

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCCXXI

ALBERTO TOMER

**‘AEDES SACRAE’ E ‘EDIFICI
DESTINATI ALL’ESERCIZIO
PUBBLICO DEL CULTO CATTOLICO’**

**La condizione giuridica delle chiese
tra ordinamento canonico e ordinamento italiano**

Bologna
University Press

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCCXXI

ALBERTO TOMER

**‘AEDES SACRAE’ E ‘EDIFICI
DESTINATI ALL’ESERCIZIO
PUBBLICO DEL CULTO CATTOLICO’**

**La condizione giuridica delle chiese
tra ordinamento canonico e ordinamento italiano**

Bologna
University Press

Progetto Open Access Consorzio Alfabeta

Il volume beneficia di un contributo per la pubblicazione da parte del Dipartimento di Scienze giuridiche - Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza 10, 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

www.buonline.com
e-mail: info@buonline.com

Quest'opera è pubblicata sotto licenza
Creative Commons BY-NC-SA-4.0

ISSN 2283-916X
ISBN 979-12-5477-185-3
ISBN online 979-12-5477-186-0
DOI 10.30682/sg321

Impaginazione: Sara Celia

Prima edizione: dicembre 2022

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Per la presente monografia la Giunta di Dipartimento ha nominato la seguente Commissione di lettura:

Prof.ssa Geraldina Boni, ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico,
Università di Bologna

Prof. Michele Belletti, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università
di Bologna

Prof. Jorge Otaduy Guerin, ordinario di Derecho eclesiástico del Estado, Uni-
versidad de Navarra

CAPITOLO I

LA DIMENSIONE GIURIDICA DELLE CHIESE CATTOLICHE. DALLO STATUTO CANONICO ALLA RILEVANZA PER GLI ORDINAMENTI SECOLARI

1. *Una disciplina trasversale alla prova delle sfide del tempo, tra esigenze religiose, interesse culturale e istanze di dismissione*
- 1.1. *Valore e gestione dell'edificio di culto, tra riconoscimenti e criticità: le ragioni della tutela dal punto di vista secolare di fronte alle problematiche odierne*
- 1.1.1. *Il luogo destinato al culto come 'presupposto fisico' del diritto di libertà religiosa*

All'interno di quell'ampio sistema di diritti nel quale si articola la salvaguardia della libertà religiosa, ampiamente riconosciuta nel nostro ordinamento, una posizione di peculiare rilevanza è notoriamente ricoperta dalle prerogative connesse agli edifici di culto. Le ragioni di una simile centralità sono d'altronde immediatamente percepibili: la possibilità di disporre di immobili da adibire allo svolgimento dei rispettivi riti e atti di culto – con le differenti e non sovrapponibili modalità proprie di ciascuna esperienza religiosa – è infatti avvertita dai fedeli delle più diverse confessioni in modo comune, e non tanto come una conseguenza necessaria di quello stesso diritto, quanto piuttosto, a monte, come un elemento propedeutico e indispensabile al suo esercizio, in assenza del quale il proclamato riconoscimento della libertà religiosa rimarrebbe una mera enunciazione di principio, incapace di tradursi in un'effettiva garanzia del-

la facoltà di dare piena estrinsecazione alla propria fede. Coerentemente, tale dimensione si dimostra ben presente nel nostro sistema normativo sin dal piano costituzionale: se l'art. 19 della Carta fondamentale garantisce infatti il diritto di ciascuno di professare liberamente il proprio credo religioso e di esercitarne di conseguenza il culto non solo in privato e individualmente, ma pure in forma associata e pubblica, è chiaro come tale prerogativa non possa escludere l'opportunità di fruire di edifici appositamente destinati a questo scopo.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale si è dimostrata costante nel sottolineare il ruolo fondamentale di tale aspetto, come è potuto ad esempio emergere in maniera esplicita già dalla sentenza n. 59 del 24 novembre 1958, che proprio riferendosi a quanto disposto dall'art. 19 Cost. evidenziava che «La formula di tale articolo non potrebbe, in tutti i suoi termini, essere più ampia, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni del culto, ivi indubbiamente incluse, in quanto forma e condizione essenziale del suo pubblico esercizio, l'apertura di templi ed oratori e la nomina dei relativi ministri»¹. Richiamando questa stessa pronuncia, decenni più tardi, la Corte avrebbe d'altronde confermato il medesimo indirizzo, enucleandone ulteriormente le implicazioni, nella nota sentenza n. 195 del 27 aprile 1993 – sulla quale avremo modo di tornare più avanti –, dichiarando che rispetto all'esigenza di assicurare edifici aperti al culto pubblico «la posizione delle confessioni religiose va presa in considerazione in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l'esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall'art. 19 della Cost.»²: e ancora, per arrivare agli anni più recenti, con la sentenza n. 63 del 24 marzo 2016, con la quale si è inteso ribadire in maniera inequivocabile che «L'apertura di luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio dello stesso, ricade nella tutela garantita dall'art. 19 Cost., il quale ricono-

¹ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 24 novembre 1958, n. 59, in *Il foro italiano*, LXXXI (1958), c. 1780.

² CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 27 aprile 1993, n. 195, in *Il foro italiano*, CXVII (1994), cc. 2992-2993.

sce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume»³. Alla luce di tali elementi, si comprende quindi come in dottrina sia stato possibile giungere a definire pacificamente la disponibilità di un immobile destinato in via stabile al culto alla stregua di «un presupposto fisico del diritto costituzionale alla libertà religiosa»⁴.

³ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 24 marzo 2016, n. 63, in *Giurisprudenza costituzionale*, LXI (2016), p. 629.

⁴ N. PIGNATELLI, *Il diritto costituzionale ad un luogo di culto*, in *Religioni e luoghi di culto dall'Unità d'Italia a oggi. Storia Diritto Architettura Società*, a cura di M. MORAMARCO, M. SANGALLI, Istituto Sangalli, Firenze, 2018, p. 21: «Non può ritenersi che il profilo della disponibilità dei luoghi sia semplicemente una componente essenziale del diritto costituzionale di libertà religiosa, ossia un profilo interno, evocante un rapporto di *continenza*. Al contrario risulta necessario valorizzare la consistenza di una *autonoma* situazione giuridica, generata dalla medesima disposizione costituzionale; in altre parole può dirsi che l'art. 19 Cost. generi almeno *due* diritti costituzionali, che vivono in un rapporto di *presupposizione*, ossia il diritto costituzionale alla disponibilità di un bene immobile destinato al culto e il diritto costituzionale di libertà religiosa. Il diritto costituzionale di libertà religiosa è tratteggiato espressamente nei suoi contenuti dalla lettera della fonte costituzionale. Al contrario, il diritto ad un bene immobile destinato al culto pubblico trova il proprio fondamento in un bisogno costituzionale di effettività dello stesso diritto alla libertà religiosa e, se necessario, in una logica di "apertura", nelle potenzialità espansive dell'art. 2 Cost., per quanto, in tale prospettiva ermeneutica, questa disposizione non produrrebbe certamente un "nuovo" diritto, vista la sua innegabile *storicità*, ma sarebbe strumentale alla ricognizione di un diritto costituzionale implicito, interno all'art. 19 Cost. In questi termini, il diritto costituzionale alla disponibilità di un edificio di culto può certamente essere qualificato come la dimensione *fisica* della libertà religiosa, della quale è una proiezione presupposta, a patto che se ne riconosca la autonomia costituzionale». Per ulteriori riflessioni dello stesso Autore sul medesimo tema, cfr. anche *La dimensione fisica della libertà religiosa: il diritto costituzionale ad un edificio di culto*, in *federalismi.it*, Rivista telematica (www.federalismi.it), n. 24/2015, pp. 1-43. Riguardo alla dimensione costituzionale dell'edilizia di culto e alle sentenze richiamate, si vedano inoltre G. CASUSCELLI, *Edifici ed edilizia di culto*, vol. I, *Problemi generali*, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 22-26; ID., *La condizione giuridica dell'edificio di culto*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, a cura di C. MINELLI, Vita e Pensiero, Milano, 1995, pp. 35-36; A. GIUFFRÈ, *Profili giuridici dell'edilizia di culto*, Tipografia della Pace, Roma, 1983, pp. 33-43; S. DOMIANELLO, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986)*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 84-98; EAD., *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998)*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 158-173; P.A. BONNET, *Culto divino (atti di)*, in *Digesto delle di-*

Né, d'altro canto, è ovviamente da credere che una simile consi-

scipline pubblicistiche, vol. III, UTET, Torino, 1989, p. 496; G.P. PAROLIN, *Edilizia di culto e legislazione regionale nella giurisprudenza costituzionale: dalla sentenza 195/1993 alla sentenza 346/2002*, in *Giurisprudenza italiana*, CLV (2003), pp. 351-353; M. CANONICO, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 97-98; V. TOZZI, *Edilizia di culto (libertà delle confessioni)*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di R. BOTTA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 335-352; R. ASTORRI, *Les lieux de culte dans le droit italien*, in *Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, Pratiques, Fonctions*, a cura di M. FLORES-LONJOU, F. MESSNER, Peeters, Leuven, 2007, pp. 201-202; P. CAVANA, *Lo spazio fisico della vita religiosa (luoghi di culto)*, in *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 209-224; ID., *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 20/2019, p. 26; S. GHERRO, M. MIELE, *Corso di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Cedam, Padova, 2010, p. 192; N. MARCHEI, *Il diritto alla disponibilità degli edifici di culto*, in *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, a cura di S. DOMIANELLO, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 171-183; EAD., *Il "diritto al tempio". Dai vincoli urbanistici alla prevenzione securitaria. Un percorso giurisprudenziale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; A. ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 2014, pp. 7-8, 91-92; M. CROCE, *La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto tra esigenze di eguale libertà e bisogno crescente di sicurezza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, LXI (2016), pp. 647-655; A. LICASTRO, *La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 26/2016, pp. 1-34; M. PARISI, *Uguaglianza nella libertà delle confessioni religiose e diritto costituzionale ai luoghi di culto. In merito agli orientamenti della Consulta sulla legge regionale lombarda n. 2/2015*, in *Diritto e religioni*, XI (2016), pp. 208-223; L.M. GUZZO, *Gli edifici destinati al culto cattolico, tra disciplina normativa e nuove esigenze*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, a cura di A. FUCCILLO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 508-511; A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 105-106; A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, 3^a ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 171; R. BENIGNI, *Libertà religiosa, luoghi di culto e governo del territorio. Verso nuovi equilibri*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXIII (2020), pp. 643-647, 652-658; G. D'ANGELO, *Dallo spazio pubblico per la religione alla dimensione pubblica dell'agire religiosamente connotato. Equilibri in divenire e rinnovate criticità*, in *Spazio pubblico per il fenomeno religioso*, a cura di A. FABBRI, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 7-28; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, a cura di A. BETTETINI, G. LO CASTRO, 13^a ed., Zanichelli, Bologna, 2020, pp. 219-224; L. DECIMO, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, pp. 9-15.

derazione sia esclusiva del nostro ordinamento, potendosene al contrario riscontrare esplicite attestazioni anche in ambito internazionale, nei più diversi gradi: dalla *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1981⁵, alle *EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief*, approvate dal Consiglio dell'Unione europea il 24 giugno 2013⁶ – per menzionare, a mero titolo d'esempio, due dei casi più significativi –, numerose sono infatti le occasioni in cui il diritto di erigere e mantenere chiese e templi è stato identificato come un fattore essenziale all'interno del più esteso panorama della libertà religiosa: una tendenza cui non poteva naturalmente sottrarsi neppure la Corte europea dei diritti dell'uomo, che – richiamando, oltre all'art. 9 della relativa Convenzione, anche i propri precedenti sulla stessa materia – nella sentenza del 17 ottobre 2016 nell'*affaire Association de solidarité avec les témoins de Jéhovah et autres c. Turquie* dichiarava che «si une communauté religieuse ne peut disposer d'un lieu pour y pratiquer son culte, ce droit se trouve vidé de toute substance»⁷.

⁵ GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS, *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, 25 novembre 1981, in *Resolutions and decisions adopted by the General Assembly during its thirty-sixth session*, United Nations, New York, 1982, pp. 171-172. Al tema degli edifici di culto si rivolge espressamente l'art. 6: «In accordance with article 1 of the present Declaration, and subject to the provisions of article 1, paragraph 3, the right to freedom of thought, conscience, religion or belief shall include, *inter alia*, the following freedoms: a) To worship or assemble in connection with a religion or belief, and to establish and maintain places for these purposes; [...]».

⁶ COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief*, 24 giugno 2013 (il testo del documento è consultabile sul sito *internet* del Consiglio dell'Unione europea all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11491-2013-INIT/en/pdf>). Ai fini di nostro interesse, particolare rilevanza è assunta soprattutto dal § 19: «[Freedom of religion or belief] includes rights for communities to perform “acts integral to the conduct by religious groups of their basic affairs”. These rights include, but are not limited to, legal personality and non-interference in internal affairs, including the right to establish and maintain freely accessible places of worship or assembly, the freedom to select and train leaders or the right to carry out social, cultural, educational and charitable activities».

⁷ Il testo della sentenza è consultabile sul sito *internet* della Corte europea dei diritti dell'uomo al seguente indirizzo: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163107>.

1.1.2. *La condizione delle chiese cattoliche: un interesse che abbraccia l'intera collettività nazionale*

In considerazione di questi presupposti, l'ampio interesse suscitato dalla tematica in parola non dovrebbe perciò stupire. Tuttavia, va d'altra parte rilevato come negli ultimi anni la gran parte dell'at-

Più in generale, in merito alla considerazione riservata ai luoghi di culto nel contesto internazionale si rinvia a G. CASUSCELLI, *La condizione giuridica dell'edificio di culto*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, cit., pp. 42-43; J.P. SCHOUPPE, *L'émergence de la liberté de religion devant la Cour Européenne des droits de l'homme (1993-2003)*, in *Ius Ecclesiae*, XVI (2004), pp. 757-758; P.M. TAYLOR, *Freedom of Religion. UN and European Human Rights Law and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 242-246; G. GONZALEZ, *Les lieux de culte et la Convention européenne des droits de l'homme*, in *Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, Pratiques, Fonctions*, cit., pp. 81-91; ID., *Édifce culturel. Droit International*, in *Dictionnaire du droit des religions*, a cura di F. MESSNER, CNRS Éditions, Paris, 2011, pp. 241-243; L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, *Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias urbanísticas (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos «Vergos contra Grecia» de 24 de junio de 2004)*, in *El derecho urbanístico del siglo XXI. Libro Homenaje a Martín Bassols Coma*, vol. II, *Ordenación del territorio y urbanismo*, Editorial Reus, Madrid, 2008, pp. 391-428; ID., *Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias urbanísticas. Precisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, in *Ciudades, Derecho urbanístico y libertad religiosa. Elementos comparados de Europa y Estados Unidos*, a cura di J. PONCE SOLÉ, Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2010, pp. 31-76; A. ROCCELLA, *La legislazione regionale, in Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di D. PERSANO, Vita e Pensiero, Milano, 2008, pp. 126-130; A. MOTILLA DE LA CALLE, *La protección de los lugares de culto en las organizaciones internacionales (especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)*, in *Ius canonicum*, LII (2012), pp. 15-74; G. FELICIANI, *Régimen de los lugares de culto en el Derecho internacional y en la jurisprudencia del TEDH*, in *Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la libertad religiosa*, a cura di J. OTADUY, EUNSA, Barañáin (Navarra), 2013, pp. 15-28; N. MARCHEL, *L'edilizia e gli edifici di culto*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. CASUSCELLI, 5ª ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 336; A. MADERA, *La libertà di aprire luoghi di culto e i suoi limiti nella più recente giurisprudenza nazionale e sovranazionale*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, cit., pp. 547-564; A. AMBROSI, *Edilizia di culto e potestà legislativa regionale*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, XXXIV (2018), pp. 40-41; A. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, *International protection of places of worship*, in *Jus-Online*, Rivista telematica (jus.vitaepensiero.it/pagina/jusononline-4625.html), IV (2018), n. 1, pp. 1-27; L. DECIMO, *Sacred places: the heritage of religious groups, in Through the barricades. The Charter of New Alliance of Virtue*, a cura di A. FUCCILLO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 67-78; J.M. DÍAZ CALVARRO, *Régimen jurídico de los lugares de culto. Especial referencia a su regulación urbanística*, Editorial Comares, Albolote (Granada), 2020, pp. 15-49.

tenzione dedicata alla materia, tanto nel dibattito pubblico quanto in quello scientifico, sia stata assorbita in via quasi esclusiva dai profili legati alla condizione di quelli che, rispetto alla nostra esperienza nazionale, sono comunemente percepiti come ‘nuovi’ culti, concentrandosi in particolare sulle ipotesi connesse alla costruzione di moschee: cosicché, parlando di ‘edilizia di culto’, è a questi aspetti che oggi la mente è ormai quasi istintivamente condotta. Una simile preponderanza, sebbene giustificata dai profondi mutamenti che la nostra società ha sperimentato e sta tuttora sperimentando, nonché, di conseguenza, dalle delicate questioni sia giuridiche sia amministrative che tali cambiamenti inevitabilmente pongono, talvolta ha però finito per mettere in ombra le pur impellenti problematiche relative invece a quegli edifici di culto maggiormente presenti sul territorio italiano e nella sua storia – e perciò anche nella sua legislazione –: cioè le chiese cattoliche.

Nei tempi più recenti, la principale ‘riscoperta’ dell’argomento è stata indubbiamente determinata dalla frequenza sempre crescente dei casi di dismissione di immobili ormai non più adibiti al culto cattolico⁸: tale fenomeno, benché non inedito, rappresenta infatti una delle questioni più spinose che affliggono oggi l’‘edilizia religiosa cattolica’, sia per l’incidenza che esso è venuto assumendo, sia per le sue complesse implicazioni, tra le quali non vanno neppure sottovalutate le difficoltà legate alla gestione del patrimonio storico-artistico⁹. Una riprova dell’attualità delle attenzioni – e delle preoccupazioni – suscitate dal problema, nonché dei molteplici profi-

⁸ Oltre al tema della riduzione di chiese a uso profano, un certo risalto – anche mediatico – è stato recentemente assunto pure dalla prassi di adibire gli stessi spazi all’accoglienza di soggetti in difficoltà, solitamente senz’attecchimento o rifugiati: cfr. L.M. GUZZO, *Valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e accoglienza: una prospettiva di diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXVII (2016), pp. 515-528.

⁹ Per alcuni dati statistici relativi a realtà nazionali a noi vicine, cfr. L. PREZZI, *Costruire e dismettere*, in *Il Regno - attualità*, LI (2006), p. 746; ID., *Le chiese dismesse*, *ivi*, pp. 16-17; P. MALECHA, *Riduzione di una chiesa a uso profano non sordido (can. 1222) e perdita della dedizione (can. 1212). Distinzioni e analogie*, in *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, vol. II, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2020, p. 298. Al medesimo riguardo, si consideri inoltre quanto osservato da T. MONTANARI, *Chiese chiuse*, Einaudi, Torino, 2021, pp. 31-40.

li coinvolti, è stata peraltro fornita dallo stesso Pontificio Consiglio per la cultura, che sul finire del 2018 ha promosso – di concerto con l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e con la Facoltà di storia e beni culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana – un apposito convegno internazionale, dall’indicativo sottotitolo «dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici», nel corso del quale si è tentato di dare risposta alle questioni più dubbie e incalzanti anche attraverso la formulazione di specifiche *Linee guida*, poi approvate dal medesimo Pontificio Consiglio e dalle delegazioni di numerose Conferenze episcopali provenienti dalle regioni più colpite, cioè dall’Europa, dall’America settentrionale e dall’Oceania¹⁰.

A determinare la situazione descritta concorrono d’altronde molteplici fattori, la cui natura – com’è ovvio – è primariamente metagiuridica, e che lo stesso documento indica come «cause legate a una condizione moderna che possiamo definire sommariamente di secolarizzazione avanzata»¹¹. Per buona parte di essi, d’altro canto, gli indici più evidenti sono facilmente osservabili nella quotidianità: si pensi – da un lato – alla notevole diminuzione di ordinazioni sacerdotali e di professioni religiose registrata negli ultimi decenni¹², alla quale si affianca un’analogia riduzione della partecipazio-

¹⁰ Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE CULTURA, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, 30 novembre 2018, in *Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, a cura di F. CAPANNI, Editoriale Artemide, Roma, 2019, pp. 257-271. Al riguardo, si veda anche A. LONGHI, *La reutilización eclesial de las iglesias en desuso: cuestiones históricas y críticas en el reciente documento del Consejo Pontificio para la Cultura (2018)*, in *Actas de arquitectura religiosa contemporánea*, Rivista telematica (*revistas.udc.es/index.php/aarc*), VI (2019), pp. 218-227.

¹¹ PONTIFICIUM CONSILIUM DE CULTURA, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, cit., n. 2.

¹² Com’è stato evidenziato in *L’osservatore romano*, 25 marzo 2021, p. 8, presentando e sintetizzando i dati riportati nell’*Annuarium statisticum Ecclesiae 2019*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2021, rispetto agli andamenti eterogenei registrati nei diversi contesti geografici, la diminuzione in parola è avvertita in modo particolarmente marcato nell’ambito europeo, a partire dalle nuove ordinazioni sacerdotali, riguardo alle quali si osserva infatti come prosegue «il calo che, già da qualche anno, caratterizza l’andamento delle *vocazioni sacerdotali*: i candidati al sacerdozio nel pianeta passano da 115.880 unità nel 2018 a 114.058

ne da parte dei fedeli alle manifestazioni di culto pubblico, nonché – dall’altro – alle declinanti tendenze demografiche che accomunano la maggioranza dei Paesi europei, unite all’affermarsi di un altrettanto trasversale mutamento nella distribuzione della popolazione sul territorio, che ha comportato il progressivo svuotamento sia dei tradizionali centri storici, sia delle aree rurali. In un numero sempre crescente di occasioni, il ricorrere di simili concause ha perciò condotto al sostanziale abbandono di questi luoghi, privati di soggetti che li ‘abitano’ in modo continuativo e perciò divenuti sovrabbondanti rispetto al loro effettivo utilizzo: circostanza che, coniugandosi anche con i limiti economici degli enti sui quali gravano gli elevati costi di gestione, ha spesso determinato comprensibili difficoltà a garantire un’adeguata conservazione di tali immobili, con serie conseguenze – come anticipato – anche per la salvaguardia del patrimonio culturale¹³.

nel 2019, con una flessione dell’1,6%. In tutte le partizioni territoriali dell’America si assiste ad una diminuzione delle vocazioni sacerdotali che si concretizza in una variazione di -2,4% per l’intero continente. In Europa e in Asia si registra nel biennio una perdita del 3,8% e del 2,6%, rispettivamente, mentre in Oceania la consistenza dei seminaristi maggiori nel 2019 risulta inferiore del 5,2% rispetto a quella di un anno prima. La variazione relativa è, invece, positiva in Africa dove il numero dei seminaristi maggiori nel biennio sotto esame passa da 32.212 a 32.721 unità». Lo stesso deve rilevarsi con riferimento al numero dei sacerdoti – sia diocesani, sia religiosi –: «A fronte di importanti incrementi per l’Africa e per l’Asia, con aumenti relativi di 3,45% e 2,91%, rispettivamente, si pongono l’Europa e l’America con una flessione dell’1,5% per la prima e di circa mezzo punto percentuale, per la seconda». Non dissimile, infine, la tendenza relativa ai religiosi professi non sacerdoti e alle religiose professe: così come, in merito ai primi, la generale flessione quantitativa riscontrata «è da ascrivere, in ordine di importanza, al gruppo europeo, a quello americano e a quello oceanico», per le seconde – ancora una volta – «si annoverano tre aree continentali accomunate da una contrazione molto marcata: si tratta dell’America (dove le religiose professe passano da 160.032 a 154.717), dell’Europa (da 224.246 a 216.846) e dell’Oceania (da 6.999 a 6.718)».

¹³ Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE CULTURA, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, cit., nn. 6-11. In questa prospettiva, il Pontificio Consiglio ha perciò avvertito l’esigenza di proporre sul tema delle *Linee guida* che siano tali innanzitutto per le diverse Conferenze episcopali, chiamate a meditare le indicazioni offerte dal documento – necessariamente frutto della sintesi tra le diverse ‘sensibilità nazionali’ che hanno contribuito alla sua formazione, accomunate dallo stesso problema ma portatrici di esperienze e approcci comprensibilmente differenti, data l’estesissima varietà geografica dei soggetti coinvolti – e a declinarle secondo le rispettive specificità locali.

La consapevolezza di una simile criticità, d'altro canto, non rappresenta certo un'acquisizione recente né limitata al documento da ultimo richiamato: la stessa Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, ad esempio, già in precedenza aveva ammonito circa il fatto che «nella nostra epoca il patrimonio culturale ecclesiastico sta correndo vari pericoli», enumerando tra essi «la disgregazione delle tradizionali comunità urbane e rurali, il dissesto ambientale e l'inquinamento atmosferico, le alienazioni inconsulte e talora dolose, la pressione del mercato antiquario e i furti sistematici, i conflitti bellici e le ricorrenti espropriazioni, la maggiore facilità dei trasferimenti conseguente all'apertura delle frontiere tra molti paesi e la scarsità di mezzi e di persone preposte alla tutela, la mancanza di integrazione dei sistemi giuridici», con la conseguenza che «il rischio della dispersione continua a incombere sul patrimonio dei beni culturali della Chiesa, sia nei paesi di antica, sia in quelli di recente evangelizzazione»¹⁴. E un simile rischio non può certo essere sottovalutato, se solo si considera che una fetta assolutamente preponderante della ricchezza culturale del nostro Paese è costituita appunto da edifici di culto e da altre forme di arte sacra – così come, per converso, è raro riscontrare esempi di questi ultimi che siano privi di tale interesse –: è questo un dato comune nella coscienza collettiva che riceve conferma dalle stime effettuate al proposito, secondo le quali «delle circa 95.000 chiese esistenti in Italia almeno 85.000 rivestono valore storico e artistico»¹⁵. Il problema, peraltro, non si limita ai

¹⁴ PONTIFICIA COMMISSIO DE ECCLESIAE BONIS CULTURALIBUS, Lettera circolare *Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, 8 dicembre 1999, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa*, EDB, Bologna, 2002, p. 422.

¹⁵ G. FELICIANI, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., p. 255. Cfr. anche G. SANTI, *Conservazione, tutela e valorizzazione degli edifici di culto*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, cit., p. 66; A. LONGHI, *Patrimonio ecclesiale, territorio e società: strumenti di conoscenza e dibattito storico-critico*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, Rivista telematica (http://in_bo.unibo.it), n. 6/2021, pp. 48-49. Allo stesso riguardo, non va peraltro nemmeno dimenticato come il ruolo fondamentale svolto da parte ecclesiale nell'ambito dei beni culturali non sia circoscritto al pur primario impegno della salvaguardia dell'imponente patrimonio di arte sacra tramandatoci dai secoli passati, bensì guardi anche al futuro: come faceva infatti acutamente notare G. DALLA TORRE, *Dalle 'chiese' agli 'edifici di culto'*,

solli edifici sacri, ma investe pure la conservazione dei beni culturali mobili in essi contenuti, rispetto ai quali i primi rappresentano non solo la collocazione storicamente originaria, ma anche l'unica in grado di garantirne tuttora la piena leggibilità artistica¹⁶. Si comprende

in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 7-8, «In una realtà socio-economica nella quale la tradizionale committenza delle opere d'arte risulta mutata e ridotta, la Chiesa cattolica, ma non solo essa, rappresenta ormai uno dei pochi soggetti capaci di affidare ad artisti contemporanei la produzione di opere d'arte. Basti pensare alle chiese di un Meier, di un Botta, di un Portoghesi, tanto per fare qualche esempio, con i loro arredi mobili ed immobili. E se questi esperimenti talora non sono, anch'essi, immuni da derive secolaristiche, col rischio di non far avvertire la sacralità del luogo e di non facilitare l'espressione individuale e collettiva della fede, tuttavia testimoniano una significativa presenza di qualificazione o riqualificazione artistico-culturale delle periferie urbane, spesso squallide e spersonalizzanti».

¹⁶ Solo per richiamare uno dei documenti già menzionati, la stessa PONTIFICIA COMMISSIO DE ECCLESIAE BONIS CULTURALIBUS, Lettera circolare *Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 402, sottolinea che «L'ininterrotta funzione culturale ed ecclesiale che caratterizza tali beni rappresenta il miglior sostegno alla loro conservazione. È sufficiente pensare quanto difficile e oneroso per la collettività diventi il mantenimento di strutture che abbiano perso la propria destinazione originaria e quanto complesse siano le scelte per identificarne delle nuove. Oltre alla "tutela vitale" dei beni culturali è dunque importante la loro "conservazione contestuale", poiché la valorizzazione deve essere intesa complessivamente, specie per quanto concerne i sacri edifici, dove è presente la maggior parte del patrimonio storico-artistico della Chiesa. Non si può, inoltre, sottovalutare l'esigenza di mantenere, per quanto possibile, inalterato il legame tra gli edifici e le opere in essi contenute, onde garantirne una completa e globale fruizione». D'altra parte, non bisogna neppure pensare che tale principio rivesta un carattere meramente teorico o che possa rendersi applicabile a un orizzonte meramente conservativo. Al contrario, indici significativi della sua attualità e rilevanza si possono riscontrare anche nei tempi più recenti, come dimostra ad esempio il risalto ottenuto, anche a livello mediatico, dalla proposta avanzata il 28 maggio 2020 dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, che – secondo quanto riportato da A. BELTRAMI, *Dai musei alle chiese: l'arte torna a casa?*, in *Avvenire*, 29 maggio 2020, p. 24 –, in occasione della riapertura del complesso museale di Palazzo Pitti dopo la chiusura determinata dall'emergenza epidemica, avrebbe dichiarato: «Credo che il momento sia giunto: i musei statali compiano un atto di coraggio e restituiscano dipinti alle chiese per i quali furono originariamente creati». [...] «In tanti musei statali si trovano tavole, tele, pale ed altri dipinti ideati e realizzati per chiese o cappelle. E visto che l'Italia si distingue da altri Paesi per la diffusione del patrimonio dei beni culturali su tutto il territorio, una ricongiunzione storica – ove possibile – riporterà valore ad opere d'arte e luoghi». I dipinti «nella loro sede originale ritrovrebbero il giusto contesto architettonico-spaziale e il rapporto con le altre opere d'arte, con una 'valorizzazione virtuosa' dal punto di vista storico e artistico. E per giunta, le opere ricontestualizzate riacquisirebbero il loro significato spirituale originario, quello che in prima battuta aveva determinato la loro creazione»». In tale occasione, un riferimento particolare sarebbe stato peral-

perciò come il timore per la crisi fin qui sommariamente delineata non sia limitato alle sole comunità cristiane e, in particolare, ai fedeli che quei luoghi sacri erano soliti frequentare: pur appartenendo naturalmente a questi ultimi l'interesse primario al mantenimento della finalità culturale propria di tali spazi, o almeno – se proprio inevitabile – alla garanzia di una loro dignitosa dismissione, esso si estende infatti a tutta la collettività nazionale, che del proprio patrimonio culturale rischia di vedere seriamente compromessa non solo la possibilità di valorizzazione, ma la stessa preservazione¹⁷.

tro dedicato al caso concreto della «*Pala Rucellai* di Duccio di Buoninsegna, che nel 1948 fu portata via dalla basilica di Santa Maria Novella e dagli anni '50 del Novecento è esposta nella sala di Michelucci e Scarpa, insieme alle Maestà di Giotto e di Cimabue. Non è mai entrata a far parte delle proprietà del museo. Certamente agli Uffizi questo monumentale dipinto offre la possibilità di un paragone stilistico con le due pale di Cimabue e Giotto, ma la sua assenza da Santa Maria Novella sottrae una parte essenziale alla sua storia e al suo senso complessivo. Il 'ritorno a casa' della pala di Duccio sarebbe non solo un atto dovuto di giustizia storica, ma anche un bellissimo modo per celebrare, nel 2021, gli 800 anni dell'insediamento dell'ordine domenicano in Santa Maria Novella, all'insegna di un dialogo sempre più fertile, culturale e spirituale tra Stato e Chiesa».

¹⁷ A questo proposito, cfr. anche T. MONTANARI, *Chiese chiuse*, cit., pp. 94-109. Non va sottovaluto neppure il valore dell'elemento sociale e comunitario legato a tali complessi: come osserva infatti P. CAVANA, *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXIII (2010), p. 51, «chiese e cappelle di tradizione cristiana, rappresentano oggi non soltanto luoghi per la preghiera e per il culto, anche se questa resta la loro primaria destinazione; ovvero isole di raccoglimento interiore e di silenzio aperte a chiunque nelle nostre città, rumorose e frenetiche. Non sono soltanto capolavori d'arte e monumenti storici, qualora in possesso di determinate caratteristiche, che generano flussi turistici economicamente rilevanti per la comunità. Ma sono anche e sempre più percepiti dall'opinione pubblica come testimonianze tuttora vive dei valori e delle tradizioni di una comunità; depositarie della memoria di intere generazioni, il cui ricordo si ravviva in occasione di determinate festività e ricorrenze rinsaldando i legami della popolazione con il territorio; e fattori tuttora importanti – e talora esclusivi – di coesione e dinamismo di una comunità o di un quartiere urbano, in quanto assicurano con la loro presenza attività sociali e occasione di incontro e visita tra le persone. Senza contare la loro incidenza spesso determinante nell'assetto urbanistico e architettonico di aree importanti e qualificanti delle nostre città, di interi paesi, villaggi e ambienti rurali». Analogamente, si considerino le riflessioni di L. BRESSAN, *Il senso e la necessità dei luoghi di culto oggi*, in *Il Segno*, LXII (2022), n. 4, p. 23, circa la capacità di tali edifici, «già di per sé nella loro presenza», di «ordinare la vita degli uomini», «[r]iorganizzando lo spazio che abitano, orientandolo e dandogli un senso», ponendosi così «come punto di riferimento, come meta dei loro percorsi sociali ed esistenziali» all'interno di «società sempre più plurali e disperse».

1.2. Pluralità di ordinamenti e stratificazioni normative. Le fonti di un regime giuridico articolato

A fronte di una simile sfida, sul piano strettamente giuridico appare però evidente l'inadeguatezza di una normativa che non solo non è sempre in grado di fornire tutti gli strumenti necessari ad affrontare il problematico contesto illustrato, ma spesso sembra anzi finire per complicarlo in modo ulteriore. Pur presentando indubbiamente più di una zona d'ombra, tale circostanza non va peraltro ricondotta in primo luogo alla lacunosità della disciplina sugli edifici di culto cattolici, che al contrario risulta particolarmente copiosa e articolata, tanto da essere stata descritta come «un macrocosmo normativo veramente notevole sospeso tra il passato e il futuro, nel quale sopravvivono elementi antichissimi, attraverso il quale è passata l'intera evoluzione del diritto ecclesiastico di oltre un secolo e mezzo, e nel quale sono presenti problemi e qualche inquietudine per il futuro»¹⁸. Come lascia intravedere già tale suggestiva definizione, una simile abbondanza non si traduce però necessariamente in maggiore chiarezza ed efficacia: alla radice delle complicazioni prospettate pare potersi individuare soprattutto il processo formativo della

¹⁸ C. CARDIA, *La condizione giuridica*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., p. 15. Nello stesso senso – prendendo le mosse da considerazioni relative in particolare alla legislazione urbanistica, per segnalare però una tendenza di ordine generale –, G. GARANCINI, *Edilizia di culto: evoluzione normativa e problematiche interpretative*, in *Norme per la realizzazione degli edifici di culto*, I.T.L., Milano, 1999, supplemento a *exLege*, I (1999), n. 3, p. 12, osservava che «la disciplina degli edifici diventava in certo modo (e resta) una sorta di banco di prova per lo Stato *laico* e *sociale* disegnato dai Costituenti. *Laico*, perché non indifferente o estraneo o (peggio) oppositore rispetto all'esercizio della libertà di religione, ma – al contrario – impegnato ad apprestare tutte le condizioni giuridiche e materiali necessarie, volte a garantire a tutti e su un piede di uguaglianza l'effettivo esercizio di quella libertà; e *sociale*, perché impegnato a intervenire positivamente e concretamente perché quelle garanzie non restino “sulla carta”, ma si realizzino nei fatti, consentendo alla persona umana, singola e/o associata, e alle sue formazioni sociali uno sviluppo uguale e riconosciuto». Per quanto riguarda l'evoluzione storica di tale disciplina nell'ordinamento italiano, dal periodo unitario a quello repubblicano, si rinvia invece a G. LEZIROLI, *Gli edifici di culto tra storia, politica e diritto*, vol. I, *Linee di sviluppo*, Editrice Universitaria, Ferrara, 1984; V. TOZZI, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Edisud, Salerno, 1990, pp. 27-119; G.B. VARNIER, *Gli edifici di culto nel diritto italiano. Vicende tra storia e politica*, in *Spazio pubblico per il fenomeno religioso*, cit., pp. 96-109.

disciplina in parola, che, accumulatasi nel tempo per stratificazioni successive di fonti eterogenee e mai rielaborate né coordinate univocamente in un modello organico, risulta oggi tutt'altro che uniforme e lineare¹⁹. Da un lato, a determinare tale situazione ha certamente concorso una certa negligenza legislativa, che ha impedito di concretizzare quello sforzo di sintesi appena accennato: una mancanza tale da suscitare peraltro l'osservazione, riferita anche alla condizione degli edifici di culto di altre confessioni religiose, secondo cui «ancora oggi esistono tante differenze da colmare, anzi si intravedono nuove disparità di trattamento, tra le tipologie di templi. Ma c'è una differenza. Le discriminazioni del passato erano volute, sistematiche, interdipendenti. Quelle attuali, e le nuove che si prospettano, sono il frutto di una legislazione caotica, disattenta, oppure sono la conseguenza di una situazione di fatto del tutto nuova, legata al proliferare di un pluralismo confessionale che il legislatore non riesce a governare»²⁰. Dall'altra parte, però, va anche riconosciuto come

¹⁹ Al riguardo, vale inoltre la pena di richiamare le osservazioni – ancora attuali, nonostante i decenni trascorsi – di G. LEZIROLI, *In tema di edifici di culto*, in *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 381-384: «È bene preliminarmente ricordare [...] che questo particolare problema difficilmente si presta a interpretazioni che rimangano in un ambito strettamente giuridico; come molti altri problemi del diritto ecclesiastico italiano, anche questo infatti assume un significato e una funzione solo ove venga considerato entro un quadro d'assieme assai più ampio, rischiando, in caso contrario, l'interprete, di offrire soluzioni parziali, di comodo o limitative, a seconda dei casi. In vero, le differenze di opinione, talora assai profonde, circa gli edifici di culto, non derivano solo da una diversa valutazione delle norme giuridiche, ma sottendono, più o meno apertamente, visioni del diritto ecclesiastico sostanzialmente diverse le une dalle altre. A tutt'oggi, il solo risultato veramente certo, sembrerebbe essere quello di dover constatare che l'istituto *de quo* vien disciplinato da una pluralità di norme, tra loro non omogenee; non si vede, pertanto, come sia astrattamente possibile valutare in modo unitario, coerente e logico un istituto che risulta essere disciplinato da norme tanto diverse e da moduli interpretativi di diversa e talora di opposta concezione circa la natura, il ruolo e le finalità del diritto ecclesiastico e della politica italiana in materia ecclesiastica. Mi sembra, allora, che un possibile inquadramento del problema si possa avere solo quando le norme che lo disciplinano siano tra loro omogenee e rispondano ai medesimi principi di logica legislativa; ove ciò non sia possibile, come è nella realtà odierna, l'interpretazione ha lo scopo prevalente di cercare di coordinare tra loro norme e principi e di sottolineare le tendenze prevalenti del momento, rinunciando a parlare di "certezza del diritto" nel caso di specie e rinviando ad una futura normativa che su qualche "certezza" faccia fondamento».

²⁰ C. CARDIA, *La condizione giuridica*, cit., p. 11.

una razionalizzazione in questo campo, per quanto opportuna, ponga oggettive difficoltà, dipendenti non solo dalla molteplicità delle disposizioni, ma – prima ancora – dalla pluralità degli ordinamenti interessati e dal conseguente bisogno di tenere conto della loro interdipendenza.

L'intersecarsi di più piani è d'altronde osservabile già all'interno della normativa statale. Com'è noto, oltre alla considerazione accordata all'edilizia di culto a livello costituzionale in quanto elemento essenziale della libertà religiosa, è infatti proprio in favore degli «edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico» che il nostro ordinamento dispone un apposito regime civilistico, al quale è dedicato precipuamente l'art. 831 c.c. La disciplina di carattere generale delineata da quest'ultimo non esaurisce tuttavia le peculiarità che contribuiscono a definire lo statuto giuridico oggetto della presente ricerca, dovendosi piuttosto ravvisare a tale proposito come i medesimi immobili siano investiti pure da specifiche normative settoriali, tra le quali la natura stessa della materia impone di tenere conto in primo luogo di quella di carattere urbanistico, che più di altre rende peraltro evidente anche il deciso coinvolgimento delle differenti legislazioni regionali e delle previsioni degli enti locali sul tema. Inoltre, alla luce di quanto già segnalato, un'importanza non minore è ovviamente rivestita dalla regolamentazione indirizzata alla protezione del patrimonio culturale, che da parte sua ben dimostra di riconoscere la rilevanza e le particolarità dei manufatti di arte sacra: è infatti lo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, anche noto come Codice Urbani) a prevedere per questi ultimi, tra le sue disposizioni generali – precisamente all'art. 9 –, la distinta qualifica di «beni culturali di interesse religioso», cui consegue una disciplina altrettanto speciale²¹.

²¹ Come noto, il tema dei beni culturali di interesse religioso negli anni è venuto ricoprendo un'attenzione sempre crescente, divenendo centrale non solo nel diritto secolare ma anche in quello canonico e stando l'attenzione dei cultori delle più diverse discipline, come testimonia l'ampia e variegata letteratura che si è occupata della materia: al riguardo, si vedano L. MAFFEO, *Natura e limiti della ingerenza statuale nella gestione del patrimonio storico e artistico della Chiesa*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXX (1959), pp. 65-100; P. BELLINI, *Come nasce una «res mixta»: la tutela del patrimonio artistico nella bozza di nuovo Concordato*, in *Il Mulino*, XXVII (1978), pp. 268-280; G. CASUSCELLI, *Tutela del patrimonio artistico*

ecclesiastico e ordinamenti regionali, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXIX (1978), pp. 564-582; G. FELICIANI, *I beni culturali 'ecclesiastici' tra Stato e regioni*, in *Le regioni*, IX (1981), pp. 338-348; ID., *I beni culturali nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, a cura di W. SCHULZ, G. FELICIANI, Libreria editrice vaticana – Libreria editrice lateranense, Città del Vaticano, 1986, pp. 249-259; ID., *Autorità ecclesiastiche competenti in materia di beni culturali di interesse religioso*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), I (1998), n. 1; ID., *La nozione di bene culturale nell'ordinamento canonico*, in *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J.J. CONN, L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Roma, 2005, pp. 445-455; ID., *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, cit.; *Beni culturali e interessi religiosi*, Jovene, Napoli, 1983, p. 99-165; P. MONETA, *Stato sociale e fenomeno religioso*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 314-316; L. MUSSELLI, *Beni culturali nel diritto canonico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. II, UTET, Torino, 1987, pp. 217-225; A. VITALE, *Beni culturali nel diritto ecclesiastico*, ivi, pp. 228-232; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 199-203; S. BORDONALI, *La disciplina regionale dei beni culturali, librari e archivistici di interesse religioso*, in *Interessi religiosi e legislazione regionale*, a cura di R. BOTTA, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 77-105; E. CAMASSA, *La disciplina dei beni culturali di interesse religioso nelle province autonome di Trento e Bolzano*, ivi, pp. 257-264; EAD., *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Giappichelli, Torino, 2013; L. CHIAPPETTA, *Patrimonio artistico e storico della Chiesa*, in ID., *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, Edizioni Dehoniane, Roma, 1994, pp. 875-877; F. FINOCCHIARO, *I beni culturali d'interesse religioso: tra formalismo giuridico e sistema delle fonti*, in *Il diritto ecclesiastico*, CV (1994), pp. 427-445; ID., *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 411-416; *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, a cura di G. FELICIANI, il Mulino, Bologna, 1995; C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 2ª ed., il Mulino, Bologna, 1996, pp. 405-406; A. PERLASCIA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1997, pp. 209-213; A.G. CHIZZONITI, *Il Testo Unico sui beni culturali e le novità di interesse ecclesiasticistico. Una prima lettura*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XIII (2000), pp. 445-457; ID., *Enti ecclesiastici e beni culturali*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J.I. ARRIETA, Marcianum Press, Venezia, 2007, pp. 299-310; ID., *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, a cura di L. DEGRASSI, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 63-103; ID., *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Libellula, Tricase (Lecce), 2008; ID., *Bienes culturales eclesiásticos en Italia*, in *Protección del patrimonio cultural de interés religioso*, a cura di A.M. VEGA GUTIÉRREZ, M.D.M. MARTÍN GARCÍA, M. RODRÍGUEZ BLANCO, J.M. VÁZQUEZ GARCIA-PENUELA, Editorial Comares, Granada, 2012, pp. 139-154; ID., *Il patrimonio immobiliare della Chiesa di interesse culturale: risorsa o zavorra?*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, vol. I, a cura di G. D'ANGELO, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 180-195; F. MARGIOTTA BROGLIO, *I beni culturali di interesse religioso (art. 19 d.lgs. 490/1999)*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), III

(2000), n. 1; ID., *I beni culturali di interesse religioso*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), III (2000), n. 2; ID., *Sub art. 9*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche*, a cura di M. CAMMELLI, 2^a ed., il Mulino, Bologna, 2007, pp. 84-93; C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, EDB, Bologna, 2001; ID., *Alienazione di beni culturali e controlli canonici, in particolare la licenza della Santa Sede*, in *exLege*, VI (2005), n. 4, pp. 67-73; ID., *I beni culturali ecclesiali in Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), pp. 347-378; F. PETRONCELLI HÜBLER, *Beni culturali: II) Diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. V, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2001, pp. 1-8; EAD., *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, 3^a ed., Jovene, Napoli, 2008; A. ROCCELLA, *Regioni e beni culturali ecclesiastici*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXII (2001), pp. 919-931; ID., *I beni culturali di interesse religioso della Chiesa cattolica*, in *Studi in onore di Umberto Pototschnig*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 1093-1128; ID., *I beni culturali ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVII (2004), pp. 199-232; ID., *Il regime giuridico delle opere d'arte negli edifici di culto in Italia*, in *Jus*, LVII (2010), pp. 563-574; ID., *Manuale di legislazione dei beni culturali*, Cacucci, Bari, 2017, pp. 62-64; S. AMOROSINO, *I beni culturali d'interesse religioso nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, LIII (2003), pp. 375-392; R. ASTORRI, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento italiano, spunti problematici*, in *Studi in onore di Anna Ravà*, a cura di C. CARDIA, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 21-34; M. RENNA, *I beni culturali d'interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista*, in *Diritto amministrativo*, XII (2004), pp. 181-199; P. PIRAS, *I beni culturali di interesse religioso: alcune considerazioni di sintesi*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), VIII (2005), n. 3; V.M. SESSA, *La disciplina dei beni culturali di interesse religioso*, Electa, Milano, 2005; EAD., *La condivisione delle informazioni relative al patrimonio culturale ecclesiastico nella gestione dell'emergenza sismica*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), XX (2017), n. 2; G.B. VARNIER, *Gioielli d'arte e segni di fede: il patrimonio dei beni culturali del Fondo Edifici di Culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XIII (2005), pp. 369-374; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, 10^a ed., Giuffrè, Milano, 2005, pp. 352-361; A. ALBISETTI, *I beni culturali di interesse religioso*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di R. BOTTA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 1-14; *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, a cura di M. MADONNA, Marcianum Press, Venezia, 2007; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 25; A. FUCILLO, *I beni immobili culturali ecclesiastici tra principi costituzionali e neo dirigismo statale*, in *I beni culturali nel diritto. Problemi e prospettive*, a cura di G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. FUSARO, U. PERFETTI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, pp. 89-104; ID., *La circolazione dei beni immobili culturali ecclesiastici tra diritto "pattizio" e diritto "speciale"*, in *La circolazione dei beni culturali: attualità e criticità*, Gruppo 24 Ore, Milano, 2010, pp. 115-128; S. GHERRO, M. MIELE, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 172-181; G. RIVETTI, *I beni culturali tra pluralismo normativo ed incertezza delle forme nel coordinamento delle nuove dinamiche religiose*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXI (2010), pp. 655-671; M.

TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 5ª ed., Giappichelli, Torino, 2010, pp. 270-278; I. BOLGIANI, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali («vecchi» e «nuovi»)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 33/2012, pp. 1-25; R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Società civile e società religiosa nell'età della crisi*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 40-44; N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 21/2012, pp. 1-18; G. TEMPESTA, *Beni culturali circolazione giuridica e interesse religioso*, Cacucci, Bari, 2012; M. TIGANO, *Tra economie dello Stato ed «economia» della Chiesa: i beni culturali di interesse religioso*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; EAD., *Un «modello Unesco» per la gestione, in chiave economica, dei beni culturali di interesse religioso?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 23/2018, pp. 1-21; EAD., *Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.milino.it), XXV (2022), n. 1; G. CELESTE, *I beni culturali di interesse religioso: nozione e regole di circolazione*, in *La funzione del notaio nella circolazione dei beni culturali*, Gruppo 24 Ore, Milano, 2013, pp. 118-162; A. RENDE, *I beni culturali di interesse religioso*, in G. VOLPE, *Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità*, 3ª ed., Cedam, Padova, 2013, pp. 148-163; H.A. VON USTINOV, *La tutela de los bienes culturales en el Derecho Canónico*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, XIX (2013), pp. 273-289; A. CROSETTI, *La tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi tra Stato e Chiese: profili giuridici e problematici*, in *Diritto e processo amministrativo*, IX (2015), pp. 448-458; M. LUGLI, *I beni culturali*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 349-357; G. BRUGNOTTO, *I beni culturali e quelli di interesse liturgico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), pp. 90-112; L. MUSSELLI, *Diritto e religione in Italia e in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, a cura di M. MADONNA, A. TIRA, C.E. VARALDA, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2016, pp. 105-106; P. MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, Libellula, Tricase (Lecce), 2017, pp. 73-132; R. ROLLI, *Sul concetto di «bene culturale» e di «bene culturale di interesse religioso»*, in *Il diritto come «scienza di mezzo»*. Studi in onore di Mario Tedeschi, vol. IV, a cura di M. D'ARIENZO, Luigi Pellegrini Editore, Co-senza, 2017, pp. 2113-2133; B. SERRA, *La protección de los bienes culturales de la Iglesia católica: la experiencia italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 42/2017, pp. 1-21; M. TOCCI, *Il regime giuridico dei beni culturali di interesse religioso*, Pacini, Pisa, 2017; R. BORIO DI TIGLIOLE, *La legislazione italiana dei beni culturali. Con particolare riferimento ai beni culturali ecclesiastici*, Giuffrè, Milano, 2018; S. BUDELLI, *La gestione dei beni culturali di interesse religioso*, in *AmbienteDiritto.it*, Rivista telematica (www.ambientediritto.it/rivista/), XVIII (2018), n. 3, pp. 32-39; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, 5ª ed., Giappichelli, Torino, 2018, pp. 228-230; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 6ª ed., Giappichelli, Torino, 2019, pp. 285-300; D. DIMODUGNO, *I beni culturali ecclesiali dal codice del 1917 al Pontificio Consiglio della Cultura*, in *Arte, diritto e storia. La valorizzazione del patrimonio culturale*, Aracne, Roma, 2018, pp. 223-246; A. GIANFREDA, *Cimiteri, turismo e patrimonio culturale di inte-*

Nelle modalità che avremo modo di approfondire in seguito, la legislazione secolare appena richiamata non può però neppure prescindere, nel suo tentativo di regolamentare lo *status* delle chiese cattoliche, da quanto previsto al proposito nell'ordinamento cano-

resse religioso, in *Religioni, diritto e regole dell'economia*, a cura di G. DAMMACCO, C. VENTRELLA, Cacucci, Bari, 2018, pp. 403-418; F. PASSASEO, *La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra ius conditum e ius condendum*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7/2018, pp. 1-29; M.R. PICCINNI, *Prospettive attuali di tutela dell'interesse religioso dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, allo Stato o ad altri enti pubblici*, in *Religioni, diritto e regole dell'economia*, cit., pp. 445-456; M. ROVERSI MONACO, *Da "res sacrae" a beni culturali: prospettive per l'ordinamento statale*, in *Diritto amministrativo*, XXVII (2019), pp. 349-380; S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società di oggi*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 300-306; L. LACROCE, *Il regime giuridico delle "collezioni" di proprietà degli enti della Chiesa tra diritto canonico e diritto civile*, in *JusOnline*, Rivista telematica (jus.vitaepensiero.it/pagina/jusonline-4625.html), VI (2020), n. 5, pp. 274-297; ID., *Modelli e tecniche di collaborazione tra Stato e Chiesa in materia di beni culturali*, in *BeWeB 2020. Vent'anni del portale*, a cura dell'UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L'EDILIZIA DI CULTO, Gangemi, Roma, 2020, pp. 29-38; G. RIVETTI, *Patrimonio culturale tra valori identitari e sviluppo economico dei territori. Spunti per un cambio di prospettiva*, in *Spazio pubblico per il fenomeno religioso*, cit., pp. 56-70; A.G. CHIZZONITI, A. GIANFREDA, *Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), XXIII (2020), n. 2; ID., *Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina di diritto ecclesiastico italiano*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), XXIV (2021), n. 3; M. FERRARI, *I beni culturali della diocesi di Piacenza-Bobbio: un caso emblematico di valorizzazione*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), XXIII (2020), n. 2; G. SCIULLO, *I beni culturali della Chiesa cattolica nel Codice Urbani*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), XXIII (2020), n. 2; ID., *Patrimonio e beni*, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, 2ª ed., il Mulino, Bologna, 2020, pp. 47-51; ID., *Tutela*, *ivi*, pp. 157-162; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, 15ª ed., Giuffrè, Milano, 2020, pp. 186-195; *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione, valorizzazione*, a cura di ACRI - COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, il Mulino, Bologna, 2021; *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, a cura di G. MAZZONI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021; L. DECIMO, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, cit., pp. 163-176; I. ZUANAZZI, *Beni culturali ecclesiali e dismissione del patrimonio monastico*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, Rivista telematica (http://in_bo.unibo.it), n. 6/2021, pp. 60-69; L.M. GUZZO, *Il patrimonio culturale, in particolare quello di rilevanza religiosa, e la Convenzione di Faro*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), XXV (2022), n. 1.

nico. Anche all'interno di quest'ultimo, non è sufficiente prendere in esame quanto disposto dal solo *Codex Iuris Canonici* del 1983 (CIC)²², che dei *loca sacra* pure delinea la struttura giuridica fondamentale, riservando loro un apposito titolo del Libro V (il I della parte III, comprendente i cann. 1205-1243). Per formare un quadro completo della materia, a tale primario termine di paragone è infatti necessario affiancare le innumerevoli disposizioni rinvenibili tanto nei libri liturgici²³, quanto nelle altre fonti – di rango ovviamente diverso dal dettato codiciale, ma cionondimeno sempre estremamente significative – sia di portata locale, sia di valore universale. Riguardo alle prime, un ruolo eminente è chiaramente ricoperto dalle indicazioni fornite dalla Conferenza Episcopale Italiana, all'interno dei cui documenti non è raro incontrare riferimenti al tema in parola: come si riscontra – per limitarci a un caso particolarmente indicativo, ma non certo esclusivo – nell'*Istruzione in materia amministrativa* del 2005 (d'ora in poi anche solo *Istruzione*), che dedica l'intero capito-

²² Salvo quando diversamente indicato, i riferimenti al Codice e ai relativi canoni richiamati in questa sede sono da intendersi come rivolti appunto al *Codex Iuris Canonici* vigente per la Chiesa latina, le cui disposizioni costituiscono l'oggetto prevalente della ricerca condotta nella presente trattazione.

²³ Al riguardo, ci limitiamo per il momento a richiamare quanto sancito nel can. 2 CIC: «Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria». In merito alle peculiarità del 'diritto liturgico', anche a prescindere dal tema dei luoghi sacri, cfr. A. CUVA, *Diritto liturgico*, in *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, a cura di C. CORRAL SALVADOR, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 1993, pp. 382-392; M. RIVELLA, *Il rapporto fra Codice di diritto canonico e diritto liturgico (can. 2)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, VIII (1995), pp. 193-200; B. ESPOSITO, *Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con le leggi liturgiche. Commento esegetico-sistematico al can. 2 del CIC/83*, in *Angelicum*, LXXXII (2005), pp. 139-186; M. DEL POZZO, *Dal diritto liturgico alla dimensione giuridica delle cose sacre: una proposta di metodo, di contenuto e di comunicazione interdisciplinare*, in *Ius Ecclesiae*, XIX (2007), pp. 589-608; A. MONTAN, *Il «diritto liturgico»: significato e interpretazioni*, in *Rivista liturgica*, XCVIII (2011), pp. 741-767; ID., *La «normatività» del libro liturgico*, *ivi*, pp. 451-461; A. D'AURIA, V. DE PAOLIS, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo*, 2ª ed., Urbaniana University Press, Roma, 2014, pp. 71-73; *Diritto e norma nella liturgia*, a cura di E. BAURA, M. DEL POZZO, Giuffrè, Milano, 2016; M. SCANDELLI, *Il diritto liturgico. Per un'efficacia della partecipazione ecclesiale al "Mistero di Cristo"*, Lateran University Press, Roma, 2019.

lo IX appunto ai luoghi di culto²⁴. Tra i secondi, invece, non possono assolutamente essere tralasciati né i criteri ricavabili dagli interventi dei vari organi della Curia romana, dei quali abbiamo già fornito un esempio richiamando l'attività recentemente svolta dal Pontificio Consiglio per la cultura, né tantomeno i principi desumibili dalla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che – come vedremo – ha esercitato una funzione di fondamentale importanza soprattutto con riguardo alle ipotesi di riduzione a uso profano.

Oltre alle diverse prescrizioni dettate nei rispettivi ordini, infine, non possono essere trascurati neppure i loro punti di contatto: alle disposizioni dell'ordinamento statale e a quelle del diritto canonico si aggiungono così le previsioni della normativa pattizia, a partire ovviamente da quelle contenute nell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense (al quale d'ora in avanti ci riferiremo, per brevità, solo come Accordo di Villa Madama o Concordato del 1984), il cui art. 5 tratta specificamente degli «edifici aperti al culto»²⁵. Anche stavolta, tale fonte preminente convive però con ulteriori accordi dal 'rango' e dal campo di azione più circoscritti, come avviene frequentemente soprattutto nell'ambito della tutela del patrimonio storico-artistico: è infatti lo stesso art. 9 del Codice Urbani, già richiamato, a prevedere che «Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive au-

²⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1° settembre 2005, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXXIX (2005), pp. 393-402. Per approfondimenti riguardo a questo documento – sui cui contenuti torneremo comunque in seguito – si vedano C. REDAELLI, *La nuova Istruzione in materia amministrativa della CEI*, in *L'amico del clero*, LXXXVII (2006), pp. 383-397; M. RIVELLA, *L'Istruzione in materia amministrativa 2005 della Conferenza episcopale italiana*, in *Ius Ecclesiae*, XVIII (2006), pp. 187-197; M. VISIOLI, *La nuova Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIX (2006), pp. 185-210; *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, cit.

²⁵ *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense*, 18 febbraio 1984, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXVII (1985), p. 524.

torità», facendo al riguardo esplicita menzione delle «disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121». Un rinvio che ribadisce quindi l'importanza di quel principio di collaborazione tra Stato e Chiesa che lo stesso Accordo si premura di enunciare in modo puntuale per la materia in parola, specificando che «Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche». Tra i frutti di un simile impegno, quello di portata più ampia è ad oggi sicuramente rappresentato dall'*Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, siglata tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro per i beni e le attività culturali il 26 gennaio 2005, la quale a sua volta allarga ulteriormente la prospettiva di tale cooperazione facendo riferimento, all'art. 8, alle «eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica»²⁶.

²⁶ Cfr. *Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, 26 gennaio 2005, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXXIX (2005), pp. 166-182. Da parte statale, il testo dell'intesa è stato reso esecutivo con d.p.r. n. 78 del 4 febbraio 2005 e pubblicato nel n. 103 del 5 maggio 2005 della *Gazzetta ufficiale*. Per approfondimenti al riguardo, si vedano C. AZZIMONTI, *La nuova intesa in materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica*, in *exLege*, V (2004), n. 4, pp. 47-56; A.G. CHIZZONTI, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza Episcopale Italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità e innovazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XIII (2005), pp. 387-398; G. FELICIANI, *Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXVII (2006), pp. 5-17; A. ROCCELLA, *La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), IX (2006), n. 1; *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, cit.; I. BOLGIANI, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali («vecchi» e «nuovi»)*, cit.

1.3. *L'ipotetico 'ciclo di vita' di una chiesa. Metodologia e prospettive di ricerca*

Chiariti i termini del problema, per riflesso si rendono a questo punto maggiormente visibili anche quali possano essere le linee direttrici che una trattazione su questa materia dovrebbe seguire per cercare di illuminarne le zone d'ombra. In questo senso, l'interesse primario è indubbiamente quello di carattere scientifico: oltre al generale obiettivo di contribuire a mettere ordine in tale 'macrocosmo normativo'²⁷, ciò che ci proponiamo è in particolar modo di dare risalto agli essenziali legami sottesi tra i diversi ordini, i quali non possono essere in alcun modo recisi: pena il finire per studiare alla stregua di singole componenti isolate e inerti una disciplina che è invece un tutto organico nel proprio dinamismo.

A tale scopo, il metodo che più di altri riteniamo possa permettere di cogliere proficuamente simili connessioni, e che perciò adotteremo nella presente ricerca, è quello di seguire virtualmente il 'ciclo vitale' di un'ipotetica chiesa cattolica, dalla progettazione all'eventualità di una sua dismissione²⁸. Un percorso i cui benefici travalicano peraltro sia l'ambito circoscritto a questa specifica tipologia di edifici di culto sia il perimetro di una speculazione puramente teorica, che pure ne rappresentano rispettivamente l'oggetto e l'intento principali.

Da un lato, in esso si può infatti rinvenire un paradigma indicativo anche per ciò che riguarda l'evoluzione della normativa inerente ai luoghi destinati a soddisfare le esigenze religiose di comunità che professano fedi diverse da quella cattolica, giacché, all'interno di quel movimento – pur imperfetto e tuttora in atto – che ha portato nel nostro ordinamento all'estensione di benefici giuridici e finan-

²⁷ Anche P. FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., p. 59, riconosce che «al momento, tra le esigenze più avvertite ed urgenti c'è senz'altro quella di fare ordine tra varie norme, regole, fonti che interessano l'apertura e la destinazione degli edifici al culto pubblico».

²⁸ Tale metodo di lavoro è già stato 'testato' in A. TOMER, "Loca sacra" e "edifici destinati all'esercizio pubblico del culto". *La condizione giuridica delle chiese cattoliche in Italia tra diritto canonico e ordinamento statale: linee di una ricerca*, in *Diritto e religioni*, XIII (2019), n. 1, pp. 116-152, dal quale prendiamo le mosse.

ziari anche alle altre confessioni, uno dei principali modelli di riferimento è notoriamente stato rappresentato proprio dalla condizione un tempo propria dei soli immobili aperti al culto cattolico²⁹: cosicché una più attenta riflessione riguardo a quest'ultima può certamente costituire – in una prospettiva *de iure condendo* che, comunque, non può neppure parificare aprioristicamente le diverse fattispecie, ignorandone le radicali differenze³⁰ – un valido supporto anche nel far fronte alle nuove contingenze che la legislazione italiana è chiamata a gestire. Dall'altro, non sfugge neppure come le problematiche circostanze sopra illustrate lascino presagire un'immissione sempre più consistente di edifici di culto dismessi sul mercato immobiliare: con l'inevitabile conseguenza di suscitare negli operatori del settore l'esigenza di muoversi con maggiore agilità e sicurezza su un terreno che, invece, risulta ancora tanto accidentato³¹.

²⁹ Cfr. C. CARDIA, *La condizione giuridica*, cit., pp. 12-14, 18-22.

³⁰ Ad esempio P. CAVANA, *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, cit., pp. 54-55, ricorda che «le comunità religiose hanno un approccio molto differente per quanto concerne gli edifici di culto, ed è opportuno che esso venga rispettato per i grandi edifici religiosi ancora in attività. Per alcune di esse, tra cui quelle del cristianesimo riformato, l'edificio di culto è un semplice luogo di assemblea per i fedeli, ove essi si riuniscono per pregare, cantare inni insieme e ascoltare le esortazioni del pastore. Può quindi, senza particolari difficoltà di carattere dottrinale, assumere anche una destinazione polivalente, essere condiviso con altre comunità religiose o anche essere alienato a terzi se ne cessa l'uso da parte della comunità. Per altre confessioni religiose, come quelle orientali, talora nemmeno si pone l'esigenza di un edificio per il culto pubblico, perché questo è privato, occupa solo una stanza o un locale, ed è comunque ristretto ai soli appartenenti al gruppo confessionale. Per contro l'edificio di culto riveste particolare importanza, e il suo uso risulta soggetto a particolari cautele, – sia pure con intensità diversa – nella tradizione cattolica, in quella del cristianesimo ortodosso, nell'Islam e in parte nell'ebraismo, ove esso assume il significato di luogo "sacro", connesso alla presenza sacramentale al suo interno o alla proclamazione della parola divina che avviene al suo interno, oltre che per il particolare rilievo storico e affettivo che l'edificio assume nel corso del tempo per la vita della comunità».

³¹ P. CAVANA, *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, cit., p. 51, nota 3: «Il *business* delle chiese dismesse è in crescita anche in Italia. Secondo gli esperti di marketing sono tra le *location* migliori per attirare clienti, e non sono rare nei quotidiani locali le inchieste che segnalano nuove destinazioni d'uso anche commerciali di alcune chiese nei centri storici delle nostre città». Al riguardo, cfr. anche L. FRIGERIO, *Dio non abita più qui?*, in *Il Segno*, LXII (2022), n. 4, pp. 18-22.

2. Luoghi sacri ed edifici sacri: categorie e distinzioni

2.1. Destinazione al culto divino mediante dedicazione o benedizione: il rapporto tra i requisiti essenziali del luogo sacro

Prima di intraprendere l'itinerario prospettato, si rivelano però indispensabili alcune premesse metodologiche. Da un lato, nell'attuazione di quell'inevitabile esercizio volto alla limitazione delle potenzialità indefinitamente espansive altrimenti connaturate ad ogni ricerca, sempre necessario al fine di indirizzarne l'andamento ad esiti più fruttuosi, è infatti opportuno precisare che il presente studio verrà comunque condotto, nel rispetto dei criteri sopra delineati, a partire da un punto di vista prevalentemente canonistico ed ecclesiasticistico, concentrando lo sguardo in particolare – spazialmente – sul nostro panorama nazionale e – temporalmente – sul diritto vigente. Dall'altro, ci rendiamo altresì conto di come ancor più fondamentale risulti una previa *explicatio terminorum* circa l'oggetto delle presenti riflessioni. Finora abbiamo cioè parlato indistintamente di 'chiese', 'edifici di culto' e 'luoghi sacri', come se tali termini si equivalessero nel significato: ma così non è, e un simile uso, per quanto giustificato sia dalla natura introduttiva delle considerazioni fin qui svolte, sia dal protagonista pressoché esclusivo del percorso che ci accingiamo ad iniziare, richiede tuttavia adesso una precisazione, se nel prosieguo della trattazione non vuole rischiare di divenire problematicamente impreciso.

Al centro della nostra ricostruzione si pone, appunto, la condizione di un'ipotetica chiesa cattolica: come già anticipato, è quindi ovvio che l'esatto significato da attribuire a tale concetto vada ricercato all'interno del contesto ecclesiale³². Prima ancora che sul piano

³² Sembra opportuno, a questo riguardo, richiamare preliminarmente quanto notato da P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2002, p. 27: «per evitare la confusione terminologica, intendiamo accennare che le chiese, molto spesso, vengono chiamate edifici di culto; lo si fa, in modo particolare, nel linguaggio giuridico concordatario e civile. Tuttavia il Codice [di diritto canonico] non conosce la denominazione *edificio di culto*. Preferisce usare i termini edificio sacro o più genericamente luogo sacro». Circa il significato sotteso a tale scelta lessicale, si rinvia in particolare alle sempre penetranti riflessioni di G. DALLA TORRE, *Dalle 'chiese' agli 'edifici di culto'*, cit., pp. 5-6: «La stessa terminologia viene ad essere toccata

giuridico, un'essenziale definizione a questo proposito è fornita dal *Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica*, che al n. 245, rispondendo all'interrogativo «Che cosa sono gli edifici sacri?», spiega che «Essi sono le case di Dio, simbolo della Chiesa che vive in quel luogo, nonché della dimora celeste. Sono luoghi di preghiera, nei quali la Chiesa celebra soprattutto l'Eucaristia e adora Cristo realmente presente nel tabernacolo»³⁵. Senza addentrarci nei profili propriamente storici e teologici, per i quali rinviemo a più specia-

e travolta dall'onda lunga della modernità: l'antica denominazione di *ecclesia* è via via sostituita, nel linguaggio del legislatore civile, dalla denominazione di edificio di culto. Il mutamento terminologico non è senza ragione e senza senso: da un lato sta ad indicare, nella società ormai pluralista dal punto di vista anche religioso, la necessità di trovare termini giuridici chiari ed al tempo stesso tanto generali da comprendere fattispecie diverse e diversamente denominate nei lessici delle singole confessioni religiose, come la chiesa per i cattolici, sovente il tempio per i protestanti, la sinagoga per gli ebrei, la moschea per gli islamici. E ciò, anche se non sempre la nuova denominazione è appropriata, perché non tutti gli edifici religiosi che con essa si vogliono indicare sono in realtà luoghi di culto. Ma dall'altro il passaggio, nel linguaggio giuridico, dalla chiesa all'edificio di culto è anche l'indicatore del processo di secolarizzazione, che vede nell'edificio sacro non più il luogo di riunione per il culto di quella comunità ecclesiale che coincide con la comunità civile ma, in un'età in cui tale coincidenza è ormai tramontata, il luogo in cui una porzione più o meno ampia dei cittadini esercita quel diritto di libertà religiosa collettivo che è ormai riconosciuto tra i valori fondanti del moderno Stato democratico. La forza culturale del processo di secolarizzazione è tale, che anche i canonisti fanno talora fatica ad evitare l'uso del termine secolare di edificio di culto». Al riguardo, cfr. anche A. BETTETINI, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXIII (2010), pp. 3-7.

³⁵ Come noto, il *Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica* è stato approvato e pubblicato da Papa BENEDICTUS XVI con apposite *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae*, 28 giugno 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVII (2005), pp. 801-802. Analogamente, la nozione di 'luogo sacro' è sintetizzata da C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, vol. II, *I beni giuridici ecclesiali – La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa – I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 272, nei seguenti termini: «Nel cristianesimo l'indole sacra di alcuni luoghi non deriva da una loro caratteristica sostanziale, bensì da uno speciale rapporto con la liturgia. Tali luoghi sono infatti anzitutto legati al culto cristiano, incentrato nella celebrazione dell'Eucaristia, cui segue la conservazione del Santissimo Sacramento; in essi si celebrano anche altri atti liturgici, a cominciare dai sacramenti, e proprio per il loro rapporto con la santissima Eucaristia costituiscono luoghi privilegiati per la preghiera comune ed individuale dei cristiani, specialmente davanti al Santissimo. Un altro rapporto che rende sacro un luogo deriva dal suo essere *sepoltura* dei fedeli. Questa speciale sacralità di certi luoghi non toglie che il fedele è chiamato a santificarsi nell'insieme della sua vita,

lizzata dottrina³⁴, abbiamo osservato come allo stesso tema l'attuale *Codex Iuris Canonici* dedichi appositamente il titolo I della parte III del Libro *De Ecclesiae munere sanctificandi*, che in particolare si apre – al can. 1205 – descrivendo il concetto di 'luogo sacro'. Tale categoria comprende anche le chiese, ma non vi si identifica in via esclusiva: oltre a queste ultime, in essa rientrano anche tutti gli altri luoghi che da parte dell'autorità competente siano destinati al culto divino – nonché alla sepoltura dei fedeli, cioè i cimiteri³⁵ –, purché a

per cui non ci sono nella sua vita dei luoghi puramente profani nel senso di privi di ogni rapporto con Cristo».

³⁴ Cfr. L.H. ACEVEDO, *Chiesa, luogo sacro*, in *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, cit., pp. 173-175; ID., *Luogo sacro*, *ivi*, pp. 654-655; A. LONGHITANO, *Il sacro nel Codice di Diritto Canonico*, in *Ius Ecclesiae*, VI (1994), pp. 709-730; ID., *Lugar sagrado*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 220-221; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *La funzione di santificare della Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 1995, pp. 194-195; M. CALVI, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIII (2000), pp. 228-236; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 19-25; B.F. PIGHIN, *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, cit., pp. 118-120; ID., *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, Marcianum Press, Venezia, 2020, pp. 371-374; G. DALLA TORRE, *Dalle 'chiese' agli 'edifici di culto'*, cit., pp. 3-5; P. VALDRINI, *Édifice cultuel. Droits internes des religions. Catholicisme*, in *Dictionnaire du droit des religions*, cit., pp. 248-250; M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, EDUSC, Roma, 2012, pp. 347-349; B. EJEH, *Iglesia (lugar sagrado)*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, cit., pp. 365-366; P. ERDŐ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, in *Periodica de re canonica*, CI (2012), pp. 598-612; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, in *Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la libertad religiosa*, cit., pp. 131-133.

³⁵ Cfr. L.H. ACEVEDO, *Cimitero*, in *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, cit., pp. 175-176; L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, Ediciones de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 1998, pp. 130-133; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, *La funzione di santificare della Chiesa – I beni temporali – Le sanzioni – I processi – Chiesa e comunità politica*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, 3ª ed., Lateran University Press, Roma, 2004, pp. 349-350; D. LE TOURNEAU, *Manuel de droit canonique*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2010, p. 419; A. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, *Cementerio*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. II, cit., pp. 39-42; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., p. 162; L. CHIAPPETTA, *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, a cura di F. CATOZZELLA, A.

questo scopo sia stato celebrato un apposito rito di dedicazione o di benedizione, così come prescritto nei pertinenti libri liturgici.

Entrambi i requisiti – la destinazione al culto e la dedicazione o la benedizione – sono perciò necessari affinché un luogo possa dirsi, anche giuridicamente, ‘sacro’. Per quanto naturalmente in stretta connessione l’uno con l’altro, tra essi non vi è peraltro coincidenza, ma ciascuno mantiene un certo grado di autonomia concettuale. Riguardo al primo, in particolare, va innanzitutto tenuto presente che «Non si tratta di una destinazione nel senso astratto, bensì di un atto attraverso il quale l’autorità ecclesiastica competente designa il luogo in questione al culto od alla sepoltura»³⁶. Nel caso di nostro interesse, tale atto comporta quindi che lo spazio sia adibito in modo stabile al culto divino, sia pubblico sia privato: è d’altronde lo stesso n. 1199 del *Catechismo della Chiesa cattolica* (CCC)³⁷ – il cui contenuto è sintetizzato, insieme al precedente n. 1198³⁸, dal menzionato n. 245 del *Compendio* – a ricordare che «In his ecclesiis cultum publicum celebrat Ecclesia ad gloriam Sanctissimae Trinitatis, Verbum Dei audit et Eius canit laudes, suam orationem ascendere facit et Christi sacramentaliter praesentis in medio congregationis Sacrificium offert. Hae ecclesiae recollectionis et orationis personalis etiam sunt loci»³⁹.

CATTA, C. IZZI, L. SABBARESE, 2^a ed., EDB, Bologna, 2015, pp. 519-520; J.D. GANDÍA BARBER, *El proceso de redacción de los cánones acerca de los cementerios*, in *Apolinaris*, LXXXVIII (2015), pp. 9-57; C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, cit., p. 278; A. GIANFREDA, *Tra terra e cielo. Libertà religiosa, riti funebri e spazi cimiteriali*, Libellula, Tricase (Lecce), 2020, pp. 151-170; P. MALECHA, *I cimiteri nella vigente legislazione della Chiesa*, in *Periodica de re canonica*, CIX (2020), pp. 245-272; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 397-399.

³⁶ P. ERDŐ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., p. 615. Al riguardo, si veda anche quanto segnalato *infra* nell’ambito della costruzione di nuove chiese.

³⁷ Cfr. IOANNES PAULUS II, Lettera Apostolica *Laetamur magnopere*, 15 agosto 1997, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXIX (1997), pp. 819-821, con cui è stata approvata e promulgata l’edizione tipica latina del *Catechismo della Chiesa cattolica*.

³⁸ «Ecclesia, in sua terrestri condicione, locis eget in quibus communitas congregari possit: nostris visibilibus ecclesiis, locis sanctis, imaginibus sanctae Civitatis seu caelestis Ierusalem, ad quam peregrini pergimus».

³⁹ Si può peraltro notare come il principio sopra segnalato circa il rapporto tra edifici di culto e libertà religiosa emerga anche dallo stesso *Catechismo*, che introduce il n. 1180 affermando: «Cum libertatis religiosae non impeditur exercitium,

Rivolgendosi a tale ambito, è in special modo il can. 834 CIC a precisare – da un punto di vista anche giuridico – cosa si intenda effettivamente per ‘culto pubblico’, individuando allo scopo tre elementi essenziali che devono essere sempre compresenti: perché sia ‘pubblico’, il culto deve cioè essere offerto in nome della Chiesa, da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati dall’autorità della Chiesa. In assenza di tali requisiti si ha invece un culto ‘privato’, cioè «quello che l’uomo, in virtù del sacerdozio comune, rende a Dio, mediante atti, che non sono considerati dalla Chiesa come culto pubblico»⁴⁰ e che possono sostanzarsi – come ricorda il citato passo del *Catechismo* – innanzitutto nel raccoglimento e nella preghiera personale.

Per quanto riguarda invece il rito della dedicazione o della benedizione, che fornisce alla destinazione «un valore autentico, ufficiale, giuridico-liturgico»⁴¹, di esso ci occuperemo diffusamente in seguito, nel momento in cui interverrà questo fondamentale passaggio nella ‘vita’ della chiesa. Per il momento sia sufficiente ricordare come esso faccia parte dei sacramentali, cioè di quei segni sacri per mezzo dei quali «in aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales significantur et ex Ecclesiae impetratione obtinentur» (n. 1667 CCC)⁴²: è d’altronde lo stesso *Catechismo*,

christiani aedificia construunt cultui divino destinata». Quest’ultimo passo richiama a sua volta l’insegnamento della dichiarazione del CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Dignitatis humanae*, 7 dicembre 1965, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVIII (1966), pp. 932-933, al cui n. 4 si legge appunto: «Communitatibus religiosis pariter competit ius, ne mediis legalibus vel actione administrativa potestatis civilis impediatur in suis propriis ministris seligendis, educandis, nominandis atque transferendis, in communicando cum auctoritatibus et communitatibus religiosis, quae in aliis orbis terrarum partibus degunt, in aedificiis religiosis erigendis, necnon in bonis congruis acquirendis et fruendis».

⁴⁰ P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 37. Al riguardo, si vedano anche E. OLIVARES, *Culto pubblico*, in *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, cit., p. 324; J.D. GANDÍA BARBER, *Culto público*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, cit., pp. 843-846; ID., *El culto lícito a los Santos y Beatos (canon 1187)*, in *Ius canonicum*, LXI (2021), pp. 262-267; T. RINCÓN-PÉREZ, *Culto divino*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, cit., pp. 840-843.

⁴¹ L. CHIAPPETTA, *Sub can. 1205*, in ID., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. II, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTI, C. IZZI, L. SABBARESE, 3^a ed., EDB, Bologna, 2011, p. 482.

⁴² In questo senso, la dedicazione e la benedizione dei luoghi sacri si collocano naturalmente nella più ampia cornice disegnata dal can. 1171 CIC per tutte le

stavolta al n. 1672, a citare come esempi di benedizioni che riguardano gli oggetti proprio i casi di «*dedicatio vel benedictio ecclesiae aut altaris*».

La differenza essenziale tra le due ipotesi consiste nel fatto che la dedicazione costituisce la forma solenne del rito, cui si ricorre in via ordinaria e definitiva per le chiese, mentre la benedizione ne rappresenta una forma più semplice, usata in via straordinaria specialmente quando si preveda che la destinazione sarà solo temporanea. Vale la pena di notare come nella versione vigente del Codice per la Chiesa latina, a differenza di quanto avveniva in quella del 1917, per gli edifici si parli esclusivamente di ‘dedicazione’ e ‘benedizione’, e non più di ‘consacrazione’ – termine invece tuttora presente nei corrispondenti cann. 869 e 871 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990⁴³ –, in quanto quest’ultima espressione è ora riservata alle sole persone, in accordo con «una terminología teológicamente más precisa; de modo que las personas se consagran a Dios, los lugares se le dedican»⁴⁴.

cose sacre: «Res sacrae, quae dedicatione vel benedictione ad divinum cultum destinatae sunt, reverenter tractentur nec ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in dominio sint privatorum». Al riguardo, si veda anche L. UJHÁZI, *Il ruolo e la collocazione delle benedizioni nella Chiesa e nell’ordinamento canonico*, in *Folia theologica*, XX (2009), pp. 271-293.

⁴³ In merito alla disciplina riservata ai luoghi sacri – e in particolare alle chiese – nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, si rinvia a D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, EDB, Bologna, 1999 (ristampa 2006), pp. 443-457; Id., *Sacramentals, Sacred Times and Places, Veneration of the Saints, Vow and Oath* (cc. 867-895), in *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, a cura di G. NEDUNGATT, G. RUYSSSEN, 2^a ed., Pontificio Istituto Orientale-Valore Italiano, Roma, 2020, pp. 719-729; H.G. ALWAN, *Sub cann. 868-875*, in *Corpus Iuris Canonici*, vol. II, *Commento al Codice dei canoni delle Chiese orientali*, a cura di P.V. PINTO, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2001, pp. 748-752; L. LORUSSO, *Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Commento ai singoli canoni*, Ecumenica, Bari, 2008, pp. 173-176; J. SAN JOSÉ PRISCO, *Sub cann. 868-875*, in *Código de cánones de las Iglesias orientales*, a cura dei PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA, 2^a ed., Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2015, pp. 337-339; R.J. KADUPPIL, *Sub cann. 868-875*, in *A Practical Commentary to the Code of Canons of the Eastern Churches*, vol. I, a cura di J.D. FARIS, J. ABBASS, Wilson & Lafleur, Montréal, 2019, pp. 1641-1648.

⁴⁴ J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., p. 134. Analogamente, circa il passaggio dall’uso del termine ‘consa-

Si delineano così in modo maggiormente chiaro anche i rapporti tra i due requisiti in parola, trovando la destinazione la propria realizzazione compiuta proprio nella dedicazione o nella benedizione: a questo proposito, particolarmente indicative risultano alcune definizioni che di tale legame sono state proposte, secondo le quali la dedicazione può essere considerata la ‘forma’ o la ‘causa efficiente’ della destinazione, che assume quindi corrispettivamente il ruolo di ‘oggetto materiale’ o di ‘causa finale’⁴⁵. In merito a tale rapporto, va notato soprattutto come, in circostanze assolutamente eccezionali per le chiese – e secondo una prassi ammissibile ma comunque sconsigliata anche per gli altri luoghi di culto⁴⁶ –, in alcune occasioni sia possibile che l’edificio venga destinato al culto nonostante non sia intervenuta la dedicazione o la benedizione: in simili ipotesi non si è però in presenza di un ‘luogo sacro’, bensì solo di ciò che viene comunemente indicato come ‘luogo pio’⁴⁷. In forza della sola destina-

cazione’ a quello di ‘dedicazione’, A. LONGHITANO, *Sub can. 1205*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, vol. III/2, a cura di Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, 3ª ed., EUNSA, Barañáin (Navarra), 2002, p. 1802: «Esta variante, hecha para adecuar el texto legislativo a los libros litúrgicos (en 1977 ya había sido promulgado el *Ordo*) suscitó cierta perplejidad en sede de consulta: alguno había sugerido escribir “dedicatione seu consecratione vel benedictione” para evitar que desapareciera del CIC el término “consecratio”; pero todos los consultores estuvieron de acuerdo en rechazar la propuesta, no sólo porque la doble terminología habría sido fuentes de equívocos, sino también porque desde el punto de vista teológico el término “dedicatio” parecía más apropiado. Y es precisamente el significado teológico dado a la “dedicación” en los libros litúrgicos el que obliga a explicar de modo diverso la expresión “lugares sagrados” empleada por el legislador: no se trata tanto de un carácter sagrado objetivo, cuanto más bien simbólico, propio de los signos».

⁴⁵ Cfr. A. LONGHITANO, *Il sacro nel Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 721; ID., *Sub can. 1205*, cit., p. 1800; ID., *Lugar sagrado*, cit., p. 221; M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., p. 349.

⁴⁶ Can. 1229 CIC: «Oratoria et sacella privata benedici convenit secundum ritum in libris liturgicis praescriptum; debent autem esse divino tantum cultui reservata et ab omnibus domesticis usibus libera».

⁴⁷ Cfr. M. CALVI, *L’edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, cit., p. 237; ID., *Sub can. 1205*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, 5ª ed., Ancora, Milano, 2019, p. 987; P. VERGARI, *Sub can. 1205*, in *Corpus Iuris Canonici*, vol. I, *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. PINTO, 2ª ed., Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2001, pp. 702-703; B.F. PIGHIN, *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, cit., p. 121; J.P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 47; P. MARZARO, *Gli edi-*

zione, anche tale attribuzione comporta peraltro alcune implicazioni giuridiche – in modo specifico «Destinare al culto un luogo, anche senza costituirlo in luogo sacro, impedisce la sua utilizzazione abituale per usi profani»⁴⁸ –, ma in assenza dell'elemento rituale lo spazio in questione non assume la qualificazione di 'luogo sacro', né di conseguenza è sottoposto all'apposita disciplina canonica che da essa discende. Non è invece mai possibile il caso inverso, cioè quello di una dedicazione cui non corrisponda la destinazione dell'edificio al culto, in quanto la prima presuppone sempre, logicamente e necessariamente, anche la seconda⁴⁹: avremo d'altronde modo di vedere in seguito come tale principio trovi pieno riscontro nei criteri posti alla base della riduzione a uso profano.

2.2. Chiese, oratori e cappelle private. Definizione ed elementi distintivi

Oltre alle chiese, tra i luoghi destinati al culto – nonché tra i luoghi sacri, se dotati anche dell'elemento rituale appena descritto – si annoverano, in particolare, pure gli oratori e le cappelle private. A questo proposito, il Codice vigente ha peraltro operato un'op-

fici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione, cit., pp. 18-21; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Elementi di diritto canonico*, 3^a ed., EDUSC, Roma, 2018, pp. 209-212; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, 2^a ed. italiana a cura di A.S. SÁNCHEZ-GIL, traduzione di A. PERLASCA, EDUSC, Roma, 2018, p. 520; P. MALECHA, *Riduzione di una chiesa a uso profano non sordido (can. 1222) e perdita della dedicazione (can. 1212). Distinzioni e analogie*, cit., p. 306; G. PARISE, *Sul concetto canonico di edificio-luogo sacro e la norma del can. 1222 §2*, in *Archivio giuridico*, CLII (2020), p. 290.

⁴⁸ J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub can. 1205*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. ARRIETA, 7^a ed., Coletti a San Pietro, Roma, 2022, p. 799.

⁴⁹ J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., p. 133: «Ambas condiciones están ligadas en la definición que hemos transcrito, en cuanto que la dedicación o bendición de un lugar presupone y expresa su destinación al culto por parte de la competente autoridad. En la definición del canon la primera (destino al culto o sepultura), se realiza mediante la segunda (dedicación o bendición). Pero aunque la segunda condición siempre incluye la primera, no sucede lo mismo al revés». Così anche A. LONGHITANO, *Sub can. 1205*, cit., pp. 1800-1801: «Se puede verificar el caso de un lugar destinado establemente al culto que no sea dedicado o consagrado, pero no el contrario».

portuna razionalizzazione rispetto alla sistematizzazione adottata da quello del 1917, il quale al can. 1188 suddivideva ulteriormente la categoria degli oratori in tre diverse fattispecie: gli oratori pubblici, eretti primariamente a vantaggio di una comunità particolare o anche di privati, ma ai quali tutti i fedeli avevano diritto di accedere almeno durante il tempo delle celebrazioni – e per questo giuridicamente equiparati alle chiese ex can. 1191 –; gli oratori semi-pubblici, parimenti costituiti in favore di uno specifico ceto di fedeli, ma stavolta senza che agli altri fosse riconosciuta la facoltà di accedervi; gli oratori privati, solitamente eretti – come suggerisce il nome – in case private e riservate alla rispettiva famiglia, o comunque a determinate persone fisiche. A seguito della semplificazione intervenuta in occasione della stesura del nuovo *Codex*, il nome di *oratorium* è stato mantenuto solo da quelli precedentemente noti come oratori semi-pubblici, mentre quelli pubblici sono stati definitivamente equiparati alle chiese e quelli privati hanno assunto la denominazione di cappelle private⁵⁰.

⁵⁰ Oltre a tale profilo e alla già richiamata questione terminologica relativa alla dedicazione, circa le analogie e le differenze tra i due Codici, B.F. PIGHIN, *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, cit., p. 118, evidenzia inoltre che «Il CIC considera il nostro tema nella terza parte del libro IV su *La funzione di santificare della Chiesa*, che è dedicata a *I luoghi e i tempi sacri*, titolo perfettamente identico a quello dato alla materia dal CIC promulgato nel 1917. Dal confronto tra i due Codici latini emergono con evidenza due macroscopiche diversità, riferite anzitutto alla collocazione della normativa – che nella prima codificazione canonica figurava nella seconda parte del libro III *De rebus* – e poi al numero dei canoni, diminuiti da un totale di 101 agli attuali 49, corrispondenti ai cann. 1205-1253. Tale contrazione dipende soprattutto dall'applicazione del principio di sussidiarietà, che lascia spazio d'intervento alla normativa particolare, di cui l'IMA costituisce un ottimo esempio». Al riguardo si vedano anche M. PETRONCELLI, *La disciplina dei luoghi sacri e la nuova classificazione degli edifici di culto*, in *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, cit., pp. 261-276; L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 854-859 y 1166-1253 del CIC*, cit., p. 102; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 16-19; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., p. 335; P. ERDÓ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., pp. 612-614; J.D. GANDÍA BARBER, *El proceso de redacción de los cánones acerca de las iglesias y oratorios: del Código de 1917 al proyecto de 1977*, in *Anuario de derecho canónico*, IV (2015), pp. 71-147; Id., *El proceso de redacción de los cánones acerca de las iglesias, oratorios y capillas privadas: del proyecto de 1977 al Código de Derecho Canónico*, in *Anuario de derecho canónico*, V (2016), pp. 41-77; E.M. LOHSE, *The right of the faithful to enter a church for the*

Sebbene ‘ricalibrato’ nella sua applicazione pratica, comunque, il principio alla base della distinzione tra le tre tipologie di luoghi è ovviamente rimasto inalterato: se infatti il loro raggruppamento in una medesima categoria è evidentemente giustificato dall’‘elemento comune’ consistente nell’identica destinazione al culto divino, a distinguerle l’una dall’altra quale ‘elemento proprio’ è invece ancora una volta il criterio legato all’estensione variabile del gruppo di fedeli ai quali è riconosciuta la facoltà di accedervi a tale scopo⁵¹.

In questo senso, è perciò lo stesso can. 1226 CIC a specificare che una cappella privata può essere eretta «in commodum unius vel plurium personarum physicarum»: non solo di famiglie, come ricorda esplicitamente il successivo can. 1227 CIC sottolineando l’ipotesi delle cappelle costituite dai vescovi per se stessi – e di conseguenza anche dai cardinali, giacché circa la loro creazione il can. 351 § 1 CIC precisa che «qui nondum sunt Episcopi, consecrationem episcopalem recipere debent» –, caso peculiare in quanto tali *sacella privata* sono eccezionalmente equiparati agli *oratoria* per espressa previsione normativa. Analogamente, il can. 1223 CIC spiega che l’uso degli oratori è destinato in primo luogo a precise comunità – non necessariamente costituite in persona giuridica o in associazione pubblica di fedeli, ma il cui perimetro deve risultare comunque circoscrivibile con chiarezza: gli esempi più ricorrenti al riguardo comprendono chi vive in uno stesso quartiere o chi partecipa a un medesimo corso di esercizi spirituali –, in favore delle quali l’ordinario lo ha riservato e a cui possono eventualmente aggiungersi altri soggetti solo dopo avere ottenuto il permesso del superiore competente⁵². Per le chiese, invece, il diritto in parola

offering of divine worship, in *Studia canonica*, LI (2017), pp. 507-511; S. BUENO SALINAS, *Tratado general de derecho canónico*, 3ª ed., Atelier, Barcelona, 2018, p. 391; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 375.

⁵¹ Cfr. L. CHIAPPETTA, *Chiesa edificio sacro*, in Id., *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, cit., p. 209; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 28.

⁵² Per approfondimenti in merito ai profili relativi a oratori e cappelle private, si rinvia inoltre a M. PETRONCELLI, *La disciplina dei luoghi sacri e la nuova classificazione degli edifici di culto*, cit., pp. 268-271; L.H. ACEVEDO, *Cappella*, in *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, cit., p. 124; Id., *Oratorio*, *ivi*, pp. 731-732; L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, cit., pp. 123-125; E. PEÑACOPA, *Sub cann. 1223-1229*, in *Comentario exegetico al Codi-*

spetta indistintamente a tutti i fedeli, come sancisce in modo esplicito il can. 1214 CIC.

Nel fornire una definizione compiuta di ‘chiesa’, quest’ultima norma fornisce peraltro un elemento ulteriore. Mentre per oratori e cappelle private il Codice parla genericamente di ‘luoghi sacri’ – *loca sacra* –, è questo l’unico caso in cui viene invece fatto ricorso al termine ‘edificio sacro’ – *aedes sacra* –. Ne consegue che, se per i primi è possibile immaginare una collocazione all’interno di strutture più ampie, in cui i restanti locali non siano necessariamente adibiti al culto – come ad esempio accade negli ospedali o nelle scuole, in ambito aeroportuale o ferroviario⁵³, nonché nelle abitazioni private per le relative cappelle –, o addirittura a bordo di costruzioni mobili – quale potrebbe essere il caso di una nave –, affinché vi possa essere una chiesa è invece richiesta inderogabilmente la presenza di un immobile stabile e autonomo. Si delineano così più specificamente, alla luce della descrizione appositamente tratteggiata dal can. 1214 CIC, i tre elementi essenziali che in base al diritto canonico definiscono propriamente il concetto di ‘chiesa’, i quali si sostanziano nella sua

go de derecho canónico, vol. III/2, cit., pp. 1833-1846; ID., *Capilla*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, cit., pp. 832-833; ID., *Oratorio*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, cit., pp. 734-735; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., pp. 343-344; D. CENALMOR, J. MIRAS, *Il diritto della Chiesa. Corso di Diritto Canonico*, Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2005, p. 451; J. WERCKMEISTER, *L’édifice cultuel en droit canonique catholique*, in *Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, Pratiques, Fonctions*, cit., p. 220; J.J. GUARDIA HERNÁNDEZ, *Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de uso religioso en España*, EUNSA, Barañáin (Navarra), 2010, pp. 38-39; D. LE TOURNEAU, *Manuel de droit canonique*, cit., p. 417; P. ERDŐ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., pp. 617-618; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., pp. 146-148; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma*, in *Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la libertad religiosa*, cit., pp. 185-187; L. CHIAPPETTA, *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, cit., pp. 517-519; C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, cit., p. 276; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 388-391.

⁵³ Al riguardo si veda ad esempio l’allegato A, recante appunto il corrispondente elenco dei «luoghi destinati al culto (cappelle di stazione)», alla *Convenzione tra la CEI e le Ferrovie dello Stato per la presenza dei cappellani*, 17 luglio 2020, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, LIV (2020), p. 271.

qualità di edificio sacro, nella destinazione al culto divino mediante dedicazione o benedizione e nel diritto di tutti i fedeli di entrarvi per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto: è perciò a tale nozione che d'ora in avanti ci riferiremo.

3. *Cattedrali, rettorie, santuari e basiliche: requisiti e funzioni*

3.1. *Lo status della chiesa. Finalità pastorale e personalità giuridica*

Illustrato a quale genere appartenga la specie 'chiesa', per completare il quadro che abbiamo cominciato a tratteggiare si rivela altresì opportuno fare un breve cenno – a mo' di glossario per quando simili termini verranno menzionati nel seguito della trattazione – almeno alle principali sotto-categorie in cui quest'ultima a sua volta si articola. Per quanto accomunate dagli elementi sopra descritti, tra i quali appunto la possibilità per tutti i fedeli di accedervi per il culto, le chiese assumono infatti denominazioni e caratteristiche diverse principalmente in base alla propria specifica funzione pastorale, determinata dal vescovo diocesano e dipendente dalla persona giuridica responsabile dell'esercizio del culto⁵⁴.

Il Codice tuttavia non si preoccupa di esplicitare sistematicamente tale suddivisione, che pure dimostra di avere ben presente richiamandone ricorrentemente ma in modo sparso le varie fattispecie: allo scopo che ci siamo proposti è perciò opportuno fare invece riferimento alla classificazione appositamente presentata al già citato capitolo IX dell'*Istruzione in materia amministrativa* del 2005, che al n. 121 elenca puntualmente come possibili fattispecie le cattedrali, le chiese parrocchiali, le rettorie, i santuari e le chiese annesse

⁵⁴ Quello menzionato non è peraltro neppure l'unico parametro in base al quale è possibile distinguere le diverse tipologie di edifici, come ricorda ad esempio B.F. PIGHIN, *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, cit., pp. 129-130, affermando che «Nella categoria di chiesa si possono introdurre numerose classificazioni in rapporto ai diversi criteri che le determinano, incentrati di volta in volta sulla funzione pastorale attribuita agli edifici di culto, sul tipo di comunità che vi celebra la liturgia, sulla qualifica giuridica dei luoghi sacri e sulla loro dignità».

a altre persone giuridiche – tra le quali vengono a loro volta richiamati i capitoli, le associazioni, le confraternite, i seminari e le parrocchie, nonché le case sia di istituti religiosi clericali o laicali, sia di società clericali o laicali di vita apostolica, sia di istituti secolari –. Va precisato, comunque, come tale attribuzione non abbia carattere univoco, ben potendo darsi il caso di chiese con una duplice o triplice funzione pastorale – ad esempio «la chiesa sede di una parrocchia non sempre si qualifica come parrocchiale», in quanto una parrocchia «può avere la propria sede anche in una chiesa cattedrale o in un santuario»⁵⁵ –. In simili circostanze, è al vescovo diocesano, una volta sentite le parti interessate, che spetta di determinare quale sia quella prevalente, certificando la qualificazione giuridica della chiesa e individuando corrispettivamente il soggetto cui è affidata la responsabilità dell'officiatura: a quest'ultimo riguardo, il n. 122 dell'*Istruzione* sottolinea come si renda comunque «necessaria tra le parti una convenzione, nella quale siano precisate le modalità di collaborazione nell'esercizio del culto».

Preliminarmente, vale la pena di ricordare come dal punto di vista canonico alle chiese non sia necessariamente riconosciuta personalità giuridica pubblica: in assenza di previsioni specifiche – mancanza dettata da una scelta consapevole, in quanto durante i lavori della redazione del nuovo Codice «Se propuso que se contemplase la posibilidad de que las iglesias obtuviesen la personalidad jurídica por concesión del mismo Derecho, pero algunos Consultores resaltaron los inconvenientes que surgían del hecho de que algunas de ellas perteneciesen a otras personas jurídicas, ya que era difícil realizar una clasificación de todas las personas jurídicas en el Código»⁵⁶ –, esse potranno eventualmente conseguirla solo tramite formale decreto dell'autorità ecclesiastica competente, come ordinariamente stabilito dal can. 116 § 2 CIC⁵⁷.

⁵⁵ M. CALVI, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, cit., p. 245.

⁵⁶ J.D. GANDÍA BARBER, *El proceso de redacción de los cánones acerca de las iglesias, oratorios y capillas privadas: del proyecto de 1977 al Código de Derecho Canónico*, cit., p. 43. Al riguardo, cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta Commissionis – Coetus studiorum «De Locis et de Temporibus sacris deque Cultu divino»*, in *Communicationes*, XII (1980), pp. 319-387.

⁵⁷ «Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipso iure sive speciali competentis auctoritatis decreto eandem expresse concedenti; personae iu-

Apposite disposizioni sono invece contemplate per il riconoscimento civile delle chiese, che rappresentano una delle categorie per le quali la disciplina di cui alla legge n. 222 del 20 maggio 1985 prevede requisiti specifici: è in particolare l'art. 11 a sancire che, in aggiunta alle condizioni di carattere generale indicate dalla stessa legge, l'ammissione di una chiesa al suo riconoscimento civile sia subordinata alla sua apertura al culto pubblico, alla disponibilità di mezzi sufficienti alla sua manutenzione e officiatura⁵⁸, e al fatto che essa non sia già annessa ad un altro ente ecclesiastico – a quest'ultimo riguardo è stato peraltro sottolineato come affinché «possa parlarsi di chiesa annessa non è indispensabile che vi sia vicinanza o contiguità tra l'edificio di culto e l'ente ecclesiastico, ma rileva invece il rapporto di integrazione o subordinazione funzionale che unisca la chiesa ad altro ente»⁵⁹ –.

Oltre a quest'ultima, un'ulteriore ipotesi di esclusione è stabilita all'art. 30, in base al quale l'acquisto della personalità giuridica da parte della parrocchia comporta l'estinzione di quella della chiesa parrocchiale – il cui patrimonio è di diritto trasferito alla prima, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi alla seconda –: non potendo perciò accedere al riconoscimento né le chiese annesse ad altra persona giuridica, né le chiese parrocchiali, ne consegue che la personalità giuridica agli effetti civili *ex art. 11* potrà eventualmente essere conferita, se ne ricorrono i requisiti, solo alle chiese cattedrali, alle rettorie e ai santuari⁶⁰.

ridicae privatae hac personalitate donantur tantum per speciale competentis auctoritatis decretum eandem personalitatem expresse concedens».

⁵⁸ A proposito di questa condizione, A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, cit., p. 39, osserva che: «A differenza della legislazione del 1929, che prevedeva per ogni categoria di enti “la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini” [Art. 7, r.d. 2 dicembre 1929, n. 2262], l'attuale normativa non considera pertanto necessario il requisito della congruità patrimoniale dell'ente se non per le fondazioni e per le chiese aperte al pubblico (che poi, giuridicamente parlando, sono pur'esse rapportabili al genere delle fondazioni), pertanto gli altri elementi previsti dall'articolo 5 delle norme predette – ad esempio e specificamente il patrimonio – sono necessari soltanto al fine dell'iscrizione dell'ente civilmente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche».

⁵⁹ E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., p. 144.

⁶⁰ In merito al riconoscimento civile delle chiese, il n. 127 dell'*Istruzione in materia amministrativa* provvede a segnalare due puntualizzazioni ulteriori: da un lato, evidenziando che «le chiese esistenti in data 7 giugno 1929, escluse quelle ex

3.2. I centri – e le ‘periferie’ – della vita liturgica delle comunità diocesane e parrocchiali

3.2.1. La specificità delle chiese cattedrali e concattedrali

Data la loro preminenza, testimoniata anche dall’apposito capitolo loro dedicato nel *Caeremoniale Episcoporum* (CE), l’elencazione proposta dall’*Istruzione* si apre convenientemente con le chiese cattedrali – le stesse cui ci si riferisce comunemente anche con il nome di ‘duomo’⁶¹ –, così definite in quanto è al loro interno che si trova la cattedra del vescovo, segno del magistero e della potestà del pastore della Chiesa particolare, nonché segno dell’unità di coloro che credono in quella fede che il vescovo proclama come pastore del gregge (n. 42). La stretta connessione tra il vescovo e la chiesa cattedrale emerge d’altronde anche con riguardo ai diversi titoli onorifici – cui comunque non consegue alcuna implicazione giuridica – che quest’ultima può eventualmente assumere, essendo di volta in volta indicata come patriarcale, primaziale o metropolitana nel caso in cui la cattedra sia appunto riservata a un patriarca, a un primate o a un metropolita⁶².

conventuali, conservano la personalità giuridica che avevano, a norma dell’art. 29, lett. a, del Concordato del 1929 e dell’art. 7, comma 2, dell’Accordo 18 febbraio 1984: esse devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche utilizzando a tal fine il decreto di riconoscimento o l’attestato di personalità giuridica per antico possesso di stato rilasciato dal Ministro dell’interno (cfr. art. 15, comma 5, del DPR n. 33/1987)»; dall’altro, ricordando che «le chiese rettorie ex conventuali, soppresse dalle leggi eversive ma conservate al culto, possono ancora essere riconosciute agli effetti civili purché non siano annesse ad altro ente ecclesiastico. Tali enti, contestualmente al riconoscimento giuridico e in forza del combinato disposto dell’art. 73 della legge n. 222/1985 e degli artt. 6-8 della legge n. 848/1929, possono ottenere il trasferimento in proprietà della chiesa e delle pertinenze».

⁶¹ A proposito di tale denominazione, B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 386, puntualizza però che «Molte cattedrali sono comunemente chiamate “duomo”, espressione che il CIC non conosce. L’appellativo è usato soprattutto nelle lingue tedesca e italiana per indicare la chiesa principale di un centro urbano, la quale solitamente si fa ammirare per la sua monumentalità ed è nota per i tesori d’arte e di storia che essa conserva. Tuttavia il desiderio di emergere di molti centri con un numero limitato di abitanti ha spinto ad attribuire detto titolo alla chiesa più importante di ciascuno di essi, creando un’inflazione di appellativi del genere, che non trovano fondamento né legale né reale».

⁶² Cfr. B. EJEH, *Catedral*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, cit., p. 929.

In virtù di questa sua peculiare rilevanza, la chiesa cattedrale deve conseguentemente essere considerata il centro della vita liturgica della diocesi e, a meno che ragioni di natura pastorale non suggeriscano diversamente, è perciò in essa che si prevede che il vescovo presieda le celebrazioni almeno nei giorni più solenni⁶³. Naturalmente il vincolo tra vescovo e cattedrale riflette in modo visibile l'essenziale legame con la corrispondente Chiesa particolare, di cui il primo è costituito pastore e di cui la seconda simboleggia l'unità: motivo per cui è pure sottolineata l'opportunità che, nelle forme più adeguate – ad esempio attraverso la celebrazione annuale della dedizione o appositi pellegrinaggi –, siano instillate nell'animo dei fedeli l'amore e la venerazione verso la chiesa cattedrale, la quale dovrebbe rappresentare una dimostrazione esemplare anche per le altre chiese della diocesi di quanto è prescritto nei documenti e nei libri liturgici circa la disposizione e l'ornamentazione degli edifici sacri⁶⁴.

Dal punto di vista amministrativo, la condizione della chiesa cattedrale dipende dal fatto che ad essa sia stata conferita o meno personalità giuridica propria, circostanza – come anticipato – non scontata. Nel caso ne sia priva, la cattedrale viene considerata annessa all'ente diocesi ed è pertanto retta e amministrata personalmente dal vescovo diocesano. Se invece ne è provvista, essa costituisce un ente a sé stante, con propria amministrazione distinta da quella delle altre persone giuridiche: in una simile ipotesi, l'*Istruzione* della Conferenza Episcopale Italiana specifica che la cura pastorale e la responsabilità amministrativa possono essere esercitate alternativamente dallo stesso vescovo diocesano, da un rettore appositamente incaricato – e, nel caso la cattedrale sia anche sede di parrocchia, si suggerisce di nominare per questo incarico il medesimo parroco –, o dal capitolo cattedrale⁶⁵.

In particolare quest'ultimo organo, la cui presenza non è comunque obbligatoria, come ricordato anche dalla Congregazione per i vescovi al n. 186 del Direttorio *Apostolorum successores* del

⁶³ Cfr. nn. 42, 44 CE.

⁶⁴ Cfr. nn. 45-46 CE.

⁶⁵ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 132.

2004⁶⁶, e la cui eventuale erezione, modifica o soppressione è riservata alla Sede Apostolica *ex can. 504 CIC*, viene definito al precedente *can. 503* come il collegio di sacerdoti al quale spetta di assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa cattedrale, nonché di adempiere agli altri compiti che il vescovo diocesano ritenga di affidargli⁶⁷ – decisione, come precisa l’*Istruzione* al n. 133, che questi provvede ad assumere «contestualmente alla determinazione della condizione giuridica della chiesa cattedrale»⁶⁸ –.

⁶⁶ Cfr. CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 febbraio 2004, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XXII, *Documenti ufficiali della Santa Sede (2003-2004)*, a cura di E. LORA, EDB, Bologna, 2006, p. 1221.

⁶⁷ Una sintesi delle indicazioni essenziali circa il capitolo dei canonici è inoltre fornita dallo stesso Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, che vi si sofferma in particolare ai nn. 185-187: «Compiti del Capitolo e nomina dei canonici. “Il Capitolo di canonici, cattedrale o collegiale, è un collegio di sacerdoti, al quale spetta celebrare le funzioni liturgiche più solenni nella chiesa cattedrale o nella collegiata; compete inoltre al Capitolo adempiere quegli uffici che il diritto o il vescovo diocesano gli affidino”. Per formare parte del Capitolo, il vescovo chiami *sacerdotti esperti* che si distinguano per la dottrina e l’esempio della loro vita sacerdotale, anche tra coloro che attualmente esercitano uffici di rilievo nella diocesi, tenendo tuttavia presente che il vicario generale, i vicari episcopali e i consanguinei del vescovo fino al quarto grado non possono ricoprire l’incarico di canonico penitenziere. / Erezione, modifica e soppressione del Capitolo. L’erezione, che non è obbligatoria, del Capitolo della cattedrale, la sua modificazione o soppressione sono riservate alla *Sede apostolica*. Nel rispetto delle leggi di fondazione e tenendo presenti i costumi e gli usi locali, lo stesso Capitolo elabora i propri *Statuti*, che vengono poi presentati all’approvazione del vescovo. Risulta conveniente compilare un *regolamento*, in cui si contemplino questioni più dettagliate sul modo di procedere. / Uffici nel Capitolo. Ogni Capitolo ha un *presidente*, come *primus inter pares* e moderatore delle riunioni. Gli Statuti possono determinare che il presidente sia eletto dai canonici, nel cui caso necessita anche della conferma del vescovo. Tra gli altri uffici del Capitolo – tutti di libera determinazione episcopale – deve annoverarsi quello del *penitenziere*, con l’importante funzione di assolvere dalle censure canoniche nel foro interno. Laddove non è stato costituito il Capitolo dei canonici, il vescovo deve nominare un sacerdote che svolga le funzioni di penitenziere». Per ulteriori approfondimenti, anche in prospettiva storica, cfr. S.A. SZUROMI, *Il diritto e i doveri propri del capitolo dei canonici. Annotazioni sul cambiamento dei compiti in un’istituzione antica della Chiesa*, in *Folia theologica*, XXI (2010), pp. 113-124.

⁶⁸ Benché non menzionata autonomamente dall’*Istruzione in materia amministrativa*, va ricordato come il *can. 503 CIC* faccia riferimento pure alla tipologia della ‘chiesa collegiale’ – affidata appunto a un capitolo collegiale – che B. EJEH, *Capitular [iglesia]*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, cit., pp. 837-838, definisce nei seguenti termini: «Una iglesia capitular e aquella en la que se ha instituido un cabildo de canónigos, es decir, una iglesia en la que se ha organizado ese colegio de sacerdotes y se le ha confiado la responsabilidad de celebrar funcio-

Oltre alle chiese cattedrali – alle quali, come si può desumere dai cann. 368, 381 § 2 e 934 § 1 CIC⁶⁹, sono inoltre equiparate le chiese principali delle prelature territoriali, delle abbazie territoriali, dei vicariati apostolici, delle prefetture apostoliche e delle amministrazioni apostoliche stabilmente erette⁷⁰ –, all'interno delle diocesi è talvolta possibile incontrare anche delle chiese indicate come 'concattedrali'. Sebbene non siano mai state formulate indicazioni organiche circa questo tema, un'individuazione delle circostanze più ricorrenti che negli ultimi decenni hanno determinato l'elevazione di alcune chiese alla dignità di concattedrali è stata condotta sulla base dei decreti relativi alla loro erezione: è stato così possibile riconoscere come una simile prassi sia stata seguita soprattutto in conseguenza dell'unione di due diverse diocesi – per cui una delle chiese che precedentemente svolgeva la funzione di cattedrale ottiene adesso il titolo di concattedrale –, in seguito allo spostamento delle principali attività economiche, culturali e politiche – e di conseguenza della popolazione – in una diversa zona della diocesi, a causa di circostanze che rendano difficilmente raggiungibile la cattedrale da parte dei fedeli, o ancora per il significato religioso particolarmente rilevante assunto nel tempo da un'altra chiesa⁷¹.

nes litúrgicas más solemnes (c. 503) con la mayor perfección y dignidad litúrgica. Por tanto, la iglesia capitular destaca como modelo de excelencia litúrgica a la hora de promover el culto divino adecuado en la Iglesia local. Como iglesia modelo se pretende que establezca estándares para todos los aspectos de la vida litúrgica de la Iglesia local, incluyendo la celebración de los sacramentos (especialmente de la eucaristía) y otros ritos litúrgicos, así como en cuestiones de música, arte, dignidad y decoro litúrgicos. De este modo custodia también la venerable tradición litúrgica de la Iglesia».

⁶⁹ Cfr. G. SARZI SARTORI, *I vicari del vescovo e l'esercizio della «vicarietà» nella Chiesa particolare*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVIII (2005), pp. 11, 15; J.P. SCHOUPE, *Les circonscriptions ecclésiastiques ou communautés hiérarchiques de l'Église catholique*, in *Ephemerides Theologicae Lovanienses*, LXXXI (2005), pp. 447-454; A. CATTANEO, *Le comunità complementari alla Chiesa particolare*, Marcianum Press, Venezia, 2006, p. 182.

⁷⁰ Cfr. B. EJEH, *Catedral*, cit., p. 929; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 386.

⁷¹ Cfr. P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 42-47.

3.2.2. Il ruolo delle chiese parrocchiali e sussidiarie

Pur con le dovute distinzioni, la natura della chiesa cattedrale consente, per analogia, di intuire più agevolmente anche la funzione pastorale delle chiese parrocchiali: difatti «fra la chiesa cattedrale e quella parrocchiale, c'è, in un certo modo, qualche somiglianza, perché la prima è il cuore della diocesi, invece, la seconda, della parrocchia»⁷², di cui parimenti costituisce il centro della vita liturgica e spirituale⁷³. Una definizione puntuale di quest'ultima, che lo stesso Concilio Vaticano II ha descritto come la 'cellula' della diocesi⁷⁴, è fornita pure dal Codice, che al can. 515 indica la parrocchia come una determinata comunità di fedeli costituita stabilmente nell'ambito di una chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del vescovo diocesano, al parroco quale suo proprio pastore⁷⁵. È perciò proprio nella chiesa parrocchiale che questi

⁷² P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 48.

⁷³ Ancora dal punto di vista definitorio, l'*Istruzione in materia amministrativa* segnala al n. 139 che «Con il nome di chiesa parrocchiale si intende, in senso proprio, la chiesa che è sede di una parrocchia ed è annessa giuridicamente alla medesima». Allo stesso riguardo, si veda inoltre D. ABOI RUBIO, *Iglesia parroquial*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, cit., p. 385: «La iglesia parroquial es la confiada al parróco para que ejerza sus funciones propias (can. 530). Es la casa común de los fieles, el centro de su vida religiosa, litúrgica y sacramental; en ella los fieles celebran los sacramentos, se les proclama la palabra de Dios, y en ella enuentran consejo y ayuda para guiar su conciencia [...]. La iglesia parroquial se ha de encomendar a un presbítero; este requisito es necesario para la validez del nombriamiento (c. 150). En sentido negativo la iglesia parroquial es una iglesia que no es rectoral, ni capitular, ni tampoco está aneja a una casa de una comunidad religiosa o de una sociedad de vida apostólica».

⁷⁴ Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Decreto *Apostolicam actuositatem*, 18 novembre 1965, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVIII (1966), p. 847.

⁷⁵ Cfr. L. CHIAPPETTA, *Parrocchia*, in Id., *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, cit., pp. 853-862; Id., *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 515; F. COCCOPALMERIO, *La parrocchia. Tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2000; Id., *Parroquia*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, cit., pp. 907-916; G.P. MONTINI, *Il ministero del parroco (cann. 528-529)*, in *La parrocchia*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 2005, pp. 125-148; P. PAVANELLO, *La parrocchia: prospettive canonistiche innovative*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVIII (2005), pp. 299-312; P. GHERRI, *Párroco*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, cit., pp. 901-907; G. GHIRLANDA, *Il parroco pastore proprio della comunità*, in *Periodica de re canonica*, CIII (2014), pp. 207-

svolgerà in modo precipuo le funzioni attribuitegli, che il can. 530 CIC elenca concentrandosi soprattutto su quelle di carattere sacramentale⁷⁶.

Il ruolo primario della chiesa parrocchiale non comporta però che questa debba necessariamente essere l'unica chiesa della parrocchia: sia il Codice sia i libri liturgici, pur non dando istruzioni complessive al riguardo, sembrano anzi presupporre al suo interno la presenza di ulteriori edifici sacri, in posizione subordinata – ad esempio il *Messale romano* prevede espressamente che, per le processioni da svolgersi durante il Tempo di Quaresima o in occasione della festa della Presentazione del Signore, il sacerdote, i ministri e i fedeli si radunino «in una chiesa minore o in altro luogo adatto al di fuori della chiesa» verso la quale si dirigerà poi la processione stessa⁷⁷ –. A questa tipologia di chiesa ci si riferisce solitamente con il nome di ‘chiesa sussidiaria’: in linea generale, essa può essere descritta come «una chiesa secondaria, presente o eretta nel contesto

239; E.M. LOHSE, *The right of the faithful to enter a church for the offering of divine worship*, cit., pp. 520-523; D.J. TORTOSA, *El munus del parroco y su potestad de jurisdicción. Un problema de Derecho administrativo canonico*, Lateran University Press, Roma, 2018; G. BAGNUS, *La parrocchia fra attualità e riforma*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 25-48.

⁷⁶ Can. 530 CIC: «Functiones specialiter parochi commissae sunt quae sequuntur: 1° administratio baptismi; 2° administratio sacramenti confirmationis iis qui in periculo mortis versantur, ad normam can. 883, n. 3; 3° administratio Viatici necnon unctionis infirmorum, firmo praescripto can. 1003, §§ 2 et 3, atque apostolicae benedictionis impertiti; 4° assistentia matrimoniis et benedictio nuptiarum; 5° persolutio funerum; 6° fontis baptismalis tempore paschali benedictio, ductur processionum extra ecclesiam, necnon benedictiones extra ecclesiam solemnes; 7° celebratio eucharistica sollempnior diebus dominicis et festis de praecepto». Vale la pena di ricordare come, commentando proprio questo canone, la CONGREGATIO PRO CLERICIS abbia evidenziato, al n. 22 dell’Istruzione *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, 4 agosto 2002, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XXI, *Documenti ufficiali della Santa Sede (2002)*, a cura di E. LORA, EDB, Bologna, 2005, p. 534, che tali prerogative «Più che funzioni esclusive del parroco, o addirittura diritti esclusivi suoi, gli sono affidate in modo speciale in ragione della sua particolare responsabilità; deve quindi realizzarle personalmente, per quanto possibile, o almeno seguire il loro svolgimento».

⁷⁷ *Messale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgato da papa Paolo VI e riveduto da papa Giovanni Paolo II*, 3^a ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, Roma, 2020 (ristampa 2021), pp. 68, 118, 527. Allo stesso modo il n. 621 CE.

di un particolare territorio, in genere di una parrocchia che già possiede una propria chiesa, senza che questo territorio sia smembrato, il cui scopo è quello di facilitare il compimento dei propri doveri religiosi e soprattutto di venire incontro alle esigenze spirituali e pastorali di un gruppo, di una categoria o di una comunità di fedeli»⁷⁸. Al fine di garantirne una più corretta configurazione e gestione, in dottrina è stata inoltre sottolineata l'opportunità di adottare anche per le chiese sussidiarie uno statuto proprio o almeno un decreto vescovile, a parziale imitazione della disciplina già prevista per i santuari e per le rettorie⁷⁹.

Infine, a differenza della chiesa parrocchiale, che non può avere autonoma personalità giuridica civile secondo quanto disposto dai citati artt. 11 e 30 della legge n. 222/1985 – mentre la parrocchia rientra nel novero degli «enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa» di cui all'art. 2 della stessa legge, così come nel diritto canonico le è attribuita personalità giuridica per il diritto stesso in base al can. 515 § 3 CIC –, una chiesa sussidiaria può eventualmente ottenere il riconoscimento civile, nel caso sia formalmente eretta come rettoria.

3.3. *Tra cura pastorale e pietà popolare: amministrazione e peculiarità di rettorie, santuari e chiese annesse a una persona giuridica*

Passando proprio alla fattispecie da ultimo richiamata, si può notare come il Codice ne individui stavolta le caratteristiche essenziali, ma solo per esclusione e in relazione al soggetto che ne è responsabile: in base al can. 556 CIC, infatti, per rettoria si intende una chiesa affidata ad un rettore, e che non sia né parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa o di una società di vita apostolica che celebri in essa le funzioni religiose⁸⁰.

⁷⁸ M. CALVI, *C'è posto per una chiesa sussidiaria in parrocchia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), p. 74.

⁷⁹ Cfr. M. CALVI, *C'è posto per una chiesa sussidiaria in parrocchia?*, cit., pp. 74-77.

⁸⁰ Cfr. D. ABOI RUBIO, *Iglesia rectoral*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, cit., pp. 393-395; K.E. MCKENNA, *Rector de iglesia*, in *Diccionario*

Una definizione in positivo, riferita alla sua funzione precipua, è invece offerta al n. 134 dell'*Istruzione*, che descrive la rettoria come «una chiesa destinata al culto pubblico per i fedeli della diocesi, secondo una finalità pastorale specifica determinata dal Vescovo diocesano». Sviluppando tale assunto, a questo stesso riguardo è stato peraltro evidenziato che «Pur non essendo ben precisato nel *Codex*, detto particolare ufficio non solo rappresenta un aiuto o un complemento nella cura pastorale dei fedeli di qualsiasi parrocchia, ma può anche essere – e di fatto lo è stato con frequenza – il germe naturale di nuove parrocchie. Ed in particolare, si tratta di una disciplina utile per la cura di particolari apostolati – ad esempio, quelli professionali –, senza separarli dall'originale appartenenza alla loro propria parrocchia»⁸¹.

A questo scopo, è perciò al vescovo diocesano che il can. 557 CIC assegna la prerogativa di nominare liberamente il rettore, a meno che il diritto di elezione o di presentazione non competa legittimamente ad altri: anche in simili ipotesi, al vescovo spetta comunque il compito di confermare o istituire tale figura. Con riferimento a questa scelta, l'*Istruzione* sottolinea inoltre come la chiesa rettoria possa essere affidata pure a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica, eventualità per la quale si richiede che sia in ogni caso il vescovo a istituire il rettore presentato dal superiore maggiore e che venga stipulata un'apposita convenzione tra l'istituto e la diocesi al fine di coordinare adeguatamente la vita pastorale all'interno di quest'ultima.

Il rettore diviene così l'amministratore unico e il legale rappresentante dell'ente chiesa⁸²: a lui il Codice – ai cann. 557-562 – attribuisce quindi il dovere di vigilare che le funzioni sacre vengano celebrate con decoro, che gli oneri siano fedelmente adempiuti, che i beni siano amministrati diligentemente e che si provveda alla con-

nario General de Derecho Canónico, vol. VI, cit., pp. 763-765; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma*, cit., pp. 193-194.

⁸¹ J. CALVO, *Sub cann. 556-563*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 430.

⁸² Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 134.

servazione e alla cura degli edifici sacri, nei quali non deve avvenire nulla che sia in qualunque modo sconveniente alla santità del luogo e al rispetto dovuto alla casa di Dio. Nella chiesa rettoria, egli potrà inoltre compiere celebrazioni liturgiche anche solenni, purché – secondo il giudizio dell'ordinario del luogo – ciò non si traduca in un ostacolo per il ministero parrocchiale. Al rettore è invece in via di principio vietato lo svolgimento di quelle funzioni che il già menzionato can. 530 CIC riserva propriamente al parroco, a meno che quest'ultimo non abbia fornito il proprio consenso o, se necessaria, apposita delega. In linea generale, conviene comunque ricordare che «Per favorire la collaborazione nell'attività pastorale di una zona e per garantire l'identità propria della chiesa rettoriale, risulta più che opportuno dare ad essa uno statuto, al quale accenna il can. 562. Spetta a detto strumento normativo stabilire le finalità della rettoria, i compiti del rettore e soprattutto i suoi rapporti con la diocesi, con la parrocchia del territorio in cui è inserita e con le altre limitrofe»⁸³.

Se allo statuto delle rettorie il can. 562 si limita ad 'accennare', il can. 1232 ne tratta invece in maniera diretta con riferimento ai santuari, sottolineando al § 2 che in esso dovrà essere indicato in particolare quanto concerne i fini, l'autorità del rettore, la proprietà e l'amministrazione dei beni⁸⁴. Riguardo a tale peculiare tipologia, precisiamo tuttavia che in questa sede ci limiteremo a richiamare gli elementi essenziali, rinviando alla dottrina che si è occupata precipuamente del tema per i debiti approfondimenti⁸⁵: questo sia

⁸³ B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 387-388.

⁸⁴ D'altro canto, va pure ricordato che «Se la varietà delle situazioni giuridiche sopra descritte mette in risalto la notevole importanza e l'opportunità che ogni santuario sia dotato degli statuti propri, tuttavia l'attuale normativa codiciale non ne prescrive tassativamente l'obbligatorietà. Tale affermazione, seppure non condivisa da tutti i commentatori [...] trova conferma nel fatto che la proposta di inserire nel c. 1232 l'obbligo di avere gli statuti è stata esplicitamente scartata dalla Commissione durante i lavori per la redazione del nuovo Codice»: M. CALVI, *I santuari nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, II (1989), p. 185.

⁸⁵ Si vedano, con riferimento non solo ai profili prettamente canonistici della disciplina dei santuari, ma anche alle sue implicazioni civilistiche, A. DE ANGELIS, *Condizione giuridica di chiese rettorie e santuari*, in *L'amico del clero*,

per l'ampiezza e specificità della relativa disciplina, come testimonia pure il fatto che ai santuari – a differenza delle altre fattispecie sin qui illustrate e al pari invece di chiese, oratori e cappelle private – lo stesso Codice riserva un capitolo all'interno del titolo dedicato ai *loca sacra*, sia in quanto essi possono consistere anche in luoghi sacri diversi dalle chiese⁸⁶, come risulta già dalla definizione data al can. 1230 CIC.

LXVIII (1986), pp. 370-380; M. PETRONCELLI, *La disciplina dei luoghi sacri e la nuova classificazione degli edifici di culto*, cit., pp. 265-266; M. CALVI, *I santuari nel nuovo Codice di diritto canonico*, cit.; ID., *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, cit., pp. 244-245; L.H. ACEVEDO, *Santuario*, in *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, cit., pp. 954-955; L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1255 del CIC*, cit., pp. 125-127; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 49-51; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub cann. 1230-1234*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, vol. III/2, cit., pp. 1847-1861; ID., *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., pp. 148-160; *Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia*, a cura di G. DAMMACCO, G. OTRANTO, Edipuglia, Bari, 2004; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., pp. 345-347; D. CENALMOR, J. MIRAS, *Il diritto della Chiesa. Corso di Diritto Canonico*, cit., p. 451; J. WERCKMEISTER, *L'édifice cultuel en droit canonique catholique*, cit., p. 220; G. DAMMACCO, *I santuari*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 147-171; D. LE TOURNEAU, *Manuel de droit canonique*, cit., p. 417; M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., pp. 353-354; J. GONZÁLEZ IZQUIERDO, *Santuario*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII, cit., pp. 164-167; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma*, cit., pp. 188-189, 194-195; G. FELICIANI, *Diritto canonico e missione: il ruolo specifico dei Santuari*, in *La Chiesa "in uscita" di papa Francesco. Spunti per un rinnovo della missione apostolica*, a cura di L. GEROSA, Cantagalli, Siena, 2018, pp. 67-84; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 520-522; P. MALECHA, *I santuari nella vigente legislazione canonica*, in *Jus-Online*, Rivista telematica (jus.vitaepensiero.it/pagina/jusonline-4625.html), VI (2020), n. 2, pp. 67-80; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 391-395.

⁸⁶ Ad esempio, M. CALVI, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, cit., pp. 244-245, ricorda che «Un santuario, infatti, non si identifica necessariamente con una chiesa intesa come edificio: si pensi per esempio al santuario di S. Rosalia a Palermo o di S. Michele Arcangelo nel Gargano, ricavati all'interno di una grotta naturale. Anche a Lourdes, il centro di maggiore attrattiva e più significativo per la preghiera sia privata che liturgica è rappresentato dallo spazio aperto, posto di fronte alla Grotta di Massabielle, sulla sponda del fiume Gave».

A tale scopo, in aggiunta alla natura di «ecclesia vel alius locus sacer», la stessa norma enuclea inoltre due requisiti ulteriori affinché si possa propriamente parlare di un 'santuario': il luogo in questione deve cioè essere divenuto meta spontanea di pellegrinaggi da parte dei fedeli, che vi accorrono in gran numero⁸⁷ per particolari motivi di pietà⁸⁸, e avere in seguito ottenuto, a conferma della sua speciale rilevanza – nonché a garanzia del fatto che «in una materia

⁸⁷ P. MALECHA, *I santuari nella vigente legislazione canonica*, cit., p. 71: «Va osservato che i numerosi fedeli (*fideles frequentes*) devono essere intesi come quelli che in modo più numeroso, ossia in un modo che attira l'attenzione, si dirigono a specifici luoghi sacri, sempre per particolari motivi di pietà. Tuttavia, non è detto che si debba trattare necessariamente di folle. Il fenomeno è sicuramente da valutare in relazione alle circostanze di luogo e di tempo e dipende, ad esempio, dalla densità della popolazione, dalla rete di comunicazioni in una determinata regione, dalla posizione geografica e situazione politica, dalle condizioni atmosferiche, ecc. Inoltre, nella valutazione del numero di fedeli si deve prendere in considerazione anche la continuità del pellegrinaggio in un determinato luogo. Pertanto, non soddisfano il prescritto del canone di cui sopra i pellegrinaggi temporanei, anche se fossero affollati, a causa della loro mancata stabilità. E al contrario, se i pellegrinaggi fossero meno affollati, ma permanenti, spontanei, non imposti dall'esterno né forzati, probabilmente esaudivrebbero i requisiti previsti dall'ordinamento canonico per dirsi in presenza di un santuario».

⁸⁸ Senza voler 'tipizzare' i peculiari motivi di pietà che possono determinare l'afflusso dei fedeli, alcuni esempi possono comunque essere desunti dalla definizione offerta al n. 263 dalla CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, 17 dicembre 2001, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XX, *Documenti ufficiali della Santa Sede (2001)*, a cura di E. LORA, EDB, Bologna, 2004, p. 1738: «Agli occhi della fede i santuari sono: per la loro origine, talvolta, memoria di un evento ritenuto straordinario che ha determinato il sorgere di manifestazioni di duratura devozione, o testimonianza della pietà e della riconoscenza di un popolo per i benefici ricevuti; per i frequenti segni di misericordia che vi si manifestano, luoghi privilegiati dell'assistenza divina e dell'intercessione della beata Vergine, dei santi o dei beati; per la posizione, spesso elevata e solitaria, per la bellezza ora austera ora amena, dei luoghi in cui sorgono, segno dell'armonia del cosmo e riflesso della divina bellezza; per la predicazione che vi risuona, richiamo efficace alla conversione, invito a vivere nella carità e a incrementare le opere di misericordia, esortazione a condurre una vita improntata alla sequela di Cristo; per la vita sacramentale che vi si svolge, luoghi di consolidamento nella fede e di crescita nella grazia, di rifugio e di speranza nell'afflizione; per l'aspetto del messaggio evangelico che esprimono, peculiare interpretazione e quasi prolungamento della Parola; per l'orientamento escatologico, monito a coltivare il senso della trascendenza e a dirigere i passi, attraverso le strade della vita temporale, verso il santuario del cielo (cf. Eb 9,11; Ap 21,3)».

tanto delicata, non si insinuino abusi che si riflettano negativamente sulla vita cristiana dei fedeli»⁸⁹ – un'apposita approvazione da parte dell'ordinario del luogo⁹⁰.

In alcune circostanze, l'afflusso dei fedeli e l'importanza assunta dal santuario possono però essere tali da estendersi anche oltre i confini diocesani. È perciò rivolgendosi a simili ipotesi che i cann. 1231-1232 CIC prevedono anche la figura dei santuari nazionali e di quelli internazionali: ai fini della loro erezione, nonché dell'approvazione dei corrispondenti statuti, gli organi ad oggi competenti

⁸⁹ M. CALVI, *I santuari nel nuovo Codice di diritto canonico*, cit., p. 182. Nello stesso senso, il già citato *Direttorio su pietà popolare e liturgia* ricordava ai nn. 65-66 che «Il magistero, che mette in luce gli innegabili valori della pietà popolare, non trascura di segnalare alcuni pericoli che possono minacciarla: l'insufficiente presenza di elementi essenziali della fede cristiana, quali il significato salvifico della risurrezione di Cristo, il senso dell'appartenenza alla Chiesa, la persona e l'azione del divino Spirito; la sproporzione tra la stima per il culto dei santi e la coscienza dell'assoluta sovranità di Gesù Cristo e del suo mistero; lo scarso contatto diretto con la Sacra Scrittura; l'isolamento dalla vita sacramentale della Chiesa; la tendenza a separare il momento culturale dagli impegni della vita cristiana; la concezione utilitaristica di alcune forme di pietà; la utilizzazione di “segni, gesti e formule, che talvolta prendono una importanza eccessiva, fino alla ricerca dello spettacolare”; il rischio, in casi estremi, di “favorire l'ingresso delle sette e portare addirittura alla superstizione, alla magia, al fatalismo o all'oppressione”. Per porre rimedio a queste eventuali carenze e difetti della pietà popolare il magistero del nostro tempo ribadisce con insistenza che occorre “evangelizzare” la pietà popolare, porla in contatto fecondo con la parola del Vangelo. Ciò “la libererà progressivamente dai suoi difetti; purificandola, la consoliderà, facendo sì che ciò che è ambiguo acquisti una fisionomia più chiara nei contenuti di fede, speranza e carità”. In quest'opera di “evangelizzazione” della pietà popolare, il senso pastorale suggerisce però di procedere con grande pazienza e con prudente senso di tolleranza, ispirandosi alla metodologia seguita dalla Chiesa nel corso dei secoli per affrontare sia i problemi dell'inculturazione della fede cristiana e della liturgia, sia le questioni inerenti alle devozioni popolari».

⁹⁰ Circa i requisiti posti dal Codice e la nozione di santuario che essi delineano, J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., pp. 149-150, nota che «Se trata de una definición amplia, abarcante, que al mismo tiempo, señala los hechos y condiciones que deben darse para que un lugar que *de hecho* es meta de peregrinaciones pueda ser considerado *de derecho* santuario. [...] Pero si nacen como *hechos* de la piedad popular, la aprobación del Ordinario de legitimidad a esa realidad. De todas maneras el c. 1230 no exige que esta aprobación se manifieste de una forma determinada; puede ser tácita, basta la no oposición de modo semejante a la introducción de una costumbre, pues, al menos en muchos casos, de eso se trata: peregrinaciones que se hacen usuales y obedecen a un motivo piadoso concreto».

sono stati individuati rispettivamente – sul piano locale – tramite la delibera n. 34 della Conferenza Episcopale Italiana, che per quelli nazionali ha attribuito tale funzione al Consiglio episcopale permanente, chiamato a intervenire sulla base dell'istruttoria curata dalla Presidenza della stessa CEI⁹¹, e – a livello universale – attraverso l'art. 56 § 2 della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, che ha affidato la medesima prerogativa alla Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l'evangelizzazione⁹².

⁹¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 34*, 18 aprile 1985, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XIX (1985), p. 47.

⁹² Cfr. FRANCISCUS, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, in *L'osservatore romano*, 31 marzo 2022, p. V (per approfondimenti al riguardo, si rinvia a *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, a cura di F. GIAMMARRESI, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2022; M. DEL POZZO, *Una lettura 'strutturale' di "Praedicate Evangelium"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica [www.statoechiese.it], n. 13/2022, pp. 47-94; M. GANARIN, *La riforma della Curia romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXIII [2022], pp. 271-310; G. GHIRLANDA, *La costituzione apostolica «Praedicate Evangelium» sulla Curia romana*, in *La civiltà cattolica*, CLXXIII [2022], n. 2, pp. 41-56; M. MADONNA, *Breve nota introduttiva alla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXIII [2022], pp. 267-270). In precedenza, secondo quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), p. 884, tale funzione era svolta dalla Congregazione per il clero: era in particolare l'art. 97 a prevedere infatti che le questioni relative ai santuari fossero di sua competenza, al pari di quelle riguardanti i già richiamati capitoli dei canonici, le chiese, le parrocchie, i consigli presbiterali, il collegio dei consultori, i consigli pastorali, le associazioni dei chierici e gli archivi ecclesiastici. Più recentemente, essa era poi stata trasferita al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione con il *motu proprio Sanctuarium in Ecclesia*, 11 febbraio 2017, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIX (2017), pp. 335-338. In ogni caso, come sottolineato da J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub cann. 1231-1232*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 813, va ricordato come la tripartizione in parola – santuari diocesani, nazionali e internazionali – si riveli essere «qualcosa di più che una semplice distinzione terminologica: si tratta di una qualificazione giuridica delle diverse fattispecie, atta non solo a specificare la categoria del santuario, ma anche ad individuare l'autorità ecclesiastica competente ad approvarne gli statuti, al cui controllo sottostà il santuario stesso. Quando l'ordinario del luogo, la conferenza episcopale o la Santa Sede approvano un santuario rispettivamente come diocesano, nazionale od internazionale, provvedono al contempo ad avocare a sé la relativa competenza giuridica, in particolare rispetto all'approvazione dei rispettivi statuti, in cui verrà sancito il regime giuridico».

In qualunque categoria esso rientri, i cann. 1233-1234 CIC chiedono comunque che nel santuario i mezzi della salvezza siano offerti ai fedeli con maggiore abbondanza, tramite il diligente annuncio della Parola di Dio, l'opportuno incremento della vita liturgica – soprattutto con riguardo alla celebrazione dell'Eucaristia e della penitenza – e la coltivazione delle sane forme di pietà popolare: nella medesima prospettiva, qualora ciò sia consigliato dalle circostanze dei luoghi, dalla frequenza dei pellegrini e soprattutto dal bene dei fedeli, è inoltre previsto che l'autorità competente⁹³ possa concedere al santuario alcuni privilegi, come può ad esempio avvenire in caso di «particolari facoltà in merito all'assoluzione da peccati riservati o da pene, di speciali indulgenze, di concessioni in campo liturgico, della sospensione della giurisdizione dell'Ordinario del luogo e della immediata subordinazione alla Santa Sede»⁹⁴. Infine, vale la pena di ricordare come l'*Istruzione in materia amministrativa* sottolinei al n. 134 che «La denominazione “santuario” in senso lato può essere conservata, per motivi storici e tradizionali, anche per quelle chiese e luoghi che non siano qualificati santuario in senso strettamente giuridico, a norma dei cann. 1230-1234»⁹⁵.

In merito alle chiese annesse a una persona giuridica – delle quali abbiamo già ricordato la radicale impossibilità di godere di personalità giuridica propria nell'ordinamento civile *ex art.* 11 della legge n. 222/1985, essendo per converso la loro amministrazione

⁹³ Circa l'individuazione di quest'ultima, J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub cann. 1231-1232*, cit., p. 814, precisa che «La redazione degli statuti compete alla persona fisica o giuridica (civile od ecclesiastica) che esercita il dominio sul santuario, ed alla stessa tocca presentarli per l'approvazione all'autorità ecclesiastica competente in ragione della categoria del santuario».

⁹⁴ M. CALVI, *I santuari nel nuovo Codice di diritto canonico*, cit., p. 186.

⁹⁵ Commentando proprio questa indicazione dell'*Istruzione*, anche G. FELICIANI, *La disciplina canonica dei santuari*, in *Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia*, cit., pp. 33-34, osserva che «Un santuario è dunque qualificato e riconosciuto come tale innanzitutto e soprattutto dalla volontà popolare – meglio: dal *consensus fidelium* – manifestata dall'afflusso dei pellegrini che, in quanto pratica di pietà personale, non richiede di per sé alcuna autorizzazione. Di conseguenza è necessario ammettere l'esistenza di santuari per così dire “di fatto”, tanto più che questa è la condizione di tutti i santuari prima che intervenga l'approvazione dell'ordinario del luogo. Non sorprende quindi che la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) non abbia avuto difficoltà a riconoscere che vi sono santuari di fatto per così dire permanenti».

assorbita appunto in quella della persona giuridica da cui dipendono e alla quale compete la conduzione economica –, la stessa *Istruzione* si sofferma analiticamente sulle numerose possibili ipotesi, specialmente nell'ottica del soggetto cui compete la relativa responsabilità pastorale, al n. 140, cui perciò rinviamo⁹⁶. È però interessante notare, alla luce di quanto segnalato sopra circa le modifiche intervenute nella classificazione dei luoghi sacri tra il Codice previgente e quello attuale, come lo stesso documento affermi che «Le chiese annesse a una persona giuridica (denominate *oratori pubblici* nel codice del 1917) hanno come funzione pastorale prevalente la celebrazione della liturgia da parte della comunità di fedeli cui sono annesse; esse, a differenza degli oratori (denominati *oratori semi-pubblici* nel codice del 1917), sono aperte a tutti i fedeli per l'esercizio pubblico del culto».

3.4. *Basiliche maggiori e basiliche minori. Attribuzione del titolo e prerogative connesse*

Anche se non ricomprese nell'elencazione offerta dall'*Istruzione* della Conferenza Episcopale Italiana, in conclusione della presente esposizione è comunque opportuno menzionare anche le ba-

⁹⁶ «Per quanto riguarda l'immediata responsabilità pastorale, essa compete: – se la chiesa è annessa al capitolo, al canonico che ha la responsabilità del culto a norma dello statuto capitolare; – se la chiesa è annessa a una casa di un istituto religioso clericale o di una società clericale di vita apostolica, al superiore della casa (questi, pur essendo denominato comunemente "rettore", non lo è nel senso proprio inteso dal can. 556 e perciò non è nominato dal Vescovo); – se la chiesa è annessa a una casa di un istituto religioso laicale o femminile o di una società laicale o femminile di vita apostolica o di un istituto secolare, al rettore nominato dall'ordinario diocesano. Il codice prevede che il cappellano della casa religiosa funga anche da rettore, a meno che la cura della comunità o della chiesa non esiga altra scelta (cfr. can. 570), e che l'ordinario del luogo non proceda alla nomina del cappellano senza aver consultato il superiore, il quale ha il diritto, sentita la comunità, di proporre un sacerdote (cfr. can. 567 § 1); – se la chiesa è annessa a una confraternita, al rettore nominato dall'ordinario diocesano (questi dovrebbe essere il cappellano della confraternita, a meno che la cura della comunità o della chiesa non esiga diversamente); – se la chiesa è annessa a un seminario o ad altro ente ecclesiastico, al rettore nominato dal Vescovo diocesano (questi dovrebbe essere il rettore del seminario o del collegio cui la chiesa è annessa, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente); – se la chiesa è annessa a una parrocchia, al parroco».

siliche: chiese che, in virtù della loro particolare dignità e importanza nella vita liturgica e pastorale, possono fregiarsi di questo titolo – e delle speciali prerogative ad esso connesse – per concessione della Santa Sede o per consuetudine immemorabile, come indicava espressamente il Codice del 1917 al can. 1180. Tra queste, è possibile riscontrare a loro volta due differenti categorie: le basiliche maggiori, o ‘papali’ – denominazione che in tempi recenti è subentrata a quella tradizionale di ‘patriarcali’⁹⁷ – e le basiliche minori.

Le maggiori si identificano in un numero circoscritto di edifici sacri, tra le quali l’apposito decreto *Domus Dei decorem* del 1968 enumerava in particolare le chiese romane di San Giovanni in Laterano, di San Pietro in Vaticano, di San Paolo fuori le mura, di San Lorenzo fuori le mura e di Santa Maria Maggiore⁹⁸, alle quali devono poi aggiungersi le due basiliche che si trovano ad Assisi, cioè «la basilica di San Francesco, per concessione, nel 1754, in virtù della costituzione *Fidelis Dominus* di Benedetto XIV e la basilica di Santa Maria degli Angeli, per concessione, nel 1909, in virtù della bol-

⁹⁷ A proposito della denominazione delle basiliche ‘patriarcali’, P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 53, ricorda che «il titolo patriarcale non si riferisce affatto ai grandi patriarcati della Chiesa antica, ma all’appellativo *patriarchium* che, da circa il secolo settimo, indicava il palazzo del Laterano, residenza ufficiale del Papa. Infatti, anche oggi, la basilica del Santissimo Salvatore in Laterano, denominata patriarcale, è la sede papale, è la chiesa cattedrale di Roma, proprio per il fatto che, appunto, in essa il Romano Pontefice ha la sua cattedra, è denominata la cattedrale di tutto il mondo. Le altre basiliche maggiori romane erano e sono considerate come parti integrali della patriarchia lateranense e, quindi, concattedrali del Vescovo di Roma; infatti, in esse, esistono la cattedra e l’altare papali». Analogamente, in merito al mutamento terminologico intervenuto a favore del nome di ‘papali’, B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 384, nota 40, precisa che «Il cambio di denominazione delle basiliche ‘patriarcali’ fu deciso da Benedetto XVI. Esso non è dipeso dalla rinuncia del Romano Pontefice al titolo di ‘Patriarca d’Occidente’. [...] La decisione fu motivata, invece, dalla volontà di evitare l’equivoco che la qualifica ‘patriarcale’ alludesse proprio al titolo di Patriarca d’Occidente, mentre dette basiliche si chiamavano così perché erano la base a Roma per i Patriarchi orientali cattolici. Il nuovo appellativo di ‘papali’ è coerente con il fatto che tutte e quattro le basiliche ‘maggiori’ hanno un altare detto ‘papale’, perché consacrato dai sommi Pontefici e riservato alle loro celebrazioni o dei loro delegati».

⁹⁸ Cfr. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decreto *Domus Dei decorem*, 6 giugno 1968, in *Acta Apostolicae Sedis*, LX (1968), p. 536.

la *Omnipotens ac misericors* di Pio X»⁹⁹. Non sfugge peraltro come le prime siano state oggetto di specifica menzione anche nell'ambito del Trattato lateranense del 1929, con il cui art. 13 in particolare è stata riconosciuta alla Santa Sede «la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi»¹⁰⁰; le stesse fanno inoltre parte di quelle che il capitolo X della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* indica come istituzioni collegate con la Santa Sede, le quali cioè, pur non facendo parte propriamente della Curia romana, prestano tuttavia diversi servizi necessari o utili allo stesso Sommo Pontefice, alla Curia e alla Chiesa universale ed in qualche modo sono connessi con la Curia stessa – in questo caso, il servizio in questione è evidentemente di carattere pastorale e liturgico¹⁰¹ –.

Naturalmente più ampio è invece il novero delle basiliche minori, titolo al quale consegue «un vincolo particolare con la Chiesa di Roma e con il Romano Pontefice»¹⁰² e che ad oggi viene concesso, previo giudizio favorevole della rispettiva Conferenza episcopale nazionale, dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sa-

⁹⁹ P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 53-54.

¹⁰⁰ *Trattato fra la Santa Sede e l'Italia*, 11 febbraio 1929, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXI (1929), p. 215. Com'è noto, nel definire lo speciale regime giuridico della piazza ad essa antistante, il medesimo Trattato richiama inoltre all'art. 3 – seppur di riflesso – anche la basilica di San Pietro. Ancora a livello bilaterale, ulteriori interventi specifici si riscontrano peraltro anche in tempi più recenti: è ad esempio il caso dell'apposito *Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede per gli interventi giubilari concernenti le Basiliche Patriarcali in Roma*, 1°-15 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* del 15 ottobre 1998, n. 241, pp. 225-231. All'interno dell'ambito canonico – ma con espressi riferimenti sia allo stesso Trattato lateranense, sia all'ordinamento vaticano – la basilica di San Paolo fuori le mura è stata inoltre oggetto delle *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae* di BENEDICTUS XVI *de Basilica Sancti Pauli in Urbe nec non de eius locis extraterritorialibus*, 31 maggio 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVII (2005), pp. 769-771, con l'intento di «emanare alcune norme generali allo scopo di chiarire o definire i principali aspetti della gestione pastorale ed amministrativa del complesso» della stessa.

¹⁰¹ Cfr. J.I. ARRIETA, *Le istituzioni collegate con la Santa Sede*, in *Annali di diritto vaticano 2016*, a cura di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 16-17; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2020, p. 35. Così anche l'*Annuario pontificio 2020*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2020, pp. 1250-1254.

¹⁰² B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 385.

cramenti¹⁰⁵ in base ai criteri stabiliti nel decreto *Domus ecclesiae* del 1989¹⁰⁴, che, tenendo conto dei documenti liturgici più recenti e dell'esperienza maturata negli anni, hanno sostituito quelli previsti dal citato decreto *Domus Dei decorem* e dalle successive indicazioni del 1975¹⁰⁵.

Oltre a godere di una certa fama in tutta la diocesi – ad esempio per il fatto di custodire una reliquia insigne di un santo o un'immagine sacra oggetto di grande venerazione, o per essere legata a importanti ricorrenze, o ancora per la sua importanza storica e bellezza artistica –, alla chiesa che ambisca a tale riconoscimento è richiesto in particolare di rappresentare un centro rilevante della vita pastorale del luogo, essendo dotata di caratteristiche tali da permettere lo svolgimento di funzioni religiose veramente degne ed esemplari e potendo a questo scopo contare su un congruo numero di sacerdoti, specialmente per quanto riguarda la celebrazione dell'Eucaristia e l'amministrazione del sacramento della penitenza. Una volta predisposta la documentazione necessaria ad attestare adeguatamente tali elementi, completa dell'apposito questionario e di idoneo materiale fotografico relativo sia all'esterno sia all'in-

¹⁰⁵ Cfr. FRANCISCUS, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., art. 94.

¹⁰⁴ Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Decreto *Domus Ecclesiae*, 9 novembre 1989, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXII (1990), pp. 436-440. Al riguardo, si veda inoltre la presentazione di S. BIANCHI, *Aggiornamento delle norme circa la concessione del titolo di Basilica Minore*, in *Notitiae*, XXVI (1990), pp. 17-19, che così ne ha sintetizzato il contenuto: «L'aggiornamento della normativa riguarda sostanzialmente i seguenti elementi: a) si è ristudiato il significato del titolo di Basilica, mettendo in evidenza soprattutto il vincolo di particolare comunione, che unisce la Basilica, in qualsiasi parte del mondo, alla cattedra di Pietro; b) più che al valore storico-artistico-monumentale della chiesa, che si vuole erigere in Basilica, si è riservata maggiore importanza alla funzionalità liturgica e al servizio pastorale, che la comunità dei sacerdoti addetti localmente alla cura della chiesa-Basilica, deve assicurare al popolo di Dio, nella linea del rinnovamento della sacra Liturgia voluto dal Concilio Vaticano II». Allo stesso proposito, cfr. anche CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Responsa. Can the title of Minor Basilica be granted to a Cathedral?*, in *Notitiae*, LV (2019), pp. 149-151; nonché, in una prospettiva più ampia, M. OUATTARA, *La Basilique. Droit canonique, pastorale et politique, de l'Antiquité au XXI^e siècle*, Les Éditions du Cerf, Paris, 2020.

¹⁰⁵ SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Norme *Ecclesia con-
gruenti*, 15 ottobre 1975, in *Notitiae*, XI (1975), pp. 260-262.

terno dell'edificio sacro, essa dovrà quindi essere sottoposta alla Congregazione per il culto divino unitamente alla richiesta dell'ordinario del luogo – indispensabile «etiamsi ecclesiae cura concredita sit cuidam religiosae communitati»¹⁰⁶ – e al *nihil obstat* della Conferenza episcopale.

Nel caso la qualifica di basilica le sia effettivamente attribuita, la chiesa sarà perciò anche fatta destinataria tanto delle concessioni annesse quanto dei rispettivi doveri, profili che ancora una volta riflettono sia la rilevanza liturgico-pastorale che ha determinato l'acquisto del titolo, sia lo speciale vincolo con la cattedra papale che esso sta a sottolineare: da un lato si raccomanda quindi di promuovere la formazione dei fedeli, non solo in ambito liturgico ma anche attraverso lo studio dei documenti della Santa Sede, nonché di prestare particolare cura alla preparazione delle celebrazioni, soprattutto per quanto riguarda quelle relative alla festa della cattedra di San Pietro, alla solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e all'anniversario dell'elezione del Romano Pontefice; dall'altro, oltre a disporre che l'attribuzione della nuova dignità sia accompagnata dagli opportuni festeggiamenti, si prevede la possibilità per i fedeli di lucrare l'indulgenza plenaria nelle occasioni stabilite, mentre alla basilica si permette di utilizzare sui propri stendardi, sulla suppellettile e nel timbro il simbolo pontificio delle chiavi in decusse¹⁰⁷ – così come il

¹⁰⁶ CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Decreto *Domus Ecclesiae*, cit., p. 437.

¹⁰⁷ A. CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO, A. POMPILI, *Manuale di araldica ecclesiastica nella Chiesa cattolica*, 2ª ed., Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 45-46: «Le chiavi petrine trovano la loro origine simbolica nello stesso Vangelo, in quanto derivanti dalle chiavi che il Cristo metaforicamente consegnò a San Pietro a conferma delle supreme facoltà di cui investì lui e i suoi successori (cfr. Mt 16, 19). Esse hanno acquisito nel corso dei secoli delle caratterizzazioni che ne esplicano al meglio quel valore ecclesiologico che ne fonda indiscutibilmente anche oggi l'uso araldico e simbolico-raffigurativo in genere. Il primo ad utilizzarle fu Bonifacio VIII (1294), sormontate dal triregno. Negli ultimi secoli si è imposta per lo più la consuetudine di raffigurarle accollanti lo scudo, sempre in decusse: l'una quella in banda, d'oro, l'altra, quella in sbarra, d'argento. La chiave d'oro sta ad indicare il potere che si estende fino al cielo; quella d'argento sta invece ad indicare il potere che si estende su tutta la terra. Le impugnature si pongono in basso, perché si trovano nelle mani del Papa, il Vicario di Cristo sulla terra; i congegni invece sono in alto, ma rivolti verso il basso, significando la potestà di "aprire e chiudere". Per lo più i congegni sono forgiati in forma di croce a espressione del

suo rettore può usare la mozzetta di colore nero con orli, occhielli e bottoni rossi –.

fatto che l'autorità petrina è servizio, fondato e vissuto alla luce della morte redentrice di Cristo Crocifisso e Risorto. Nell'arma del Pontefice esse appaiono, almeno dal XV secolo, legate da un cordone, che nelle rappresentazioni a colori è per lo più rosso. Accompagnate da un gonfalone papale, divengono segno della dignità del Cardinale Gonfaloniere, e quindi della reggenza temporanea del papato durante i periodi di Sede Vacante. Insieme alla tiara esse si trovano spesso in emblemi di alcuni istituti o seminari pontifici, nonché di Basiliche Papali Maggiori o Minori, secondo il titolo espressamente loro dato dal Sommo Pontefice». Ancora in ambito araldico, è il can. 535 § 3 CIC a prevedere che ogni parrocchia debba avere un proprio sigillo, del quale dovranno poi essere muniti gli attestati emessi sullo stato canonico dei fedeli così come, più in generale, tutti gli atti che possono avere rilevanza giuridica. Quanto invece agli stemmi di cardinali, vescovi e prelati, le norme più recenti sono quelle disposte dalla SECRETARIA STATUS, Istruzione *Ut sive sollicitae*, 31 marzo 1969, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXI (1969), pp. 334-340.

CAPITOLO II

COMUNITÀ LOCALE E AUTORITÀ ECCLESIASTICA, LEGISLAZIONE STATALE E DISPOSIZIONI REGIONALI, NORMATIVA UNILATERALE E PATTIZIA. LA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO TRA ASSEGNAZIONE DI AREE, FORME DI FINANZIAMENTO E DEDICAZIONE AL CULTO

1. *Tra consenso del vescovo e pianificazione urbanistica: agevolazioni e requisiti di un'iniziativa complessa*
- 1.1. *L'edilizia di culto nell'evoluzione della normativa urbanistica. Una presenza costante*

Com'è facile intuire, in un itinerario volto a seguire il 'ciclo di vita' di una chiesa-edificio sacro, la prima tappa sulla quale è indispensabile soffermarsi non può che essere rappresentata da quel complesso di attività propedeutiche alla sua effettiva realizzazione, comprendenti cioè gli ambiti relativi tanto alle fasi preliminari della progettazione e del reperimento delle risorse finanziarie necessarie, quanto al momento della costruzione e alla definitiva destinazione al culto.

Dal punto di vista giuridico-amministrativo dal quale osserviamo la questione, tale esigenza si traduce perciò nella necessità di prendere in considerazione innanzitutto l'aspetto della pianificazione, così come disciplinato nella corrispondente legislazione urbanistica. Indici della rilevanza di quest'ultima sono d'altronde emersi già dagli accenni tratteggiati per sommi capi in apertura delle presenti riflessioni. È infatti proprio da questo specifico ambito, il quale ha costituito peraltro il principale veicolo di diffusione della stessa dizione di 'edilizia di culto' nella normativa italia-

na¹, che prendono le mosse le richiamate sentenze costituzionali, il cui interesse prioritario è senz'altro rivolto alla condizione dei templi delle confessioni prive di intesa, ma dalle quali è comunque possibile trarre elementi rilevanti anche con riferimento alla disciplina delle chiese cattoliche: a partire dal comune principio ispiratore delle disposizioni in parola, le ragioni della cui attenzione nei confronti di tali immobili sono individuate nell'insostituibile funzione da essi svolta nel garantire la soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini. Per contro, è pure vero – prendendo stavolta in prestito le parole di una recente pronuncia del Consiglio di Stato – che «il diritto di culto, come tutti i diritti, è collegato al rispetto delle altre situazioni giuridiche che l'ordinamento riconosce e tutela. Esso deve quindi essere esercitato nel rispetto delle regole predisposte e quindi [...] non può esimersi dall'osservanza anche della normativa urbanistica che, nel suo contenuto essenziale, mira esplicitamente a contemperare i diversi possibili usi del territorio»².

Date simili premesse, non suscita alcuna meraviglia che la presenza di immobili funzionali al soddisfacimento di tali istanze abbia rappresentato una costante nella normativa urbanistica – pur naturalmente nella diversità delle accezioni e delle impostazioni succe-

¹ Cfr. T. MAURO, *L'evoluzione della normativa sull'edilizia di culto*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, cit., p. 19.

² CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8298, in *Il foro amministrativo - C.d.S.*, IX (2010), p. 2344. D'altra parte tale principio, anche con riferimento all'edilizia di culto, non rappresenta certo un'acquisizione recente: anche in precedenza, ad esempio, G. GARANCINI, *Edilizia di culto: evoluzione normativa e problematiche interpretative*, cit., p. 17, sottolineava come «la stessa edilizia di culto, non meno di altri edifici pubblici, deve inserirsi perciò in modo razionale e coerente nello sviluppo urbano complessivo, deve poter offrire un'adeguata “racordabilità” (strade e trasporti pubblici) al centro urbano, alle infrastrutture sociali e alle zone di lavoro, oltre un corretto inserimento nella geografia sociale dell'abitato e dell'ambiente. Curare il rapporto con il tessuto urbano significa anche non abbandonare le cosiddette zone di espansione (zone C) o di completamento a un'edilizia indiscriminata e priva di adeguate infrastrutture e attrezzature collettive, aprendo così nuove ferite alla città, ma, al contrario, consentire, attraverso un equo riordinamento degli *standard*, l'inserimento di tali strutture, nell'ambito delle quali gli edifici di culto rappresentano senz'altro uno degli aspetti qualificanti». Al riguardo si veda anche S. MORO, *La disciplina urbanistica degli edifici di culto (rectius: delle attrezzature religiose). Profili problematici*, in *Archivio giuridico*, CLII (2020), pp. 16-28.

ducesi nel tempo – fin dalla fondamentale legge n. 1150 del 17 agosto 1942, il cui art. 7 nella sua stesura originaria prevedeva espressamente che tra le aree individuate dai piani regolatori comunali dovessero esservi anche quelle riservate alla costruzione di chiese, poste al pari di scuole e di altre opere e impianti d'interesse pubblico generale³. Un decennio più tardi, la medesima considerazione veniva d'altronde confermata anche nel periodo post-bellico: era infatti la legge n. 2522 del 18 dicembre 1952, appositamente dedicata al concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese, a puntualizzare all'art. 2 che «L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni» – circostanza alla quale conseguiva la possibilità di espropriazione delle zone occorrenti⁴ –.

³ A questo proposito, V. Tozzi, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, cit., pp. 114-115, osserva che la «previsione, nella legge urbanistica del 1942, che faceva obbligo ai redattori dei P.R.G. di riservare aree da destinare alla costruzione di chiese – previsione apposta in connessione con un corrispondente obbligo, sancito in relazione a beni di natura più chiaramente pubblicistica, quali le case comunali e le scuole – sembra confermare l'opinione che lo Stato qualificasse l'attività di culto pubblico cattolico come “servizio pubblico”, riconnettendole un interesse che tutelava sia vincolando la destinazione degli edifici già esistenti ed attivi in tal senso (art. 831, comma 2°, c.c.), sia prevedendone la costruzione (e la destinazione) nelle aree di espansione urbana o dove se ne manifestasse l'esigenza (art. 7, n. 4 della legge in esame). Tale interesse, si è detto, nel diritto urbanistico nascente, valse ad attribuire alle chiese la qualifica di “impianti di interesse pubblico generale”. Tale qualifica, peraltro, veniva riferita a beni che non dovevano appartenere necessariamente allo Stato o agli enti pubblici territoriali, giacché, lo stesso codice civile prevedeva che potessero appartenere anche a privati; dunque, era attribuita non in virtù dell'appartenenza, ma in virtù dell'uso cui detti beni venivano destinati».

⁴ Circa le disposizioni di cui alla legge n. 2522/1952, A. Roccella, *Esigenze religiose e piani urbanistici*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, cit., pp. 48-49, segnala inoltre che «L'approvazione del progetto delle nuove chiese implicava anche una valutazione di carattere urbanistico che però differiva da quella effettuabile col piano regolatore generale. La pianificazione infatti prefigura per il territorio considerato un assetto complessivo e consente quindi una valutazione coordinata e sistematica delle interrelazioni nella futura edificazione. La dichiarazione di pubblica utilità di un'opera al di fuori della pianificazione dà luogo invece ad una valutazione urbanistica isolata, che fa riferimento solo al momento in cui viene assunta ma che potrebbe essere sovvertita da successive decisioni relative all'utilizzazione edificatoria delle aree contigue. L'opera dichiarata di pubblica utilità potrebbe cioè essere correttamente inserita nel territorio, ma sarebbe suscettibile di essere successivamente soffocata da nuove costruzioni o in genere da nuove opere non previste nel momento in cui è sta-

Il principio permaneva inalterato – come testimonia la più concisa ma sostanzialmente identica formula «L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità» – pure a seguito della modifica intervenuta ad opera della legge n. 168 del 18 aprile 1962⁵, emergendo anzi in modo ancora più marcato nella legge n. 167 della stessa data: quest'ultima, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, nello stabilire che il relativo piano dovesse contenere non solo le zone previste per la costruzione degli alloggi, ma anche quelle per i servizi complementari, all'art. 4 lett. a) richiedeva infatti che esso contemplasse anche «la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto»⁶.

ta decisa la sua localizzazione. La dichiarazione di pubblica utilità consentiva dunque la realizzazione di nuove chiese anche mediante espropriazione, ma non poteva certo considerarsi un adeguato succedaneo della pianificazione».

⁵ Per quanto concerne invece le altre innovazioni tecniche introdotte dalla norma in questione, si rinvia alla sintesi di L. ZANNOTTI, *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso. Contributo allo studio della problematica del dissenso religioso*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 34-38, secondo cui «la L. 18 aprile 1962, n. 168 apportò numerose modifiche, di cui alcune anche di rilievo, alla legge ora esaminata: la definizione più dettagliata dei lavori di costruzione al rustico (art. 1, quarto comma); la compartecipazione dell'autorità ecclesiastica, prima solo con poteri di proposta, all'individuazione del programma di costruzione di chiese ammesse al contributo (art. 1, sesto comma); la conferma e la maggior specificazione del principio del rapporto fra numero dei parrocchiani e quantità delle strutture religiose ammesse al contributo (art. 1, settimo comma); la vigilanza degli uffici del genio civile sull'esecuzione delle opere (art. 3, primo comma); la possibilità per gli ordinari diocesani di ottenere un altro tipo di finanziamento a favore dell'edilizia di culto, diverso rispetto a quello previsto dalla legge precedente e relativo alla «spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiesa parrocchiale, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco», attraverso un sistema di contributi trentacinquennali costanti erogati sempre dal Ministero dei Lavori pubblici e stabiliti nella misura del 4% (elevata al 5% nelle Regioni in cui opera la Cassa del Mezzogiorno); la dichiarazione di pubblica utilità *ex lege* delle chiese parrocchiali e delle opere ammesse al contributo (art. 8, terzo comma); la concessione agli edifici di culto distrutti dai terremoti del finanziamento per la ricostruzione al rustico, come per la costruzione di nuove chiese, in luogo del contributo del 50% sull'intero edificio, previsto dal R.D.L. 13 maggio 1915, n. 775, dalla L. 1 aprile 1915, n. 476 e dal t.u. approvato con R.D. 19 agosto 1917, n. 1399 (artt. 9 e 10)».

⁶ A.V. FEDELI, *Edilizia di culto tra libertà religiosa ed esigenze urbanistiche*, in *Iustitia*, LXVIII (2015), p. 298: «Un più chiaro e deciso approccio urbanistico

Sebbene non menzionati esplicitamente nel testo della nuova norma, questi ultimi mantennero il proprio ruolo anche nell'ambito del quadro ridisegnato dalla legge n. 765 del 6 agosto 1967 – la cosiddetta ‘legge ponte’⁷ –, con la quale venivano apportate rilevanti integrazioni alla legge n. 1150/1945. Tra queste, vi era in particolare l’aggiunta di un inedito art. 41 *quater*, in base al quale «I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357»: rivolgendosi proprio a questa innovazione – disposta dall’art. 16 della legge n. 765/1967 –, era in questo caso la circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 del Ministero dei lavori pubblici, volta a fornire istruzioni per l’applicazione della stessa norma, a precisare che per ‘edifici ed impianti pubblici’ e per ‘edifici ed impianti di interesse pubblico’ dovessero intendersi rispettivamente «quelli appartenenti ad enti pubblici e destinati a finalità di carattere pubblico», tra gli esempi dei quali venivano citate le chiese,

all’edilizia di culto, con riconosciuta competenza in materia dei Comuni, è stato inaugurato con la legge 18 aprile 1962 n. 167 sull’edilizia economica e popolare, prevedendo la partecipazione degli enti locali alla realizzazione degli edifici di culto in quanto considerati di “*pubblico interesse*”. [I soggetti attuatori dei Piani di Zona (comuni, cooperative, enti pubblici competenti per l’edilizia abitativa), potevano cioè partecipare a realizzare anche questi edifici. Analoga disciplina venne posta poi dalla legge n. 865/1971 (Programmi pubblici di edilizia residenziale), la quale tra l’altro, all’art. 41, modificò l’art. 1 della legge 29-9-1964 n. 847, autorizzando i comuni a contrarre mutui per la realizzazione anche delle opere di urbanizzazione secondaria, tra i quali ha ricompreso anche le “chiese e altri edifici religiosi”».

⁷ In merito a tale legge, L. ACQUARONE, *Pianificazione urbanistica e standard. Lo standard urbanistico religioso*, in *Gli enti istituzionalmente competenti del servizio religioso di fronte al diritto urbanistico italiano*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 53-54, sottolineava che essa «ad onta della sua modesta intitolazione, rappresenta un momento fondamentale nella storia della nostra legislazione urbanistica. Non mi pare giusto sostenere, come solitamente si fa, che questa legge costituisce un radicale mutamento di rotta rispetto alla normazione previgente: in realtà, non è possibile dare un giudizio sereno sulla legge urbanistica del 1942 senza tener conto della circostanza che essa, di fatto, non è stata quasi mai applicata. Mi sembra più corretto affermare che la Legge ponte ha consentito la realizzazione degli effettivi obiettivi della legge del ’42, impedendo l’edificazione al di fuori delle aree non sufficientemente urbanizzate, privilegiando i Comuni dotati di strumento urbanistico rispetto a quelli sprovvisti attraverso l’imposizione di drastiche limitazioni (almeno per l’epoca) all’edificazione laddove mancassero gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica».

e «quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano – enti pubblici o privati – siano destinati a finalità di carattere generale, sotto l'aspetto economico, culturale, industriale, igienico, religioso, ecc.», menzionando stavolta i conventi⁸.

Nel medesimo senso, una peculiare rilevanza anche ai fini di nostro interesse poteva riscontrarsi pure nel successivo art. 17 della stessa legge ponte, con il quale venivano introdotti «gli standard urbanistici speciali o standard di indirizzo e coordinamento, e cioè un complesso di limiti volti a circoscrivere la discrezionalità dei Comuni in sede di formazione dei piani urbanistici o di revisione di quelli esistenti»⁹. La nuova disciplina trovava così collocazione nell'art. 41 *quinquies* di cui la legge n. 1150/1942 veniva appositamente dotata, con il quale veniva sancito che, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici o della revisione di quelli preesistenti, in tutti i comuni avrebbero dovuto essere osservati «limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde, pubblico o parcheggi» (comma 8).

Di definire tali limiti e rapporti sulla base di zone territoriali omogenee – come disposto dal comma successivo del medesimo articolo – si occupava specificamente il decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, che all'art. 3 stabiliva che per gli insediamenti residenziali ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondesse una dotazione minima inderogabile quantificata in 18 mq: tale misura veniva ripartita in quattro differenti categorie di 'spazi pubblici o riservati alle attività collettive', tra le quali – oltre alle «aree per l'istruzione», alle «aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport» e alle «aree per parcheggi» – figuravano le «aree per attrezzature di interesse comune», le prime ad essere indicate delle quali erano quelle «religiose»¹⁰.

⁸ MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, Circolare 28 ottobre 1967, n. 3210, in *Codice dell'urbanista. Raccolta sistematica di leggi, decreti e circolari*, 8ª ed., a cura di G. COLOMBO, F. PAGANO, M. ROSSETTI, Pirola, Milano, 1993, p. 958.

⁹ A. ROCCELLA, *Esigenze religiose e piani urbanistici*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, cit., p. 50.

¹⁰ L. ACQUARONE, *Pianificazione urbanistica e standard. Lo standard urbanistico religioso*, cit., pp. 71-72: «gli standards [hanno] lo scopo di dotare le collettività insediate, o che si insedieranno, su una parte del territorio di quei servizi pub-

La posizione degli immobili in questione non è venuta meno neppure con i successivi snodi dell'evoluzione della normativa urbanistica: come dimostra il fatto che, quando la legge n. 865 del 22 ottobre 1971 introdusse precise disposizioni in merito alle «opere di urbanizzazione secondaria» – quelle strutture ritenute cioè indispensabili affinché un'area residenziale sia in grado di soddisfare i bisogni sociali dei propri abitanti – modificando allo scopo la precedente legge n. 847 del 29 settembre 1967, nell'elencazione proposta dall'art. 4 di quest'ultima comparvero ancora una volta, alla lett. e), «chiese ed altri edifici per servizi religiosi». Da questo momento in poi tale attribuzione si è mantenuta costante, tanto che la ritroviamo ancora all'art. 16, comma 8, del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001)¹¹: a ulteriore dimostrazione del fatto che

blici o di interesse collettivo che sono necessari ad un certo livello di vita civile. Nel quadro delle attività di interesse collettivo non v'è dubbio alcuno sull'importanza di quelle di rilievo religioso. Il fenomeno religioso è una componente essenziale della vita umana proprio perché proietta lo sguardo al di là dei confini mortali, tendendo all'immortalità. Per questa sua natura, il fenomeno religioso implica l'associazione di uomini, che, riuniti dall'identica fede, unitamente operano e pregano. Nella tradizione storica e culturale del nostro paese, poi, la fede cattolica è stata ed è elemento aggregante della comunità nazionale, ai suoi diversi livelli di insediamento, anche in ragione della tipica caratteristica comunitaria che la contraddistingue. Sono sufficienti questi elementari richiami per dimostrare che, allorché si parla di attività di interesse collettivo, un posto di preminente rilievo debba essere riconosciuto alle attività di interesse religioso. A pieno titolo, quindi, tali attività debbono essere tenute in doverosa considerazione allorché, predisponendosi strumenti urbanistici, si deve provvedere alla riserva di aree per attività di interesse comune».

¹¹ E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., p. 177: «Questa riconduzione nell'ambito dell'urbanizzazione secondaria ha determinato per i Comuni da un lato l'obbligo di destinare ai servizi religiosi, nella predisposizione dei Piani regolatori generali (PRG), quote di territorio determinate sulla base delle aliquote individuate dalle Regioni; dall'altro la possibilità di concedere in favore della costruzione di edifici di culto contributi a carico del fondo (art. 12) finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, costituito dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977, c.d. "Bucalossi" (ora parzialmente modificata dal già richiamato d.p.r. n. 380 del 2001) e alimentato con le somme percepite attraverso il rilascio delle concessioni edilizie (art. 10) e l'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme urbanistiche (art. 15). È opportuno segnalare che il citato d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001, abrogando l'art. 12 della legge Bucalossi, ha soppresso l'obbligo di destinazione di tali somme alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ad oggi, dunque, quanto percepito attraverso il rilascio dei permessi di costruire può essere

tali interventi «si basano sul legame esistente tra i templi e la comunità territoriale che mai lo Stato, neanche in epoca separatista, ha voluto disconoscere: un legame religioso, ma anche sociale e civile che rende l'edificio di culto parte integrante dell'assetto comunitario locale»¹².

D'altro canto, la continuità manifestata nell'attenzione per le esigenze religiose e per gli spazi destinati a soddisfarle non implica comunque che l'approccio del legislatore sia rimasto staticamente immoto al variare delle discipline: al riguardo, è stato ad esempio osservato come il passaggio da un edificio di culto di per sé qualificato 'di pubblico interesse' al calcolo del rapporto tra popolazione e aree da riservare alla realizzazione di 'attrezzature religiose', inaugurato dalle norme sullo *standard* urbanistico e poi confermato da quelle sulle 'opere di urbanizzazione secondaria'¹³, denoti un cambiamento di indirizzo in base al quale «gli edifici di culto vengono considerati non più come afferenti ad interessi generali della nazione, ma come relativi al benessere delle comunità locali, perciò soggetti alla disciplina degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che le opere per la loro realizzazione sono ascrivibili alle competenze di altri organi della pubblica amministrazione»¹⁴. In qualunque

impiegato dai Comuni anche per finalità diverse». Allo stesso riguardo, P. CAVANA, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, cit., pp. 26-27, aggiunge inoltre: «occorre precisare che, a differenza dell'art. 12 della legge n. 10 del 1977, oggi abrogato, il quale destinava obbligatoriamente i proventi realizzati dai Comuni con i contributi anzidetti alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (e quindi anche agli edifici di culto), l'art. 16 del DPR n. 380 del 2001 si limita a prevedere che la quota relativa agli oneri di urbanizzazione sia corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, mentre l'utilizzo di tali proventi è ora disciplinato dalla normativa regionale»

¹² C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 402.

¹³ In merito al rapporto tra le due differenti categorie, I. BOLGIANI, *Attrezzature religiose e pianificazione urbanistica: luci ed ombre*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28/2013, p. 7, ricorda che «Per lungo tempo [...] è stato oggetto di dibattito se la nozione di opere di urbanizzazione secondaria, riferita agli edifici di culto, fosse più ristretta di quella di attrezzature religiose. Secondo una parte della dottrina la prima qualifica doveva infatti essere limitata all'edificio di culto in senso stretto e alle strutture finalizzate "in modo diretto" al servizio religioso. Le leggi regionali in parola hanno invece superato tale interpretazione stabilendo la piena identificazione tra i due concetti in esame».

¹⁴ V. TOZZI, *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. V, UTET, Torino, 1990, p. 391.

modo si sia concretamente declinata, è in ogni caso indubbia la rilevanza dell'apporto fornito dalla normativa urbanistica all'evolversi della disciplina degli edifici di culto: cosicché è stato possibile affermare che anche grazie al suo contributo si è venuto formando negli anni «una sorta di *statuto* degli edifici di culto, finalizzati ora non solo e non tanto a sé stessi e alla propria conservazione, ma alla realizzazione effettiva dei diritti di cittadinanza, fra i quali la Costituzione aveva inserito a pienissimo tondo l'espressione della libertà religiosa»¹⁵.

¹⁵ G. GARANCINI, *Edilizia di culto: evoluzione normativa e problematiche interpretative*, cit., pp. 11-12. Riguardo ai principali passaggi dell'evoluzione della normativa in parola, si vedano anche M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 310-311; G. PEYROT, *Edifici di culto acattolico*, ivi, pp. 285-286; V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 10^a ed., Giuffrè, Milano, 1970, pp. 232-233; G. PUCCI, *Edifici di culto e disciplina urbanistica: interrogativi*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXIX (1978), pp. 646-649; A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 1979, pp. 375-376; I. CACCIAVILLANI, *La natura giuridica della «Chiesa ed altri edifici di culto» nella legislazione urbanistica*, in *L'amico del clero*, LXII (1980), pp. 275-278; ID., *La realizzazione delle infrastrutture a servizio del culto nell'attuale disciplina urbanistica*, ivi, pp. 417-421; R. CACCIN, *Attrezzature religiose: chiese ed altri edifici per servizi religiosi*, in *Giurisprudenza di merito*, XV (1983), pp. 842-852; P. MONETA, *Stato sociale e fenomeno religioso*, cit., pp. 305-309; F. GRISENTI, G. PAGLIARI, *Il quadro normativo degli «edifici di culto»: dalla «legge urbanistica» (n. 1150/42) alle «norme sugli enti ed i beni ecclesiastici» (n. 222/85)*, in *L'amico del clero*, LXIX (1987), pp. 461-470; V. TOZZI, *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, cit.; ID., *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, cit., pp. 133-172; A. ROCCELLA, *Esigenze religiose e piani urbanistici*, cit.; ID., *Problemi attuali dell'edilizia di culto*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, XXXIV (2018), pp. 22-34; T. MAURO, *L'evoluzione della normativa sull'edilizia di culto*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, cit., pp. 25-26; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Edifici di culto*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XIII, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1996, pp. 8-9; L. ZANNOTTI, *Il diritto ecclesiastico verso il terzo millennio: l'edilizia di culto e il dialogo religioso*, in *Il diritto ecclesiastico*, CVIII (1997), pp. 748-752; C. REDAELLI, *L'ordinamento italiano e la costruzione di una nuova chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIII (2000), pp. 270-275; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, il Mulino, Bologna, 2003, pp. 189-190; ID., *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 151; L. MUSSELLI, V. TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, 3^a ed., Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 280-285; A. ACQUAVIVA, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di luoghi per il culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXX (2009), pp. 258-261; S. GHERRO, M. MIELE, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 191-197; M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 280-284; I. BOLGIANI, *Attrezzature religiose e pianificazione urbanistica: luci ed ombre*, cit., pp. 4-7; A.V. FEDELI, *Edilizia di*

1.2. 'Attrezzature religiose' e 'standards urbanistici'

1.2.1. Il riparto di competenze in materia di edilizia di culto

La rassegna appena esposta permette inoltre di cogliere con chiarezza un ulteriore dato. Se infatti è vero, come ha puntualizzato la stessa Consulta, che i diritti fondamentali di natura costituzionale – e tra essi quindi anche quello alla libertà religiosa – non rappresentano «una materia in senso tecnico, come tale riconducibile ad una specifica competenza dello Stato o delle Regioni, ma costituiscono situazioni soggettive le quali possono eventualmente inerire ad ambiti materiali contemplati dall'art. 117, nei commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione»¹⁶, le disposizioni richiamate rendono cionondimeno evidente come una funzione fondamentale in materia di edilizia di culto sia svolta pure dal piano regionale e locale.

Cosicché, quando il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972, che attuava un primo trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica alle regioni a statuto ordinario, riservò allo Stato la definizione degli «aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali nonché gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici» (art. 9, comma 7, n. 2), fu pacifico ravvisare come tale principio dovesse necessariamente coniugarsi con l'autonomia delle regioni e delle altre autorità preposte alla pianificazione – che anzi esso stesso dimostrava di implicare – entro i canoni stabiliti¹⁷: allo stesso modo, nel momento in cui il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 stabilì espressamente all'art. 8, n. 8, come tra le funzioni amministrative di

culto tra libertà religiosa ed esigenze urbanistiche, cit., pp. 297-312; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 398-400; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., pp. 176-178.

¹⁶ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 4 marzo 2008, n. 50, in *Giurisprudenza costituzionale*, LIII (2008), p. 752. Al riguardo si veda inoltre A. AMBROSI, *Edilizia di culto e potestà legislativa regionale*, cit., pp. 42-49, che commenta tale passo ricordando che «Questa espressa affermazione di carattere sistematico trova implicita conferma in tutta la giurisprudenza che ha scrutinato leggi regionali anche alla luce dell'art. 19 Cost.».

¹⁷ Cfr. A. ROCCELLA, *Esigenze religiose e piani urbanistici*, cit., pp. 52-55.

competenza statale rientrassero anche quelle concernenti l'edilizia di culto, si dovette purtuttavia ammettere che una simile statuizione «risultava scoordinata rispetto alla legislazione urbanistica statale, secondo cui da tempo le opere di edilizia di culto rientravano fra gli standard della pianificazione urbanistica locale ed erano qualificate come opere di urbanizzazione secondaria; l'edilizia di culto era quindi pienamente inserita sia nella pianificazione comunale, sia nel sistema delle opere pubbliche di interesse locale», concludendosi che «La riserva dello Stato delle funzioni amministrative relative all'edilizia di culto era quindi incoerente sul piano sistematico e dal punto di vista pratico-operativo era rimasta priva di qualsiasi reale significato»¹⁸.

Un inequivocabile riconoscimento di questo ruolo non tardò comunque ad arrivare: già nel decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 gli edifici di culto erano infatti inseriti all'art. 94, comma 2, lett. d), tra le opere pubbliche le cui funzioni venivano conferite alle regioni, disposizione seguita l'anno successivo dal decreto legislativo n. 96 del 30 marzo 1999, il cui art. 37 recitava: «Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative: a) all'edilizia di culto [...]»¹⁹. D'altro canto, che alle regioni spettasse competenza legislativa concorrente in tema di urbanistica era stato previsto dallo stesso art. 117 Cost. già nella sua formulazione originaria, secondo un indirizzo che ha poi trovato conferma anche al momento della riforma intervenuta nel 2001, a seguito della quale il medesimo ambito è stato sussunto all'interno del concetto di «governo del territorio» (comma 3): come ha sottolineato puntualmente ancora una volta la Corte costituzionale, nella sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003, ricordando che «La parola "urbanistica" non compare nel nuovo testo dell'art. 117, ma ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del comma 3: essa fa parte del

¹⁸ A. ROCCELLA, *La legislazione regionale*, cit., pp. 87-88, che continua: «Per questa materia, dunque, il nuovo riparto di funzioni amministrative tra Stato e Regioni non ha costituito una vera novità, ma dovrebbe considerarsi piuttosto un adeguamento formale della legislazione statale o, se si preferisce, la correzione di un errore di inquadramento, peraltro innocuo, della seconda regionalizzazione».

¹⁹ Cfr. A. ROCCELLA, *La legislazione regionale*, cit., p. 87; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 399; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., p. 177.

“governo del territorio”»²⁰. In conseguenza di tale ripartizione, lo Stato detiene perciò la prerogativa di definire i principi fondamentali in proposito, mentre alla legge regionale compete la loro attuazione e agli enti pubblici territoriali spetta la concreta adozione degli strumenti urbanistici²¹.

1.2.2. Analogie e differenze tra le disposizioni regionali

In questa sede, non è ovviamente nostra intenzione addentrarci nella disamina dettagliata dei contenuti di ciascuna delle diverse leggi regionali sul tema²². Tuttavia, nella congerie formata da que-

²⁰ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 1° ottobre 2003, n. 303, in *Giurisprudenza costituzionale*, XLVIII (2003), pp. 2750-2751. Al riguardo, cfr. anche M. BELLETTI, *Le materie di potestà legislativa concorrente*, in *Osservatorio costituzionale*, Rivista telematica (www.osservatorioaic.it), n. 2/2016, pp. 220-221.

²¹ Cfr. F. GRISENTI, G. PAGLIARI, *L'edilizia di culto nel nuovo concordato: problemi aperti*, in *L'amico del clero*, LXX (1988), pp. 37-41; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., pp. 195-197; V. TOZZI, *La disciplina regionale dell'edilizia di culto*, in *Interessi religiosi e legislazione regionale*, cit., pp. 27-52; ID., *Edilizia di culto (libertà delle confessioni)*, cit., pp. 345-347; C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 402-403; A. ROCCELLA, *Esigenze religiose e piani urbanistici*, cit., pp. 52-55; ID., *La legislazione regionale*, cit., pp. 87-89; C. REDAELLI, *L'ordinamento italiano e la costruzione di una nuova chiesa*, cit., p. 271; N. MARCHEI, *Il diritto alla disponibilità degli edifici di culto*, cit.; M.L. LO GIACCO, *Le competenze delle Regioni in materia ecclesiastica. Il caso dell'edilizia di culto*, in *Il diritto come "scienza di mezzo"*. Studi in onore di Mario Tedeschi, vol. III, cit., pp. 1419-1437; A. AMBROSI, *Edilizia di culto e potestà legislativa regionale*, cit., pp. 42-49; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 399-400; S. MORO, *La disciplina urbanistica degli edifici di culto (rectius: delle attrezzature religiose). Profili problematici*, cit., p. 11; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., pp. 177-178.

²² A singole disposizioni sono dedicate ad esempio le considerazioni di F. GRISENTI, *Una esperienza regionale*, in *Gli enti istituzionalmente competenti del servizio religioso di fronte al diritto urbanistico italiano*, cit., pp. 161-168; ID., *Edilizia di culto: la legge regionale lombarda*, in *L'amico del clero*, LXXIV (1992), pp. 278-283; ID., *L'edilizia di culto: le normative regionali*, in *L'amico del clero*, LXXV (1993), pp. 177-190; F. GRISENTI, P. PAGLIARI, *L'edilizia di culto: legislazione regionale prima e dopo il Concordato*, in *L'amico del clero*, LXIX (1987), pp. 509-521; S. DI GIUSTO, *Edilizia di culto: un esempio dalla regione Friuli-Venezia Giulia*, in *L'amico del clero*, LXVIII (1986), pp. 229-232; A.G. CHIZZONITI, *La L.R. n. 12 del 1990 della regione Calabria «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi»: un caso di disattenzione del legislatore regionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, III (1990), pp. 353-357; L. ZAMPAGLIONE, *La riserva di standards urbanistici per attrezzature religiose nella Regione Cam-*

pania (L.R. 5 marzo 1990, n. 9), *ivi*, pp. 350-352; D. RODELLA, *Il problema urbanistico-edilizio nella Regione Lombardia. Due importanti leggi regionali: 9 maggio 1992, n. 19 e n. 20*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, LXVI (1992), pp. 1835-1837; F. BOSCHI, *Edilizia di culto e anagrafe religiosa. Note critiche alla l.r. 12/92 della regione Marche: disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione*, in *Interessi religiosi e legislazione regionale*, cit., pp. 245-255; A. LOPEZ, *Il finanziamento dell'edilizia di culto nella nuova legge regionale per il governo del territorio*, in *exLege*, VI (2005), n. 2, pp. 73-78; A. MANTINEO, *La legislazione sull'edilizia di culto alla prova della giurisprudenza (nella Regione Calabria e altrove)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XIII (2005), pp. 675-705; A. ROCCELLA, *L'edilizia di culto nella legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, XXII (2006), pp. 115-150; A. FABBRI, *L'utilizzo di immobili per lo svolgimento di attività di culto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 40/2013, pp. 1-23; N. MARCHI, *La legge della Regione Lombardia sull'edilizia di culto alla prova della giurisprudenza amministrativa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 12/2014, pp. 1-16; EAD., *L'edilizia e gli edifici di culto*, cit., pp. 343-345; EAD., *La normativa della Regione Lombardia sui servizi religiosi: alcuni profili di incostituzionalità alla luce della recente novella introdotta dalla legge "anti-culto"*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXIII (2015), pp. 411-424; EAD., *La Corte costituzionale chiude il cerchio e "smantella" la legge della regione Lombardia sugli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXVIII (2019), pp. 681-696; EAD., *La Corte costituzionale sugli edifici di culto tra limiti alla libertà religiosa e interventi positivi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 5/2020, pp. 64-80; S. BERLINGÒ, *A trent'anni dagli Accordi di Villa Madama: edifici di culto e legislazione civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 1/2015, pp. 9-11; G. CASUSCELLI, *La nuova legge regionale lombarda sull'edilizia di culto: di male in peggio*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 14/2015, pp. 1-25; A. FOSSATI, *Le nuove norme, asseritamente urbanistiche, della Regione Lombardia sulle attrezzature religiose*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXIII (2015), pp. 425-439; F. OLIOSI, *La Corte Costituzionale e la legge regionale lombarda: cronaca di una morte annunciata o di un'opportunità mancata?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 33/2016, pp. 1-29; EAD., *La legge regionale lombarda e la libertà di religione: storia di un culto (non) ammesso e di uno (non?) ammissibile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 3/2016, pp. 1-38; EAD., *Libertà di culto, uguaglianza e competenze regionali nuovamente al cospetto della Corte Costituzionale: la sentenza n. 67 del 2017*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 29/2017, pp. 1-13; EAD., *Libertà religiosa e "modello lombardo": il paradigma di un'inarrestabile involuzione nella disciplina sui luoghi di culto*, in *Diritto e religioni*, XVI (2021), n. 1, pp. 235-261; M. PARISI, *Uguaglianza nella libertà delle confessioni religiose e diritto costituzionale ai luoghi di culto. In merito agli orientamenti della Consulta sulla legge regionale lombarda n. 2/2015*, cit.; L. SPALLINO, *Edifici di culto: la disciplina urbanistica lombarda dopo l'intervento della Corte costituzionale*,

ste ultime è possibile rinvenire alcuni elementi ricorrenti, che permettono di enucleare le linee direttrici comuni di tale, pur variegato, complesso normativo. Un'operazione che – va riconosciuto – risulta semplificata da quello che in dottrina è stato indicato come «effetto fotocopia sporca», evocativa espressione con cui si fa riferimento alla «forte propensione da parte delle regioni a riproporre, con modifiche minimali e spesso di difficile interpretazione, testi legislativi approvati in precedenza dalle altre»²⁵: tale tendenza, se da un lato è stata riconosciuta come una conseguenza fisiologica della stessa ripartizione di competenze tra Stato e regioni, essendo le seconde ovviamente dipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni dai già dettagliati principi fissati dal primo, da cui discende perciò uno spa-

in *Urbanistica e appalti*, XX (2016), pp. 769-775; E. LAZZARINI, *Governo del territorio, edilizia di culto, ordine pubblico e libertà religiosa: l'arduo bilanciamento*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, cit., pp. 530-545; A. TRAVI, *Libertà di culto e pubblici poteri: l'edilizia di culto oggi*, in *Iustitia*, LXXI (2018), pp. 27-35; M. GORLANI, *La sentenza 254 del 2019: la Corte continua l'opera di correzione della legislazione lombarda in tema di attrezzature religiose, ma non è ancora terminata*, in *Giurisprudenza costituzionale*, LXIV (2019), pp. 3143-3151; R. LEONARDI, *L'edilizia di culto tra libertà religiosa e tutela del territorio: il caso Lombardia*, in *Nuove autonomie*, XXVIII (2019), pp. 509-535; G. CAROBENE, *La cosiddetta normativa "anti moschee" tra politiche di governance e tutela della libertà di culto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 4/2020, pp. 22-39; S. MONTESANO, *L'edilizia di culto regionale (di nuovo) alla prova della giurisprudenza amministrativa e costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 15/2020, pp. 64-86; D. DIMODUGNO, *Un caso emblematico di discriminazione per motivi religiosi: la chiesa degli ex ospedali riuniti di Bergamo tra esigenze culturali e culturali*, in *Archivio giuridico*, CLIII (2021), pp. 518-521.

²⁵ A.G. CHIZZONITI, *Luci e ombre della legislazione regionale*, in *Norme per la realizzazione degli edifici di culto*, cit., pp. 25-26. L'Autore aveva peraltro già fatto uso del termine in *Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale*, in *Codice del turismo religioso*, a cura di Id., Giuffrè, Milano, 1999, p. 12, nota 27, commentando così l'«effetto fotocopia» riscontrabile pure nell'ambito della legislazione regionale sul turismo religioso: «In verità nel nostro caso [...] siamo in presenza di un *effetto fotocopia sporca*. E mi spiego. Può accadere che una fotocopia, per non aver pulito perfettamente il ripiano di vetro della fotocopiatrice, o perché fotocopia di una fotocopia, presenti delle macchie che ne rendano difficile la lettura o addirittura che l'omissione di un qualche segno di interpunzione ne modifichi in qualche sua parte il senso originale. Così spesso accade che nel passaggio da una regione all'altra si rinvengano su di un testo base mere modifiche di stile che non solo non rendono più chiara la comprensione della norma, ma a volte ne impediscono una piana applicazione».

zio di manovra relativamente limitato, dall'altro si presenta d'altronde rafforzata «dalla cattiva abitudine di riproporre nelle leggi regionali formule già previste dalla normativa quadro, rispetto alle quali la possibilità di modifica è nulla»²⁴.

Senza dubbio, uno degli obiettivi generali che emergono in modo trasversale dalle numerose disposizioni regionali che si sono occupate della materia è rappresentato innanzitutto da quello relativo all'individuazione di ciò che effettivamente può essere considerato 'attrezzatura religiosa', categoria che l'anzidetta legislazione nazionale aveva coniato, ma senza preoccuparsi di precisare nel contenuto. Storicamente, a partire dai suoi esordi la produzione normativa in parola si è venuta articolando in tre filoni principali, mantenutisi poi per lungo tempo sostanzialmente immutati.

Il primo ad affiorare, in ordine cronologico, è stato quello delineato dall'Emilia-Romagna con la delibera del Consiglio regionale n. 1706 del 26 luglio 1978 – poi riproposto in maniera identica nella successiva delibera n. 849 del 4 marzo 1998 –, che, con formula molto ampia, definiva come 'attrezzature religiose' «gli edifici di culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive», secondo un criterio che sarebbe in seguito stato condiviso anche dai decreti del Presidente della Regione Umbria n. 719 del 24 dicembre 1986 e n. 373 del 14 luglio 1998.

Di portata parimenti vasta, ma dalla formulazione maggiormente analitica, risultò invece la classificazione presentata dalla Liguria con la legge regionale n. 4 del 24 gennaio 1985. Quest'ultima, occupandosi precipuamente del problema all'art. 2, comma 1, distingueva infatti tre diverse tipologie di attrezzature di interesse religioso, alle quali si è poi aggiunta una quarta fattispecie dopo l'intervento della legge regionale n. 23 del 4 ottobre 2016: oltre agli «immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici», sono cioè menzionati anche «gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio», «gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non

²⁴ A.G. CHIZZONITI, *Luci e ombre della legislazione regionale*, cit., p. 26.

abbiano fini di lucro» e infine – l’innovazione inserita nel 2016, appunto – «gli immobili, ospitanti centri culturali di matrice religiosa». Da segnalare, inoltre, come il comma 2 del medesimo articolo richiamasse il già citato art. 4 della legge n. 847/1964 per precisare che «le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto».

Tale disciplina, oltre ad essere stata particolarmente apprezzata in dottrina²⁵, è sicuramente anche quella che ha potuto godere del seguito più ampio: in questa seconda linea si sono infatti inizialmente collocate – in modo più o meno aderente al modello originale e al netto delle riforme successive – le regioni Basilicata (legge regionale n. 9 del 27 aprile 1987, art. 2), Toscana (delibera del Consiglio regionale n. 225 del 9 giugno 1987, art. 5), Abruzzo (legge regionale n. 29 del 16 marzo 1988, art. 2), Lazio (legge regionale n. 27 del 9 marzo 1990, art. 2), Calabria (legge regionale n. 21 del 12 aprile 1990, art. 4, poi modificato dall’art. 2 della legge regionale n. 2 del 16 gennaio 1995), Lombardia (legge regionale n. 20 del 9 maggio 1992, poi abrogata e sostituita dalla legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, a sua volta oggetto di successive modificazioni e dei noti interventi della Corte costituzionale) e Puglia (legge regionale n. 4 del 4 febbraio 1994, art. 1).

Di stampo più restrittivo, invece, la definizione che era stata adottata dal legislatore veneto con la legge regionale n. 44 del 20 agosto 1987, il cui art. 1, comma 3, menzionava allo stesso scopo esclusivamente «gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto» – una nuova determinazione delle «attrezzature di interesse comune per servizi religiosi» è tuttavia stata introdotta, da parte dell’art. 2 della legge regionale n. 12 del 12 aprile 2016, all’art. 31 *bis* della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004 –; la medesima formula sarebbe stata peraltro di lì a poco fatta propria anche dall’art. 1, comma 3, della legge regionale marchigiana n. 12 del 24 gennaio 1992, mentre ancora più concisa risulta l’espressione utilizzata dalla legge regionale n. 15 del 7 marzo 1989 del Piemonte, il cui art. 2, comma 1, si limita a sancire che «sono attrezzature di interesse co-

²⁵ Cfr. A. ROCCELLA, *Esigenze religiose e piani urbanistici*, cit., pp. 55-57.

mune di tipo religioso gli edifici di culto e le pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso»²⁶.

Ad oggi, in ogni caso, in considerazione del successo del 'modello ligure' e delle modifiche intervenute negli anni trascorsi, è possibile affermare – pur con le opportune cautele, dovute soprattutto al «crescente pluralismo confessionale che caratterizza il nostro ordinamento», che rende talvolta difficoltosa «l'esatta individuazione delle fattispecie che possono essere fatte rientrare in tale nozione nel singolo caso concreto»²⁷ – che dal punto di vista normativo «il concetto o, se si vuole, la fattispecie astratta 'attrezzatura religiosa' appare sufficientemente univoca»²⁸, comprendendo non solo gli edifici di culto, ma anche gli immobili destinati ad abitazione dei relativi ministri o comunque all'esercizio, nell'ambito del ministero pastorale, di attività educative, culturali, sociali o ricreative senza fini di lucro: sarebbe perciò pleonastico concludere come assolutamente nessun dubbio possa sussistere circa l'appartenenza delle chiese cattoliche a tale categoria²⁹.

²⁶ Anche se in qualche misura 'sfuggenti' rispetto a tale tripartizione principale, non sono comunque mancate neppure scelte diverse da parte di altri legislatori regionali, come osservava ad esempio A.G. CHIZZONITI, *Luci e ombre della legislazione regionale*, cit., p. 29: «Interessante, in altro senso, l'ancoraggio, effettuato dall'articolo 1, comma 1 della L.R. 41/88 della Valle d'Aosta alla dimensione locale dell'intervento, che indica quali edifici oggetto di contributi comunali e regionali "quelli di culto ed i relativi immobili di pertinenza, quali le case canoniche e le altre funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle comunità locali, purché non siano adibite ad attività aventi scopo di lucro". Per finire occorre notare come non manchino le regioni che hanno rinunciato a proporre una propria definizione di attrezzatura religiosa o rinviando a quella generica data dall'articolo 3 del D.M. 1444/68 come la Campania (art. 1, c. 5, L.R. 9/90) o omettendola del tutto come la Sicilia, la Sardegna e recentemente il Molise». Più in generale, circa il concetto di 'attrezzatura religiosa' e la sua evoluzione, si vedano inoltre A. ROCCELLA, *Esigenze religiose e piani urbanistici*, cit., 55-57; Id., *La legislazione regionale*, cit., p. 81; C. REDAELLI, *L'ordinamento italiano e la costruzione di una nuova chiesa*, cit., pp. 271-272; I. BOLGIANI, *Attrezzature religiose e pianificazione urbanistica: luci ed ombre*, cit., pp. 7-10; A.V. FEDELI, *Edilizia di culto tra libertà religiosa ed esigenze urbanistiche*, cit., pp. 298-301; S. MORO, *La disciplina urbanistica degli edifici di culto (rectius: delle attrezzature religiose). Profili problematici*, cit., pp. 13-14.

²⁷ I. BOLGIANI, *Attrezzature religiose e pianificazione urbanistica: luci ed ombre*, cit., p. 10.

²⁸ S. MORO, *La disciplina urbanistica degli edifici di culto (rectius: delle attrezzature religiose). Profili problematici*, cit., p. 14.

²⁹ Anzi: C. REDAELLI, *L'ordinamento italiano e la costruzione di una nuova chiesa*, cit., p. 278, sottolinea che nella produzione normativa regionale «La descri-

Rilevanti anche nei confronti di queste ultime risultano inoltre altri elementi trasversali alle menzionate leggi regionali, come ad esempio tutto ciò che concerne la quantificazione delle aree da destinarsi alle attrezzature religiose. A questo riguardo, si assiste peraltro all'adozione di una pluralità di metodi da parte delle diverse norme: pur muovendosi sempre all'interno dei limiti sanciti dalle anzidette disposizioni nazionali, infatti, in alcune occasioni viene fatto ricorso a un criterio basato su una misura assoluta per abitante, stabilendo cioè che a ogni residente della zona in questione debba corrispondere un certo numero di metri quadrati da riservare ai servizi religiosi, mentre in altre si preferisce stabilire una quota percentuale – minima o massima – della più generale categoria delle aree per attrezzature di interesse comune che dovrà essere necessariamente adibita allo stesso fine. Quale che sia la soluzione preferita di volta in volta, frequenti sono comunque sia le distinzioni tra centri storici e zone di nuova espansione, sia i correttivi apposti con riferimento agli insediamenti di dimensioni più ridotte³⁰, per i quali sono solitamente sancite specifiche misure minime indispensabili, atte a scongiurare il rischio che in simili casi il sistema di calcolo prescelto non sia idoneo a garantire spazi sufficientemente ampi³¹.

Nell'identificare le aree interessate emerge poi un'ulteriore linea di tendenza comune alle disposizioni regionali, le quali cioè «prevedono di norma un coinvolgimento delle autorità religiose competenti (cioè di “sentire i loro pareri”, di “valutare le loro istanze”, ecc.)»³²:

zione di tali attrezzature denota, in genere, un evidente riferimento all'attività della Chiesa cattolica, che si manifesta non solo nelle celebrazioni liturgiche, ma comporta iniziative di catechesi, di formazione, educative e persino ricreative, sportive e sociali», come dimostra a che il fatto che «In alcuni casi si parla specificamente di “opere parrocchiali” o di “servizi religiosi parrocchiali”»

³⁰ C. REDAELLI, *L'ordinamento italiano e la costruzione di una nuova chiesa*, cit., p. 273: «Quest'ultima precisazione è molto importante: non è, infatti, infrequente che nei centri storici si abbia una così forte presenza di edifici di culto e religiosi in genere, tale da esaurire la misura o la percentuale prevista in termini generali, con l'effetto che – almeno in teoria – non ci sarebbe più il diritto di avere una riserva di aree per attrezzature religiose nei nuovi insediamenti in periferia».

³¹ Cfr. A. ROCCELLA, *La legislazione regionale*, cit., pp. 80-81; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 399-400.

³² C. REDAELLI, *L'ordinamento italiano e la costruzione di una nuova chiesa*, cit., p. 273.

un modo di procedere che d'altronde, relativamente all'ambito cui specificamente ci rivolgiamo, non trova certo la sua fonte esclusiva e primaria nella normativa appena menzionata, ponendosi piuttosto nel solco tracciato dall'art. 5, n. 3, dell'Accordo di Villa Madama, in base al quale l'autorità civile si è impegnata a tenere conto «delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali»³³.

1.3. «*Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Episcopi dioecesani consensu scriptis dato*». *Soggetti coinvolti e condizioni previste nel diritto canonico per la costruzione di una nuova chiesa*

1.3.1. *La 'competente autorità ecclesiastica': presupposti e modalità dell'intervento del vescovo diocesano*

In merito all'edificazione di nuove chiese, va quindi da sé come la necessità di individuare esattamente chi siano le 'autorità confessionali competenti' appena richiamate e con quali modalità esse svolgano questa loro funzione non possa che essere soddisfatta se non volgendoci nuovamente all'ambito canonico³⁴. D'altro canto, è parimenti evidente come alle problematiche appena descritte un'attenzione carica di una sensibilità ben più acuta rispetto a quella tributata dal legislatore secolare – la quale risulta comunque dovero-

³³ Come sottolineato da A. BETTINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, cit., p. 90, vale la pena di ricordare che tale previsione «nonostante l'apparente carattere esortativo, ha uno specifico contenuto normativo vincolante».

³⁴ Il ruolo riservato all'autorità ecclesiastica in questo frangente non rappresenta peraltro un'esclusiva del panorama italiano: come ricorda infatti J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., p. 140 – che in nota 18 prosegue poi fornendo esempi concreti tratti dai contesti polacco, croato e gabonese –, la normativa canonica che ci accingiamo ad esaminare «ha adquirido eficacia civil en algunos países por vía concordataria, pues al Estado también le interesa que sólo se contruyan aquellas iglesias que satisfagan un real interés religioso de la población, posean medios para funcionar y se atengan a las normas urbanístico-administrativa». Circa il caso polacco, si veda inoltre P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica e concordataria in Polonia*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

sa, essendo riferita a profili direttamente legati alla salvaguardia di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti – non potesse che essere riservata da parte ecclesiale: non desta perciò alcuno stupore incontrare anche indicazioni precipuamente indirizzate a tale dimensione, per esempio, nel già menzionato Direttorio *Apostolorum successores*, il cui n. 214 dispone che «Considerando lo sviluppo demografico della diocesi e anche i piani edilizi e di industrializzazione programmati dall'autorità civile, il vescovo farà in modo di prevedere opportunamente le *aree di ubicazione* delle future chiese e di assicurarsi per tempo gli spazi necessari e gli strumenti giuridici per l'eruzione di parrocchie, affinché non avvenga che, per trascuratezza, si trovi poi senza spazi disponibili o gli abitanti della zona si allontanino dalla pratica religiosa, non potendo contare su mezzi adeguati. In questi casi, è meglio destinare quanto prima i ministri all'assistenza dei fedeli, senza attendere la fine dei lavori». Allo stesso riguardo, e in particolare allo scopo di studiare convenientemente tutte le questioni attinenti alla costruzione di nuove chiese, il documento – collocandosi in continuità con l'esortazione già formulata al n. 178 del precedente Direttorio *Ecclesiae imago*³⁵ – segnala inoltre la possibilità di «costituire un ufficio o una commissione, che operi in collaborazione con le altre commissioni interessate della diocesi»³⁶ e per la

³⁵ SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Direttorio *Ecclesiae imago*, 22 febbraio 1973, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. IV, *Documenti ufficiali della Santa Sede (1971-1973)*, a cura di E. LORA, EDB, Bologna, 1978, p. 1428: «Nisi utilius aestimetur proprium et stabile officium dioecesanum constitui, Episcopus aliquam Commissionem instituere potest, cui munus deferatur omnia agendi, una cum Consilio Presbyterali et ceteris, quarum interest, Commissionibus, quae novas erigendas paroecias et ecclesias aedificandas respiciunt. Haec Commissio, quantum fieri potest, universam communitatem dioecesanam rapraesentet, quae conscio et studioso animo paroeciarum et ecclesiarum erectionem, ut rem communem aggrediatur sibi que onera et impensas, quantum potest, superimponat».

³⁶ D'altra parte, la funzione preminente svolta sul piano diocesano non significa che del medesimo problema sia invece possibile disinteressarsi a livello parrocchiale: al contrario, come sottolineato in *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, a cura di P. CLEMENTI, L. SIMONELLI, EDB, Bologna, 2008, pp. 83-84, «Il destino dei singoli edifici, dei centri storici, delle aree urbane e non, dell'ambiente naturale dipende dalle scelte politico-amministrative assunte negli strumenti urbanistici. È quindi, essenziale che la parrocchia intervenga nella fase di preparazione dei medesimi, utilizzando gli strumenti di partecipazione previsti dall'ordinamento: ciò consente di assicurare un'adeguata tutela al patrimonio monumentale sacro ed ai beni ecclesiastici, in relazione sia alle loro caratteristiche strutturali, sia alla fun-

cui composizione si possa contare sull'apporto sia di chierici sia di altri fedeli, purché dotati delle opportune competenze professionali.

In particolare, è proprio nel vescovo diocesano che il can. 1215 § 1 CIC identifica l'«autorità competente», stabilendo che nessuna chiesa possa essere edificata senza il suo consenso³⁷. La ragione teologica sottesa a tale attribuzione emerge d'altronde chiaramente da quanto già accennato circa il ruolo del vescovo nella sua Chiesa particolare, richiamato con specifico riferimento al caso di specie anche dalla menzionata *Istruzione in materia amministrativa*, il cui n. 120 ricorda sinteticamente come la destinazione di un edificio al culto pubblico – al pari della definizione giuridico-pastorale di una chiesa già dedicata e della sua riduzione a uso profano non indecoroso – spetti «al Vescovo diocesano, dal momento che la liturgia può essere legittimamente celebrata solo in comunione con lui e sotto la sua autorità (cfr. cann. 838, 899 § 2)»³⁸. Di conseguenza, sebbene l'iniziativa di erigere una nuova chiesa possa essere promossa da chiunque – anche da singoli fedeli o da una determinata comunità –, essa non potrà in alcun modo concretizzarsi se non a seguito del coinvolgimento del vescovo nel cui territorio si intenda portare avanti il progetto³⁹. Tale condizione risulta quindi imprescindibile –

zione cui sono destinati. [...] I profili sui quali è opportuno esercitare un'attenta vigilanza (eventualmente anche proponendo ricorsi in sede amministrativa e giudiziaria) riguardano: – la sufficienza delle aree destinate ad attrezzature religiose; – il mantenimento della destinazione ecclesiastica sulle aree e gli immobili già utilizzati per le attività parrocchiali; – le ipotesi di variazione di destinazione d'uso di aree e/o immobili di proprietà ecclesiastica».

³⁷ Can. 1215 § 1 CIC: «Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Episcopii diocesani consensu scriptis dato».

³⁸ Per approfondimenti in merito ai profili teologici, si rinvia a M. MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIII (2000), pp. 249-250; P. ERDŐ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., pp. 615-617; M. CALVI, *Sub can. 1215*, in *Codice di diritto canonico commentato*, cit., pp. 991-992.

³⁹ Cfr. L. CHIAPPETTA, *Chiesa edificio sacro*, cit., p. 209; ID., *Sub can. 1215*, in ID., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. II, cit., pp. 488-489; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 63; P. VERGARI, *Sub can. 1215*, in *Corpus Iuris Canonici*, vol. I, *Commento al Codice di Diritto Canonico*, cit., pp. 705-706; J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1215*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, vol. III/2, cit., p. 1821. Al riguardo, P. ERDŐ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione*

giova ricordarlo – non solo in vista della costruzione *ex novo* di un apposito immobile, ma anche nei casi di destinazione al culto pubblico in favore di tutti i fedeli di un edificio preesistente⁴⁰: concretamente, quest'ultima ipotesi può quindi sostanziarsi sia nell'innalzare al grado di chiesa un luogo sacro già qualificato come oratorio o cappella privata, sia nel ripristinare alla propria funzione originaria una chiesa nel frattempo dismessa⁴¹, sia nell'adibire allo stesso scopo un immobile che fin dalla sua fabbricazione aveva invece svolto tutt'altra funzione – purché ovviamente, qualsiasi sia la circostanza contingente, siano rispettate le condizioni di cui ai cann. 1205 e 1214 CIC –.

Se nel loro impianto complessivo le disposizioni attuali non si discostano da quanto veniva sancito nel Codice del 1917, un ele-

delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC, cit., p. 622, precisa che «È possibile, naturalmente, che il vescovo diocesano stesso prenda l'iniziativa di costruire una chiesa. Egli dà il proprio consenso, anche in tali casi, ma non all'impresa di altri. Le condizioni necessarie valgono quindi pure in questo caso»: sul contenuto di tali 'condizioni necessarie' avremo modo di soffermarci tra poco.

⁴⁰ Cfr. L. CHIAPPETTA, *Chiesa edificio sacro*, cit., p. 209; ID., *Sub can. 1215*, in ID., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. II, cit., p. 488; J.M. HUELS, *Sub can. 1215*, in *New Commentary on the Code of Canon Law*, a cura di J.P. BEAL, J.A. CORIDEN, T.J. GREEN, Paulist Press, Mahwah (NJ), 2000, p. 1429; P. ERDŐ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., pp. 614-615; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub can. 1215*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., pp. 804-805.

⁴¹ P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 61: «Si pensi, ad esempio, alle chiese nei Paesi dove, per lunghi decenni, gli edifici di culto furono sottratti ai loro legittimi proprietari, come successe nelle nazioni dell'Est europeo. È noto che in questi Paesi, la Chiesa fu vittima di persecuzioni e, per questo motivo, in alcuni di essi, come, per esempio, in Unione Sovietica, molti edifici di culto furono trasformati in musei, cinema, teatri, negozi, magazzini, ecc. Oltre a questi casi, si pensi a quello che riguarda le chiese ridotte dal Vescovo ad uso profano non indecoroso, che, ora, per diversi motivi, si desidera riaprire al culto divino». Al riguardo, l'Autore richiama anche quanto indicato dalla PONTIFICIA COMMISSIO DE ECCLESIAE BONIS CULTURALIBUS, Lettera circolare *Fra le sollecitudini*, 10 aprile 1994, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XIV, *Documenti ufficiali della Santa Sede (1994-1995)*, a cura di E. LORA, EDB, Bologna, 1997, p. 534: «Qualora si tratti di recuperare edifici da tempo in disuso, è bene valutare il senso reale di tale operazione che va condotta con estrema attenzione, secondo una chiara gerarchia di valori che aiuta a stabilire le priorità degli interventi e l'entità dello sforzo necessario. Non si tratta di restaurare ad ogni costo quanto è ridotto in sfacelo per riaffermare un certo prestigio nell'ambito di poteri estranei alla Chiesa; occorre, al contrario, saper affermare il primato della lode a Dio senza dimenticare le sofferenze del suo popolo che porta visibili cicatrici delle violenze subite anche nelle chiese e nelle case danneggiate».

mento di parziale novità è invece rappresentato proprio dal soggetto cui è assegnata la prerogativa in parola, in quanto il precedente can. 1162 non si riferiva al solo *episcopus dioecesanus* ma, più genericamente, all'ordinario del luogo⁴². Ad oggi, il permesso richiesto deve quindi essere fornito necessariamente dal vescovo diocesano o da quanti gli sono equiparati in base ai cann. 134 § 3, 368 e 381 § 2 CIC, cioè i prelati e gli abati territoriali, i vicari e i prefetti apostolici, nonché gli amministratori apostolici; per converso, non possono invece prestare il medesimo assenso i vicari generali ed episcopali, a meno che lo stesso vescovo diocesano non abbia conferito loro un apposito mandato speciale, né ordinariamente detengono tale facoltà gli amministratori diocesani, i quali però eventualmente potrebbero «recibir de la Santa Sede especiales facultades, en caso de que la situación de sede vacante se prolongue en el tiempo»⁴³. Ol-

⁴² M. MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione una nuova chiesa*, cit., p. 250: «Alla luce di questi principi si comprende la norma che nel can. 1162 § 1 del CIC 1917 stabiliva la necessità del consenso dell'ordinario del luogo per edificare una nuova chiesa, richiedendo però, nel caso del vicario generale, un mandato speciale. La commissione per la riforma del Codice, dopo aver riproposto nello schema del 1977 il vecchio testo, rispondendo ad alcuni organi di consultazione che chiedevano di ampliare le facoltà in materia del vicario generale, decide di rendere meno ambigua la norma stabilendo la stretta riserva al vescovo diocesano: "Non si costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso scritto del vescovo diocesano" (can. 1215 § 1)». Al riguardo, cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta Commissionis – Coetus studiorum «De Locis et de Temporibus sacris deque Cultu divino»*, cit., p. 334.

⁴³ J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1215*, cit., p. 1821. Si vedano anche L. CHIAPPETTA, *Chiesa edificio sacro*, cit., p. 209; Id., *Sub can. 1215*, cit., p. 489; M. MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione una nuova chiesa*, cit., p. 251; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 62-63; P. ERDŐ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., pp. 614-615. Diversi, invece, i soggetti competenti e il procedimento previsto per la costituzione di oratori e cappelle private, come sintetizzato da J. WERCKMEISTER, *L'édifice cultuel en droit canonique catholique*, cit., p. 221: «Pour l'ouverture d'un oratoire, c'est la permission de l'ordinaire du lieu, ou du supérieur général ou provincial pour les communautés religieuses, qui est requise. La permission de l'ordinaire du lieu est requise aussi pour l'ouverture d'une chapelle; comme nous venons de le dire, cette permission d'ouverture n'inclut pas de soi l'autorisation de célébrer la messe et les autres sacrements dans cette chapelle: elle peut n'être érigée que pour la dévotion privée». Riguardo alle figure menzionate, si vedano inoltre A. PEREZ DIAZ, *Los vicarios generales y episcopales en el Derecho Canónico actual*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1996; D. MUSSONE, *L'ufficio del vicario generale nel*

tre a individuare il soggetto competente, il can. 1215 § 1 CIC fornisce poi indicazioni indispensabili circa le modalità con cui il relativo previo consenso deve essere prestato, specificando che il vescovo diocesano è tenuto a renderlo – eventualmente anche apponendovi delle condizioni, purché non contrarie al diritto comune⁴⁴ – in maniera espressa e in forma scritta: requisiti che escludono perciò in radice l'ammissibilità di un assenso tacito o implicito, che sarà da considerarsi come inesistente, così come di un beneplacito che fosse comunicato solo verbalmente⁴⁵.

1.3.2. *Requisiti sostanziali e procedurali per l'espressione del consenso: tra il fine ultimo della salus animarum e la sussistenza dei mezzi necessari all'edificazione*

Quanto all'oggetto della valutazione del vescovo, è invece il § 2 dello stesso canone a indicare i due criteri essenziali per una valida

codice di diritto canonico del 1917 e del 1983, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2000; A. CATTANEO, *Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari*, in *Ius Ecclesiae*, XV (2003), pp. 3-38; A. PERLASCA, *I vicari generali ed episcopali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVIII (2005), pp. 31-54; G. SARZI SARTORI, *I vicari del vescovo e l'esercizio della «vicarietà» nella Chiesa particolare*, cit., pp. 24-27; J.P. SCHOUPE, *Les circonscriptions ecclésiastiques ou communautés hiérarchiques de l'Église catholique*, cit., pp. 447-454.

⁴⁴ Cfr. L. CHIAPPETTA, *Chiesa edificio sacro*, cit., p. 209; Id., *Sub can. 1215*, cit., p. 489.

⁴⁵ L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, cit., p. 119: «la norma canónica pone de manifiesto la importancia y la dimensión pública que tiene la construcción de una nueva iglesia. El consentimiento episcopal (ya en el Concilio de Calcedonia, a. 451) debe tener dos cualidades: 1) debe ser expreso, es decir, sería insuficiente un consentimiento implícito al admitir una nueva comunidad apostólica en la diócesis o un nuevo movimiento espiritual en torno a determinada imagen; 2) debe ser dado por escrito, para que conste jurídicamente ante cual quier eventual modificación de la situación (una contramarcha en la decisión episcopal, un nuevo obispo, etc.). El escrito debería incluir todos los datos que sirvan para identificar el futuro templo y sería conveniente resumir el acta de la deliberación». Al riguardo, cfr. anche M. MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa*, cit., p. 251; J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1215*, cit., p. 1821; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 63; P. ERDŐ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., p. 614; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma*, cit., p. 187.

approvazione: egli, cioè, può acconsentire all'edificazione della nuova chiesa soltanto nel caso in cui giudichi che essa potrà servire al bene delle anime e che non mancheranno i mezzi necessari alla sua costruzione e al culto divino⁴⁶. Il primo elemento si concentra quindi sullo scopo al contempo primario e ultimo a cui l'iniziativa intrapresa deve tendere, cioè quella *salus animarum* che – secondo la nota formula di cui al can. 1752 CIC – «in Ecclesia suprema semper lex esse debet»⁴⁷: la relativa operazione di discernimento, evidentemente, nel caso di specie si rivolgerà quindi innanzitutto all'effettivo giovamento spirituale che la comunità di riferimento potrà trarre dall'erigendo luogo sacro. Inaccettabile, per converso, qualsiasi motivazione diversa a cui dovesse ispirarsi il progetto, come potrebbe essere ad esempio il caso di finalità di ordine meramente estetico o la prospettiva di vantaggi economici conseguibili da parte del proprietario dell'immobile o del terreno.

La seconda condizione si sostanzia invece in una previsione circa la sussistenza di mezzi sufficienti ad assicurare sia la realizzazione dell'edificio, sia il suo successivo utilizzo: benché a questo proposito il testo del vigente can. 1215 § 2 CIC menzioni esplicitamente le sole risorse necessarie 'alla costruzione e al culto divino', è chiaro come tale formula comprenda in via implicita anche quelle occorrenti per i due fini ulteriori, naturalmente legati ai primi, che il can. 1162 § 2 del Codice del 1917 indicava nella conservazione dell'immobile e nel sostentamento dei ministri. In merito alle possibili fonti di finanziamento, sul punto avremo modo di soffermarci specificamente a breve: per il momento basti ricor-

⁴⁶ Can. 1215 § 2 CIC: «Episcopus dioecesanus consensum ne praebeat nisi, audito consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, censeat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et media ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum necessaria non esse defutura».

⁴⁷ In merito al principio della *salus animarum* nel diritto canonico, ci limitiamo a rinviare a J.I. ARRIETA, *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, in *Ius Ecclesiae*, XII (2000), pp. 343-374; C.J. ERRÁZURIZ M., *Salus animarum, principio dell'ordinamento canonico*, *ivi*, pp. 327-341; ID., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, 2ª ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 121-123; J. HERRANZ, *La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona*, in *Ius Ecclesiae*, XII (2000), pp. 291-306; P. MONETA, *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*, *ivi*, pp. 307-326.

dare come, oltre ai fondi propri a cui può attingere la diocesi e al concorso della comunità interessata, un apporto significativo possa provenire anche da parte statale⁴⁸. Va però precisato che i ‘mezzi’ richiesti dal canone per il mantenimento dell’edificio al culto non si esauriscono in quelli di natura materiale, essendo indispensabile anche la presenza di un numero di sacerdoti sufficiente a garantire tale funzione: anzi, se circa il profilo economico «il vescovo terrà conto del fatto che in una chiesa possono officiare ministri sacri che svolgono altrove altre mansioni e che da altre fonti traggono il necessario per il loro sostentamento», la preoccupazione principale invece «deve essere comunque quella di accertarsi che in diocesi si possano reperire i ministri necessari per esercitare il culto divino nella nuova chiesa»⁴⁹.

Ai fini di una migliore ponderazione in merito alla sussistenza delle due condizioni appena citate – nonché, complessivamente, all’opportunità della nuova iniziativa e alle modalità della sua realizzazione –, il can. 1215 § 2 CIC impone inoltre al vescovo il rispetto di un ulteriore requisito, stavolta di natura procedurale: prima di esprimere il suo giudizio, egli è infatti tenuto a consultare sulla questione anche il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine a quella che si intenderebbe erigere. Tale parere, in particolare, si configura come obbligatorio ma non vincolante, per cui la decisione episcopale non è vincolata all’acquisizione di un responso favorevole da parte dei soggetti indicati, ma un consenso che dovesse essere

⁴⁸ In quest’ottica, P. ERDÖ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., p. 622, sottolinea che «Sempre in base ai precedenti storici, può servire come tale garanzia la concessione di una rispettiva quantità di beni per questo scopo, o anche l’assunzione di una obbligazione da parte di persone fisiche o giuridiche, esigibile attraverso le autorità pubbliche».

⁴⁹ M. MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa*, cit., p. 252. Circa il rapporto tra i due requisiti oggetto della valutazione in esame, P. ERDÖ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., pp. 622-623, ricorda inoltre che «I canonisti, già nel medioevo, erano consapevoli della possibile tensione tra la necessità pastorale e la stabilità economica richiesta. Già il Panormitanus ribadisce, che il vescovo non deve tollerare per la mancanza della dotazione il pericolo delle anime, per esempio se la gente morisse spesso senza sacramenti per la grande distanza della chiesa. In tal caso si può costruire una chiesa anche senza dote. Ciò non toglie il dovere di assicurare il sostentamento del sacerdote (oggi vedi cann. 280-281)».

stato reso senza il loro previo coinvolgimento risulterebbe invalido a norma del can. 127 CIC⁵⁰.

Nessun problema interpretativo specifico si pone circa il gruppo di sacerdoti che forma il consiglio presbiterale, la cui partecipazione al procedimento in parola – regolata secondo le modalità di cui al can. 166 CIC – si colloca infatti a pieno titolo nella funzione di ‘senato del vescovo’ attribuitagli dal can. 495 § 1 CIC, il quale prosegue poi specificando come suo compito precipuo sia appunto quello di coadiuvare quest’ultimo nel governo della diocesi, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata⁵¹. Meno univoco, invece, il riferimento ai ‘rettori delle chiese vicine’, espressione che per la sua vaghezza richiede qualche considerazione aggiuntiva. Pacifico è innanzitutto che, al di là del dato testuale, nell’ambito di tale formulazione «The term “rector” as used here refers to the pastor, religious superior, chaplain, or anyone in charge of the neighboring churches, not just the rectors of canon 556»⁵²: in quest’ottica, parimenti indiscusso è quindi il fatto che tra i soggetti interpellati debbano esservi necessa-

⁵⁰ Cfr. S. BERLINGÒ, «Consensus», «consilium» (c. 127 CIC/934 CCEO) e l’esercizio della potestà ecclesiastica, in *Ius canonicum*, XXXVIII (1998), pp. 87-118; E. DE VALICOURT, *Le canon 127 et l’exercice du pouvoir de gouvernement de l’évêque diocésain*, in *L’année canonique*, LIII (2011), pp. 225-229; P. GHERRI, *Consultare e consigliare nella Chiesa*, in *Apollinaris*, LXXXVIII (2015), pp. 593-616.

⁵¹ Cfr. G. INCITI, *Consejo presbiteral*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. II, cit., pp. 625-630; A. BORRAS, *L’évêque diocésain, son conseil épiscopal et le conseil presbytéral au service du gouvernement du diocèse*, in *Studia canonica*, XLIX (2015), pp. 122-130. Al coinvolgimento del consiglio presbiterale nelle decisioni del vescovo – e quindi anche in quelle relative all’edificazione di nuove chiese –, si rivolge anche il menzionato direttorio *Apostolorum successores*, ribadendo al n. 182 che «Il vescovo deve consultare il Consiglio nelle questioni di maggiore importanza, relative alla vita cristiana dei fedeli, e al governo della diocesi. Dopo aver ottenuto il parere del Consiglio, il vescovo è libero di prendere le decisioni che ritenga opportune valutando e decidendo “coram Domino”, a meno che il diritto universale o particolare esigano l’assenso del medesimo per determinate questioni. Cionondimeno, il vescovo non deve allontanarsi dall’opinione concorde dei consiglieri senza una seria motivazione, che deve soppesare secondo il suo prudente giudizio».

⁵² J.M. HUELS, *Sub can. 1215*, cit., p. 1429, che prosegue: «The neighboring churches are only those churches in the sense of canon 1214, not oratories, shrines or private chapels».

riamente i parroci sul territorio delle cui parrocchie sorgerà la nuova chiesa, così come gli altri soggetti immediatamente interessati.

Più dubbia risulta invece l'appartenenza alla medesima categoria dei parroci delle parrocchie confinanti e dei rettori delle altre chiese poste nei medesimi territori: nello sciogliere tale interrogativo, va tenuto presente – come è stato opportunamente evidenziato in dottrina – che «L'espressione "chiese vicine" va interpretata comunque strettamente, poiché l'omissione della consultazione dei rettori di queste chiese ha per effetto la nullità del permesso episcopale (can. 127 §2, 2°). Le leggi che limitano l'esercizio dei diritti si interpretano, infatti, nel senso stretto (can. 18). Nel dubbio di diritto, inoltre, non urgono le leggi irritanti (can. 14, cfr. can. 10). In questo caso il dubbio è di diritto, perché si tratta del significato della parola "vicina" (*vicinarum ecclesiarum rectoribus* – can. 1215 §2) nel contesto del canone»⁵³. Tenendo conto di tali principi, in ogni caso, la concreta determinazione di quanto la definizione in parola si estenda oltre il suo nucleo essenziale sarà demandata volta per volta allo stesso vescovo diocesano, che anche nel formulare una simile valutazione potrà essere supportato dai precedenti colloqui con il consiglio presbiterale⁵⁴.

Per quel che concerne invece la forma dei pareri in questione, si può osservare come – a differenza di quanto puntualmente segnalato circa le modalità del consenso episcopale di cui al § 1 – nessuna specificazione ulteriore sia fornita dal can. 1215 § 2 CIC: vale però la pena di notare come, almeno ai fini probatori, sia da considerarsi preferibile una loro redazione per iscritto, potendosi ad esempio conservare «el acta de la sesión del consejo presbiteral, o el protocolo de la conversación del Obispo con el rector de la iglesia vecina»⁵⁵.

Il canone in esame, infine, si conclude prendendo in considerazione il caso specifico della costruzione di un edificio sacro da par-

⁵³ P. ERDŐ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., pp. 620-621.

⁵⁴ Cfr. M. MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa*, cit., pp. 252-253; J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1215*, cit., pp. 1821-1822; B.F. PIGHIN, *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, cit., pp. 127-128; ID., *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 381; P. ERDŐ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., pp. 618-621.

⁵⁵ J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1215*, cit., p. 1822.

te di un istituto religioso: quantunque quest'ultimo – prevede infatti l'apposito § 3 – abbia ricevuto dal vescovo diocesano il consenso per costituire una nuova casa nella diocesi, esso deve tuttavia ottenere la sua licenza prima di edificare la chiesa in un determinato luogo. Il principale punto di interesse di tale disposizione riguarda in particolare il suo coordinamento con il can. 611 CIC, che ad essa rinvia espressamente nel ricordare come lo stesso consenso per l'erezione di una casa religiosa implichi già, per gli istituti religiosi clericali, anche il diritto di avere una chiesa. Ne consegue, perciò, che il consenso e la licenza appena menzionati costituiscono due atti distinti: sebbene l'astratta titolarità del diritto di disporre di una chiesa sorga già con il primo, la selezione del luogo determinato in cui si intende esercitare materialmente tale facoltà – non necessariamente coincidente con quello della casa religiosa – e la sua conseguente traduzione in un immobile a ciò dedicato, non può che passare infatti attraverso la concessione del secondo, che potrebbe ad esempio essere negato laddove la collocazione scelta risultasse problematica a causa dell'eccessiva prossimità con una chiesa parrocchiale preesistente⁵⁶.

2. *Il finanziamento all'edilizia di culto cattolica: dal sostegno delle autorità pubbliche al contributo della Conferenza Episcopale Italiana*

2.1. *Il reperimento dei fondi all'interno della comunità locale. L'apporto dei fedeli e le fonti di sovvenzione nella Chiesa*

2.1.1. *Il primato delle esigenze liturgiche e pastorali e la centralità della comunità*

Come abbiamo appena visto, tra i requisiti indispensabili ai quali il can. 1215 CIC vincola la possibilità di concedere il consenso episcopale per il progetto della nuova chiesa vi è anche quello relativo

⁵⁶ Cfr. M. MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa*, cit., pp. 250-251; J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1215*, cit., p. 1822; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 66-67; P. ERDÖ, *Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al can. 1215 CIC*, cit., p. 615.

al possesso di mezzi sufficienti a garantire la copertura delle spese necessarie alla sua costruzione, condizione in ordine alla quale il vescovo diocesano è perciò tenuto a compiere un'attenta valutazione, verificando la concreta disponibilità di risorse o comunque l'entità dello sforzo richiesto per il loro reperimento. Questo non significa, d'altra parte, che la ponderazione di tali elementi vada eseguita in modo meccanico secondo un criterio di tipo meramente 'contabile': essa, al contrario, deve essere informata al rispetto di principi di respiro più ampio, a partire dalla stella polare del primato della dimensione pastorale, in funzione del quale saranno poi valutati attentamente gli aspetti finanziari, e mai viceversa, come ammonisce anche il n. 216 di *Apostolorum successores*⁵⁷. In quest'ottica, è perciò essenziale ricordare che «la parsimonia nella scelta delle prestazioni professionali, dei materiali e del dimensionamento del progetto non deve andare a discapito delle effettive esigenze liturgiche e pastorali»⁵⁸ che costituiscono la stessa ragion d'essere dell'edificio in costruzione, così come, per converso, va pure rifuggito ogni eccesso di spesa ingiustificato e non rispondente a tali istanze, tenendo sempre presente che a dover essere ricercata è a questo riguardo – secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II – una 'nobile bellezza', piuttosto che una 'mera sontuosità'⁵⁹.

Nella prospettiva canonistica, va innanzitutto rilevato come la raccolta dei fondi in questione non avvenga secondo un canale unico, appositamente predisposto dal Codice, bensì si collochi ordinariamente nell'ambito generale dell'organizzazione economica e dell'amministrazione patrimoniale ecclesiastiche, all'interno del quale riveste peraltro un ruolo di primo piano: nell'elencare i fini propri della Chiesa, in funzione dei quali essa detiene il diritto nativo di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali,

⁵⁷ CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Direttorio Apostolorum Successores*, cit., n. 216: «In questo campo, il vescovo cerchi di evitare attentamente che gli aspetti finanziari prevalgano su quelli pastorali, giacché agli occhi di tutti deve risplendere lo spirito di fede e di distacco dai beni materiali, che è proprio della Chiesa».

⁵⁸ M. MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa*, cit., p. 262. Cfr. anche P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 65-66.

⁵⁹ Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Costituzione Sacrosanctum Concilium*, 4 dicembre 1963, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVI (1964), n. 124, p. 131.

il can. 1254 § 2 CIC inizia infatti menzionando quello di 'ordinare il culto divino', il quale comprende appunto – com'è stato opportunamente sottolineato – sia «la costruzione e la conservazione di edifici sacri», sia «il dotarli di pertinenze ed accessori»⁶⁰. In tal senso, ad essere interessata dalla ricerca dei mezzi necessari sarà perciò la stessa comunità locale destinataria dell'iniziativa, a fianco e alla guida della quale si porrà naturalmente il vescovo e l'intera diocesi: come ha ricordato infatti la Conferenza Episcopale Italiana nel 1988, al n. 12 dell'apposito documento *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, «La primaria responsabilità per il sostegno economico alla vita e all'azione pastorale della Chiesa spetta ai fedeli e alle comunità cristiane», partecipazione che «ha una radice teologica, è una questione di coerenza nell'appartenenza ecclesiale, è animata e sostenuta dalla fede e dalla carità; perciò, trattandosi di una obbligazione fondamentale dei battezzati, costituisce anche la garanzia permanente e sicura della disponibilità di risorse per la Chiesa medesima»⁶¹.

Nel ribadire questi concetti, il brano citato rinvia peraltro espressamente alle due norme, intimamente connesse, che ne rappresentano il principale riferimento codiciale, cioè i cann. 222 e 1262 CIC: se quest'ultimo precisa infatti che, al pari del diritto enucleato al can. 1215 CIC e in collegamento con il suo contenuto, la Chiesa possiede anche lo *ius nativum* di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie, il primo si rivolge allo stesso scopo direttamente ai *christifideles*, rammentando l'obbligo di sovvenire alle medesime necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto occorre – oltre che per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri – anche per il culto divino. In linea di principio, va in ogni caso tenuto presente che l'adempimento di tale dovere può assumere diverse forme, essendo in via ordinaria facoltà di ogni fedele scegliere liberamente il momento più opportuno e il modo migliore per far pervenire alla Chiesa i mezzi di cui essa

⁶⁰ M. LÓPEZ ALARCÓN, *Sub can. 1254*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 828.

⁶¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, 14 novembre 1988, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXII (1988), pp. 169-170.

abbisogna: è perciò in questa prospettiva che il compito di ammonire la propria comunità circa l'importanza e il significato dell'obbligo in questione, educandola a una partecipazione attiva e corresponsabile, spetta al vescovo diocesano⁶², il quale solo in caso di grave necessità per la diocesi e seguendo i criteri di cui al can. 1263 CIC – sul quale torneremo a breve – può imporre alle persone fisiche soggette al suo governo un'esazione straordinaria, che comunque dovrà risultare di entità moderata⁶³.

2.1.2. *La raccolta dei fondi, tra iniziative apposite e il ricorso al 'sistema tributario canonico'*

Proprio in considerazione delle molteplici modalità attraverso le quali l'assolvimento dell'obbligo di cui al can. 222 CIC può sostanzarsi, la Conferenza Episcopale Italiana ha ritenuto opportuno proporre al capitolo IV della già menzionata *Istruzione in materia amministrativa* una sintesi delle fattispecie più ricorrenti. Il documen-

⁶² Can. 1261 § 2 CIC: «Episcopus dioecesanus fideles de obligatione, de qua in can. 222, § 1, monere tenetur et opportuno modo eam urgere». Seppur a un diverso livello, lo stesso vale d'altronde anche sul piano parrocchiale, come ha recentemente ricordato la CONGREGATIO PRO CLERICIS al n. 40 dell'Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa* del 29 giugno 2020, pubblicata in *L'osservatore romano*, 20-21 luglio 2020, pp. 7-10: «Il pastore, che serve il gregge con generosa gratuità, è tenuto, d'altra parte, a formare i fedeli, affinché ogni membro della comunità si senta responsabilmente e direttamente coinvolto nel sovvenire ai bisogni della Chiesa, attraverso le diverse forme di aiuto e di solidarietà, di cui la parrocchia necessita per svolgere, con libertà ed efficacia, il proprio servizio pastorale». Sul punto, si vedano inoltre M. CALVI, *Commento ad un canone: sovvenire alle necessità della Chiesa (can. 222, par. 1)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, II (1989), pp. 95-99; F. VECCHI, *Contribución de los fieles a las necesidades de la Iglesia*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. II, cit., pp. 708-710; J. VÁZQUEZ SÁNCHEZ, *El derecho-deber de los fieles de ayudar a la Iglesia en sus necesidades (c. 222 § 1 del CIC)*, in *Ius canonicum*, LV (2015), pp. 269-312.

⁶³ Can. 1263 CIC: «Ius est Episcopo dioecetano, auditis consilio a rebus oeconomicis et consilio presbyterali, pro dioecesis necessitatibus, personis iuridicis publicis suo regimini subiectis moderatum tributum, earum redditibus proportionatum, imponendi; ceteris personis physicis et iuridicis ipsi licet tantum, in casu gravis necessitatis et sub iisdem condicionibus, extraordinariam et moderatam exactionem imponere, salvis legibus et consuetudinibus particularibus quae eidem potiora iura tribuant».

to, in particolare, raggruppa le differenti tipologie di sovvenzione secondo un criterio soggettivo: al n. 29 e ss. elencando cioè le diverse offerte che possono essere effettuate da parte dei fedeli⁶⁴, al n. 41 e ss. individuando invece le principali fonti di finanziamento a cui possono attingere le diocesi⁶⁵. Tra queste, se alcune riguardano un reperimento generico di fondi, poi utilizzabili per qualsiasi finalità – come può essere il caso di quanto ottenuto da un ente ecclesiastico per donazione, eredità o legato, di cui al n. 39⁶⁶ –, o sono attivamente rivolte a soddisfare esigenze di tutt'altra natura rispetto a quella di nostro interesse – quali sono ad esempio le offerte per il sostenta-

⁶⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 29: «In Italia i fedeli sovengono abitualmente alle necessità della Chiesa mediante: a) offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità parrocchiale; b) offerte corrisposte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali; c) offerte finalizzate, in giornate prescritte dall'autorità competente, a favore di determinate iniziative diocesane, nazionali o universali; d) offerte per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe; e) offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi o a organizzazioni parrocchiali o diocesane per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche (ad esempio: seminario, sacerdoti, anziani, missioni, carità); f) offerte per il sostentamento del clero; g) offerte portate ai santuari; h) offerte occasionali per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti; i) donazioni, eredità, legati».

⁶⁵ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 29: «Le fonti di sovvenzione della diocesi si possono classificare nelle seguenti principali categorie: a) offerte dei fedeli; b) contributi da parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata e altri enti; c) contributi di solidarietà; d) assegnazioni dalla CEI per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi; e) tributi; f) tasse per atti amministrativi; g) redditi».

⁶⁶ In merito all'apporto fornito dai fedeli tramite le modalità della donazione, dell'eredità o del legato, va ricordato come il can. 1299 § 2 CIC raccomandi in linea di principio di osservare le formalità richieste dal diritto civile, specificando però che anche in caso di loro omissione gli eredi dovrebbero essere ammoniti circa l'obbligo di adempiere la volontà del testatore; per quanto riguarda invece l'esatta individuazione dei soggetti cui tali patrimoni saranno assegnati, sulla base di quanto disposto dal can. 1267 § 1 CIC – secondo il quale «Nisi contrarium constet, oblationes quae fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis personae iuridicae ecclesisticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi personae iuridicae factae» – il n. 39 dell'*Istruzione in materia amministrativa* precisa che donazioni, eredità e legati intestati al 'vescovo' o al 'vescovo *pro-tempore*' vanno intesi come lasciati in favore dell'ente diocesi, mentre quelli intestati al 'parroco' o al 'parroco *pro-tempore*' sono da considerarsi destinati all'ente parrocchia. Al riguardo, cfr. anche R.E. JENKINS, *Gifts, Donations and Donor Intent in the Canon Law of the Catholic Church*, in *The Jurist*, LXXII (2012), pp. 76-108; G.P. MONTINI, *Il testamento per la Chiesa: testo e contesto del can. 1299*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXVI (2013), pp. 393-430.

mento del clero, di cui al n. 36 –, per altre è invece possibile scorgere un legame almeno potenzialmente più stretto con il finanziamento della costruzione di un nuovo luogo di culto: difatti, è lo stesso Direttorio *Apostolorum successores* ad evidenziare come proprio a questo fine il vescovo «potrà stabilire che in tutte le chiese e negli oratori aperti ai fedeli, anche quelli appartenenti a istituti religiosi e a società di vita apostolica, si realizzi una *colletta speciale* in favore di queste iniziative diocesane, sotto forma di speciali “giornate” o in altro modo. Con lo stesso scopo, è anche possibile l’imposizione di *tributi ordinari o straordinari*»⁶⁷.

Segnatamente, la prima ipotesi menzionata si riferisce a quelle specifiche iniziative, di portata parrocchiale, diocesana, nazionale o universale, a favore delle quali il can. 1266 CIC consente all’ordinario di indire apposite collette in determinate occasioni. A questo fine, è richiesto che le offerte raccolte nelle chiese e negli oratori abitualmente aperti ai fedeli siano sollecitamente consegnate dal parroco o dal rettore alla curia della diocesi: in relazione ad attività di livello diocesano, quest’ultima provvederà quindi ad assegnare direttamente quanto ottenuto per le finalità stabilite; in presenza di giornate nazionali o universali, al contrario, i fondi ricevuti saranno a loro volta trasmessi alla relativa autorità competente. Allo stesso modo, la parte delle offerte che la parrocchia o la chiesa possono trattenere per fare fronte alle proprie necessità corrisponderà rispettivamente, nei due diversi casi, o alla quota stabilita dal vescovo in via discrezionale, o – in maniera vincolata – ad una somma pari alla raccolta solitamente effettuata in una domenica ordinaria.

Per quanto concerne invece la seconda possibilità richiamata dal Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, essa si riferisce evidentemente a quello che la stessa *Istruzione in materia amministrativa* definisce al n. 46 come il «sistema tributario canonico». Il medesimo testo, in particolare, distingue all’interno di quest’ultima dimensione due differenti categorie: quella dei tributi, a loro volta suddivisibili in tributi

⁶⁷ CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Direttorio *Apostolorum Successores*, cit., n. 216, che prosegue menzionando anche il fatto che «Per una sana propaganda tra i fedeli e per la raccolta delle offerte, laddove la conferenza episcopale non abbia diversamente provveduto, potrà essere utilmente costituita una speciale *associazione o fondazione canonica* retta da fedeli laici».

ordinari e straordinari, e quella delle tasse, principalmente dovute per atti amministrativi. Il primo gruppo, nel quale sono riunite le esazioni «impost[e] dall'autorità ecclesiastica alle persone sulle quali ha giurisdizione per le esigenze e spese di utilità generale», si compone perciò essenzialmente delle forme delineate dal già citato can. 1263 CIC.

In questo senso, sono cioè 'tributi ordinari per la vita della diocesi' quelli che il vescovo diocesano ha il diritto di richiedere alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo, nel rispetto delle condizioni sancite dalla norma sotto il profilo sia procedurale sia sostanziale: le prime consistenti nell'onere di consultare previamente il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, le seconde relative invece all'entità dell'imposizione stessa, che il canone descrive come moderata e proporzionata ai redditi su cui grava. A tale riguardo, si assiste inoltre a una differenziazione sulla base dei diversi destinatari dell'obbligo, poiché la cifra dovuta – ferma restando la facoltà del vescovo diocesano di fissare l'aliquota corrispondente, che in ogni caso non dovrebbe mai superare la soglia del 5% – per le parrocchie e gli altri enti diocesani è generalmente calibrata su tutte le entrate, comprendendo quindi sia i redditi in senso stretto sia le offerte ricevute, mentre per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero «la base imponibile è costituita dal saldo netto della gestione annuale dell'istituto, intendendosi con questa espressione le somme destinate per il sostentamento del clero effettivamente registrate nel consuntivo dell'anno»⁶⁸.

⁶⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 47. Esaminando la corrispondente disciplina, così J. MINAMBRES, *Il tributo diocesano ordinario come strumento di governo*, in *Ius Ecclesiae*, XVI (2004), p. 635, commentava la natura giuridica del tributo ordinario: «Nella sua configurazione legale, dal punto di vista giuridico, il tributo ordinario diocesano può essere ritenuto un vero tributo, un'imposizione di finanziamento in vista del bene pubblico o comune. Ha tutti i tratti delle imposte: l'obbligatorietà del versamento, la finalità pubblica, la determinazione in strumento normativo (di solito un decreto generale), la generalità del soggetto passivo, la proporzionalità nei confronti dei redditi, ecc. Dal punto di vista economico finanziario, però, nella sua attuale determinazione normativa, questa figura giuridica risponde meglio agli strumenti di perequazione finanziaria fra le diverse componenti della stessa amministrazione, che non a un tributo vero e proprio, inteso come fonte di finanziamenti esterni all'amministrazione stessa. Infatti, gli unici beni che costituiscono base imponibile del tributo ordinario sono quelli già ecclesiastici».

L'eterogeneità dei soggetti tenuti al versamento è anche uno dei principali elementi di distinzione tra tributi ordinari e straordinari: questi ultimi, a differenza dei primi – come ricordato dal n. 48 del documento, che rinvia allo stesso can. 1263 CIC –, non sono infatti indirizzati alle sole persone giuridiche pubbliche normalmente sottoposte al potere del vescovo, bensì pure «alle persone fisiche e alle persone giuridiche, pubbliche e private, non soggette al suo governo», alle quali potranno essere richiesti secondo la stessa procedura, ma esclusivamente nel caso in cui ricorra una grave necessità alla quale non si riesca a fare fronte con le normali fonti di entrata⁶⁹.

Relativamente invece alla fattispecie delle tasse, definite come quelle imposizioni «richieste dalla stessa autorità come rimborso per le spese di ufficio in occasione di una concessione o di un servizio richiesto dai singoli»⁷⁰, il n. 49 dell'*Istruzione* ne individua le espres-

⁶⁹ Va precisato, tuttavia, come l'esegesi della disciplina relativa ai tributi straordinari sia tutt'altro che univoca, come evidenzia anche A. PERLASCA, *Tributo moderato ordinario e straordinario (can. 1263)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXII (2009), p. 56, che introduce la disamina delle possibili soluzioni interpretative osservando che la prima parte del can. 1263 CIC – inerente ai tributi ordinari – «è, tutto sommato, abbastanza lineare e comprensibile. I veri problemi sorgono, invece, dalla seconda parte del canone. Essi sembrano fondamentalmente quattro: 1) che cosa significa l'inciso "alle stesse condizioni"; 2) chi sono le "rimanenti persone fisiche"; 3) quali sono le "rimanenti persone giuridiche"; 4) che cosa significa la clausola finale "salve le leggi e le consuetudini particolari che [...] attribuiscono [al vescovo diocesano] maggiori diritti"».

⁷⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 46. In modo più esteso, circa il ruolo attribuito alle tasse nel diritto canonico si veda ad esempio la sintesi offerta da F. GRAZIAN, *Tasa*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII, cit., p. 540: «También en el ámbito canónico se conserva, sustancialmente, la definición civil de tasa como carga económica debida a la autoridad administrativa o judicial, ya sea a nivel diocesano, regional o provincial, e incluso a la Sede Apostólica, por un servicio requerido [...]. Los servicios solicitados pueden ser variados: licencia dispensa, certificación, notificación, proceso, etc. Se discute la naturaleza de esta deuda, de justicia commutativa, ya sea como tributo específico, en la medida en que requiere una contraprestación, ya sea como categoría *a se* [...]. Algunos autores encuadran las tasas en una categoría intermedia. Se encontraría, por lo tanto, entre las ofrendas voluntarias y los tributos, en virtud de su carácter híbrido o, como explican otros, de su naturaleza mixta, en cuanto tienen al mismo tiempo un aspecto impositivo, obligatorio, y un aspecto relativamento voluntario. La voluntariedad de las tasas se refiere sobre todo a la petición libre de la prestación a la administración eclesiástica [...]. Otros, en cambio, las colocan entre los tributos específicos; otros, incluso, entre las ofrendas voluntarias».

sioni più rilevanti in tre forme: oltre a richiamare i versamenti richiesti per il rilascio di autorizzazioni da parte del vescovo o dell'ordinario del luogo nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, esso rinvia infatti a quelle disposizioni del *Codex* in cui possono essere rinvenuti riferimenti espliciti alle 'tasse' e alla 'tassazione', cioè rispettivamente al n. 1 del can. 1264, che assegna all'assemblea dei vescovi della provincia la facoltà di stabilire delle esazioni «pro actibus potestatis exsecutivae gratiosae vel pro executione rescriptorum Sedis Apostolicae» – perciò comunemente indicate anche come tasse 'di cancelleria' o 'di curia' –, sottoponendone tuttavia l'approvazione alla stessa Sede Apostolica, e al can. 1649, il quale attribuisce al vescovo la determinazione delle imposte dovute in occasione di processi diocesani relativi a cause matrimoniali⁷¹.

⁷¹ Dal momento che le disposizioni menzionate risultano collegate in modo solo tangenziale alla disciplina degli edifici sacri, non sembra questa la sede adatta per scandagliare oltre i loro profili specifici: per approfondimenti al riguardo, si rinvia perciò a T. MAURO, *Beni della Chiesa nel diritto canonico*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, II, UTET, Torino, 1987, pp. 235-241; ID., *Patrimonio ecclesiastico*, in *Enciclopedia giuridica*, XXII, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1990, pp. 3-6; G. FELICIANI, *Tributi della Chiesa cattolica*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLV, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 217-220; R. GIOVANARDI COCHIS, *Tributi: V) Tributi e tasse ecclesiastici*, in *Enciclopedia giuridica*, XXXI, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1994, pp. 1-4; F.G. MORRISSEY, *Acquiring Temporal Goods for the Church's Mission*, in *The Jurist*, LVI (1996), pp. 586-603; N.P. CAFARDI, *L'autorità di imporre le tasse da parte del Vescovo diocesano secondo quanto previsto dal can. 1263*, in *Attuali problemi di interpretazione del Codice di Diritto Canonico*, a cura di B. ESPOSITO, Millennium Romae, Roma, 1997, pp. 127-138; M. DE MORI, *Il tributo ecclesiastico nella normativa codiciale attuale*, Edizioni Antonianum, Roma, 1997; M.D. CEBRIÁ GARCÍA, *Los tributos en el ordenamiento canónico. Su praxis*, in *Ius canonicum*, XXXIX (1999), n. speciale *Escritos en honor de Javier Hervada*, pp. 445-458; EAD., *Tributo eclesiástico*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII, cit., pp. 693-695; J. MIÑAMBRES, *Sul giudizio di congruenza fra legislazione particolare e norma codiciale riguardante il tributo diocesano ordinario*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), pp. 271-276; ID., *Il tributo diocesano ordinario come strumento di governo*, cit.; P.I. LOBO, *Régimen jurídico de los tributos en el Código de 1983*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, X (2003), pp. 181-243; L. MISTÒ, *I beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, cit., pp. 385-401; L. OKULIK, *La potestad tributaria del Obispo diocesano y la interpretación del canon 1263 del CIC*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, XI (2004), pp. 431-449; G. RIVETTI, *La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici. Profili di specialità tra attività no profit o for profit*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2008, pp. 89-119; J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., pp. 85-136; A. PERLASCA, *Tributo moderato*

2.2. I sistemi di finanziamento assicurati da parte statale e il loro sviluppo normativo: canali 'ordinari' e 'straordinari'

2.2.1. Il sostegno alle spese sostenute per la costruzione e la riparazione di chiese: il fondamento dell'interesse statale e le forme assunte nella legislazione italiana

Nel fronteggiare gli ingenti costi richiesti per l'edificazione di nuovi immobili da destinare al culto, è noto però come le diocesi non siano isolate e costrette a fare affidamento esclusivo sulle proprie 'risorse interne', potendo bensì contare al medesimo scopo anche sul sostegno comunemente garantito da parte statale. In questo senso, non stupisce perciò come sia lo stesso documento *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, dopo avere descritto il ruolo primario della comunità cristiana locale e la radice teologica della sua partecipazione al sostegno ecclesiale, a ricordare che pure «lo Stato e, più in generale, le pubbliche istituzioni sono impegnati a dare un loro apporto in forme corrette e trasparenti, ma per diverso titolo»: attraverso un contributo, cioè, che trova il proprio fondamento «in uno Stato democratico-sociale, sul doveroso apprezzamento della rilevanza etica, culturale e sociale della presenza e dell'azione della Chiesa nella trama viva della società in ordine alla formazione di quel tessuto di valori che fondano e presidiano un'autentica democrazia ispirata a principi di rispetto e promozione della persona umana, di giustizia e di solidarietà; e nello stesso tempo sul compito, che la costituzione italiana assegna alla Repubblica, di rimuovere gli ostacoli e di promuovere le condizioni per il pieno esercizio delle libertà fondamentali dei cittadini, tra le quali vi è indubbiamente la libertà religiosa (cfr. artt. 3, 7, 8, 19, 20 Cost.)»⁷².

ordinario e straordinario (can. 1263), cit.; D. LE TOURNEAU, *Manuel de droit canonique*, cit., pp. 436-439; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, nuova ed. aggiornata e integrata, a cura di A. PERLASCA, EDB, Bologna, maggio 2011 (ristampa novembre 2011), pp. 141-185; F. GRAZIAN, *Tasa*, cit.; G. MARCHETTI, *Offerte, tasse e tributi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXVIII (2015), pp. 333-351; C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, cit., pp. 483-489; S. BUENO SALINAS, *Tratado general de derecho canónico*, cit., pp. 392-400; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, cit., pp. 223-225; T. PETRARÀ, *La coattività nel sistema tributario canonico*, Primiceri, Padova, 2018.

⁷² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, cit., n. 12. D'altro canto, non è da

Dei medesimi criteri, d'altronde, anche nella presente disamina abbiamo già avuto modo non solo di descrivere la rilevanza capitale sul piano teorico, ma pure di osservare un'eloquente applicazione puntuale su quello pratico: ad essi, infatti, si ispira manifestamente la sopra richiamata legislazione urbanistica in materia di edilizia di culto, alla quale – com'è ovvio – la disciplina sui finanziamenti è a sua volta strettamente legata.

Nel prendere specificamente in esame quest'ultima, ci si rende però subito conto di come sarebbe forse più opportuno parlare di 'discipline' relative al finanziamento: al pari di quanto già osservato più in generale circa la condizione degli edifici di culto, anche l'evoluzione di tale ambito appare infatti vistosamente caratterizzata dall'affastellarsi di norme eterogenee, di natura e indirizzo vari, concernenti contributi di provenienza alternativamente statale, regionale e comunale, erogati secondo canali e criteri di volta in volta diversi⁷³. Per meglio orientarsi in questa congerie di disposizioni, che in più di un'occasione ha determinato non pochi problemi di coordinamento, è però possibile operare preliminarmente una *summa*

credere neppure che tale attenzione rappresenti una prerogativa esclusivamente statale, come evidenzia anche R. BOTTA, *Le fonti di finanziamento dell'edilizia di culto*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, cit., p. 73, segnalando «l'esistenza di una sensibilità internazionale per un impegno anche finanziario degli Stati che permetta ai cittadini di disporre liberamente ed effettivamente di luoghi deputati all'esercizio del culto professato».

⁷³ In questo senso, anche con riferimento agli sviluppi più recenti della normativa in parola, L. LACROCE, *In tema di finanziamento pubblico dell'edilizia di culto cattolico, tra istanze di libertà ed esigenze di contenimento della spesa pubblica*, in *Diritto e religioni*, X (2015), n. 2, pp. 253-254, sottolinea che «Il fenomeno del "disordine delle fonti", dovuto sia ad un crescendo di soggetti titolari del potere di produzione normativa sia ad una loro de-tipizzazione, non sembra estraneo alla disciplina del finanziamento pubblico dell'edilizia di culto cattolico. A compromettere il piramidale sistema delle fonti normative contribuisce un'attività legislativa poco attenta a garantire coerenza sistematica all'ordinamento e ridotta oramai quasi esclusivamente ad interventi, peraltro necessari ed indifferibili, di risposta a problemi di natura economico-finanziaria. Nuove norme introdotte in vari settori dell'ordinamento e considerate funzionali alle finalità di contenimento della spesa pubblica hanno, infatti, seppur indirettamente, intaccato il sistema delle fonti della disciplina relativa al finanziamento dell'edilizia di culto cattolico, facendo sorgere problemi di natura interpretativa sulla condizione giuridica degli edifici di culto cattolico nel diritto attuale e riproponendo, al contempo, l'antica questione del rapporto tra fonti pattizie e fonti unilaterali nelle materie oggetto di accordi con la Chiesa cattolica».

divisio, le cui diverse componenti sono riconoscibili fin dagli esempi più risalenti di tale produzione normativa e il cui ruolo si rivelerà fondamentale nel suo sviluppo successivo. In particolare, è possibile distinguere tra due categorie di previsioni, alle quali si è soliti riferirsi rispettivamente anche come forme di finanziamento ‘ordinario’ o ‘straordinario’: da un lato, cioè, quelle «attributive di aiuti all’edilizia di culto al solo fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di carattere religioso curati dalla Chiesa cattolica»; dall’altro, quelle tese «ad offrire, invece, sostegno a interessi dello Stato italiano suscettibili di venire soddisfatti attraverso interventi disposti a favore dell’edilizia di culto»⁷⁴.

Gli esempi più rilevanti del primo gruppo sono rappresentati sicuramente dalle leggi n. 2522 del 18 dicembre 1952 e n. 168 del 18 aprile 1962, con le quali per la prima volta nella storia legislativa dello Stato unitario veniva istituito un flusso finanziario sistematico a favore dell’edilizia di culto, che fino a quel momento – sia nella fase separatista, sia in quella concordataria – aveva invece conosciuto esclusivamente interventi di portata circoscritta⁷⁵. A questo scopo, la norma del 1952, dedicata appunto al «Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese», prevedeva infatti la possibilità per il Ministero dei lavori pubblici di partecipare agli oneri sostenuti per l’edificazione o il completamento di chiese parrocchiali e delle relative pertinenze, autorizzandolo a concedere agli ordinari diocesani impegnati in tali operazioni un contributo corrispondente alla spe-

⁷⁴ Entrambe le definizioni sono state formulate nell’ambito dell’intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell’Accordo modificativo del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984, conclusa tra Santa Sede e Italia il 30 aprile 1997 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 210 alla *Gazzetta ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997, pp. 257-280. Su tale documento torneremo tra poco.

⁷⁵ Cfr. C. CARDIA, *Edilizia di culto e l. 222/85*, in *Il foro italiano*, CXX (1995), cc. 3116, 3119. Tra gli interventi precedenti più rilevanti si può ricordare in particolare modo il regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934 – testo unico della legge comunale e provinciale –, che all’art. 91, lett. i), indicava come obbligatorie per i comuni le spese relative alla «conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi»: al riguardo, cfr. M. PETRONCELLI, *Questioni controverse in materia di riparazione degli edifici di culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, LIV (1943), pp. 5-23; A. DE STEFANO, *Brevi osservazioni sulla «conservazione» degli edifici di culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXI (1950), pp. 954-957.

sa ammessa per l'acquisto delle aree necessarie e per la costruzione del rustico – in cui rientrava perciò, precisava l'art. 1, «la costruzione dei muri, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione ed allontanamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, esclusi gli impianti, le rifiniture, i pavimenti, le opere d'arte ed esclusi anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento»⁷⁶ –, una disciplina che un decennio più tardi veniva non solo confermata, ma ulteriormente ampliata, stabilendosi che il medesimo Ministero potesse «assumere a totale suo carico» sia i lavori di costruzione e completamento, sia l'acquisto dell'area⁷⁷.

⁷⁶ In merito alle modifiche apportate a tale disciplina negli anni immediatamente successivi, V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 232, nota 38, ricordava che «Con l'art. 5 D.P. 30 giugno 1955, n. 1534, relativo al decentramento dei servizi del Ministero dei Lavori pubblici, fu tra l'altro stabilito che, ferme restando in ogni altra parte le disposizioni della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, il ministro per i Lavori pubblici determina e comunica ai provveditori alle opere pubbliche le opere di nuove chiese ammesse al contributo dello Stato. In base alle comunicazioni ministeriali, il provveditore, nei limiti di duecento milioni, emette il provvedimento di concessione del contributo ed approva i progetti relativi, inviando al ministero copia del relativo decreto. Inoltre, al provveditore sono demandate, nei limiti suddetti le attribuzioni già affidate al ministero in materia di gestione e di vigilanza sull'esecuzione delle opere».

⁷⁷ Oltre al citato art. 1 della legge n. 168/1962, recante «Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto», vale la pena di ricordare anche il contenuto dell'art. 4: «Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli Ordinari diocesani contributi costanti per 35 anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiesa parrocchiale, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco. La misura del contributo è elevata al cinque per cento per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646». Sulle due norme che costituivano l'architrave del sistema di 'finanziamento ordinario', si vedano P. CIPROTTI, *Diritto ecclesiastico*, 2^a ed., Cedam, Padova, 1964, p. 264; V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 232; G. CASUSCELLI, *Edifici ed edilizia di culto*, cit., pp. 48-50; G. FERRI, *Il contributo dello Stato per la costruzione di nuove chiese: la legge 168/62 – I contenuti, i campi e le modalità di intervento, il finanziamento*, in *L'amico del clero*, LXV (1983), pp. 86-88; P. MONETA, *Stato sociale e fenomeno religioso*, cit., p. 310; F. GRISENTI, G. PAGLIARI, *L'edilizia di culto – Principi giuridici*, in *L'amico del clero*, LXIX (1987), pp. 418-419; F. GRISENTI, «Nuova» edilizia di culto: il nuovo corso della C.E.I., in *L'amico del clero*, LXXII (1990), pp. 418-420; L. ZANNOTTI, *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso. Contributo allo studio della problematica del dissenso religioso*, cit., pp. 29-30; R. BOTTA, *Le fonti di finanziamento dell'edilizia di culto*, cit., pp. 74-75; C. CARDIA, *Edilizia di culto e l. 222/85*, cit., cc. 3116-3117;

All'interno del canale di finanziamento 'straordinario', stante la sua natura di per sé composita, poteva invece essere a sua volta riconosciuta una varietà di disposizioni, il cui indirizzo variava in relazione ai diversi 'interessi dello Stato italiano suscettibili di venire soddisfatti attraverso gli interventi disposti a favore dell'edilizia di culto' di volta in volta perseguiti. Tra queste, ad esempio, le prime ad emergere erano state le norme emanate in corrispondenza e a seguito dei due conflitti mondiali allo scopo di contribuire al ripristino degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi bellici: già con il regio decreto-legge n. 2094 del 6 ottobre 1919, infatti, la disciplina adottata in ordine al risarcimento dei danni di guerra nello stesso anno, con il precedente decreto luogotenenziale n. 925, veniva espressamente estesa anche alla ricostruzione delle chiese parrocchiali che avevano subito lesioni in simili contesti, inaugurando così un filone che sarebbe poi proseguito almeno fino alla legge n. 784 del 10 agosto 1950, con la quale venivano ratificati i decreti legislativi n. 35 del 27 giugno 1946 e n. 639 del 29 maggio 1947, concernenti appunto «riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche»⁷⁸. A tali provvedimenti, peraltro, si affiancarono ben presto quelli analogamente tesi a sovvenzionare la ricostruzione di edifici di culto colpiti da fenomeni sismici, alluvioni e altre calamità naturali⁷⁹.

A giustificare la collocazione di ambedue i gruppi di norme tra le forme di finanziamento straordinario è perciò in maniera evidente il carattere di assoluta eccezionalità che connota le circostanze da

A. ROCCELLA, *Problemi di interpretazione della normativa pattizia in materia di enti e beni della Chiesa cattolica: il finanziamento dell'edilizia di culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, CIX (1998), pp. 578-579; G. GARANCINI, *Edilizia di culto: evoluzione normativa e problematiche interpretative*, cit., p. 15; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 400-401.

⁷⁸ Tra i provvedimenti appartenenti allo stesso gruppo, si possono ricordare anche il decreto luogotenenziale n. 426 del 27 marzo 1919, il decreto luogotenenziale n. 925 dell'8 giugno 1919, il regio decreto-legge n. 2094 del 6 ottobre 1919, la legge n. 1722 del 10 dicembre 1922, la legge n. 1543 del 26 ottobre 1940, il decreto legislativo n. 35 del 27 giugno 1946, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 649 del 29 maggio 1947, la legge n. 784 del 10 agosto 1950.

⁷⁹ Tra le disposizioni comprendenti anche tali finalità, si possono ricordare a titolo d'esempio l'art. 1, lett. d), della legge n. 279 del 9 aprile 1955 e l'art. 3, comma 3, della legge n. 730 del 28 ottobre 1986.

cui esse scaturiscono e che sul loro contenuto si riverbera⁸⁰, al quale si aggiunge inoltre il fatto che in tali occasioni la ricostruzione appare funzionale a rispondere «all'esigenza di assicurare la *continuità* della comunità locale ferita dall'evento dannoso, garantendo la possibilità che il villaggio sia ricostruito con la *sua* chiesa e conservando così intatto l'“ambiente” nel quale quella comunità può alla fine ritrovare se stessa»⁸¹. Lo stesso può dirsi pure di tutte quelle leggi – un esempio rilevante si può osservare già all'art. 8 della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 – in virtù delle quali potevano essere stabilite erogazioni aventi ad oggetto edifici di culto dotati di interesse storico e artistico: anche alla base di questi provvedimenti è infatti agevole individuare una motivazione del tutto peculiare, tale per cui in simili ipotesi «si direbbe quasi che si attenua l'interesse pubblico verso il profilo confessionale mentre diviene dominante la cura del rilievo artistico e culturale degli immobili in questione»⁸². Nel novero dei finanziamenti straordinari, infine, ricade anche il canale isti-

⁸⁰ Particolarmente efficace a tale riguardo risulta il commento di C. CARDIA, *Edilizia di culto e l. 222/85*, cit., c. 3119: «Unica del suo genere è, poi, la ragione degli interventi di sostegno in occasione di calamità naturali. Si tratta, in questo caso, di ricostruire tutta intera una struttura edilizia, comunitaria e produttiva, che l'evento calamitoso ha spazzato via o ha reso impraticabile. Lo Stato abbandona in via straordinaria i parametri che presiedono all'ordinaria erogazione finanziaria e supplisce alla insufficienza dei diversi soggetti colpiti: degli enti locali, degli imprenditori, dei privati, delle confessioni religiose. È impensabile [...] che ciascuno di questi soggetti provveda con i propri mezzi ordinari ad esigenze straordinarie o straordinariamente gravi. Si può quasi dire che la specialità dell'evento si ripercuote sulla specialità della legge. Considerazioni analoghe possono farsi per i danni di guerra patiti dagli edifici di culto».

⁸¹ R. BOTTA, *Le fonti di finanziamento dell'edilizia di culto*, cit., p. 75. Sul punto, cfr. anche A. DE STEFANO, *Il ripristino degli edifici di culto danneggiati o distrutti da eventi bellici*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXI (1950), pp. 996-1033; V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 232-233; M. PIACENTINI, *Chiesa (come edificio di culto)*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. III, a cura di A. AZARA, E. EULA, UTET, Torino, 1974, p. 189; P. MONETA, *Stato sociale e fenomeno religioso*, cit., p. 313; C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 404; A. ROCCELLA, *Problemi di interpretazione della normativa pattizia in materia di enti e beni della Chiesa cattolica: il finanziamento dell'edilizia di culto*, cit., p. 578; M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 280; L. LACROCE, *In tema di finanziamento pubblico dell'edilizia di culto cattolico, tra istanze di libertà ed esigenze di contenimento della spesa pubblica*, cit., p. 255; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 401.

⁸² C. CARDIA, *Edilizia di culto e l. 222/85*, cit., c. 3119.

tuito dalle già menzionate leggi n. 865/1971 e n. 10/1977, le quali, qualificando le attrezzature religiose come ‘opere di urbanizzazione secondaria’, determinavano per i comuni l’obbligo di erogare pure a loro favore una parte dei fondi appositamente stanziati, che l’ente locale costituiva cioè a questo precipuo scopo attraverso l’accumulo delle somme percepite tramite il rilascio delle concessioni edilizie e l’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme urbanistiche⁸³.

Tale modalità di sostegno, dalla quale emergeva ancora una volta l’interesse per la dimensione sociale e aggregativa del luogo di culto, costituisce peraltro un elemento di novità rispetto alla disciplina ‘ordinaria’ sotto un ulteriore profilo: mentre le disposizioni di cui alle leggi n. 2522/1952 e n. 168/1962 istituivano infatti una forma di sostegno alle esigenze di culto della popolazione gestita a livello centrale da parte dello Stato – dal Ministero dei lavori pubblici, appunto –, la disciplina introdotta negli anni Settanta contemplava invece un contributo amministrato su base comunale, legato allo svolgimento delle corrispondenti funzioni in materia urbanistica e informato alla maggiore prossimità rispetto alle istanze della comunità locale⁸⁴. Come già osservato *supra*, ad integrare il modello in parola concorsero poi le numerose determinazioni assunte sul piano regionale, indirizzate sia a fissare i limiti minimi o massimi della quota che i comuni sono tenuti ad assegnare per gli interventi di urbanizzazione secondaria, sia a predisporre mezzi di sovvenzione propri⁸⁵.

⁸³ Cfr. V. TOZZI, *Il finanziamento pubblico dell’edilizia di culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XI (1998), pp. 88-89; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 401.

⁸⁴ Cfr. R. BOTTA, *Le fonti di finanziamento dell’edilizia di culto*, cit., pp. 75-76; A. ROCCELLA, *Problemi di interpretazione della normativa pattizia in materia di enti e beni della Chiesa cattolica: il finanziamento dell’edilizia di culto*, cit., p. 586.

⁸⁵ Cfr. G. CASUSCELLI, *Fonti di produzione e competenze legislative in tema di edilizia di culto: annotazioni problematiche*, in *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, cit., pp. 1187-1213; P. MONETA, *Stato sociale e fenomeno religioso*, cit., pp. 402-403; F. GRISENTI, «Nuova» edilizia di culto: gli strumenti operativi, in *L’amico del clero*, LXXII (1990), pp. 476-477; R. BOTTA, *Le fonti di finanziamento dell’edilizia di culto*, cit., pp. 92-98; A. ROCCELLA, *Problemi di interpretazione della normativa pattizia in materia di enti e beni della Chiesa cattolica: il finanziamento dell’edilizia di culto*, cit., pp. 579-580; C. REDAELLI, *L’ordinamento italiano e la costruzione di una nuova chiesa*, cit., pp. 277-279; G. BARBERINI, M. CANONICO, *Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 316-317; L. LACROCE, *In tema di*

2.2.2. *Le prospettive dischiuse da un modello di finanziamento di carattere pattizio e la progressiva estensione dei contributi ad altre confessioni religiose*

Anche solo da questa rapida rassegna riesce quindi ad affiorare con chiarezza il dato dell'estrema varietà della legislazione tesa al finanziamento di edifici di culto, tanto nella sua forma 'ordinaria' quanto in quelle 'straordinarie': una diversità che – oltre ovviamente alla finalità dell'intervento – presenta un unico tratto comune, rappresentato cioè dal carattere unilaterale di tutti i provvedimenti menzionati⁸⁶. Tale prospettiva mutò tuttavia radicalmente dopo la conclusione dell'Accordo di Villa Madama, e in particolare in conseguenza della legge n. 222 del 20 maggio 1985. La norma relativa alle «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» – la quale, come risaputo, «ha un preciso fondamento pattizio»⁸⁷ in quanto riproduce fedelmente il testo del Protocollo elaborato allo scopo dalla competente Commissione paritetica – si rivolge infatti esplicitamente alle misure appena citate in più di un'occasione: all'art. 53, comma 1, stabilendo che «Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni»⁸⁸; all'art. 74, sancendo invece l'abrogazione, se non

finanziamento pubblico dell'edilizia di culto cattolico, tra istanze di libertà ed esigenze di contenimento della spesa pubblica, cit., pp. 255-257; S. ATTOLINO, *Confessioni religiose e Pubblica Amministrazione. Edifici di culto, enti e tributi, finanziamento, privacy*, Claudiana, Torino, 2019, pp. 29-44; A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, cit., pp. 108-113; R. BENIGNI, *Libertà religiosa, luoghi di culto e governo del territorio. Verso nuovi equilibri*, cit., pp. 647-651; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 401-402.

⁸⁶ Cfr. C. CARDIA, *Edilizia di culto e l. 222/85*, cit., c. 3118; A. ROCCELLA, *Problemi di interpretazione della normativa pattizia in materia di enti e beni della Chiesa cattolica: il finanziamento dell'edilizia di culto*, cit., p. 518.

⁸⁷ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, cit., p. 126.

⁸⁸ Attraverso tale disposizione, osserva A. ROCCELLA, *Problemi di interpretazione della normativa pattizia in materia di enti e beni della Chiesa cattolica: il finanziamento dell'edilizia di culto*, cit., p. 583, «È stata così assicurata una copertura pattizia alle disposizioni menzionate le quali, ancorché originariamente emanate

espressamente richiamate, delle leggi n. 2522/1952 e n. 168/1962. La ragione di quest'ultima decisione si comprende alla luce dell'istituzione, per opera della stessa legge, del noto meccanismo dell'«otto per mille», con il quale essa deve perciò essere coordinata.

Sul funzionamento di tale strumento per i fini di nostro interesse torneremo diffusamente a breve: per il momento sia sufficiente ricordare, a completamento del quadro prospettato, che tramite l'assegnazione alla Conferenza Episcopale Italiana di una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – commisurata alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi – da utilizzare per «scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica» (art. 47), tra i quali perciò anche quelli relativi all'edilizia di culto, la norma intendeva affidare in via immediata alla stessa autorità confessionale, oltre ai mezzi per provvedervi, anche l'amministrazione autonoma di quello che finora era stato il flusso 'ordinario' da parte statale⁸⁹. Oltre al fondamentale cambiamento di impostazione che esse hanno comportato, le disposizioni in parola rivestono anche un'importanza 'storica', in quanto hanno costituito la prima occasione di applicazione dell'art. 14 dell'Accordo di Villa Madama – considerazione che può essere estesa anche al periodo di vigenza del Concordato del

dallo Stato con carattere unilaterale, sono divenute oggetto di intesa con la Santa Sede». Quanto invece alle modalità di tale rinvio, A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, cit., p. 107 sottolinea che esso «in virtù della clausola "e successive modificazioni", può definirsi mobile, così da evitare ogni possibile irrigidimento normativo». Sul punto, cfr. anche L. ZANNOTTI, *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso. Contributo allo studio della problematica del dissenso religioso*, cit., p. 84; C. CARDIA, *Edilizia di culto e l. 222/85*, cit., c. 3122.

⁸⁹ D'altra parte, questo non significa che la novità introdotta dalla legge n. 222/1985 consistesse esclusivamente in una trasposizione di competenze: come evidenzia infatti A. ROCCELLA, *Problemi di interpretazione della normativa pattizia in materia di enti e beni della Chiesa cattolica: il finanziamento dell'edilizia di culto*, cit., pp. 582-583, il nuovo canale di finanziamento per l'edilizia di culto «si differenzia nettamente da quello della legislazione statale sopra ricordata. Si tratta infatti di un sistema di finanziamento a diretta gestione della Conferenza episcopale italiana (e non più dell'amministrazione italiana) e con carattere promiscuo e indefinito nella misura, dato che la quota dell'otto per mille dell'Irpef di competenza della Chiesa cattolica deve servire a tutte le finalità indicate dalle norme pattizie (esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi)».

1929, dato che l'analoga facoltà di cui all'art. 44 di quest'ultimo non ha mai avuto modo di concretizzarsi⁹⁰ –, il quale aveva previsto che, in caso fossero sorte in futuro difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni pattuite, la Santa Sede e la Repubblica italiana avrebbero affidato la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

La necessità di procedere ad una simile composizione, in particolare, era stata avvertita in conseguenza della linea di «estremizzazione esegetica»⁹¹ assunta in merito alle nuove disposizioni dalla Corte dei conti, che a partire dal 1990, facendo leva sugli elementi indicati – l'abrogazione delle norme alla base del finanziamento ordinario e l'introduzione del canale dell'otto per mille –, era andata sostenendo la cessazione di ogni competenza in materia di finanziamento all'edilizia di culto sia da parte statale sia da parte regionale, escludendo così qualsiasi possibilità di concorso alla costruzione o alla riparazione di tali immobili, in quanto il sistema sancito dalla legge n. 222/1985 avrebbe comportato il trasferimento dell'intero onere economico in via esclusiva alla Conferenza Episcopale Italiana. Un simile indirizzo interpretativo fu tuttavia rigettato *in toto* dalla Commissione, i cui lavori – avviati nel 1996 e terminati l'anno seguente – portarono alla stesura del documento conclusivo e della corrispondente relazione finale che, approvati dalle Parti, furono poi oggetto dell'apposito scambio di note perfezionatosi il 30 aprile 1997.

L'intesa raggiunta ha così permesso, ripercorrendo l'evoluzione della normativa in questione, di delineare in maniera più precisa i confini del nuovo assetto adottato. Proprio in tale sede, infatti, è stata confermata la distinzione tra le forme di finanziamento 'ordinario' e 'straordinario'⁹², formulando quelle stesse definizioni da cui abbiamo preso le mosse: è stato quindi possibile riconoscere chiaramente come la disposizione di derivazione pattizia abbia inteso incidere solo sul primo canale di sovvenzione, che la Conferenza Episcopale Italia-

⁹⁰ Cfr. A. ROCCELLA, *Problemi di interpretazione della normativa pattizia in materia di enti e beni della Chiesa cattolica: il finanziamento dell'edilizia di culto*, cit., pp. 576-577.

⁹¹ Così R. BOTTA, *Le fonti di finanziamento dell'edilizia di culto*, cit., p. 87.

⁹² Va precisato, comunque, che i due termini, comuni in dottrina, non sono utilizzati nel documento e nella relazione.

na è appunto chiamata a gestire in via diretta per finalità di carattere confessionale avvalendosi delle quote dell'otto per mille, lasciando invece impregiudicata la facoltà del legislatore italiano di dotarsi e di mantenere norme che stabiliscano aiuti all'edilizia di culto «tendenti a consentire la realizzazione di interessi anche dello Stato italiano nella pluralità delle sue articolazioni», tra i quali appunto la ricostruzione di immobili distrutti da eventi calamitosi di carattere straordinario⁹³, così come pienamente ammissibile risulta il sostegno finanziario offerto dalle regioni e dai comuni per la realizzazione di interessi pubblici ricadenti nelle rispettive competenze. D'altronde, è la stessa legge n. 222/1985, all'art. 53, a contemplare l'ipotesi di edifici di culto «costruiti con contributi regionali e comunali».

Da quest'ultimo ambito emergono peraltro almeno tre elementi ulteriori degni di nota per la disciplina in esame. Innanzitutto, si deve riconoscere come i problemi relativi alla sua applicazione non si siano conclusi con la risoluzione della questione sollevata dall'erronea interpretazione della Corte dei conti negli anni Novanta, essendosi registrati anche in tempi più recenti tentativi di eludere l'impegno finanziario assunto con la legge n. 222/1985, stavolta messi in atto da parte di amministrazioni comunali – in questo talora 'spalleggiate' dal legislatore nazionale – approfittando delle incertezze conseguenti alle recenti riforme delle leggi cui il menzionato art. 53 rinvia e appellandosi strumentalmente al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per utilizzare diversamente i fondi che avrebbero dovuto essere versati per l'edilizia di culto: una prassi che tuttavia va senza dubbio rigettata, in quanto tale onere costituisce per i comuni «una spesa obbligatoria prescritta in una legge esecutiva di un impegno assunto con la Santa Sede, e che i Comuni devono iscrivere annualmente in bilancio. Una spesa prevista per adempire ad un impegno internazionale assunto con la Santa Sede e la cui misura è stabilita con legge regionale e che non può essere derubricata a spesa discrezionale»⁹⁴.

⁹³ In queste circostanze, osserva la relazione, «Trattasi, infatti, di sostegni accordati alla edilizia di culto non per finalità di carattere confessionale ma, nell'interesse pubblico, per porre riparo, in tutto o in parte, ai danni provocati da eventi naturali»

⁹⁴ L. LACROCE, *In tema di finanziamento pubblico dell'edilizia di culto cattolico, tra istanze di libertà ed esigenze di contenimento della spesa pubblica*, cit., p. 260, al quale si rinvia per approfondimenti circa le menzionate prassi elusive.

Il secondo punto, invece, riguarda specificamente il livello regionale. Benché non incidente direttamente sulla disciplina delle chiese cattoliche, infatti, non si può fare a meno di menzionare come a tale ambito sia collegato uno dei passaggi più noti di quel processo che ha portato alla progressiva espansione delle prerogative riconosciute anche alle altre confessioni religiose. Il riferimento, in particolare, è alla già menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 195/1993: tra gli obiettivi ricorrenti nelle sopra richiamate normative regionali, difatti, vi era anche l'individuazione dei requisiti di cui avrebbero dovuto essere dotati gli aspiranti destinatari delle aree e dei fondi previsti per l'edilizia di culto al fine di poter effettivamente accedere alla loro assegnazione, e proprio in merito alla legittimità di quelle disposizioni – nel caso di specie, la legge regionale abruzzese n. 29 del 16 marzo 1988 – che escludevano da tale facoltà le confessioni che non avessero stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, Cost., venne chiamata a pronunciarsi la Consulta.

Fu così possibile per la Corte ribadire una volta di più il valore sociale dell'edilizia di culto, sottolineando come la possibilità di fruire di appositi luoghi ove celebrare pubblicamente i propri riti costituisca una precondizione necessaria al godimento della libertà religiosa sancita dalla Costituzione: premesse che, unite al principio secondo cui la conclusione di un'intesa «per espressa previsione costituzionale non rappresenta un obbligo»⁹⁵, hanno portato a giudica-

⁹⁵ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 235. A tale riguardo, si ricordino ad esempio le considerazioni che la CORTE COSTITUZIONALE, nel ribadire il principio esposto, ha recentemente avuto modo di formulare nella sentenza n. 52 del 10 marzo 2016, in *Giurisprudenza costituzionale*, LXI (2016), pp. 548-549, in merito «alla natura e al significato che, nel nostro ordinamento costituzionale, assume l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost.»: «È essenziale sottolineare, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, che, nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovare dell'applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell'ordinamento. A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'art. 19 Cost., che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con

re il criterio in esame come un'inammissibile violazione del presupposto dell'eguale libertà delle diverse confessioni, rispetto alle quali l'unica distinzione lecitamente applicabile corrisponde perciò all'effettiva incidenza sociale delle varie comunità presenti nel territorio in questione⁹⁶ – criterio peraltro recentemente ribadito dalla medesima Corte costituzionale nella sentenza n. 63/2016: «Ciò non vuol dire – come ha chiarito la stessa giurisprudenza già citata e come si dirà ancora più avanti – che a tutte le confessioni debba assicurarsi un'eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili: come è naturale allorché si distribuiscano utilità limitate, quali le sovvenzioni pubbliche o la facoltà di consumare suolo, si dovranno valutare tutti i pertinenti interessi pubblici e si dovrà dare adeguato rilievo all'entità della presenza sul territorio dell'una o dell'altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione» –.

Il terzo profilo di interesse, infine, concerne sia il piano regionale, sia quello comunale, e attiene in modo specifico al vincolo di

lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)». Date tali premesse e alla luce di ulteriori riflessioni, la medesima sentenza giunge quindi a porsi nel solco già tracciato da pronunce precedenti riconoscendo la discrezionalità politica spettante in questa materia al Consiglio dei ministri: «Questa Corte ha già affermato che, in una situazione normativa in cui la stipulazione delle intese è rimessa non solo alla iniziativa delle confessioni interessate, ma anche al consenso del Governo, quest'ultimo “non è vincolato oggi a norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo, su richiesta della confessione, di negoziare e di stipulare l'intesa” (sentenza n. 346 del 2002). Ciò dev'essere in questa sede confermato, considerando altresì che lo schema procedurale, unicamente ricavabile dalla prassi fin qui seguita nella stipulazione d'intese, non può dare origine a vincoli giustiziabili».

⁹⁶ La legittimità di quest'ultimo parametro è infatti espressamente richiamata nella stessa sentenza n. 195 del 1993, ove la Corte afferma – nel rimarcare la differenza fra tale fattispecie e quella invece dichiarata incostituzionale – che «se la diversità di trattamento ai fini dell'ammissione al contributo pubblico, come la stessa difesa della Regione sottolinea, è collegata alla entità della presenza nel territorio dell'una o dell'altra confessione religiosa, il criterio è del tutto logico e legittimo, e la previsione in tal senso della legge regionale (artt. 1 e 5) non è contestabile; essa non integra nemmeno *stricto sensu* una discriminazione in quanto si limita a condizionare e a proporzionare l'intervento all'esistenza e all'entità dei bisogni al cui soddisfacimento l'intervento stesso è finalizzato: di conseguenza, ferma restando quindi la natura di confessione religiosa, l'attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto rimane condizionata soltanto alla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e all'accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione».

destinazione istituito dalla stessa legge n. 222/1985. È infatti il già menzionato art. 53, comma 2, a prevedere che «gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo»: una restrizione – prosegue il comma 3 – che è soggetta inoltre ad apposita trascrizione nei registri immobiliari e che può essere estinta anzitempo solo «previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38»⁹⁷.

Sebbene tale misura non possa che richiamare alla mente l'analogo vincolo di destinazione di cui all'art. 831 c.c., sul quale ci soffermeremo in seguito, è tuttavia altrettanto palese come le due norme, pur accomunate dal medesimo oggetto, perseguano ciononostante finalità affatto diverse: la tutela del valore religioso – e perciò costituzionalmente garantito – dell'edificio di culto in quanto tale, nel caso contemplato dal codice civile; la certezza del fatto che i fondi pubblici siano effettivamente utilizzati allo scopo di interesse collettivo per il quale erano stati erogati, invece, nel caso disciplinato dalla legge n. 222/1985. Tale diversità d'intenti si riflette ovviamente anche sulla differente durata dei due vincoli: ragione per cui il primo si estende in modo cronologicamente indeterminato, mantenendo vigore fintanto che permane la stessa destinazione al culto dell'immobile – ma potendosi perciò estinguere anche in un tempo minore rispetto ai venti anni previsti per l'altra ipotesi, qualora venga meno la funzione che ne giustificava la sussistenza –, mentre il secondo è limitato ad un periodo circoscritto, ritenuto sufficiente a garantire il rispetto della finalità pubblica del finanziamento. Una differenza, se si vuole, in un certo modo paragonabile a quella che intercorre tra le forme di finanziamento 'ordinario' e 'straordinario', con la curiosa conseguenza che stavolta il rapporto con le rispettive

⁹⁷ Cfr. F. GRIENTI, *La costruzione di «nuove chiese» nel nuovo Concordato*, in *L'amico del clero*, LXVII (1985), p. 88; A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., p. 189; A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, cit., p. 113; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 232-236.

fonti risulta però ribaltato, dal momento che nell'ambito in parola è la norma unilaterale a salvaguardare l'interesse confessionale e quella di derivazione pattizia a proteggere invece l'interesse pubblico.

Come anticipato, però, quanto all'aspetto propriamente economico, il vero 'erede' del modello di finanziamento ordinario può senza dubbio essere riconosciuto nel flusso garantito dal sistema dell'otto per mille. Sebbene la legge n. 222/1985 individui in modo ovviamente più ampio le potenziali destinazioni di utilizzo dei fondi in questione, dichiarando genericamente all'art. 48 che la Chiesa cattolica può utilizzare le quote di propria competenza «per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo», è infatti parimenti fuori discussione che tra tali finalità sia ricompresa anche quella di nostro interesse: in questo senso, nel 1990 – anno previsto per l'effettiva entrata in vigore del meccanismo – è stata la stessa Conferenza Episcopale Italiana, tramite delibera appositamente dedicata alla «Definizione dei criteri e delle procedure per la ripartizione e l'assegnazione della somma destinata alla Chiesa cattolica ex art. 47 delle norme sugli enti e i beni ecclesiastici (c.d. otto per mille)», a specificare analiticamente che «Alle esigenze di culto della popolazione si provvede erogando contributi nel quadro di tre capitoli di spesa», il primo ad essere menzionato dei quali consisteva appunto nella «promozione dell'edilizia di culto (chiese, case canoniche, locali di ministero pastorale)»⁹⁸.

Vale peraltro la pena di notare come, analogamente a quanto osservato circa i contributi erogati su base regionale, anche lo strumento in parola sia stato esteso negli anni a un numero sempre crescente di confessioni religiose, che a loro volta hanno perciò potuto avvalersene allo stesso scopo: un esempio particolarmente evidente è offerto dall'intesa con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, nella quale è stabilito espressamente che essa «utilizzerà le somme de-

⁹⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 57*, 21 settembre 1990, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXIV (1990), p. 212. Gli altri due capitoli di spesa menzionati in merito al soddisfacimento delle esigenze di culto della popolazione riguardavano invece il sostegno alle attività culturali e pastorali delle diocesi e gli interventi per finalità religiose, pastorali ed educative di rilievo nazionale.

volute a tale titolo dallo Stato [...] per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e dei monasteri»; ma la medesima facoltà, solitamente ricompresa all'interno del fine del soddisfacimento delle esigenze religiose e di culto, è naturalmente riconosciuta anche alle altre confessioni che abbiano accesso al canale dell'otto per mille sulla base delle rispettive intese concluse con lo Stato italiano ex art. 8, comma 3, Cost⁹⁹.

2.3. *Il supporto economico della Conferenza Episcopale Italiana secondo le vigenti Disposizioni a favore di beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto: dai principi generali agli interventi per i nuovi immobili*

2.3.1. *Ampiezza e potenzialità del coinvolgimento della Conferenza Episcopale Italiana. Le opere ammesse a contributo e i soggetti destinatari*

Concentrando l'attenzione sulla modalità di finanziamento da ultimo menzionata, è possibile ricordare come essa sia contemplata anche nella rassegna delle diverse fonti di sovvenzione nella Chiesa presentata dall'*Istruzione in materia amministrativa*, il cui n. 40 precisa che l'utilizzo dei fondi corrispondenti da parte della CEI avviene «secondo criteri determinati da specifici regolamenti»¹⁰⁰. Per

⁹⁹ In merito alla destinazione dei flussi finanziari derivanti dal meccanismo dell'otto per mille – in ottica complessiva, comprendente anche la situazione delle confessioni diverse dalla cattolica e le quote di competenza dello Stato –, si veda C. ELEFANTE, *L'«otto per mille». Tra eguale libertà e dimensione sociale del fattore religioso*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 63-94. Specificamente dedicate al contesto della Chiesa cattolica sono inoltre le considerazioni di G. BATURI, *Il finanziamento della Chiesa in Italia. Evoluzione e prospettive in una ottica ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), pp. 269-284.

¹⁰⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 40: «I cittadini contribuenti possono esprimere la loro partecipazione alle necessità della Chiesa cattolica anche indicandola, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, come destinataria della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 47 della legge n. 222/1985. La predetta partecipazione può essere espressa, nelle modalità di legge, anche in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La somma destinata alla Chiesa cattolica viene trasmessa alla CEI, che può erogarla soltanto “per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività

quanto riguarda la specifica destinazione alla quale ci rivolgiamo, in particolare, la disciplina in questione va perciò ricercata nelle apposite *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, approvate nel 2018¹⁰¹, e nel corrispondente *Regolamento applicativo*¹⁰², rivisto e integrato già nell'anno seguente¹⁰³ (d'ora in poi rispettivamente indicati anche solo come *Disposizioni* e *Regolamento*).

Come emerge già dall'intitolazione, gli obiettivi concreti tramite i quali tali norme si propongono di provvedere alle esigenze di culto della popolazione sono dunque due: l'erogazione delle somme è infatti tesa sia ad assicurare «adeguati luoghi per il culto e le attività pastorali alle comunità ecclesiali», sia «la conoscenza, la tutela, la manutenzione, la fruizione, la promozione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali ecclesiastici»; uno scopo, quest'ultimo, rispetto al quale le *Disposizioni* dichiarano peraltro esplicitamente all'art. 1 di porsi nel solco già tracciato dalla CEI con le *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia* del 1974¹⁰⁴ e con i successivi *Orientamenti* del

nazionale o di paesi del terzo mondo” (art. 48 della legge n. 222/1985 e delibera CEI n. 57), secondo criteri determinati da specifici regolamenti, presentando annualmente il rendiconto della sua effettiva utilizzazione (cfr. art. 44 della legge n. 222/1985)».

¹⁰¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, 4 giugno 2018, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, LII (2018), pp. 187-193. Al riguardo, cfr. anche L. LACROCE, *Il diritto particolare della Conferenza Episcopale Italiana nel secondo decennio del secolo ventunesimo*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LX (2020), pp. 471-473.

¹⁰² Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “*Regolamento applicativo*” delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, 4 giugno 2018, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, LII (2018), pp. 194-206.

¹⁰³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Tablelle parametriche per l'edilizia di culto per gli anni 2019 – 2020 – 2021 e modifica del “Regolamento applicativo”*, 16 gennaio 2019, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, LIII (2019), pp. 46-52.

¹⁰⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*, 14 giugno 1974, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, VIII (1974), pp. 107-117.

1992¹⁰⁵ (d'ora in poi rispettivamente indicati anche solo come *Norme* e *Orientamenti*). Lo stretto legame sussistente tra i due ambiti è d'altronde evidente: e lo stesso può dirsi riguardo alla connessione diretta con la finalità principale alla quale entrambi sono ordinati, se solo si considera che per la comunità ecclesiale anche la rilevanza dei beni di interesse storico-artistico è conseguenza del loro valore primariamente culturale, cosicché la loro tutela – ricordano le *Norme* appena menzionate al n. 3, riecheggiando l'insegnamento conciliare in materia¹⁰⁶ – «per lo Stato ha dimensione umana e storica, per la Chiesa anzitutto tende al maggior bene delle anime».

L'estensione della prospettiva adottata dalle *Disposizioni* e dal *Regolamento* si riflette d'altronde sul ventaglio, altrettanto ampio, delle diverse tipologie di interventi che possono beneficiare della peculiare modalità di finanziamento in questione, le cui numerose ipotesi – elencate in maniera tassativa all'art. 3 delle prime e successivamente dettagliate agli artt. 1-12 del secondo – sono raggruppabili per comodità in alcuni macro-settori: tra esse è infatti possibile riconoscere un certo numero di attività in cui si riscontra un comune scopo preventivo (l'inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici e il censimento informatizzato dei beni immobili di cui al n. 1 dell'art. 3; l'installazione e la messa a norma di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche di cui al n. 4); altre in cui prevale il profilo della valorizzazione, eventualmente da perseguire anche fornendo supporto e collaborazione a ulteriori iniziative già organizzate (i progetti di conservazione, consultazione, promozione e valorizzazione di musei diocesani

¹⁰⁵ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXVI (1992), pp. 309-336. Al riguardo, si veda anche G. SANTI, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Le recenti disposizioni della CEI in materia di beni culturali*, in *Vita e Pensiero*, LXXVII (1993), n. 1, pp. 54-66.

¹⁰⁶ Si ponga mente, ad esempio, a quanto dichiarato al n. 122 della Costituzione *Sacrosanctum Concilium*: «Inter nobilissimas ingenii humani exercitationes artes ingenuae optimo iure adnumerantur, praesertim autem ars religiosa eiusdemque culmen, ars nempe sacra. Quae natura sua ad infinitam pulchritudinem divinam spectant, humanis operibus aliquomodo exprimendam, et Deo eiusdemque laudi et gloriae provehendae eo magis addicuntur, quo nihil aliud eis propositum est, quam ut operibus suis ad hominum mentes pie in Deum convertendas maxime conferant».

o di altri istituti di cui al n. 2; il sostegno ai progetti di valorizzazione promossi mediante volontari associati di cui al n. 3¹⁰⁷; il sostegno a iniziative di livello nazionale di cui al n. 12); altre riconducibili all'ambito del restauro (il restauro di organi a canne di interesse storico-artistico di cui al n. 5; gli interventi – diversi dalla manutenzione ordinaria – su edifici esistenti costruiti da più di venti anni di cui al n. 6); altre destinate invece alla costruzione di opere *ex novo* (la costruzione di nuovi edifici di cui al n. 7; la realizzazione di nuove opere d'arte di cui al n. 8; la costruzione, l'acquisto e l'eventuale adattamento di edifici da destinarsi a case canoniche per il clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive di cui al n. 11); altre ancora contraddistinte da un carattere di straordinarietà (l'acquisto in via straordinaria delle aree per la realizzazione degli edifici di culto di cui al n. 9; l'acquisto in via straordinaria ed eventuali lavori di edifici da adibire a casa canonica e/o locali di ministero pastorale di cui al n. 10).

Rispetto a tali interventi, come ribadito all'art. 4 § 1 delle *Disposizioni*, i contributi della CEI si pongono quale «concorso nella spesa, che gli enti beneficiari dell'intervento devono sostenere per i beni culturali di loro proprietà e l'edilizia di culto», andando cioè ad integrare le altre fonti di finanziamento già illustrate: è perciò evidente che – come sottolineato invece dall'art. 16, lett. h), del *Regolamento* – tale apporto «non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario per le opere ammissibili».

Per comprendere il procedimento che regola l'erogazione delle agevolazioni in esame, è innanzitutto necessario individuare quali sono gli enti che possono fruire delle somme stanziare, esigenza alla quale fornisce risposta l'art. 2 delle *Disposizioni* indicando tre diverse categorie di soggetti. In particolare, il ruolo di destinatario 'ordinario' dei contributi – intorno al quale è modellato tutto il testo dei provvedimenti – è evidentemente attribuito alla diocesi, alla quale sono erogati i fondi e a cui è perciò assegnata la funzione di «unico referente della Conferenza Episcopale Italiana durante ogni fase del

¹⁰⁷ A questo proposito, si tenga ad esempio conto delle numerose esperienze, riguardanti diverse diocesi italiane, descritte da L. FRIGERIO, *I volontari che adottano le chiese chiuse*, in *Il Segno*, LXII (2022), n. 4, pp. 24-27.

procedimento»¹⁰⁸; corrispondentemente, a potersi giovare delle quote messe a disposizione in qualità di beneficiari sono gli enti ecclesiastici con finalità di religione e di culto sottoposti alla giurisdizione dell'ordinario diocesano (tra cui, oltre alle diocesi stesse, la norma menziona a fini esemplificativi anche i seminari, le chiese cattedrali, i capitoli, le parrocchie, le chiese rettorie, i santuari e le confraternite), in favore dei quali viene cioè effettuato l'intervento finanziato. A questa prima coppia di soggetti sono poi generalmente assimilate le figure descritte al succitato can. 370 CIC: alle diocesi corrispondono infatti le abbazie e le prelatore territoriali, equiparandosi di conseguenza gli abati e i prelati territoriali ai vescovi. Infine, la norma prevede che anche gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica possano fruire in quanto beneficiari dell'erogazione dei contributi, la quale stavolta sarà tuttavia condizionata al soddisfacimento di un triplice ordine di requisiti ulteriori: relativamente allo *status* giuridico, è richiesto che l'ente sia civilmente riconosciuto; riguardo alla presentazione dell'istanza alla CEI, si stabilisce che essa debba comunque essere effettuata mediante gli ordinari diocesani; a proposito dell'oggetto del finanziamento, se ne limita la portata ai soli archivi generalizi o provinciali e alle biblioteche di particolare rilevanza.

2.3.2. *Procedure differenziate, oneri di rendicontazione e poteri di vigilanza: un iter composito a tutela della corretta fruizione dei fondi*

Individuati i soggetti e gli interventi interessati, conviene ora delineare l'*iter* predisposto per la formulazione delle richieste e per la conseguente erogazione dei contributi, specificando il ruolo degli organi in esso coinvolti. Posto che, a monte, compete all'Assemblea generale della CEI stabilire la ripartizione delle risorse disponibili tra le varie tipologie di attività¹⁰⁹, è sulla base delle differenze tra

¹⁰⁸ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 4 § 4.

¹⁰⁹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., artt. 1 § 2 e 5 § 1.

queste ultime che l'art. 15 del *Regolamento* traccia due diversi procedimenti, contrapponendo la procedura di forma 'aggravata' dettata per i progetti descritti ai nn. 5-11 dell'art. 3 delle *Disposizioni* a quella più snella prevista invece per le iniziative corrispondenti ai nn. 2-4. I passaggi iniziali sono comunque comuni a entrambi i percorsi: è infatti in ogni caso prescritto che sia il vescovo – in virtù della citata funzione ricoperta dalla diocesi – a presentare la richiesta di contributo, la quale deve essere inoltrata «utilizzando le procedure dell'apposito sistema informatico»¹¹⁰, nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto¹¹¹ (d'ora in poi indicato anche solo come Ufficio nazionale), a pena di decadenza. Allo stesso Ufficio sono inoltre affidati in questa prima fase i compiti di assistere le diocesi nella preparazione dell'istanza¹¹² e di provvedere all'istruttoria della documentazione corrispondente, che viene poi sottoposta all'esame del Comitato per la valutazione dei progetti riguardanti i beni culturali e l'edilizia di culto (d'ora in poi indicato anche solo come Comitato) affinché proponga l'ammontare del contributo¹¹³.

Da questo momento in poi, l'andamento dei due procedimenti inizia invece a divergere. Già sulla base della valutazione effettuata dal Comitato, per quanto riguarda l'itinerario più semplice, la Presidenza della CEI può infatti disporre con formale decreto l'as-

¹¹⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 6 § 1.

¹¹¹ Al riguardo, cfr. D. DIMODUGNO, *L'Ufficio e i progetti: nota storico-giuridica*, in *Comunità e progettazione*, a cura di J. BENEDETTI, Gangemi, Roma, 2021, pp. 17-36; M. GANARIN, *Beni culturali della Chiesa cattolica. La disciplina canonica*, in *Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione, valorizzazione*, cit., pp. 41-44; V. PENNASSO, *L'attività dell'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Cei e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano*, in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, cit., pp. 85-97.

¹¹² Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 6 § 1.

¹¹³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 5 § 2.

segnazione del contributo¹¹⁴, il quale è tuttavia accreditato tramite bonifico bancario su un conto corrente intestato alla diocesi – anche qualora i destinatari di tale somma fossero degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica – solo in seguito alla presentazione della documentazione tecnico-amministrativa appositamente richiesta dall’Ufficio nazionale¹¹⁵. Segue infine un passaggio meramente eventuale, connesso alla possibile introduzione di successive varianti al progetto iniziale: prima di procedere all’esecuzione delle modifiche adottate, in un caso simile è infatti necessario comunicare le modalità al medesimo Ufficio, così da permettere un nuovo esame da parte del Comitato.

Più articolato, come anticipato, risulta invece il percorso seguito dall’altro gruppo di iniziative. Per queste ultime, infatti, all’intervento dello stesso Comitato non segue immediatamente l’assegnazione del contributo, ma solo la presentazione della proposta formulata in merito dal Segretario generale della CEI al vescovo diocesano, il quale ha quindi tre mesi di tempo per accettare tale somma e per garantire mediante formale dichiarazione la copertura della quota di spesa eccedente presentando il piano finanziario¹¹⁶. In questa fase, l’insorgere di un ulteriore obbligo per il vescovo è inoltre previsto laddove il costo complessivo dell’intervento dovesse superare la soglia dei 100.000,00 euro, eventualità alla quale è infatti collegato l’onere di allegare anche «gli estratti dei verbali delle riunioni del Collegio dei Consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, dai quali si evincono i pareri circostanziati circa l’opportunità e la sostenibilità economica del progetto»¹¹⁷.

¹¹⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto*, cit., art. 5 § 3.

¹¹⁵ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto*, cit., art. 5 § 4.

¹¹⁶ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto*, cit., art. 6 § 3.

¹¹⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “Regolamento applicativo” delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto*, cit., art. 15 § 2, lett. d).

È a questo punto che il Presidente della CEI assegna con decreto il contributo, il cui accredito – effettuato secondo le stesse modalità di cui sopra – è però condizionato non solo alla presentazione della già richiamata documentazione tecnico-amministrativa, ma anche al rispetto dei tempi dettati per i lavori, i quali dovranno necessariamente iniziare entro otto mesi dalla data del decreto stesso e terminare entro tre anni dal loro inizio, con la facoltà di domandare all’Ufficio nazionale non più di due proroghe (per le quali è a loro volta prescritta la durata massima di otto mesi e di un anno rispettivamente per l’inizio e per la conclusione dei lavori). Anche per questa ipotesi è stabilito che eventuali varianti al progetto debbano essere previamente sottoposte ad un ulteriore vaglio del Comitato, ma nel caso in cui simili modifiche dovessero incidere sulla spesa e quindi sul contributo assegnato si dispone stavolta la necessità di un secondo decreto del Presidente della CEI, la cui emanazione è condizionata all’onere di presentare nuovamente la documentazione apposita.

Agli organi già menzionati sono inoltre affidate ulteriori funzioni nell’ambito delle attività di controllo e di monitoraggio disciplinate dall’art. 7 delle *Disposizioni* e dei relativi obblighi di rendicontazione che l’art. 16 del *Regolamento*, dopo averne stabilito i caratteri generali nella coerenza con i preventivi presentati e nell’accuratezza per l’intera operazione finanziata, dettaglia in modo diverso per ogni tipologia di intervento. Se al Presidente del Comitato è attribuito in particolare il compito di informare la Presidenza della CEI sulle iniziative svolte nell’anno, «avendo particolare riguardo agli aspetti di rigore e trasparenza»¹¹⁸, all’Ufficio nazionale è invece assegnato quello di verificare il puntuale rispetto delle procedure descritte, sia attraverso la richiesta di documentazione sia mediante sopralluoghi, e di informare delle inadempienze riscontrate la Presidenza della CEI per il tramite della Segretaria generale: in presenza di conferme documentali di omissioni gravi – quale ad esempio il mancato invio all’Ufficio della documentazione finale dei lavori – è infatti prevista

¹¹⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto*, cit., art. 7 § 1.

la decadenza del diritto di usufruire del contributo, con la conseguente facoltà per la stessa Presidenza di disporre la revoca dell'impegno finanziario assunto e di obbligare la diocesi destinataria alla restituzione delle rate già percepite¹¹⁹. È sempre alla Presidenza della CEI, inoltre, che sono riservate sia la prerogativa di concedere eventuali deroghe alle norme illustrate, sia di interpretarne il significato in caso di dubbio. In quest'ultima ipotesi, tale organo è coadiuvato dal Consiglio per gli affari giuridici per l'esegesi delle *Disposizioni* e dal Comitato per quella del *Regolamento*¹²⁰; nell'altra, ferma restando in ogni caso la necessità di coinvolgere lo stesso Comitato, la possibilità di acconsentire ad eccezioni che interessino il solo *Regolamento* è sottoposta al rispetto dei criteri enunciati nelle *Disposizioni*, con riferimento alle quali la medesima facoltà è invece condizionata al ricorrere di circostanze straordinarie¹²¹.

Ai soggetti fin qui descritti si affianca infine l'apposita Consulta nazionale richiamata all'art. 10 delle *Disposizioni*, la cui assemblea è composta dagli incaricati regionali per i beni culturali e l'edilizia di culto, quali 'membri necessari', ed eventualmente integrata dalla presenza di esperti di settore. Se i secondi sono nominati dalla Presidenza della CEI su richiesta dell'Ufficio nazionale, i primi sono invece designati con carica quinquennale dalle diverse Conferenze episcopali regionali: i loro compiti – elencati all'art. 17 del *Regolamen-*

¹¹⁹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 7 § 3; EAD., "Regolamento applicativo" delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 16, lett. d).

¹²⁰ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 12; EAD., "Regolamento applicativo" delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 19.

¹²¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 11; EAD., "Regolamento applicativo" delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 18.

to – si estendono dalle funzioni di rappresentanza e di coordinamento, tanto tra livello nazionale e ambito regionale quanto all'interno di quest'ultimo, a quelle di consulenza e di supporto, nei confronti sia del Comitato sia delle singole diocesi, nonché dalle iniziative di promozione di nuovi interventi alle attività di sorveglianza su quelli già avviati (è infatti a loro che l'art. 7 delle *Disposizioni* affida l'attuazione dei sopralluoghi già menzionati).

2.3.3. *Il contributo nel momento iniziale: l'acquisto di aree e la costruzione di nuovi edifici*

Tra quelli elencati, per quanto riguarda la 'fase genetica' della vita dell'immobile, che stiamo ancora affrontando, gli interventi principali a venire in rilievo sono evidentemente due: l'acquisto straordinario di aree e la costruzione di nuovi edifici. Oltre alla comune afferenza a questo stadio preliminare, peraltro, anche altri profili risultano trasversali ad entrambe le ipotesi, tra i quali risaltano in particolare la collocazione nel gruppo delle iniziative che seguono la procedura 'aggravata' per l'assegnazione del contributo e l'obiettivo perseguito, giacché in ambedue i casi l'operazione si rivela finalizzata alla realizzazione di una «chiesa parrocchiale e sussidiaria», di una sua pertinenza o comunque di un immobile strumentale al soddisfacimento delle esigenze di culto della popolazione¹²².

Per quanto riguarda il primo intervento richiamato, infatti, l'art. 9 del *Regolamento* non solo pone come requisito essenziale il fatto che l'area in questione sia urbanisticamente idonea alla destinazione d'uso ammessa a contributo¹²³, ma sottolinea inoltre come la diocesi sia tenuta inderogabilmente a procedere alla conseguente edificazio-

¹²² Oltre ai menzionati edifici di culto, l'art. 7 § 1 e l'art. 9 § 1 del *Regolamento* fanno cioè riferimento alla casa canonica, ai locali di ministero pastorale (tra i quali sono menzionati i saloni parrocchiali, le aule di catechismo e altri locali adeguati per attività caritative e oratoriali), all'episcopio, agli uffici di curia e alla casa per il clero in servizio attivo. Coerentemente al tema di nostro interesse, in questa sede concentreremo l'attenzione sul caso delle chiese parrocchiali e sussidiarie.

¹²³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, "*Regolamento applicativo*" delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 9 § 1, lett. a).

ne della struttura prevista, disponendo, qualora ciò non avvenisse, la decadenza del contributo stesso e il conseguente obbligo per la diocesi di restituire le somme erogate per l'acquisto dell'area¹²⁴. In aggiunta a tale elemento, la norma indica poi due presupposti ulteriori, altrettanto indispensabili ai fini dell'ammissibilità della richiesta: da un lato, infatti, quest'ultima non può avere ad oggetto aree che siano già di proprietà di altri enti ecclesiastici soggetti al vescovo diocesano interessato; dall'altro, è anche necessario dimostrare, tramite idonea documentazione, l'esito negativo delle procedure di assegnazione da parte dei comuni sulla base di leggi statali e regionali¹²⁵.

Nel caso in cui tutte le condizioni siano rispettate, l'iniziativa potrà perciò accedere al finanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana, la cui entità sarà calcolata in base alla spesa effettivamente sostenuta¹²⁶: l'art. 9 § 6 del *Regolamento*, in particolare, prevede che «Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo effettivo unitario (costo totale/superficie totale) e fino ad un valore massimo di €/mq 300», criterio che comunque deve coesistere con un tetto massimo fissato in 200.000,00 euro. La somma così determinata sarà quindi erogata in due rate di pari importo, l'una al momento dell'emissione del decreto, l'altra a seguito del rogito di trasferimento¹²⁷. In merito agli oneri di rendicontazione, infine, l'acquisto straordinario di aree rientra in quella categoria di attività per le quali l'art. 16, lett. b), del *Regolamento* richiede la presentazione delle copie delle fatture o dei giustificativi fiscali per l'intero progetto ammesso a contributo, mentre gli originali dovranno essere conservati presso il beneficiario per un periodo di dieci anni.

¹²⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, "Regolamento applicativo" delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, cit., art. 9 § 6.

¹²⁵ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, "Regolamento applicativo" delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, cit., art. 9 § 1, lett. b) e c).

¹²⁶ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, "Regolamento applicativo" delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, cit., art. 16, lett. e).

¹²⁷ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, "Regolamento applicativo" delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, cit., art. 9 § 5.

Per quanto concerne invece la costruzione di nuovi edifici – intervento che può anche riferirsi al completamento di immobili di cui siano state realizzate le sole parti strutturali¹²⁸ – si può innanzitutto notare come, in modo comprensibilmente speculare rispetto all'ipotesi appena descritta, l'art. 7 § 1, lett. a), del *Regolamento* stabilisca che le parrocchie per le quali è destinata la chiesa parrocchiale o sussidiaria da erigere debbano essere «proprietarie o assegnatarie del diritto di superficie non inferiore a 99 anni di aree urbanisticamente idonee»¹²⁹. Il § 2 sottopone inoltre la concessione del contributo a un requisito aggiuntivo, consistente in una verifica che ne accerti l'effettiva necessità tenendo conto del patrimonio disponibile e sulla base di una programmazione diocesana: in caso di esito positivo di tale valutazione, la diocesi destinataria potrà perciò avanzare la corrispondente istanza, avendo cura di non presentare più di una domanda ogni due anni¹³⁰, ma con la possibilità di richiedere un contributo integrativo per progetti già finanziati e non ancora conclusi – comunque senza superare il massimo assegnabile – qualora sussista una delle tre condizioni tassativamente previste dall'art. 13 § 1 del *Regolamento*, vale a dire nel caso il Comitato abbia autorizzato una variante apportata al progetto inizialmente approvato, in seguito alla revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati, o in conseguenza di un evento calamitoso. Ovviamente più elevato, invece, il limite stabilito per l'ente beneficiario, il quale non potrà ricevere un altro finanziamento per le stesse strutture o per strutture analoghe prima che siano trascorsi almeno venti anni dalla rata di saldo del contributo precedente¹³¹.

¹²⁸ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “*Regolamento applicativo*” delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 7 § 1.

¹²⁹ Lo stesso vale anche per interventi relativi a case canoniche e locali di ministero pastorale, come aule di catechismo, saloni parrocchiali o altri locali adeguati per attività caritative e oratoriali; per la costruzione dell'episcopio, di uffici di curia o di una casa per il clero in servizio attivo, la lett. b) richiede invece che le rispettive diocesi siano necessariamente proprietarie di aree urbanisticamente idonee.

¹³⁰ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “*Regolamento applicativo*” delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 7 § 4. Per la costruzione di una casa canonica o di locali di ministero pastorale, il limite è invece fissato in una richiesta all'anno.

¹³¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “*Regolamento applicativo*” delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 7 § 7.

Circa la quantificazione della somma in questione, la soglia massima è indicata nel 75% del costo totale preventivato¹³², tenendo conto dei limiti previsti nelle apposite tabelle parametriche¹³³ e del fatto che tra le voci ammissibili possono essere ricomprese anche «alcune opere essenziali di ‘finitura’ rese obbligatorie dalla legge o comunque inevitabili per l’urbanizzazione delle nuove costruzioni, gli allacciamenti alle reti comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature)»¹³⁴: in ogni caso, l’art. 16, lett. f), del *Regolamento* precisa come tale cifra possa eventualmente essere rideterminata con decreto nell’eventualità in cui il costo definito in fase contrattuale o la spesa sostenuta risultino sensibilmente inferiori al costo preventivato. Il contributo sarà così erogato in quattro rate distribuite lungo l’arco di svolgimento dei lavori¹³⁵, il cui avvio non potrà comunque precedere la data del decreto di assegnazione¹³⁶.

Quanto alle modalità di rendicontazione, a differenza dell’acquisto straordinario di aree, la costruzione di edifici fa parte del gruppo di interventi per i quali sono richieste la presentazione di un elenco dettagliato delle fatture, almeno per l’importo del contributo assegnato, e la conservazione delle stesse in copia presso il destinatario per dieci anni. In conclusione, vale inoltre la pena di ricordare come la norma imponga al proprietario dell’immobile oggetto della sovvenzione anche di «costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d’uso da trascrivere presso gli uffici com-

¹³² Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “*Regolamento applicativo*” delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, cit., art. 7 § 3; EAD., *Tabelle parametriche per l’edilizia di culto per gli anni 2019-2020-2021 e modifica del “Regolamento applicativo”*, cit., pp. 48-49.

¹³³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Tabelle parametriche per l’edilizia di culto per gli anni 2019-2020-2021 e modifica del “Regolamento applicativo”*, cit., pp. 50-52.

¹³⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “*Regolamento applicativo*” delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, cit., art. 14 § 2, lett. b).

¹³⁵ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “*Regolamento applicativo*” delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, cit., art. 7 § 6.

¹³⁶ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “*Regolamento applicativo*” delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, cit., art. 7 § 5.

petenti prima della erogazione della rata a saldo del contributo»¹³⁷: in modo analogo, cioè, a quanto disposto dal summenzionato art. 53 della legge n. 222/1985.

3. *Dai criteri di progettazione alle modalità della dedicazione e della benedizione. La 'nascita' della chiesa tra arte sacra, finalità liturgiche e principi normativi*
- 3.1. *La predisposizione del progetto e i suoi elementi essenziali, tra requisiti tecnico-amministrativi ed esigenze liturgico-pastorali*
- 3.1.1. *«Principia et normae liturgiae et artis sacrae»: la finalità liturgica come paradigma fondamentale al quale informare ogni fase del progetto*

Come abbiamo avuto modo di osservare, i diversi snodi in cui si articolano i procedimenti finalizzati alla concessione dei contributi stanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana contemplanò in più occasioni lo svolgimento di controlli e valutazioni da parte degli uffici a ciò preposti, volti a verificare il rispetto delle numerose condizioni richieste al soggetto che avanza l'istanza. È perciò naturale che la stessa Conferenza episcopale abbia inteso fornire al riguardo indicazioni utili a orientare adeguatamente un simile sforzo organizzativo ed economico: per quanto concerne la costruzione di immobili da destinare al culto, a tale scopo la Commissione episcopale per la liturgia ha dedicato nel 1993 un'apposita nota pastorale, dal titolo *La progettazione di nuove chiese*, che già nelle premesse dichiara difatti di volersi porre «come riferimento normativo per la valutazione dei progetti ai fini di un esito positivo e dell'eventuale finanziamento previsto dalla C.E.I.»¹³⁸, indirizzandosi in modo precipuo all'ipotesi dell'edificazio-

¹³⁷ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, "Regolamento applicativo" delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, cit., art. 7 § 8.

¹³⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota pastorale *La progettazione di nuove chiese*, 18 febbraio 1993, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXVII (1993), p. 52.

ne di chiese parrocchiali, ma senza escludere dalla propria sfera d'interesse neppure gli altri luoghi sacri – oltre alle chiese non parrocchiali, anzi, la nota richiama anche le cappelle di ospedali e i cimiteri –.

In questo senso, il documento si rivolge quindi, al n. 27, a tutti i soggetti coinvolti nell'*iter* della stesura e della redazione del progetto¹³⁹: in primo luogo al parroco, che agisce in rappresentanza della comunità di fedeli da cui la richiesta ha preso le mosse e alla soddisfazione delle cui esigenze di culto la chiesa erigenda è finalizzata, il quale a sua volta potrà contare sul supporto degli organismi parrocchiali rilevanti, cioè il consiglio pastorale e quello per gli affari economici; ovviamente, poi, al vescovo diocesano, che nell'esaminare e nell'approvare il progetto in questione potrà parimenti avvalersi dell'ausilio degli uffici della curia diocesana competenti nei diversi ambiti in gioco, tra i quali la nota menziona «l'Ufficio liturgico (per la consulenza specifica), la Commissione per l'arte sacra (per la valutazione del progetto), il Comitato nuove chiese (con i necessari supporti di indole diversa), il Consiglio per gli affari economici (per la verifica dei piani finanziari)»; infine al progettista, la cui appropriata qualificazione professionale rappresenta tuttavia un requisito necessario ma non sufficiente per l'assegnazione dell'incarico – determinata dallo stesso vescovo, in dialogo con la comunità locale –, essendo indispensabile che egli dimostri di possedere anche una specifica sensibilità ai valori teologico-liturgici che l'edificio dovrà rappresentare. A quest'ultimo proposito, ricorda infatti il n. 5 della nota, non va mai dimenticato che «Una comunità diocesana non può gestire la costruzione di una nuova chiesa come fatto soltanto burocratico-amministrativo. Deve pensarla come “casa del popolo di Dio”, che in essa si raduna per esprimere il suo statuto battesimale, crismale, eucaristico»¹⁴⁰.

Tale inciso permette peraltro di comprendere chiaramente come, nonostante le indicazioni di dettaglio e il legame con i procedi-

¹³⁹ Sul punto, cfr. anche M. MOSCONI, *Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa*, cit., pp. 259-261; *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, cit., pp. 86-89.

¹⁴⁰ A questo proposito si veda anche V. PENNASSO, *Progettare una nuova chiesa a partire dalla comunità: l'approccio dell'Ufficio*, in *Comunità e progettazione*, cit., pp. 101-112.

menti di assegnazione dei contributi economici, le disposizioni in parola non rivestano un valore unicamente tecnico, bensì costituiscano un'articolazione del paradigma di portata più ampia compendiato al can. 1216 CIC, che ricorda come nella costruzione di nuove chiese – così come in caso di restauro – debbano essere osservati «principia et normae liturgiae et artis sacrae». Il Codice tuttavia, secondo una linea comune al processo complessivo che ha portato alla sua revisione nella forma attuale, non si sofferma sulla descrizione puntuale delle implicazioni di tale direttiva, demandando invece questa funzione a libri liturgici e testi magisteriali. Nel caso di specie, una fonte sicura tramite cui riempire di contenuto la definizione posta in modo generico dal canone si rinviene nella Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, il cui capitolo VII è appunto dedicato al tema «De arte sacra deque sacra suppellectile»¹⁴¹. Così, sottolineato il significato stesso dell'autentico concetto dell'arte sacra, il cui scopo unico non può che consistere nel contribuire il più efficacemente possibile a indirizzare religiosamente le menti degli uomini a Dio¹⁴², al n. 123 del testo conciliare troviamo un espresso riferimento alla

¹⁴¹ Al n. 128, peraltro, la Costituzione invitava esplicitamente alla revisione dei canoni e delle disposizioni ecclesiastiche relative agli oggetti destinati al culto secondo l'insegnamento formulato, sottolineando come tale esigenza avrebbe dovuto riguardare anche e soprattutto la costruzione degna e appropriata degli edifici sacri: «Canones et statuta ecclesiastica, quae rerum externarum ad sacrum cultum pertinentium apparatus spectant, praesertim quoad aedium sacrarum dignam et aptam constructionem, altarium formam et aedificationem, tabernaculi eucharistici nobilitatem, dispositionem et securitatem, baptisterii convenientiam et honorem, necnon congruentem sacrarum imaginum, decorationis et ornatus rationem, una cum libris liturgicis ad normam art. 25 quam primum recognoscantur: quae liturgiae instauratae minus congruere videntur, emendentur aut aboleantur; quae vero ipsi favent, retineantur vel introducantur». In prospettiva più ampia, si veda inoltre G. SANTI, *Arte e artisti al Concilio Vaticano II. Preparazione, dibattito, prima attuazione in Italia*, Vita e Pensiero, Milano, 2014.

¹⁴² Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, cit., n. 122. Analogamente il n. 2502 del *Catechismo della Chiesa cattolica*: «Ars sacra vera est et pulchra, cum per suam formam suae propriae correspondet vocationi: in fide et adoratione, suggerere et glorificare transcendens mysterium Dei, supereminens invisibilis pulchritudinis veritatis et amoris, quae apparuit in Christo qui est “splendor gloriae et figura substantiae Eius” (Heb 1,3), in quo “inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter” (Col 2,9), qui pulchritudo est spiritualis in beatissima Virgine Maria, angelis et sanctis resplendens. Vera ars sacra hominem ad adorationem ducit, ad orationem et ad amorem Dei Creatoris et Salvatoris, Sancti et Sanctificatoris».

realizzazione di edifici sacri, processo di cui vengono enucleati gli obiettivi essenziali: a informare i criteri seguiti per la nuova costruzione, cioè, deve essere lo scopo di consentire nel modo più adeguato lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli.

A partire da tale presupposto fondamentale, si delineano quindi le modalità principali che consentono di raggiungere questo fine: oltre agli elementi che abbiamo già avuto modo di richiamare in precedenza¹⁴³, si spiega perciò come gli stili artistici propri di ogni epoca e di ciascun popolo debbano essere utilizzati per servire con la dovuta riverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti¹⁴⁴, cosicché quanto è dedicato al culto possa veramente risplendere per dignità, decoro e bellezza, per significare e simbolizzare le realtà soprannaturali; per converso, di conseguenza, dal luogo sacro si dovrà avere cura di allontanare tutte quelle manifestazioni artistiche che sono contrarie alla fede, ai costumi e alla pietà cristiana, che offendono il genuino senso religioso, o perché depravate nelle forme, o perché insufficienti, mediocri o false nell'espressione artistica¹⁴⁵.

¹⁴³ Abbiamo già avuto modo di richiamare, ad esempio, il monito con cui si apre il n. 124 della Costituzione *Sacrosanctum Concilium*: «Curent Ordinarii ut artem vere sacram promoventes eique faventes, potius nobilem intendant pulchritudinem quam meram sumptuositatem».

¹⁴⁴ A tale indicazione, contenuta al n. 123 della Costituzione *Sacrosanctum Concilium* – «Ecclesia nullum artis stilum veluti proprium habuit, sed secundum gentium indoles ac condiciones atque variorum Rituum necessitates modos cuiusvis aetatis admisit, efficiens per decursum saeculorum artis thesaurum omni cura servandum. Nostrorum etiam temporum atque omnium gentium et regionum ars liberum in Ecclesia exercitium habeat, dummodo sacris aedibus sacrisque ritibus debita reverentia debitoque honore inserviat; ita ut eadem ad mirabilem illum gloriae concentum, quem summi viri per praeterita saecula catholicae fidei cecinere, suam queat adiungere vocem» –, si fa solitamente riferimento per spiegare la nuova formulazione dell'attuale can. 1216 CIC rispetto al precedente can. 1164 § 1, il quale in più richiamava le «formae a traditione christiana receptae».

¹⁴⁵ Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, cit., n. 124. Riguardo all'importanza di tali principi e della loro applicazione concreta, si consideri anche quanto evidenziato da M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., pp. 352-353: «La destinazione liturgica è fondamentale nell'impostazione dell'edificio. Frequentemente purtroppo si pensa troppo tardi a "riempire" lo spazio anziché modulare l'esterno in funzione delle esigenze della concreta "famiglia di Dio". L'estetismo o la creatività architettonica non possono inoltre essere avulsi dai canoni figurativi e identificativi del genio e dell'esperienza cristiana (molte chiese moderne risultano bizzarre e

3.1.2. *I 'luoghi privilegiati all'interno degli edifici sacri': l'altare e il tabernacolo*

Com'è naturale, la funzione precipua dell'edificio sacro – cioè la finalità liturgica, con la correlativa attenzione dovuta alla partecipazione dei fedeli, come appena visto – si riflette perciò sulla sua configurazione concreta: al riguardo, è il n. 294 dell'*Ordinamento generale del Messale romano* a ricordare che «Il popolo di Dio, che si raduna per la Messa, ha una struttura organica e gerarchica, che si esprime nei vari ministeri e nel diverso comportamento secondo le singole parti della celebrazione. Pertanto è necessario che la disposizione generale del luogo sacro sia tale da presentare in un certo modo l'immagine dell'assemblea riunita, consentire l'ordinata e organica partecipazione di tutti e favorire il regolare svolgimento dei compiti di ciascuno»¹⁴⁶. Conseguenza immediatamente visibile di tale principio si riscontra soprattutto nell'esigenza di distinguere nella maniera più opportuna il presbiterio dalla navata della chiesa, così da consentire il migliore svolgimento della celebrazione eucaristica: obiettivo che può essere conseguito, ad esempio, grazie a una diversa elevazione del primo o tramite l'adozione di strutture o ornamenti particolari¹⁴⁷. In modo analogo, va da sé come del tutto indispensabile risulti altresì la presenza degli elementi necessari alla celebrazione stessa. Si tratta, cioè, di quelli che il *Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica* indica come «luoghi privilegiati all'interno degli edifici sacri», il cui novero si compone – secondo l'elencazione proposta al n. 246 – dell'altare, del tabernacolo, della custodia del

stravaganti all'esterno e insignificanti all'interno, sembrano talora teatri o, peggio, garage). L'attenzione in fase progettuale evita scompensi e inadeguatezze nella futura realizzazione».

¹⁴⁶ *Ordinamento generale del Messale romano*, in *Messale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgato da papa Paolo VI e riveduto da papa Giovanni Paolo II*, cit., p. XLII, che, nel presentare le corrispondenti indicazioni, prosegue «Queste disposizioni servono a esprimere la struttura gerarchica e la diversità dei compiti, ma devono anche assicurare una più profonda e organica unità, attraverso la quale si manifesti chiaramente l'unità di tutto il popolo santo. La natura e la bellezza del luogo e di tutta la suppellettile devono poi favorire la pietà e manifestare la santità dei misteri che vengono celebrati».

¹⁴⁷ Cfr. *Ordinamento generale del Messale romano*, n. 295.

sacro crisma e degli altri oli sacri, della sede del vescovo o del presbitero, dell'ambone, del fonte battesimale e del confessionale¹⁴⁸.

Vale la pena di notare, peraltro, come questi stessi 'luoghi privilegiati' siano richiamati anche dall'art. 8 del *Regolamento applicativo* per la concessione dei contributi della CEI, che li menziona infatti come esempi di «nuove opere d'arte» la cui realizzazione può essere finanziata, nel caso di costruzione di una chiesa, con un contributo assegnabile fino al 75% della spesa massima ammissibile di 150.000,00 euro¹⁴⁹. Pur senza addentrarci nell'analisi delle caratteristiche dettagliate di ciascuno di tali elementi¹⁵⁰, conviene però indicare almeno i caratteri essenziali di quelli principali, che sono cioè da individuarsi nell'altare e nella custodia eucaristica: come già segnalato *supra* definendo la nozione stessa di 'edificio sacro', è infatti lo stesso *Compendio del Catechismo* a spiegare sinteticamente che esso consiste in un luogo di preghiera nel quale «la Chiesa celebra soprattutto l'Eucaristia e adora Cristo realmente presente nel tabernacolo»¹⁵¹.

La centralità dell'altare¹⁵² – termine non casuale, se si considera che lo stesso *Ordinamento generale del Messale romano* consiglia al n. 299 che esso sia «collocato in modo da costituire realmente il centro verso il quale spontaneamente converga l'attenzione dei

¹⁴⁸ Ai singoli luoghi della celebrazione sono inoltre corrispettivamente dedicati – per limitarci ai principali testi già richiamati in questa sede – i nn. 1182-1186 del *Catechismo della Chiesa cattolica*, i nn. 295-318 dell'*Ordinamento generale del Messale romano* e i nn. 47-54 del *Caeremoniale Episcoporum*, oltre ai nn. 7-18 della Nota *La progettazione di nuove chiese*.

¹⁴⁹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, "Regolamento applicativo" delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, cit., art. 8 § 1, lett. a). La lett. b) riguarda invece l'ipotesi della realizzazione delle medesime opere nell'ipotesi di adeguamento liturgico della chiesa cattedrale.

¹⁵⁰ Per una disamina approfondita al riguardo, si rinvia a M. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti". Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale*, Giuffrè, Milano, 2010.

¹⁵¹ *Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 245.

¹⁵² All'altare il *Catechismo della Chiesa cattolica* dedica anche il n. 1383, che si apre con la seguente definizione: «Altare, circa quod Ecclesia in Eucharistiae celebratione congregatur, duas eiusdem mysterii repraesentat rationes: altare sacrificii et mensam Domini, et quidem eo magis quod christianum altare symbolum est Ipsius Christi, praesentis in medio congregationis fidelium Eius, simul sicut victimae pro nostra reconciliatione oblatae et sicut cibi caelestis qui nobis Se dat».

fedeli»¹⁵³ – è peraltro tale che esso rappresenta l'unico, tra i luoghi della celebrazione menzionati, a cui il *Codex Iuris Canonici* destina un apposito capitolo all'interno del titolo riguardante i luoghi sacri, corrispondente ai cann. 1235-1239. Le relative disposizioni, in particolare, distinguono la disciplina dell'altare fisso da quella dell'altare mobile.

Il primo, che dovrebbe essere ordinariamente presente in ogni chiesa e per il quale si richiede inderogabilmente la dedicazione, è cioè l'altare costruito in modo tale da aderire al pavimento e non poter quindi venire rimosso: la sua mensa, secondo l'uso e il simbolismo tradizionali della Chiesa, dovrebbe essere costituita da una pietra naturale intera; il can. 1236 § 1 CIC, tuttavia, affida alle singole Conferenze episcopali la facoltà di permettere anche l'utilizzo di «alia materia digna et solida», decisione che la CEI ha assunto con la delibera n. 35, in base alla quale la mensa dev'essere composta «normalmente da un solo blocco di pietra naturale salva la possibilità, con l'approvazione dell'Ordinario del luogo e sentite le Commissioni diocesane per la Liturgia e per l'Arte Sacra, di adoperare anche altre materie degne, solide e ben lavorate, purché convenienti per qualità e funzionalità all'uso liturgico»¹⁵⁴. L'altare mobile, invece, è quello che può essere trasportato: in questo caso i requisiti sono meno stringenti, giacché esso viene alternativamente dedicato o

¹⁵³ Il principio era già stato posto dal n. 91 dell'Istruzione *Inter Oecumenici* del 26 settembre 1964 della SACRA CONGREGATIO RITuum, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVI (1964), p. 898: «Praestat ut altare maius exstruatur a pariete seiunctum, ut facile circumiri et in eo celebratio versus populum peragi possit; in sacra autem aede eum occupet locum, ut revera centrum sit quo totius congregationis fidelium attentio sponte convertatur. In eligenda materia ad ipsum altare aedificandum et ornandum, praescripta iuris servantur. Presbyterium insuper circa altare eius amplitudinis sit, ut sacri ritus commode peragi possint». Circa la collocazione dell'altare, in relazione al citato n. 299 dell'*Ordinamento generale del Messale romano*, si veda anche CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Responsa ad quaestiones de nova Institutione Generali Missalis Romani. Responsaum Congregationis die 25 septembris 2000*, 25 settembre 2000, in *Communicationes*, XXXII (2000), pp. 171-173.

¹⁵⁴ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 35*, 18 aprile 1985, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XIX (1985), p. 47. Quanto agli stipiti e alla base per sostenere la mensa, il can. 1236 § 1 CIC prevede invece che essi possano essere composti di qualsiasi materiale, purché, ovviamente, conveniente e solido.

benedetto, e «può essere costruito con qualsiasi materiale di un certo pregio e solido, confacente all'uso liturgico, secondo lo stile e gli usi locali delle diverse regioni»¹⁵⁵.

In entrambe le ipotesi, comunque, l'altare deve essere riservato unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso profano; così come comune è il divieto di riporre al di sotto di esso alcun cadavere, circostanza che renderebbe illecito procedere alla celebrazione¹⁵⁶. In occasione dell'edificazione di una nuova chiesa, inoltre, si specifica come sia da costruirsi «un solo altare che significhi alla comunità dei fedeli l'unico Cristo e l'unica Eucaristia della Chiesa»¹⁵⁷.

Sebbene quantitativamente più circoscritte, anche in merito al tabernacolo è possibile rinvenire alcune disposizioni apposite nel Codice, formulate in singoli canoni all'interno del titolo dedicato al-

¹⁵⁵ *Ordinamento generale del Messale romano*, n. 301.

¹⁵⁶ Cfr. can. 1239 CIC.

¹⁵⁷ *Ordinamento generale del Messale romano*, n. 303, che prosegue: «Nelle chiese già costruite, quando il vecchio altare è collocato in modo da rendere difficile la partecipazione del popolo e non può essere rimosso senza danneggiare il valore artistico, si costruisca un altro altare fisso, realizzato con arte e debitamente dedicato. Soltanto sopra questo altare si compiano le sacre celebrazioni. Il vecchio altare non venga ornato con particolare cura per non sottrarre l'attenzione dei fedeli dal nuovo altare». Per ulteriori approfondimenti in merito alla disciplina riservata agli altari nel *Codex Iuris Canonici*, si rinvia inoltre a L. CHIAPPETTA, *Altare*, in *Id.*, *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, cit., pp. 23-24; *Id.*, *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, cit., pp. 525-527; L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, cit., pp. 127-130; R. SCHUNCK, *Sub cann. 1255-1259*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, vol. III/2, cit., pp. 1862-1873; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., pp. 347-349; M. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti". Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambona, fonte battesimale, confessionale*, cit., pp. 1-77; *Id.*, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., pp. 358-362; A. CUVA, *Altar*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, cit., pp. 302-304; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., pp. 160-162; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 522-523; P. MALECHA, *Gli altari nella vigente legislazione canonica*, in *JusOnline*, Rivista telematica (jus.vitaepensiero.it/pagina/jusonline-4625.html), V (2019), n. 3, pp. 1-25; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 395-397; F. PASSASEO, *La dimensione giuridico-ecclesologica degli altari delle chiese dismesse: questioni divise tra diritto canonico, diritto liturgico e diritto dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 14/2021, pp. 173-225.

la conservazione e alla venerazione della santissima Eucaristia. Preliminarmente, secondo quanto stabilito dal can. 934 § 1 CIC, al riguardo è possibile osservare come esso costituisca un elemento indispensabile per le categorie di chiese più rilevanti, cioè quelle cattedrali o equiparate, quelle parrocchiali e quelle annesse alla casa di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, mentre la sua presenza sarà solo eventuale nelle altre chiese, in quanto all'interno di queste ultime la santissima Eucaristia può essere conservata solamente su licenza dell'ordinario del luogo¹⁵⁸. In entrambi i casi, precisa poi il can. 937 CIC, ammesso che non vi si opponga una grave ragione – come ad esempio «l'impossibilità di garantire adeguatamente la sicurezza della chiesa (e in particolare della custodia eucaristica), durante l'apertura» o la «provvisoria mancanza della persona addetta all'apertura e chiusura della chiesa (in assenza di possibili sostituti)»¹⁵⁹ – l'edificio sacro in questione deve necessariamente rimanere aperto almeno per qualche ora al giorno, affinché i fedeli possano trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento.

Il gruppo di norme più corposo e sistematico riservato all'argomento, tuttavia, è senz'altro quello in cui si articolano i cinque paragrafi del can. 938 CIC, disposizioni nelle quali è peraltro agevole scorgere il riflesso dell'esortazione lanciata al n. 128 della Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, che chiedeva di prestare particolare attenzione soprattutto alla nobiltà, all'idonea disposizione e alla sicurezza della custodia eucaristica. Specificamente, si prevede cioè che all'interno della chiesa la santissima Eucaristia sia custodita in un unico tabernacolo, che deve inoltre essere inamovibile e inviolabile, costruito con materiale solido non trasparente e chiuso in modo tale da evitare il più possibile ogni pericolo di profanazione – in questo senso, ad esempio, la Congregazione per il culto divino e la

¹⁵⁸ Cfr. M. MINGARDI, *L'Eucaristia: la celebrazione e la custodia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXV (2012), pp. 117-118.

¹⁵⁹ M. MOSCONI, «A che ora apre la chiesa?» *Le disposizioni del can. 937*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVI (2003), p. 160. A questo proposito, F. MARINI, *La conservazione e la venerazione dell'Eucaristia: ragioni e norme*, *ivi*, p. 244, sottolinea inoltre come «la clausola *nisi gravis obstet ratio* debba essere intesa come veramente grave, se essa fa venir meno o limita il diritto che hanno i fedeli di potersi accostare con atto di adorazione davanti al santissimo Sacramento. È questo dunque uno degli obblighi della comunità cristiana e particolarmente dei pastori».

disciplina dei sacramenti ha espressamente escluso la possibilità di utilizzare il vetro, in quanto appunto «Vitrum ex natura sua transparent et fragile, immo comminabile est»¹⁶⁰ –: allo stesso scopo, ovviamente, è richiesto anche che la chiave corrispondente sia custodita con la massima diligenza da parte chi ha la cura della chiesa¹⁶¹.

Quanto alla sua disposizione, inoltre, una volta appositamente benedetto¹⁶², esso dev'essere collocato in un luogo distinto e particolarmente degno della chiesa, ornato decorosamente e caratterizzato dal massimo onore, in modo tale – sottolinea il *Catechismo* – da evidenziare la verità della presenza reale di Cristo nel santissimo Sacramento e favorirne l'adorazione da parte dei fedeli¹⁶³: è perciò secondo tale prospettiva che il n. 315 dell'*Ordinamento generale del Messale romano* propone di situare la custodia eucaristica, alternativamente, o «in presbiterio, non però sull'altare della celebrazione, nella forma e nel luogo più adatti, non escluso il vecchio altare che non si usa più per la celebrazione», o «in qualche cappella adatta all'adorazione e alla preghiera privata dei fedeli, che però sia unita strutturalmente con la chiesa e ben visibile ai fedeli». Qualunque sia la collocazione scelta, il can. 940 CIC aggiunge infine come davanti al tabernacolo debba in ogni caso essere posta e mantenuta sempre accesa una speciale lampada, mediante la quale sia indicata e onorata la presenza di Cristo¹⁶⁴.

¹⁶⁰ CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Responsa ad dubia proposita. An non liceat tabernaculum, quo Ss.mum Sacramentum asservatur, ex vitro conficere*, in *Notitiae*, XXXVII (2001), p. 18. Al riguardo, si vedano anche – rispettivamente ai nn. 4, 95 e 52 – SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Istruzione *Nullum unquam tempore*, 28 maggio 1938, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXX (1938) pp. 199-200; SACRA CONGREGATIO RITUUM, Istruzione *Inter Oecumenici*, cit., p. 898; EAD., Istruzione *Eucharisticum mysterium*, 25 maggio 1967, in *Acta Apostolicae Sedis*, LIX (1967), pp. 567-568.

¹⁶¹ Analogamente, va pure ricordato come il can. 938 § 4 CIC consenta anche di conservare la santissima Eucaristia, per causa grave e soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro rispetto al tabernacolo, purché comunque decoroso.

¹⁶² Cfr. *Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Giovanni Paolo II. Benedizionale*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1992, nn. 1312-1314, p. 537.

¹⁶³ Cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, nn. 1183, 1379.

¹⁶⁴ Per approfondimenti circa le disposizioni relative al tabernacolo, si rinvia a D. MUSSONE, *L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico. Commento ai Can.*

3.1.3. *Aspetti artistici, architettonici, economici, normativi: la necessaria collaborazione di esperti e professionisti*

Tornando al testo del can. 1216 CIC, dal quale abbiamo preso le mosse, va notato come esso preveda peraltro un requisito ulteriore, a fianco e a corroborazione del rispetto dei principi e delle norme dell'arte sacra in occasione della costruzione di una nuova chiesa, corrispondente cioè alla necessaria consultazione di periti. L'oggetto del parere, in particolare, riguarderà sia l'ambito liturgico-pastorale, sia quello economico-amministrativo: abbiamo d'altronde già avuto modo di cogliere l'estensione di tale coinvolgimento indicando i soggetti interessati alla stesura e all'approvazione del progetto, tra i quali abbiamo menzionato anche gli appositi organismi diocesani, come l'ufficio liturgico, il consiglio per gli affari economici, il comitato nuove chiese e la commissione per l'arte sacra. Riguardo a quest'ultima, è ora possibile osservare come essa sia richiamata esplicitamente anche dal n. 126 della Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, che invita l'ordinario del luogo ad interpellarla tutte le volte in cui si presenti la necessità di formulare un giudizio circa delle opere d'arte: a tale consiglio, laddove rilevante, si affiancherà poi quello reso dagli altri organi di cui al n. 46, ossia le commissioni di liturgia e di musica sacra¹⁶⁵, per le quali è prevista inoltre la possi-

897-958, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2002, pp. 145-149; Id., *Sagrario*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII, cit., pp. 125-126; F. MARINI, *La conservazione e la venerazione dell'Eucaristia: ragioni e norme*, cit.; A. MONTAN, *Liturgia – Iniziazione cristiana – Eucaristia (cann. 834-944)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, cit., p. 112; M. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti". Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale*, cit., pp. 79-145; Id., *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., pp. 362-365; M. MINGARDI, *L'Eucaristia: la celebrazione e la custodia*, cit., pp. 117-120; B. LIMA, *La Santissima Eucaristia nella Legge della Chiesa*, in *La Santissima Eucaristia nella fede e nel diritto della Chiesa*, a cura di Id., Aracne, Roma, 2014, pp. 124-129; E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, 2ª ed., Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2018, pp. 136-137; A. MARZOA, *Sub cann. 934-940*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., pp. 629-631.

¹⁶⁵ Così anche il n. 291 dell'*Ordinamento generale del Messale romano*: «Tutti coloro che sono interessati alla costruzione, alla ristrutturazione e all'adeguamento delle chiese consultino la Commissione diocesana di Liturgia e Arte sa-

bilità, qualora ciò risulti opportuno, di riunirsi in un unico gruppo di lavoro¹⁶⁶.

Allo stesso tempo, volgendosi invece al piano tecnico-professionale, è evidente come la buona riuscita dell'iniziativa non possa prescindere neppure da un'adeguata attenzione per gli aspetti architettonici, economici e normativi anche dal punto di vista civile, rispetto ai quali saranno perciò necessarie le competenze di soggetti esperti nei rispettivi campi: in questo senso, difatti, è la stessa nota *La progettazione di nuove chiese* a ricordare che «Occorre rispettare la normativa civile prevista per gli edifici pubblici (come l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'inserimento di rampe adeguate, la sicurezza impiantistica, il sistema di allontanamento delle acque meteoriche, ecc.) assicurando il contenimento del consumo energetico, la semplicità gestionale e il ridotto costo manutentivo»¹⁶⁷. Una volta tenuto conto di tutti i profili emergenti e

cra. Il vescovo diocesano, poi, si serva del consiglio e dell'aiuto della stessa Commissione quando si tratta di dare norme in questa materia o di approvare progetti di nuove chiese o di definire questioni di una certa importanza»

¹⁶⁶ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, cit., n. 46: «Praeter Commissionem de sacra Liturgia, in quavis dioecesi constituantur, quantum fieri potest, etiam Commissiones de Musica sacra et de Arte sacra. Necessarium est ut hae tres Commissiones consociatis viribus adlaborent; immo non raro congruum erit ut in unam Commissionem coalescant».

¹⁶⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota pastorale *La progettazione di nuove chiese*, cit., n. 28, che prosegue: «È fattore di capitale importanza l'attenta valutazione dei preventivi di spesa e la scelta dell'impresa a cui affidare l'esecuzione del progetto, evitando pericolosi giochi al ribasso. È necessaria una approfondita analisi dell'aspetto tecnico-economico dell'opera, con particolare riferimento alla valutazione dei singoli lavori con relativi oneri, anche per giungere ad una corretta ed esauriente individuazione del costo dell'opera ed evitare sgradevoli sorprese in fase esecutiva». Vale inoltre la pena di segnalare il rilievo assunto, anche in questo ambito peculiare, dai temi della sostenibilità e dal concetto di 'bioedilizia': come sottolinea ad esempio A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., p. 184, richiamando l'esperienza della stessa Conferenza Episcopale Italiana, che «nel 2008, ha organizzato un convegno dal titolo "Costruire bene per vivere meglio – Edifici di culto nell'orizzonte della sostenibilità" in cui si è cercato di individuare criteri di difesa dell'ambiente e di rispetto ecologico sistematicamente applicabili da tutte le parrocchie e diocesi nella costruzione e ristrutturazione degli edifici di culto. Essi dovranno essere costruiti rigorosamente con materiali, strutture e spazi eco-compatibili. La bioedilizia deve essere intesa nella sua complessità; rileva in tale ambito la capacità dell'edificio di essere energeticamente autonomo, attraverso l'utilizzo di forme di energia rinnovabili e di evitare l'inutile dispersione o consumo

soddisfatte le condizioni e gli oneri richiesti, sarà finalmente possibile realizzare il progetto della nuova chiesa.

3.2. *Dalla posa della prima pietra alla dedicatio vel benedictio: modalità e implicazioni del momento fondativo della aedes sacra*

Nel *Codex* del 1917, anche l'avvio dei lavori che avrebbero portato ad erigere l'edificio sacro era fatto destinatario di specifica menzione: era infatti il can. 1617 a riferirsi alla posa della prima pietra, richiedendo che tale atto fosse accompagnato da un'apposita benedizione. Oggi, una disposizione analoga non si rinviene nel Codice vigente, ma ciò non significa che l'importanza di un simile momento sia trascurata. Al contrario, indicazioni puntuali al proposito sono fornite compiutamente nel libro liturgico apposito, cioè quello riservato alla *Dedicazione della chiesa e dell'altare* (*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, che per brevità indicheremo con l'usuale acronimo latino ODEA pur riferendoci all'edizione tipica per la lingua italiana), che al rito in parola riserva appunto il primo capitolo («Posa della prima pietra o inizio dei lavori per la costruzione di una chiesa»). La celebrazione, preceduta da un idoneo insegnamento impartito ai fedeli che vi partecipano circa il suo significato, è affidata al vescovo diocesano, il quale – se impossibilitato – potrà eventualmente demandare tale funzione a un altro vescovo o a un presbitero. Il rito consisterà così nella benedizione sia dell'area destinata alla nuova chiesa, sia della posa della prima pietra – oppure, nel caso quest'ultimo elemento fosse assente per le particolari mo-

di energia, mediante edifici ben orientati alla luce solare e coibentati». Al riguardo, cfr. anche L. DECIMO, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, cit., pp. 109-110, che ricorda come «La Conferenza Episcopale Italiana - Servizio Nazionale per l'Edilizia di Culto, promuovendo ed attuando l'Enciclica *Laudato si'* di Papa Francesco» sia successivamente tornata sul punto elaborando «il Manifesto sulla cura della casa comune "Progettare città per le persone", il quale si fonda sui pilastri dell'economia d'impatto e dell'ecologia urbana. Con tale Manifesto, la Conferenza Episcopale Italiana s'impegna a progettare, costruire e gestire luoghi (di culto e non) belli, sostenibili ed inclusivi ed invita a perseguire tali obiettivi anche i cittadini, le imprese e i professionisti, le associazioni di categoria e gli enti di formazione nonché la pubblica amministrazione».

dalità di costruzione adottate, nella sola benedizione dell'area –: ad esso si aggiungono poi ulteriori segni, tra cui la collocazione di una croce di legno di altezza conveniente nel luogo dove si prevede di erigere l'altare¹⁶⁸.

Il momento della posa della prima pietra assume peraltro rilevanza pure sotto un altro profilo, in quanto è in tale contesto che di norma il vescovo sceglie il titolo della futura chiesa, elemento richiamato come proprio di ogni edificio sacro anche dal can. 1218 CIC¹⁶⁹. A tale decisione fa riferimento in particolare il n. 30 ODEA, il quale ricorda che «Ogni chiesa per essere dedicata deve avere un titolo: la SS. Trinità; nostro Signore Gesù Cristo, con riferimento a un mistero della sua vita o a un titolo già ammesso nella sacra liturgia; lo Spirito Santo; la beata Vergine Maria anch'essa con un appellativo già accolto nella sacra liturgia; i santi Angeli»; allo stesso modo, anche un santo iscritto nel *Martirologio romano*, cioè debitamente canonizzato, può essere indicato come titolare della chiesa¹⁷⁰, mentre lo stesso non vale per i beati: in questo caso, infatti, la medesima possibilità è subordinata alla richiesta di un indulto alla Sede Apostolica, a meno che – precisa lo stesso *Martirologio* al n. 34 dei *praenotanda*, richiamando le apposite disposizioni formulate in materia dalla Congregazione per il culto divino¹⁷¹ – «il medesimo beato

¹⁶⁸ Cfr. *Dedicazione della chiesa e dell'altare*, nn. 1-8, in *Pontificale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Benedizione degli oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1980, p. 30. Al riguardo, si vedano anche P. JOUNEL, *Dedicazione delle chiese e degli altari*, in *Liturgia*, a cura di D. SARTORE, A.M. TRIACCA, C. CIBIEN, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2001, pp. 537-551; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 67-68.

¹⁶⁹ Can. 1218 CIC: «Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit».

¹⁷⁰ Al riguardo, lo stesso n. 30 ODEA precisa che il titolo della chiesa debba essere soltanto uno, a meno che non si tratti di santi che sono riportati congiuntamente nel calendario.

¹⁷¹ Cfr. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Istruzione *Calendaria particularia*, 24 giugno 1970, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXII (1970), pp. 659-660; CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Notificazione *De dedicatione aut benedictione ecclesiae in honorem alicuius Beati*, 29 novembre 1998, in *Notitiae*, XXXIV (1998), p. 664; EAD., Notificazione *De titulo ecclesiae*, 10 febbraio 1999, in *Notitiae*, XXXV (1999), pp. 158-159.

non risulti già legittimamente iscritto nel Calendario Proprio della diocesi o della nazione»¹⁷². Tale scelta, comunque, verrà poi confermata definitivamente in occasione della dedicazione o della benedizione della chiesa, acquisendo un carattere di relativa fissità, seppur in gradi diversi: in ambedue le ipotesi, infatti, la modifica del titolo diviene ammissibile esclusivamente in presenza di gravi cause, ma se nella seconda una simile determinazione è rimessa all'autonoma valutazione del vescovo diocesano, che è chiamato a soppesare accuratamente tutte le circostanze, nella prima il cambiamento richiede invece il necessario coinvolgimento della Sede Apostolica¹⁷³.

La stabilità conseguita dal titolo rappresenta d'altronde una conseguenza naturale del più complessivo effetto prodotto dagli atti da ultimo menzionati: è proprio in virtù della dedicazione o della benedizione, infatti, che l'edificio acquista finalmente la qualifica – anche giuridica – di 'sacro'. Come anticipato, in particolare, entrambi i riti fanno parte dei sacramentali e tendono alla medesima finalità, ma mentre il primo costituisce la forma ordinaria e solenne dell'atto in questione, il secondo ne rappresenta invece la modalità eccezionale e 'minore'. Data la rilevanza e le conseguenze della loro celebrazione, non stupisce che lo stesso *Codex Iuris Canonici* vi faccia a più riprese esplicito riferimento, stabilendo innanzitutto al can. 1217 § 1 che, una volta completata convenientemente la costruzione, la nuova chiesa debba essere quanto prima dedicata o almeno

¹⁷² *Martirologio romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Giovanni Paolo II*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2004, p. 27.

¹⁷³ Cfr. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Notificazione *De titulo ecclesiae*, cit., nn. 5-6. Per ulteriori approfondimenti circa il titolo della chiesa, si vedano anche P. AMENTA, *The title of churches: some reflections on can. 1218*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXV (2000), pp. 109-119; J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1218*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, vol. III/2, cit., p. 1826; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 86-90; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., pp. 341-342; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., p. 142; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 382. Dal titolo, inoltre, va ricordato come si distingua il patrono: al riguardo, si rinvia alle apposite Norme *Patronus* del 19 marzo 1973 della SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXV (1973), pp. 276-279.

benedetta osservando le leggi della sacra liturgia. Il rinvio deve evidentemente intendersi come rivolto, appunto, all'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, che al n. 110 ribadisce peraltro il medesimo principio, facendo però uso di una formulazione – «si deve evitare per quanto è possibile di celebrare la Messa in una nuova chiesa prima che questa sia dedicata» – dalla quale traspare la possibilità di utilizzare l'immobile per le celebrazioni anche prima della sua dedizione o benedizione, laddove ciò sia imposto da necessità pastorali¹⁷⁴.

In circostanze ordinarie, tuttavia, è con la dedicazione che l'edificio viene destinato stabilmente al culto divino: un requisito che, se è posto in via generale per tutte le chiese – e solo per esse, in quanto per oratori e cappelle private è prevista tutt'al più la benedizione –, diviene ancora più cogente per quelle parrocchiali e cattedrali, riguardo alle quali sia il can. 1217 § 1 CIC sia il n. 290 dell'*Ordinamento generale del Messale romano* richiedono che la celebrazione avvenga con rito solenne. Una simile esortazione, d'altra parte, non impedisce che anche tali chiese possano essere soltanto benedette qualora ricorrano le condizioni che lo richiedono, né si riferisce a una forma peculiare di dedicazione, il cui rito è invece unico, ma si limita a sottolineare l'esigenza che quest'ultimo, in simili casi, non sia fatto oggetto di ingiustificate semplificazioni nell'ambito di un esercizio inopportuno delle facoltà che il n. 45 ODEA affida al vescovo e ai celebranti sotto il titolo «Adattamenti che spettano ai ministri»¹⁷⁵. A norma del n. 44, la prerogativa di stabilire ulteriori e più rilevanti adattamenti spetta inoltre alle Conferenze episcopali, alle quali è concesso di apportare ad alcune parti del rito le modifiche ritenute più adeguate nel caso in cui queste siano suggerite dalla presenza di gravi ragioni, fermi restando comunque sia il divieto di omettere la celebrazione eucaristica e la preghiera di dedicazione, sia l'obbligo di richiedere e ottenere il consenso della Sede Apostolica¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Cfr. P. MALECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, in *Periodica de re canonica*, XCI (2002), p. 512; ID., *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 77; ID., *Dedicación*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. II, cit., p. 996; B. EJEH, *Iglesia (lugar sagrado)*, cit., p. 367.

¹⁷⁵ Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub can. 1217*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., pp. 806-807.

¹⁷⁶ Cfr. P. MALECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, cit., pp. 513-514; ID., *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 78; ID., *Dedicación*, cit., p. 996.

L'invito ad effettuare la dedicazione 'quanto prima', d'altro canto, non significa neppure che essa sia riservata esclusivamente a edifici di nuova costruzione. Lo stesso n. 110 ODEA individua infatti due fattispecie in cui il rito viene celebrato in chiese «nelle quali già si celebrano i divini misteri»: l'una si riferisce all'eventualità in cui una chiesa subisca modifiche rilevanti, siano esse di carattere materiale (come nel caso di un restauro complessivo) o di natura giuridica (laddove, ad esempio, la stessa fosse elevata al grado di parrocchia); l'altra dipende invece dalla presenza, al suo interno, di un altare che non sia stato ancora dedicato. La rilevanza del principio da cui discende quest'ultima ipotesi, condensato nell'inciso con cui si ricorda che «la dedicazione dell'altare è infatti la parte principale di tutto il rito», determina peraltro anche un divieto assoluto di procedere alla dedicazione qualora si verifichi il caso opposto: com'è ribadito nello stesso passo, infatti, «la consuetudine e la norma liturgica giustamente proibiscono la dedicazione di una chiesa senza quella dell'altare». Da tale enunciazione può perciò essere dedotto che in simili circostanze è eventualmente possibile ricorrere alla sola benedizione, ammesso che ne sussistano le condizioni¹⁷⁷. Al di là di questa evenienza peculiare, tuttavia, l'ambito di applicazione generale e proprio della benedizione è chiarito al n. 218 ODEA, che specifica come essa sia richiesta ogni volta che l'edificio venga destinato al culto solo temporaneamente.

Un'ulteriore differenza tra i due riti si rinviene inoltre in merito ai soggetti a cui competono le rispettive celebrazioni. A norma del can. 1206 CIC e del n. 32 ODEA, la dedicazione spetta infatti primariamente al vescovo diocesano – e a coloro che gli sono equiparati dal diritto –, ma nel caso questi non possa presiedere la funzione, è contemplata pure la possibilità che affidi l'incarico ad altri: normalmente a un altro vescovo, prediligendo nella scelta un suo coadiutore o ausiliare nella cura pastorale dei fedeli per i quali la nuova chiesa è stata costruita, e solo eccezionalmente anche a un presbitero, al quale dovrà essere inoltre fornito un apposito mandato. Più semplice si conferma invece anche sotto questo aspetto la benedizio-

¹⁷⁷ Cfr. B. ЕЈЕН, *Iglesia (lugar sagrado)*, cit., p. 367; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub can. 1217*, cit., p. 806.

ne delle chiese, che pure compete al vescovo diocesano, ma stavolta con la previsione – secondo quanto indicato dal can. 1207 CIC e dal n. 219 ODEA – di una generale facoltà di delega esercitabile in favore di un qualsiasi presbitero, senza bisogno che sussistano condizioni aggiuntive.

Per quanto riguarda la data della celebrazione, inoltre, il n. 33 ODEA richiede che per la dedicazione sia scelta una giornata in cui possa partecipare il più ampio numero di fedeli, in particolare favorendo la domenica. D'altro canto, trattandosi di un rito «nel quale tutto è riferito alla dedicazione e al suo significato», è pure posto il divieto di dedicare una nuova chiesa quando tale occasione finirebbe per sovrapporsi con quelle date nelle quali «ricorre un mistero la cui celebrazione non si può omettere», cioè con il Triduo pasquale, il Natale, l'Epifania, l'Ascensione, la Pentecoste, il mercoledì delle ceneri, le ferie della Settimana santa e la commemorazione di tutti i fedeli defunti: al riguardo, nel 2000 la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha precisato con un responso che tale elencazione non esaurisce le occasioni in cui conviene evitare la dedicazione, potendo risultare analogamente inopportuno che la sua ricorrenza annuale – celebrata con il grado di solennità¹⁷⁸, come ricordato al n. 53 ODEA – vada a coincidere con giornate in cui «stabiliter sollemnitatis sive festum Domini, Beatae Mariae Virginis seu cuiusdam Sancti celebretur», nonché qualora nella data scelta si finisse per «unire in unam celebrationem sollemnitatem Tituli et illam Anniversarii Dedicacionis cuiusdam Ecclesiae»¹⁷⁹. A proposito della benedizione di un luogo sacro, invece, il n. 220 ODEA prevede che essa possa essere effettuata in qualsiasi giorno, tranne che nel Triduo pasquale.

Tenendo conto anche delle implicazioni dei riti in parola, il can. 1208 CIC e il n. 51 ODEA dispongono inoltre un obbligo ulteriore,

¹⁷⁸ A questo proposito, E.M. LOHSE, *The right of the faithful to enter a church for the offering of divine worship*, cit., p. 517, precisa: «Only those churches which have been truly dedicated (i.e., consecrated in the 1917 terminology) would observe the anniversary of the church's dedication. By contrast, since every church is to have a proper title (cfr. c. 1218), the titular solemnity would be celebrated in every church, regardless of whether it was dedicated or not».

¹⁷⁹ CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Responsa ad dubia proposita. Quibus in diebus ecclesiam dedicare convenit?*, in *Notitiae*, XXXVI (2000), p. 407.

consistente nella redazione e nella conservazione della documentazione apposita. In particolare, è previsto infatti che la compiuta dedicazione o benedizione di una chiesa – circostanza cui è parificata, a questo scopo, la benedizione di un cimitero – sia registrata annotando la data, il nome del celebrante e il titolo del nuovo edificio sacro: di tali atti devono sempre essere preparate almeno due copie, che, una volta firmate dallo stesso vescovo, dal parroco o dal rettore e dai fiduciari della comunità locale, saranno rispettivamente custodite negli archivi della curia diocesana e in quelli della chiesa stessa. Oltre a ciò, nel caso in cui sotto l'altare fisso vengano deposte reliquie di martiri o di santi – possibilità fortemente raccomandata, in continuità con la tradizione della Chiesa, anche dal can. 1237 § 2 CIC: «Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in libris liturgicis traditas»¹⁸⁰ – è richiesto anche di indicarne il nome in ciascun esemplare dei documenti, dei quali si rende pure necessario stilare una copia aggiuntiva da riporre nel medesimo reliquiario. Non essendo invece stabilito nulla circa la benedizione degli altri luoghi destinati al culto divino né nel *Codex* né nell'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, si deve concludere che la determinazione degli oneri relativi alla sua registrazione sia in questo caso demandata al diritto particolare¹⁸¹.

¹⁸⁰ Al riguardo, si rinvia a L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1255 del CIC*, cit., p. 129; J.M. HUELS, *Sub can. 1237*, in *New Commentary on the Code of Canon Law*, cit., p. 1439; P. VERGARI, *Sub can. 1237*, in *Corpus Iuris Canonici*, vol. I, *Commento al Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 712; R. SCHUNCK, *Sub can. 1237*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, vol. III/2, cit., pp. 1868-1869; L. CHIAPPETTA, *Sub can. 1237*, in ID., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. II, cit., p. 513; M. CALVI, *Sub can. 1237*, in *Codice di diritto canonico commentato*, cit., p. 1002; P. MALECHA, *Gli altari nella vigente legislazione canonica*, cit., pp. 16-17; N. TONTI, *Frammenti sospesi tra cielo e terra. La disciplina delle reliquie tra diritto canonico e diritti secolari*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 21/2020, pp. 139-142; F. PASSASEO, *La dimensione giuridico-ecclesiologicala degli altari delle chiese dismesse: questioni divise tra diritto canonico, diritto liturgico e diritto dello Stato*, cit., pp. 181-185; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub can. 1237*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., pp. 816-817.

¹⁸¹ Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub can. 1208*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., pp. 800-801.

Se anche gli atti fossero per qualsiasi ragione mancanti, tuttavia, il can. 1209 CIC sancisce che l'avvenuta dedicazione o benedizione può essere comunque provata tramite altre modalità, essendo sufficiente a tale scopo l'intervento di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto: si ritiene peraltro che il contenuto di tale canone non abbia valore tassativo ma meramente esemplificativo, potendosi perciò conseguire il medesimo risultato anche attraverso altri mezzi che garantiscano pari affidabilità, quali ad esempio la presenza delle croci che il n. 48 ODEA richiede di collocare sulle pareti della chiesa dedicata o il già menzionato ricorrere delle celebrazioni per l'anniversario della dedicazione stessa. Tali ipotesi sono tuttavia percorribili solo quando da simili attestazioni non possa derivare danno ad alcuno. In caso contrario, infatti, sarà indispensabile che la citata prova testimoniale soddisfi i criteri propri del diritto processuale¹⁸²: una precauzione giustificata dalla portata delle conseguenze scaturenti dai riti in parola, che ci apprestiamo ora ad esaminare.

¹⁸² Cfr. P. MALECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, cit., pp. 520-521; ID., *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 82-83; ID., *Dedicación*, cit., p. 997; B.F. PIGHIN, *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, cit., pp. 122-123; ID., *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 376.

CAPITOLO III

GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI SACRI: LE GARANZIE DEL CODICE CIVILE, I PRINCIPI DEL *CODEX IURIS CANONICI*, LE INDICAZIONI DEI LIBRI LITURGICI

1. *L'art. 831 del codice civile: un ponte tra ordinamento italiano e diritto canonico? Il vincolo di destinazione tra ruolo dell'autorità ecclesiastica e facoltà del proprietario dell'immobile*
- 1.1. *Regime proprietario e destinazione al culto. Lo statuto civilistico delle chiese, tra diritto comune e disciplina speciale*
- 1.1.1. *La peculiare condizione degli «edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico»: il contemperamento tra esigenze opposte*

Superata la fase della 'nascita' dell'edificio di culto, possiamo adesso rivolgerci ai profili attinenti al suo effettivo utilizzo. A tale proposito, è innanzitutto possibile riconoscere come si palesi con tutta evidenza una considerazione preliminare, dalla quale è perciò indispensabile prendere le mosse: essa riguarda cioè il fatto, immediatamente percepibile, che dalla nuova qualificazione assunta dall'immobile in seguito agli atti fin qui descritti scaturisce per quest'ultimo la sottoposizione a una disciplina distintiva non solo nell'ambito del diritto canonico, ma pure nell'ordinamento secolare. In questo secondo caso, come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, il riferimento primario si riscontra

d'altronde nel contesto dello stesso codice civile, segnatamente all'art. 831¹.

Già ad una prima lettura, la funzione di questa disposizione appare quella di contemperare due opposte esigenze, ognuna condensata nei rispettivi commi di cui essa si compone. Il primo, stabilendo che «I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano», sottopone tale patrimonio ad un regime proprietario di diritto comune. Ciò implica quindi che, al suo interno, anche gli immobili dedicati al culto conoscano oggi nel nostro ordinamento una potenziale pluralità di soggetti proprietari: dagli enti ecclesiastici a quelli pubblici – tra i quali, oltre allo Stato, alle regioni e ai comuni, si annovera anche l'apposito Fondo edifici di culto² –, fino ad arrivare ai privati, sia persone fisiche sia giuridiche.

¹ Non casualmente, A. CONSOLI, *L'attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1959, p. 153, definiva infatti l'art. 831 c.c. come «il fulcro del nostro sistema di diritto ecclesiastico in materia di edifici di culto». In merito invece alle disposizioni che hanno preceduto tale norma e al processo di formazione che ha poi portato alla sua adozione, si vedano A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 371-376; C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 396-397; C. MINELLI, *La rilevanza giuridica della «Deputatio ad cultum» (art. 831 Codice Civile)*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, cit., pp. 260-267; G. SCHIANO, *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 831 comma 2 c.c.*, in *Diritto e religioni*, II (2008), n. 1, pp. 409-412; P. CAVANA, *Chiese dismesse: una risorsa per il futuro*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, Rivista telematica (http://in_bo.unibo.it), n. 10/2016, p. 51.

² Com'è noto, il Fondo edifici di culto nasce – nella sua conformazione attuale – con la legge n. 222/1985, che alla relativa disciplina dedicava appositamente il proprio titolo III, stabilendo in particolare all'art. 55 che «Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, dei Fondi di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto – gestione clero curato, Fondo clero veneto – gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto. Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti». Il Fondo si trovava così ad essere 'erede' del patrimonio immobiliare confiscato a seguito delle leggi eversive. Ad esso si lega perciò la travagliata vicenda del trasferimento della proprietà dei relativi edifici di culto, in merito al quale era stato l'art. 6 della legge n. 848 del 27 maggio 1929 – attuativa del Concordato – a prevedere che «Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici

soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera a), del Concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte». Al medesimo riguardo era poi intervenuta anche la stessa legge n. 222/1985, ribadendo ulteriormente che «Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti». Nonostante le conferme ricevute negli anni successivi anche da parte del Consiglio di Stato, tale trasferimento ha tuttavia incontrato un forte movimento di opposizione, che si richiamava principalmente al timore che in questo modo lo Stato si sarebbe privato di un'ingente porzione del proprio patrimonio culturale. Sulla questione vale la pena di richiamare le considerazioni di C. CARDIA, *La condizione giuridica*, cit., pp. 16-17, che al riguardo osservava che «Si è [...] cronicizzata, se così può dirsi, la questione della condizione giuridica di quelle chiese di proprietà del Fondo Edifici di Culto che abbiano ottenuto la personalità giuridica (come chiesa o come parrocchia). Si è venuta cronicizzando in via di fatto perché, nonostante due pareri del tutto univoci del Consiglio di Stato, favorevoli al passaggio di proprietà di queste chiese, un vasto e fiero movimento di opposizione ha bloccato ogni trasferimento, e lo stesso FEC si è adagiato volentieri a questa interpretazione conservativa. In questo modo si è congelata una situazione che sembra apparentemente senza via d'uscita. La cosa curiosa, però, è un'altra. Ed è che le diocesi interessate, e con esse la Conferenza Episcopale Italiana, non hanno insistito più di tanto per ottenere la proprietà delle chiese in questione. E ciò per un motivo, diciamo così, singolare ma molto comprensibile. Perché l'autorità ecclesiastica si è resa conto che al trasferimento della proprietà sarebbe seguito il trasferimento dell'onere di manutenzione straordinaria, e che quest'onere sarebbe stato assai gravoso dal momento che riguarda chiese monumentali di grande pregio storico e artistico. Considerando, in definitiva, che ogni intervento straordinario si sarebbe tradotto in un aggravio finanziario cospicuo, si è ritenuto più conveniente lasciare chiese, oneri e gravami finanziari, agli enti pubblici interessati, e innanzitutto al FEC. Teoricamente, la questione è ancora sospesa, ma a me interessa soltanto rilevarne il lato curioso, per il quale lo Stato ha fatto tutto il possibile per continuare a sopportare un onere finanziario che una volta tanto poteva essere addebitato alla Chiesa. Teniamo presente che sto parlando di chiese, per la maggior parte monumentali e di grande rilievo storico-artistico, e che soltanto a Roma ce ne sono circa 68, nel resto d'Italia dovrebbero essere oltre 2.000». Per ulteriori approfondimenti in merito, si rinvia a V. TOZZI, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, cit., pp. 251-267; M.F. SCANDURA, *Il Fondo Edifici di Culto*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, cit., pp. 121-129; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Edifici di culto*, cit., pp. 712-713; *Il Fondo Edifici di Culto. Chiese monumentali. Storia, immagini, prospettive*, a cura del MINISTERO DELL'INTERNO – DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI, Elio de Rosa editore, Pozzuoli, 1997; G. BIANCO, *Osservazioni sulla disciplina del Fondo edifici di culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, CVIII (1997), pp. 833-866; F. FINOCCHIARO, *Appunti sulla natura giuridica e sul patrimonio del Fondo edifici di culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, CVIII (1997), pp. 297-306; ID., *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 394-398; G. DALLA TORRE, *Fondo edifici di culto*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. aggiornamento VIII, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1999, pp. 1-5; L. VANNICEL-

Se su tale piano non è quindi possibile rinvenire alcun trattamento differenziato per questa particolare tipologia di beni, la cui proprietà può essere cioè acquistata normalmente sia a titolo originario sia a titolo derivativo³, ben diverso si rivela invece il tenore del secondo comma, il quale, tenuto conto della particolarissima funzione cui gli immobili in parola sono adibiti, modella uno specifico *status* relativo al loro uso, prevedendo un apposito vincolo: «Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico», sancisce infatti la norma, «anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano»⁴.

LI, *Confronto storico-giuridico in tema di finanziamento delle confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2001; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, cit., pp. 186-187; G.B. VARNIER, *Gioielli d'arte e segni di fede: il patrimonio dei beni culturali del Fondo Edifici di Culto*, cit.; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., pp. 284-285; F. FALCHI, *Il Fondo edifici di culto*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio (1985-2005)*, a cura di I. BOLGIANI, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 135-177; V. MARANO, *La proprietà*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 50-56; S. TARULLO, *Il Fondo Edifici di Culto ed i suoi beni visti dall'amministrativista. Un'analisi strutturale funzionale*, in *Diritto e religioni*, V (2010), n. 1, pp. 176-229; M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 246-248; F. BOTTI, *Edifici di culto e loro pertinenze, consumo del territorio e spending review*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 27/2014, pp. 35-43; N. MARCHEI, *L'edilizia e gli edifici di culto*, cit., pp. 345-347; A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, cit., pp. 123-131; Id., *Il Consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto: natura e composizione*, in *Diritto e religioni*, XV (2020), n. 2, pp. 69-84; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., pp. 185-186; T. DI IORIO, *Il Fondo Edifici di Culto. Tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 5/2021, pp. 1-18.

³ Cfr. V. MARANO, *La proprietà*, cit., pp. 46-50.

⁴ Ricordiamo, ancora una volta, come in questa sede tratteremo esclusivamente il caso delle chiese: non toccando, di conseguenza, la questione relativa alle loro pertinenze, in merito alla quale rinviamo a A. DE STEFANO, *In tema di pertinenze immobiliari dell'edificio destinato al culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXII (1951), pp. 863-881; P. GISMONDI, *Le limitazioni alle facoltà di godimento del privato proprietario degli edifici destinati al culto cattolico*, in *Il foro italiano*, LXXV (1952), cc. 606-607; Id., *Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose*, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 1975, p. 123; R. BACCARI, *La situazione giuridica delle chiese nel diritto italiano*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXVI (1955), pp. 36-42; G. LO SURDO, *Concetto di pertinenza e sue applicazioni in tema di qualificazione dei lo-*

Alla luce di questo testo si rende peraltro più chiaro anche il confronto, prospettato sopra, tra tale disposizione e quella contemplata invece dall'art. 53 della legge n. 222/1985, delle quali abbiamo già avuto modo di sottolineare la diversità della *ratio* fondante, pur in una manifesta similarità di contenuti – circostanza che si riflette poi, in maniera concreta, anche sull'ineguale durata della vigenza attribuita a ciascuna fattispecie –: al medesimo proposito, possiamo adesso notare una differenza ulteriore, consistente nel fatto che, al contrario di quanto espressamente richiesto nel caso esaminato in precedenza, il vincolo di cui all'art. 831 c.c. non è soggetto a trascrizione nei registri immobiliari, essendo previsto da una specifica norma di legge e da un'autonoma categoria catastale (E/7)⁵.

Un altro dato che emerge fin dalla lettera della norma è inoltre quello che concerne il suo riferirsi in via esclusiva agli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto 'cattolico'. Se perciò del medesimo regime giuridico non partecipano in modo comune anche i templi delle altre confessioni⁶, un'eccezione può tuttavia osservarsi

cali accessori all'edificio destinato al culto, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIX (1958), pp. 226-244; A. GIUFFRÈ, *Profili giuridici dell'edilizia di culto*, cit., pp. 25-31; L. DANELON, *Regolamentazione di edifici e pertinenze destinati al culto pubblico*, in *L'amico del clero*, LXXVI (1994), pp. 163-164; V. MARANO, *Regime proprietario e limiti di utilizzazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXIII (2010), pp. 104-106; M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 279; L.M. GUZZO, *Gli edifici destinati al culto cattolico, tra disciplina normativa e nuove esigenze*, cit., pp. 515-516; P. MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, cit., pp. 52-61; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 391-392; L. DECIMO, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, cit., pp. 181-186.

⁵ Cfr. MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, cit., pp. 31-32; M. CARNI, *Beni ecclesiastici e diritti reali. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, in *Diritti reali*, a cura di P. FAVA, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 500; A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., pp. 179-180, 191. Ancora in merito alla non trascrivibilità del vincolo, a V. CALÌ, F. LEO, *Edifici di culto: tutela dell'acquirente e responsabilità del notaio*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXIV (2003), pp. 1388-1394; V. MARANO, *La proprietà*, cit., pp. 46-50 si rinvia inoltre per più diffuse considerazioni circa i profili relativi alla responsabilità professionale del notaio rogante e alla tutela dell'acquirente.

⁶ Con riferimento agli edifici di culto di altre confessioni, vale la pena di segnalare come un'attenzione crescente sia stata riservata alla disposizione di cui all'art. 2645-ter c.c., relativa alla trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche

all'art. 15 dell'intesa tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia, il cui comma 1 riporta una formulazione sostanzialmente uniforme a quella utilizzata nel codice civile («Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione»): con la conseguenza aggiuntiva che tale garanzia, in quanto inserita in una disposizione pattizia, risulta addirittura maggiormente rafforzata rispetto alla fattispecie 'originale' alla quale è ispirata, giacché quest'ultima, essendo invece contenuta in una fonte unilaterale, altrettanto unilateralmente potrebbe essere modificata o abrogata per opera del solo legislatore italiano⁷.

amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche, in cui si è scorto uno strumento capace di offrire una tutela paragonabile a quella assicurata dal vincolo di cui all'art. 831, comma 2 c.c.: cfr. ad esempio L. DECIMO, *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Diritto e religioni*, XI (2016), n. 1, pp. 153-165. Per quel che in questa sede appare maggiormente significativo, tuttavia, si può rilevare come tale norma non risulti priva d'interesse neppure con riguardo agli edifici destinati al culto cattolico: come osserva infatti EAD., *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, cit., p. 252, il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. «potrebbe costituire altresì uno strumento rafforzativo dell'art. 831, comma 2 c.c., la cui costituzione e cessazione del vincolo dipende [...] dalle autorità ecclesiastiche. La Conferenza Episcopale Italiana nel finanziare la costruzione di nuovi edifici aperti al culto pubblico ha chiesto all'ente beneficiario dell'erogazione la costituzione di vincoli di destinazione d'uso sull'erigendo edificio. Nel negozio giuridico l'ente ecclesiastico beneficiario si obbliga nei confronti della Conferenza Episcopale Italiana a non sottrarre l'immobile alla destinazione di edificio di culto. Tale vincolo, soggetto ad autonoma trascrizione nei registri immobiliari, integra e non si sostituisce alla tutela già prevista dall'art. 831, comma 2 c.c.».

⁷ Cfr. V. TOZZI, *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, cit., p. 389; ID., *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, cit., pp. 213-315; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., pp. 192-193; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, cit., pp. 187-188; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., p. 349; G. SCHIANO, *Esercizio individuale del culto e comunità religiose*, in *Comunità e Soggettività*, a cura di M. TEDESCHI, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2006, pp. 573-574; EAD., *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 831 comma 2 c.c.*, cit., p. 427; R. ASTORRI, *Les lieux de culte dans le droit italien*, cit., pp. 205-206; P. FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, cit., p. 70; A. BETTETINI, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, cit., pp. 13-15; S. GHERRO, M. MIELE, *Corso di diritto*

1.1.2. *Un vincolo dai confini ancora incerti: questioni antiche e profili attuali*

Considerate le molteplici peculiarità del vincolo in parola, è facile comprendere come tanto la dottrina quanto la giurisprudenza abbiano potuto dedicare ad esso un'attenzione mai sopita, scandagliandone a più riprese sia l'impostazione teorica sia le implicazioni pratiche. Una riprova preclara della sua rilevanza si ha anche solo ponendo mente alla pluralità di livelli a cui una simile disposizione si lega. Oltre all'immediata connessione con la protezione della li-

to ecclesiastico, cit., pp. 185-186; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 234; A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., p. 189; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 393-394; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., p. 175. Circa le ragioni storiche che hanno determinato, in tempi e contesti diversi, l'istituzione del vincolo in parola per gli edifici destinati al culto cattolico e per quelli destinati al culto ebraico, si tenga presente quanto sottolineato da P. CAVANA, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, cit., p. 24, che spiega che la previsione di tale misura «deriva non da un'ingiustificata disparità di trattamento o, peggio, da un perdurante confessionismo di Stato (che peraltro non spiegherebbe l'estensione di tale istituto agli edifici di culto ebraici), ma dagli effetti della legislazione eversiva della proprietà ecclesiastica nella seconda metà dell'Ottocento, che colpì solo la Chiesa cattolica, determinando la pubblicizzazione – e talora la dispersione – del patrimonio degli enti religiosi soppressi, inclusi i loro edifici di culto, e poi delle leggi razziali del 1938 e delle successive persecuzioni e deportazioni degli ebrei da parte del regime nazi-fascista, cui seguì la devastazione di molte sinagoghe. Ragion per cui molte chiese cattoliche di origine conventuale, aventi valore storico-artistico e spesso di carattere monumentale, sono tuttora di proprietà dello Stato (F.E.C. - Fondo Edifici di Culto e demanio), delle Regioni (chiese e cappelle di ordini religiosi operanti nell'assistenza sociale e ospedaliera) e di Comuni (le chiese e cappelle delle certose e di molte aree cimiteriali). Come pure alcune delle sinagoghe attualmente in uso nel nostro paese da parte delle comunità ebraiche hanno sede in immobili di proprietà pubblica. Il vincolo legale di destinazione mira pertanto a evitare che tali immobili, qualora di proprietà pubblica e/o privata, possano essere arbitrariamente sottratti alla loro destinazione istituzionale, ossia l'esercizio del culto pubblico, evitando un pregiudizio per gli interessi religiosi della popolazione o della singola comunità e/o una loro dispersione a danno del patrimonio storico-artistico nazionale». La valutazione circa l'art. 831 comma 2 c.c. non è comunque univoca in dottrina, non mancando neppure le voci che ne mettono oggi in dubbio la costituzionalità: si vedano, a titolo di esempio, P. FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, cit., p. 70; M. CARNI, *Beni ecclesiastici e diritti reali. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, cit., p. 501; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 393; L. DECIMO, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, cit., pp. 136-137.

bertà religiosa, soprattutto in forma pubblica, di cui all'art. 19 Cost., ad essa non risultano infatti estranei né i principi concordatari – difatti sovente richiamati, nell'illustrare il significato della norma, sia sotto la vigenza del Concordato del 1929, sia a seguito dell'Accordo di Villa Madama –, né quella «funzione sociale» della proprietà privata per la tutela della quale l'art. 42 Cost. prospetta l'apposizione di specifici limiti⁸. Tre diverse prospettive che, intersecandosi e corroborandosi vicendevolmente, permettono all'interprete di gettare maggiore luce sulla sfaccettata struttura della previsione: purché si badi di rifuggire la tentazione – talora accarezzata – di considerare tali piani come mutuamente esclusivi, finendo così per generare punti ciechi nell'osservazione di una norma che richiede invece di essere apprezzata a tutto tondo. Un simile interesse ha così avuto agio di spaziare nello studio delle più differenti questioni, molte delle quali rimangono tuttora prive di una valutazione univoca: al proposito, è sufficiente pensare come, a monte, risulti sprovvisto di una risposta concorde addirittura l'interrogativo concernente la natura stessa del vincolo di destinazione in esame, in dottrina variamente configurato – tra le altre ipotesi – come diritto di uso, come servitù di uso pubblico o come un diritto reale del tutto peculiare⁹.

⁸ Circa il legame tra l'art. 831 c.c. e l'art. 42 Cost., cfr. A. ALBISETTI, *Brevi note in tema di "deputatio ad cultum publicum" e art. 42 della Costituzione*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXVII (1976), pp. 133-146; G. CASUSCELLI, *Edifici ed edilizia di culto*, cit., pp. 39-40; ZANNOTTI L., *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso. Contributo allo studio della problematica del dissenso religioso*, cit., pp. 120-124; A. MANTINEO, *La legislazione sull'edilizia di culto alla prova della giurisprudenza (nella Regione Calabria e altrove)*, cit., p. 688; V. MARANO, *La proprietà*, cit., pp. 39-40; G. SCHIANO, *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 831 comma 2 c.c.*, cit., pp. 424-425; A. BUCCI, *Brevi note sul vincolo della destinazione all'uso degli edifici di culto in Italia*, in *Caietele Institutului Catholic*, VIII (2009), pp. 112-114; A. BETTETINI, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, cit., p. 14; ID., *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, cit., p. 95; C. ELEFANTE, *Il valore interpretativo della libertà religiosa: destinazione al culto e sottoposizione del bene a procedura esecutiva in una significativa decisione del giudice salernitano*, in *Diritto e religioni*, VII (2012), n. 2, p. 637; L. DECIMO, *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 154-155; L.M. GUZZO, *Gli edifici destinati al culto cattolico, tra disciplina normativa e nuove esigenze*, cit., p. 514; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 390.

⁹ Circa le diverse ipotesi prospettate in merito alla qualificazione giuridica dell'istituto in parola, cfr. N. COVIELLO, *Manuale di diritto ecclesiastico*, vol. I, *Par-*

Maggiormente trasversali – benché comunque non del tutto pacifiche – appaiono invece le conclusioni raggiunte in merito ad altri aspetti, quale ad esempio il valore da attribuire alla volontà del proprietario dell'immobile, rispetto agli atti posti in essere da parte dell'autorità ecclesiastica, ai fini della nascita del vincolo. A questo proposito, infatti, anche in letteratura appare generalmente condi-

te generale, a cura di V. DEL GIUDICE, 2^a ed., Athenaeum, Roma, 1922, p. 241; P. FEDELE, *In tema di "dicitio ad cultum publicum"*, in *Giurisprudenza italiana*, C (1948), cc. 178-179; L. SCAVO LOMBARDO, *Aspetti del vincolo protettivo della «deputatio ad cultum publicum»*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXI (1950), pp. 281-285; P. GISMONDI, *Le limitazioni alle facoltà di godimento del privato proprietario degli edifici destinati al culto cattolico*, cit., c. 608; L. SPINELLI, *Osservazioni sul regime giuridico degli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico*, in *Il foro italiano*, LXXVII (1954), cc. 156-159; G.R. GIACOMAZZO, *Sul pubblico uso degli edifici di culto di proprietà privata: premesse ed effetti*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXVIII (1957), pp. 230-235; M. MANFREDI, *In tema di passaggio per l'accesso ad un edificio di culto di proprietà privata*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIX (1958), pp. 449-450; M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., pp. 303-305; A. VITALE, *L'interesse protetto dall'art. 851 c.c.*, in *Diritto e giurisprudenza*, LXXXIV (1969), pp. 86-96; Id., *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., p. 349; R. RESTA (rielaborazione e aggiornamento di P. JARICCI), *Sub art. 851*, in F. DE MARTINO, R. RESTA, P. JARICCI, G. PUGLIESE, *Commentario del codice civile. Libro terzo. Della proprietà. Art. 810-956*, 4^a ed., a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA, Zanichelli – Società editrice del Foro italiano, Bologna-Roma, 1976, pp. 142-143; E. SCAVO, *Atti di concessione di chiesa aperta al pubblico di proprietà dello Stato*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXVIII (1977), pp. 600-603; A. GIUFFRÈ, *Profili giuridici dell'edilizia di culto*, cit., pp. 57-91; G. VEGAS, *Vincolo di destinazione degli edifici di culto e danni materiali*, in *Il diritto ecclesiastico*, XCVI (1985), pp. 574-579; C. DELL'AGNESE, *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, in *Il diritto ecclesiastico*, CI (1990), pp. 197-201; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., p. 191; G. LEZIROLI, *Edifici di culto cattolico*, in *Il diritto ecclesiastico*, CV (1994), pp. 871-877; G. CASUSCELLI, *La condizione giuridica dell'edificio di culto*, cit., p. 40; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Edifici di culto*, cit., pp. 3-4; V. CALÌ, F. LEO, *Edifici di culto: tutela dell'acquirente e responsabilità del notaio*, cit., pp. 1384-1387, 1393-1394; V. MARANO, *La proprietà*, cit., pp. 40-41; G. SCHIANO, *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 851 comma 2 c.c.*, cit., pp. 423-425; N. CENTOFANTI, *Sub art. 851*, in *Commentario al codice civile. Artt. 810-951. Beni – Pertinenze – Frutti – Demanio – Proprietà*, a cura di P. CENDON, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 275-277; L. DECIMO, *La destinazione privatistica al culto pubblico*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, cit., p. 485; EAD., *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, cit., pp. 129-132; P. MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, cit., pp. 33-36; A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, cit., p. 95; M. CARNÌ, *Beni ecclesiastici e diritti reali. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, cit., p. 500.

visa l'impostazione del problema compendiata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 1474 del 16 marzo 1981, che, recuperando e confermando quanto già delineato dalla precedente pronuncia n. 1951 del 31 dicembre 1948¹⁰, definiva la *deputatio ad cultum* come una «fattispecie complessa, dovendo il provvedimento costitutivo ecclesiastico concorrere, affinché produca effetti civili, con il consenso espresso o tacito del proprietario alla destinazione della cosa allo specifico uso religioso oggetto del provvedimento medesimo: e questo requisito può risultare come pure è stato chiarito con detta sentenza, in qualsiasi modo, quindi, anche mediante presunzione, deducendolo da fatti concludenti»¹¹. In quest'ottica – prosegue il ragionamento della Corte –, l'assenso del proprietario andrebbe perciò letto come un presupposto del riconoscimento degli effetti civili dell'atto dell'autorità ecclesiastica: e di conseguenza, mentre quest'ultimo è di per sé ovviamente insindacabile, in caso di controversia spetterebbe invece al giudice italiano verificare l'effettiva esistenza o presumibilità di tale consenso¹². Va da sé, d'altra parte, come una simile prospettiva non possa che aprire la strada a ulteriori interrogativi la cui risposta non è certo piana, rischiando anzi di rendersi contraddittoria rispetto alla stessa garanzia apprestata dalla norma, come potrebbe ad esempio accadere nei casi di un consenso

¹⁰ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, sez. II civ., sentenza 31 dicembre 1948, n. 1951, in *Il foro italiano*, LXXII (1949), cc. 4-6.

¹¹ CORTE DI CASSAZIONE, sez. I civ., sentenza 16 marzo 1981, n. 1474, in *Giustizia civile*, XXXI (1981), p. 1656.

¹² Cfr. D. BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, in *Archivio giuridico*, CLVII (1959), pp. 77-82; M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., pp. 305-306; A. VITALE, *L'art. 831, comma 2, c.c.*, in *Giustizia civile*, XXIV (1974), pp. 621-622; G. LEZIROLI, *Problemi di "destinazione" in materia ecclesiastica*, in *Il diritto ecclesiastico*, XCIV (1983), pp. 439-440; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Edifici di culto*, cit., p. 4; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, cit., p. 183; V. MARANO, *La proprietà*, cit., pp. 41-44; G. SCHIANO, *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 831 comma 2 c.c.*, cit., pp. 418-419; A. BUCCI, *Brevi note sul vincolo della destinazione all'uso degli edifici di culto in Italia*, cit., 132-134; S. GHERRO, M. MIELE, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., p. 186; L. DECIMO, *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 156; EAD., *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, cit., pp. 132-136; L.M. GUZZO, *Gli edifici destinati al culto cattolico, tra disciplina normativa e nuove esigenze*, cit., pp. 513-514.

viziato o prestato da un falso rappresentante: in ambedue le ipotesi, infatti, in letteratura si è dovuto osservare come il prospettato intervento giurisdizionale non risulterebbe affatto risolutivo, giacché nella prima fattispecie «il giudice, ove richiesto dalla parte, dovrebbe pronunciare sentenza di annullamento, ma è evidente come il rimedio caducatorio renderebbe priva di effetto la previsione dell'art. 831», mentre nella seconda «si sarebbe di fronte a un contratto inefficace e all'autorità ecclesiastica non rimarrebbe che la tutela risarcitoria, con la conseguenza che il disposto dell'art. 831 rimarrebbe privo di efficacia e le ragioni ad esso sottese frustrate»¹⁵.

In ogni caso, va comunque tenuto conto come la rilevanza da attribuire a simili evenienze rivesta un carattere eminentemente teorico, rivelandosi invece del tutto residuali i problemi che queste ultime pongono sul piano pratico. Se da un lato esse svolgono cioè una funzione di indubbia utilità nel permettere di testare i modelli concettuali di volta in volta proposti nel tentativo di venire a capo delle incertezze ancora sussistenti circa la natura della disposizione in questione, mostrando le fragilità insite in ricostruzioni che altrimenti sarebbero ritenute assodate, dall'altro è pure agevole riconoscere, a maggior ragione alla luce dell'articolato procedimento richiesto per l'erezione di una nuova chiesa, come ben di rado potrà capitare di assistere al loro effettivo proporsi in circostanze concrete: anche solo ritornando con la mente agli stringenti passaggi previsti e ai numerosi soggetti coinvolti nell'*iter* sopra illustrato, infatti, appa-

¹⁵ V. MARANO, *La proprietà*, cit., p. 42, che prosegue: «Per tentare di superare tali difficoltà una parte della dottrina ha ricondotto l'atto volitivo del privato nell'ambito dei c.d. negozi di attuazione, negozi rispetto ai quali la volontà non è dichiarata ma soltanto espressa mediante attuazione e che non sono soggetti ai normali rimedi contrattuali. Occorre tuttavia osservare che si tratta di una categoria recessiva e piuttosto controversa in ambito civilistico, e resta il dubbio che tale scelta ricostruttiva rappresenti solo un elegante *escamotage* per evitare le conseguenze di una eventuale invalidità del consenso. In realtà, da un lato si può rilevare che la soluzione di risolvere (o aggirare) il problema affermando la libera deducibilità del consenso da presunzioni e comportamenti appare non solo non risolutiva (non dice a quale tipo di accordo si deve addivenire) ma anche poco conforme ai principi generali e alle ragioni della sicurezza dei traffici. Dall'altro lato, si deve riconoscere che l'art. 831 comma 2 c.c. tutela l'esercizio pubblico del culto operando sul presupposto dell'esistenza della *deputatio ad cultum*, anche a prescindere alla validità del consenso necessario alla sua costituzione».

re chiaro come l'eventualità che un edificio possa essere dedicato al culto senza che il proprietario dello stesso ne venga a conoscenza, o addirittura nonostante la sua attiva opposizione, sia quantomeno remota¹⁴.

Più in generale, anche al di là della particolare fattispecie appena richiamata, in dottrina si segnala comunque ormai da tempo la progressiva perdita di incidenza concreta dell'art. 831 c.c., le cui occasioni di applicazione vengono costantemente scemando in proporzione alla crescita relativa del numero di edifici di culto già in proprietà degli enti ecclesiastici istituzionalmente preposti all'ufficiatura¹⁵ – una tendenza, incontestabile, che d'altra parte non deve però neppure essere sopravvalutata, dal momento che, se il caso degli immobili in proprietà di privati diviene senza dubbio statisticamente sempre più marginale, bisogna tuttavia altresì ricordare come gli stessi principi sanciti dalla norma valgano anche per quelli che rimangono tuttora in proprietà di enti pubblici¹⁶ –. Se tale ragione,

¹⁴ A. BUCCI, *Brevi note sul vincolo della destinazione all'uso degli edifici di culto in Italia*, cit., pp. 132-133: «Se nessun dubbio può esserci sul fatto che la nascita del vincolo deriva da un'esclusiva manifestazione del potere dell'autorità ecclesiastica, gravi dubbi sorgono in dottrina in ordine alla soluzione del problema se il proprietario dell'edificio sia tenuto a rispettare la destinazione quando questa sia avvenuta a sua insaputa, e magari contro la sua volontà. La questione è più teorica che pratica perché, il diritto canonico prescrive che non si possono edificare nuove chiese *sine expresso Ordinarii loci consensu scriptis dato*. È da ritenere poco probabile, infatti, che si costruisca un edificio destinato al culto pubblico senza un preventivo accordo tra costituente ed autorità ecclesiastica in ordine alla destinazione dell'edificio, e quando fosse costruito, si verifici una *deputatio* contro la volontà del proprietario».

¹⁵ Già più di tre decenni fa, ad esempio, V. TOZZI, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, cit., p. 208, sottolineava che «il problema dell'attenuazione delle prerogative della proprietà privata, in favore della tutela della destinazione all'unità collettiva del bene, appare sempre meno rilevante, in concomitanza con il restringimento del fenomeno della proprietà privata dell'edificio destinato all'esercizio del culto pubblico cattolico». Nello stesso senso, cfr. G. CASUSCELLI, *La condizione giuridica dell'edificio di culto*, cit., p. 40; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Edifici di culto*, cit., pp. 3-4; L. MUSSELLI, *Diritto e religione in Italia e in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, cit., p. 72.

¹⁶ Si consideri, al riguardo, quanto evidenziato da C. CARDIA, *La condizione giuridica*, cit., p. 16: «Anche le problematiche dell'articolo 831 del codice civile si sono stemperate dal momento che è assai meno frequente che in passato rinvenire proprietari privati di chiese (se mai, si trovano acquirenti di chiese non più officiate). E tuttavia, queste problematiche sopravvivono in qualche modo nei rapporti

unita all'ampio spazio già dedicato all'approfondimento della norma in parola da parte di specializzata letteratura – alla quale perciò rinviamo –, induce quindi a ritenere non necessario l'indugiare ulteriormente sui medesimi temi in questa sede, vale tuttavia la pena di osservare più da vicino almeno due profili aggiuntivi, nei quali si manifestano in modo precipuo le peculiarità proprie di quell'interrelazione tra diversi ordini che costituisce il punto focale della presente ricerca.

1.2. *L'art. 831 del codice civile e il diritto canonico: ragioni e implicazioni di un legame ineliminabile*

1.2.1. *Quale rapporto tra disposizioni canoniche e persistenza del vincolo? I termini della questione*

Il primo degli aspetti appena richiamati riguarda appunto il legame che la disposizione in esame sembra sottendere, tanto a livello contenutistico quanto sul piano testuale, tra ordinamento statale e diritto canonico. Considerata la sua essenzialità, è naturale che su tale punto il dibattito si sia concentrato fin dall'epoca più risalente, protraendosi poi con apporti sempre nuovi nel corso degli anni: sintetizzandone gli esiti, è comunque agevole riconoscere come la posi-

tra l'autorità ecclesiastica e enti pubblici proprietari, come il Demanio, i Comuni, il FEC. I Comuni, ad esempio, intervengono a volte autoritativamente su edifici di culto di loro proprietà, ritenendo di poterli aprire e chiudere, adibire ad altri usi, senza tener conto della destinazione al culto. Soprattutto nelle grandi diocesi esiste un contenzioso strisciante, e poco conosciuto, relativo all'apertura al culto pubblico di alcune di queste chiese». Sull'ininterrotta continuità della rilevanza della norma in questione nel corso del tempo, pur nella diversità dei contesti storici, P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXIX (2008), p. 48, osserva inoltre che «Paradossalmente uno strumento normativo elaborato in passato per assecondare un vasto processo di nazionalizzazione o espropriazione di larga parte del patrimonio ecclesiastico, espressione di un orientamento politico fortemente ostile alla Chiesa, si rivela oggi, nelle difficili circostanze attuali, di grande utilità per una oculata gestione del patrimonio chiesastico di proprietà pubblica (o privata) contro il rischio di affrettate dismissioni o cambiamenti d'uso, in quanto assicura una tutela legale del vincolo di destinazione per le chiese aperte al culto pubblico che viene a rispondere anche alle istanze di salvaguardia dell'identità storica, culturale e sociale di consistenti aree del territorio, anche urbano, e di piccole comunità».

zione tutt'oggi largamente prevalente sia in dottrina sia in giurisprudenza ammetta in modo pacifico la sussistenza di un simile collegamento alla base dell'art. 831, comma 2 c.c., che pure è stato variamente configurato talora leggendo in quest'ultimo un vero e proprio rinvio formale al diritto canonico, talaltra scorgendovi invece il mero riconoscimento, da parte dell'ordinamento statale, di una situazione di fatto determinata da una deliberazione dell'autorità ecclesiastica, recepita quale semplice presupposto per l'applicazione di una norma interna¹⁷. Se una qualche forma di connessione tra quan-

¹⁷ In dottrina, dell'art. 831 comma 2 c.c. come rinvio al diritto canonico o comunque dell'intervento dell'autorità ecclesiastica come presupposto per la sua applicazione parlano espressamente P. FEDELE, *In tema di "dicatio ad cultum publicum"*, cit., cc. 176-177; ID., *Ancora in tema di "deputatio ad cultum publicum"*, in *Giurisprudenza italiana*, CI (1949), cc. 753-756; P. GISMONDI, *Le limitazioni alle facoltà di godimento del privato proprietario degli edifici destinati al culto cattolico*, cit.; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose*, cit., p. 123; G.R. GIACOMAZZO, *Sul pubblico uso degli edifici di culto di proprietà privata: premesse ed effetti*, cit., p. 229; ID., *Art. 831, comma 2 c.c.: rinvio o presupposto?*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXIX (1958), pp. 338-340; M. MANFREDI, *In tema di passaggio per l'accesso ad un edificio di culto di proprietà privata*, cit., pp. 448-449; D. BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, cit., pp. 5, 21-25; P. CIPROTTI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 262; A. GIUFFRÈ, *Profili giuridici dell'edilizia di culto*, cit., pp. 22-23; G. LEZIROLI, *Problemi di "destinazione" in materia ecclesiasticistica*, cit., p. 435; ID., *Edifici di culto cattolico*, cit., p. 870; P. COLELLA, *Sulla "deputatio ad cultum" di una chiesa aperta al culto pubblico*, in *Diritto e giurisprudenza*, CV (1990), p. 475; C. DELL'AGNESE, *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, cit., pp. 195-197; V. TOZZI, *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, cit., p. 388; V. CALÌ, F. LEO, *Edifici di culto: tutela dell'acquirente e responsabilità del notaio*, cit., p. 1384; P. CAVANA, *Gli edifici dismessi*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., p. 216; G. SCHIANO, *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 831 comma 2 c.c.*, cit., p. 416; S. GHERRO, M. MIELE, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., p. 186; I. BOLGIANI, *La dismissione delle Chiese. Problematiche aperte e prospettive tra diritto civile e canonico*, in *Jus*, LXI (2014), p. 557; G. FUSCO, *La condivisione dei luoghi sacri: l'istituto della destinazione al culto alla prova della interculturalità*, in *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, a cura di A. FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 251-256; D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, Rivista telematica (http://in_bo.unibo.it), n. 10/2016, p. 118; ID., *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 23/2017, p. 9; L. MUSSELLI, *Diritto e religione in Italia e in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, cit., p. 72; P. MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, cit., pp. 40-42; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*,

to stabilito nel diritto canonico e il regime civilistico cui viene sottoposto l'immobile appare quindi generalmente accettata – pur non mancando comunque voci autorevoli che, in diversa misura, tendono a valutare restrittivamente il peso da riconoscere alla decisione dell'autorità ecclesiastica¹⁸ –, pare di conseguenza potersi concludere che, qualunque sia l'interpretazione ritenuta più rispondente allo spirito della previsione in questione, ad essere messo in discussione è in ogni caso esclusivamente il valore attribuito dalla legislazione italiana all'intervento ecclesiastico: non invece la necessità che esso abbia effettivamente luogo, dato che si può quindi ritenere comunemente accolto.

Assai meno concorde risulta invece la considerazione riservata alle implicazioni che da tale nesso discendono, intorno alle quali si è così sviluppata una discussione – ovviamente collegata alla precedente, anche se non necessariamente in maniera biunivoca – che ha investito soprattutto il tema dell'autosufficienza della decisione assunta in ambito canonistico ai fini della persistenza del vincolo. Anche a questo proposito, è però possibile individuare tra le diverse opinioni un minimo comune denominatore che aiuta a mettere ordine in una questione tanto dibattuta. Se cioè non vi è accordo tra chi sostiene che «la nascita e la cessazione del vincolo siano di compe-

cit., pp. 130, 246-247; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., p. 175. In giurisprudenza, il medesimo assunto è esplicitamente richiamato, ad esempio, da CORTE DI CASSAZIONE, sez. III civ., sentenza 16 giugno 1951, n. 1572, in *Il foro italiano*, LXXV (1952), cc. 605-611; EAD., sez. I civ., sentenza 27 novembre 1973, n. 3227, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXVII (1976), pp. 133-146; EAD., sez. I civ., sentenza 1° ottobre 1997, n. 9585, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XI (1998), pp. 681-686; PRETURA DI DOLO, sentenza 20 settembre 1989, in *Il diritto ecclesiastico*, CI (1990), pp. 191-192; TRIBUNALE DI LECCE, sez. I civ., sentenza 5 gennaio 1999, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XIII (2000), pp. 713-719; TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA, sez. I Salerno, sentenza 10 marzo 2004, n. 133, in *Il foro amministrativo – T.A.R.*, III (2004), pp. 801-802; CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 10 maggio 2005, n. 2234, in *Il foro amministrativo – C.d.S.*, IV (2005), pp. 1386-1387.

¹⁸ Si vedano, ad esempio, A. ALBISETTI, *Brevi note in tema di “deputatio ad cultum publicum” e art. 42 della Costituzione*, cit., pp. 138-140; G. CASUSCELLI, *Edifici ed edilizia di culto*, cit., pp. 26-40; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., pp. 192-193; G. D'ANGELO, *Pronunce recenti in materia di edifici ed edilizia di culto: uno sguardo d'insieme*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXI (2008), p. 745; P. FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, cit., p. 69; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 390.

tenza esclusiva dell'autorità ecclesiastica – il cui atto di consacrazione compiuto secondo le norme del diritto canonico deve semplicemente essere recepito dal diritto statale – e chi invece afferma che posto l'atto di dedizione dell'autorità ecclesiastica, è comunque necessario che l'edificio sia soggetto all'uso pubblico»¹⁹, ciò che accomuna le due posizioni è infatti la trasversale ammissione del bisogno di una previa iniziativa da parte del competente organo ecclesiastico, elemento alternativamente valutato come sufficiente o insufficiente al fine di dispiegare effetti nell'ordinamento italiano, ma da entrambe le correnti qualificato come necessario.

In aggiunta a quest'ultimo requisito – sostiene però chi si colloca nella seconda linea interpretativa richiamata – affinché il vincolo di destinazione di cui all'art. 831 c.c. possa dispiegare validamente i propri effetti, sarebbe altresì indispensabile accertarsi anche dell'effettiva frequentazione e del concreto utilizzo dell'immobile ai fini del culto. A tale scopo sono perciò stati enucleati alcuni 'indici fattuali' sulla base dei quali svolgere una simile valutazione: tra questi, in modo specifico, si fa solitamente riferimento all'accessibilità del luogo, che durante l'orario di apertura deve essere indistintamente aperto a chiunque voglia recarvisi, alla frequenza costante delle celebrazioni, la cadenza della cui officatura non può essere saltuaria né troppo rarefatta nel tempo, e alla partecipazione di una quantità sufficiente di fedeli, i quali dovrebbero essere presenti almeno in un numero minimo²⁰.

¹⁹ G. SCHIANO, *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 831 comma 2 c.c.*, cit., p. 417, che in tali termini compendia i due diversi filoni interpretativi sviluppatasi intorno alla nascita e alla cessazione del vincolo di destinazione di cui all'art. 831 c.c.

²⁰ Cfr. V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 227-228; A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 379-380; A. GIUFFRÈ, *Profili giuridici dell'edilizia di culto*, cit., pp. 46-56; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Edifici di culto*, cit., p. 4; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, cit., pp. 184-185; P. FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, cit., pp. 69-70; V. MARANO, *La proprietà*, cit., p. 41; G. SCHIANO, *La condizione giuridica degli edifici di proprietà privata destinati al culto pubblico: la portata dell'art. 831 comma 2 c.c.*, cit., pp. 413-415; A. BUCCI, *Brevi note sul vincolo della destinazione all'uso degli edifici di culto in Italia*, cit., pp. 126-127; L. MUSSELLI, *Diritto e religione in Italia e in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, cit., pp. 70-71; L.M. GUZZO, *Gli edifici destinati al culto cattolico, tra disciplina normativa e nuove esigenze*, cit., p. 514; A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture*.

1.2.2. *Il ruolo insostituibile dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica come presupposto sistemico della tutela*

Illustrati i termini della questione, tra le diverse tesi prospettate sembra essere da preferirsi quella che, riconoscendo come la disposizione di cui all'art. 831, comma 2 c.c. non possa che fondarsi sulla previsione di un apposito legame tra normativa italiana e diritto canonico, ai fini della sussistenza del corrispondente vincolo ritiene quindi da escludere l'incidenza di fattori ulteriori rispetto a quanto stabilito dall'autorità ecclesiastica. Numerosi sono infatti gli elementi che muovono in questo senso. Quanto al collegamento tra i due diversi ordini, innanzitutto, il primo dato a venire in rilievo – e ad essere perciò più di frequente richiamato – risiede evidentemente nella stessa formulazione testuale dell'articolo in parola, il quale indica appunto come la destinazione dei luoghi adibiti all'esercizio del culto cattolico sia da valutare esclusivamente «in conformità delle leggi che li riguardano». Se infatti nel nostro ordinamento si rinvengono anche altre norme aventi ad oggetto edifici di culto, solitamente finalizzate all'instaurazione di specifiche garanzie a loro favore – qual è ad esempio il caso delle disposizioni concordatarie –, da nessuna di esse è d'altra parte possibile ricavare alcuna indicazione che possa rivelarsi utile a determinare le condizioni relative alla nascita e alla cessazione del vincolo: cosicché è stato a ragione concluso che il riferimento di cui al secondo comma dell'art. 831 c.c. non possa che essere rivolto alle corrispondenti prescrizioni canonistiche²¹, consi-

Il fattore religioso nell'esperienza giuridica, cit., p. 189; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., p. 175; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 390. Per quanto riguarda la giurisprudenza, si veda ad esempio CORTE DI CASSAZIONE, sez. I civ., sentenza 12 febbraio 1953, n. 359, in *Il foro italiano*, LXXVII (1954), cc. 352-356.

²¹ Così anche A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 377-378: «L'art. 831, dopo l'alinea riportato al n. 95, ha un capoverso che detta: "Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano" (ciò che potrebbe far credere al lettore che esista una legge statale in materia; ma non c'è; e non ci pare, giusta il già detto, che nemmeno l'art. 4 comma 3, della legge 27 maggio 1929, n. 848, contempli, neppure indirettamente, l'ipotesi che una chiesa cessi di venire destinata al culto; in realtà è alle disposizioni dell'au-

stenti cioè – da un lato – nei precetti che abbiamo già avuto modo di delineare *supra* circa l'atto di destinazione e il rito della dedicazione o della benedizione, e – dall'altro – in quelli che avremo modo di approfondire in seguito a proposito della perdita degli stessi caratteri e della riduzione dell'immobile a uso profano.

Com'è stato sottolineato in dottrina, accanto a tale circostanza, già di per sé eloquente, si pongono poi ulteriori indizi che concorrono nel confermare la medesima lettura: tra questi si può segnalare, ad esempio, quanto riportato nella relazione ministeriale che accompagnava il testo del libro della proprietà del codice civile, la quale – oltre a richiamare le norme allora vigenti del Concordato del 1929 – specificava come, sotto la vigenza del nuovo art. 831, anche in caso di alienazione di edifici adibiti all'esercizio del culto cattolico avrebbe comunque avuto vigore «un vincolo costituito dalla destinazione, che soltanto l'autorità competente può far cessare»²². A corroborare la stessa interpretazione intervengono inoltre altre disposizioni legislative, che abbiamo peraltro già incontrato nel nostro percorso: proprio il fatto che le «leggi sulla cessazione della destinazione al culto» menzionate dall'art. 831, comma 2 c.c. siano da identificarsi con quelle previste dal diritto canonico – è stato ad esempio osservato – «si può dedurre anche dall'art. 19 della l. 222 del 1985, ove si afferma che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista rilevanza civile mediante riconoscimento con decreto: il diritto italiano, per le vicende più rilevanti per la vita di un ente ecclesiastico (e tra queste vi è indubbiamente la destinazione al culto), presuppone cioè l'atto emanato nell'ordine della Chiesa e secondo le norme di questa, e attribuisce ad esso efficacia civile»²³. Ancora, la medesima conclusione può trarsi anche, per analogia, dal confronto con la summenzionata intesa con l'Unione delle Comunità ebrai-

torità ecclesiastica, ed al fatto della disaffettazione al culto in quando il diritto della Chiesa riconosca un dato effetto ad un tale fatto, ove segua per un certo periodo di tempo, che si deve aver riguardo)».

²² MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Testo e relazione ministeriale*, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1943, p. 85. Sul punto cfr. anche P. CIPROTTI, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 263-264.

²³ A. BETTETINI, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, cit., p. 14.

che in Italia, il cui art. 15, comma 1, sancisce – in modo ancora più esplicito rispetto alla norma del codice civile – che i rispettivi edifici di culto non possono essere sottratti a tale funzione «fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell’Unione».

Prima ancora delle motivazioni appena richiamate, però, a rendere necessario il fatto che l’art. 831 c.c. presupponga una forma di rinvio al diritto canonico si pone un elemento preliminare, di ordine costituzionale e pattizio, nel quale tali argomentazioni conseguenti trovano anzi la loro fonte primaria. Al centro della questione non si trova infatti la definizione di ‘edificio destinato all’esercizio pubblico del culto cattolico’, bensì, a monte, quella di ‘culto cattolico’. Per parte sua, tuttavia, quest’ultimo termine non corrisponde certo a un concetto dai contorni indefiniti, né soggetto a libera interpretazione: al contrario, come abbiamo già avuto modo di appurare, affinché possa parlarsi di ‘culto pubblico’ è indispensabile la compresenza di tre precisi requisiti, consistenti cioè nell’offerta del culto stesso in nome della Chiesa, nel suo esercizio da parte di soggetti legittimamente incaricati e nella sua celebrazione mediante atti approvati dall’autorità ecclesiastica, avendosi invece ‘culto privato’ qualora anche uno solo di essi fosse mancante. Ne consegue che, anche ammettendo che l’apporto dell’autorità ecclesiastica in ordine alla nascita e alla cessazione del vincolo di destinazione «non è considerato dall’art. 831 2° comma cod. civ. in sé, come tale, bensì come mezzo per consentire lo svolgimento dell’attività di culto, che è garantita dalla norma anche per la sua rilevanza sociale»²⁴, esso risulterebbe cionondimeno ugualmente irrinunciabile e insindacabile, poiché in sua assenza verrebbe meno lo stesso oggetto della tutela, non trattandosi più di ‘culto pubblico’ cattolico²⁵.

²⁴ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 390.

²⁵ Al medesimo proposito, vale la pena di richiamare anche la precisazione formulata al n. 125 della summenzionata *Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana: «Qualora il soggetto proprietario della chiesa sia una persona fisica o un ente civile, questi non può sottrarre l’edificio alla destinazione di culto, né può gestire direttamente il culto medesimo, dato il principio che il soggetto che celebra la liturgia può essere soltanto una comunità di fedeli in comunione con il Vescovo diocesano. Il proprietario pertanto è tenuto a concedere in uso l’edificio, a titolo di esercizio del culto, all’ente ecclesiastico designato dal Vescovo».

A maggior ragione, è del tutto evidente come lo Stato non possa affatto ingerirsi in un simile ambito, introducendo criteri anche solo parzialmente diversi rispetto a quelli previsti dall'autorità ecclesiastica per valutare un'attività che le è nativamente, costitutivamente ed esclusivamente propria: in un simile caso, oltre a determinarsi una grave violazione del principio di laicità – sconfinando anzi in un approccio apertamente giurisdizionalistico –, risulterebbe d'altronde del tutto improprio lo stesso riferimento agli 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico' a cui la norma intenderebbe accordare protezione. In questo stesso senso, allargando ulteriormente il raggio di azione del medesimo ragionamento, in dottrina è stato perciò possibile ribadire come «lo Stato, per l'indissolubile intreccio tra la libertà religiosa spettante ai singoli e l'autonomia riconosciuta a tutte indistintamente le confessioni religiose, non possa ritenere un edificio quale luogo di culto di una determinata fede religiosa, e sottoporlo di conseguenza ad una legislazione che lo riguarderebbe se ciò fosse nella concreta realtà, qualora la confessione religiosa di presunto riferimento, nell'ambito dei propri esclusivi poteri di autorganizzazione autogestione ed autonomia normativa, ritenga invece che in quel determinato luogo non si svolgano, non si possano o non si debbano svolgere atti o cerimonie di omaggio alla divinità secondo le forme della propria tradizione religiosa»²⁶. In aggiunta, è altrettanto chiaro come al tema in esame non possa considerarsi estraneo l'impegno assunto dallo Stato all'attiva e reciproca collaborazione con l'autorità ecclesiastica, da svolgersi nel pieno rispetto dell'indipendenza e della sovranità dei due diversi ordini, come sancito con identica formulazione all'art. 7 Cost. e all'art. 1 del Concordato, nonché – come prosegue quest'ultimo all'articolo successivo – del riconoscimento della «piena libertà» della Chiesa cattolica «di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione», assicurandole in particolare «la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica»²⁷.

²⁶ A. GIUFFRÈ, *Profili giuridici dell'edilizia di culto*, cit., p. 19.

²⁷ In questo stesso senso A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, cit., p. 96: «L'attività di culto rientra infatti fra quelle proprie dell'ordine della Chiesa che non ammettono alcuna ingerenza da parte

Quanto poi agli 'indici fattuali' che secondo il summenzionato filone interpretativo dovrebbero necessariamente coesistere a fianco dell'atto dell'autorità ecclesiastica, va rilevato come l'ipotesi di una loro configurabilità, oltre ad essere esclusa in radice in conseguenza della stessa impostazione sistematica che informa l'art. 831, comma 2 c.c., finirebbe peraltro per scontrarsi con problemi puntuali o co-

dello Stato, a meno di riesumare un anacronistico giurisdizionalismo. La garanzia apprestata dal primo comma dell'art. 7 Cost. tutela la libertà di organizzazione della Chiesa, in quest'ambito ribadita nell'art. 2 dell'Accordo del 1984. E al contempo garantisce lo Stato dall'assumere posizioni contrarie alla sua intrinseca laicità; infatti non dettare norme in quest'ambito significa, da un lato, non intromettersi negli *interna corporis* di una confessione, rispettandone l'autonomia e la sovranità. Dall'altro, significa che lo Stato, se non può, perché non deve offrire in ambito religioso un "servizio pubblico", può tuttavia cooperare con le confessioni religiose perché queste possano rispondere alle necessità religiose dei loro fedeli, attuando quel principio di cooperazione fra ordini che fonda e giustifica la nuova normativa pattizia. Rinviare al diritto della Chiesa non significa assumere un atteggiamento confessionista, ma significa, al contrario, riconoscere e attuare quel principio supremo di laicità dello Stato che, appropriandoci di parole dettate dalla Corte costituzionale, implica, se rettamente inteso, non indifferenza nei riguardi del fenomeno religioso, ma garanzia per la salvaguardia della libertà di religione del singolo come dei gruppi sociali, in un regime di pluralismo confessionale e culturale e di cooperazione fra ordinamenti». Al riguardo si veda anche G. LEZIROLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., pp. 869-870. In merito alle libertà della Chiesa riconosciute nel Concordato, ci limitiamo a rinviare a O. FUMAGALLI CARULLI, *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede: profili di libertà*, in *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di R. COPPOLA, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 113-133; EAD., *Il Concordato lateranense: libertà della Chiesa e dei cattolici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 4/2009, pp. 1-17; EAD., *Lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione (a proposito dell'art. 1 Accordo di revisione concordataria)*, in *Chiesa e Stato in Italia. Nuovi studi di diritto ecclesiastico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2015, pp. 9-26; P. FEDELE, *I rapporti fra lo Stato e la Chiesa e il Concordato lateranense*, in *Il diritto ecclesiastico*, CV (1994), pp. 49-63; G. DALLA TORRE, *La «filosofia» di un Concordato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVII (2004), pp. 81-91; ID., *La revisione del Concordato lateranense: una vicenda lunga quarant'anni*, in *Iustitia*, LVII (2004), pp. 145-170; ID., *A vent'anni dall'Accordo di Villa Madama. Problemi ancora aperti e problemi nuovi*, in *Il Codice di Diritto Canonico e il nuovo Concordato vent'anni dopo*, a cura di L. IANNACCONE, Minerva, Bologna, 2006, pp. 271-299; ID., *I cattolici italiani e la riforma concordataria del 1984*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 21/2015, pp. 1-18; G. GÄNSWEIN, *I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia. La "libertas Ecclesiae" nel concordato del 1929 e nell'accordo del 1984*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), pp. 135-146; C. CARDIA, *Novanta anni dai Patti Lateranensi*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LIX (2019), pp. 421-444.

munque per rivelarsi già in via di principio ininfluenza. A quest'ultimo gruppo appartiene ad esempio il citato requisito dell'effettiva accessibilità al pubblico dell'edificio di culto, che appare del tutto superfluo per quanto riguarda le chiese, rispetto alle quali un simile elemento risulta costitutivamente *in re ipsa*: come abbiamo segnalato sopra, infatti, la chiesa è per definizione e per sua stessa natura aperta indistintamente a tutti i fedeli, essendo appunto questo l'elemento proprio che la caratterizza tra i luoghi sacri.

Lo stesso può dirsi a proposito di quelle circostanze che, non di rado, vengono indicate come fattispecie in cui il vincolo verrebbe meno nonostante la mancanza di un apposito intervento da parte dell'autorità ecclesiastica, quale sarebbe preminentemente il caso della chiusura di fatto di una chiesa, non accompagnata dal procedimento richiesto dal *Codex Iuris Canonici*: anche a questa ipotesi non si può però attribuire alcuna rilevanza concreta, poiché – come avremo modo di approfondire in seguito – proprio la chiusura di fatto è stata riconosciuta dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica come equivalente alla riduzione a uso profano della chiesa, rendendosi di conseguenza in ogni caso indispensabile l'emanazione dell'apposito decreto da parte dell'autorità competente. Analoga considerazione va riservata all'altra eventualità riguardo alla quale, similmente, si ritiene talvolta che la cessazione del vincolo di destinazione prescindere dalle previsioni canoniche, cioè quella della «distruzione dell'edificio non imputabile al proprietario»²⁸: ancora una volta, sono infatti i cann. 1212 e 1222 § 1 CIC a indicare rispettivamente – nei termini che vedremo – la distruzione del luogo sacro come causa della perdita della dedicazione o della benedizione e la sopravvenuta impossibilità di adibire l'immobile al culto divino come motivo sufficiente a legittimarne la riduzione a uso profano.

²⁸ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 390: «Ma la tesi del rinvio al diritto canonico non è appagante, perché l'art. 831 2° comma cod. civ. garantisce il mantenimento della destinazione dell'edificio sul presupposto di fatto che esso sia attualmente aperto al culto pubblico. Quando tale presupposto venga meno, per l'appunto in via di fatto, per es., per distruzione dell'edificio non imputabile al proprietario, la garanzia di legge riguardo alla destinazione cessa a sua volta, senza che occorra considerare quanto dispongono le norme canoniche, perché il bene resta privo della caratteristica – la destinazione attuale al culto – cui è collegata la limitazione del diritto di proprietà».

Il medesimo principio si applica anche agli altri presunti criteri fattuali, relativi cioè alla frequenza delle celebrazioni e alla quantità di fedeli, fattori che non incidono sulla destinazione al culto dell'edificio: come rilevato in dottrina, d'altronde, «altro è l'esercizio pubblico del culto ed altro è culto cui possono intervenire più persone»²⁹. Sul punto si è peraltro espressa concordemente sia la giurisprudenza di merito sia, anche recentemente, la Corte di cassazione: la prima, affermando in maniera esplicita che il proprietario – nel caso di specie l'autorità comunale – non può concedere l'edificio per usi diversi da quello del culto cattolico, «a nulla rilevando in proposito il maggiore o minore uso del luogo sacro in questione»³⁰; la seconda, nella sentenza n. 15504 del 22 giugno 2017, ribadendo che la destinazione al culto rimane impregiudicata anche in caso di un'ufficiatura saltuaria, essendo sempre richiesto per la sua cessazione l'intervento dell'autorità ecclesiastica³¹.

In conclusione, si può perciò confermare come l'atto di destinazione posto in essere da quest'ultima – sia quando isolato, sia quando accompagnato dalla dedicazione o dalla benedizione dell'edificio, dal momento che, come abbiamo già osservato, tali riti implicano necessariamente anche la destinazione – risulti sufficiente a determinare la nascita del vincolo previsto all'art. 831, comma 2 c.c.³², la

²⁹ M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., p. 306. Al medesimo riguardo, cfr. anche G. LEZIROLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., pp. 877-881.

³⁰ TRIBUNALE DI LECCE, sez. I civ., sentenza 5 gennaio 1999, cit., p. 718.

³¹ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, sez. II civ., sentenza 22 giugno 2017, n. 15504, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXX (2017), pp. 633-634.

³² In questo senso, se si intendesse comunque sostenere la rilevanza dell'elemento fattuale, si dovrebbe inevitabilmente concludere che essa non determinerebbe un'interpretazione restrittiva della norma in questione, bensì – all'esatto opposto – ne presupporrebbe una lettura ulteriormente espansiva. Se infatti la dedicazione/benedizione e l'atto dell'autorità ecclesiastica implicano costitutivamente la destinazione al culto dell'edificio, la cui permanenza è indipendente dalle modalità puntuali dell'uso di fatto dello stesso, l'unico effetto che quest'ultimo criterio potrebbe eventualmente produrre – volendogli riconoscere una qualche efficacia, che in ogni caso non potrebbe mai porsi in contrasto con la decisione della suddetta autorità, rispetto alla quale risulterebbe quindi meramente residuale – sarebbe perciò quello di rappresentare un'occasione aggiuntiva per la nascita del vincolo: per la sua costituzione, in altri termini, le due condizioni non dovrebbero ricorrere cumulativamente, ma sarebbe sufficiente la presenza di una sola di esse. Al riguardo, si consideri quanto osservato circa l'art. 831 comma 2 c.c. da G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIII (2000), pp. 293-

cui estinzione, allo stesso modo, si avrà solo in seguito alla riduzione a uso profano dell'immobile a norma del diritto canonico. Per converso, qualora a difettare fossero in qualche misura i suddetti criteri fattuali, ciò non comporterebbe il venir meno della garanzia, determinando al più, ove ne ricorressero i presupposti, una proporzionale riespansione 'quantitativa' della facoltà di godimento del proprietario dell'edificio, entro comunque i limiti 'qualitativi' disegnati dalla norma.

1.3. *Codice civile e Codex Iuris Canonici: il vincolo di destinazione e le prescrizioni canoniche sull'uso dei luoghi sacri*

L'altro profilo al quale facevamo riferimento poc'anzi, capace di testimoniare una volta di più la costante 'comunicazione' che intercorre tra i diversi ordini, pur nell'osservanza delle rispettive prerogative, è appunto quello relativo all'utilizzo dello stesso edificio di culto. Alla luce di quanto illustrato, appare infatti chiaro come dall'art. 831, comma 2 c.c. discenda un regime di godimento del

294: «La prima caratteristica pertanto deve attenersi alla destinazione al culto degli edifici stessi. Gli elementi che possono intervenire in questa qualificazione sono da un lato il provvedimento dell'autorità ecclesiastica che destina un edificio al culto e dall'altro il reale uso dell'edificio per il culto da parte di una comunità di persone. Per sé entrambi questi elementi, anche disgiuntivamente considerati, sono in grado di costituire un edificio sacro tutelato dalle normative in oggetto. Infatti la benedizione e, a fortiori, la dedizione della chiesa (cf cann. 1217; 1219) sono in grado di costituire un edificio aperto al culto o destinato al culto, non foss'altro per il fatto che tali atti comprendono precisamente un atto di culto esercitato in forma inaugurale nello stesso edificio. Ma lo stesso decreto della competente autorità ecclesiastica che autorizzi l'esercizio del culto in un edificio è in grado di qualificare l'edificio come aperto al culto o destinato al culto. L'uso reale dell'edificio per il culto viene a confermare, qualora ve ne fosse bisogno, il provvedimento dell'autorità ecclesiastica che destina al culto l'edificio. Ha però anche una forza propria nel momento in cui, in assenza di ogni provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente (ma non [si noti bene] contro alcun provvedimento e intendimento della medesima autorità), si sviluppi in forma naturale un uso cultuale di un edificio. L'uso legittimo per il culto cattolico, ancorché non sanzionato all'inizio o introdotto da un provvedimento esplicito autorizzativo dell'autorità competente, è in grado di produrre la qualifica di edificio aperto al culto o destinato al culto. Né pare che tale uso debba configurarsi nelle forme e secondo i requisiti della prescrizione acquisitiva, tanto meno nella forma di "costituzione di una servitù di uso pubblico in favore della comunità dei fedeli"».

tutto atipico per questa peculiare tipologia di beni. Ad essere sacrificate, in particolare, sono cioè le ragioni del proprietario – com'è d'altronde naturale, data la specifica esigenza sottesa a una simile disciplina –, il quale potrà servirsi dell'immobile solo in via residuale e con modalità tali da non ostacolare l'esercizio del culto, in funzione del quale all'autorità ecclesiastica è per converso riconosciuta una complementare – e perciò sovraordinata – facoltà di fruizione del medesimo edificio³³.

All'ipotesi in cui quest'ultimo sia in proprietà di «una persona fisica o un ente civile» si rivolge peraltro anche il n. 125 della menzionata *Istruzione in materia amministrativa* della CEI, che, ricordando come tali soggetti siano tenuti a concedere in uso l'edificio a titolo di esercizio del culto all'ente ecclesiastico designato dal vescovo, al fine di agevolare entrambe le parti e di prevenire l'insorgere di eventuali contrasti propone di regolare le condizioni di detta concessione tramite un'apposita convenzione³⁴. In altre occasioni lo

³³ Cfr. C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, cit., pp. 183-184; V. MARANO, *La proprietà*, cit., pp. 44-46; S. GHERRO, M. MIELE, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., p. 187; P. MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, cit., p. 32; M. CARNI, *Beni ecclesiastici e diritti reali. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, cit., p. 499; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., pp. 174-175; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 390-391.

³⁴ Va segnalato, comunque, come in dottrina siano stati sottolineati tanto i pregi quanto i limiti di un simile strumento. Osserva infatti V. MARANO, *La proprietà*, cit., pp. 45-46: «Posto che il proprietario è tenuto a concedere in uso l'edificio a titolo di esercizio del culto all'ente ecclesiastico designato dal Vescovo, le condizioni della concessione “possono essere determinate mediante convenzione”. Una simile opzione consente di tener conto del problema delle ragioni proprietarie “residue” rispetto alla destinazione del bene al culto, ben potendo la convenzione, atto di autonomia non solo stipulato ma determinato nel suo contenuto (anche) dal privato, prevedere limiti e modalità che tengano conto delle ragioni proprietarie e dell'esigenza di un adeguato bilanciamento rispetto al sacrificio delle stesse. Anche in tale ipotesi, peraltro, la tutela del privato appare piuttosto “ridotta” sotto il profilo dell'effettività, in quanto in caso di inadempimento da parte dell'autorità ecclesiastica il giudice non potrebbe in alcun modo “obbligare” la stessa ad organizzare le funzioni di culto in modo da tutelare le ragioni proprietarie e l'unica tutela possibile per il privato rimarrebbe quindi quella risarcitoria». Analoghi problemi erano d'altronde stati riscontrati riguardo al caso «di mancato accordo del proprietario con l'autorità ecclesiastica»: anche in tale ipotesi, notava infatti lo stesso Autore, «la competenza a giudicare dell'eventuale controversia spetta all'autorità giudiziaria civile, la quale tuttavia non potrebbe ordinare all'autorità ecclesiastica una organiz-

stesso documento richiama inoltre espressamente l'art. 831 c.c.: come ad esempio al n. 128, in cui si ribadisce che «La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso», sottolineando come in caso contrario verrebbe violato anche il vincolo predisposto dalla norma civile³⁵.

Sebbene le sacre celebrazioni rappresentino ovviamente l'occasione preminente in cui tale destinazione dispiega i propri effetti – è d'altronde quel medesimo can. 1214 CIC che definisce il concetto di 'chiesa' a precisare come in essa i fedeli abbiano il diritto di entrare «ad divinum cultum praesertim publice exercendum» –, non bisogna infatti pensare che, al di fuori di questi momenti, dell'edificio di culto si possa disporre alla stregua di un qualunque altro immobile. Al contrario, è lo stesso *Codex Iuris Canonici* a dettare specificamente modalità e limiti delle attività che essi possono ospitare, scandendo in particolare al can. 1210 tre differenti categorie di utilizzi, che potremmo definire rispettivamente come 'propri', 'proibiti' e 'permissibili'³⁶. Se da un lato è infatti ricordato come siano in via di principio consentite solo quelle funzioni inerenti all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà e della religione, dall'altro è per converso posto un divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività rite-

zazione delle funzioni di culto più rispondente alle esigenze del proprietario, destinato perciò a restare soccombente, salvo ipotizzare il riconoscimento di un'indennità, che appare tuttavia problematico».

³⁵ L'art. 831 comma 2 c.c. è citato esplicitamente anche al n. 124 dell'*Istruzione*: «La tutela della destinazione al culto e la riserva delle relative facoltà all'autorità ecclesiastica competente per territorio costituisce una costante della legislazione statale, che garantisce l'immodificabilità della destinazione al culto (cfr art. 831, comma secondo, cod. civ.) fino a quando non sia disposta dall'autorità ecclesiastica la riduzione a uso profano dell'edificio di culto, a norma del can. 1222: «Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano». Al riguardo, si veda anche P. CAVANA, *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, cit., p. 71.

³⁶ Cfr. R. BENEYTO BERENGUER, *Uso profano*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII, cit., p. 780; M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., p. 350; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., p. 516; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 376.

nuta aliena alla santità del luogo: per quanto riguarda però la ‘zona grigia’ collocata tra questi due opposti, è eccezionalmente concessa all’ordinario la facoltà di permettere *per modum actus* altri usi che, pur non coincidendo con i fini menzionati, non vi si pongano neppure in contrasto³⁷. Tenuto conto della rilevanza della suddivisione e delle implicazioni che essa comporta, al contenuto concreto di tali tipologie di utilizzi conviene dunque rivolgere la nostra attenzione in modo più dettagliato.

2. *«Quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt»: gli ‘usi propri’ dei luoghi sacri tra Codex Iuris Canonici e libri liturgici*

2.1. *«Celebratio eucharistica peragatur in loco sacro». Il luogo della celebrazione eucaristica, tra principi generali e casi eccezionali*

La prima tipologia di utilizzi richiamata, riferendosi a ‘quanto serve all’esercizio e alla promozione del culto, della pietà e della religione’, si rivolge evidentemente in maniera diretta alla destinazione stessa del luogo sacro, presentando per esteso le funzioni che essa implica e in cui si articola. Per quanto riguarda specificamente la fattispecie di nostro interesse, è il can. 1219 CIC a mostrare come esse si esplicino nel modo più ampio proprio nelle chiese, ricordando come in queste ultime sia possibile cioè compiere – fatti salvi i diritti parrocchiali³⁸ – «omnes actus cultus divini», ricomprendendosi così

³⁷ Can. 1210 CIC: «In loco sacro ea tantum admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest». Il medesimo principio, pur ovviamente esposto in termini assai più ampi, è peraltro enunciato anche al can. 1171 CIC, con cui si chiede che tutte le cose sacre – cioè quelle, appunto, che sono state destinate al culto divino con la dedizione o la benedizione – siano trattate con riverenza e non siano adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di privati.

³⁸ L’inciso «salvis iuribus paroecialibus», con cui la norma si chiude rinvian-do principalmente – benché non esclusivamente – al già citato can. 530 CIC, non ha ovviamente l’effetto di sminuire l’ampiezza delle funzioni proprie delle chiese,

in tale dizione «la celebración de la liturgia (Eucaristía, sacramentos, sacramentales, liturgia de la Palabra) y de otras funciones sagradas (ejercicios espirituales, catequesis, etc)»³⁹. Anche in considerazione di una simile estensione, tendenzialmente onnicomprensiva, si capisce come l'individuazione di quali attività formino la categoria in parola non ponga particolari problemi interpretativi, apparendo anzi piuttosto intuitiva: tuttavia, pur senza avanzare alcuna pretesa di esaustività, non sembra superfluo fare menzione almeno delle occasioni principali in cui il *Codex Iuris Canonici* e i diversi libri liturgici, rendendo ancora una volta manifesta la loro connaturata complementarietà, indicano esplicitamente la chiesa – o comunque i luoghi sacri – come sede propria per lo svolgimento delle celebrazioni o degli altri atti di culto.

Illustrando i criteri relativi alla costruzione di un nuovo immobile, e in special modo soffermandoci sul ruolo preminente dell'altare, abbiamo ad esempio già avuto modo di accennare all'assoluta centralità della celebrazione eucaristica. Data la sua rilevanza, non sorprende perciò come sia lo stesso Codice a specificare, al can. 932, che essa debba essere necessariamente compiuta in un luogo sacro e sopra un altare dedicato o benedetto: principio generale al quale sarà possibile derogare solo in presenza di necessità che in un caso particolare imponessero di officiare altrove⁴⁰, fermo comunque re-

specie ai fini d'interesse della presente ricerca: come sottolinea infatti J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub can. 1219*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 807, tale limitazione «non attiene alle caratteristiche della chiesa, in quanto luogo sacro, ma al diritto che può avere una chiesa parrocchiale a che si celebrino in essa, e non in un'altra, determinate funzioni». Analogamente, M. CALVI, *Sub can. 1219*, in *Codice di diritto canonico commentato*, cit., p. 994: «Per sé ogni chiesa, in quanto edificio sacro, è idonea a essere luogo di celebrazione di qualsiasi rito liturgico. La limitazione posta non dipende dall'inidoneità della chiesa, ma dalla tutela dei legittimi diritti della parrocchia».

³⁹ J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1219*, in *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, vol. III/2, cit., p. 1827.

⁴⁰ Come sottolinea M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., p. 362, tale presupposto integra quindi due requisiti, che devono sussistere contemporaneamente: «L'utilizzazione per la celebrazione eucaristica di un tavolo comune o di un'altra superficie costituisce un'eccezione all'adozione della mensa dedicata o benedetta (la legittimità dell'ipotesi soggiace a due condizioni: 1) *ad casum particulare* e 2) *propter necessitatem* [can. 932 § 1]). Compete al ministro giudicare prudenzialmente e tempestivamente sulla conformi-

stando che – anche in una simile eventualità – il diverso luogo prescelto deve essere decoroso, così come è richiesto che il tavolo utilizzabile in assenza dell'altare, oltre che adatto, sia sempre ricoperto di una tovaglia e del corporale⁴¹. Se sulle modalità di questa seconda

tà del luogo e la convenienza della mensa tenendo conto delle direttive generali e particolari all'uopo fissate». Al riguardo, cfr. anche ID., *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti"*. *Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale*, cit., pp. 66-69.

⁴¹ Così anche il n. 297 dell'*Ordinamento generale del Messale romano*. Al riguardo, cfr. G. BRUGNOTTO, «*La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro*» (can. 932 § 1), in *Quaderni di diritto ecclesiale*, IX (1996), pp. 478-481; ID., *La parrocchia missionaria e i beni negli orientamenti dei vescovi italiani*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIX (2006), p. 13; D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, cit., pp. 195-197; D. MUSSONE, *L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico. Commento ai Can. 897-958*, cit., pp. 135-136; A. MONTAN, *Liturgia – Iniziazione cristiana – Eucaristia (cann. 834-944)*, cit., pp. 110-111; W.H. WOESTMAN, *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry*, 2^a ed., Faculty of Canon Law-Saint Paul University, Ottawa, 2011, pp. 146-147; M. MINGARDI, *L'Eucaristia: la celebrazione e la custodia*, cit., pp. 115-116; B. LIMA, *La Santissima Eucaristia nella Legge della Chiesa*, cit., p. 124; E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, cit., pp. 131-132; Á. MARZOA, *Sub can. 932*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., pp. 627-628. In merito al luogo della celebrazione eucaristica, vale inoltre la pena di ricordare come la recente Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Traditionis custodes*, 16 luglio 2021, in *L'osservatore romano*, 16 luglio 2021, pp. 2-3, ha affidato ai vescovi delle diocesi in cui finora vi è stata la presenza di uno o più gruppi che celebrano secondo il Messale antecedente alla riforma del 1970 – una volta accertatisi che tali gruppi non escludano la validità e la legittimità della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del Magistero dei Sommi Pontefici – il compito di indicare «uno o più luoghi dove i fedeli aderenti a questi gruppi possano radunarsi per la celebrazione eucaristica», specificando espressamente: «non però nelle chiese parrocchiali e senza erigere nuove parrocchie personali» (art. 3 § 2). Su quest'ultimo punto si vedano tuttavia anche i successivi *Responsa ad dubia* su alcune questioni della Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Traditionis custodes* del Sommo Pontefice Francesco, 4 dicembre 2021 (prot. n. 620/21), consultabili *online* all'indirizzo www.cultodivino.va, con cui la CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM ha risposto affermativamente al quesito avente ad oggetto la facoltà, per il vescovo diocesano, di chiedere alla stessa Congregazione la dispensa dalla disposizione di cui al citato art. 3 § 2 – permettendo quindi la celebrazione nella chiesa parrocchiale – nel caso in cui non vi sia la possibilità di individuare una chiesa, un oratorio o una cappella disponibile per accogliere tali fedeli, spiegando a questo riguardo che «L'esclusione della chiesa parrocchiale vuole affermare che la celebrazione eucaristica secondo il rito precedente, essendo una concessione limitata ai suddetti gruppi, non fa parte dell'ordinarietà della vita della comunità parrocchiale. Questa Congrega-

ipotesi non si riscontra, per la verità, completa uniformità di vedute in dottrina⁴², indicazioni sicure possono ricavarsi dall'*Ordinamen-*

zione, esercitando, per la materia di sua competenza, l'autorità della Santa Sede (cfr. *Traditionis custodes*, n. 7), può concedere, su richiesta del Vescovo diocesano, che venga utilizzata la chiesa parrocchiale per la celebrazione secondo il *Missale Romanum* del 1962 solo nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di utilizzare un'altra chiesa, od oratorio o cappella. La valutazione di tale impossibilità deve essere fatta con scrupolosa attenzione. Inoltre, tale celebrazione non è opportuno che venga inserita nell'orario delle Messe parrocchiali essendo partecipata solo dai fedeli aderenti al gruppo. Infine, si eviti che vi sia concomitanza con le attività pastorali della comunità parrocchiale. Resta inteso che nel momento in cui dovesse essere disponibile un altro luogo, tale licenza sarà ritirata. In queste disposizioni non vi è alcuna intenzione di emarginare i fedeli che sono radicati nella forma celebrativa precedente: esse hanno solo lo scopo di ricordare che si tratta di una concessione per provvedere al loro bene (in vista dell'uso comune dell'unica *lex orandi* del Rito Romano) e non di una opportunità per promuovere il rito precedente».

⁴² Non pacifico, ad esempio, è se debba ritenersi tuttora valida l'esclusione esplicitamente prevista da alcuni documenti della Santa Sede precedenti alla stesura del Codice vigente per determinati luoghi di per sé inadatti alla celebrazione liturgica, tra i quali segnatamente gli ambienti dove si dorme e dove si mangia – cfr. PAULUS VI, Lettera Apostolica «Motu Proprio» data *Pastorale munus*, 30 novembre 1963, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVI (1964), n. 7, p. 7; SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Istruzione *Actio pastoralis*, 15 maggio 1969, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXI (1969), n. 4, p. 808; EAD., Istruzione *Liturgicae instaurationis*, 5 settembre 1970, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXII (1970), n. 9, pp. 701-702 –; al riguardo, si considerino, a titolo indicativo, le diverse posizioni espresse da Á. MARZOA, *Sub can. 932*, cit., p. 627. Lo stesso vale per l'ipotesi opposta, quella cioè di casi in cui la celebrazione fuori dal luogo sacro è espressamente richiamata in altri testi – in particolare con riferimento alle funzioni destinate a gruppi particolari di fedeli o ai fanciulli, cui si rivolgono SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Istruzione *Actio pastoralis*, cit., nn. 3-4; EAD., Direttorio *Pueros baptizatos*, 1° novembre 1973, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXVI (1974), n. 25, p. 38; SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Direttorio *Ecclesiae imago*, cit., n. 85 –; al riguardo cfr. G. BRUGNOTTO, «La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro» (*can. 932 § 1*), cit., p. 480; M. MINGARDI, *L'Eucaristia: la celebrazione e la custodia*, cit., pp. 116-117. Ancora, quest'ultimo Autore osserva inoltre: «Si potrebbe aggiungere l'annotazione che la già citata istruzione *Redemptionis Sacramentum*, al n. 108, dopo aver riferito alla lettera il can. 932 § 1, precisa che “su tale necessità sarà, di norma, il Vescovo diocesano a valutare secondo il caso per la propria diocesi”; in qualche modo sembra quindi reintrodursi la licenza (e per di più da parte del vescovo diocesano, non dell'ordinario diocesano, anche se il riferimento pare più ad indicazioni generali che all'intervento in singoli casi) che il passaggio dall'uno all'altro Codice aveva eliminato». La necessità della licenza è invece esclusa da T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., p. 230; mentre A. MONTAN, *Liturgia – Iniziazione cristiana – Eucaristia (cann. 834-944)*, cit., pp. 110-111, afferma che «L'autorizzazione a celebrare fuori dal luogo sacro viene dallo stesso diritto. Deve trattarsi “di un caso particolare”, che

to generale del Messale romano, che al n. 288 ne esemplifica i presupposti nella mancanza o nell'insufficienza della chiesa, spiegando inoltre come il luogo individuato per ospitare la funzione liturgica deve essere in ogni caso «degno di un così grande mistero», nonché adatto «alla celebrazione delle azioni sacre e all'attiva partecipazione dei fedeli». Su queste basi, è stato così possibile concludere, quanto al primo elemento, che la possibilità residuale a cui fa riferimento il can. 932 CIC non consiste certo in un'opzione liberamente fruibile, risultando invece ammissibile solo «per una vera e propria necessità, e talmente cogente da richiedere una scelta alternativa»⁴³; riguardo al secondo, che le caratteristiche del luogo selezionato devono essere tali da permettere che esso si presti «a due qualità: innanzitutto a ciò che la celebrazione stessa richiede nello svolgimento dei riti come il raccoglimento, il silenzio, lo spazio; inoltre alla possibilità da parte dei fedeli di partecipare attivamente all'Eucaristia», aggiungendosi che «Il termine latino *honestus* indica pure onore, rispetto, dignità, nobiltà e bellezza»⁴⁴.

Più dettagliati risultano invece già nel testo del Codice i requisiti fissati per l'ipotesi – evidentemente legata anche all'ambito delle relazioni ecumeniche – in cui la celebrazione eucaristica sia compiuta nel tempio di qualche Chiesa o comunità ecclesiale non aventi piena comunione con la Chiesa cattolica. Il can. 933 CIC, in particolare, dispone a questo proposito tre requisiti: la licenza espressa dell'ordinario del luogo, la presenza di una giusta causa e la rimozione del pericolo di scandalo. Se quest'ultima condizione può ad esempio concretizzarsi nell'avere cura di evitare il rischio d'indifferentismo

non può divenire abituale o molto frequente, nel qual caso occorrerebbe la licenza dell'Ordinario».

⁴³ M. MINGARDI, *L'Eucaristia: la celebrazione e la custodia*, cit., p. 116, che prosegue: «Se le sottolineature appena fatte sono corrette, si dovrebbe dedurre che non è ammesso, per esempio, celebrare l'Eucaristia all'aperto – magari accanto ad un luogo di culto! –, come può accadere in occasione di campi scuola, semplicemente perché “è più bello”; in assenza di una necessità che richieda questo tipo di scelta (per esempio la chiesa è insufficiente ad accogliere tutte le persone che devono partecipare alla celebrazione), si tratterebbe di un abuso». Di ‘grave obbligo disciplinare’ a questo riguardo parla anche F.J. URRUTIA, *L'obbligo delle leggi della Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, I (1988), p. 163.

⁴⁴ G. BRUGNOTTO, «La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro» (can. 932 § 1), cit., pp. 480-481.

religioso⁴⁵, quanto alla causa è stato sottolineato come essa dovrà risultare proporzionalmente più fondata «per le altre comunità ecclesiali separate rispetto alle Chiese orientali, in considerazione della maggiore prossimità di queste ultime alla piena unità con la Chiesa cattolica»⁴⁶. Esclusa in radice, invece, è la possibilità di celebrare nel tempio di una religione non cristiana, atto che rappresenterebbe un abuso grave⁴⁷: in questo senso, al silenzio del Codice si affianca l'esplicito divieto ribadito al n. 109 dell'istruzione *Redemptionis sacramentum*⁴⁸.

In circostanze ordinarie, comunque, è il luogo sacro la sede propria della celebrazione eucaristica: ed è anzi il can. 934 § 2 CIC a

⁴⁵ Cfr. Á. MARZOA, *Sub can. 933*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 628. Riconoscendo come il bene protetto dalle norme del *Codex Iuris Canonici* tese a contrastare il pericolo di scandalo consista nella «santità dei canali della grazia», D.G. ASTIGUETA, *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, in *Periodica de re canonica*, XCII (2003), pp. 625-626, 650, spiega che, tra tutte le disposizioni con questo scopo, «I canoni riguardanti i sacramenti sono: il c. 933 che riguarda la celebrazione dell'Eucaristia nel tempio di una comunità non in piena comunione con la Chiesa Cattolica; il c. 990 sulla confessione mediante interprete; infine il c. 1132 sulla cessazione dell'obbligo della conservazione del segreto in certi matrimoni. In questi casi sono protetti i canali della grazia che nutrono la comunità nella sua vita spirituale. È ovvia l'importanza che questi mezzi hanno per i fedeli come singoli o come comunità, quindi nei casi particolari si richiede sempre una maggiore cura affinché non sia oscurata la loro santità». Vale la pena di ricordare che il concetto di 'scandalo' è definito dallo stesso *Catechismo della Chiesa cattolica*, in particolare al n. 2284, nei seguenti termini: «*Scandalum habitudo est vel agendi modus qui alium ducunt ad malum faciendum. Qui scandalizat, proximi sui fit tentator. Virtuti et rectitudini damnum affert; fratrem suum in mortem potest trahere spiritualem. Scandalum culpam constituit gravem si actione vel omissione alium deliberate ad culpam gravem trahit*».

⁴⁶ Á. MARZOA, *Sub can. 933*, cit., p. 628.

⁴⁷ Cfr. Á. MARZOA, *Sub can. 933*, cit., p. 628.

⁴⁸ CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Istruzione Redemptionis sacramentum*, 25 marzo 2004, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVI (2004), p. 581: «*Numquam licet Sacerdoti Eucharistiam celebrare in templo vel loco sacro cuiusvis religionis non christianae*». Sul punto, cfr. anche D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, cit., pp. 197-198; D. MUSSONE, *L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico. Commento ai Can. 897-958*, cit., pp. 138-139; A. MONTAN, *Liturgia – Iniziazione cristiana – Eucaristia (cann. 834-944)*, cit., p. 111; W.H. WOESTMAN, *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry*, cit., pp. 147-148; B. LIMA, *La Santissima Eucaristia nella Legge della Chiesa*, cit., p. 124; E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 132.

prevedere che in quelli in cui viene conservata la santissima Eucaristia il sacerdote dovrebbe celebrare la Messa almeno due volte al mese – indicazione dettata anche nell’ottica di un frequente rinnovo delle ostie consacrate, come richiesto dal can. 939 CIC⁴⁹ –. In aggiunta a quanto già segnalato sopra circa le differenti tipologie di edifici sacri, si può inoltre ricordare come il can. 389 CIC chieda al vescovo di presiedere frequentemente all’ufficiatura, soprattutto nelle feste di precetto e nelle altre solennità, nella chiesa cattedrale o in una delle altre chiese della sua diocesi⁵⁰; analogamente, anche al metropolita è riconosciuta la facoltà – a norma del can. 436 § 3 CIC – di celebrare in tutte le chiese delle diocesi suffraganee della propria sede metropolitana, compresa la cattedrale: in quest’ultima ipotesi, egli dovrà però avvertire il corrispondente vescovo suffraganeo.

2.2. Ceterae liturgicae celebrationes: dalla celebrazione dei sacramentali durante la Messa alla Messa esequiale

Come risulta logicamente necessario, nello stesso luogo si svolgeranno poi anche gli altri atti che possono eventualmente inserirsi all’interno della celebrazione della Messa: è il caso, ad esempio, dei riti dell’*Istituzione dei ministeri*, *Consacrazione delle vergini*, *Benedizione abbaziale*⁵¹, per ciascuno dei quali il libro liturgico dedica-

⁴⁹ Cfr. M. MINGARDI, *L’Eucaristia: la celebrazione e la custodia*, cit., p. 119.

⁵⁰ Cfr. B. EJEH, *Catedral*, cit., p. 929.

⁵¹ Cfr. *Pontificale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Istituzione dei ministeri, Consacrazione delle vergini, Benedizione abbaziale*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1980. Alle benedizioni in parola, che hanno per effetto di consacrare persone a Dio, è dedicata la prima parte del n. 1672 del *Catechismo della Chiesa cattolica* – già menzionato con riferimento alla sua seconda parte, relativa alle benedizioni che hanno invece per effetto di riservare oggetti e luoghi all’uso liturgico –: «Quaedam benedictiones scopum habent mansurum: earum effectus est, personas Deo consecrare et res atque loca ad usum reservare liturgicum. Inter illas quae personis destinantur – non confundendae cum ordinatione sacramentali – numerantur benedictio abbatibus et abbatissae monasterii, consecratio virginum et viduarum, ritus professionis religiosae et benedictiones pro quibusdam Ecclesiae ministeriis (lectoribus, acolythis, catechistis, etc.)». In relazione all’ultimo caso esemplificato, vale inoltre la pena di richiamare l’apposito rito di istituzione dei catechisti (cfr. *Pontificale romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum*

to prevede espressamente tale ‘collocazione’⁵², precisando ulteriormente – stavolta dal punto di vista propriamente ‘spaziale’ – che l’istituzione, la consacrazione o la benedizione «sia fatta normalmente alla cattedra. Ma se una migliore partecipazione dei fedeli lo richiede, la sede del vescovo può essere posta anche davanti all’altare o in altro luogo adatto»⁵³.

Indicazioni specifiche sono inoltre fornite in merito ad ogni rito: con riferimento a quello dell’ammissione fra i candidati al diaconato o al presbiterato, ad esempio, il n. 38, lett. a), del documento pastorale della Conferenza Episcopale Italiana *I ministeri nella Chiesa* spiega come esso debba celebrarsi normalmente nella cattedrale e possibilmente con la partecipazione del presbiterio diocesano «a significare l’importanza del momento vocazionale che interessa tutta la Chiesa particolare». Nella chiesa cattedrale, spiega il relativo libro liturgico, è opportuno che si svolga anche il rito della consacrazione delle vergini, a meno che le circostanze e gli usi del luogo non consiglino diversamente, in quanto «le vergini che conducono vita nel mondo sono ammesse alla consacrazione verginale con il parere e l’autorità del vescovo e spesso servono nelle opere diocesane» (n. 13); nel caso in cui la consacrazione sia unita alla professione reli-

auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Francisci PP. cura recognitum. De institutione catechistarum, editio typica, 2021, consultabile online all’indirizzo www.cultodivino.va), con riferimento al quale la corrispondente *Lettera ai Presidenti delle Conferenze dei vescovi sul rito di istituzione dei catechisti* della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, 3 dicembre 2021 (prot. n. 627/21), ha parimenti specificato, al n. 17, che tale ministero «può essere conferito durante la Messa o durante una celebrazione della Parola di Dio».

⁵² Cfr. *Benedizione abbaziale*, in *Pontificale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Istituzione dei ministeri, Consacrazione delle vergini, Benedizione abbaziale*, cit., nn. 1-2, 44-45; *Consacrazione delle vergini*, *ivi*, nn. 11, 58; *Istituzione dei ministeri e ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato*, *ivi*, nn. 1, 19, 42; *Istituzione dei ministri straordinari della Comunione*, *ivi*, n. 1. Nello stesso senso il n. 38, lett. d), del documento pastorale della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I ministeri nella Chiesa*, 15 settembre 1973, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, VII (1973), p. 167: «sembra opportuno che tutti i riti vengano conferiti durante la celebrazione della Messa per significare meglio la relazione con l’Eucaristia».

⁵³ *Benedizione abbaziale*, cit., nn. 11; *Consacrazione delle vergini*, cit., nn. 16, 64; *Istituzione dei ministeri e ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato*, cit., nn. 3, 21, 43.

giosa, il luogo favorito è invece individuato nella chiesa della corrispondente famiglia religiosa, fermo restando, comunque, che il medesimo rito può compiersi anche nella chiesa cattedrale, in una chiesa parrocchiale o in un'altra chiesa insigne qualora ciò sia ritenuto più opportuno «per motivi pastorali oppure per affermare l'eccellenza della vita religiosa e per favorire l'edificazione e la partecipazione del popolo di Dio» (n. 60)⁵⁴.

Oltre ai casi appena richiamati, nella stessa ottica possono essere ricordate anche le esequie, di cui lo stesso *Catechismo della Chiesa cattolica* dichiara al n. 1689: «Cum celebratio in ecclesia fit, Eucharistia cor est realitatis Paschalis mortis christianae». Nella forma tradizionale della celebrazione esequiale – la prima tra le tre tipologie descritte ai nn. 4-9 delle premesse generali al *Rito delle esequie*⁵⁵ – sono infatti contemplate «tre “stazioni” o soste: nella casa del defunto, in chiesa, al cimitero» (n. 4), la seconda delle quali comprende appunto normalmente, benché non necessariamente⁵⁶, la celebrazione della Messa.

Relativamente alle esequie, apposite disposizioni sono inoltre dettate nel *Codex Iuris Canonici*, che dell'individuazione del luogo a ciò destinato si occupa in modo specifico ai cann. 1177-1179, enucleando innanzitutto il principio generale in base al quale, per qualsiasi fedele defunto, esse devono essere celebrate di norma nella chiesa della rispettiva parrocchia. Tale criterio non è tuttavia fisso, ma conosce numerose eccezioni di diverso ordine, determinate ora dalle decisioni degli stessi fedeli, ora dalle circostanze concrete,

⁵⁴ A proposito del rito della *Consacrazione delle vergini*, si veda anche E.L. BOLCHI, *La ricomparsa dell'ordo virginum e la sua configurazione canonica tra normativa universale e normativa della Chiesa particolare*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIX (2006), pp. 374-376.

⁵⁵ Cfr. *Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito delle esequie*, 2^a ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2011, pp. 18-21.

⁵⁶ Al riguardo, il n. 6 spiega infatti: «Può avvenire però che, per motivi pastorali, la celebrazione delle esequie nella chiesa non includa la Messa; in questo caso, rinviata la Messa al giorno ritenuto più opportuno, resta l'obbligo della Liturgia della Parola. La stazione nella chiesa dovrà quindi sempre comprendere la Liturgia della Parola, con o senza Sacrificio eucaristico, e il rito detto in passato “assoluzione”, e d'ora innanzi “ultima raccomandazione e commiato”».

ora dall'identità del defunto. Quanto alla prima ipotesi, il funerale si terrà infatti in una chiesa diversa da quella prevista ogniqualvolta sia stata espressa – dal soggetto in questione o, successivamente, da coloro a cui compete provvedere in merito – una scelta in tale senso: a questo scopo, è richiesto esclusivamente che il parroco proprio del defunto sia avvertito e che il rettore *ad quem* acconsenta. Anche in assenza di una simile decisione, un criterio differente è inoltre stabilito laddove la morte avvenga in un'altra parrocchia, la cui chiesa parrocchiale sarebbe perciò tenuta ad ospitare le esequie nel caso in cui il cadavere non venga trasportato nella propria – e ammesso che il diritto particolare non disponga altrimenti –. Infine, luoghi precisi sono designati per la celebrazione dei funerali di particolari soggetti: per i religiosi e i membri di una società di vita apostolica è cioè indicata di norma la rispettiva chiesa o l'oratorio; per i vescovi che non dovessero avere lasciato disposizioni diverse, invece, la corrispondente chiesa cattedrale⁵⁷. A quest'ultimo proposito, va anche segnalato come la sepoltura del vescovo diocesano – anche emerito – nella propria chiesa sia ammessa espressamente dal can. 1242 CIC, rappresentando così, a fianco dell'analogia facoltà riconosciuta ai cardinali e al Romano Pontefice, una delle eccezioni previste rispetto al principio «In ecclesiis cadavera ne sepeliantur»⁵⁸.

⁵⁷ Cfr. L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, cit., pp. 75-78; D. SALACHAS, *Teología e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, cit., pp. 401-402; M. VISIOLI, *Adattamenti locali al Rito delle Esequie: la situazione italiana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XV (2002), pp. 293-314; M. MARCHESI, *Gli altri atti del culto divino (cann. 1166-1204)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, cit., pp. 322-324; M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., pp. 326-329; J.D. GANDÍA BARBER, *Las exequias eclesiásticas en los tanatorios*, in *Anuario de Derecho Canónico*, I (2012), pp. 37-73; P. RYGULA, *Exequias*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, cit., pp. 847-850; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 502-503; A. GIANFREDA, *Tra terra e cielo. Libertà religiosa, riti funebri e spazi cimiteriali*, cit., pp. 79-83, 122-138; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 322-324.

⁵⁸ J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub can. 1242*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 819, al proposito osserva che «Il divieto di seppellire i defunti nelle chiese, con le eccezioni indicate, riguarda tutte le chiese ma soltanto queste: [...] e non già gli oratori e le cappelle private. È tassativa l'elencazione delle eccezioni previste dal c., sicché non possono godere di questo privilegio i vescovi coadiutori e quelli ausiliari».

2.3. *Battesimo, confermazione, ordine, matrimonio, penitenza e unzione degli infermi: il luogo proprio dell'amministrazione dei sacramenti*

2.3.1. *I sacramenti dell'iniziazione cristiana*

Il ruolo delle chiese, com'è naturale, è a maggior ragione confermato per quanto riguarda l'amministrazione dei sacramenti, a partire dal battesimo, in merito al quale è infatti il can. 857 § 1 CIC a statuire esplicitamente che, fuori dai casi di necessità, «*proprius baptismi locus est ecclesia aut oratorium*». A tale scopo, in particolare, la preferenza ricade in via di principio sulla rispettiva chiesa parrocchiale⁵⁹ – cioè quella della propria parrocchia, se il battezzando è un adulto, o della parrocchia dei genitori, se invece è un bambino –, regola generale a cui è però possibile derogare quando una giusta causa suggerisca altrimenti: in questo senso, il can. 859 CIC si rivolge ad esempio all'ipotesi in cui il battezzando non possa accedere o non possa essere portato senza grave disagio nel luogo previsto, ricordando come di conseguenza il battesimo possa e debba essere conferito «*in alia propinquiore ecclesia vel oratorio, aut etiam alio in loco decenti*».

Solo in circostanze eccezionali è invece permesso amministrare il battesimo in una casa privata o in ospedale: se difatti entrambe le ipotesi sono giustificate in caso di necessità, la prima può essere ammessa pure quando l'ordinario del luogo abbia così disposto per una grave causa, mentre la seconda è concessa anche al ricorrere di un'altra ragione pastorale cogente o in conseguenza di un'apposita decisione del vescovo diocesano⁶⁰. Alle prescrizio-

⁵⁹ Si comprende perciò come il fonte battesimale sia una parte essenziale di ogni chiesa parrocchiale: «*Quaevis ecclesia paroecialis baptismalem fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesito*» (can. 858 § 1 CIC).

⁶⁰ Cfr. F. NAVARRO RUIZ, *Aspectos particulares de la celebración del bautismo*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, LXI (2004), pp. 77-80; M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., pp. 369-371; S.A. SZUROMI, *Modifiche storiche e giuridiche della Chiesa nelle prescrizioni canoniche circa l'amministrazione del battesimo nel rito latino e la loro applicabilità nella nuova evangelizzazione*, in *Folia theologica et canonica*, II (2013), p. 186; E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Cano-*

ni codiciali si affiancano poi le indicazioni fornite circa le medesime eventualità nelle premesse al *Rito del battesimo dei bambini*, di cui il n. 10 chiede che «Non si celebri il Battesimo in case private, eccetto in pericolo di morte», così come il n. 11 ribadisce: «Nelle cliniche [...] non si celebri il Battesimo se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale davvero impellente. Sempre però si avverta il parroco e si curi un'adeguata preparazione dei genitori»⁶¹.

La predilezione per l'edificio sacro si ripropone anche per il sacramento della confermazione: dettagliando ulteriormente quanto contemplato nel *Rito della Confermazione*, al n. 13 della cui introduzione si rammenta che «La Confermazione si conferisce normalmente durante la Messa»⁶², è infatti il can. 881 CIC a ripetere come convenga che esso sia celebrato «in ecclesia, et quidem intra Missam», consentendo però che per una giusta e ragionevole causa possa venire amministrato anche fuori della Messa e in qualsiasi luogo degno⁶³. Nella medesima prospettiva, vale peraltro la pena di richiamare pure quanto dichiarato circa i sacramenti dell'iniziazione cristiana degli adulti, ordinariamente da celebrare nella veglia pasquale, al n. 55 dell'introduzione al corrispondente libro liturgico: «Se i catecumeni sono molto numerosi, la maggior parte di essi è ammessa ai sacramenti in questa stessa notte, gli altri si possono rimandare ai giorni nell'ottava di Pasqua

nico, cit., pp. 57-59; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 169-170.

⁶¹ *Il battesimo dei bambini*, in *Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito del battesimo dei bambini*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1985, pp. 30-31.

⁶² *Pontificale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito della Confermazione*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, Roma, 1989 (ristampa 2018), p. 29.

⁶³ Cfr. D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, cit., p. 114; A. MONTAN, *Liturgia – Iniziazione cristiana – Eucaristia (cann. 854-944)*, cit., pp. 86-87; W.H. WOESTMAN, *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry*, cit., pp. 63-64; E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 854-1007 del Codice di Diritto Canonico*, cit., pp. 81-82.

conferendo loro i sacramenti nelle chiese principali o anche in luoghi di culto secondari»⁶⁴.

2.3.2. *I sacramenti al servizio della comunione*

Lo stesso vale, naturalmente, per quelli che il *Catechismo della Chiesa cattolica* definisce al n. 1211 come ‘i sacramenti che sono al servizio della comunione e della missione dei fedeli’, cioè l’ordine e il matrimonio. In merito al primo, la norma di riferimento nel Codice è rappresentata dal can. 1011, che – oltre ad esortare alla più ampia partecipazione possibile sia dei chierici sia degli altri fedeli – si limita ad affermare come l’ordinazione debba essere generalmente conferita nella chiesa cattedrale, alla quale si può tuttavia sostituire un’altra chiesa o un oratorio laddove ricorrano apposite ragioni pastorali⁶⁵. Ad entrare maggiormente nel dettaglio a questo proposito sono però le norme liturgiche destinate appunto all’*Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi*, che anche sul luogo del rito forniscono indicazioni più precise distinguendo tra i tre diversi casi. Quanto all’ordinazione episcopale, innanzitutto, tale attribuzione è operata al n. 21 delle premesse sulla base dell’ulteriore suddivisione tra la figura del vescovo che presiede come capo a una diocesi, che deve essere ordinato nella chiesa cattedrale, e quella dei vescovi ausiliari, che possono invece essere ordinati o nella chiesa cattedrale o «in altra chiesa insigne nell’ambito della stessa diocesi»⁶⁶. Seppur

⁶⁴ *Iniziazione cristiana degli adulti*, in *Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1989, p. 46.

⁶⁵ Cfr. D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, cit., p. 309; A. MIGLIAVACCA, *L’ordine (cann. 1008-1054)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, cit., pp. 158-159; W.H. WOESTMAN, *The Sacrament of Orders and the Clerical State. A Commentary on the Code of Canon Law*, 3^a ed., Faculty of Canon Law – Saint Paul University, Ottawa, 2006, pp. 17-18; ID., *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry*, cit., pp. 277-278.

⁶⁶ *Pontificale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, riveduto da Giovanni Paolo II. Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi*, ed. tipica per la lingua italiana a

di natura diversa, una differenziazione è poi proposta anche circa le ordinazioni presbiterali e diaconali: se in ambedue le ipotesi il sacramento può essere cioè ordinariamente conferito «nella chiesa cattedrale o nelle chiese delle comunità da cui provengono uno o più candidati, o in altra chiesa importante» (nn. 120, 202, 278), qualora gli ordinandi presbiteri o diaconi appartenessero a una comunità religiosa, l'ordinazione potrebbe essere compiuta anche nella chiesa della comunità in cui essi svolgeranno il proprio ministero.

Passando al matrimonio, già nel corrispondente libro liturgico – al n. 27 dei *praenotanda* – si trova indicato che esso deve essere celebrato «nella parrocchia di uno dei due fidanzati, oppure altrove con licenza del proprio Ordinario o del parroco»⁶⁷, criterio generale su cui si sofferma più analiticamente il can. 1115 CIC, specificando come tale riferimento sia da intendersi rivolto in particolare alla parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente ha il domicilio, il quasi-domicilio o la dimora protratta per un mese⁶⁸ – oppure, nel caso in cui si tratti di girovaghi, alla parrocchia in cui essi dimorano

cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1992, p. 34. Il n. 71 estende inoltre tali disposizioni anche al rito di ordinazione di più vescovi. Al riguardo, si veda pure F.R. McMANCUS, *Praenotanda of Ordination: The Doctrinal Context of the Liturgical Law*, in *The Jurist*, LVI (1996), pp. 519-525.

⁶⁷ *Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgato da Papa Paolo VI e riveduto da Papa Giovanni Paolo II. Rito del matrimonio*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008, p. 23. Anche in questo caso, il successivo n. 29 precisa: «Il Matrimonio si celebri abitualmente durante la Messa. Il parroco, tuttavia, tenute presenti sia le necessità della cura pastorale, sia le modalità di partecipazione degli sposi e degli invitati alla vita della Chiesa, giudichi se sia meglio proporre la celebrazione del Matrimonio durante la Messa o nella celebrazione della Parola».

⁶⁸ Come ricorda il can. 102 CIC, il domicilio in una parrocchia si acquista con la dimora nel suo territorio che sia accompagnata dall'intenzione di rimanervi in perpetuo, se nulla lo allontani da quel luogo, o che sia protratta per cinque anni completi; mentre per il quasi-domicilio quest'ultimo termine è ridotto a tre mesi effettivi – e, corrispondentemente, è sufficiente l'intenzione di restare nella stessa località per il medesimo turno di tempo –. Al riguardo, cfr. M. WALSER, *El domicilio canónico. Bases para la formulación del concepto y su relevancia para la competencia del Párroco y del Ordinario del lugar*, traduzione di A. CATTANEO, in *Ius canonicum*, XXXIV (1994), p. 622; J.J. CONN, *Parishes-of-choice. Canonical, Theological and Pastoral Considerations*, in *Periodica de re canonica*, XCII (2003), pp. 257-304.

attualmente – e confermando la possibilità di deroga previo permesso dell'ordinario o del parroco. A tale requisito, relativo alla liceità del matrimonio⁶⁹, si sommano poi le istruzioni di cui al can. 1118 CIC circa il luogo fisico designato: segnatamente, l'unione tra due cattolici o tra una parte cattolica e l'altra non cattolica battezzata sarà celebrata di norma nella pertinente chiesa parrocchiale, dandosi però la possibilità di individuare allo stesso fine un'altra chiesa o un oratorio, qualora il parroco o l'ordinario del luogo lo permetta, oppure – solo in caso di decisione affermativa di quest'ultimo – anche un altro luogo conveniente. Per le nozze tra una parte cattolica e l'altra non battezzata, il § 3 prevede invece che il rito possa tenersi generalmente «in ecclesia vel in alio convenienti loco», senza alcuna specificazione ulteriore⁷⁰.

2.3.3. *I sacramenti di guarigione*

Indicazioni simili si riscontrano, poi, anche riguardo ai sacramenti della guarigione. Al n. 12 delle premesse al *Rito della penitenza*, ad esempio, è stabilito che la confessione deve essere celebrata «nel luogo e nella sede stabiliti dal diritto»⁷¹. La descrizione di ambedue gli elementi si rinviene così al can. 964 CIC, che in particolare identifica il primo in modo univoco proprio nella chiesa o nell'oratorio: tale qualità, discendente dal carattere sacro e di azione

⁶⁹ Cfr. G. SCCELLINI, *Il matrimonio nel codice di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 70-71.

⁷⁰ Cfr. W.H. WOESTMAN, *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry*, cit., pp. 414-415; L. SABBARESE, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico - Libro IV, Parte I, Titolo VII*, 5ª ed., Urbaniana University Press, Roma, 2019, pp. 320-323. Alle ipotesi da ultimo menzionate si rivolge anche il n. 22 delle premesse al *Rito del matrimonio*, che osserva: «Riguardo al Matrimonio, non di rado si danno casi particolari: come il Matrimonio con persona battezzata non cattolica, con persona catecumena, o semplicemente non battezzata, o con persona che esplicitamente abbia rifiutato la fede cattolica. Coloro che svolgono la cura pastorale abbiano presenti le norme della Chiesa per questi casi e ricorrano, se il caso lo richiede, all'autorità competente».

⁷¹ *Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito della penitenza*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1974, p. 23.

ecclesiale della penitenza stessa – che ne postula quindi l’opportunità dell’amministrazione appunto in un luogo sacro⁷² –, non esclude comunque che il sacramento possa essere celebrato anche in luoghi diversi qualora ciò sia giustificato da apposite ragioni pastorali, come ricordato al n. 9, lett. a), del *motu proprio Misericordia Dei*⁷³. In merito alla sede, invece, il dettato codiciale rinvia alle norme adottate dalle singole Conferenze episcopali, chiedendo però che in ogni caso sia garantita la presenza, ben visibile, di confessionali provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore⁷⁴, cosicché i fedeli – nonché gli stessi confessori⁷⁵ – che lo desiderano possano liberamen-

⁷² PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta Commissionis – Opera Consultorum in apparandis Canonum Schematibus – I. Coetus studiorum de Sacramentis – Titulus IV: De Sacramento Paenitentiae*, in *Communicationes*, X (1978), p. 68: «Character sacer Paenitentiae, qui actus etiam ecclesialis est, postulat ut in loco praesertim sacro, tamquam maxime sibi convenienti, administretur». Al riguardo, cfr. anche D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, cit., pp. 230-232; E. MIRAGOLI, *La penitenza (cann. 959-997)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, cit., p. 124; M. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione “sub specie iusti”. Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale*, cit., pp. 366-375; ID., *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., pp. 371-373; W.H. WOESTMAN, *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry*, cit., pp. 188-189; M. CALVI, *Luogo e sede per la celebrazione del sacramento della penitenza*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, 2ª ed., Ancora, Milano, 2015, pp. 239-248; C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, cit., p. 232; E. FRANK, *I sacramenti dell’iniziazione, della penitenza e dell’unzione degli infermi. Commento ai canoni 854-1007 del Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 165; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 319-328; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 259-264; Á. MARZO, *Sub can. 964*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 647.

⁷³ IOANNES PAULUS II, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Misericordia Dei*, 7 aprile 2002, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIV (2002), p. 459: «Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium», etiamsi patet pastoralis ordinis rationes posse Sacramenti diversis in locis celebrationem suadere». A questo proposito, si veda anche A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Profili canonici del Motu proprio Misericordia Dei*, in *Ius Ecclesiae*, XIV (2002), pp. 562-571.

⁷⁴ Sul punto si sofferma anche il n. 21 dell’Esortazione Apostolica di BENEDICTUS XVI, *Sacramentum Caritatis*, 22 febbraio 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIX (2007), p. 121: «Sacerdotes cuncti studiosae, actuose periteque vacent Reconciliatio-nis Sacramento ministrando. Hac de re danda est opera ut nostris in templis confessionalia conspicua loca obtineant eaque huius Sacramenti sensum clare manifestent».

⁷⁵ Ci si riferisce, in particolare, all’interpretazione autentica fornita al riguardo il 7 luglio 1998 dal PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, in

te servirsene. Anche in questo caso, benché il confessionale rappresenti la sede ordinaria per l'amministrazione del sacramento, il § 3 del canone chiarisce come sia comunque possibile ricevere altrove le confessioni ogniqualvolta ricorra una giusta causa. Facendo seguito a quanto espressamente previsto dal Codice, sul punto è quindi intervenuta anche la Conferenza Episcopale Italiana, che della materia si è occupata specificamente nella delibera n. 30, disponendo che «la celebrazione abituale del sacramento della Penitenza, fatto salvo quanto disposto dal can. 964, § 2 del Codice di Diritto Canonico circa la garanzia di sedi confessionali con grata fissa, è consentita in altre sedi, purché siano assicurate le seguenti condizioni: – le sedi siano situate in luogo proprio (chiesa, oratorio o loro pertinenze); – siano decorate e consentano la retta celebrazione del Sacramento»⁷⁶.

La rilevanza della chiesa non è ignorata neppure con riferimento all'amministrazione dell'unzione degli infermi, di cui è parimenti possibile rintracciare espliciti accenni: non però nel Codice, che non dà alcuna istruzione in merito, rinviando invece a quanto stabilito nei libri liturgici per tutto ciò che concerne le parole, l'ordine e il modo della celebrazione del sacramento⁷⁷; bensì appunto nel rito

Acta Apostolicae Sedis, XC (1998), p. 711, con cui è stata data risposta affermativa all'interrogativo «Utrum attentio praescripto can. 964, § 2, sacramenti minister, iusta de causa et excluso casu necessitatis, legitime decernere valeat, etiamsi poenitens forte aliud postulet ut confessio sacramentalis excipiat in sede confessionali crate fixa instructa». Al riguardo, cfr. anche T. RINCÓN-PÉREZ, *Los derechos de los fieles y el sacramento de la penitencia (a propósito de dos notas recientes del PCITL)*, in *Ius canonicum*, XXXIX (1999), pp. 242-252; ID., *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 321-325; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Il ministro della Penitenza e la sede confessionale*, in *Ius Ecclesiae*, XI (1999), pp. 285-297.

⁷⁶ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 30*, 18 aprile 1985, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XIX (1985), p. 46.

⁷⁷ Can. 1000 § 1 CIC: «Unctiones verbis, ordine et modo praescriptis in liturgicis libris, accurate peragantur; in casu tamen necessitatis, sufficit unctio unica in fronte vel etiam in alia corporis parte, integra formula prolata». Al riguardo, cfr. anche M. CALVI, *Il sacramento dell'Unzione degli infermi: celebrazione e ministro*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, IX (1996), pp. 282-288; E. MIRAGOLI, *La penitenza (cann. 959-997)*, cit., pp. 140-141; S.A. SZUROMI, *Crystallization process of the ecclesiastical discipline regarding the sacrament of extreme unction and its canon law historical sources*, in *Folia theologica et canonica*, III (2014), pp. 238-244; E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, cit., pp. 199-202; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 286-289.

del *Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi*, il cui n. 68 prevede infatti che «Il malato non costretto a degenza può ricevere il sacramento in chiesa o in altro luogo adatto, in cui ci sia il posto preparato per lui, e dove possano radunarsi almeno i parenti e gli amici che prenderanno parte alla celebrazione», aggiungendosi poi al n. 83 che «Quando lo stato di salute dell'infermo lo permette, e specialmente quando il malato desidera ricevere la Comunione, si può amministrare la sacra Unzione durante la Messa; la celebrazione si fa in chiesa o anche, previo il consenso dell'Ordinario, nella casa dell'infermo o nell'ospedale, in luogo adatto»⁷⁸.

2.4. *I luoghi sacri tra culto eucaristico, liturgia delle ore ed Enchiridion indulgentiarum*

Ancora, direttive comprensibilmente più esaurienti sono riportate anche nel *Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico*. Già nell'introduzione generale, ad esempio, si fa rinvio al *Codex* per ricordare che le chiese in cui è conservata la santissima Eucaristia secondo le norme del diritto – cioè, in base a quanto previsto al summenzionato can. 934 § 1 CIC, necessariamente la cattedrale e le chiese equiparate, quelle parrocchiali e quelle annesse alla casa di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, ed eventualmente anche le altre chiese, previa licenza dell'ordinario del luogo⁷⁹ – dovrebbero restare aperte «ogni giorno e nell'orario più in-

⁷⁸ *Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, Roma, 1989 (ristampa 2016), pp. 50, 62.

⁷⁹ Cfr. D. SALACHAS, *L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino. Battesimo, Cresima, Eucaristia nel CCEO e nel CIC*, EDB, Bologna, 1992 (ristampa 2006), pp. 191-192; Id., *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, cit., pp. 199-201; A. MONTAN, *Liturgia – Iniziazione cristiana – Eucaristia (cann. 834-944)*, cit., pp. 111-112; W.H. WOESTMAN, *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry*, cit., pp. 150-152; B. LIMA, *La Santissima Eucaristia nella Legge della Chiesa*, cit., pp. 124-126; E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, cit., pp. 133-135.

dicato, almeno per qualche ora, in modo che i fedeli possano agevolmente trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento»⁸⁰: una richiesta, esposta al n. 8, che coincide quindi con quella di cui al già citato can. 937 CIC, che aggiunge inoltre come sia possibile derogarvi solo in presenza di una grave ragione. Allo stesso modo, il successivo n. 9 prosegue raccomandando che il luogo per la conservazione dell'Eucaristia, oltre a distinguersi per nobiltà e decoro, risulti anche «adatto all'adorazione e alla preghiera personale, in modo che i fedeli possano con facilità e con frutto venerare, anche con culto privato, il Signore presente nel Sacramento»⁸¹. Al proposito, conviene ricordare come pure la Congregazione per il clero sia tornata sul punto nel 2002 con l'Istruzione *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, al n. 21 della quale si esortano appunto i parroci a «favorire al massimo la pratica della visita al santissimo sacramento, disponendo e stabilendo, in modo fisso, il più ampio spazio di tempo possibile perché la chiesa venga tenuta aperta»⁸², elogiando di conseguenza l'impegno dei pastori che nella propria parrocchia promuovono l'adorazione attraverso l'esposizione solenne del santissimo Sacramento e la benedizione eucaristica.

Alla predetta esposizione fa peraltro cenno anche il Codice, che al can. 941 § 1 ricorda come essa possa essere compiuta sia con la pisside sia con l'ostensorio – ma non, si precisa al § 2, nella medesima navata della chiesa o dell'oratorio in cui si sta celebrando la Messa⁸³ –, rinviando per il resto all'osservanza delle norme predisposte

⁸⁰ *Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1991, pp. 15-16.

⁸¹ Al riguardo va richiamato anche il n. 87 del *Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, che dichiara infatti: «È vivamente raccomandata la devozione sia privata che pubblica verso la santissima Eucaristia, anche fuori della Messa, secondo le norme stabilite dalla legittima autorità; il sacrificio eucaristico è infatti sorgente e culmine di tutta la vita cristiana. Nel disporre i pii esercizi eucaristici, si tenga conto dei tempi liturgici, in modo che gli esercizi stessi si armonizzino con la liturgia, da essa in qualche modo traggano ispirazione, e ad essa conducano il popolo cristiano».

⁸² CONGREGATIO PRO CLERICIS, Istruzione *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, cit., p. 531.

⁸³ La ragione di tale divieto è esposta al n. 91 dello stesso *Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, che spiega che «la celebrazione del mistero

nei libri liturgici: un richiamo che trova quindi la propria corrispondenza principale ai nn. 90-100 del *Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, tra i quali il n. 94 si rivolge ancora una volta alle chiese in cui si conserva abitualmente l'Eucaristia per sottolineare l'importanza di prevedere ogni anno – alle condizioni prescritte – un'esposizione solenne e prolungata per un certo tempo. Il medesimo riferimento si incontra, infine, riguardo alla distribuzione della santa Comunione fuori della Messa, il «luogo normale» per la quale è appunto identificato al n. 18 con «la chiesa o l'oratorio in cui si celebra o si conserva abitualmente l'Eucaristia, o una chiesa, un oratorio o un altro luogo in cui si raccoglie abitualmente la comunità locale per compiervi, alla domenica o in altri giorni, una celebrazione liturgica», precisandosi poi come sia comunque possibile amministrare ai fedeli il sacramento anche in altri luoghi – comprese le case private –, in caso di malattia, di prigionia o di altri motivi che non consentano al soggetto di uscire senza pericolo o senza grande disagio.

Così come già osservato per le esequie, la funzione degli edifici sacri emerge altresì per quelli che lo stesso *Codex Iuris Canonici* definisce, nella parte II del Libro IV, come «gli altri atti del culto divino». È questo il caso della Liturgia delle ore, alcune indicazioni circa la cui celebrazione anche nell'ottica di nostro interesse – che naturalmente non è l'unica, per questo tipo di preghiera – possono rinvenirsi però non all'interno del Codice, che pure le dedica un apposito titolo⁸⁴, bensì nei testi conciliari e liturgici. Quanto ai primi, è in par-

eucaristico racchiude in modo più perfetto quella comunione interna a cui l'esposizione vuol condurre i fedeli. Se l'esposizione del santissimo Sacramento si prolunga per uno o più giorni consecutivi, essa si deve interrompere durante la celebrazione della Messa, a meno che questa non venga celebrata in una cappella separata da quella parte della chiesa in cui ha luogo l'esposizione, e vi rimangano in adorazione almeno un certo numero di fedeli».

⁸⁴ Cfr. L. ALESSIO, *La Liturgia de las Horas en el Código latino*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, III (1996), pp. 233-246; Id., *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, cit., pp. 61-72; D. SALACHAS, *Teología e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, cit., pp. 391-393; V.E. PINTO, *La obligatoriedad de la Liturgia de las Horas. Comentario a las "Respuestas" del 15.11.2000*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, VIII (2001), pp. 285-294; M. MARCHESI, *Gli altri atti del culto divino (cann. 1166-1204)*, cit., p. 321; M. GRAULICH, *La Parola che si*

tiolare il n. 100 della citata Costituzione *Sacrosanctum Concilium* – richiamato anche al n. 1175 del *Catechismo della Chiesa cattolica* – a chiedere ai pastori d'anime di assicurare che le ore principali, specialmente i vesperi, siano celebrate in chiesa con la partecipazione comune: per converso, in merito ai secondi, il n. 262 dei *praenotanda* al corrispondente libro liturgico ricorda come comunque, soprattutto a proposito delle ore che si celebrano senza solennità, la chiesa non costituisca il luogo esclusivo per l'ufficiatura neppure per le comunità obbligate al coro⁸⁵. Una menzione espressa è tuttavia riservata al caso in cui a presiedere l'Ufficio divino sia il vescovo nella chiesa cattedrale: in merito, è raccomandato che questi «sia circondato dal suo presbiterio e dai ministri con la partecipazione plenaria e attiva del popolo»⁸⁶.

Strettamente legata agli effetti del sacramento della penitenza, di cui abbiamo già menzionato le disposizioni circa il luogo e la sede della celebrazione, è invece la pratica delle indulgenze⁸⁷, nell'ambi-

fa preghiera. Considerazioni sulla Liturgia delle ore, in *Parola di Dio e legislazione ecclesiastica*, a cura di J. PUDUMAI DOSS, LAS, Roma, 2008, pp. 71-90; M. DEL POZZO, *La natura e la portata dell'obbligo del chierico di celebrare la Liturgia delle ore*, in *Ius Ecclesiae*, XXII (2010), pp. 21-40; ID., *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., pp. 335-346; F.M. AROCENA SOLANO, *Liturgia de las horas*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, cit., pp. 207-210; C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, cit., pp. 261-262; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Elementi di diritto canonico*, cit., pp. 204-205; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 497-498; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 308-311.

⁸⁵ Circa l'obbligo del coro, si veda anche il n. 9 della Costituzione *Sacrosanctum Concilium*.

⁸⁶ *Ufficio divino rinnovato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Paolo VI. Liturgia delle Ore secondo il rito romano*, vol. I, *Tempo di Avvento e Tempo di Natale*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, Roma, 1989 (ristampa 2016), p. 98.

⁸⁷ Cfr. il n. 1471 del *Catechismo della Chiesa cattolica*. Anche in questo caso, il *Codex Iuris Canonici* riserva al tema delle indulgenze un apposito capitolo – collocato appunto all'interno del titolo dedicato al sacramento della penitenza –, ma le indicazioni circa i luoghi sacri a cui ci riferiremo non si rinvencono in quest'ultimo: come stabilisce il can. 997, infatti, «Ad indulgentiarum concessionem et usum quod attinet, servanda sunt insuper cetera praescripta quae in peculiaribus Ecclesiae legibus continentur». Al riguardo, si vedano A. MIGLIAVACCA, *Le indulgenze*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XI (1998), pp. 159-177; E. MIRAGOLI, *La penitenza (cann. 959-997)*, cit., pp. 135-137; ID., *La Penitenzieria apostolica: un organismo*

to della quale l'importanza dei luoghi sacri appare evidente. Oltre a rappresentare un elemento ricorrente anche per le altre concessioni specifiche – si vedano al riguardo i nn. 17 § 1, 21 § 2, 23 § 1, 26 § 1 e 29 § 1 –, alla loro visita è riservata interamente quella descritta al n. 33, il cui § 1 delinea requisiti appositi per ciascuna tipologia di chiesa, distinguendo tra basiliche maggiori, basiliche minori, chiese cattedrali, santuari, chiese parrocchiali e chiese o oratori di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica: per limitarci agli esempi maggiormente trasversali, nonché relativi a profili già incontrati nel corso della presente trattazione, l'indulgenza plenaria può essere lucrata dal fedele in occasione della solennità del titolare della chiesa o nel giorno in cui si celebra la festa della sua dedicazione. In generale, comunque, come ricorda anche il n. 19 delle relative norme, «L'opera prescritta per lucrare l'indulgenza plenaria annessa ad una chiesa o ad un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi la preghiera del Signore e il simbolo della fede (cioè il *Padre nostro* e il *Credo*), salvo che nella concessione sia diversamente stabilito»⁸⁸: una condizione che deve coniugarsi con la precisazione fornita al n. 14, che chiarisce come detta visita – per i casi in cui si fa riferimento a una data determinata, come appunto quelli citati – possa avvenire dal mezzogiorno della vigilia fino alla mezzanotte del giorno stabilito.

Da ricordare, infine, come la rilevanza dei luoghi sacri non investa esclusivamente il *munus sanctificandi*, ma emerga anche a proposito della funzione di insegnare, nell'ambito della quale le chiese

a servizio dei confessori e dei penitenti, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., pp. 303-304; M. DEL POZZO, *Considerazioni a proposito della «giuridicità» delle indulgenze*, in *Ius canonicum*, LVII (2017), pp. 821-846; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Elementi di diritto canonico*, cit., pp. 176-177; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 353-356; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 328-333.

⁸⁸ *Manuale delle indulgenze. Norme e concessioni*, 4ª ed., traduzione italiana approvata dalla PAENITENTARIA APOSTOLICA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1999 (ristampa 2021), p. 27. Al riguardo, cfr. anche J.M. GERVAIS, *La quarta edizione dell'Enchiridion indulgentiarum*, in *Ius Ecclesiae*, XII (2000), pp. 173-187; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 89; ID., *Le indulgenze concesse ai fedeli durante la visita ai luoghi sacri*, in *Periodica de re canonica*, CX (2021), pp. 473-501.

e gli oratori sono esplicitamente richiamati – con le dovute specificazioni – ad esempio ai cann. 763-766 CIC per quanto concerne la predicazione della Parola di Dio⁸⁹.

3. *Gli utilizzi ‘permissibili’ per modum actus dall’ordinario del luogo: una ricostruzione a partire dalle attività di carattere culturale*

3.1. *Dal quadro complessivo a un esempio concreto: mostre ed esposizioni artistiche nelle chiese*

A differenza della tipologia di usi appena descritti, estremamente incerti appaiono invece i confini di quel gruppo di attività che possono eventualmente essere permesse *per modum actus* dall’ordinario del luogo. Nei confronti di simili utilizzi, il can. 1210 CIC si limita infatti a fornire una definizione al negativo, da un lato presentandoli – in relativo – come ovviamente alternativi sia agli usi ‘propri’ sia a quelli ‘proibiti’, dall’altro indicando come loro caratteristica distintiva e inderogabile – in assoluto – quella di risultare non contrari alla santità del *locus sacer*: una soluzione pienamente comprensibile dal punto di vista della formulazione legislativa, giacché riferita a una categoria connaturatamente residuale rispetto alla dicotomia intorno alla quale ruota la norma, ma che in alcuni casi ha determinato incertezze interpretative di non poco conto sul piano concreto.

A questo proposito, degne di nota si dimostrano perciò le indicazioni elaborate tanto dalla Conferenza Episcopale Italiana quanto

⁸⁹ Cfr. D. SALACHAS, *Il magistero e l’evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, EDB, Bologna, 2001 (ristampa 2012), pp. 66-73; J.A. FUENTES, *Necessità del ministero della predicazione nella missione della Chiesa. Considerazione canonica*, in *Parola di Dio e missione della Chiesa. Aspetti giuridici*, a cura di D. CITO, F. PUIG, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 160-165; B. LIMA, *Il Munus Docendi della Chiesa nei suoi fondamenti giuridico-teologici. Commentario al Libro III del Codice di Diritto Canonico*, Tau, Todi, 2009, pp. 46-49; J. HORTA ESPINOZA, «Eccomi, manda me!». *Introduzione al libro III del Codice di Diritto Canonico*, Antonianum, Roma, 2011, pp. 72-77; C.J. ERRÁZURIZ M., *La Parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa*, EDUSC, Roma, 2012, pp. 66-71.

dagli organi della Curia romana soprattutto in merito a una serie di attività accomunate da una medesima natura 'culturale', particolarmente significative sia in quanto di per sé statisticamente preponderanti nel novero degli impieghi diversi a cui sono talvolta adibiti gli edifici sacri, sia poiché orientativamente utili ai fini della ricostruzione teorica del più ampio *genus* a cui appartengono.

Prendendo le mosse dai documenti che abbiamo già avuto modo di richiamare, un esempio eloquente a tale riguardo è offerto dal n. 34 degli *Orientamenti* del 1992 circa *I beni culturali della Chiesa in Italia*, che nell'affrontare la questione dell'allestimento di mostre d'arte all'interno di edifici sacri richiama anche testualmente il principio sancito dal canone in parola, ribadendo che «Le chiese sono essenzialmente destinate all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione. Altri usi, in genere, non ne garantiscono adeguatamente il dovuto rispetto, la buona conservazione e il pubblico godimento»⁹⁰. È dunque per tale ragione che il testo sconsiglia di realizzare esposizioni all'interno di edifici sacri aperti al culto, di qualunque genere esse siano, prevedendo un'eccezione solo per le chiese non parrocchiali, nelle quali l'ordinario del luogo può autorizzare appunto *ex can.* 1210 CIC l'organizzazione di mostre – preferibilmente, ma non necessariamente, di arte sacra – nell'osservanza delle norme civili e purché siano rispettate due ulteriori condizioni di carattere ecclesiale: da un lato è infatti sottolineato come sia indispensabile che l'allestimento e la visita non disturbino in alcun modo lo svolgimento di eventuali celebrazioni liturgiche, dall'altro è richiesto che le stesse mostre ospitate «siano di effettiva utilità pastorale per una educazione umana in senso cristiano e in una prospettiva culturale-spirituale propedeutica alla fede».

Per converso, il n. 38 degli stessi *Orientamenti* prende in considerazione l'eventualità alternativa – ma chiaramente afferente allo stesso ambito della precedente – in cui un ente ecclesiastico dovesse collaborare alla mostra realizzata da enti pubblici o da privati attraverso il prestito delle proprie opere. Pure in questo caso, il documento ammette una simile possibilità sulla base di tre requisiti: «a

⁹⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, cit., p. 331.

condizione che le esigenze pastorali non ne risultino compromesse, che si tratti di manifestazioni veramente significative e programmate nel pieno rispetto della normativa canonica e civile, che la salvaguardia delle opere sia garantita anche da provvedimenti assicurativi “da chiodo a chiodo”»⁹¹.

3.2. *Canto per la liturgia o concerto? Criteri e limiti per le esecuzioni musicali negli edifici sacri*

Se tuttavia, come anticipato, estendiamo lo sguardo a ricomprendere le direttive formulate circa l'utilizzo dei luoghi sacri non solo da parte della Conferenza Episcopale Italiana, ma pure dalla Curia romana, è possibile riconoscere come un'attenzione ancor più approfondita sia stata dedicata a una ulteriore – e relativamente ricorrente – ipotesi, riguardante cioè l'impiego della chiesa come sede per l'esecuzione di concerti musicali. Alla questione, in particolare, si è rivolta in modo diretto l'apposita Lettera *De concentibus in ecclesiis* che nel 1987 la Congregazione per il culto divino ha indirizzato alle Conferenze episcopali e alle commissioni nazionali di liturgia e di musica sacra al precipuo scopo di fornire criteri univoci ai quali vescovi, parroci e rettori di chiese potessero conformarsi per assumere decisioni pastorali rispondenti ai principi vigenti in materia⁹².

Dopo aver esposto alcune tra le principali cause dell'elevata frequenza assunta da tale tipo di utilizzo, circostanza all'origine dello stesso intervento da parte della Congregazione – n. 1: «Diversi sono i motivi presentati: necessità di ambienti, non trovando con facilità luoghi adeguati; ragioni acustiche, per le quali le chiese generalmente danno buona garanzia; ragioni estetiche, desiderando che il con-

⁹¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, cit., p. 331. Lo stesso n. 38 si sofferma inoltre sulle esposizioni organizzate autonomamente dall'ente ecclesiastico, affermando che «Anche le mostre costituiscono occasioni e strumenti efficaci di valorizzazione del patrimonio culturale. Le comunità cristiane le promuovano con la consulenza dell'ufficio diocesano e nel rispetto delle norme canoniche e civili».

⁹² Cfr. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *De concentibus in ecclesiis*, 5 novembre 1987, in *Notitiae*, XXIV (1988), pp. 3-39.

certo venga eseguito in un ambiente di bellezza; ragioni di convenienza, per ridare alle composizioni eseguite il loro ambiente nativo; ragioni anche semplicemente pratiche, soprattutto per i concerti di organo: le chiese, infatti, nella loro generalità ne sono dotate»⁹⁵ –, il

⁹⁵ In merito agli organi a canne, vale inoltre la pena di segnalare come agli interventi dedicati al loro restauro sia dedicata un'apposita ipotesi di finanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana, contemplata all'art. 3, n. 5, delle summenzionate *Disposizioni* e – corrispondentemente – all'art. 5 del relativo *Regolamento*: il suo legame con il tema di cui stiamo trattando emerge peraltro non solo in considerazione dell'oggetto materiale a cui essa si rivolge, ma anche in relazione alla funzione liturgica svolta dalla musica sacra. Affinché l'iniziativa possa accedere al contributo, la norma dispone infatti che lo strumento in questione – espressamente richiamato anche al n. 32 degli *Orientamenti*: «I progetti per il restauro dei beni culturali ecclesiastici, compresi gli organi, siano concordati preventivamente con l'ufficio diocesano competente» – debba necessariamente detenere tre qualità: possedere un intrinseco valore storico-artistico, essere di proprietà di uno degli enti ecclesiastici elencati (diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite), essere collocato all'interno di un edificio aperto al culto pubblico. Se da un lato il primo requisito mostra quindi con sufficiente chiarezza come lo scopo del finanziamento non sia esclusivamente quello di consentire la semplice esecuzione musicale, l'ultima condizione lascia d'altro canto pure trasparire come l'attenzione riservata a questo particolare bene non abbia ad oggetto una dimensione meramente museale, ma sia invece tesa a garantire anche la sua fruizione nell'ambito della liturgia, conformemente a quel «fine di provvedere alle esigenze di culto della popolazione» che – come ricorda l'art. 1 delle *Disposizioni* – informa la stessa *ratio* sottesa ai finanziamenti erogati dalla CEL: una premura d'altronde in piena continuità con quanto sancito dalla menzionata Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, il cui n. 120 raccomanda che nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, «tamquam instrumentum musicum traditionale, cuius sonus Ecclesiae caeremoniis mirum addere valet splendorem, atque mentes ad Deum ac superna vehementer extollere», sottoponendo invece l'utilizzo di altri strumenti per il culto divino al giudizio e al consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli». Definiti i requisiti irrinunciabili per questa fattispecie, il *Regolamento* stabilisce quindi che ogni diocesi possa presentare annualmente fino a due richieste, che saranno sottoposte alla procedura di valutazione che abbiamo definito 'aggravata' e per ciascuna delle quali, in caso di esito positivo, è previsto un contributo assegnabile – quantificato in una quota massima corrispondente alla metà del costo totale preventivato ammissibile nel limite di 200.000,00 euro – equamente distribuito in due rate, da erogarsi l'una all'inizio e l'altra alla conclusione dei lavori. Dal momento che, in conseguenza della prima condizione segnalata, l'assoggettamento del bene alla specifica tutela predisposta dalla normativa civile per il settore culturale risulta *in re ipsa*, a questo riguardo è tuttavia posto il divieto aggiuntivo di presentare la richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dall'approvazione del progetto da parte della soprintendenza competente – fermo restando, comunque, che i

documento provvede innanzitutto a suddividere le possibili forme di esecuzioni musicali interessate in tre differenti tipologie, rispettivamente indicate come «musica e canto per la liturgia, musica a ispirazione religiosa, musica non religiosa» (n. 3).

La prima categoria è dunque quella riguardante la cosiddetta ‘musica sacra’, che la Lettera descrive al n. 6 appunto con le parole dell’Istruzione *Musicam sacram* della Sacra Congregazione dei riti del 1967 come «quella che, composta per la celebrazione del culto divino, è dotata di santità e bontà di forme» – la stessa Istruzione, al n. 4, lett. b), prosegue inoltre specificando che «Sub nomine *musicarum sacrarum* hic veniunt: cantus gregorianum, polyphonia sacra antiqua et moderna in suis diversis generibus, musica sacra pro organo et aliis admissis instrumentis, et cantus popularis sacer seu liturgicus et religiosus»⁹⁴ –. Con riferimento a tale repertorio, una rilevanza fondamentale è peraltro assunta dal contesto nel quale la sua concreta esecuzione si colloca, risultando indispensabile distinguere il caso in cui la musica sacra sia effettivamente inserita all’interno della liturgia da quello in cui essa venga invece proposta al di fuori delle celebrazioni a scopi meramente concertistici, ipotesi divenuta talora prevalente poiché – similmente a quanto avremo modo di segnalare a breve in merito all’adeguamento architettonico degli edifici – i diversi criteri delineati dalla riforma successiva al Concilio Vaticano II «obbliga[no], non poche volte, a limitare l’uso di opere create in un tempo in cui la partecipazione attiva dei fedeli non era proposta come fonte per l’autentico spirito cristiano» (n. 6), rimanendo perciò

lavori non potranno essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo –. Quanto agli oneri di rendicontazione, il restauro di organi a canne rientra tra quegli interventi per i quali l’art. 16, lett. c), del *Regolamento* richiede la presentazione delle copie delle fatture o dei giustificativi fiscali per l’intero progetto ammesso a contributo, nonché la conservazione degli originali presso il beneficiario per 10 anni: secondo quanto disposto dalla lett. f) dello stesso articolo, infine, «il contributo assegnato potrà essere rideterminato con decreto nel caso in cui il costo definito in fase contrattuale o la spesa sostenuta siano sensibilmente inferiori al costo preventivato». In merito al ruolo rivestito dall’organo a canne nella liturgia e alle relative implicazioni (anche) giuridiche, cfr. inoltre A. RENOULT, *Orgue d’église, organistes et droit. Une étude historique, théologique, en droit canonique et en droit français*, Les Éditions du Cerf, Paris, 2021, pp. 49-87.

⁹⁴ Cfr. SACRA CONGREGATIO RITUUM, Istruzione *Musicam sacram*, 5 marzo 1967, in *Acta Apostolicae Sedis*, LIX (1967), p. 301.

spesso possibile per queste ultime la sola interpretazione in tale forma. Quanto alle altre fattispecie, se il concetto di ‘musica profana’ non sembra necessitare di ulteriori specificazioni, potendosene agevolmente ricavare il contenuto anche solo per esclusione, la ‘musica religiosa’ è invece definita al n. 9 come «quella che si ispira al testo della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi, o alla Chiesa».

Chiarito l’oggetto del proprio intervento, la Congregazione procede quindi ad interpretare il fenomeno in parola alla luce dello *status* degli edifici sacri, che – si sottolinea al n. 5 – «non possono considerarsi come semplici luoghi “pubblici”, disponibili a riunioni di qualsiasi genere. Sono luoghi sacri, cioè “messi a parte”, in modo permanente, per il culto a Dio, dalla dedicazione o dalla benedizione»: di conseguenza, conclude la Lettera al n. 8, «Il principio che l’utilizzazione della chiesa non deve essere contraria alla santità del luogo determina il criterio secondo il quale si deve aprire la porta della chiesa a un concerto di musica sacra o religiosa, e la si deve chiudere ad ogni altra specie di musica».

Grazie a tale paradigma di riferimento, diviene perciò possibile collocare i differenti tipi di esecuzioni musicali sopra menzionati all’interno della cornice disegnata dal can. 1210 CIC circa la liceità e le modalità delle iniziative che possono svolgersi in un luogo sacro. In particolare, se il ricorso alla musica sacra durante la celebrazione corrisponde evidentemente a un uso proprio dell’edificio, l’interpretazione di musica non religiosa va invece considerata un’attività in ogni caso vietata, indipendentemente dalle altre caratteristiche dello specifico repertorio in questione, sottolineando chiaramente il documento allo stesso n. 8 che «La più bella musica sinfonica, per esempio, non è di per sé religiosa. [...] Non è legittimo programmare in una chiesa l’esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica, o contemporanea, di alto livello o popolare: ciò non rispetterebbe il carattere sacro della chiesa, e la stessa opera musicale eseguita in un contesto non connaturale ad essa».

Una precisazione ulteriore risulta tuttavia necessaria con riguardo alle altre due categorie richiamate, cioè quelle della musica sacra fuori dalla liturgia e della musica religiosa, la disciplina delle quali

è determinata caso per caso dall'ambito in cui esse sono proposte. Qualora la loro interpretazione sia indirizzata direttamente a uno degli scopi ricompresi nel primo gruppo di attività descritte dal can. 1210 CIC («*quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt*»), è possibile desumere che essa rappresenti di conseguenza un uso 'proprio' dell'edificio sacro, come risulta d'altronde anche dalle numerose attestazioni che possono riscontrarsi in questo senso nel testo: sia con riferimento a quelle occasioni a cui il n. 9 si rivolge citando espressamente proprio il brano menzionato del suddetto canone, dichiarando che simili utilizzi «possono “servire o favorire la pietà o la religione”» ed elencando appunto esempi quali il ricorso alla musica sacra o religiosa per la preparazione alle principali solennità al di fuori delle celebrazioni o per l'accentuazione del carattere particolare dei diversi tempi liturgici; sia con riguardo ai cosiddetti 'concerti spirituali' – che la Lettera stessa definisce nei seguenti termini: «tali perché la musica eseguita in essi può considerarsi religiosa, per il tema che essa tratta, per i testi che le melodie rivestono, per l'ambito in cui tali esecuzioni avvengono. Essi possono comportare, in alcuni casi, letture, preghiere, silenzi» –, dei quali il n. 2 afferma che, per le loro caratteristiche, «possono essere assimilati a un “pio esercizio”».

Diversa è invece l'ipotesi in cui i medesimi repertori siano eseguiti soltanto in forma di concerto, cioè con finalità esclusivamente culturale e senza un immediato intento religioso, circostanza che – in virtù della loro natura comunque non profana – ne determina perciò la collocazione nel novero delle attività 'permissibili' *per modum actus* da parte dell'ordinario. In simili casi, oltre a ricordare che l'autorizzazione può avere ad oggetto solamente «concerti occasionali», essendo per converso da escludere la possibilità di «una concessione cumulativa, per esempio, nel quadro di un festival o di un ciclo di concerti», il n. 10 della Lettera delinea la procedura essenziale per la corrispondente istanza. Ai soggetti che intendono organizzare il concerto è innanzitutto richiesto di predisporre la domanda per iscritto, indicando la data, l'orario e il programma puntuale dell'esibizione, e di presentarla con sufficiente anticipo all'ordinario, al quale è raccomandato di ricorrere al consiglio della commissione diocesana di liturgia e di musica sacra nel formulare il proprio giudizio.

L'esecuzione, se consentita, deve in ogni caso svolgersi nel pieno rispetto della sacralità del luogo, l'accesso al quale va mantenuto anche in questa occasione libero e gratuito: a questo scopo è pertanto richiesto che sia i musicisti e i cantori sia gli uditori garantiscano un atteggiamento consono, tanto nell'abbigliamento quanto nel comportamento, evitando di occupare il presbiterio e mostrando la massima riverenza per l'altare, per la sede presidenziale e per l'ambone; allo stesso riguardo, soprattutto, la lett. f) sottolinea che «Il SS.mo Sacramento sarà, per quanto è possibile, conservato in una cappella annessa o in un altro luogo sicuro e decoroso», rinviando a quanto stabilito a questo proposito dal già citato can. 938 § 4 CIC. Un ulteriore adempimento grava infine sull'organizzatore del concerto, che – come sancito alla lett. h) – è tenuto a «assicur[are] per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordinamento nell'edificio, i danni eventuali».

Anche negli anni successivi, l'attenzione per la questione da parte dell'autorità ecclesiastica si è mantenuta costante e l'orientamento espresso dalla Congregazione per il culto divino nel 1987 ha ricevuto conferme sia a livello universale sia sul piano locale. Nel primo caso, un esempio significativo si rinviene nel summenzionato Direttorio *Apostolorum Successores*, che al n. 154 torna sul tema richiamando espressamente e sintetizzando le istruzioni formulate nella Lettera descritta: dopo avere riportato il testo del can. 1210 CIC, infatti, il documento lo commenta sottolineando che «In particolare, con riferimento ai concerti, occorre vigilare comunque che venga eseguita soltanto musica sacra — cioè composta come accompagnamento alla liturgia — o per lo meno di ispirazione religiosa cristiana, e che siano programmati ed eseguiti con l'esplicita finalità di promuovere la pietà e il sentimento religioso e mai in detrimento del primario servizio pastorale che deve offrire il luogo. In ogni caso tali iniziative siano valutate con saggezza e ristrette a pochi casi».

Con specifico riguardo alla nostra realtà territoriale, invece, alla materia è riservato il n. 130 dell'*Istruzione in materia amministrativa* del 2005, che – richiamando implicitamente anche la normativa italiana di derivazione concordataria – precisa come un'esecuzione musicale in chiesa al di fuori della liturgia possa essere considerata attività di religione o di culto («attività istituzionale dell'ente offi-

ciante») solo quando siano soddisfatte cumulativamente tre condizioni, consistenti nella sua organizzazione da parte dello stesso ente ecclesiastico, nella proposta di un repertorio composto almeno prevalentemente di musica sacra, nella possibilità per chi intenda partecipare all'evento di accedervi liberamente e gratuitamente; qualora anche uno solo di questi requisiti dovesse mancare, il documento mette invece in evidenza che il concerto costituirebbe allora «un'attività culturale, diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can. 1210, la licenza scritta dell'ordinario diocesano per l'uso profano della chiesa *per modum actus* ed è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli»⁹⁵.

3.3. *Opportunità e problemi della fruizione turistica: l'accoglienza dei visitatori e la vexata quaestio del biglietto di ingresso nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana*

La questione dell'accesso alle chiese, richiamata incidentalmente sia dalla Lettera della Congregazione per il culto divino sia dall'*Istruzione* della Conferenza Episcopale Italiana, assume invece un rilievo centrale nell'ambito di una ulteriore ipotesi di 'utilizzo culturale' dei *loca sacra*: quella, cioè, relativa alla loro fruizione turistica, e soprattutto alla corrispondente prassi – nel tempo affermatasi in modo sempre più diffuso in non poche città d'arte – di richiedere a questo scopo il pagamento di un apposito biglietto d'ingresso. Sebbene non vietata in radice, va innanzitutto rilevato come l'adozione di tale modalità sia spesso accompagnata da comprensibili perples-

⁹⁵ Riguardo alla questione dei concerti nelle chiese e alla corrispondente Lettera della Congregazione per il culto divino, si vedano inoltre C. REDAELLI, *Nota: I concerti nelle chiese*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, I (1988), pp. 137-140; L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 854-859 y 1166-1253 del CIC*, cit., pp. 108-111; *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, cit., pp. 52-53; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma*, cit., pp. 180-181; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 377. Più in generale, circa il tema della musica sacra, cfr. C. CHENIS, *Natura, competenze, organizzazione e attività della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa*, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 43-44.

sità e ricorrenti malumori: nonostante gli indubbi benefici derivanti dall'impiego di un simile sistema – consistenti in vantaggi non solo economici: oltre alla disponibilità di maggiori fondi da reinvestire per una migliore conservazione dell'immobile, si pensi alla possibilità di garantirne un'apertura prolungata, della quale beneficerebbero non solo i turisti ma anche i fedeli –, esso è infatti solitamente percepito come intrinsecamente contrario alla funzione e, in ultima istanza, alla natura stessa degli edifici sacri.

La necessità di tutelare il ruolo proprio di questi ultimi è d'altronde avvertita anche nella normativa statale, benché in una prospettiva ovviamente diversa rispetto a quella del diritto canonico: e tale consapevolezza emerge non solo dalla disciplina generale predisposta dall'art. 831, comma 2 c.c. – nei confronti della quale abbiamo peraltro già avuto modo di ricordare come la stessa Conferenza Episcopale Italiana abbia sottolineato l'inammissibilità di qualsiasi ipotesi di frazionamento nello spazio o nel tempo della destinazione della chiesa al culto, circostanza che finirebbe per tradursi inevitabilmente anche in una violazione del relativo vincolo posto dalla norma civile⁹⁶ –, ma pure dalle specifiche previsioni concordate in via bilaterale nella già richiamata *Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche* del 2005, che nel garantire l'accesso e la visita agli edifici aperti al culto – e ai beni mobili collocati al loro interno – specifica difatti come ciò debba avvenire inderogabilmente «nel rispetto delle esigenze di carattere religioso»⁹⁷.

Una precisa definizione di tali esigenze e dei loro confini, evidentemente, anche stavolta non può che ricavarsi dallo studio delle

⁹⁶ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 128.

⁹⁷ *Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, cit., art. 2, comma 7: «L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 [beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche] sono garantiti. Ove si tratti di edifici aperti al culto o di beni mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti».

relative prescrizioni di diritto canonico, dalle quali sembra peraltro emergere un orientamento teorico sufficientemente chiaro in merito. La norma più esplicita e univoca a questo proposito è sicuramente rappresentata dal can. 1221 CIC, che sancisce infatti come l'ingresso in chiesa debba essere inderogabilmente mantenuto libero e gratuito almeno durante il tempo delle sacre funzioni⁹⁸. Nello stesso senso, tuttavia, anche alcune delle disposizioni già incontrate nel corso della presente disamina si dimostrano portatrici di indicazioni parimenti significative allo scopo, a partire dai più volte richiamati cann. 1214 e 937 CIC: il primo, definendo cioè la chiesa come distinta tipologia di luogo sacro proprio per il diritto spettante a tutti i fedeli di entrarvi al fine esercitare soprattutto pubblicamente il culto, prerogativa costitutiva che dovrebbe perciò essere riconosciuta nel modo più ampio possibile; il secondo, stabilendo che debbano necessariamente restare aperte ai fedeli almeno per qualche ora al giorno le chiese nelle quali viene conservata la santissima Eucaristia, cosicché coloro che lo desiderano possano trattenersi in preghiera davanti al santissimo Sacramento.

Nella pratica, tuttavia, non sempre la traduzione di tali criteri nelle modalità concretamente predisposte per l'accesso si è rivelata lineare: fermo restando il divieto categorico di porre limitazioni di natura economica all'ingresso in occasione delle celebrazioni liturgiche, il contemperamento tra le succitate 'esigenze di carattere religioso' e la fruizione turistica delle chiese di maggiore pregio storico e artistico è stato in alcuni casi perseguito distinguendo le zone

⁹⁸ Can. 1221 CIC: «Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum celebrationum sit liber et gratuitus». Al riguardo, cfr. anche L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 854-859 y 1166-1253 del CIC*, cit., p. 123; D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, cit., pp. 455-456; C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., pp. 215-216; ID., *L'ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni (can. 1221)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVIII (2005), pp. 194-201; J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1221*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho canónico*, vol. III/2, cit., p. 1830; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 111-113; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1255)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., pp. 342-343; E.M. LOHSE, *The right of the faithful to enter a church for the offering of divine worship*, cit., p. 518; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 383.

dell'edificio gratuitamente accessibili da parte dei fedeli da quelle visitabili solo previo pagamento. Seguendo tale criterio si è però spesso finito per riservare a questo secondo – e secondario – scopo la quasi totalità dell'immobile, relegando invece la preghiera e la devozione privata ad aree sempre più anguste: un'impostazione che, sostituendo la finalità culturale a quella cultuale, rischia – com'è stato correttamente osservato – di sovvertire la stessa «gerarchia delle destinazioni dell'edificio sacro, nell'ambito della quale il concetto, già di per sé discutibile, di chiesa-museo cede il passo a quello di museo-chiesa»⁹⁹. Come anticipato, a questo riguardo non sfugge peraltro come una simile prospettiva finisca per porsi in palese contrasto non solo, ovviamente, con le prescrizioni del diritto canonico, ma pure con quelle appositamente dettate nell'ordinamento secolare, che a tali luoghi accorda la specifica condizione giuridica già descritta – oltre alle ulteriori garanzie ancora da illustrare – anche in virtù del loro ruolo nella soddisfazione di bisogni sociali primari della popolazione, e non certo in quanto poli museali dal carattere particolare.

Come per altri aspetti già esposti, anche sotto questo profilo la cornice normativa delineata dal Codice ha rappresentato la base sulla quale la Conferenza Episcopale Italiana ha dettagliato alcune indicazioni circa l'approccio concreto da adottare in merito al problema in oggetto, tenendo conto sia dei rischi sia delle opportunità legate al turismo d'arte nei luoghi sacri, che – come già osservato al n. 40 degli *Orientamenti per la pastorale del tempo libero e del turismo in Italia* del 1980 – non deriva affatto il proprio valore da un'improprio equiparazione tra chiese e musei, bensì dall'eventuale discernimento «di modi adatti per rendere spiritualmente fecondo il pas-

⁹⁹ F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 33/2014, p. 21. Vale la pena, a questo proposito, di riportare anche quanto osservato da C. CARDIA, *Lo spirito dell'accordo*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, cit., p. 45, nota 27: «La tradizione protestante dell'ingresso a pagamento nelle chiese ha origine proprio nella limitata valenza liturgica e devozionale dell'edificio di culto. Se si parte dal presupposto che la dimensione liturgica dell'edificio di culto è assai ridotta, e che fuori di tale dimensione non c'è motivo perché i fedeli si intrattengano in chiesa, la logica del *ticket* è irresistibile. Ma si tratta di una prospettiva ecclesiale del tutto diversa rispetto alla tradizione cattolica e alla sua concezione del tempio».

saggio dei turisti», potendo così anche questa occasione «diventare mezzo di evangelizzazione, se una particolare sensibilità pastorale saprà promuovere iniziative adeguate da parte delle chiese locali»¹⁰⁰.

Collocandosi in tale prospettiva, al «fenomeno del turismo di massa, espressione della civiltà del tempo libero» viene perciò dedicato il n. 39 dei successivi *Orientamenti circa I beni culturali della Chiesa in Italia* del 1992, che – ferma restando la necessità per ogni comunità cristiana di tutelare e conservare al meglio il proprio patrimonio storico-artistico – presenta a questo proposito una duplice esigenza: da un lato, quella di garantire per quanto possibile «un'accoglienza generosa e intelligente» ai visitatori, ad esempio proponendo loro sussidi, itinerari e iniziative che siano in grado di consentire una fruizione dei beni culturali ecclesiastici rispettosa della loro specificità, obiettivo per il quale si raccomanda peraltro di promuovere «intese con i competenti organismi delle istituzioni civili, non trascurando soggetti e categorie imprenditoriali responsabilmente coinvolti nel fenomeno del turismo»; dall'altro, quella – primaria – di salvaguardare in ogni circostanza il carattere sacro del luogo, prevedendo a questo scopo adeguate limitazioni e, soprattutto, assicurando il rispetto delle disposizioni codiciali, che il documento richiama espressamente («siano sospese le visite durante le celebrazioni liturgiche e sia lasciato sempre uno spazio di rispetto attorno alla cappella del Santissimo Sacramento e ad altri luoghi destinati alla preghiera personale»¹⁰¹). Su questo secondo profilo si sofferma in modo precipuo anche l'*Istruzione in materia amministrativa* del 2005, che al n. 129 evidenzia infatti come non sia possibile separare la dimensione culturale da quella religiosa dei beni culturali ecclesiastici, rappresentando la destinazione al culto la loro ragion d'essere e perciò anche il presupposto ineliminabile alla loro piena comprensione: alla luce di tali considerazioni, il documento sottolinea perciò

¹⁰⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE PER LE MIGRAZIONI E IL TURISMO, *Orientamenti per la pastorale del tempo libero e del turismo in Italia*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XIV (1980), supplemento n. 1, p. 33.

¹⁰¹ Così anche il citato n. 40 degli *Orientamenti per la pastorale del tempo libero e del turismo in Italia*, richiedendo «la sapiente dosatura delle visite e del movimento dei turisti al loro interno e pertanto anche un orario libero di spettanza ecclesiale».

che «le chiese non sono semplici beni di consumo turistico» e ribadisce di conseguenza il principio che esse debbano essere mantenute accessibili «liberamente e gratuitamente a tutti nell'orario stabilito dal rettore»¹⁰².

Il documento più recente e che più direttamente si rivolge all'aspetto in parola è tuttavia senza dubbio rappresentato dall'apposita Nota *L'accesso nelle chiese* del 2012¹⁰³, che recupera e rielabora organicamente le riflessioni inserite all'interno dei testi precedenti, prendendo esplicitamente in esame anche la questione del biglietto di ingresso a pagamento. Il n. 7, in particolare, precisa a questo riguardo come l'introduzione di un simile sistema sia ordinariamente «ammissibile soltanto per la visita turistica di parti del complesso (cripta, tesoro, battistero autonomo, campanile, chiostro, singola cappella, ecc.), chiaramente distinte dall'edificio principale della chiesa», il quale deve restare invece a disposizione per la preghiera, garantendone a tutti l'accesso gratuito nell'orario di apertura. Coerentemente, anche laddove la presenza di flussi turistici di proporzioni ingenti dovesse rendere opportuna l'adozione di misure volte ad «assicurare il rispetto del carattere sacro delle chiese», ad essere consigliate sono comunque modalità non necessariamente implicanti l'esborso di denaro da parte dei visitatori, quale può essere ad esempio quella

¹⁰² Negli stessi anni, la questione veniva inoltre posta all'attenzione della Commissione paritetica chiamata a verificare l'andamento del sistema di finanziamento della Chiesa cattolica introdotto dagli accordi del 1984 e dell'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica, composto – com'è noto – «in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza Episcopale Italiana ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un Vescovo rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana» (*Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della C.E.I. circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici*, 13 settembre 1996, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXX [1996], p. 340: art. 7, n. 2): al riguardo, si rinvia a C. CARDIA, *Lo spirito dell'accordo*, cit., pp. 44-45; G. FELICIANI, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, cit., pp. 266-267; P. CONSORTI, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Roma-Bari, 2020, pp. 262-263.

¹⁰³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota *L'accesso nelle chiese*, 31 gennaio 2012, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XLVI (2012), pp. 26-27. Al riguardo, si veda anche M. RIVELLA, *Presentazione nota CEI sull'accesso nelle chiese*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), pp. 494-498.

«di limitare il numero di persone che vengono accolte (ricorrendo al cosiddetto contingentamento) e/o di limitarne il tempo di permanenza» (n. 5). La Nota del Consiglio episcopale permanente della CEI conferma così in ampia misura la risalente tradizione italiana – e non solo – secondo cui «è garantito a tutti l'accesso gratuito alle chiese aperte al culto, perché ne risalti la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale»¹⁰⁴, sottolineando come l'ordinario diocesano possa consentire di derogarvi solo in casi eccezionali e comunque nel rispetto di alcuni principi che dovrebbero essere sempre osservati, tra cui – come evidenzia il n. 6 – il dovere di garantire sempre l'accesso gratuito «a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare» e «ai residenti nel territorio comunale»¹⁰⁵.

¹⁰⁴ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota *L'accesso nelle chiese*, cit., n. 1, il quale si chiude ricordando, ancora una volta, che «Tale finalizzazione è tutelata anche dalle leggi dello Stato».

¹⁰⁵ In merito ai diversi orientamenti riscontrabili in dottrina circa l'ipotesi dell'istituzione di un biglietto d'ingresso, si vedano inoltre C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., pp. 215-216; ID., *L'ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni (can. 1221)*, cit., pp. 200-201; J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1221*, cit., p. 1850; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 112; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., p. 343; C. CARDIA, *Lo spirito dell'accordo*, cit., pp. 42-46; G. FELICIANI, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, cit., pp. 264-267; ID., *Il finanziamento della Chiesa Cattolica dopo gli Accordi del 1984: principi ispiratori e attuazioni concrete*, in *Ius Ecclesiae*, XXII (2010), pp. 46-48; ID., *La questione del ticket d'accesso alle chiese*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), XIII (2010), n. 3; A. ROCCELLA, *Il regime giuridico delle opere d'arte negli edifici di culto in Italia*, cit., pp. 572-573; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Per una chiesa a ingresso libero*, in www.rivistailmulino.it (13 marzo 2012); A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma*, cit., pp. 135-137; F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, cit.; A.G. CHIZZONITI, *Il patrimonio immobiliare della Chiesa di interesse culturale: risorsa o zavorra?*, cit., pp. 191-192; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 518-519; A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., pp. 201-202; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 383; L. DECIMO, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, cit., pp. 176-181. Vale la pena di notare, poi, come anche stavolta non manchino testimonianze indicative dell'attualità e della trasversalità dell'interesse che circonda le problematiche connesse al

Una volta descritti i diversi criteri formulati con riferimento alle ipotesi più ricorrenti di ‘utilizzi culturali’ dei luoghi sacri, dal confronto tra le limitazioni, le modalità e le condizioni previste per ciascuna di esse sembra in conclusione possibile riconoscere la presenza di alcuni elementi comuni, per induzione capaci di gettare ulteriore luce sui principi generali sottesi alla categoria delle iniziative ‘permissibili’: in particolare, pare cioè potersi affermare come non sia sufficiente che un’attività diversa da quelle finalizzate all’esercizio e alla promozione del culto, della pietà e della religione risulti non attivamente in contrasto con la santità del luogo che dovrebbe ospitarla affinché l’ordinario ne possa autorizzare *ex can. 1210 CIC* lo svolgimento nell’edificio sacro, dimostrandosi invece necessario che essa si ponga comunque anche in un certo grado di continuità – sebbene ovviamente in modo meno ‘pieno’ e diretto – con la natura di quest’ultimo e, conseguentemente, con le sue funzioni ‘proprie’. Alla medesima conclusione si può d’altronde giungere anche considerando gli altri utilizzi, non necessariamente ‘culturali’, pacificamente ricompresi tra quelli ‘permissibili’, i quali – si sottolinea in dottrina – devono in ogni caso concorrere a una promozione umana in senso cristiano¹⁰⁶.

tema in parola: basti pensare all’interrogazione rivolta in Senato al Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo il 22 ottobre 2019 in merito all’istituzione di un biglietto per la visita ad alcune delle principali chiese del territorio leccese e alla relativa risposta del 5 agosto 2020 (riportate nel fascicolo n. 75 delle *Risposte scritte ad interrogazioni* relative alla XVIII legislatura, pp. 2056-2062), nelle quali vengono richiamati espressamente sia il can. 1221 CIC, sia la Nota *L’accesso nelle chiese*. Al riguardo, cfr. F. PASSASEO, *Beni comuni e accesso a pagamento alle chiese. Il progetto ‘LeccEcclesiae – alla scoperta del Barocco’ dell’arcidiocesi di Lecce*, in *Archivio giuridico online*, Rivista telematica (www.archiviogiuridiconline.it), n. 1/2022, pp. 358-397.

¹⁰⁶ Cfr. P. VERGARI, *Sub can. 1210*, in *Corpus Iuris Canonici*, vol. I, *Commento al Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 704; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1255)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., pp. 338-339. Tra gli utilizzi ‘permissibili’, L. CHIAPPETTA, *Sub can. 1210*, in *Id.*, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 484, elenca ad esempio «conferenze religiose o anche di carattere-sociale cristiano, concerti di musica sacra, esposizioni sacre, premiazioni religiose, ecc».

4. Gli usi 'proibiti' e le altre condotte improprie

4.1. «*Vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit*»: la categoria degli usi sempre vietati e la sua estensione

L'ultima categoria che resta da prendere in esame è quindi quella degli utilizzi 'proibiti'. Benché l'opposizione tra questi ultimi e gli usi 'propri' costituisca naturalmente la dicotomia principale su cui si modella la distinzione presentata al can. 1210 CIC, rispetto alla quale la tipologia delle iniziative 'permissibili' risulta perciò logicamente residuale e conseguente, alla luce dell'esposizione sin qui condotta appare comunque intuitivamente chiaro, per sottrazione, quale sia l'estensione dello spazio rimanente per il gruppo delle attività inderogabilmente proibite. Tra queste vanno annoverati a maggior ragione gli 'usi profani indecorosi' che il can. 1222 CIC vieta anche per il caso delle chiese ormai dismesse e adibite a una diversa destinazione – fattispecie su cui ci soffermeremo debitamente più avanti –; ma, se non si vuole irragionevolmente equiparare la condizione del luogo sacro a quella di un immobile che tale qualifica ha invece perduto, è altrettanto evidente come per un edificio tuttora destinato al culto la loro elencazione non potrà esaurirsi in simili ipotesi 'estreme': essa, al contrario, dovrà necessariamente allargarsi a comprendere pure gli usi che, sebbene 'non indecorosi', siano comunque 'profani'.

Concretamente, si comprende quindi come gli esempi di utilizzi vietati possano essere innumerevoli; tra i più ricorrenti, in dottrina si ricorda soprattutto come non sia consentito ospitare nel luogo sacro iniziative politiche, sindacali o commerciali, né – come d'altronde già emerso sopra – attività culturali di carattere profano¹⁰⁷. In ottica più complessiva, accanto a questi casi indicativi vanno poi aggiunte tutte quelle fattispecie che, anche quando non manifestamente stridenti rispetto alla funzione della *aedes sacra*, risultino cionondimeno inappropriate per una simile collocazione (criterio che si rivela tanto più stringente ogniqua-

¹⁰⁷ Cfr. J.M. HUELS, *Sub can. 1210*, in *New Commentary on the Code of Canon Law*, cit., p. 1427; P. VERGARI, *Sub can. 1210*, cit., p. 704; M. CALVI, *Sub can. 1210*, in *Codice di diritto canonico commentato*, cit., p. 989.

volta vi sia la disponibilità di altri spazi a cui ricorrere per il medesimo fine)¹⁰⁸.

Riallacciandoci a quanto osservato poc'anzi circa la qualità richiesta a una certa attività affinché essa possa essere considerata ammissibile *per modum actus* da parte dell'ordinario, potremmo perciò concludere che a popolare il contenuto della proibizione in parola partecipa non soltanto tutto ciò che possa attivamente offendere la natura del luogo, ponendosi con essa apertamente in contrasto, ma anche, più in generale, ogni uso che le sia estraneo: principio che difatti trova riscontro nello stesso can. 1210 CIC, che nel definire tale categoria si riferisce appunto a 'qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo' («quidquid a loci sanctitate absonum sit»).

Per quanto appartenente a un piano differente, in cui l'attenzione si concentra non tanto sugli eventuali utilizzi dell'immobile, quanto piuttosto sul comportamento tenuto da singoli individui al suo interno o nei suoi confronti, vale la pena di precisare come un'ulteriore 'limitazione' possa riguardare anche l'esercizio dell'uso 'proprio' della chiesa, l'accesso alla quale può essere regolato al fine di garantirne il dovuto rispetto. Quando infatti il can. 1221 CIC sancisce la libertà e la gratuità dell'ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre celebrazioni, è ovvio – e pertanto sottinteso – che tale garanzia sia finalizzata a permettere al soggetto di partecipare o comunque di assistere alla celebrazione stessa: il che non impedisce, ma anzi implica, che il parroco o il rettore possa limitare l'accesso

¹⁰⁸ R. BENEYTO BERENQUER, *Uso profano*, cit., p. 780: «Lo que parece razonable, y existen incluso antecedentes (el c. 1178 CIC 1917), es que todos los usos que no sean exclusivamente para el culto y que puedan realizarse en otros lugares no sagrados, como plazas, teatros, cines, salones, etc. no se celebren en el lugar sagrado. Ciertamente que no tiene por qué entenderse que una representación teatral o la proyección de una película, o una tómbola vayan en contra de la santidad de un lugar sagrado, pero nadie discutirá que no es el lugar apropiado para celebrar este tipo de actos. Este tipo de usos serían no propios del lugar sagrado. Resulta mucho más convincente que en un lugar sagrado no deben realizarse mítines políticos, concentraciones que defiendan el aborto o el ateísmo, o incluso tampoco deben realizarse, como se ha tenido la intención en alguna ocasión por parte de alguna administración local, bodas civiles. Es indudable que no es el lugar apropiado para este tipo de actos. No obstante el canon deja un margen de libertad al ordinario para permitir actos no propios del lugar sagrado, aunque siempre en consonancia con la santidad del lugar».

e la permanenza nel luogo sacro a coloro che mostrino un atteggiamento inopportuno o capace di turbare lo svolgimento della funzione o della preghiera, come potrebbe ad esempio essere il caso – per ritornare su un’ipotesi per altro verso già osservata – di chi intendesse visitare la chiesa a scopo turistico mentre è in corso la celebrazione¹⁰⁹.

4.2. *La violazione: presupposti e conseguenze. Dalla sospensione della liceità della celebrazione al rito penitenziale*

Una prospettiva ancora parzialmente differente è quella adottata dal can. 1211 CIC, che si rivolge all’eventualità in cui il luogo sacro venga violato a causa del compimento di un’azione gravemente ingiuriosa, con la conseguenza che al suo interno non sarà più lecito esercitare il culto finché l’oltraggio non sia stato riparato per mezzo dell’apposito rito penitenziale descritto dal *Caeremoniale Episcoporum* ai nn. 1070-1092¹¹⁰.

Sensibilmente marcata, a questo riguardo, appare l’evoluzione sperimentata da tale disciplina tra il *Codex* del 1917 e quello del 1983: l’elemento più vistoso, in particolare, si riscontra senza dubbio nel passaggio dalla concezione di carattere prevalentemente oggettivo che informava il previgente can. 1172 § 1, il quale elencava in maniera tassativa i fatti che avrebbero determinato la violazione, a quella emergente invece dall’attuale can. 1211, con il quale è stato valorizzato maggiormente il profilo soggettivo. Accanto al dato primario costituito dall’effettivo verificarsi di un evento gravemente oltraggioso, oggi la norma richiede infatti che quest’ultimo abbia avuto come conseguenza quella di provocare scandalo tra i fedeli, non più enumerando dei casi prestabiliti, ma rimettendo la valutazione sulla sussistenza di tali presupposti al giudizio dell’ordinario del luogo: tre requisiti che, secondo un’efficace distinzione proposta in dot-

¹⁰⁹ Cfr. J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1221*, cit., p. 1830; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 112.

¹¹⁰ Can. 1211 CIC: «Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci contrariae sunt ut non liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur».

trina, sono stati rispettivamente indicati come «causa» (l'azione oltraggiosa), «effetto» (lo scandalo) e «accertamento autoritativo» (la decisione dell'ordinario)¹¹¹.

Tale nuova impostazione, d'altro canto, non comporta certo che la necessità del rito penitenziale scaturisca da una scelta puramente discrezionale dell'ordinario del luogo, che è invece chiamato a vagliare le circostanze concrete al fine di garantire il rispetto della norma, né che le fattispecie da cui essa deriva siano del tutto indeterminate. A quest'ultimo riguardo, è lo stesso n. 1070 CE ad offrire un'esemplificazione di azioni particolarmente gravi, in cui devono senz'altro riconoscersi delle 'cause' – per fare immediatamente uso della terminologia appena introdotta – di violazione: tra queste, sono cioè esplicitamente richiamati quegli atti che recano ingiuria ai sacri misteri – e soprattutto alle specie eucaristiche –, che vengono commessi in disprezzo della Chiesa o che offendono gravemente la dignità dell'uomo e della società umana.

Considerato il ruolo essenziale riconosciutogli dalla disposizione, va da sé che il parroco o il rettore della chiesa, nel caso fosse venuto a conoscenza di un evento che potrebbe corrispondere ai criteri descritti, è tenuto a informare il prima possibile l'ordinario del

¹¹¹ M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., p. 351. Al riguardo si vedano anche L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, cit., pp. 111-113; A. LONGHITANO, *Sub can. 1211*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, vol. III/2, cit., pp. 1812-1813; ID., *Lugar sagrado*, cit., p. 223; ID., *Violación de lugar sagrado*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII, cit., p. 917; P. MALECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, cit., p. 530; ID., *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 90-91; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., pp. 338-339; J. WERCKMEISTER, *L'édifice cultuel en droit canonique catholique*, cit., pp. 217-218; L. CHIAPPETTA, *Sub can. 1211*, in ID., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 485; A. BORRAS, *Profanación*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VI, cit., p. 533-535; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., p. 371; ID., *Sub can. 1211*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 802; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., p. 516; M. CALVI, *Sub can. 1211*, in *Codice di diritto canonico commentato*, cit., pp. 989-990; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 390-391. Un caso concreto di violazione, tratto dalla cronaca del tempo, è inoltre riportato da M. SMITH FOSTER, *The violation of a church (canon 1211)*, in *The Jurist*, IL (1989), p. 693.

luogo¹¹²: questi, qualora a seguito del suo discernimento confermasse l'avvenuta violazione, dovrà a sua volta darne notizia all'intera comunità, tramite un decreto o almeno una dichiarazione¹¹³. Come anticipato, la conseguenza di una simile circostanza si sostanzierà quindi nella illiceità di esercitare il culto nel luogo sacro in questione fintanto che non sia intervenuto il rito penitenziale. Questo non significa, tuttavia, che il luogo stesso perda la sua qualifica di 'sacro', che rimane bensì intatta: al contrario, proprio per distinguerla dalla «cessazione della sacralità», provocata invece dalla perdita della dedicazione o della benedizione *ex can. 1212 CIC* e dalla riduzione a uso profano di una chiesa *ex can. 1222 CIC* – ipotesi di cui ci occuperemo perciò più avanti –, in dottrina gli effetti della violazione sono stati piuttosto definiti come una «*interruzione*» della sacralità stessa, che determina cioè «una sospensione della liceità *in loco* della celebrazione conseguente all'oltraggio subito»¹¹⁴. Tale condizione, ricorda il n. 1071 CE, comporta che nel luogo violato si debba procedere quanto prima a riparare l'offesa tramite il rito penitenziale: fino a questo momento, in esso non sarà possibile svolgere né la celebrazione eucaristica, né la celebrazione degli altri sacramenti, né alcuna altra funzione liturgica; com'è stato osservato proprio in riferimento al can. 1211 CIC, anzi, «Significantly, this canon does not distinguish in any way between public and private divine worship: all worship is prohibited»¹¹⁵.

¹¹² P. MALECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, cit., p. 530; ID., *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 91.

¹¹³ Cfr. P. MALECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, cit., pp. 531-532; ID., *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 92; L. CHIAPPETTA, *Sub can. 1211*, cit., p. 485; A. LONGHITANO, *Reconciliación de lugar sagrado*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VI, cit., p. 760; ID., *Violación de lugar sagrado*, cit., p. 917.

¹¹⁴ M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., p. 351. A questo proposito, cfr. anche P. MALECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, cit., p. 531; ID., *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 91-92; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., p. 516.

¹¹⁵ E.M. LOHSE, *The right of the faithful to enter a church for the offering of divine worship*, cit., p. 523, che prosegue: «For this reason, the insertion of *praesertim* in canon 1214 has had no effect on way that the violation of a church entirely prohibits the exercise of the subjective right to enter churches. In the revision of the Code, both the prohibition concerning violated churches in canon 1211 and the

Il rito penitenziale, prosegue il *Caeremoniale Episcoporum*, dovrebbe essere presieduto dal vescovo diocesano – ma non è esclusa la possibilità di delega a un altro vescovo o a un presbitero¹¹⁶ –, così da esprimere che alla celebrazione stessa si associa non solo la comunità locale interessata, ma tutta la Chiesa diocesana, disponendosi alla conversione e alla penitenza. Dal momento che «los delitos cometidos en una iglesia – que hacen necesario que se celebre un rito penitencial antes de retomar el ejercicio del culto – tienen relación con la Iglesia viva, constituida por la comunidad de fieles»¹¹⁷, si comprende l'importanza di preparare convenientemente il popolo alla partecipazione al rito: al riguardo, il n. 1070 CE sottolinea quindi la centralità della predicazione della Parola di Dio e l'opportunità di compiere pii esercizi¹¹⁸, esortando i sacri pastori soprattutto a proporre ai fedeli il rinnovamento interiore mediante la celebrazione del sacramento della penitenza – evidentemente da amministrare in un luogo diverso rispetto alla chiesa violata –. In tal modo adeguatamente introdotto, il rito penitenziale potrà così essere officiato, secondo quanto disposto dal n. 1073 CE, in qualsiasi giorno tranne

right of entry in canon 1214 expanded in tandem to include private as well as public worship. As a result, both in the present as in the former Code, the violation of a church prohibits all acts of worship included under the objective right of entry and its corresponding subjective right». Al riguardo, si vedano anche J.M. HUELS, *Sub can. 1211*, in *New Commentary on the Code of Canon Law*, cit., pp. 1427-1428; J. WERCKMEISTER, *L'édifice culturel en droit canonique catholique*, cit., pp. 217-218; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., p. 371.

¹¹⁶ Cfr. J.M. HUELS, *Sub can. 1211*, cit., pp. 1427-1428; P. MALECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, cit., p. 531; ID., *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 92.

¹¹⁷ A. LONGHITANO, *Reconciliación de lugar sagrado*, cit., p. 760. Analogamente, A. BORRAS, *Profanación*, cit., p. 534 sottolinea che «la profanación de un lugar sagrado afecta a toda la comunidad de discípulos de Cristo, del que el edificio es signo o imagen».

¹¹⁸ In merito ai pii esercizi, conviene richiamare quanto indicato al n. 13 della Costituzione *Sacrosanctum Concilium*: «Pia populi christiani exercitia, dummodo legibus et normis Ecclesiae conformia sint, valde commendantur, praesertim cum de mandato Apostolicae Sedis fiunt. Speciali quoque dignitate gaudent sacra Ecclesiarum particularium exercitia, quae de mandato Episcoporum celebrantur, secundum consuetudines aut libros legitime approbatos. Ita vero, ratione habitata temporum liturgicorum, eadem exercitia ordinentur oportet, ut sacrae Liturgiae congruant, ab ea quodammodo deriventur, ad eam populum manuducant, utpote quae natura sua iisdem longe antecellat».

che nel Triduo pasquale, nelle domeniche e nelle solennità, ferma restando comunque la possibilità – e talvolta, anzi, l’opportunità – che la celebrazione si svolga alla vigilia della domenica o della solennità stessa¹¹⁹.

Ritornando per un momento alle questioni poste dal collegamento tra diritto canonico e art. 831 c.c., vale la pena di ricordare che, proprio in virtù del fatto che anche in simili circostanze la chiesa mantiene inalterata la propria qualifica di ‘edificio sacro’, comprendente perciò sia la dedicazione o benedizione sia la destinazione al culto, nemmeno la condizione temporanea conseguente alla violazione comporta il venir meno del summenzionato vincolo di destinazione sancito dalla norma civile¹²⁰ – la cui *ratio* tutelatrice non può d’altronde che includere pure la celebrazione dello stesso rito penitenziale –.

4.3. *Il delitto di profanazione e il suo rapporto con la violazione dei luoghi sacri*

Benché non perfettamente sovrapponibili, un legame evidente sussiste poi tra il contenuto della norma appena illustrata e quello dell’attuale can. 1369 CIC, che, anche a seguito della recente riforma del Libro VI del *Codex Iuris Canonici* – disposta, com’è noto, con la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* –, ha conservato immutata la formulazione di cui al precedente can. 1376¹²¹, secondo

¹¹⁹ Circa le modalità di svolgimento del rito penitenziale, si vedano inoltre M. SMITH FOSTER, *The violation of a church (canon 1211)*, cit., pp. 699-703; L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 854-859 y 1166-1253 del CIC*, cit., pp. 111-113; P. MALECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, cit., pp. 531-532; ID., *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 92; A. LONGHITANO, *Reconciliación de lugar sagrado*, cit., p. 760.

¹²⁰ Così anche M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., p. 303.

¹²¹ Cfr. FRANCISCUS, Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, in *L’osservatore romano*, 1° giugno 2021, pp. 2-4. L’unica differenza rilevabile tra il vecchio can. 1376 e il vigente can. 1369 consiste perciò nel fatto che il primo era compreso nel titolo II della parte II, relativa ai delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa («De delictis contra ecclesiasticam auctoritatem et Ecclesiae libertatem»), mentre il secondo è stato spostato al titolo I, concernente i delitti contro la fede e l’unità della Chiesa («De delictis contra fidem et Ecclesiae unitatem»). Prima della riforma, così A. BORRAS, *Profanación*, cit., p. 533, spiega-

cui chi profana una cosa sacra, mobile o immobile, deve essere punito con giusta pena¹²².

La differenza tra le prescrizioni in parola è infatti percepibile già sul piano testuale: mentre il can. 1211 CIC utilizza il verbo *violare*, rivolgendosi specificamente ai luoghi sacri, il can. 1369 CIC ricorre invece al termine *profanare*, riferendosi a tutte le *res sacrae*, sia mobili sia immobili¹²³. Altrettanto palese, d'altra parte, è però anche la

va le ragioni della precedente collocazione: «La noción de profanación concierne, pues, e incluso más precisamente – por más que el verbo, el sustantivo o el adjetivo no aparezcan –, a las especies eucarísticas (cf c. 1367). Concierne también a las cosas sagradas, a saber, a las cosas destinadas al culto divino por una bendición o, si se trata de un lugar sagrado, por una dedicación (cf c. 1376). La profanación de la eucaristía y de las cosas sagradas tiene consecuencias penales sobre sus autores (cc. 1367 y 1376); la de un lugar sagrado tiene consecuencias penitenciales en el sentido de que lleva consigo la realización de un rito penitencial (cf *Caeremoniale episcoporum* 1984, nn. 1070-1092) de reconciliación del propio lugar que deberá llevarse a cabo con la participación de los fieles (cf *Communicationes* 12 [1980] 329-331). Es importante distinguir estos dos asuntos, por una parte las especies eucarísticas y, por otra, las cosas sagradas. Es, por otro lado, lo que hace el legislador en el momento de contemplar la sanción para un delito: la profanación de las santas especies está clasificada entre “los delitos contra la religión y contra la unidad de la Iglesia” (cc. 1364-1369) y la de las cosas sagradas entre “los delitos contra las autoridades eclesiásticas y libertad de la Iglesia” (cc. 1370-1377). El Código contempla sanciones diferentes según se trate de la eucaristía o de una cosa sagrada que ha sido tratada de manera despreciativa e irrespetuosa violando su carácter sagrado». Circa la modifica intervenuta nel nuovo Libro VI, invece, B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021, p. 324, osserva che tale «cambio di contesto incide anche nel significato della fattispecie delittuosa. Ora la malvagità della condotta non è più sottolineata perché costituisce un affronto all'autorità della Chiesa, che sulle cose sacre e in particolare sui luoghi del genere “esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici” (can. 1213), ma perché rappresenta un disprezzo nei confronti della fede attraverso la profanazione di oggetti che la Chiesa aveva riservato al culto divino o alla sepoltura dei fedeli». Così anche M. MOSCONI, *Sub can. 1369*, in *Aggiornamento al Codice di diritto canonico commentato. Testo e commento del nuovo Libro VI in vigore dall'8 dicembre 2021*, a cura della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Ancora, Milano, 2021, p. 63, il quale appunto segnala che «L'inserzione del can. nel titolo I (in precedenza era il can. 1376) evidenzia il valore di questa norma per la tutela della fede, che attribuisce valore alle cose sacre».

¹²² Can. 1369 CIC: «Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat iusta poena puniatur».

¹²³ La prima differenza menzionata è messa in evidenza da A. BORRAS, *Profanación*, cit., pp. 532-533, che osserva: «El verbo *profanare* aparece en el c. 1376 a propósito de las “cosas sagradas” (lat. *res sacra*): “Quien profana una cosa sagrada, mueble o inmueble, debe ser castigado con una pena justa”. El verbo latino *violare*

sostanziale connessione tra le due ipotesi, il rapporto tra le quali può perciò essere definito di genere e specie: «La violación de un lugar sagrado», cioè, «es una especie de profanación junto a la de otras cosas sagradas o de la eucaristía»¹²⁴. Le azioni gravemente oltraggiose di cui tratta il can. 1211 CIC, in altri termini, possono sicuramente costituire delitto di profanazione a norma del can. 1369 CIC, le cui possibili fattispecie, per converso, non si esauriscono invece in simili comportamenti, comprendendo piuttosto ogni atto che si sostanzia nell'«impiego irriverente o profano di oggetti destinati al culto se-

empleado en el c. 1211 a propósito de los lugares sagrados (cf CIC 1917, c. 1172) se traduce por profanar en las versiones oficiales (que no son auténticas) del Código de 1983; es éste el caso en francés y en italiano; las traducciones inglesa y castellana utilizan respectivamente *to violate* y *violar*. Los verbos alemán *schänden* y neerlandés *schenden* se refieren al mismo tiempo al deshonor, la ofensa y la injuria de aquello que es profanado». Quanto alla seconda, è invece del tutto pacifico che la formulazione richiamata, riferendosi a tutte le cose sacre, mobili o immobili, ricomprenda così anche i *loca sacra*, come evidenzia ad esempio Á. MARZOA, *Sub can. 1376*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, vol. IV/1, cit., p. 521: «Aunque el término “cosas sagradas” parece remitir al c. 1171, y en este sentido no sería aplicable a los cc. 1205 ss. (“lugares sagrados”), pensamos que tal uso restrictivo no está en la mente del legislador, pues ello llevaría a la incongruencia de tipificar como delito la profanación de objetos como una patena o un cáliz, y no, en cambio, una iglesia, cementerio o altar. Por lo demás, la propia distinción que hace el canon entre bienes muebles e inmuebles extiende obviamente el concepto al segundo caso. Por consiguiente, ha de entenderse por *cosas sagradas*, a los efectos del canon que comentamos, todo aquello que ha sido destinado al culto o a la sepultura mediante consagración, dedicación o bendición prescritas en los libros litúrgicos».

¹²⁴ A. BORRAS, *Profanación*, cit., p. 533. Collegano esplicitamente il canone relativo alla violazione dei luoghi sacri e quello riguardante il delitto di profanazione anche J. WERCKMEISTER, *Profanation*, in Id., *Petit dictionnaire de droit canonique*, Les Éditions du Cerf, Paris, 1993 (ristampa 2011), p. 167; J.M. HUELS, *Sub can. 1211*, cit., p. 1427; P. VERGARI, *Sub can. 1211*, in *Corpus Iuris Canonici*, vol. I, *Commento al Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 704; A. LONGHITANO, *Sub can. 1211*, cit., p. 1813; Id., *Lugar sagrado*, cit., p. 223; P. MALECHA, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, cit., p. 531; Id., *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 91; Á. MARZOA, *Sub can. 1376*, cit., p. 522; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., p. 339; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 3ª ed., Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp. 278-279; R. BENEYTO BERENGUER, *Uso profano*, cit., p. 781; J.A. RENKEN, *The Penal Law of the Roman Catholic Church. Commentary on Canons 1311-1399 and 1717-1751 and Other Sources of Penal Law*, Faculty of Canon Law-Saint Paul University, Ottawa, 2015, pp. 255-256; M. CALVI, *Sub can. 1211*, cit., p. 990; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub can. 1211*, cit., p. 802.

condo il c. 1171»¹²⁵. Nei confronti di chi si fosse reso colpevole di tale delitto, lo stesso canone prevede così una pena *ferendae sententiae*, di carattere obbligatorio ma indeterminata¹²⁶.

Vale la pena di notare, infine, come i luoghi sacri possano venire in rilievo anche con riferimento al can. 1372 CIC, che punisce, tra le altre ipotesi, coloro che impediscono l'uso legittimo – a partire perciò dai citati usi 'propri' – delle cose sacre o di altri beni ecclesiastici: la sanzione, in questo caso, consisterà necessariamente nelle pene espiatorie indicate al can. 1336 §§ 2-4 CIC, a cui la disposizione appositamente rinvia¹²⁷.

¹²⁵ J.I. ARRIETA, *Sub can. 1369*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 921. Cfr. anche W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical sanctions and the penal process. A commentary on the code of canon law*, Faculty of Canon Law-Saint Paul University, Ottawa, 2000, pp. 113-114; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 278-279; M. MOSCONI, *Sub can. 1369*, cit.

¹²⁶ Cfr. Á. MARZOA, *Sub can. 1376*, cit., p. 523; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 279-280; A. BORRAS, *Profanación*, cit., p. 535; J.A. RENKEN, *The Penal Law of the Roman Catholic Church. Commentary on Canons 1511-1599 and 1717-1731 and Other Sources of Penal Law*, cit., p. 255; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 326; J.I. ARRIETA, *Sub can. 1369*, cit., p. 921.

¹²⁷ Can. 1372 CIC: «Puniantur ad normam can. 1336, §§ 2-4: 1° qui impediunt libertatem ministerii vel exercitium potestatis ecclesiasticae aut legitimum rerum sacrarum vel bonorum ecclesiasticorum usum, aut perterrent eum qui potestatem vel ministerium ecclesiasticum exercuit; 2° qui impediunt libertatem electionis aut perterrent electorem vel electum». Cfr. M. MOSCONI, *Sub can. 1372*, in *Aggiornamento al Codice di diritto canonico commentato. Testo e commento del nuovo Libro VI in vigore dall'8 dicembre 2021*, cit., p. 66; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., pp. 344-347; J.I. ARRIETA, *Sub can. 1372*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., pp. 924-925.

CAPITOLO IV

DALL'USO PER IL CULTO ALLA RIDUZIONE A USO PROFANO: PROTEZIONE DEI LUOGHI SACRI E PROSPETTIVE DI DISMISSIONE

1. *La custodia dell'immobile e delle sue finalità: una protezione a tutto tondo*
- 1.1. *Le norme poste a tutela degli edifici aperti al culto: l'insospettata attualità di una disciplina risalente. Il caso concreto del contrasto alla pandemia di Covid-19*

Oltre ai principi dettati circa il loro corretto utilizzo, la disciplina relativa agli edifici di culto conosce naturalmente specifiche garanzie poste ad effettiva tutela del loro carattere sacro e della loro stessa integrità materiale. Ciò vale non solo, in modo specifico, per le chiese – come abbiamo già potuto saggiare e come avremo modo di approfondire tra poco –, ma per tutti i luoghi sacri, con riferimento ai quali il can. 1213 del *Codex Iuris Canonici* riconosce infatti all'autorità ecclesiastica la prerogativa di esercitare liberamente «potestates suas et munera»¹. Questo non significa che per tali spazi sia reclamata un'esonazione assoluta dalla giurisdizione civile, come invece avveniva espressamente al can. 1160 del Codice del 1917 («Loca sacra exempta sunt a iurisdictione auctoritatis civilis et in eis legitima Ecclesiae auctoritas iurisdictionem suam libere exercet»): rimane tuttavia fermo il principio – anzi dilatato dal riferimento

¹ Can. 1213 CIC: «Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica in locis sacris libere exercet».

normativo non più alla sola giurisdizione dell'autorità ecclesiastica, ma più in generale ai suoi poteri e uffici, comprendendovi quindi il *munus regendi*, il *munus sanctificandi* e il *munus docendi* – in virtù del quale al loro interno non può essere ammessa alcuna forma di indebita ingerenza esterna. Con tale accezione, in merito al contenuto di tale canone si è perciò potuto osservare che «lungo i secoli la Chiesa ha sempre difeso strenuamente questa libertà. Tuttavia, in genere, gli ordinamenti statuali non riconoscono una esenzione totale. La materia è spesso regolata da appositi concordati o convenzioni tra l'autorità ecclesiale e quella civile. Attualmente la Chiesa è disposta a riconoscere la possibilità di intervento da parte dell'autorità civile, per ragioni igieniche, urbanistiche o di pubblica sicurezza»².

Esempi rilevanti della collaborazione tra autorità civile e autorità ecclesiastica in tali ambiti – e segnatamente in quello urbanistico – sono peraltro già emersi nella presente disamina, sebbene in relazione a una fase ancora solo propedeutica all'edificazione del luogo sacro: a partire, per quanto concerne proprio la disciplina pattizia, dal n. 3 dell'art. 5 dell'Accordo di Villa Madama, in base al quale la prima si è appunto impegnata a tenere conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla seconda, per quanto concerne la

² M. CALVI, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, cit., p. 241. Al riguardo, si vedano anche M. PETRONCELLI, *La disciplina dei luoghi sacri e la nuova classificazione degli edifici di culto*, cit., pp. 262-265; L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1255 del CIC*, cit., p. 105; J.M. HUELS, *Sub can. 1213*, in *New Commentary on the Code of Canon Law*, cit., p. 1428; A. LONGHITANO, *Sub can. 1213*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, vol. III/2, cit., pp. 1815-1816; Id., *Lugar sagrado*, cit., p. 223; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 85; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1255)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., p. 340; B.F. PIGHIN, *Configurazione e gestione dei luoghi di culto*, cit., pp. 123-126; Id., *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 378-380; J. WERCKMEISTER, *L'édifice cultuel en droit canonique catholique*, cit., p. 222; *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, cit., p. 52; L. CHIAPPETTA, *Sub can. 1213*, in Id., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. II, cit., p. 486; M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., pp. 350-351; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., p. 136; Id., *Sub can. 1213*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., pp. 802-803; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 517-518; M. CALVI, *Sub can. 1213*, in *Codice di diritto canonico commentato*, cit., pp. 990-991.

costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali. Prendendo in esame il medesimo articolo, vale invece adesso la pena di sottolineare come garanzie parimenti rilevanti sono assicurate anche una volta che la realizzazione dell'immobile sia stata compiuta ed esso sia effettivamente entrato in uso: da un lato, infatti, si sancisce al n. 1 il divieto di requisire, occupare, espropriare e demolire gli edifici aperti al culto se non sussistono gravi ragioni e se, in ogni caso, non sia stato previamente raggiunto un accordo con la competente autorità ecclesiastica; dall'altro, si prevede al n. 2 che l'accesso ai medesimi luoghi sia precluso alla forza pubblica nell'esercizio delle proprie funzioni, ammesso che non sia stata precedentemente avvertita la stessa autorità confessionale o che non lo impongano casi di urgente necessità (formulazioni del tutto analoghe sono state peraltro riproposte all'interno delle intese concluse con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, formando così una disciplina pressoché comune in questa materia³). Riallacciandosi proprio alla natura di simili tutele, a quest'ultimo riguardo si è sottolineato che, anche dal punto di vista statale, «Non si tratta di un anacronistico riconoscimento del diritto di asilo, ma del riconoscimento del rispetto che merita la pace dei luoghi di culto, la quale può essere turbata in modo improvviso solo in presenza di un'urgente necessità»⁴.

³ Nelle leggi di approvazione delle corrispondenti intese, le disposizioni citate si rinviengono rispettivamente: per le Assemblee di Dio in Italia, all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 22 novembre 1988, n. 517; per l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516; per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, all'art. 15, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1989, n. 101; per l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, all'art. 17, commi 1 e 2, della legge 12 aprile 1995, n. 116; per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520; per la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 2012, n. 126; per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, all'art. 15, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 2012, n. 127; per la Chiesa apostolica in Italia, all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 2012, n. 128; per l'Unione Buddhista Italiana, all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 245; per l'Unione Induista Italiana, all'art. 17, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 246; per l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, all'art. 8, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2016, n. 130; per la Chiesa d'Inghilterra, all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 2021, n. 240.

⁴ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 387.

Il fatto che tali norme di salvaguardia non solo non risultino ‘anacronistiche’, bensì dispieghino tutt’oggi il proprio valore anche a fronte delle circostanze più impellenti e imprevedibili, è d’altronde dimostrato dalla stretta attualità, e in particolare da quel complesso di problematiche che – anche sul piano giuridico – sono conseguite alla recente pandemia di Covid-19 e alle misure predisposte da parte statale per tentare di contenerne il più possibile gli effetti. Tra queste, specie nelle fasi iniziali della reazione al progressivo diffondersi del contagio, com’è noto alcune hanno investito in modo diretto la dimensione religiosa, la cui ‘componente aggregativa’ veniva percepita come un’occasione di rischio nell’ottica della trasmissione della malattia, per contrastare la quale era perciò giudicato inevitabile limitare il diritto dell’autorità ecclesiastica di svolgere celebrazioni con il popolo e conseguentemente il diritto dei fedeli di prendervi parte: veniva cioè stabilita – per utilizzare la medesima terminologia del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 (art. 1, comma 2) e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 e del 26 aprile 2020 (art. 1, lett. i) – la sospensione di tutte le «cerimonie civili e religiose», proibizione assoluta che si accompagnava alla previsione di precise misure organizzative alla cui adozione sarebbe stata condizionata l’apertura stessa dei luoghi di culto, a cui i fedeli avrebbero eventualmente potuto accedere per la preghiera solo individualmente.

Pur senza bisogno di addentrarsi nei risvolti e nelle implicazioni di simili disposizioni sia dal punto di vista della tutela della libertà religiosa dei singoli, sia da quello dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica – temi che evidentemente esulerebbero dall’oggetto delle presenti riflessioni⁵ –, in questa sede vale tuttavia la pena di

⁵ In merito a tali aspetti, ci permettiamo perciò di rinviare a A. TOMER, *Libertà religiosa tra pandemia e garanzie costituzionali, sovranazionali e pattizie. Profili problematici nell’approccio della normativa di emergenza*, in *Ambiente-Diritto.it*, Rivista telematica (www.ambienteditto.it), XX (2020), n. 3, pp. 320-340. Per approfondimenti ulteriori, si vedano anche F. ADERNÒ, *Le restrizioni alla libertà religiosa disposte dalla decretazione d’urgenza*, in *Covid-19 vs democrazia. Aspetti giuridici ed economici nella prima fase dell’emergenza sanitaria*, a cura di M. BORGATO, D. TRABUCCO, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, pp. 77-102; F. ALICINO, *Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it).

it), n. 19/2020, pp. 1-24; F. BALSAMO, *The loyal collaboration between State and religions at the testing bench of the Covid-19 pandemic. A perspective from Italy*, in *Law, Religion and Covid-19 Emergency*, a cura di P. CONSORTI, DiReSoM, Pisa, 2020, pp. 37-55; F. BOTTI, *Bagattelle per una pandemia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 10/2020, pp. 1-21; M. CARRER, *Salus rei publicae e salus animarum, ovvero sovranità della Chiesa e laicità dello Stato: gli artt. 7 e 19 Cost. ai tempi del Coronavirus*, in *Bio-Law Journal - Rivista di BioDiritto*, Rivista telematica (www.biodiritto.org), VII (2020), n. 1S, pp. 339-343; G. CASUSCELLI, *Gli "effetti secondari" (ma non troppo) della pandemia sul diritto ecclesiastico italiano e le sue fonti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 8/2020, pp. 1-16; A. CESARINI, *I limiti all'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria e la 'responsabile' collaborazione con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 18/2020, pp. 1-26; G. CHIARA, *Brevi notazioni sulle restrizioni della libertà di culto al tempo della pandemia*, in *Diritto e religioni*, XV (2020), n. 2, pp. 85-96; G. CIMBALO, *Le relazioni tra Stato e confessioni religiose sotto lo stress del Covid-19*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXI (2020), pp. 163-187; N. COLAIANNI, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7/2020, pp. 25-40; P. CONSORTI, *Emergenza Covid-19 e libertà religiosa in Italia*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXI (2020), pp. 87-94; Id., *Emergencia y libertad religiosa en Italia frente al miedo a la Covid-19*, in *Covid-19 y libertad religiosa*, a cura di J. MARTÍNEZ-TORRÓN, B. RODRIGO LARA, Iustel, Madrid, 2021, pp. 167-182; V. D'ALÒ, *La libertà religiosa nell'emergenza da Covid-19*, in *Diritto e Covid-19*, a cura di G.A. CHIESI, M. SANTISE, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 561-571; T. DI IORIO, *La quarantena dell'anima del civis-fidelis. L'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11/2020, pp. 36-67; G. FATTORI, *Religious freedom at the time of coronavirus*, in *Law, Religion and Covid-19 Emergency*, cit., pp. 57-64; F. FRANCESCHI, *L'esercizio del culto al tempo del Covid-19: la rivoluzione (forzata) della 'fede telematica', tra possibili opportunità e qualche inevitabile rischio*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXI (2020), pp. 117-132; A. FUCCILLO, M. ABU SALEM, L. DECIMO, *Fede interdetta? L'esercizio della libertà religiosa collettiva durante l'emergenza COVID-19: attualità e prospettive*, in *Calumet. Intercultural Law and Humanities Review*, Rivista telematica (calumet-review.com), n. 10/2020, pp. 109-139; A. GIANFREDA, *Tra terra e cielo. Libertà religiosa, riti funebri e spazi cimiteriali*, cit., pp. 323-343; A. LICASTRO, *Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia*, in *Consulta OnLine*, Rivista telematica (www.giurcost.org), n. 1/2020, pp. 229-241; M.L. LO GIACCO, *In Italy the Freedom of Worship is in Quarantine, too*, in *Law, Religion and Covid-19 Emergency*, cit., pp. 37-44; G. MACRÌ, *Brevi note in tema di libertà di culto in tempo di pandemia*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXI (2020), pp. 49-58; A. MADERA, *Some preliminary remarks on the impact of Covid-19 on the exercise of religious freedom in the United States and Italy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 16/2020, pp. 70-140; V. MARANO, *Covid e libertà religiosa. Una prova inedita per la sana cooperatio fra Stato e Chiesa*, in *Emergenza Covid-19 e*

sottolineare una delle loro ripercussioni più concrete, al tempo registrate con crescente interesse anche mediatico da parte delle cronache locali e nazionali: ovverosia il ripetuto verificarsi di casi di interruzione delle celebrazioni in corso da parte di rappresentanti della forza pubblica a causa della presenza di sparuti gruppi di fedeli riuniti nella chiesa nonostante i divieti⁶. È chiaro quindi come circostanze di tale genere interpellino in maniera immediata proprio la garanzia di cui al n. 2 dell'art 5 del Concordato, rispetto alla quale si pone un'alternativa ineludibile: o gli eventi richiamati ne hanno costituito una diretta violazione, collocandosi in aperto contrasto con la proibizione posta alla forza pubblica di «entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza

ordinamento costituzionale, a cura di F.S. MARINI, G. SCACCIA, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 257-264; S. MONTESANO, *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: sintesi ragionata delle limitazioni introdotte in Italia per contrastare la diffusione del Covid-19*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXVIII (2020), pp. 255-263; ID., *L'esercizio della libertà di culto ai tempi del Coronavirus. Una breve riflessione*, in *Libertà religiosa e Covid-19: tra diritto alla salute e salus animarum. I focus del dossier Olir "Emergenza coronavirus"*, a cura di G. MAZZONI, A. NEGRI, s.e., Milano, 2021, pp. 49-56; ID., *La Chiesa cattolica e il Governo: la bilateralità tra "leale collaborazione" ed emergenza*, *ivi*, pp. 93-103; S. NITOGLIA, *Covid-19 e libertà religiosa*, in *L-JUS*, Rivista telematica (www.l-jus.it), III (2020), n. 1, pp. 55-67; V. PACILLO, *La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 8/2020, pp. 85-94; ID., *La libertà religiosa in Italia ai tempi del Covid-19. Motivazioni e bilancio di un webinar e prospettive di fronte al perdurare dell'emergenza sanitaria*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXXI (2020), pp. 19-30; R. SANTORO, *La libertà di religione nel contesto pandemico*, in *Diritto e religioni*, XV (2020), n. 2, pp. 157-172; R. SANTORO, G. FUSCO, *Diritto canonico e rapporti Stato-Chiesa in tempo di pandemia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; A. FERRARI, *Covid-19 e libertà religiosa*, in *Libertà religiosa e Covid-19: tra diritto alla salute e salus animarum. I focus del dossier Olir "Emergenza coronavirus"*, *cit.*, pp. 58-62; A. FUCCILLO, *La religione "contagiata" dal virus? La libertà religiosa nella collaborazione Stato-Chiesa nell'emergenza Covid-19*, *ivi*, pp. 75-80; F. IACOBELLIS, *I limiti alla libertà religiosa e l'esperienza della pandemia di Covid-19*, in G. DALLA TORRE, *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile*, a cura di G. BONI, Studium, Roma, 2021, pp. 92-96; P. PALUMBO, *Libertà religiosa, lockdown della fede e celebrazioni digitali*, in *Diritto ed economia nello stato di emergenza. Mutamenti strutturali nella (della) realtà sociale*, a cura di R.A. SMOLLA, L. ALBINO, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2021, pp. 237-266.

⁶ Un caso concreto di questo tipo è ad esempio riportato da M. RONCO, *Cerimonie religiose: un caso sconcertante di vessazione amministrativa*, in www.centrostudiliviatino.it (10 giugno 2020).

averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica», o, al contrario, essi devono invece ritenersi giustificate, secondo quanto stabilito dalla norma stessa, per il ricorrere di un caso di «urgente necessità».

Si comprende quindi come la soluzione del dilemma risieda necessariamente nell'accezione da riconoscersi all'ultimo concetto richiamato, di cui si rende perciò indispensabile circoscrivere esattamente il significato e la portata. Nel condurre tale operazione possiamo tuttavia fare affidamento su una guida sicura: come osservato in dottrina⁷, infatti, stante la perfetta identità riscontrabile tra il testo dell'Accordo del 1984 e quello dell'art. 9, par. 3, del Concordato del 1929, nonché la sua piena corrispondenza con i principi ancora oggi vigenti nel nostro ordinamento, deve ritenersi tuttora valida l'interpretazione offerta dalla Circolare appositamente emanata dal Ministero della Giustizia il 20 luglio 1929, che affrontava in via immediata l'interrogativo che ci siamo posti. Con riferimento alla nozione di 'caso di urgente necessità', infatti, la *Circolare relativa alle disposizioni di esecuzione in materia penale in seguito al Concordato tra l'Italia e la Santa Sede* spiegava che «Tale espressione deve essere intesa in senso veramente eccezionale, tenendo in considerazione le varie circostanze inerenti allo scopo che la forza pubblica si prefigge ed in caso di arresto, la gravità o meno del reato, la flagranza o quasi flagranza, la possibilità o meno che il colpevole possa sfuggire all'arresto e, specialmente, l'allarme destato nel pubblico per l'azione delittuosa commessa, soprattutto nel caso che tale allarme si sia propagato tra i fedeli che si trovino negli edifici aperti al Culto, ove il delinquente si sia rifugiato o il delitto sia stato commesso»⁸.

Ora, alla luce di una simile definizione appare quindi evidente come la qualificazione delle contingenze descritte come sussumibili nella categoria dei 'casi di urgente necessità' risulti difficilmente

⁷ Cfr. D. ARRU, *L'ingresso della forza pubblica negli edifici di culto*, in *Il diritto ecclesiastico*, CVI (1995), p. 355.

⁸ La *Circolare relativa alle disposizioni di esecuzione in materia penale in seguito al Concordato tra l'Italia e la Santa Sede* è stata pubblicata nel *Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e degli affari di culto*, L (28 giugno 1929), n. 26, pp. 485-486. Il testo del documento è riportato anche da V. DEL GIUDICE, *Codice delle leggi ecclesiastiche*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 297.

sostenibile. Un tentativo in tale direzione, se condotto coerentemente fino alle sue estreme conseguenze, finirebbe anzi per rivelare conclusioni paradossali: se caliamo i fatti in questione nella cornice disegnata dal Ministero della Giustizia, il risultato non potrebbe infatti che consistere nell'identificazione dei 'delinquenti' menzionati dalla Circolare con i medesimi fedeli presenti nell'edificio, tra i quali – proseguendo nell'improbabile parallelo – l'allarme avrebbe dovuto propagarsi proprio in conseguenza del loro stesso riunirsi (l'azione delittuosa) al fine di partecipare alla celebrazione. Un esito chiaramente assurdo, nel senso etimologico del termine, che tuttavia appare facilmente spiegabile nella sua genesi, se solo si considera che le disposizioni su cui intendeva basarsi l'intervento della forza pubblica nelle circostanze richiamate rappresentavano in ultima istanza la negazione, sancita in via unilaterale da parte statale, di uno dei principi generali stabiliti dal Concordato stesso, dal quale poi anche le altre tutele discendono: quello cioè – già richiamato sopra – secondo cui «La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione», assicurandole in particolare «la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica» (art. 2, n. 1).

Ancora per quanto riguarda la dimensione pattizia, un'esplicita menzione delle 'chiese' si rinviene pure nelle garanzie predisposte dal Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 1929: in questo caso è infatti l'art. 15 ad estendere in via eccezionale alle chiese anche fuori di Roma le «immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri» – condizione di extraterritorialità ordinariamente prevista solo per gli immobili espressamente indicati dallo stesso articolo (le basiliche di S. Giovanni in Laterano, di S. Maria Maggiore e di S. Paolo, con gli edifici annessi; l'immobile di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere; l'area della Villa Pontificia di Castel Gandolfo; l'area nel lato nord del Colle Gianicolense; i palazzi della Cancelleria, di Propaganda Fide in piazza di Spagna, del Sant'Uffizio e adiacenze, della Congregazione per le Chiese Orientali, del Vicariato in via della Pigna) e per «gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire

crederà di sistemare altri suoi Dicasteri» – limitatamente al «tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice». Benché da tale previsione discenda quindi un'ipotesi di tutela aggiuntiva che, secondo modalità del tutto peculiari, potrebbe potenzialmente e momentaneamente interessare singole chiese, è altresì evidente come essa non sia propriamente indirizzata a salvaguardare queste ultime, come invece le citate prescrizioni di cui all'art. 5 del Concordato, trattandosi piuttosto di «una immunità che in qualche modo costituisce riflesso dell'immunità personale assicurata dal Trattato al Papa, la quale ha una durata transitoria nel tempo, data dal perdurare della presenza del pontefice in un determinato edificio di culto»⁹.

Le previsioni di derivazione bilaterale, tuttavia, non esauriscono le tutele di cui godono gli edifici di culto. Sappiamo infatti che garanzie altrettanto rilevanti sono appositamente stabilite anche dalla legislazione posta da parte statale in via unilaterale, avendone già incontrato l'esempio preminente nel summenzionato art. 831 c.c. Ad essa vanno poi aggiunte le ulteriori salvaguardie pure specificamente contemplate dalle norme che disciplinano altri ambiti del diritto, qual è innanzitutto il caso di quelle di carattere penale, con riferimento alle quali un'esplicita menzione dei 'luoghi destinati al culto' – nonché, più in generale, delle «cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto» – si rinviene già sul piano codicistico, precisamente agli artt. 404 e 405 c.p.: i quali, allo scopo di preservare l'esercizio della libertà religiosa, puniscono chi

⁹ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 200. Commentando la medesima norma in *L'«extraterritorialità» nel Trattato del Laterano*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 90, lo stesso Autore osservava inoltre: «si tratta di una disposizione chiara, che prevede l'immunità della extraterritorialità sottoposta alla condizione che durante le funzioni l'edificio sacro non sia accessibile da chiunque, ma soltanto a persone nominativamente indicate o aventi particolari ragioni di presenza (si pensi al caso dei monaci in una chiesa abaziale). Ciò significa che nelle normali visite pastorali dei Pontefici nelle chiese romane o italiane la disposizione in esame non si applica, ferme restando invece le immunità personali di cui all'art. 8 Trattato».

impedisca o turbi le funzioni in cui essa si esprime¹⁰ e chi offenda la confessione stessa mediante vilipendio o danneggiamento di cose¹¹. Senza dimenticare, infine, lo speciale regime tributario relativo ai medesimi immobili, anch'esso informato «al favor che la Carta costituzionale riserva al fattore religioso»¹² e in tal senso a sua volta concorrente «a realizzare una “tutela integrale” della destinazione al culto, nella quale confluiscono e trovano soddisfacimento una pluralità di valori costituzionali»¹³.

Se a tali disposizioni è stata tuttavia dedicata ampia attenzione in dottrina, studiandone accuratamente i contenuti e l'evoluzione nelle rispettive prospettive giuridiche¹⁴, meno sistematizzata nella

¹⁰ Art. 405 c.p.: «Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni».

¹¹ Art. 404 c.p.: «Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

¹² L. DECIMO, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, cit., p. 92.

¹³ A. GUARINO, *Il regime tributario degli edifici di culto. Spunti per una ricostruzione*, in *Il diritto ecclesiastico*, CV (1994), p. 281.

¹⁴ In merito a tali profili, si vedano ad esempio P. CIPROTTI, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 264-267; V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 223-226; G. FERMANELLI, *Beni ecclesiastici ed espropriazione per pubblica utilità*, in *L'amico del clero*, LXII (1980), pp. 66-70; V. TOZZI, *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, cit., pp. 389-390; ID., *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, cit., pp. 180-204; A. FUCILLO, *L'edificio di culto nella normativa catastale e nell'imposizione indiretta*, in *Rivista del notariato*, XLV (1991), pp. 679-689; ID., *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., pp. 161-166, 175-185; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., pp. 197-199; L. CHIAPPETTA, *Chiesa edificio sacro*, cit., p. 213; A. GUARINO, *Il regime tributario degli edifici di culto. Spunti per una ricostruzione*, cit.; ID., *Diritto ecclesiastico tributario e articolo 20 della Costituzione*, 2^a ed., Jovene, Napoli, 2012, pp. 27-30; G. LEZIROLI, *Edifici di culto cattolico*, cit., pp. 887-891; D. ARRU, *L'ingresso della forza pubblica negli edifici di culto*, cit.; M. LOGOZZO, *Il regime tributario degli edifici di*

culto, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, cit., pp. 107-119; T. MAURO, *L'evoluzione della normativa sull'edilizia di culto*, cit., pp. 26-27; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Edifici di culto*, cit., pp. 7-9; P. CAVANA, *Brevi osservazioni sulla tutela penale della destinazione al culto delle chiese*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XIII (2000), pp. 1047-1057; Id., *Occupazione di chiese e profili sanzionatori dell'utilizzo arbitrario di edifici aperti al culto*, in *Giurisprudenza italiana*, CLII (2000), pp. 1703-1707; Id., *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, cit., pp. 24-26; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, cit., pp. 188-189; Id., *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, cit., p. 152; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., pp. 351-352; A.G. CHIZZONITI, *La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006 «Modifiche al codice penale in materia di reati d'opinione»*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XIX (2006), pp. 444-448; V. PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1-76; *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, cit., pp. 51-52; G. D'ANGELO, *Pronunce recenti in materia di edifici ed elizia di culto: uno sguardo d'insieme*, cit., pp. 758-759; E. DE MITA, *Il regime tributario*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 245-254; A. BUCCI, *Brevi note sul vincolo della destinazione all'uso degli edifici di culto in Italia*, cit., pp. 135-136; A. BETTETINI, *La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di effettività*, cit., pp. 10-13; Id., *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, cit., pp. 87-90, 114-122; S. BONFIGLIO, *Art. 405 c.p.: il delitto di «turbatio sacrorum» nel nuovo scenario della tutela penale, come novellato dalla l. n. 85/2006*, in *Diritto penale della libertà religiosa*, a cura di D. BRUNELLI, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 107-121; S. GHERRO, M. MIELE, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 188-191; M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 281-283; F. BASILE, *A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico-pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 5/2011, pp. 28-45; C. ELEFANTE, *Il valore interpretativo della libertà religiosa: destinazione al culto e sottoposizione del bene a procedura esecutiva in una significativa decisione del giudice salernitano*, cit., pp. 639-642; A. GIANFREDA, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 58-78; G. BARBERINI, M. CANONICO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 314-315; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma*, cit., pp. 125-126; A. CROSETTI, *La tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi tra Stato e Chiese: profili giuridici e problematici*, cit., pp. 458-464; C. CIANITTO, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 199-203; R. GERACI, *La controversa questione del pagamento dell'IMU per gli edifici ecclesiastici affrontata e (non) risolta dai giudici europei*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXVII (2016), pp. 491-513; R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Artt. 241-452 terdecies, 4ª ed., NelDiritto, Roma, 2017, pp. 640-644; L.M. GUZZO, *Gli edifici destinati al culto cattolico, tra disciplina normativa e nuove esigenze*, cit., pp.

sua globalità, da un lato, e maggiormente in continuità con le considerazioni sin qui sviluppate, dall'altro, appare invece la materia delle tutele apprestate per gli stessi edifici nella dimensione ecclesiale, in particolare in modo da assicurarne – anche dal punto di vista più concreto – la migliore conservazione e gestione, innanzitutto in termini di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria: è su di essa che adesso conviene perciò soffermarsi più approfonditamente.

1.2. *L'uso continuato come migliore garanzia di conservazione: gli adempimenti prescritti per la manutenzione ordinaria*

1.2.1. *Dai mezzi di sicurezza alla cura dell'immobile. La protezione dei «bona sacra et pretiosa» tra compiti degli amministratori e buone prassi*

Nell'approcciare il tema della pianificazione degli interventi manutentivi relativi ai luoghi sacri, occorre innanzitutto tenere presente che i benefici assicurati dal corretto assolvimento di simili adempimenti non investono soltanto gli immobili medesimi, che pure ne rappresentano il destinatario principale e diretto, bensì si riversano anche sui beni mobili che in essi trovano la propria sede naturale, compresi perciò quelli che – come accade non di rado – rivestono un interesse culturale. Se da un lato è infatti incontestabile, come sottolineato dalla Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra in Italia nella sua *Carta sulla destinazione degli antichi edifici ecclesiastici* del 1987, che «la buona e continua manutenzione di

511-512; P. MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, cit., pp. 62-71; A. CAPRIO, A. TRINCI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *I delitti contro beni ultraindividuali*, DIKE Giuridica, Roma, 2018, pp. 411-413; L. IANNICELLI, *Gli edifici di culto aperti al pubblico e l'espropriazione forzata*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, vol. II, a cura di G. FAUCEGLIA, cit., pp. 155-166; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 235-236, 246; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 385-388; A. LICASTRO, *Sulla questione della pignorabilità degli edifici di culto*, in *Spazio pubblico per il fenomeno religioso*, cit., pp. 29-55; E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, cit., pp. 173-174; L. DECIMO, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, cit., pp. 104-108; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 6^a ed., Zanichelli, Bologna, 2021, pp. 476-480.

un antico edificio è la prima garanzia della sua conservazione e trasmissione al futuro»¹⁵, dall'altro è al pari evidente come tale criterio non possa che legarsi inestricabilmente con «l'esigenza di mantenere, per quanto possibile, inalterato il legame tra gli edifici e le opere in essi contenute, onde garantirne una completa e globale fruizione», nella consapevolezza del principio – stavolta enucleato dalla già citata Lettera circolare *Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa* della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa – secondo cui «Oltre alla “tutela vitale” dei beni culturali è [...] importante la loro “conservazione contestuale”, poiché la valorizzazione deve essere intesa complessivamente, specie per quanto concerne i sacri edifici, dove è presente la maggior parte del patrimonio storico-artistico della Chiesa»¹⁶.

Alla medesima istanza ha riservato inoltre specifica attenzione anche la Conferenza Episcopale Italiana, riproponendone l'importanza proprio negli *Orientamenti* sui beni culturali del 1992, il cui n. 31 ricorda che il modo migliore per conservare tale patrimonio in condizioni ottimali ed evitare quindi l'insorgere della necessità di interventi di restauro è appunto quello di provvedere «alla regolare manutenzione e all'uso permanente degli arredi e degli edifici sacri»: indicazioni che trovano naturalmente riscontro in primo luogo a livello codiciale, dimostrandosi infatti in piena continuità con quanto espressamente stabilito dal vigente *Codex Iuris Canonici* circa la cura delle chiese e dei santuari, rispettivamente ai cann. 1220 § 1 («Curent omnes ad quos res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae domum Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit») e 1234 § 2 («Votiva artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis aut locis adiacentibus spectabilia serventur atque secure custodiantur»).

Per quanto riguarda il nostro Paese, in particolare, le modalità concrete in cui si esplica tale onere di manutenzione ordinaria sono

¹⁵ PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA, *Carta sulla destinazione degli antichi edifici ecclesiastici*, 26 ottobre 1987, s.e., Roma, 1987, p. 5.

¹⁶ PONTIFICIA COMMISSIO DE ECCLESIAE BONIS CULTURALIBUS, Lettera circolare *Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 402.

precisate dalla menzionata *Istruzione in materia amministrativa* del 2005, che al n. 115 ne ripartisce l'esecuzione su due differenti livelli. Al consiglio parrocchiale per gli affari economici è infatti affidato il compito di predisporre un apposito programma, tenendo conto anche delle disponibilità della parrocchia, mentre al parroco spetta di pianificare l'effettiva realizzazione delle iniziative progettate – esemplificate nelle operazioni di tinteggiatura, di verniciatura, di sostituzione delle parti usurate e di attuazione di controlli periodici – e di curare che esse siano portate a compimento come previsto: responsabilità che gli deriva d'altronde dal più generale dovere di «conservare gli immobili di proprietà della parrocchia con la diligenza del buon padre di famiglia». Vale peraltro la pena di notare come quest'ultimo riferimento della Conferenza Episcopale Italiana trovi un immediato fondamento nel can. 1284 § 1 CIC, che individua appunto nella «diligentia boni patrisfamilias» il paradigma a cui ogni amministratore di beni ecclesiastici deve attenersi nello svolgere le proprie funzioni, elencando poi puntualmente al § 2 le principali incombenze che da esso discendono: tra queste, si possono ricordare in particolare l'incarico di vigilare affinché i rispettivi beni non vadano distrutti né in alcun modo subiscano danneggiamenti, stipulando se necessario appositi contratti di assicurazione, nonché quello di curare che la proprietà degli stessi beni ecclesiastici sia messa al sicuro con modalità valide civilmente¹⁷.

Tali adempimenti non sono tuttavia gli unici previsti in questa fase per garantire la corretta conservazione e utilizzazione del bene: oltre alla consueta attività di mantenimento, il can. 1220 § 2 CIC richiede infatti che al fine di proteggere i «bona sacra et pretiosa» siano adottati anche gli opportuni mezzi di sicurezza. A questo scopo, la prima cautela a cui è necessario ricorrere viene individuata dagli *Orientamenti* della CEI in un'adeguata custodia delle chiese,

¹⁷ Cfr. P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 99-101; L. MISTÒ, *I beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310)*, cit., pp. 415-417; J.P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., pp. 141-142; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., pp. 217-218; H.A. VON USTINOV, *La tutela de los bienes culturales en el Derecho Canónico*, cit., pp. 279-280; A. ZAMBON, *I criteri per l'amministrazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), pp. 325-328; C. REDAELLI, *L'etica dell'amministratore dei beni ecclesiali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXXI (2018), pp. 109-112.

in mancanza della quale l'apertura al pubblico degli stessi edifici sacri non sorvegliati dovrebbe essere subordinata alla sussistenza di «condizioni locali che lo permettano» (n. 23). Analogo principio vale ovviamente per i beni mobili di piccole o medie dimensioni, che dovrebbero essere esposti «solo con la massima prudenza e in presenza di realistiche condizioni di sicurezza», raccomandazione a cui si accompagna quella di permettere l'accesso alle sacrestie e ai depositi solo a persone di sicuro affidamento. Accanto a queste forme di precauzione, il medesimo documento segnala infine la necessità di dotare le chiese di idonei dispositivi di sicurezza, tra i quali è esplicitamente consigliato l'utilizzo di «serrature robuste e funzionanti, portoni, sbarre alle finestre» e di «adeguati impianti antifurto»: se nonostante l'osservanza di simili cautele i beni protetti dovessero comunque essere sottratti, l'indicazione fornita è quella di darne «immediata comunicazione scritta ai Carabinieri, al competente organo di Curia e alla competente Soprintendenza allegando alla denuncia copia della scheda di inventario o di catalogo con relativa fotografia in modo da facilitare la ricerca, il riconoscimento e il recupero»¹⁸.

La rilevanza che la CEI riconosce alle misure preventive appena descritte trova ovviamente riscontro anche nelle previsioni di carattere economico, che contemplano il sostegno alle loro tipologie più onerose: non stupisce, pertanto, che l'art. 3, n. 4, delle citate *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto* sia dedicato proprio alla «installazione e messa a norma di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, nonché per i musei diocesani, gli archivi diocesani

¹⁸ In merito ai profili descritti, cfr. G. FELICIANI, *I beni culturali nel nuovo Codice di diritto canonico*, cit., p. 254; ID., *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, cit., pp. 262-264; L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, cit., pp. 107-108, 127; C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, cit., pp. 210-214; ID., *I beni culturali ecclesiali in Italia*, cit., p. 356; J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1220*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, III/2, cit., pp. 1828-1829; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 95-111; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., pp. 342, 346.

e le biblioteche diocesane»¹⁹. Il compito di specificare la portata di tale norma è affidato all'art. 4 del rispettivo *Regolamento*, che – senza nulla aggiungere invece agli altri contesti richiamati, se non affiancando alla menzione dei musei propriamente diocesani anche un riferimento a quelli «di interesse diocesano»²⁰ – relativamente all'ammissione al contributo di progetti riguardanti gli edifici di culto distingue due ipotesi alternative, per ognuna delle quali richiede la compresenza di altrettanti requisiti. Alla prima, in particolare, appartengono quegli immobili che siano stati costruiti da almeno vent'anni e che risultino di proprietà di uno degli enti ecclesiastici

¹⁹ La formulazione richiama inoltre quanto richiesto dal n. 115 dell'*Istruzione in materia amministrativa*: «Gli edifici di proprietà della parrocchia, secondo la loro tipologia, devono essere costruiti o adeguati alle norme di legge in materia igienico-sanitaria, di prevenzione degli incendi e di sicurezza degli impianti, ottenendo le prescritte dichiarazioni di conformità, rilasciate da imprese a ciò abilitate».

²⁰ In merito al ruolo dei musei ecclesiastici nel diritto canonico – e non solo –, cfr. C. CHENIS, *Natura, competenze, organizzazione e attività della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa*, cit., pp. 40-43; A.G. CHIZZONITI, *I musei ecclesiastici e l'intesa sui beni culturali di interesse religioso del 2005*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXVI (2005), pp. 865-887; Id., *I musei ecclesiastici*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, cit., pp. 158-160; Id., *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, cit., pp. 100-103; *I musei ecclesiastici: organizzazione, gestione, marketing*, a cura di O. FUMAGALLI CARULLI, A.G. CHIZZONITI, Vita e Pensiero, Milano, 2008; M. RENNA, *I beni museali (privati ed ecclesiastici) nel Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Aedon*, Rivista telematica (www.aedon.mulino.it), VIII (2005), n. 1; A.G. CHIZZONITI, F. MARGIOTTA BROGLIO, *I musei ecclesiastici tra Stato e Chiesa*, in *I musei. Discipline, gestione, prospettive*, a cura di G. MORBIDELLI, G. CERRINA FERONI, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 141-164; G. SANTI, *I musei religiosi in Italia. Presenza, caratteri, linee guida, storia, gestione*, Vita e Pensiero, Milano, 2012; Id., *Musei ecclesiastici in Italia. Missione, tipologie, reti e sistemi*, Vita e Pensiero, Milano, 2016; F. VECCHI, *Museo*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, cit., pp. 516-519; E. CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, cit., pp. 35-37; G. CASATI, *Evoluzione della disciplina canonica in tema di musei ecclesiastici*, in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, cit., pp. 143-150; F. COLOMBO, *I musei ecclesiastici nell'ordinamento italiano: spunti di prospettiva*, *ivi*, pp. 151-155; A. NEGRI, *I musei ecclesiastici. Modelli e prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di interesse religioso*, *ivi*, pp. 213-217. Allo stesso riguardo, si veda inoltre PONTIFICIA COMMISSIO DE ECCLESIAE BONIS CULTURALIBUS, Lettera circolare *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, 29 giugno 2001, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 464-526.

esplicitamente elencati (diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite); in assenza di quest'ultimo presupposto, la seconda fattispecie amplia tuttavia il bacino degli interventi finanziabili concentrando l'attenzione non più sulla proprietà del bene, bensì sulla sua destinazione d'uso: in questa prospettiva sono cioè ricompresi anche immobili che, pur appartenendo ad altri soggetti, per lo stesso termine ventennale abbiano ciononostante ricoperto il ruolo di sede di parrocchia o comunque svolto in modo stabile, continuativo e documentabile una funzione sussidiaria rispetto alla chiesa parrocchiale.

Nel caso ricorrano tutte le condizioni necessarie, prima dell'inizio dei lavori l'ente potrà perciò presentare – con cadenza annuale – la richiesta per l'ammissione al finanziamento del progetto volto all'installazione o alla messa a norma degli impianti di sicurezza. L'istanza sarà quindi sottoposta alla forma semplificata della procedura di valutazione sopra descritta²¹ e ai corrispondenti oneri di rendicontazione, in base ai quali «dovranno essere presentate copie delle fatture o giustificativi fiscali per l'intero progetto ammesso a contributo»²², disponendosi inoltre che gli originali siano conservati presso il beneficiario per dieci anni: laddove tutti i controlli previsti dovessero dare esito favorevole, il procedimento si concluderebbe così con l'erogazione – effettuata in un'unica soluzione – del contributo richiesto, la cui cifra definitiva sarà calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta²³, entro un tetto massimo che non potrà comunque superare la soglia dei 19.000,00 euro²⁴.

²¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *“Regolamento applicativo” delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 15 § 1.

²² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *“Regolamento applicativo” delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 16, lett. b).

²³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *“Regolamento applicativo” delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 16, lett. e).

²⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *“Regolamento applicativo” delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 4 § 2.

1.2.2. *L'apporto delle tecnologie digitali alla preservazione e alla valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici: il censimento informatizzato delle chiese italiane*

Restando ancora nella cornice disegnata dalle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari* della CEI, nell'elenco delle attività finanziabili è inoltre possibile riconoscerne una tipologia che, sebbene forse non classificabile propriamente nell'ambito della 'manutenzione', risulta tuttavia propedeutica alla pianificazione consapevole di ogni altro genere di interventi sul bene, ordinari o straordinari che siano: si tratta cioè della «inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici» e del «censimento informatizzato dei beni immobili», non a caso indicati dall'art. 3 proprio al n. 1 (e quindi, corrispondentemente, all'art. 1 del *Regolamento applicativo*).

La fattispecie da ultimo richiamata, in particolare, si colloca nell'alveo dell'impegno già promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana per il censimento informatizzato dei luoghi di culto di proprietà degli enti ecclesiastici delle diocesi italiane²⁵, per agevolare le cui operazioni l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto e il Servizio informatico della CEI hanno prodotto – adattando gli *standards* posti dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione alle peculiarità del patrimonio culturale ecclesiale²⁶ – e messo a disposizione dei soggetti coinvolti

²⁵ Vale inoltre la pena di ricordare come l'attività predisposta dalla Conferenza Episcopale Italiana si ponesse a sua volta in continuità con le proposte conclusive già formulate nella citata *Carta sulla destinazione degli antichi edifici ecclesiastici* del 1987, al cui n. 5 la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra in Italia aveva chiesto appunto che fossero «resi pubblici, con un opportuno sistema informatizzato, gli elenchi degli edifici religiosi minacciati o vulnerabili, anche perché non utilizzati o in cattivo stato», nei quali in particolare avrebbero dovuto essere inserite «descrizioni sufficientemente dettagliate per orientare le scelte di eventuali acquirenti o utenti (lista degli edifici storici ecclesiastici offerti in vendita, in locazione o ad altro titolo, con annessa specifica delle funzioni compatibili)».

²⁶ Riguardo alla *Convenzione tra l'Istituto per il catalogo e la documentazione del ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana circa le modalità di collaborazione per l'inventario e il catalogo dei beni culturali mobili appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche* – siglata in data 8 aprile 2002 e pubblicata in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXXVI (2002), pp. 165-171 –, si veda S. VASCO ROCCA, *Inventariazione e catalogazione*, in *Patri-*

un apposito manuale recante le necessarie linee guida operative, mantenute costantemente aggiornate alle nuove esigenze emergenti nel tempo (la terza edizione del documento, redatta nel 2008, è stata infatti rivista complessivamente nel 2016²⁷). Il progetto (denominato CEI-A), seguendo la rotta tracciata dall'attività di inventariazione dei beni mobili artistici e storici delle diocesi italiane avviata con le medesime modalità nel 1996 (CEI-OA) e successivamente affiancato dalle analoghe iniziative aventi ad oggetto gli archivi (CEI-Ar) e le biblioteche ecclesiastiche (CEI-Bib), ha così contribuito a realizzare le poderose banche dati che oggi documentano con successo il vastissimo patrimonio storico e artistico ecclesiastico attraverso le piattaforme *Le Chiese delle Diocesi italiane* e *BeWeB - Beni ecclesiastici in web*²⁸.

La concessione dei finanziamenti contemplati all'art. 3, n. 1, delle *Disposizioni* e all'art. 1 del *Regolamento* è legata appunto all'approvazione di un progetto diocesano aderente a due dei progetti nazionali appena richiamati: quelli relativi cioè o all'inventariazione dei beni artistici e storici ecclesiastici o al censimento delle chiese, purché gli uni e le altre siano di proprietà di uno degli enti tassativamente

monio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005, cit., p. 75, che la definisce «un atto del massimo rilievo in fase di pianificazione operativa in merito ad una materia particolarmente delicata dal punto di vista dei rapporti istituzionali, delle competenze giuridiche e delle modalità attuative».

²⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L'EDILIZIA DI CULTO, SERVIZIO INFORMATICO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Manuale per il censimento delle chiese italiane. Guida operativa per l'inventariazione on-line*, a cura di G. CAPUTO, 3ª ed. dell'8 giugno 2008, revisione aggiornata al 2016, consultabile al seguente indirizzo internet: <http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/documenti/guidacc.pdf>.

²⁸ Per approfondimenti circa l'evoluzione dei progetti richiamati, si rinvia a L. GAVAZZI, *Inventariazione e catalogazione*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, cit., pp. 71-74; G. CAPUTO, *Il portale dei beni culturali ecclesiastici BeWeB*, in *DigItalia. Rivista del digitale nei beni culturali*, IX (2013), n. 2, pp. 108-116; F.M. D'AGNELLI, M.T. RIZZO, *Raccontare il patrimonio religioso: identità ed etica nella restituzione sul portale BeWeB*, in *Nessuno poteva aprire il libro... Miscellanea di studi e testimonianze per i settant'anni di fr. Silvano Danieli, OSM*, a cura di M. GUERRINI, Firenze: University Press, Firenze, 2019, pp. 113-130; *BeWeB 2020. Vent'anni del portale*, cit.; D. BUSOLINI, F.M. D'AGNELLI, L. GAVAZZI, L. GRECO, V. PENNASSO, *BeWeB: un giovane progetto che compie vent'anni*, in *DigItalia. Rivista del digitale nei beni culturali*, XVI (2021), n. 1, pp. 89-100; S. RUSSO, *BeWeB 2020, vent'anni del portale*, in *Chiesa oggi. Architettura e comunicazione*, XXIX (2021), n. 116, p. 11.

elencati (diocesi, chiese cattedrali, capitoli, seminari, parrocchie). Nella prima ipotesi, l'entità dei contributi così conseguibili – le cui modalità di erogazione e ratealizzazione sono in ogni caso rimesse alle previsioni degli stessi progetti nazionali – è quantificata ordinariamente in 1.291,00 euro per ogni ente e in 7.800,00 euro per apparecchiature informatiche per ogni diocesi, mentre nella seconda è stabilita nella cifra di 80,00 euro per ciascun edificio di culto censito.

A mero titolo di esempio, si segnala come per quest'ultima fattispecie il terzo capitolo del menzionato manuale dell'Ufficio nazionale e del Servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana disponga al par. 1.5. che «Preliminare ad ogni attività deve essere la redazione del progetto diocesano di censimento che deve essere approvata dall'ufficio nazionale beni culturali che autorizza l'inizio della campagna di inventariazione e assegna alla diocesi il contributo iniziale per il progetto»: la documentazione da presentare in una simile occasione, in particolare, è individuata nella scheda per la domanda di contributi per il censimento informatizzato CEI debitamente compilata e firmata dall'ordinario, nell'elenco degli edifici da inventariare e degli enti ecclesiastici proprietari suddivisi in zone pastorali o vicariati, nonché – ovviamente – nello stesso progetto diocesano, che a sua volta deve constare di una premessa storica, di un programma temporale, di un programma territoriale, di un programma finanziario (qualora il contributo CEI risulti insufficiente e la diocesi decida di attingere ad altri contributi o finanziamenti) e dell'indicazione del nominativo e del ruolo dei collaboratori al progetto (tra cui il responsabile, il coordinatore, gli schedatori, i fotografi, gli informatici).

1.3. *Restauri, adeguamenti liturgici e interventi straordinari*

1.3.1. *Il restauro quale «actus extraordinariae administrationis»: dai controlli canonici alle possibilità di finanziamento*

Da quanto finora illustrato, risulta evidente come le misure richiamate si collochino quindi nella fase della cura continuativa degli edifici sacri, o rivestano a questo proposito addirittura un

carattere preventivo, teso anche ad evitare l'insorgere di esigenze la cui risoluzione si rivelerebbe maggiormente dispendiosa tanto sotto il profilo organizzativo, quanto sotto quello economico: come sottolinea infatti il n. 115 dell'*Istruzione in materia amministrativa*, «La manutenzione ordinaria trascurata comporta, con il trascorrere del tempo, la necessità di intervenire in modo straordinario e spesso molto oneroso sugli immobili». Analoga preoccupazione è espressa dagli *Orientamenti* sui beni culturali, che raccomandano di rivolgersi al competente organo canonico per individuare le iniziative necessarie ogni volta che queste ultime, nonostante gli sforzi profusi, dovessero dimostrarsi non più dilazionabili²⁹. Lo stesso documento del 1992, secondo il proprio specifico angolo prospettico, indica al n. 32 il percorso da seguire laddove si debba procedere al restauro di simili beni, richiedendo in particolare di concordare preventivamente con l'ufficio diocesano a ciò preposto il relativo progetto e di affidarne quindi la redazione a professionisti debitamente preparati, assicurandosi che tutto si svolga «nel rispetto della normativa civile e delle esigenze pastorali e di culto».

Se quest'ultimo requisito, richiamando chiaramente il dettato del can. 1216 CIC – «In ecclesiarum aedificatione et refectione, adhibito peritorum consilio, servantur principia et normae liturgiae et artis sacrae» –, rinvia ai criteri di ordine primariamente religioso e artistico su cui abbiamo già avuto modo di soffermarci trattando del momento della costruzione di una nuova chiesa, adesso vale invece la pena di approfondire le implicazioni di natura giuridica che si pongono in questo distinto, successivo frangente. Al riguardo, l'accento appena visto negli *Orientamenti* è infatti riproposto in forma più elaborata al n. 113 dell'*Istruzione*, che evidenzia come per le ipotesi di restauro degli stessi beni – al pari di quelle relative al loro prestito o alla loro alienazione – sia prevista una «particolare tutela da parte della normativa canonica e civile», in virtù della quale diviene perciò indispensabile ottenere previamente tutte le autorizzazioni prescritte³⁰.

²⁹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, cit., n. 31.

³⁰ Circa i profili attinenti al tema del restauro, cfr. anche C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*,

Relativamente all'ambito canonico, lo stesso documento propone proprio a questo scopo un riepilogo dei diversi tipi di controlli predisposti per le molteplici fattispecie di atti di straordinaria amministrazione (allegato B), tra le quali l'intervento in esame ricade in particolare nella categoria, di per sé indefinita, che raggruppa gli «Altri atti di amministrazione straordinaria», posti in essere – per limitarsi alle ipotesi più ricorrenti – da «Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo» o da «Parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo».

Per i primi soggetti richiamati, la determinazione di quali attività siano effettivamente ricomprese nel concetto in parola è affidata – sulla base di quanto sancito dal can. 1277 CIC – alla Conferenza Episcopale Italiana, che ha assolto tale compito specificamente con la delibera n. 37, promulgata nella sua prima versione nel 1985³¹ e poi modificata nella forma tuttora vigente nel 1990³²: alla lett. e) dell'elencazione proposta da tale provvedimento – appositamente dedicato all'individuazione degli «atti di straordinaria amministrazione, diversi da quelli previsti dai canoni 1291, 1295 e 1297, per la diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal Vescovo diocesano» –, troviamo appunto «l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20». Quest'ultima disposizione, la cui formulazione originaria – risalente al 1984³³ – è pure stata oggetto di due successivi adeguamenti, prima nel 1990³⁴ e infine

cit., pp. 214-216; ID., *I beni culturali ecclesiali in Italia*, cit., p. 357; E. CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, cit., p. 23. Sul tema degli «interventi restaurativi e di tutela degli edifici di culto» si soffermano inoltre le citate *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia* del 1974, ai nn. 14-15.

³¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 37*, 18 aprile 1985, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XIX (1985), p. 48.

³² Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Integrazione della delibera n. 37*, 21 settembre 1990, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXIV (1990), p. 205.

³³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 20*, 6 settembre 1984, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XVIII (1984), p. 205.

³⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Integrazione della delibera n. 20*, 21 settembre 1990, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXIV (1990), p. 204.

nel 1999³⁵, ha a sua volta lo scopo precipuo di stabilire le cifre sulle quali il can. 1292 § 1 CIC fonda la distinzione tra le diverse procedure di alienazione: ne consegue quindi che le operazioni di restauro – o comunque di manutenzione straordinaria – il cui costo superi la soglia dei 250.000,00 euro sono sottoposte ai controlli stabiliti dal citato can. 1277 CIC, consistenti nell'obbligo per il vescovo di ottenere previamente il consenso del consiglio diocesano per gli affari economici e del collegio dei consultori.

Per quanto riguarda invece le parrocchie e le persone giuridiche pubbliche soggette al vescovo, il principale riferimento codiciale è costituito dal can. 1281 § 2 CIC, il quale richiede che gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria siano in questo caso indicati nei rispettivi statuti: se tuttavia questi ultimi dovessero tacere sul punto, il compito di designare tali atti è affidato allo stesso vescovo diocesano, che è tenuto a consultare previamente il consiglio per gli affari economici. Indipendentemente dal percorso seguito, a delineare le conseguenze derivanti da tale decisione è in ogni caso il can. 1281 § 1 CIC, che specifica come gli amministratori pongano invalidamente gli atti concernenti le operazioni segnalate a meno che non abbiano ottenuto prima un apposito permesso scritto dall'ordinario diocesano.

A questo proposito risulta peraltro particolarmente indicativa la scelta di inserire, all'interno del *facsimile* del «Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano» allegato all'*Istruzione* allo scopo di esemplificare le concrete modalità di svolgimento di tale 'funzione suppletiva' (allegato C), non soltanto «l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore» (n. 8), ma pure «ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale» (n. 9). In merito invece alle prescrizioni della normativa civile, il n. 32 degli *Orientamenti* sui beni culturali si limita a precisare che, per le richieste concernenti sia le autorizzazioni relative agli

³⁵ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Integrazione della delibera n. 20, 27 marzo 1999*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXXIII (1999), p. 92.

interventi sia i contributi ad essi destinati da enti pubblici, il ruolo di intermediario tra gli enti ecclesiastici e le soprintendenze – o le altre istituzioni – interessate è in ogni caso ricoperto dall'organo diocesano competente, che si occuperà sia di inoltrare le istanze presentate dai primi, sia di trasmettere i permessi ricevuti dalle seconde³⁶.

Tra le numerose tipologie di attività a cui può essere riconosciuto invece il supporto economico della CEI, con riferimento all'ambito in parola la fattispecie di portata più generale è indubbiamente quella relativa agli «interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni» (art. 6 del *Regolamento*). Per quanto riguarda l'oggetto di tali operazioni, la norma si rivolge primariamente ai medesimi immobili già menzionati a proposito del finanziamento per l'installazione di impianti di sicurezza, cioè agli edifici di culto che risultino di proprietà degli enti ecclesiastici indicati o che in alternativa abbiano svolto per lo stesso periodo di tempo funzioni parrocchiali o almeno sussidiarie, ai quali sono inoltre affiancate in questo caso pure le rispettive pertinenze – «casa canonica e locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, episcopio (uno per diocesi), uffici di curia, casa per il clero in

³⁶ Circa il tema degli atti di straordinaria amministrazione, si rinvia inoltre a F.G. MORRISEY, *Ordinary and Extraordinary Administration: Canon 1277*, in *The Jurist*, XLVIII (1988), pp. 709-726; V. DE PAOLIS, *Alcune osservazioni sulla nozione di amministrazione dei beni temporali della Chiesa*, in *Periodica de re canonica*, LXXXVIII (1999), pp. 91-140; Id., *I beni temporali della Chiesa*, cit., pp. 208-209, 212-214; L. MISTÒ, *I beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310)*, cit., pp. 407-408, 414; F. GRAZIAN, *Amministrazione e gestioni dei beni nell'ordinamento canonico*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, cit., pp. 66-68; J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., pp. 142-144; F. SALERNO, *Actos de administración extraordinaria*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, cit., pp. 213-225; L. ŚWITO, *Gli atti di amministrazione dei beni ecclesiastici*, in *Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio*, a cura di M. JEDRASZEWSKI, J. SŁOWIŃSKI, Arcidiocesi di Poznań-Facoltà di Teologia Università Adam Mickiewicz a Poznań – Hipolit Cegielski Society, Poznań, 2013, pp. 283-288; J.A. RENKEN, *Acts of Extraordinary Administration of Ecclesiastical Goods in Book V of the CIC*, in *Studia canonica*, XLIX (2015), pp. 577-596; Y. SUGAWARA, *Gestión de los bienes temporales de la Iglesia local*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, XXIII (2017), pp. 104-105; M. RIVELLA, *Il decreto diocesano sugli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (can. 1281 § 2)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXXI (2018), pp. 118-128.

servizio attivo», secondo l'elencazione fornita dall'art. 3, n. 6, delle *Disposizioni*, poi ampliata e ulteriormente dettagliata all'art. 6 § 1, lett. c) e d), del *Regolamento* -. All'ammissibilità al contributo dei progetti destinati a tali beni sono tuttavia poste due condizioni aggiuntive: la prima – di carattere qualitativo – esclude dall'ambito di applicazione dell'ipotesi in esame tutte le operazioni riconducibili al già illustrato concetto di manutenzione ordinaria; la seconda – di ordine quantitativo – dispone invece lo stesso per quegli interventi che non raggiungano un importo di almeno 50.000,00 euro.

Se tale soglia minima è quindi stabilita in misura fissa, il tetto massimo previsto per il costo del restauro risulta invece variabile in funzione del numero di interventi in cui esso può sostanzarsi: fermo restando il criterio generale in base al quale il contributo assegnabile non può superare la quota del 70% del costo preventivato, quest'ultimo sarà giudicato ammissibile entro il limite di 800.000,00 euro in presenza di un singolo intervento (corrispondente quindi a un contributo massimo di 560.000,00 euro), mentre la cifra salirà a 900.000,00 euro nel caso di due o più interventi (corrispondente quindi a un contributo massimo di 630.000,00 euro). All'entità del finanziamento corrisposto sono inoltre subordinate pure le modalità della sua erogazione, predisposta in due rate di pari valore laddove questo non raggiunga il limite di 100.000,00 euro o in tre qualora invece lo superi (il 30% all'inizio dei lavori, il 40% una volta sostenuto un importo pari al 60% della spesa indicata dal decreto, il restante 30% alla fine dei lavori). A quest'ultimo proposito, si rende peraltro necessaria una precisazione in merito all'eventualità contemplata dall'art. 6 § 8 del *Regolamento*, che consente di richiedere contributi per progetti a favore del medesimo edificio per più anni – anche non consecutivi – a patto che essi riguardino «interventi funzionali ben definiti e distinti tra di loro, su parti diverse»: in tale ipotesi infatti, come precisa l'art. 16, lett. g), «l'erogazione della rata per l'inizio lavori di un lotto funzionale presentato successivamente è subordinata alla conclusione di quello precedente».

Per ciò che concerne invece le tempistiche che l'iniziativa è tenuta in ogni caso a rispettare, due correttivi sono apposti anche al già visto principio secondo cui i lavori non possono iniziare prima della data del decreto di assegnazione: il primo consiste nell'eccezione garantita per le ipotesi di giustificata urgenza, rispetto alle quali

è riconosciuta la necessità di concordare con l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto le modalità e i tempi più opportuni per le specifiche esigenze; il secondo riguarda invece l'onere aggiuntivo previsto per «gli edifici esistenti soggetti a tutela», il progetto in favore dei quali «deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione della richiesta di contributo»³⁷.

Una notevole rilevanza è infine rivestita dagli obblighi che, a norma dell'art. 6 §§ 9-10, discendono dall'accettazione del contributo. Se in conseguenza di tale atto è infatti stabilito che il vescovo debba inderogabilmente impegnarsi a non modificare la destinazione d'uso dell'immobile interessato dall'iniziativa, un onere ulteriore è a questo riguardo opportunamente richiesto per i soli edifici che non appartengano ad enti ecclesiastici, il cui proprietario è perciò tenuto a «costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti prima della erogazione della rata a saldo del contributo».

1.3.2. *L'adeguamento liturgico delle chiese: un percorso delicato ma necessario per un patrimonio 'vivo' al servizio delle esigenze del culto*

I limiti già segnalati non esauriscono però il quadro delle attività non ricomprese nelle possibilità di finanziamento offerte dalla fattispecie in esame, rispetto alla quale l'art. 14 § 2, lett. a), del *Regolamento* dichiara infatti come voci non ammissibili anche quelle attinenti ai costi sostenuti per gli interventi – pur evidentemente esorbitanti dall'ambito della manutenzione ordinaria – relativi a scavi archeologici, restauri artistici o adeguamenti liturgici. Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, tuttavia, la sua esclusione appare giustificata dall'apposita collocazione riservatela all'interno di una diversa categoria contemplata dalle *Disposizioni*, cioè quella della «realizzazione di nuove opere d'arte», non solo

³⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, “*Regolamento applicativo*” delle *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 6 §6.

nell'ambito della costruzione di una nuova chiesa, ma anche in quello «dell'adeguamento liturgico di un edificio di culto già esistente»³⁸.

Prima ancora dell'aspetto economico, le indicazioni di carattere sostanziale e procedimentale concernenti tale delicata operazione vanno ovviamente ricercate in altri documenti: gli *Orientamenti* del 1992, ad esempio, ne sintetizzano i principali criteri al n. 40. Il testo, evidenziando come i beni culturali ecclesiastici non possano essere considerati come «un patrimonio culturale intangibile da conservare con criteri museali», consistendo piuttosto in «realtà vive, in continuo cambiamento secondo le esigenze della liturgia della Chiesa», si rivolge specificamente alla profonda riforma liturgica e pastorale avviata dal Concilio Vaticano II, l'adeguamento delle chiese in funzione della quale costituisce perciò «una precisa richiesta conciliare che deve essere attuata con la necessaria prudenza, nel rispetto delle indicazioni del Concilio e delle norme postconciliari e nel quadro della disciplina canonica».

Che il termine di paragone primario sia rappresentato anche in questo caso – e a maggior ragione – dai «principia et normae liturgiae et artis sacrae» di cui al già richiamato can. 1216 è reso ancora più evidente non solo dalla raccomandazione, formulata negli stessi *Orientamenti*, di fondare il lavoro di architetti, artisti e artigiani sul «consiglio di validi liturgisti e teologi», ma pure dall'esplicito rinvio da cui prende le mosse il più rilevante documento elaborato in materia dalla Commissione episcopale per la liturgia, cioè quella Nota pastorale sul tema *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica* diffusa nel 1996 proprio allo scopo – come indicato al n. 8 – di «indicare alcuni principali orientamenti metodologici e, insieme, offrire ai progettisti e ai committenti opportuni stimoli alla riflessione e precisi punti di riferimento»³⁹. La Commissione, pur precisando che il suo testo «ha carattere ecclesiale e, quando

³⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, cit., art. 3, n. 8.

³⁹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota pastorale *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, 31 maggio 1996, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXX (1996), p. 114. A questo proposito, cfr. anche G. SANTI, *Il rinnovamento liturgico delle chiese in Italia dopo il Vaticano II. Linee guida, realizzazione e progetti*, Vita e Pensiero, Mila-

tratta questioni attinenti alle diverse discipline e pratiche operative in gioco, lo fa utilizzando un linguaggio più pastorale che tecnico», propone ciononostante alcune considerazioni che risultano infatti di grande utilità anche dal punto di vista procedurale.

L'elemento più significativo a questo riguardo è senza dubbio rappresentato dalla ricostruzione dell'*iter* finalizzato all'approvazione di simili interventi, il cui avvio è rimesso all'esclusiva iniziativa del responsabile dell'edificio sacro che si intende sottoporre ad adeguamento – precisandosi, per converso, che «Eventuali donatori o mecenati privati o pubblici, il cui intervento è sempre auspicabile, non possono assumere in alcun modo il ruolo di committente» –: a tale soggetto è infatti affidato il compito, da svolgersi con il coinvolgimento dell'intera comunità cristiana e soprattutto d'intesa con il vescovo, di «scegliere il progettista e conferirgli regolare incarico; fornire al progettista indicazioni chiare e complete sulle esigenze liturgiche e sulle disponibilità finanziarie; offrire al progettista costante collaborazione nel rispetto della sua professionalità, evitando pressioni o ingerenze indebite»⁴⁰.

Una volta superate le fasi preliminari di indagine e di dibattito, tese rispettivamente all'acquisizione di tutti i profili conoscitivi necessari e alla loro elaborazione, il primo snodo fondamentale del percorso in parola si sostanzia quindi nella stesura del progetto di massima, definito come «un vero e proprio progetto perché contiene le decisioni di natura liturgica tradotte in forma architettonica e di arredo tra loro coordinate» che malgrado ciò non può tuttavia «essere mandato ad esecuzione perché deve ancora ricevere le debite autorizzazioni canoniche e civili, perché sono opportune o necessarie alcune verifiche e perché non sono approntati gli strumenti che consentono agli esecutori di realizzarlo»⁴¹.

Come puntualizza l'appendice alla Nota pastorale, per la prosecuzione dell'itinerario intrapreso è a questo punto richiesto al committente di ottenere il parere favorevole dell'ordinario,

no, 2016; ID., *Le chiese italiane e la riforma liturgica. Bilancio e prospettive*, in *La rivista del clero italiano*, XCVII (2016), pp. 298-306.

⁴⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota pastorale *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, cit., n. 45.

⁴¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota pastorale *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, cit., n. 57, lett. c).

sottoponendogli per il tramite dei competenti uffici della curia tutta la documentazione fin qui raccolta (la quale deve constare di un rilievo grafico quotato, di un supporto fotografico, di un'analisi storica dell'edificio, di una descrizione che consenta di inserire l'immobile nel contesto e dello stesso progetto di massima, a sua volta composto da uno schema del progetto in pianta e sezione, da un modello tridimensionale, da un preventivo sommario, da una relazione illustrativa del progetto e dalla previsione della copertura finanziaria delle spese). Nel caso l'edificio in questione sia assoggettato anche alla tutela predisposta per la salvaguardia del patrimonio culturale dalla normativa civile, si rende inoltre indispensabile un analogo assenso da parte dell'ente pubblico competente, al quale – come ricorda anche il n. 40 degli *Orientamenti* – lo stesso organo diocesano già interpellato è perciò tenuto a trasmettere la documentazione dopo avere fornito il proprio giudizio.

Ricevuto il consenso scritto di tutti i soggetti interessati, il procedimento può quindi passare alla fase sperimentale, durante la quale il progetto è attuato «in forma reversibile, usando materiali “poveri” o ricorrendo alla semplice dislocazione diversa di oggetti esistenti»⁴², così da poterne valutare l'effettiva idoneità per l'uso liturgico e da individuare di conseguenza le correzioni e integrazioni opportune.

Qualora tale periodo di prova si concluda positivamente, sarà quindi possibile procedere alla redazione del progetto esecutivo (formato da ulteriori piante, sezioni e prospetti, dai particolari esecutivi nelle scale adeguate, dalla relazione illustrativa del progetto, dall'elenco e dell'analisi dei prezzi, dalla previsione di copertura finanziaria delle spese, dai computi metrici estimativi, dal capitolato e dai contratti, nonché corredato dai progetti delle strutture e degli impianti), sul quale si concentrerà perciò il vaglio definitivo dell'ordinario e degli uffici pubblici eventualmente coinvolti – con le medesime modalità del passaggio precedente – allo scopo di rilasciare le autorizzazioni prescritte. In caso di esito favorevole di tutti i controlli, sia canonici sia civili, il committente potrà finalmente nominare il tecnico designato per la direzione dei

⁴² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota pastorale *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, cit., n. 57, lett. d).

lavori e, con la sua consulenza, procedere alla ricerca delle imprese e degli artigiani ai quali affidare l'incarico, avendo però cura di «richiedere al progettista copia dei documenti e degli elaborati grafici riguardanti il progetto di adeguamento liturgico, in tutte le sue componenti (rilievi, tavole di progetto, fotografie, relazioni, autorizzazioni, contratti, documenti amministrativi)»⁴³ e di collocarli nell'archivio della chiesa, evitando in ogni modo di disperderli.

Per quanto riguarda il supporto economico della CEI, abbiamo già indicato come le iniziative concernenti il procedimento in parola siano associate – nelle prescrizioni di cui all'art. 3, n. 8, delle *Disposizioni* e all'art. 8 del *Regolamento* – a quelle relative alla costruzione *ex novo* di una chiesa, di cui ci siamo già occupati in precedenza anche con riferimento a tale aspetto. Concentrandoci perciò sulla distinta fattispecie adesso in esame, è possibile notare come le previsioni corrispondenti risultino molto più circoscritte – ma anche più lineari – rispetto a quelle dettate per le ipotesi di restauro.

L'ammissibilità del finanziamento, innanzitutto, è in questo caso sottoposta a due requisiti: l'uno relativo all'oggetto materiale dell'intervento, il quale può sostanzarsi soltanto nella realizzazione di nuove opere d'arte – tra le quali sono richiamati, a mero titolo di esempio, l'altare, l'ambone, la sede, il fonte battesimale e la custodia eucaristica – nell'ambito di iniziative di adeguamento liturgico predisposte esclusivamente in favore di chiese cattedrali; l'altro riguardante il progetto stesso, che deve necessariamente aderire a uno dei bandi nazionali periodicamente proposti dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, in collaborazione con l'Ufficio liturgico nazionale e le Conferenze episcopali regionali. Laddove entrambe le condizioni fossero soddisfatte, il contributo assegnabile all'attività in questione potrebbe perciò ammontare fino al 75% della spesa massima ammissibile di 400.000,00 euro, da erogarsi in tre rate (il 20% al momento dell'emissione del decreto, il 30% all'inizio dei lavori e la metà rimanente alla loro fine) e la cui ricezione comporterebbe per l'ente beneficiario l'impossibilità di «ricevere un altro finanziamento per quelle o analoghe realizzazioni

⁴³ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota pastorale *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, cit., n. 60.

se non trascorsi venti anni dalla rata di saldo del contributo precedente»⁴⁴.

Alcuni elementi risultano inoltre comuni sia a questa ipotesi sia a quella del restauro *ex art. 6 del Regolamento*, a partire dalla medesima collocazione nel gruppo di interventi sottoposti alla procedura di valutazione delle richieste che abbiamo definito 'aggravata'. Allo stesso modo, per entrambe le fattispecie è previsto che «il contributo assegnato potrà essere rideterminato con decreto nel caso in cui il costo definito in fase contrattuale o la spesa sostenuta siano sensibilmente inferiori al costo preventivato»⁴⁵, così come è stabilito – stavolta con riferimento agli obblighi attinenti alla rendicontazione – che in ambedue i casi debba essere presentato un «elenco dettagliato delle fatture, almeno per l'importo del contributo assegnato»⁴⁶, onere a cui si affianca il dovere di conservare per almeno dieci anni le fatture in copia presso il destinatario.

2. I criteri previsti per la dismissione

2.1. La cessazione della destinazione dell'edificio al culto. Significato e presupposti di una *extrema ratio*

2.1.1. 'Perdita della dedicazione o della benedizione' e 'riduzione a uso profano'

L'ultima tappa dell'ipotetico 'ciclo vitale' di cui siamo venuti seguendo l'evoluzione non può evidentemente che sostanziarsi in quel complesso di circostanze riguardanti la dismissione di un edificio ormai non più adibito al culto: un fenomeno che, come

⁴⁴ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, "Regolamento applicativo" delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, cit., art. 8 § 5.

⁴⁵ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, "Regolamento applicativo" delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, cit., art. 16, lett. f).

⁴⁶ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, "Regolamento applicativo" delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, cit., art. 16, lett. c).

già segnalato, è divenuto sempre più frequente non solo in Italia, ma anche oltre gli stessi confini europei, producendo conseguenze spesso problematiche. Tale aspetto, pur interessando in primo luogo la comunità ecclesiale, investe d'altronde l'intera collettività: non di rado, infatti, le difficoltà anche gestionali che ne derivano pongono a rischio la conservazione stessa dell'immobile, e con essa la sopravvivenza di una parte insostituibile del patrimonio culturale nazionale⁴⁷.

Da un punto di vista giuridico, così come l'edificio acquista la speciale condizione fin qui descritta nel momento in cui diviene un 'luogo sacro', allo stesso modo essa viene meno (pur lasciando intatti alcuni elementi di garanzia, quali 'vestigia' della passata funzione) qualora tale qualifica sia perduta. Questo ovviamente vale, oltre che nel diritto canonico, anche per quelle tutele che l'ordinamento secolare non ha più ragione di riconoscere a simili immobili: testimonianza eloquente a questo proposito è fornita dal medesimo art. 831, comma 2 c.c., la cui formulazione si rivela ancora più esplicita in merito all'estinzione del vincolo previsto per gli edifici riservati all'esercizio pubblico del culto cattolico di quanto non lo fosse circa la sua nascita, stabilendo infatti che tale tutela persiste «fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano».

Se quindi pure in questo frangente un'importanza primaria è da riconoscersi alle corrispondenti norme canoniche, va tuttavia rilevato che, a differenza di quanto illustrato circa l'edificazione di nuove chiese, la disciplina dettata in merito alla chiusura di quelle preesistenti ha posto non poche difficoltà interpretative, osservate negli anni con attenzione crescente in dottrina⁴⁸. Ancora una volta,

⁴⁷ Tali profili sono d'altronde richiamati pure in numerosi documenti e convenzioni internazionali: una sintesi delle principali attestazioni a questo proposito è offerta anche dalle *Linee guida* del Pontificio Consiglio della cultura circa *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese* del 2018, ai nn. 17-23. Al riguardo cfr. inoltre P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit., pp. 31-33; ID., *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, cit., pp. 52-54.

⁴⁸ A questo proposito, cfr. A. MARTINEZ BLANCO, *Las cosas destinadas al culto en el derecho canónico*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XLIII (1986), p. 528; M. PETRONCELLI, *La disciplina dei luoghi sacri e la nuova classificazione degli edifici di culto*, cit., p. 266; J.H. PROVOST, *Some canonical considerations on clo-*

ing parishes, in *The Jurist*, LIII (1993), pp. 362-370; L. CHIAPPETTA, *Chiesa edificio sacro*, cit., p. 212; T.J. PAPROCKI, *Parish Closing and Administrative Recourse to the Apostolic See: Recent Experiences of the Archdiocese of Chicago*, in *The Jurist*, LV (1995), pp. 875-896; C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, in *Il diritto ecclesiastico*, CVIII (1997), pp. 7-11; L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, cit., pp. 113-115; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiae*, X (1998), pp. 111-148; ID., *The reduction of a former parish church to profane use in the light of the recent jurisprudence of the Apostolic Signatura*, in *Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grochowski per il cinquantesimo di sacerdozio*, cit., pp. 164-169; G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, in *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 1999, pp. 85-119; ID., *La cessazione degli edifici di culto*, cit., pp. 281-299; ID., *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), pp. 37-58; C. AZZIMONTI, A.V. FEDELI, *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, in *exLege*, III (2002), n. 4, pp. 88-98; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., pp. 113-119; ID., *Pérdida de la dedicación o bendición*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VI, cit., pp. 123-126; ID., *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, in *JusOnline*, Rivista telematica (jus.vitaepensiero.it/pagina/jusonline-4625.html), IV (2018), n. 3, pp. 173-198; ID., *La trasformazione di una chiesa in un museo*, in *Chiesa oggi. Architettura e comunicazione*, XXVII (2019), n. 110, p. 24; ID., *Riduzione di una chiesa a uso profano non sordido (can. 1222) e perdita della dedicazione (can. 1212). Distinzioni e analogie*, cit.; ID., *L'incidenza della tipologia dei luoghi sacri sulle condizioni e procedure per la riduzione a uso profano*, in *Periodica de re canonica*, CX (2021), pp. 507-514; V. MOSCA, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, cit., pp. 340, 343; N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (C. 1222 § 2): reasons and procedure*, in *The Jurist*, LXVII (2007), pp. 485-502; J. WERCKMEISTER, *L'édifice culturel en droit canonique catholique*, cit., pp. 222-223; P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit.; ID., *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, cit., pp. 49-74; ID., *Chiese dismesse: una risorsa per il futuro*, cit.; C. BEGUS, *Adnotationes in Decreta*, in *Apollinaris*, LXXXV (2012), pp. 445-464; R. BENEYTO BERENQUER, *Uso profano*, cit., pp. 780-781; M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., p. 351; B. ЕІЕН, *Iglesia (lugar sagrado)*, cit., p. 368; A. LONGHITANO, *Execración*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, cit., pp. 841-843; K. MARTENS, *Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use*, in *The Jurist*, LXXIII (2013), pp. 626-643; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., pp. 138, 144-145; G. NÚÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquias y reducción de una iglesia a un uso profano no indecoroso*, in *Ius canonicum*, LIII (2013), pp. 279-309; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica ad-*

in ogni caso, il punto di partenza imprescindibile è chiaramente rappresentato dalle disposizioni del *Codex Iuris Canonici*, che all'eventualità in parola riserva in particolare due canoni distinti, tesi a disciplinare profili non coincidenti ma intimamente connessi tra loro: il can. 1212 e il can. 1222.

Il can. 1212, innanzitutto, si rivolge a tutti i luoghi sacri, spiegando quali sono le circostanze dalle quali discende la perdita della dedicazione o della benedizione. Secondo la già ricordata definizione di cui al can. 1205 CIC, infatti, i «loca sacra» sono tali poiché destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli appunto mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici: la scomparsa di tale elemento essenziale, per

ministrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma, cit., pp. 176-179; I. BOLGIANI, *La dimissione delle chiese. Problematiche aperte e prospettive tra diritto civile e canonico*, cit., pp. 560-562; G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, EDUSC, Roma, 2015; ID., *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica di cui ai cann. 515 §2 e 1222 §2: riflessioni e proposte*, in ID., *Nulla est charitas sine iustitia. Saggi di diritto canonico in memoriam del Card. Velasio De Paolis*, CS, Tabula Fati, Chieti, 2018, pp. 135-168; ID., *Il dato codiciale in materia di soppressione, unione, modifica di parrocchie (can. 515 §2) e la riduzione ad uso profano di edifici sacri (can. 1222 §2)*, ivi, pp. 100-134; ID., *Soppressione, unione e modifica di parrocchie (can. 515 §2) e riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri (can. 1222 §2): recente evoluzione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia*, ivi, pp. 169-196; ID., *Sul concetto canonico di edificio-luogo sacro e la norma del can. 1222 §2*, cit., pp. 293-297; D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino*, cit.; ID., *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, cit.; ID., *La dimissione e il riuso di chiese: problematiche aperte e casi di studio nell'Arcidiocesi di Torino*, in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, cit., pp. 165-170; ID., *Monasteri dismessi: proposte per una soluzione giuridica*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, Rivista telematica (http://in_bo.unibo.it), n. 6/2021, pp. 136-161; F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), pp. 18-36; A. BAMBERG, *Édifices cultuels face aux recompositions paroissiales. Réflexions autour du canon 1222, §2*, in *Revue de Droit Canonique*, LXVII (2017), pp. 363-388; B. DUNN, *The Merger of Parishes and the Closure of Churches. Lessons Learned from a Bishop's Perspective*, in *Studia canonica*, LI (2017), pp. 471-496; C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, cit., pp. 275-276; T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 516-517; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., pp. 400-403.

converso, coincide perciò con il decadere dello stesso *status* che da esso dipendeva. Questo accade, in particolare, al verificarsi di due ipotesi alternative, consistenti o nella distruzione di gran parte dello stesso luogo sacro («si magna ex parte destructa fuerint») o nella sua destinazione permanente a usi profani, la quale a sua volta può essere determinata di fatto o per decreto del competente ordinario⁴⁹. Si potrebbe cioè osservare che, se nel secondo caso l'esito prospettato dal can. 1212 CIC deriva dalla cessazione della destinazione al culto – che la dedicazione e la benedizione al contempo presuppongono e implicano in modo inestricabile –, nella prima evenienza ciò che viene meno è invece l'edificio medesimo⁵⁰: in entrambe le occasioni, che sia per l'assenza delle condizioni necessarie al mantenimento della qualifica in esame o, in radice, per l'estinzione dell'oggetto stesso su cui tali requisiti avrebbero dovuto insistere, il risultato è comunque quello di non essere più in presenza di un 'luogo sacro'.

Per non cadere in equivoci circa il significato del canone in parola, è tuttavia indispensabile tenere presente che esso ha valore dichiarativo. Il suo scopo è cioè quello di descrivere gli eventi da cui la perdita della dedicazione o della benedizione discende come conseguenza automatica, a prescindere dalle circostanze contingenti che li hanno prodotti: ben potendo queste ultime sostanziarsi anche in un fatto naturale, indipendente dalla volontà di chicchessia (come potrebbe accadere nel caso della distruzione), o addirittura essere frutto di una condotta illecita o punibile

⁴⁹ Can. 1212 CIC: «Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel ad usus profanos permanenter decreto competentis Ordinarii vel de facto reducta».

⁵⁰ Riguardo alla perdita della dedicazione o della benedizione determinata dalla distruzione del luogo sacro, M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., p. 351, spiega che «La rovina deve interessare una parte ingente dell'edificio o dell'area tale da compromettere la riconoscibilità dell'attualità dell'uso (non occorre la completa demolizione o devastazione)». Vale inoltre la pena di ricordare che, secondo quanto indicato alla norma n. 16 § 1 del già citato *Manuale delle indulgenze*, «L'indulgenza annessa alla visita di una chiesa o oratorio non si estingue se l'edificio viene demolito e ricostruito entro cinquanta anni, nello stesso luogo o quasi e con lo stesso titolo».

sulla base dello stesso diritto penale canonico⁵¹ (sia nel caso della distruzione, sia in quello della riduzione permanente a uso profano *de facto*). Quali che siano le loro modalità concrete e la loro rispondenza al diritto o alla volontà dell'autorità ecclesiastica, simili eventi provocherebbero comunque fattivamente l'effetto indicato, e la funzione del can. 1212 CIC è appunto quella di descrivere quando ciò accade.

Come segnalato, tra i presupposti menzionati dalla disposizione figura anche quello di una riduzione definitiva dell'immobile a usi profani che sia stata stabilita tramite decreto del competente ordinario: tale ipotesi rappresenta l'*iter* fisiologico, a norma del diritto canonico, attraverso il quale l'edificio perde la destinazione al culto e, di conseguenza, la sua dedicazione o benedizione. Questo non significa, tuttavia, che una simile determinazione possa essere assunta in piena discrezionalità da parte dell'autorità preposta: dato che essa discende comunque da circostanze eccezionali e deve essere per quanto possibile evitata, è infatti lo stesso Codice a dettare al riguardo precise procedure. Per quanto concerne specificamente le chiese, è proprio questo il ruolo affidato al can. 1222 CIC, che in tal senso riveste – a differenza di quanto appena visto per il can. 1212 CIC – valore costitutivo⁵². La decisione, in particolare, è affidata

⁵¹ Cfr. W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical sanctions and the penal process. A commentary on the code of canon law*, cit., pp. 113-114; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 279; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., p. 138; B.F. PIGHIN, *I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 400.

⁵² P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, cit., pp. 196-197: «la riduzione di una chiesa a uso profano e la perdita della dedicazione/benedizione sono due istituti diversi. La perdita della dedicazione/benedizione presenta carattere liturgico, mentre la riduzione a uso profano carattere giuridico; il primo istituto è un provvedimento dichiarativo, il secondo ha natura costitutiva. Va anche messo in evidenza come la perdita della dedicazione/benedizione faccia parte della normativa generale, perché riguarda tutti i luoghi sacri, al contrario della riduzione a uso profano, che appartiene alla normativa speciale, in quanto attinente esclusivamente alle chiese». Sul punto, cfr. anche A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma*, cit., pp. 176-177; G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, cit., pp. 177-179; P. MALECHA, *Riduzione*

al vescovo diocesano, che potrà emanare il decreto in questione al ricorrere di una delle fattispecie rispettivamente indicate dal canone ai suoi due paragrafi⁵³.

La prima ipotesi, innanzitutto, prevede che la chiesa sia suscettibile di essere ridotta a usi profani quando essa non possa in alcun modo essere adibita al culto divino, né sia possibile restaurarla a tale fine⁵⁴: un caso di «impossibilità fisica»⁵⁵, dunque, che sebbene meno esteso e radicale della distruzione menzionata al can. 1212 CIC di quegli elementi essenziali che rendono l'edificio riconoscibile come tale, fa sì che l'immobile risulti comunque materialmente inutilizzabile per qualsiasi tipo di officatura. Si sarà quindi di fronte a un simile scenario laddove si diano congiuntamente due

di una chiesa a uso profano non sordido (can. 1222) e perdita della dedicazione (can. 1212). Distinzioni e analogie, cit.

⁵³ In merito a oratori e cappelle private, invece, P. MALECHA, *L'incidenza della tipologia dei luoghi sacri sulle condizioni e procedure per la riduzione a uso profano*, cit., p. 511, osserva: «La procedura per la riduzione a uso profano di un oratorio e di una cappella privata, al contrario, non è così elaborata, dettagliata ed esigente. Infatti, in merito alla riduzione di oratori, il can. 1224 §2 prescrive: "Concessa la licenza, poi, l'oratorio non può essere convertito a usi profani senza l'autorizzazione del medesimo Ordinario". La norma è quindi molto scarna; infatti, si indica soltanto la necessità dell'autorizzazione dell'ordinario. Il Legislatore, invece, non prevede nessuna norma relativa alla riduzione a uso profano di una cappella privata. Si può soltanto presumere, almeno per analogia, che anche per la sua riduzione sia necessaria l'autorizzazione dell'ordinario che ha concesso la licenza per la sua erezione, bensì con una sottile ma rilevante differenza; difatti, per gli oratori tale licenza viene concessa dall'ordinario (cfr. can. 1224 §1), mentre per le cappelle private dall'ordinario del luogo (cfr. can. 1226). Stando così le cose, si deduce che l'autorizzazione per la riduzione di una cappella privata a uso profano viene data dall'ordinario del luogo (cfr. can. 134 §2), non invece dall'ordinario (cfr. can. 134 §1). Infine, il Codice di diritto canonico statuisce che le cappelle private dei vescovi vengano erette da loro stessi (cfr. can. 1227). Si evince, sempre per analogia, che solo loro possono permettere di ridurle a uso profano non sordido. Il Legislatore, con riguardo alla riduzione a uso profano di oratori e di cappelle private, non parla delle gravi cause e del bene della vita spirituale dei fedeli. Ma è ovvio che la decisione della competente autorità ecclesiastica non possa essere arbitraria; infatti, essa deve essere equa e motivata; in altri termini, è indispensabile una giusta causa. Pertanto, l'autorità ecclesiastica che riduce l'oratorio o la cappella privata a uso profano, ai sensi dei cann. 50 e 51, deve farlo per decreto scritto, debitamente notificato, esponendo, almeno sommariamente, le motivazioni della decisione».

⁵⁴ Can. 1222 § 1 CIC: «Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecetano redigi potest».

⁵⁵ P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit., p. 33.

requisiti: da un lato le condizioni del luogo devono mostrarsi tali da impedire in maniera assoluta che esso possa essere adibito al culto, indicandosi con tale formulazione («nullo modo») un'inadeguatezza totale e non limitata a specifiche forme di celebrazione; dall'altro è richiesto che non siano realizzabili neppure appositi interventi di restauro al fine di ovviare a tale circostanza, intendendosi stavolta un'impraticabilità non necessariamente materiale ma anche morale, ad esempio di natura economica, per l'assenza tanto dei fondi quanto della possibilità di reperirli⁵⁶.

Meno definita appare invece la prospettiva delineata dal § 2 del can. 1222, che segnala come alla medesima conclusione il vescovo diocesano possa altresì giungere qualora il mantenimento della chiesa al culto divino, pur non reso impossibile dalle contingenze appena illustrate, risulti comunque sconsigliabile a causa della sussistenza di 'altre gravi ragioni'. Allo scopo di bilanciare l'intrinseca indeterminatezza di quest'ultimo presupposto, il canone dispone però che il decreto possa essere adottato solo nel rispetto di un'apposita procedura, che in buona parte si rivela sostanzialmente speculare a quella già incontrata trattando dell'assenso per la costruzione di una nuova chiesa *ex* can. 1215 § 2 CIC: al vescovo che abbia ravvisato la presenza delle citate «*aliae graves causae*» e intenda quindi procedere alla riduzione a uso profano, il can. 1222 § 2 richiede infatti – a pena di invalidità dell'atto – di avere previamente ascoltato il parere del consiglio presbiterale, di aver ottenuto il consenso di quanti rivendicassero legittimamente diritti sulla chiesa stessa e di essersi accertato che dalla dismissione prospettata non derivi alcun danno per il bene delle anime⁵⁷.

⁵⁶ Cfr. C. AZZIMONTI, A.V. FEDELI, *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, cit., p. 91; N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (c. 1222, §2): reasons and procedure*, cit., pp. 490-491; P. MALECHA, *Pérdida de la dedicación o bendición*, cit., p. 124; G. NÚÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquias y reducción de una iglesia a un uso profano no indecoroso*, cit., pp. 288-289; G. PARISE, *Il dato codiciale in materia di soppressione, unione, modifica di parrocchie (can. 515 §2) e la riduzione ad uso profano di edifici sacri (can. 1222 §2)*, cit., pp. 108-109.

⁵⁷ Can. 1222 § 2 CIC: «Ubi aliae graves causae suadeant ut aliqua ecclesia ad divinum cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioecesanus, auditò consilio presbyterali, in usum profanum non sordidum redigere potest, de consensu

In merito al consiglio presbiterale, anche stavolta il suo parere è richiesto in via obbligatoria ma non risulta vincolante nel contenuto: il vescovo deve perciò necessariamente convocarne i membri secondo le norme procedurali stabilite dal can. 166 CIC, fornire loro tutte le informazioni rilevanti e consultarli soppesando gli elementi favorevoli e quelli contrari alla deliberazione proposta, ma il responso così ottenuto non gli impedisce comunque di prendere al riguardo una decisione difforme. Quanto all'eventuale presenza di titolari di diritti sull'edificio che si intende destinare ad altro uso, il loro consenso si rivela invece indispensabile al fine di proseguire in tale direzione: i diritti in questione sono individuati prevalentemente con riferimento all'ambito patrimoniale, derivando ad esempio dalla fondazione o dall'edificazione della chiesa stessa⁵⁸, e la loro violazione può comportare anche il dovere di risarcire i soggetti che ne fossero stati danneggiati⁵⁹. Anche una volta compiuti questi passaggi, tuttavia, il vescovo non può disporre che l'immobile sia adibito a un uso profano se non si è prima accertato che da tale mutamento di destinazione non possa conseguire alcun danno per

eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat».

⁵⁸ Al riguardo, sintetizzando e commentando il contenuto di alcune decisioni della Segnatura Apostolica, G. PARISE, *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica di cui ai cann. 515 §2 e 1222 §2: riflessioni e proposte*, cit., p. 139, sottolinea che «i diritti di cui si parla qui vanno intesi in senso stretto, cioè come di natura patrimoniale o ad essa assimilabile, che, per lo più, derivano dalla fondazione o dall'edificazione della chiesa, escludendo, quindi, offerte che possono essere considerate in un certo modo "non straordinarie". Comunque, a chi asserisce di avere un simile diritto, tocca l'onere di provarlo». In proposito si vedano anche J.H. PROVOST, *Some canonical Considerations on Closing Parishes*, cit., pp. 368-369; T.J. PAPROCKI, *Parish Closing and Administrative Recourse to the Apostolic See: Recent Experiences of the Archdiocese of Chicago*, cit., pp. 893-894; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., pp. 131-132; J.M. HUELS, *Sub can. 1222*, in *New Commentary on the Code of Canon Law*, cit., pp. 1432-1433; K. MARTENS, *Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use*, cit., pp. 636-637; A. BAMBERG, *Édifices culturels face aux recompositions paroissiales. Réflexions autour du canon 1222, §2*, cit., pp. 373-375; D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, cit., pp. 6-7; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub can. 1222*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 809.

⁵⁹ Cfr. J. KRUKOWSKI, *Sub can. 1222*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, vol. III/2, cit., p. 1832.

il bene delle anime: un simile rischio – si badi bene – è di per sé solo sufficiente a precludere l'ipotesi della riduzione e la sua assenza non può perciò essere richiamata tra i motivi che ne giustificano l'attuazione, rappresentandone essa piuttosto un presupposto indispensabile che deve sussistere autonomamente dalla presenza delle altre gravi ragioni⁶⁰. Per ciascuno dei due casi prospettati dal can. 1222 CIC, sostanziandosi comunque il provvedimento in questione in un decreto del vescovo diocesano, questi è tenuto a rispettare i criteri sanciti al riguardo dai cann. 50-51 CIC, i quali richiedono che la decisione sia preceduta dalla ricerca delle prove necessarie e dall'ascolto di coloro i cui diritti potrebbero essere lesi, nonché esposta per iscritto indicando almeno sommariamente le motivazioni che ne stanno all'origine⁶¹.

2.1.2. *Quali 'altre gravi ragioni' possono giustificare una riduzione a uso profano? Un concetto indefinito sotto la lente del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*

Se il procedimento appena descritto appare quindi chiaramente informato a un criterio di massima prudenza, va tuttavia rilevato come nell'applicazione pratica esso non sia sempre riuscito a prevenire l'insorgere di controversie e ad evitare il disappunto di soggetti – spesso gli stessi fedeli legati ai luoghi sacri adesso dismessi – che si sono quindi opposti alle ipotesi di riduzione ad

⁶⁰ Cfr. T.J. PAPROCKI, *Parish Closing and Administrative Recourse to the Apostolic See: Recent Experiences of the Archdiocese of Chicago*, cit., p. 894; N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (c. 1222, §2): reasons and procedure*, cit., pp. 495-496; P. MALECHA, *Pérdida de la dedicación o bendición*, cit., p. 126; ID., *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, cit., pp. 184-185; G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., pp. 54-55; A. BAMBERG, *Édifices culturels face aux recompositions paroissiales. Réflexions autour du canon 1222, §2*, cit., pp. 375-376; G. PARISE, *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica di cui ai cann. 515 §2 e 1222 §2: riflessioni e proposte*, cit., pp. 166-168.

⁶¹ Cfr. N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (c. 1222, §2): reasons and procedure*, cit., pp. 497-502; K. MARTENS, *Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use*, cit., pp. 633-637.

uso profano. Ciò ha tuttavia permesso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nel pronunciarsi in merito ai ricorsi sollevati contro i relativi decreti vescovili, di riflettere sugli aspetti più dubbi della disposizione in parola e di sviluppare così un'opportuna giurisprudenza chiarificatrice, la quale ha assunto il ruolo di riferimento irrinunciabile soprattutto nello sforzo di delineare più precisamente quel concetto di «*aliae graves causae*» che del can. 1222 § 2 CIC costituisce il presupposto stesso: una funzione peraltro attestata anche dalla Congregazione per il clero, che nel 2013 ne ha efficacemente compendiato gli esiti in un'apposita lettera inviata agli ordinari di alcune Nazioni, contenente appunto le *Procedural Guidelines for the Modification of Parishes, the Closure or Relegation of Churches to Profane but not Sordid Use, and the Alienation of the Same*⁶² (d'ora in avanti anche solo *Procedural Guidelines*). L'utilità di quest'ultimo documento è a sua volta confermata dall'accoglienza che esso ha ricevuto da parte della dottrina, che lo ha definito «punto di arrivo e sintesi di trent'anni circa di prassi della Congregazione per il clero e di giurisprudenza della Segnatura Apostolica»⁶³.

Posto che la riduzione a uso profano di una chiesa deve essere considerata in ogni caso una *extrema ratio* – n. 2, lett. c): «There is a clear disposition both in law and in tradition that a sacred edifice which has been given over perpetually for divine worship should

⁶² Datato 30 aprile 2013, il documento in parola è apparso per la prima volta, nella versione originale in lingua inglese, in *The Jurist*, LXXIII (2013), pp. 211-219, con il titolo *Official Documents of the Holy See: Letter for the Congregation for the Clergy and Procedural Guidelines for the Modification of Parishes and the Closure, Relegation and Alienation of Churches*.

⁶³ G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., p. 40. In merito alle decisioni della Segnatura Apostolica a questo proposito, si vedano in particolare F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit.; ID., *The Reduction of a Former Parish Church to Profane use in the Light of the Recent Jurisprudence of the Apostolic Signatura*, cit., pp. 165-169; G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, cit.; C. BEGUS, *Adnotaciones in Decreta*, cit.; K. MARTENS, *Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use*, cit.; G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, cit.

retain that sacred character if at all possible, and only a grave reason to the contrary is sufficient to justify relegating a church to profane but not sordid use»⁶⁴ –, il documento provvede in particolare a elencare alcune ragioni che la Segnatura ha espressamente indicato come di per sé sole insufficienti a configurare la grave causa richiesta dal can. 1222 § 2 CIC. Tra queste, vale la pena di segnalare innanzitutto come siano espressamente menzionate la diminuzione del numero dei parrocchiani che frequentano la chiesa e le eventuali limitazioni che siano disposte circa le modalità del suo concreto utilizzo, quale può essere la decisione di non celebrarvi più la Messa domenicale, fintanto che l'edificio rimanga comunque accessibile ai fedeli negli orari previsti⁶⁵: in simili esempi si possono cioè riconoscere quegli stessi elementi fattuali meramente contingenti che non incidono sulla destinazione del luogo al culto né sulle qualità essenziali dell'edificio sacro *ex can. 1214*, di cui avevamo perciò escluso la rilevanza già trattando dell'estinzione del vincolo di cui all'art. 831 c.c.

Ancora: al n. 2, lett. h), le linee guida sottolineano inoltre come non costituiscano una 'grave causa' neppure la predisposizione da parte della diocesi di un piano generale volto alla riduzione del numero di chiese, il fatto che la chiesa in questione sia ritenuta non più necessaria, il desiderio di promuovere l'unità della parrocchia, nonché la prospettiva del futuro verificarsi di cause ancora solamente potenziali. Ancor più di recente la stessa Congregazione per il clero è inoltre tornata sul tema nella citata Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa* del 2020, sottolineando ulteriormente

⁶⁴ Il medesimo principio emerge peraltro chiaramente già dal dettato codiciale: per la riduzione di una chiesa a uso profano è infatti richiesta una causa 'grave' e non semplicemente 'giusta'. Al riguardo, cfr. anche C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, cit.; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., pp. 126-127.

⁶⁵ CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Official Documents of the Holy See: Letter for the Congregation for the Clergy and Procedural Guidelines for the Modification of Parishes and the Closure, Relegation and Alienation of Churches*, cit., p. 212: «It should be noted that no process at all is required to close a church temporarily, such as for repairs. The same is true for restricting its use by such things as eliminating the celebration of Sunday Mass, provided that the church remain open for the access of the faithful».

al n. 51 che «non sono cause legittime per decretare tale riduzione la diminuzione del clero diocesano, il decremento demografico e la grave crisi finanziaria della diocesi»⁶⁶.

Più in generale, le *Procedural Guidelines* del 2013 evidenziano fin dal loro principio come il mutamento di destinazione delle chiese e la modifica delle parrocchie – così come l'eventuale alienazione degli immobili in questione – rappresentino procedimenti autonomi e del tutto indipendenti, per ognuno dei quali è richiesto il rispetto di una normativa specifica⁶⁷. Di conseguenza la soppressione di una parrocchia – ad esempio tramite unione estintiva – non implica la possibilità di ridurre a uso profano la precedente chiesa parrocchiale, non sussistendo d'altronde alcun impedimento alla presenza nella medesima parrocchia di una o più chiese con-parrocchiali o sussidiarie ed essendo anzi richiesta anche per queste ultime la stessa cura ordinariamente dovuta dal parroco e dal vescovo nella gestione di ogni altro edificio sacro⁶⁸.

⁶⁶ Circa l'individuazione delle 'altre gravi ragioni', si vedano inoltre C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, cit., pp. 7-11; G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., pp. 284-289; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., 113-119; ID., *Pérdida de la dedicación o bendición*, cit., 124-126; N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (c. 1222, §2): reasons and procedure*, cit., pp. 489-497; K. MARTENS, *Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use*, cit., pp. 637-641; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología*, cit., pp. 144-145; G. NÚÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de parroquias y reducción de una iglesia a un uso profano no indecoroso*, cit., pp. 289-291; B. DUNN, *The Merger of Parishes and the Closure of Churches. Lessons Learned from a Bishop's Perspective*, cit., pp. 479-489; G. PARISE, *Soppressione, unione e modifica di parrocchie (can. 515 §2) e riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri (can. 1222 §2): recenti evoluzioni della giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia*, cit., pp. 178-182.

⁶⁷ CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Official Documents of the Holy See: Letter for the Congregation for the Clergy and Procedural Guidelines for the Modification of Parishes and the Closure, Relegation and Alienation of Churches*, cit., p. 212: «it is necessary to distinguish clearly between three separate and distinct canonical processes: (1) the modification of parishes, (2) the relegation to profane use and/or the permanent closure of churches, and (3) the alienation of current or former sacred edifices. Each process has its own procedures, and each must be followed carefully and correctly».

⁶⁸ Anche l'Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa* si sofferma sul punto, sot-

Se è quindi chiaro che le motivazioni richiamate, quando si presentino singolarmente, non rivestono una gravità tale da giustificare un'ipotesi di dismissione, ciò non significa che esse non possano contribuire a determinare una situazione sufficientemente seria qualora ricorrano invece congiuntamente, essendo perciò sempre indispensabile – come ricorda il n. 2, lett. f) – una valutazione caso per caso. In questo senso, vale la pena di menzionare come sia stata ad esempio considerata legittima la scelta di procedere alla riduzione a uso profano di un immobile pericolante – condizione peraltro accertata anche nell'ambito di un giudizio civile –, così da non gravare delle spese di restauro una comunità locale povera e in grado di raggiungere facilmente un'altra chiesa in buono stato⁶⁹. Per tutte quelle circostanze nel cui vaglio complessivo dovesse entrare in gioco anche l'elemento economico, il n. 2, lett. g), precisa poi come il bisogno finanziario che rileva sia in ogni caso quello della persona giuridica a cui la chiesa appartiene e che ne è pertanto responsabile, rispetto al quale risulta inoltre indispensabile dimostrare che anche altre fonti ragionevoli di finanziamento o di assistenza sono state

tolineando al n. 50 che «nei casi di soppressione di parrocchie, il decreto deve indicare chiaramente, con riferimento alla situazione concreta, quali siano le ragioni che hanno indotto il Vescovo ad adottare la decisione. Esse dunque dovranno essere indicate specificamente, non potendo bastare una generica allusione al “bene delle anime”. Nell'atto con cui si sopprime una parrocchia, infine, il Vescovo dovrà provvedere anche alla devoluzione dei suoi beni nel rispetto delle relative norme canoniche; a meno che non vi siano gravi ragioni contrarie, sentito il Consiglio Presbiterale, occorrerà garantire che la chiesa della parrocchia soppressa continui a essere aperta per i fedeli». Riguardo a tali profili, si vedano inoltre F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., pp. 126-130; G.P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, cit., p. 116; N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (c. 1222, §2): reasons and procedure*, cit., pp. 500-501; K. MARTENS, *Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use*, cit., pp. 627-630; P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, cit., pp. 187-190.

⁶⁹ Cfr. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., pp. 128-129; G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, cit., pp. 26-31.

prese in considerazione, ma trovate ciononostante insufficienti o inadeguate.

Oltre a fornire una casistica imprescindibile per la corretta esegesi della nozione delle 'altre gravi cause', la giurisprudenza in esame ha pure enucleato alcuni criteri generali di pari rilevanza con riferimento alla gestione degli edifici sacri e all'applicazione della normativa sulla loro dismissione. Il caso più significativo a questo proposito è senz'altro quello richiamato al n. 2, lett. d), delle linee guida della Congregazione per il clero: a fronte di episodi in cui la cessazione della destinazione al culto non è stata accompagnata dalla previa adozione di alcun decreto formale da parte dell'autorità ecclesiastica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha infatti formulato il principio secondo cui la chiusura di fatto di una chiesa equivale alla sua riduzione a uso profano, misura evidentemente dettata sia per garantire i fedeli nella difesa dei propri diritti, sia con valore preventivo rispetto all'eventualità del deterioramento dell'immobile e dei beni in esso contenuti⁷⁰.

Questione distinta rispetto alla riduzione a uso profano di un edificio sacro è invece quella relativa alla prospettiva di un suo mutamento di destinazione che sia solo temporaneo o parziale. Simili ipotesi sono infatti escluse recisamente dalla Conferenza Episcopale Italiana, che al n. 128 dell'*Istruzione in materia amministrativa* – richiamando espressamente anche le norme civili che sono poste a tutela dei medesimi immobili in considerazione della loro funzione propria, e non degli altri utilizzi a cui essi possono eventualmente essere adibiti in modo transitorio – sottolinea che «La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso». Più recentemente, tale indicazione ha

⁷⁰ Cfr. N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (C. 1222 § 2): reasons and procedure*, cit., p. 488; A.S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma*, cit., pp. 178-179; G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., pp. 49-52; P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, cit., pp. 191-193; ID., *La chiusura permanente di fatto di una chiesa*, in *Chiesa oggi. Architettura e comunicazione*, XXVII (2019), n. 111, p. 26.

peraltro trovato riscontro anche nelle *Linee guida* del Pontificio Consiglio per la cultura circa *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese*, il cui n. 15, lett. h), ha indicato tra le condotte che devono essere evitate da parte dell'autorità ecclesiastica appunto quella consistente nel «destinare di fatto una chiesa ad attività diverse dal culto divino (sala per concerti, conferenze ecc.), mantenendo in modo sporadico le funzioni religiose»⁷¹.

2.2. *Un uso profano 'non indecoroso': la nuova destinazione dell'immobile nel rispetto della sua passata funzione*

2.2.1. *Usi da favorire e usi da escludere: la preferenza per «funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari»*

Come abbiamo anticipato, il mutamento di destinazione a cui l'edificio sacro va incontro non comporta tuttavia che esso torni ad essere parificato a un qualsiasi altro immobile, come se la sua passata funzione non avesse mai dispiegato i propri effetti. Nell'indicare in quali casi e secondo quali procedure una chiesa possa essere definitivamente ridotta a un uso diverso da quello culturale, il can. 1222 CIC sottolinea infatti come quest'ultimo, sebbene profano, debba comunque risultare inderogabilmente 'non indecoroso' («in usum profanum non sordidum»⁷²). Tale condizione, rivolgendosi alla scelta della nuova destinazione e alle sue qualità essenziali, si riferisce quindi a un momento logicamente successivo rispetto a quello del discernimento circa la sussistenza dei presupposti

⁷¹ Le stesse *Linee guida*, al n. 27, lett. c), fanno inoltre riferimento alle ipotesi di «utilizzo misto dello spazio», di cui una parte viene destinata alla liturgia e un'altra a scopi caritativi o sociali, sottolineando ancora una volta come l'adozione di simili soluzioni – pur emerse in alcuni contesti – presupporrebbe però «una revisione del diritto canonico». Al riguardo, cfr. anche P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit., pp. 31-32; I. BOLGIANI, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte e prospettive tra diritto civile e canonico*, cit., pp. 562-564; P. MALECHA, *La riduzione parziale di una chiesa a uso profano*, in *Chiesa oggi. Architettura e comunicazione*, XXVII (2019), n. 112, p. 26.

⁷² Per alcune considerazioni terminologiche sull'espressione utilizzata dal *Codex Iuris Canonici* e sulle diverse traduzioni con cui essa viene abitualmente resa, si veda G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., p. 54.

necessari alla cessazione dell'uso per il culto, e da esso va perciò tenuto anche giuridicamente distinto. Nel decreto di riduzione a uso profano, difatti, non è obbligatorio specificare già in cosa consisterà il futuro utilizzo: e qualora una simile indicazione vi fosse comunque inserita dal vescovo diocesano, le due determinazioni andrebbero considerate come atti separati, da giudicare ognuno in modo autonomo – l'uno esaminato alla luce dei principi sopra descritti, l'altro valutato «nella sua legittimità (che sia non sordido) secondo i criteri generali (*onus probandi incumbit ei qui asserit*: can. 1526 § 1; presunzione di legittimità della decisione, ecc.)»⁷³. Sarebbe possibile, in altri termini, ipotizzare il caso di un procedimento di dismissione ritenuto conforme agli altri parametri di cui al can. 1222 CIC, ma al quale seguisse poi la selezione di un nuovo uso considerato invece indecoroso: la conseguente illegittimità interesserebbe perciò solo quest'ultimo elemento, senza per questo investire il contenuto dell'intero decreto.

Al di là di simili aspetti, si capisce tuttavia come la questione maggiormente dibattuta – e che solitamente più sta a cuore agli stessi fedeli, per comprensibili motivi – sia costituita dall'individuazione degli usi che devono essere considerati 'non sordidi' e di quelli che, viceversa, sono da ritenersi inammissibili. Se all'interno di quest'ultimo gruppo appare agevole identificare almeno quel nucleo essenziale di attività che sono pacificamente riconosciute come non consone al decoro richiesto dal canone in parola – tra gli esempi più frequentemente citati a questo proposito si trovano le ipotesi di adibire l'immobile a officina, a mercato, a cinema, a ristorante, a pub, a discoteca o a night club⁷⁴ –, non altrettanto scontata si rivela

⁷³ G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., p. 53, che in considerazione di tali aspetti esprime perciò dubbi riguardo al fatto «che questa clausola svolga la stessa funzione discriminatoria (*condicio sine qua non* per la legittimità) delle due clausole finali del can. 1222 § 2, ossia il consenso di chi vanta diritti sulla chiesa e che il bene delle anime non ne scapiti». In proposito, cfr. anche P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, cit., pp. 185-186.

⁷⁴ Cfr. L. ALESSIO, *Derecho liturgico. Comentario a los CC. 2, 854-859 y 1166-1253 del CIC*, cit., p. 114; C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), p. 60; P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa ca-*

invece la collocazione delle fattispecie rimanenti nel novero delle nuove destinazioni possibili, sulle quali appare perciò maggiormente conveniente concentrare l'attenzione.

Nel tentativo di circoscrivere correttamente tale categoria, un criterio generale può essere rintracciato innanzitutto a partire dal confronto con il can. 1210 CIC: come segnalato sopra, infatti, se gli usi profani 'indecorosi' di cui al can. 1222 CIC devono considerarsi a maggior ragione esclusi da quelli che l'ordinario può permettere *per modum actus* in luoghi tuttora sacri, è per converso da presumere che attività giudicate ammissibili per gli edifici adibiti al culto – seppur in circostanze eccezionali e secondo le condizioni già descritte – continuino ad esserlo anche con riferimento a immobili che tale destinazione abbiano invece ormai perduto. Una conferma di quanto affermato si può riscontrare, ad esempio, nella citata Lettera della Congregazione per il culto divino *De concentibus in ecclesiis*, che dopo avere catalogato le differenti forme di esecuzioni musicali tra le attività 'proprie', 'permissibili' e 'proibite', alla luce dei criteri di cui al can. 1210 CIC, al n. 10 aggiunge inoltre che «Quando l'Ordinario lo ritiene necessario, potrebbe, nelle condizioni previste dal C.I.C., can. 1222 §2, destinare una chiesa che non serve più al culto, ad "auditorium" per l'esecuzione della musica sacra o religiosa, ed anche per le esecuzioni musicali profane, purché siano consone alla sacralità del luogo».

Oltre a tale parametro di riferimento, indicazioni più puntuali sulla questione di nostro interesse possono rinvenirsi ancora una volta nelle *Procedural Guidelines* della Congregazione per il clero, che al n. 3, lett. d), delineano una vera e propria gerarchia di possibili utilizzi, in ordine decrescente di preferenza, di cui tenere conto in simili eventualità. Direttive altrettanto significative sono poi formulate, secondo i rispettivi angoli prospettici, anche dagli *Orientamenti* della Conferenza Episcopale Italiana circa *I beni culturali della Chiesa in Italia* e – naturalmente – dalle *Linee guida* del Pontificio Consiglio per la cultura concernenti *La dismissione e*

nonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi, cit., p. 186; J. SAN JOSÉ PRISCO, *Sub can. 1222*, in *Código de Derecho canónico. Edición bilingüe comentada*, a cura dei PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA, 10ª ed., Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2021, p. 712.

il riuso ecclesiale di chiese: cosicché, dal raffronto fra le rispettive raccomandazioni, è possibile ricostruire un quadro maggiormente sistematico in merito alle nuove destinazioni degli immobili in esame.

Prendendo le mosse dal primo documento citato, si può innanzitutto riconoscere come la Congregazione per il clero – confermando la non coincidenza tra il piano della riduzione a uso profano e quello dell'alienazione di un immobile⁷⁵ – faccia un passo indietro rispetto al momento estremo della 'dismissione': anche qualora risultasse necessario alienare l'edificio sacro, infatti, ciò non equivarrebbe a rendere inevitabile la sua riduzione a uso profano, essendo anzi da preferire il mantenimento della destinazione originaria ogniqualvolta ciò si riveli possibile. Laddove una simile prospettiva non fosse realizzabile, in alternativa si esorta comunque a conservare un utilizzo ad esso sostanzialmente contiguo: nell'elencazione proposta, in seconda istanza è cioè consigliato di utilizzare l'edificio «as a place for the exercise of other Catholic apostolates or ministries».

Non dissimili risultano poi i suggerimenti della Conferenza Episcopale Italiana, che al n. 35 degli *Orientamenti* raccomanda appunto che «le chiese non più destinate al servizio liturgico parrocchiale siano di preferenza adibite a funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari»: così come è il Pontificio Consiglio per la cultura a fornire alcuni esempi concreti a questo proposito, ipotizzando al n. 27, lett. c), delle *Linee guida* che gli edifici in questione siano affidati «ad aggregazioni laicali (associazioni, movimenti ecc.) che ne garantiscano una apertura prolungata e una migliore gestione patrimoniale». È quindi in linea con tali istruzioni che deve leggersi pure l'auspicio, espresso dal

⁷⁵ La non identità (sia logica sia giuridica) tra il momento della riduzione a uso profano e quello dell'alienazione non comporta, naturalmente, che tra i due piani non vi sia alcuna comunicazione. È infatti evidente come, anche dal punto di vista fattuale, i due livelli risultino spesso strettamente collegati tra loro; cosicché le medesime *Procedural Guidelines* della Congregazione per il clero, dopo aver preso in considerazione l'ipotesi dell'alienazione di una chiesa che vedrà tuttavia mantenuta intatta la propria destinazione al culto, prosegue invece, con riferimento al caso opposto, osservando: «In all other situations, however, it must be relegated to profane but not sordid use prior to being alienated» (n. 3, lett. c).

medesimo documento quale riepilogo di quanto precedentemente illustrato, che «quando non sia più possibile mantenere un edificio religioso come tale, si faccia uno sforzo per assicurargli un nuovo uso religioso (ad esempio, affidandolo ad altre comunità cristiane)» (n. 34, 7°). Alla luce di simili criteri, anche da parte della dottrina è stato perciò possibile concludere che «in questa prospettiva alcuni edifici di culto attualmente in disuso possono rivelarsi una potenziale risorsa per affrontare alcune nuove sfide delle società multietniche, soddisfacendo le esigenze religiose di comunità di immigrati», con ciò riferendosi in particolare all'ipotesi di affidare tali immobili «a comunità cattoliche di nazionalità straniera o ad altre comunità cristiane, come quelle ortodosse»⁷⁶.

2.2.2. *È possibile la concessione di edifici di culto ad altre confessioni religiose? Principi, limiti e divieti tra ecumenismo e dialogo interreligioso*

La proposta da ultimo rievocata, oltre a illustrare ulteriormente le possibilità dischiuse dall'ambito di cui stiamo trattando, offre peraltro l'occasione per fornire una precisazione necessaria circa la riduzione a uso profano e l'eventualità di nuovi utilizzi 'religiosi'. In merito alla funzione propria dei luoghi sacri, è infatti indispensabile rammentare che «il culto divino al quale sono destinate le chiese e che al suo cessare richiede l'intervento del vescovo a norma del can. 1222 è il culto divino celebrato dalla Chiesa cattolica»⁷⁷ – e a questo proposito abbiamo già avuto modo di richiamare anche il can. 834 CIC –: al di fuori di tale dimensione ontologica, non si dà quindi la possibilità che gli edifici in parola siano adibiti a utilizzi afferenti ad altre tradizioni religiose senza che essi perdano le proprie caratteristiche costitutive, così come indicate dal Codice

⁷⁶ P. CAVANA, *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, cit., pp. 69-70.

⁷⁷ G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., p. 43, che su questa base spiega perciò come l'interrogativo «Vi può essere un uso sacro anche al di fuori della Chiesa cattolica?» non possa che trovare risposta negativa, con riferimento tanto a religioni non cristiane, quanto a Chiese o comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica.

(il quale, nel dare al can. 1214 CIC la definizione «Ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra divino cultui destinata», per ovvi motivi non ha alcuna necessità di specificare tautologicamente 'divino *catholico* cultui'). La questione è d'altronde sottolineata anche dalle *Linee guida* del Pontificio Consiglio per la cultura, che nell'elencare i comportamenti da evitare al n. 15, lett. f), menziona anche quello consistente nella cessazione del culto cattolico «mediante il trasferimento a diverso titolo dell'edificio sacro a comunità non cattoliche o non cristiane, con rischio di successiva riduzione a uso profano». Nessuna soluzione di continuità è invece conosciuta dalla destinazione al culto nel caso in cui la chiesa sia affidata a comunità cattoliche particolari, comprese naturalmente le Chiese cattoliche orientali⁷⁸: e anche qualora la finalità culturale non potesse più essere conservata, a norma del can. 1222 CIC, è la stessa Congregazione per il clero a consigliare – come appena ricordato – che l'immobile sia utilizzato 'come luogo per l'esercizio di altro apostolato o ministero cattolico'.

Più delicati risultano chiaramente i rapporti con le Chiese e le comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica: per comprendere a quali criteri essi siano informati, anche con specifico riguardo al tema di nostro interesse, è perciò in primo luogo indispensabile fare riferimento ai principi delineati in materia di ecumenismo⁷⁹. Una prima indicazione di carattere generale, a questo proposito, può essere individuata proprio nel *Directoire pour l'application des Principes et des Normes sur l'Écumenisme* del 1993 del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, che, tra i numerosi profili trattati, tocca anche quello della

⁷⁸ Il fatto che la destinazione dell'immobile al culto divino non subisca alcuna variazione nel caso in cui esso sia affidato a una Chiesa *sui iuris* è richiamato espressamente anche dal n. 2, lett. c), delle *Procedural Guidelines* della Congregazione per il clero, che vi fanno riferimento come esempio di un'eventuale alienazione dell'edificio sacro alla quale non corrisponderebbe alcuna riduzione a uso profano.

⁷⁹ Al riguardo, si rinvia soprattutto a P. LILLO, *Ecumenismo e dialogo inter-religioso: profili giuridici*, in *Apollinaris*, LXX (1997), pp. 549-580; Id., *Profili giuridici degli accordi ecumenici*, in *Diritto e religioni*, II (2007), n. 2, pp. 136-150; Id., *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, 3^a ed., Giappichelli, Torino, 2012, pp. 81-167; J.R. VILLAR, *Ecumenismo*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, cit., pp. 516-523.

condivisione di vita sacramentale con i cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali (nn. 129-142). Agli edifici sacri viene riservato in particolare il n. 137, il quale osserva: «Les églises catholiques sont des édifices consacrés ou bénits qui ont une importante signification théologique et liturgique pour la communauté catholique. Par conséquent, elles sont généralement réservées au culte catholique. Toutefois, si des prêtres, des ministres ou des communautés qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique n'ont pas d'endroit, ni les objets liturgiques nécessaires pour célébrer dignement leurs cérémonies religieuses, l'Évêque du diocèse peut leur permettre d'utiliser une église ou un édifice catholique, et aussi leur prêter ces objets nécessaires pour leurs services»⁸⁰. A conferma di come tale prospettiva si ponga in continuità con la proposta richiamata poco sopra, vale inoltre la pena di notare che anche il n. 56 dell'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* del 2004 del Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti – pur mettendo in ogni caso in guardia «da facili irenismi e dal proselitismo» – cita espressamente lo stesso n. 137 del Direttorio⁸¹.

⁸⁰ PONTIFICIUM CONSILIUM AD UNITATEM CHRISTIANORUM FOVENDAM, *Directoire pour l'application des Principes et des Normes sur l'Œcumenisme*, 25 marzo 1993, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXV (1993), p. 1090, che prosegue: «Dans des circonstances semblables, la permission peut leur être accordée de faire des enterrements ou de célébrer des offices dans des cimetières catholiques». Vale inoltre la pena di richiamare anche il contenuto del successivo n. 138: «En raison de l'évolution sociale, de l'accroissement rapide de la population et de l'urbanisation et pour des raisons financières, là où existent de bonnes relations œcuméniques et de la compréhension entre les communautés, la possession ou l'usage communs de lieux de culte pendant un laps de temps prolongé peut devenir d'un intérêt pratique». Al riguardo, cfr. anche E. BARDELLA, *Due recenti documenti sull'ecumenismo: il Direttorio ecumenico e La formazione ecumenica nella Chiesa particolare*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, VII (1994), pp. 13-26; P. LILLO, *Consejo Pontificio para el fomento de la unión de los cristianos*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. II, cit., p. 607.

⁸¹ PONTIFICIUM CONSILIUM DE SPIRITUALI MIGRANTIUM ATQUE ITINERANTIUM CURA, Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVI (2004), p. 790: «La presenza, sempre più numerosa, anche di immigrati cristiani non in piena comunione con la Chiesa Cattolica, offre alle Chiese particolari nuove possibilità di vivere la fraternità ecumenica nella concretezza della vita quotidiana e di realizzare, lontani da facili irenismi e dal proselitismo, una maggiore comprensione reciproca fra Chiese e Comunità ecclesiali. Si tratta di possedere quello spirito di carità apostolica che da una parte rispetta le coscienze altrui e riconosce i beni che vi trova, ma che può attendere anche il momento per diventare strumento di un incontro più profondo fra Cristo e il fratello. I fedeli cattolici non

Proprio l'ipotesi della cessione di immobili a comunità ortodosse fornisce anzi l'occasione per approfondire in modo effettivo la cornice generale appena delineata: a questo scopo, è possibile fare infatti riferimento all'apposito *Vademecum per La pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 2010, che ai nn. 67 ss. traduce l'esortazione del Direttorio in direttive puntuali per quei casi in cui «una Chiesa orientale non cattolica manchi di edificio sacro o cimitero e chieda aiuto al Vescovo cattolico»⁸². La particolare rilevanza di simili eventualità, oltre ad affondare le radici in ragioni primariamente teologiche⁸³, trova riscontro anche sul piano concreto, rappresentando una realtà ormai consolidata il fatto che una parte non trascurabile delle celebrazioni ortodosse in Italia sia oggi ospitata in immobili che queste comunità, data la carenza di edifici propri da adibire a tale scopo, ottengono in concessione appunto da parte cattolica⁸⁴.

devono dimenticare infatti che è anche servizio e segno di grande amore, quello di accogliere i fratelli nella piena comunione con la Chiesa. In ogni caso “se sacerdoti, ministri o comunità che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica non hanno un luogo, né oggetti liturgici necessari per celebrare degnamente le loro cerimonie religiose, il vescovo diocesano può loro permettere di usare una chiesa o un edificio cattolico e anche prestar loro gli oggetti necessari per il loro culto. In circostanze analoghe può essere loro consentito di fare funerali o di celebrare ufficiature in cimiteri cattolici”. Il medesimo n. 137 del Direttorio è richiamato inoltre al n. 33 del *Vademecum ecumenico* pubblicato nel 2020 dallo stesso PONTIFICIUM CONSILIUM AD UNITATEM CHRISTIANORUM FOVENDAM con il titolo *Il vescovo e l'unità dei cristiani*, in *Il Regno - documenti*, LXV (2020), p. 170.

⁸² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *La pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*. *Vademecum*, 23 febbraio 2010, in *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*, vol. VIII, *Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana (2006-2010)*, a cura di L. GRASSELLI, EDB, Bologna, 2011, p. 1650.

⁸³ A questo proposito, basti ricordare quanto illustrato dal *Catechismo della Chiesa cattolica* – che allo scopo richiama a sua volta sia gli insegnamenti conciliari, sia le note espressioni di San Paolo VI – al n. 838: «“Cum illis qui, baptizati, christiano nomine decorantur, integram autem fidem non profitentur vel unitatem communionis sub Successore Petri non servant, Ecclesia semetipsam novit plures ob rationes coniunctam”. “Hi enim qui in Christum credunt et Baptismum rite receperunt, in quadam cum Ecclesia catholica communione, etsi non perfecta constituuntur”. Cum Ecclesiis orthodoxis haec communio tam profunda est “ut paululum ei desit ad plenitudinem assequendam quae permittat communem celebrationem Eucharistiae Domini”».

⁸⁴ C. CARDIA, *La condizione giuridica*, cit., p. 26: «Credo che pochi sappiano che la Chiesa ortodossa romana si appoggia per il 90 per cento delle esigenze di cul-

Posti quindi il principio generale per cui i luoghi di culto devono essere usati stabilmente da una sola confessione religiosa – ammettendosi al più la possibilità di autorizzare *ad casum* le celebrazioni ortodosse in una chiesa cattolica in uso – e la naturale preferenza accordata, in caso di domande concorrenti, alle comunità cattoliche orientali eventualmente presenti sullo stesso territorio, il *Vademecum* prescrive al vescovo diocesano di valutare attentamente la richiesta, vagliando sia le condizioni di fatto sia soprattutto la «situazione del dialogo ecumenico con la Chiesa in questione e della devoluzione degli edifici di culto alle comunità orientali cattoliche nel paese di origine, secondo il criterio ecumenico della reciprocità» (n. 67). Ove tale esame dia esito positivo, il vescovo può quindi accogliere l'istanza avendo cura di selezionare allo scopo un edificio sacro non in uso e di formalizzare la concessione tramite «un contratto di comodato per un tempo non superiore a diciannove anni» (n. 68). Ulteriori cautele sono infine dettate per garantire l'idoneo mantenimento dei locali e, prima ancora, per impedire che in queste comunità siano nominati parroci dei sacerdoti precedentemente appartenenti alla Chiesa cattolica.

Da escludere in radice sono invece tutte le ipotesi che si sostanzierebbero nel concedere i medesimi immobili – anzi, la proibizione ha portata anche più ampia – per la destinazione al culto da parte di religioni non cristiane. Un divieto chiaro in questo senso è stato infatti ribadito a più riprese e a più livelli. Si pensi, quale esempio particolarmente significativo, a quanto indicato dall'allora presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso nell'apposita lettera – elaborata in collaborazione con la Congregazione per la dottrina della fede e la Congregazione per il clero – inviata ai vescovi di tutto il mondo nel 1992 proprio sulla questione dell'eventuale concessione di spazi a comunità

to a chiese, conventi, immobili della Chiesa cattolica, mediante contratti di comodato, di affitto (con modica corresponsione di denaro), o semplici rapporti di fatto che consentono l'uso gratuito dell'edificio. Da parte sua la Chiesa ortodossa russa, che raccoglie fedeli di diversi Paesi dell'Europa orientale, segue la medesima prassi per il 70 per cento delle sue esigenze. In altri termini la più gran parte degli immigrati ortodossi non ha alcuna possibilità di praticare il culto in chiese proprie, e partecipa ai riti dell'Ortodossia come ospite delle chiese cattoliche».

che professano altre religioni, poi fatta propria e diffusa anche dal Segretariato per l'ecumenismo e il dialogo della Conferenza Episcopale Italiana⁸⁵. Al n. 3 il documento spiega innanzitutto che gli ordinari del luogo, muovendosi all'interno del quadro delle indicazioni fornite dalle rispettive Conferenze episcopali in rapporto alle diverse esigenze locali, «potranno autorizzare volta per volta i Parroci o i Responsabili di Enti cattolici a cui fosse richiesto ad offrire, in forma provvisoria, la disponibilità di locali di uso profano – ad esempio una sala cinematografica o teatrale, un'aula scolastica o una sala inutilizzata – non necessari alle opere cattoliche ed escludendo in ogni caso i luoghi di culto cristiano [...], perché serva ad uso di culto e di attività comunitarie di seguaci di altre religioni», specificando inoltre che «Per motivi di prudenza, il carattere di temporaneità di tali concessioni dovrà essere definito inequivocabilmente in modo previo. Qualora poi questa precauzione dovesse venir giudicata insufficiente, sarà opportuno declinare gentilmente le richieste»⁸⁶. Ulteriormente esplicito risulta poi il n. 4, che precisa: «Da concessioni del genere si devono ritenere sempre esclusi i luoghi del culto cristiano, siano essi chiese o semplici cappelle. In particolare, sia evitato ciò che non è in sintonia con la sacralità di detti edifici o che potrebbe scandalizzare i fedeli, e siano sempre rispettati i canoni del Codice di Diritto Canonico che regolano l'uso dei luoghi sacri (cc. 1210 e

⁸⁵ Il testo della lettera del card. F. ARINZE, datata 26 febbraio 1992 (prot. n. 34264), è stato riportato integralmente nella *Lettera di collegamento del Segretariato per l'ecumenismo e il dialogo della C.E.I.*, n. 28 del 30 settembre 1994, pp. 69-70, sotto il titolo *Usò dei luoghi di culto e di locali parrocchiali da parte di musulmani*. Al riguardo, si vedano anche T. NEGRI, *Chiesa e Islam: alcuni nodi concreti*, in *Il dialogo - al hiwâr*, n. 2/2002, pp. 12-13; P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit., p. 56, nota 63; G. ZATTI, *La Chiesa italiana e le relazioni cristiano-islamiche*, in *Chiesa e Islam in Italia. Esperienze e prospettive di dialogo*, a cura di A. PACINI, Paoline, Milano, 2008, pp. 150-151, nota 28; ID., *Luoghi e occasioni d'incontro tra comunità cristiane e islamiche*, in *Il Regno - attualità*, LIV (2009), p. 229.

⁸⁶ Da sottolineare, inoltre, come la stessa lettera indichi al n. 6 che le linee di condotta illustrate «concernono l'atteggiamento della Chiesa cattolica verso i credenti di quelle religioni con cui si è in dialogo. Le indicazioni sopra esposte non trovano applicazione nel caso di appartenenti a sette», nei confronti dei quali sono perciò da escludersi in modo assoluto anche le concessioni relative a locali diversi da quelli di nostro interesse.

1211)». In qualunque circostanza, inoltre, il testo sottolinea al n. 5 come si debba «attentamente evitare di creare in qualche modo confusione nella coscienza dei cattolici», evidenziando che a questo scopo «serviranno opportune istruzioni, nelle quali si spieghi ai fedeli che l'offerta dei locali appartenenti alla comunità cristiana è un atto di carità e di accoglienza tipicamente evangelico».

Da parte sua, inoltre, nello stesso torno di tempo la Conferenza Episcopale Italiana ha confermato il medesimo indirizzo anche negli *Orientamenti pastorali per l'immigrazione* del 1993, il cui n. 34 evidenzia infatti che «Le comunità cristiane, per evitare inutili fraintendimenti e confusioni pericolose, non devono mettere a disposizione, per incontri religiosi di fedi non cristiane, chiese, cappelle e locali riservati al culto cattolico, come pure ambienti destinati alle attività parrocchiali», aggiungendo poi come sia parimenti necessario, prima di promuovere iniziative di cultura religiosa o incontri di preghiera con i non cristiani, «ponderare accuratamente il significato e garantire lo stile di un rapporto interreligioso corretto, seguendo le disposizioni della Chiesa locale»⁸⁷. Ancor più di recente, è stato lo stesso Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso a confermare nuovamente direttive analoghe, in particolare negli orientamenti pastorali per il dialogo interreligioso pubblicati nel 2004 sotto il titolo *Dialogue in Truth and Charity*, il cui n. 84 afferma in modo inequivocabile:

⁸⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE ECCLESIALE PER LE MIGRAZIONI, *Ero forestiero e mi avete ospitato. Orientamenti pastorali per l'immigrazione*, 4 ottobre 1993, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXVII (1993), p. 340. Negli anni successivi, istruzioni del tutto analoghe sono state formulate anche da numerose altre Conferenze episcopali nei rispettivi documenti sul tema, sia escludendo espressamente la possibilità di trasformare l'edificio dismesso in un luogo di culto per religioni non cristiane, sia indicando come ammissibile solo l'ipotesi della cessione dell'immobile a comunità cristiane: come hanno fatto ad esempio i vescovi tedeschi (DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, *Umnutzung von Kirchen. Beurteilungskriterien und Entscheidungshilfen*, 24 settembre 2003, par. 5.2), svizzeri (SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ, *Empfehlungen für die Umnutzung von Kirchen und von kirchlichen Zentren*, luglio 2006, par. 3.2.1), fiamminghi (VLAAMSE BISCHOPPEN, *De toekomst van de parochiekerken*, 10 settembre 2020, nn. 43-45, in *Het kerkgebouw. Betekenis en toekomst*, Licap-Halewijn, Brussel, 2020, pp. 21-22), inglesi e gallesi (BISHOPS' CONFERENCE OF ENGLAND AND WALES, *Directory on the Ecclesiastical Exemption from Listed Building Control*, 4^a ed., gennaio 2019, n. 45).

«It is necessary for Catholic pastors to understand and explain to the faithful the implications of their gestures of friendship, hospitality and cooperation towards followers of other religions. Yet the duty of hospitality has its limits. Offering a Church for use as house of prayer for people of other religions is improper and must be avoided. It is also important to discourage the use of buildings destined for Catholic pastoral activities as venues for prayer and worship by people of other religions»⁸⁸. Similmente, anche in dottrina si è osservato come sia sufficiente porre mente alla stessa diversità di concezioni che ciascuna esperienza religiosa attribuisce ai propri luoghi di culto per «dubitare [...] dell'opportunità della concessione in uso delle chiese dismesse a determinate confessioni acattoliche ovvero a quelle “esperienze religiose, apparentemente più vitali ed aggressive”, rispetto alle quali tale scelta potrebbe anzi apparire ai fedeli cristiani una sorta di svilimento di un edificio simbolo della propria appartenenza confessionale»⁸⁹.

⁸⁸ PONTIFICIUM CONSILIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES, *Dialogue in Truth and Charity. Pastoral Orientations for Interreligious Dialogue*, 19 maggio 2014, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XXX, *Documenti ufficiali della Santa Sede (2014)*, a cura di L. GRASSELLI, EDB, Bologna, 2016, p. 492, che al n. 85 prosegue: «In the occasional difficult moment when it becomes unavoidable that a Church building is to be sold, Catholic pastors must ensure that the conditions of sale include the provision that the edifice retain its sacred character, destined, if possible, for Catholic or other Christian use». Come riportato in apertura del documento, «“Dialogue in Truth and Charity: Pastoral Orientations for Interreligious Dialogue”, was the theme of the tenth Plenary assembly of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue held in Rome from 4 to 7 June 2008. It was an important occasion for the Cardinals and Bishops who were Members of this Pontifical Council to reflect on the developments in interreligious relations in the world. The present document, published by the Pontifical Council for Interreligious Dialogue on the 50th anniversary of its institution by Pope Paul VI in 1964 as “Secretariat for non-Christians”, embodies the suggestions of some episcopal Conferences and individual bishops, as well as the results of consultation with Members during the aforementioned Plenary assembly. It is aimed at providing some indications for pastors and all the faithful who live and work with the people of other religions» (n. 1).

⁸⁹ I. BOLGIANI, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte e prospettive tra diritto civile e canonico*, cit., p. 576. Sul punto, cfr. anche C. AZZIMONTI, A.V. FEDELI, *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, cit., p. 90; T. NEGRI, *Chiesa e Islam: alcuni nodi concreti*, cit., pp. 12-13; P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit., pp. 55-56.

2.2.3. *Il favore per adattamenti con finalità culturali o sociali: cautele richieste e raccomandazioni*

Tornando all'elencazione proposta dalle *Procedural Guidelines* del 2013, dopo aver auspicato che l'edificio mantenga la propria destinazione al culto o che sia perlomeno utilizzato come luogo per l'esercizio di altro apostolato o ministero cattolico, la Congregazione per il clero prosegue indicando come sia preferibile, in terza battuta, che l'immobile venga adibito a un uso profano non sordido che sia rispettoso della dignità da esso rivestita per la sua precedente condizione di *aedes sacra*. Anche in questa occasione, specificazioni aggiuntive si rinvencono sia negli *Orientamenti* della CEI sui beni culturali, sia nelle *Linee guida* del Pontificio Consiglio per la cultura: se il primo documento, coerentemente con il proprio ambito d'interesse principale, definisce «usi compatibili [...] quelli di tipo culturale, come sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei» (n. 35), il secondo conferma e anzi amplia ulteriormente i confini di tale esemplificazione, affermando come siano «certamente da preferirsi adattamenti con finalità culturali (musei, aule per conferenze, librerie, biblioteche, archivi, laboratori artistici ecc.) o sociali (luoghi di incontro, centri Caritas, ambulatori, mense per i poveri e altro)» (n. 34, 7°). La predilezione accordata alla prospettiva di un nuovo uso di carattere culturale non rappresenta d'altronde una novità recente: dichiarazioni del tutto analoghe possono riscontrarsi, ad esempio, nelle citate *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*, le quali al n. 11 suggeriscono che «Per la sistemazione di musei diocesani, centri di studio, biblioteche, aule di musica sacra ed altre iniziative promozionali della cultura cristiana si veda [...] con favore, l'uso delle chiese e degli oratori ora chiusi al culto»⁹⁰.

⁹⁰ In merito all'ipotesi della trasformazione dell'immobile in un museo, si rende necessaria una precisazione. Se una simile prospettiva può infatti apparire a prima vista ottimale, garantendo sia la conservazione contestuale dei beni mobili sia un riuso culturale in linea con l'originale destinazione dell'edificio, va tuttavia pure rilevato come proprio tale eccessiva continuità imponga di approcciare una simile soluzione con estrema cautela: senza gli adeguati accorgimenti, il rischio che si profila è infatti quello di provocare una disorientante e nociva commistione, nella percezione di fedeli e turisti, tra luoghi sacri 'viventi' e – apparentemente

Quest'ultimo riferimento alle 'iniziative promozionali della cultura cristiana', tutt'altro che superfluo, ci consente peraltro di fare una doverosa precisazione. Come già emerso richiamando le indicazioni della Lettera *De concentibus in ecclesiis* – che, anche con riferimento alla prospettiva di adibire un edificio ormai non più sacro ad *auditorium*, sottolinea che esso potrà comunque ospitare soltanto concerti di musica sacra o religiosa, o esecuzioni musicali profane che siano comunque «consone alla sacralità del luogo» – e più in generale trattando delle attività 'permissibili' ex can. 1210 CIC, un utilizzo 'culturale' non corrisponde necessariamente a un utilizzo 'non indecoroso'. È noto, anzi, come nella scena culturale contemporanea non sia raro imbattersi in forme espressive guidate da criteri chiaramente difforni rispetto a quelli delineati dallo stesso *Catechismo della Chiesa cattolica*⁹¹ e dal Concilio Vaticano II⁹², o che intenderebbero persino fondare la pretesa della propria

indistinguibili – strutture museali che di questi ultimi conservano tutte le caratteristiche esteriori, contribuendo così al radicarsi di quella problematica concezione di 'chiesa-museo' già incentivata dalle esperienze in cui è stato adottato in maniera meno accorta il sistema dell'accesso a pagamento a fini turistici, come ricordato *supra*. L'operazione non può quindi consistere nella mera 'musealizzazione' di un ambiente fino a quel momento dedicato al culto, cristallizzandone la condizione tale e quale, ma si rivela indispensabile la predisposizione di espedienti museografici sufficientemente forti da rendere inconfondibile il cambiamento nella natura e nella funzione dello spazio in questione.

⁹¹ Si pensi ad esempio al n. 2501 del *Catechismo*: «Homo “ad imaginem Dei creatus”, veritatem suae relationis ad Deum Creatorem per suorum artificiosorum operum etiam exprimit pulchritudinem. Ars, re vera, expressionis propriae humanae est forma; ultra conatum necessitatibus vitalibus satisfaciendi, qui omnibus creaturis viventibus est communis, ipsa est superabundantia gratuita interiorum divitiarum creaturae humanae. Ars, e talento praestito a Creatore et ex ipsius hominis nisu orta, forma est sapientiae practicae, cognitionem et industriam coniungens ad formam praebendam veritati realitatis in sermone pervio ad visum et ad auditum. Sic ars quamdam implicat similitudinem cum activitate Dei in creatione, quatenus rerum veritate inspiratur et amore. Ars, sicut quaelibet alia humana activitas, finis in se ipsa non est absolutus, sed ultimo hominis ordinatur fini eoque nobilitatur».

⁹² È d'altronde la stessa Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, nell'affermare che 'anche l'arte del nostro tempo e di tutti i popoli e paesi abbia nella Chiesa libertà di espressione', a precisare «dummodo sacris aedibus sacrisque ritibus debita reverentia debitoque honore inserviat» (n. 123). Ci limitiamo in questa sede ai riferimenti al *Catechismo* e al magistero conciliare sia per il loro valore intrinseco, sia in quanto già richiamati nella presentazione trattazione in più occasioni, ma le attestazioni nel medesimo senso sono naturalmente numerose; basti pensare, a mero titolo d'esempio, alla Lettera circolare *Opera artis* del 1971 della SACRA CON-

‘artisticità’ in un carattere allusivamente o apertamente dissacrante⁹³. Di conseguenza, anche per quegli utilizzi che più di frequente sono indicati come astrattamente idonei a rappresentare la nuova destinazione di una chiesa dismessa, tale corrispondenza non è da considerarsi scontata né presunta, ma dev’essere di volta in volta fatta oggetto di un vaglio concreto teso ad accertare che l’attività in questione non si riveli in contrasto con il decoro garantito a un luogo precedentemente dedicato al culto.

Ad essere ritenuti inadeguati già in via di principio a una simile sede sono invece le prospettive di riutilizzi commerciali a scopo speculativo, che devono perciò essere esclusi dal novero delle possibili funzioni⁹⁴.

GREGATIO PRO CLERICIS (in *Acta Apostolicae Sedis*, LXIII [1971], p. 315), che si apre appunto dichiarando: «Opera artis, utpote praestantissimi spiritus humani fructus, magis magisque homines Divino Artifici propinquos faciunt, et non immerito patri-
monium totius generis humani existimantur».

⁹³ A questo proposito, vale la pena di ricordare come anche un osservatore acuto ed esperto quale R. SCRUTON avvertisse l’esigenza di incentrare la propria relazione nell’ambito del convegno organizzato sul finire del 2009 dal Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana, relativa appunto al tema *La bellezza e il sacro*, proprio sulla constatazione che «Il culto della bruttezza e della dissacrazione si afferma oggi in un’epoca di prosperità senza precedenti», soffermandosi poi approfonditamente sulle cause e sul significato di un simile fenomeno: a tali riflessioni, raccolte in traduzione italiana di M. RESPINTI nel volume *Dio oggi. Con Lui o senza di Lui cambia tutto*, a cura del COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Cantagalli, Siena, 2010, pp. 105-116, rinviamo perciò in modo particolare. Né, d’altra parte, è da credere che una simile tendenza sia limitata al solo ambito ‘artistico’: al riguardo, basti prendere in considerazione la panoramica sui riutilizzi di tipo commerciale che hanno interessato il territorio dell’arcidiocesi di Milano descritta da L. FRIGERIO, *Dio non abita più qui?*, cit., p. 19, che apre tale sconcertante rassegna osservando appunto come più di un locale sorto all’interno di edifici di culto ormai dismessi «proprio sul fascino “dissacrante” e vagamente morboso della sua location» – artatamente amplificato dai relativi gestori – «ha fatto la sua fortuna».

⁹⁴ Al n. 34, 7°, si nota inoltre come le *Linee guida* del Pontificio Consiglio per la cultura menzionino tra le ipotesi potenzialmente ammissibili, con esclusivo riferimento alle «costruzioni più modeste e prive di valore architettonico», il caso di un’eventuale «trasformazione in abitazioni private». Questa annotazione, che prende atto delle prassi attestatesi in contesti territorialmente circoscritti e assai distanti dal nostro, ad oggi non riveste tuttavia particolare significato nella prospettiva italiana e, più in generale, nell’ottica dei Paesi latini: come già segnalato, infatti, bisogna ricordare che il carattere orientativo e la richiamata origine ‘corale’ – e geograficamente eterogenea – delle stesse *Linee guida* implicano che tali indicazioni vadano intese non come una scelta programmata di estensione dei riusi preferibili,

Oltre a fornire preziose indicazioni sugli utilizzi da preferire o da evitare, il documento da ultimo richiamato prosegue poi esponendo alcuni criteri a cui devono ispirarsi tutti i cambiamenti nell'assetto dell'immobile che un simile mutamento di destinazione inevitabilmente comporta: oltre a raccomandare la realizzazione di modifiche reversibili ogniqualvolta ciò sia possibile, al n. 34, 8° e 9°, si consiglia in particolare di effettuare appositi studi sulle trasformazioni che hanno portato il luogo in questione all'aspetto attuale, così da individuare quali sviluppi si collochino nel modo più compatibile e rispettoso nello stesso solco, nonché di «conservare comunque la leggibilità planivolumetrica dell'edificio, delle componenti costruttive, della gerarchia funzionale e distributiva degli spazi e dei percorsi originali altamente simbolici». Un approccio informato ai medesimi criteri si rinviene peraltro già tra le proposte finali della *Carta sulla destinazione degli antichi edifici ecclesiastici* del 1987, che al n. 7 esprime l'esigenza che «le nuove o diverse destinazioni e relative modalità d'uso, oltre che compatibili con le caratteristiche architettoniche degli edifici considerati, risultino tali da non obliterare il significato primario, la preesistente immagine e l'originaria disposizione funzionale degli stessi; tutto ciò con riguardo anche agli spazi esterni e di contorno che li accompagnano, tramite un'appropriata armonizzazione con l'ambiente in un rapporto di reciproco rispetto e convenienza». Qualora per l'immobile non si prospettasse tuttavia alcun uso profano non sordido che garantisca il rispetto della dignità del luogo, le *Procedural Guidelines* della Congregazione per il clero contemplan in ultima istanza al n. 3, lett. d), l'eventualità della sua demolizione e il recupero del terreno corrispondente.

Pure alla luce di quanto esposto, bisogna tuttavia ricordare come quelle provenienti dal diritto canonico non siano certo le uniche limitazioni di cui ogni ipotesi di nuova destinazione degli edifici in parola deve tenere conto: termini altrettanto stringenti al riguardo sono infatti dettati dal citato Codice dei beni culturali e del

bensì propriamente come la riflessione scaturita da esperienze anche assai diverse sul medesimo problema, offerta alle singole Conferenze episcopali in vista di un'elaborazione ulteriore e localmente specifica.

paesaggio, che agli artt. 20, comma 1, e 21, comma 4, stabilisce che i beni culturali – compresi naturalmente quelli di interesse religioso – non possono essere «adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione» e che perciò ogni mutamento di destinazione dei medesimi deve essere comunicato al soprintendente per un'apposita valutazione. L'opportunità della cooperazione con le autorità civili competenti non era d'altronde ignorata, anche in tempi precedenti, dalla stessa parte ecclesiale: come testimoniano ad esempio le *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia* della CEI, il cui n. 16 indica infatti che «Circa le nuove destinazioni e i nuovi usi degli edifici di culto, che rivestono carattere di riconosciuta importanza storico-artistica e sono abbandonati, occorre esigere – in analogia al vincolo di destinazione d'uso nell'urbanistica moderna – che la loro sistemazione, convenientemente studiata in collaborazione con le competenti Sovrintendenze, corrisponda al titolo della dignità originaria».

2.3. *I profili connessi alla dismissione: la nuova sede delle suppellettili sacre e le implicazioni di un'eventuale alienazione dell'edificio*

Qualsiasi sia il futuro del luogo sacro in seguito alla sua dismissione, risulta in ogni caso indispensabile prestare la massima attenzione anche al trattamento del patrimonio mobile in esso contenuto, che dev'essere rimosso in vista del nuovo utilizzo profano. Anche a questo proposito si rileva peraltro una sostanziale continuità tra i documenti ecclesiali menzionati, che ne esortano il trasferimento in altre chiese così da garantire ad arredi, suppellettili e immagini sacre una continuità d'uso a scopo di culto; laddove ciò non fosse possibile, i manufatti di maggiore pregio dovrebbero almeno essere conservati in un museo ecclesiastico «che consenta loro una nuova funzione ecclesiale e di memoria»⁹⁵. Non va

⁹⁵ PONTIFICIUM CONSILIUM DE CULTURA, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, cit., n. 34, 10°. Del medesimo documento si veda inoltre quan-

dimenticato, inoltre, come alla medesima esigenza si rivolga pure la citata *Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche* del 2005, il cui art. 6, comma 4, prevede appunto che in relazione ai beni culturali mobili «già in proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorità ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio valut[i], d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunità del deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio». Una specifica rilevanza è a questo riguardo rivestita soprattutto dalle disposizioni relative agli altari, che a norma del can. 1238 § 2 CIC, mantengono la propria dedizione o benedizione anche qualora il luogo sacro in cui sono posti venga ridotto a uso profano. Tale aspetto è evidenziato pure nelle *Procedural Guidelines* della Congregazione per il clero, che al n. 3, lett. g), così ne sottolineano le conseguenze: «Because altars can never be turned over to profane use, if they cannot be removed, they must be destroyed»⁹⁶.

to indicato ai nn. 28-33. Cfr. anche SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, Lettera circolare *Opera artis*, cit., n. 6; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, cit., n. 35.

⁹⁶ L'argomento è toccato anche dalle *Linee guida* del Pontificio Consiglio per la cultura, che al n. 16 presenta appunto la «necessità di considerare la destinazione degli altari, che non perdono mai la loro dedizione o benedizione anche dopo la riduzione della chiesa ad uso profano (cfr. can. 1238, § 2). Riguardo a questi ultimi, la prassi canonica, che prevederebbe in alcuni casi la distruzione della mensa, potrebbe porsi in netto contrasto con le norme civili della conservazione del patrimonio culturale». Si veda inoltre A. LONGHI, *Decommissioning and Reuse of Liturgical Architectures: Historical Processes and Temporal Dimensions*, in *The Oxford Handbook of Religious Space*, a cura di J.H. KILDE, Oxford University Press, New York, 2022, pp. 92-93. Senza entrare nel merito della questione, si segnala però come tali profili siano dibattuti in dottrina: cfr. ad esempio P. MALECHA, *Gli altari nella vigente legislazione canonica*, cit., pp. 17-18; F. PASSASEO, *La dimensione giuridico-ecclesiological degli altari delle chiese dismesse: questioni divise tra diritto canonico, diritto liturgico e diritto dello Stato*, cit., pp. 197-200.

Un ultimo accenno va infine dedicato all'alienazione dell'immobile, sebbene nel diritto canonico tale procedimento non presenti comunque peculiarità aggiuntive in ragione del particolare bene che ne è oggetto. Di conseguenza, le condizioni e le procedure da osservare sono quelle ordinariamente previste per ogni altra alienazione. All'interno dell'*iter* delineato dal *Codex Iuris Canonici* a questo proposito è cioè possibile distinguere tre diverse ipotesi in base al rapporto di volta in volta determinato tra il valore del bene e le somme minima e massima appositamente stabilite dalla Conferenza Episcopale di riferimento: cifre che in Italia – come abbiamo già avuto modo di accennare sopra – corrispondono rispettivamente a 250.000,00 euro e ad un milione di euro⁹⁷.

La fattispecie più semplice si ha ovviamente quando il valore dell'edificio risulti minore della somma minima, in quanto è in tal caso sufficiente una giusta causa affinché al parroco o agli altri soggetti individuati dagli statuti sia permesso alienarlo. Un procedimento più complesso è invece prescritto qualora tale valore sia ricompreso tra i due termini fissati dalla CEI, poiché in una simile circostanza si impone all'autorità competente, individuata stavolta nel vescovo diocesano, il rispetto di numerosi e più stringenti requisiti: oltre alla sussistenza di una giusta causa, egli deve infatti ottenere il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e degli altri soggetti interessati, nonché una stima della cosa da alienare redatta per iscritto da periti. Se, infine, il valore eccede la cifra massima, alle condizioni già descritte va allora aggiunta – si tratta infatti di un requisito supplementare e non sostitutivo rispetto a quelli previsti per il caso precedente – la necessità di ricevere un'apposita licenza dalla Santa Sede. Rispetto a questa casistica è tuttavia stabilita un'eccezione: nel campo di applicazione della terza categoria illustrata ricadono infatti anche tutti quei beni che, a prescindere dal loro valore economico, siano dotati di pregio storico o artistico⁹⁸.

⁹⁷ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Integrazione della delibera n. 20*, 27 marzo 1999, cit.

⁹⁸ Per approfondimenti, cfr. L. CHIAPPETTA, *Alienazione di beni ecclesiastici*, in ID., *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, cit., pp. 20-23; L. MISTÒ, *I beni temporali della Chiesa (cann.1254-1310)*, cit., pp. 417-421; C. AZZIMON-

Va peraltro notato come a questo riguardo possa eventualmente rilevare altresì il can. 1376 § 1 CIC, il quale prevede che coloro che alienano beni ecclesiastici o su di essi eseguono un atto di amministrazione senza la consultazione, il consenso o la licenza prescritti, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto *ad validitatem* o *ad liceitatem*, oltre ad essere tenuti a riparare il danno siano anche puniti con le già richiamate pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 CIC⁹⁹. Al di là delle condizioni inderogabilmente sancite per il buon esito della procedura, si segnala inoltre come il n. 3, lett. f), delle *Procedural Guidelines* prenda in esame pure i motivi di opportunità che potrebbero entrare in gioco al momento dell'alienazione di un immobile precedentemente adibito al culto, chiedendo all'autorità competente di assicurarsi che da tale occasione non possa derivare alcun ragionevole rischio di scandalo per i fedeli¹⁰⁰.

TI, *Alienazione di beni culturali e controlli canonici, in particolare la licenza della Santa Sede*, cit.; F. GRAZIAN, *Enajenación de bienes*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, cit., pp. 593-600; L. ŚWITO, M. TOMKIEWICZ, *L'alienazione dei beni ecclesiastici nella prospettiva giuridico-materiale e procedurale: domande e dubbi*, in *Ius Ecclesiae*, XXVI (2014), pp. 415-434; Id., *Le competenze della Sede Apostolica in materia di alienazione del patrimonio della Chiesa universale alla luce del Codice di Diritto Canonico del 1983*, in *Periodica de re canonica*, CVII (2018), pp. 573-600. Si veda inoltre la sintesi offerta a questo riguardo nelle *Procedural Guidelines* della Congregazione per il clero, al n. 3, lett. h).

⁹⁹ Can. 1376 § 1 CIC: «Poenis de quibus in can. 1336, §§ 2-4, puniatur, firma damnum reparandi obligatio: 1° qui bona ecclesiastica subtrahit vel impedit ne eorundem fructus percipiantur; 2° qui sine praescripta consultatione, consensu vel licentia aut sine alio requisito iure ad validitatem vel ad liceitatem imposito bona ecclesiastica alienat vel in ea actus administrationis exsequitur». Al riguardo, cfr. anche M. MOSCONI, *Sub can. 1376*, in *Aggiornamento al Codice di diritto canonico commentato. Testo e commento del nuovo Libro VI in vigore dall'8 dicembre 2021*, cit., pp. 67-68; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., pp. 358-363.

¹⁰⁰ Così anche le *Linee guida* del Pontificio Consiglio per la cultura, che al n. 16, tra le esigenze da tenere in considerazione in merito alla riduzione di chiese a uso profano, indica non solo la «necessità di preservare da un riutilizzo improprio (“sordido”) ex chiese già ridotte ad uso profano nel loro passaggio da un proprietario a un altro», ma anche quella più generale «di prevenire situazioni in cui possa essere offeso il sentimento religioso del popolo cristiano». Allo stesso proposito, vale la pena di ricordare come pure il COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI, nel documento *Le chiese non più utilizzate per il culto* del 4 ottobre 2012, abbia puntualizzato: «Tra i possibili cessionari, e fermo restando l'utilizzo non indecoroso, si menzionano le organizzazioni del terzo settore o del volontariato sociale, le realtà operanti nell'ambito culturale, gli enti pubblici. Si tratta di soggetti che più dei

La medesima preoccupazione emerge poi, naturalmente, anche e soprattutto a proposito degli utilizzi a cui i nuovi proprietari potrebbero decidere di destinare l'edificio dismesso, che per il diritto canonico dev'essere preservato da usi indecorosi, ma che per l'ordinamento civile è ormai parificato a un qualsiasi altro immobile, privo quindi di tutele *ad hoc*. Tale esigenza – percepita nitidamente già nei decenni passati, come attesta la *Carta sulla destinazione degli antichi edifici ecclesiastici*¹⁰¹ – è manifestata con urgenza dallo stesso documento della Congregazione per il clero, che al n. 3, lett. e), dopo avere ricordato come in nessun caso la chiesa ridotta a uso profano possa essere alienata per utilizzi incompatibili con la sua intrinseca dignità, afferma la necessità di raggiungere appositi accordi contrattuali al fine di salvaguardare tale principio: e su quali strumenti risultino più idonei nel raggiungere questo risultato si sta tuttora interrogando la dottrina, scontrandosi con le evidenti difficoltà derivanti dal fatto che questi ultimi dovrebbero essere in grado di garantire il rispetto di un simile vincolo non solo nei confronti del primo acquirente, bensì *erga omnes* e *in perpetuum*¹⁰². Anche stavolta, in ogni caso, occorre rammentare

privati possono garantire un utilizzo dell'ex-edificio di culto non in palese contrasto con la sua destinazione originaria, specie se – come sopra ricordato – architettonicamente riconoscibile» (il testo completo delle indicazioni del Comitato è consultabile *online*, ad esempio all'indirizzo www.diocesisalerno.it/wp-content/uploads/2012/02/documento-cei-chiese-non-utilizzate.pdf).

¹⁰¹ PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA, *Carta sulla destinazione degli antichi edifici ecclesiastici*, cit., n. 6: «negli atti di vendita, da favorire in termini finanziari e fiscali, siano introdotte clausole a difesa degli edifici antichi da usi, adattamenti ed interventi impropri. Si rammenta che il miglior uso di un edificio storico è quello originale per cui fu costruito; ove questo sia oggi impossibile, un uso che tenga conto delle “vocazioni” che l'edificio, storicamente indagato, esprime».

¹⁰² Cfr. ad esempio C. AZZIMONTI, A.V. FEDELI, *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, cit., pp. 93-96; I. BOLGANI, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte e prospettive tra diritto civile e canonico*, cit., pp. 568-574; C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit.; F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit.; D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino*, cit., pp. 118-119; ID., *Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo*, cit., pp. 12-15; ID., *Monasteri dismessi: proposte per una soluzione giuridica*, cit., pp. 139-146; P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della norma-*

come sui medesimi edifici possano incidentalmente insistere pure le garanzie e limitazioni ulteriori predisposte da parte statale a tutela del loro eventuale interesse storico-artistico: come stabilito all'art. 56, comma 1, lett. b), del Codice Urbani, infatti, è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero anche «l'alienazione dei beni culturali appartenenti [...] a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti»¹⁰³.

3. *Conclusioni. Un 'macrocosmo' tuttora in espansione? Punti fermi e linee di fuga di una disciplina dinamicamente vitale*

Giunti al termine di questo percorso, che ci ha portato ad esplorare ogni momento del 'ciclo vitale' in cui si articola l'esistenza di quella ideale chiesa-edificio sacro che abbiamo preso a modello delle nostre riflessioni, pare lecito volgersi indietro per effettuare un primo, provvisorio bilancio degli esiti ai quali esso ci ha introdotto, verificando se gli obiettivi che ci eravamo prefissati nell'intraprendere tale cammino possano dirsi effettivamente raggiunti. In questo senso, partendo dal risultato prodotto e guardando retrospettivamente al metodo di ricerca adottato, ci sentiamo innanzitutto di dire che quest'ultimo è riuscito a soddisfare pienamente il suo scopo: seguire l'itinerario lungo il quale si è snodata l'esistenza (e con essa, parallelamente, la condizione giuridica) del luogo di culto ci ha permesso infatti di apprezzare non solo le peculiarità di ciascuna fase di tale evoluzione, mai da giudicarsi isolatamente bensì sempre da prendere in considerazione quale sviluppo di un medesimo processo unitario, ma soprattutto ha mostrato limpidamente come l'intreccio

tiva canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi, cit., pp. 186-187. Benché testualmente rivolta agli 'edifici sacri', un'analoga considerazione traspare anche dalle *Linee guida circa La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese*, che al n. 34, 6°, raccomanda appunto che «Negli atti di alienazione (compravendita e trasferimento) possibilmente si introducano clausole a difesa degli edifici sacri, anche in vista dei successivi passaggi di proprietà».

¹⁰³ Per approfondimenti a questo proposito, si rinvia in particolare a A. FUCILLO, *La circolazione dei beni immobili culturali ecclesiastici tra diritto "pattizio" e diritto "speciale"*, cit.

tra le varie componenti di questa complessa trama sia inestricabile pure con riguardo alle relazioni che intercorrono tra i diversi ordini, rendendo manifesto il costante – e ineludibile – dialogo tra diritto canonico e diritto statale su questi temi.

Siamo così passati dai momenti propedeutici alla realizzazione di un nuovo immobile da destinarsi all'uso cultuale, in cui già le disposizioni in materia urbanistica trovano il proprio necessario interlocutore e corrispettivo nelle norme dettate dal *Codex Iuris Canonici* sul consenso vescovile alla costruzione di un edificio sacro, alla tutela apprestata dallo stesso codice civile nel garantire la particolare destinazione all'«esercizio pubblico del culto cattolico» – a sua volta naturale espressione sia dei principi costituzionali posti a garanzia della libertà religiosa di singoli e comunità, sia degli specifici impegni assunti in sede concordataria circa il riconoscimento della piena libertà della Chiesa cattolica nel «pubblico esercizio del culto», quale elemento essenziale allo svolgimento della sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione¹⁰⁴ – e alle corrispondenti determinazioni sulle conseguenze che il diritto canonico annette a tale funzione, scandendo criteri di utilizzo e prescrizioni di salvaguardia, fino ad arrivare all'eventualità in cui quello stesso *status* finisca per cessare (con implicazioni per entrambi gli ordinamenti), secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e nelle prospettive compositamente illustrate dai dicasteri della Curia romana circa il futuro dell'immobile e la sua successiva destinazione¹⁰⁵: in questo modo è stato possibile constatare – per 'chiudere il cerchio' richiamando due significative

¹⁰⁴ Accordo di Villa Madama, art. 2, n. 1.

¹⁰⁵ In questo senso, è risultato fin da subito evidente che, se da un lato il diritto statale in materia si pone *ictu oculi* come una congerie stratificata e scarsamente coordinata di previsioni normative, estese ai più differenti settori, dall'altro neppure il diritto canonico appare come un blocco monolitico di fronte alle innumerevoli sfaccettature rivelate dalla condizione dei luoghi sacri. Le disposizioni essenziali contemplate nell'apposito titolo del *Codex Iuris Canonici* hanno rappresentato infatti un punto di partenza imprescindibile per la nostra ricerca, come si è potuto apprezzare fin dall'individuazione di quegli stessi elementi che ne definiscono l'oggetto e che di conseguenza hanno rappresentato la struttura portante su cui poggiare qualsiasi considerazione successiva, ma di certo non hanno esaurito gli strumenti necessari a scandagliarne adeguatamente ogni anfratto, obiettivo per il con-

espressioni dalle quali abbiamo preso idealmente le mosse – quanto calzante fosse la descrizione dell'edilizia di culto quale «macrocosmo normativo veramente notevole sospeso tra il passato e il futuro, nel quale sopravvivono elementi antichissimi, attraverso il quale è passata l'intera evoluzione del diritto ecclesiastico di oltre un secolo e mezzo, e nel quale sono presenti problemi e qualche inquietudine per il futuro»¹⁰⁶, da estendersi anzi ben oltre il limite del solo diritto secolare, come ha dimostrato l'ottica canonistica che qui abbiamo spesso privilegiato, e quanto si sia rivelata appropriata l'identificazione della necessità di «fare ordine» in questo agglomerato di norme, regole e fonti con una delle «esigenze più avvertite ed urgenti»¹⁰⁷ del nostro tempo.

Se – come ci auguriamo, e ancora una volta secondo un orizzonte più ampio di quello originariamente preso a riferimento – siamo riusciti a contribuire al soddisfacimento di queste istanze, va altresì riconosciuto come tale operazione non sia certo consistita in un mero, seppur complesso, lavoro di 'riordino'. Un simile obiettivo, infatti, ha potuto essere perseguito solo attraverso l'adozione di un metodo sistematico, che rifuggisse i rischi insiti in quel processo di parcellizzazione che troppo spesso sembra interessare anche materie tanto articolate e 'vive', recidendone perniciosamente i legami tra fasi antecedenti e successive, tra disciplina generale e aspetti specifici, tra norme secolari e – nel nostro caso – disposizioni canoniche: legami che soli, invece, consentono di comprendere la vera portata di una condizione giuridica che non è frutto della semplice giustapposizione di fonti e 'sguardi' settoriali differenti, ma che è da essi inscindibilmente composta in un tutto organico, in cui ciascun aspetto, anche il meno avvertito, contribuisce a gettare luce sugli altri profili¹⁰⁸, spesso fornendo loro, anzi, l'unica chiave di lettura

seguimento del quale si è invece reso indispensabile fare riferimento alla pluralità di fonti, di diversa natura, qui richiamate.

¹⁰⁶ C. CARDIA, *La condizione giuridica*, cit., p. 15.

¹⁰⁷ P. FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, cit., p. 59.

¹⁰⁸ Allo stesso modo si potrebbe osservare come, nel graduale dipanarsi degli stadi in cui si compone la 'progressione evolutiva' del luogo di culto – che in questo mostra un'articolazione 'orizzontale', tra i più diversi campi del diritto, non meno interconnessa dello sviluppo 'verticale' che si osserva nel succedersi delle sue fasi –, ogni patologia specifica finisce per ripercuotersi immancabilmente sull'intero siste-

che permette di dare soluzione agli interrogativi più ostinati, i quali avrebbero trovato solo risposte insufficienti o persino fuorvianti, se limitate al circoscritto ambito di propria stretta appartenenza, come se nascessero e si esaurissero in sé, senza aprirsi alle relazioni e alla costruzione complessiva alle quali sono invece naturalmente orientate e nelle quali trovano la propria stessa ragion d'essere.

Alla luce di queste premesse, si capisce quindi come una simile opera di sistematizzazione abbia potuto riservare spazi di approfondimento rivelatisi innovativi anche con riferimento a problemi e versanti specifici, svelando soluzioni rispetto alle quali essa si è dimostrata non solo elemento catalizzatore, ma vero e proprio presupposto insostituibile. Un esempio ci si presenta già pensando alla fase propedeutica alla realizzazione dell'edificio. L'evoluzione storica sperimentata dalla normativa statale tanto in materia urbanistica quanto in materia di finanziamenti, presentando una pluralità di paradigmi sia nell'approccio statale sia nei rapporti con la parte confessionale (passati pure attraverso l'opera di revisione concordataria e i primi banchi di prova per l'applicazione del suo prodotto), ha dimostrato una rilevanza rivolta non solo al passato, quale testimonianza degli sviluppi di una parte così consistente e significativa della legislazione sull'edilizia di culto – termine che in tale ambito ha anzi incontrato la propria dimensione nativa, prima attestandosi nel linguaggio del legislatore e della letteratura, poi scontrandosi con i limiti di una definizione non sempre in grado di venire adeguatamente incontro alle nuove istanze presentate da una società caratterizzata da un pluralismo religioso sempre più accentuato –. Al contrario, ha manifestato la capacità di aprirsi ancora oggi al futuro, caratteristica attestata dal ruolo centrale da essa assunto, sia a livello regionale sia sul piano nazionale, quale veicolo per la diffusione ai templi di altre confessioni religiose delle prerogative e della condizione un tempo proprie dei soli edifici di culto cattolici: una funzione non certo esaurita, ma che si profila ancora attiva e propulsiva in un processo tuttora in corso¹⁰⁹.

ma: in modo non dissimile, ancora una volta, rispetto a quanto accade nei processi biologici propri di un organismo vivente.

¹⁰⁹ Lo stesso si può dire, d'altro canto, anche per quel che riguarda le tutele apprestate agli edifici di culto, come ha dimostrato chiaramente il fatto che proprio

Ma, più ancora, a riservare profili di sorprendente attualità è stata in modo peculiare quella congerie di norme e strutture deputate al reperimento delle risorse necessarie per gli interventi sulle medesime opere nella prospettiva canonica e, più in generale, ecclesiale. Questo non solo per quanto riguarda il diritto patrimoniale canonico, le cui prescrizioni codiciali – dalle modalità di sostegno alle necessità della Chiesa da parte dei fedeli fino ai canali di sovvenzione attingibili da parrocchie e diocesi – pur raramente vengono lette in diretta relazione con questo tipo di esigenze: ma anche e soprattutto per ciò che concerne i meccanismi predisposti dalla Conferenza Episcopale Italiana per l'erogazione di contributi economici finalizzati a garantire la realizzazione di quelle iniziative che, indirizzandosi proprio alla creazione, alla conservazione e alla valorizzazione di edifici di culto e beni culturali di interesse religioso¹¹⁰, assicurino che le esigenze cultuali del popolo dei fedeli possano sempre trovare adeguata risposta. Così, lungi dal rivelarsi un mero insieme di requisiti e procedure tecniche, il quadro disegnato dalle vigenti *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto* e dal relativo *Regolamento applicativo* si è infatti mostrato come un sistema completo e complesso, ispirato a principi ben precisi e finalizzato a una pluralità di funzioni interconnesse, nel quale convivono pesi e contrappesi, presupposti indispensabili e concreti modelli di rendicontazione e vigilanza¹¹¹. Un modello

nello studio delle disposizioni più risalenti è stato possibile rinvenire gli strumenti necessari a fronteggiare adeguatamente alcuni dei profili critici emersi da istanze di estrema attualità, quali sono state quelle dettate dal contrasto alla pandemia di Covid-19.

¹¹⁰ A questo proposito abbiamo d'altronde avuto modo di confermare ampiamente come, alle caratteristiche 'ontologiche' che rendono la condizione del luogo di culto tanto rilevante sia per il diritto canonico sia per il diritto statale, la storia del nostro Paese – e non solo – ha permesso di affiancare anche quella di un incomparabile valore culturale, intrinseco allo stesso patrimonio architettonico e alle opere d'arte ad esso indissolubilmente legate, elevando un dato di per sé contingente a qualità pressoché costante: e, come tale, parimenti riconosciuta e tutelata da entrambi gli ordini.

¹¹¹ Vale peraltro la pena di ricordare come l'incontestata attenzione che l'universo dei beni culturali incontra anche in ottica ecclesiale non si limita a questa, pur assai vasta, dimensione: lungi dall'essere una prerogativa esclusivamente o eminentemente statale, essa si estende infatti in ogni direzione, come hanno palesato i

naturalmente plasmato e regolamentato nell'ottica ecclesiale, ma che – in virtù del suo fondarsi sul meccanismo dell'otto per mille, dei cui fondi intende garantire la più adeguata gestione interna – non può disconoscere neppure il legame con l'ordinamento statale: un modello, inoltre, che non appare chiuso in sé, ma che articolandosi in un ventaglio quanto mai variegato di fattispecie potenzialmente finanziabili (si pensi solo all'ampiezza dei settori cui esso si rivolge, che spaziano dalla costruzione di opere *ex novo* e dalle operazioni di restauro e messa in sicurezza fino ai progetti di inventariazione informatizzata e di censimento digitale del patrimonio storico-artistico preesistente) si pone quale crocevia di ipotesi e ambiti affatto diversi, instradando verso possibilità di approfondimento finora scientificamente poco esplorate, come qui si è tentato di dare conto.

Altri aspetti evidenziano invece in modo ancora più marcato la costante interazione che vige tra diritto statale e diritto canonico: l'indice più evidente è a questo proposito rappresentato dalle stesse tutele dettate a protezione degli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico da parte del legislatore statale, a partire dal vincolo di cui all'art. 831 c.c., che in tale elemento trovano non uno strumento esecutivo a cui ricorrere in modo episodico per risolvere incongruenze altrimenti inconciliabili, bensì un vero e proprio presupposto sistematico che, informandone l'intero impianto, costituisce l'unica chiave di lettura capace di dare risposta alle questioni ancora irrisolte. Il che vale con riferimento tanto al momento iniziale della destinazione dell'immobile al culto tramite benedizione o dedicazione quanto a quello finale della sua riduzione a uso profano, in conseguenza dei quali non solo il diritto canonico rispettivamente conferisce e sottrae alla *aedes* la qualifica giuridica di *sacra*, ma anche la normativa di salvaguardia predisposta dal diritto secolare comincia a dispiegare o ritrae definitivamente i suoi effetti. E diversamente non potrebbe essere: prima ancora delle pur significative tracce che rivelano la volontà del legislatore in questo senso, infatti, sono lo stesso principio di laicità dello

molteplici profili toccati nella prospettiva canonica, dalle considerazioni sul concetto stesso di 'arte sacra' all'analisi delle numerose direttive dettate per garantire la migliore gestione di tale inestimabile patrimonio.

Stato e il rispetto delle richiamate relazioni intercorrenti tra quest'ultimo e la Chiesa cattolica a imporre tale esito come l'unico plausibile. Se è infatti il medesimo diritto canonico a illustrare cosa debba intendersi per 'culto pubblico'¹¹², quel culto pubblico al quale cioè la chiesa è costitutivamente destinata e che altrettanto costitutivamente presuppone l'intervento dell'autorità ecclesiastica, si comprende come qualsiasi criterio che intendesse prescindere da tali elementi finirebbe per rappresentare non solo e non tanto un'indebita ingerenza in un ordine altro rispetto a quello statale, ma, prima ancora, uno strumento privo di significato, in quanto oggetto della sua protezione non potrebbe più essere – se non in modo incidentale e mai perfettamente coincidente – quel diritto dei fedeli all'esercizio del proprio culto che ne costituiva invece l'unica ragion d'essere: paradossalmente, anzi, l'attribuzione di autonoma rilevanza agli 'indici fattuali' cui talvolta pur ci si rivolge in dottrina e in giurisprudenza per circoscrivere il ruolo del diritto canonico non potrebbe che avere l'effetto di espandere ulteriormente l'estensione delle garanzie apprestate, non sottraendole all'intervento dell'autorità ecclesiastica ma affiancandole ad ancora più ampie ipotesi di tutela.

Questo non significa, d'altro canto, che su versanti analoghi il diritto canonico sia invece scevro di sorprese. Affrontando un tema che raramente è stato fatto oggetto di trattazioni sistematiche, qual è quello delle prescrizioni canoniche circa i possibili utilizzi dei luoghi sacri, è stato possibile non soltanto approfondire puntualmente l'esatta articolazione dei relativi usi 'propri', cioè quelli che servono direttamente all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà e della religione¹¹³ – risultato resosi conseguibile solo attraverso una disamina estensiva che comprendesse anche le disposizioni dei rispettivi libri liturgici – nonché, per converso, scandagliare l'effettiva portata delle conseguenze provocate dall'eventuale verificarsi di atti 'proibiti' all'interno degli stessi, ma abbiamo altresì potuto identificare quali sono i principi che determinano la collocazione di talune iniziative tra le attività 'permissibili' *per modum actus*

¹¹² Can. 834 § 2 CIC: «Huiusmodi cultus tunc habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputed et per actus ab Ecclesiae auctoritate probatos».

¹¹³ Cfr. can. 1210 CIC.

da parte dell'ordinario e che di quest'ultimo guidano la scelta, riconoscendone l'elemento distintivo nella continuità e nel carattere servente rispetto agli utilizzi primari. Per raggiungere tale risultato è stato indispensabile condurre una ricerca che prendesse in esame la tipologia di utilizzi che ad oggi offre gli indizi maggiormente rivelatori e il materiale di studio più consistente a questo riguardo, vale a dire quelli di tipo culturale. Analizzando le prassi ad oggi più diffuse e soprattutto le numerose indicazioni fornite dai dicasteri della Curia romana così come dalla Conferenza Episcopale Italiana su un'ampia varietà di ipotesi di tale natura, dall'allestimento di mostre d'arte all'interno di chiese al loro uso quali sedi di esecuzioni concertistiche, fino alla *vexata quaestio* dell'accesso a pagamento per la fruizione turistica, è stato così possibile ricavare per via induttiva quei principi che contraddistinguono la stessa categoria in parola: ottenendo in tal modo un virtuoso 'effetto circolare' per cui, leggendo i criteri generali che sorreggono la disciplina alla luce delle loro applicazioni concrete, le seconde hanno svelato dei primi i profili rimasti finora in ombra, la cui rinnovata comprensione può permettere a sua volta di indirizzare più proficuamente le diversificate iniziative ricorrentemente proposte in questi campi – non di rado coinvolgendo anche istituzioni pubbliche e soggetti privati –.

I risultati delle ricerche tracciate con riguardo sia all'ineliminabile interconnessione sussistente tra diritto canonico e diritto statale, sia alle implicazioni giuridiche che l'acquisto della qualifica di 'edificio sacro' comporta per la condizione, l'utilizzo e la salvaguardia dello stesso, si sono poi rivelati indispensabili per giungere a inedite conclusioni anche per quanto riguarda il momento più critico dell'intero 'percorso di vita' dell'immobile, quello cioè relativo alla sua eventuale dismissione, fase permeata quanto e più delle precedenti degli effetti di tali intrecci. Nell'affrontare i presupposti e i risvolti di simili circostanze, divenute ormai talmente frequenti nella generalità dei cosiddetti 'Paesi di antica evangelizzazione' da aver assunto i contorni di un fenomeno tanto stabile quanto preoccupante, che solleva oggi dubbi e timori sempre più incalzanti, è stato ovviamente necessario indagare in primo luogo il significato e le procedure conseguenti all'emersione di quelle *graves causae* che tanto spesso hanno negli ultimi anni condotto a tale esito, così come

analizzate e approfondite soprattutto nella citata giurisprudenza della Segnatura Apostolica: ma a tale imprescindibile elemento – calato nel quadro generale delineato dal rapporto tra riduzione a uso profano e perdita della dedicazione o della benedizione¹¹⁴, che tuttora presenta talvolta qualche profilo di incertezza, superabile solo attraverso il confronto con i caratteri costitutivi delle *aedes sacrae*, a ennesima riprova della complessiva organicità della materia – si è qui tentato di affiancare l'ulteriore sforzo di rinvenire quell'insieme di principi che informano le determinazioni relative alla sorte dell'immobile dopo la sua dismissione. Se alla riduzione a uso profano corrisponde evidentemente la perdita dello *status* di 'edificio sacro', ciò non significa tuttavia che la sua passata funzione cessi di dispiegare ogni effetto, come se non fosse mai stata, permanendo invece l'esigenza di adibire lo stesso spazio a usi che, seppur profani, diano altresì la garanzia di essere per loro natura 'non indecorosi'.

Sebbene coincidente con uno dei momenti più delicati dell'intero percorso illustrato, a tale esigenza è stata non di rado riservata un'attenzione minore rispetto ad altri profili, in quanto implicitamente valutata come materia per considerazioni da svolgersi necessariamente caso per caso piuttosto che possibile oggetto di riflessioni complessive: al contrario, quest'ultimo obiettivo si è rivelato pienamente realizzabile, permettendo – attraverso un confronto sistematico tra le diverse istruzioni puntuali rinvenibili in materia, sulla spinta propulsiva dell'approccio unitario adottato e delle risultanze da esso già offerte – di descrivere una vera e propria gerarchia di possibili destinazioni, che si estendono dalla prospettiva di ulteriori usi religiosi a nuovi utilizzi di tipo culturale o con finalità solidale, a loro volta dotati di ulteriori specificazioni e parametri tecnici, ad esempio per quanto concerne l'eventualità che simili trasformazioni richiedano di apportare modifiche strutturali a un immobile che continua tuttavia a essere oggetto di una tutela 'residuale' da parte del *Codex Iuris Canonici* e, assai spesso, anche della piena salvaguardia apprestata dal Codice Urbani. Ad interessarsi della sorte di un edificio non più adibito al culto non è infatti il solo diritto canonico: in questo senso, il perdurante valore

¹¹⁴ Cfr. cann. 1212 e 1222 CIC.

culturale del bene – troppo spesso messo in crisi, nell’aspetto della conservazione prima ancora che in quello della valorizzazione, dall’ipotesi di una cessazione dell’uso per il quale quell’immobile era costitutivamente destinato – e le sfide che la stessa necessità di assicurare il rispetto del carattere ‘non indecoroso’ dei nuovi usi pone dinanzi al diritto civile, non rappresentano che gli esempi più lampanti di un interesse che si spande ben oltre le specifiche comunità dei fedeli, abbracciando l’intera collettività nazionale.

Una collettività nazionale che, dal canto suo, fonda il proprio impegno per la tutela di un simile patrimonio non certo in ragioni di ordine accessorio o per mero riflesso rispetto alla centralità che esso riveste dal punto di vista religioso. Al contrario, come ha plasticamente attestato la succitata evoluzione normativa concernente le modalità di intervento economico da parte statale e la relativa teorizzazione delle forme parallele di finanziamento ‘ordinario’ e ‘straordinario’, l’attenzione tributata anche nell’ottica secolare sussiste in maniera complementare negli effetti, ma autonoma nei presupposti: cosicché, pure una volta riconosciuto come la gestione delle risorse destinate ai profili immediatamente serventi le esigenze di culto non possa che spettare in via diretta alla parte confessionale, si sono nondimeno potute riscoprire, confermare e approfondire sia la funzione sociale degli stessi luoghi, sia l’universalità della loro valenza storica e artistica. A quest’ultimo riguardo si potrebbe anzi affermare che, in maniera solo apparentemente paradossale, l’accrescersi dello ‘scollamento’, nelle odierne società secolarizzate, tra comunità ecclesiale e comunità civile¹¹⁵, non solo non recide, ma addirittura rafforza l’interesse di quest’ultima per la protezione di complessi di beni che – per riproporre la formula utilizzata dal vigente art. 2, comma 2, del Codice Urbani – assumono davvero il significato di «testimonianze aventi valore di civiltà»: una ‘testimonianza’ che, proprio nell’essere rinvio concreto a una ‘civiltà’ sempre più indecifrabile per le logiche secolari, a maggior ragione acquista un ruolo insostituibile e non replicabile, che le autorità civili devono approfondire ogni sforzo per salvaguardare¹¹⁶.

¹¹⁵ Cfr. G. DALLA TORRE, *Dalle ‘chiese’ agli ‘edifici di culto’*, cit., p. 6.

¹¹⁶ In questo senso, un valore paradigmatico è assunto dal contesto francese, come osservato da PH. MARTIN, *Une question millénaire*, in *Patrimoine religieux. Désacralisation, requalification, réappropriation*, a cura di C. FALTRAUER, PH. MAR-

Sono dunque questi gli interrogativi ai quali ci auguriamo di aver potuto concorrere a dare risposta, offrendo un contributo che mira in primo luogo a fornire nuovo impulso alla riflessione scientifica sulla condizione giuridica di quello che, nonostante la pluralità di denominazioni di volta in volta attribuitegli secondo le diverse angolazioni prospettiche dalle quali viene osservato – e abbiamo d'altronde avuto modo di appurare come, oltre a quelli di 'luogo sacro' e di 'edificio destinato all'esercizio pubblico del culto cattolico', icasticamente richiamati fin dal titolo di questa disamina, molto più numerosi siano i nomi a questo scopo utilizzati – costituisce in realtà un medesimo, unico oggetto, la cui esistenza si sviluppa in modo inscindibile e di pari passo in entrambi gli ordinamenti. Una riflessione che, nondimeno, esercita la propria attrattiva pure nei confronti dello studio della disciplina riservata o da riservare alle altre confessioni religiose, rispetto alla quale il suo oggetto si è già posto in passato come ineludibile termine di paragone, nonché verso quel composito mondo professionale che, inserendosi a vario titolo nelle diverse fasi dell'arco vitale qui illustrato, avverte come sempre più pressante l'esigenza di poter contare su saldi punti di riferimento per le aree di proprio interesse, iscritti in una visione d'insieme capace di manifestare anche le potenzialità insite nelle comunque necessarie interazioni con gli altri settori. In questo senso, consapevoli dell'interesse trasversale che l'ambito di ricerca al quale ci siamo rivolti non può fare a meno di suscitare, inevitabilmente assai più ampio del suo 'perimetro disciplinare nativo', ci auguriamo anzi che la presente trattazione possa esercitare un'azione propulsiva e costituire un valido sostegno anche per quelle analisi che intendano approfondire sotto le rispettive prospettive specialistiche aspetti puntuali del percorso qui tracciato, trovandovi quella collocazione organica che permetta loro di non subire gli effetti negativi della

TIN, L. OBADIA, Riveneuve éditions, Paris, 2013, p. 12: «Notre époque serait un moment unique, la fin d'une civilisation. Moment très particulier, où à une déchristianisation massive des populations, répond une défense des églises de la part de ces mêmes populations. Ambiguïté fondamentale puisque des non croyants défendent un patrimoine que les catholiques relativisent». In proposito, cfr. anche A. LONGHI, *Patrimonio ecclesiale, territorio e società: strumenti di conoscenza e dibattito storico-critico*, cit., p. 50.

‘parcellizzazione’ sopra richiamata, ma, viceversa, di orientare convenientemente e fruttuosamente su tale base le proprie linee di ricerca; così come, in modo complementare, parimenti auspichiamo che essa possa essere di sprone e giovamento per gli studi che dovessero privilegiare uno sguardo estensivo, i quali troverebbero la possibilità di collocare questo stesso itinerario – che, da ‘macrocosmo’, diverrebbe così ‘microcosmo’ – all’interno di sistemi dall’orizzonte ancora più vasto, osservandolo ad esempio in un’ottica comparatistica. Risultati ‘accessori’, questi, che verrebbero in tal modo a sommarsi all’obiettivo primario prefissatoci, consistente nell’offrire una chiave di lettura innovativa ai numerosi interrogativi che la materia ancora solleva e nell’evidenziare la centralità di quei fattori che, sebbene talvolta posti in secondo piano, costituiscono invece parte integrante del medesimo ‘ciclo vitale’: restituendo finalmente corporeità a una condizione giuridica troppo spesso percepita come meramente unidimensionale.

FONTI E DOCUMENTI*

*Documenti conciliari e magisteriali*¹

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, 4 dicembre 1963, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVI (1964), pp. 97-138.

ID., Decreto *Apostolicam actuositatem*, 18 novembre 1965, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVIII (1966), pp. 837-864.

ID., Dichiarazione *Dignitatis humanae*, 7 dicembre 1965, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVIII (1966), pp. 929-946.

Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1997.

Catechismo della Chiesa cattolica. Compendio, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2005.

*Documenti pontifici*²

PAULUS VI, Lettera Apostolica «Motu Proprio» data *Pastorale munus*, 30 novembre 1963, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVI (1964), pp. 5-12.

IOANNES PAULUS II, Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), pp. 841-923.

* In considerazione dell'eterogeneità delle fonti elencate, per ciascuna differente tipologia si è ritenuto opportuno seguire l'ordine di presentazione di volta in volta più adeguato alle rispettive specificità: i criteri adottati sono perciò indicati in nota in corrispondenza di ogni sezione.

¹ In ordine cronologico.

² In ordine cronologico.

- ID., Lettera Apostolica *Laetamur magnopere*, 15 agosto 1997, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXIX (1997), pp. 819-821.
- ID., Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Misericordia Dei*, 7 aprile 2002, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIV (2002), pp. 452-459.
- BENEDICTUS XVI, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae de Basilica Sancti Pauli in Urbe nec non de eius locis extraterritorialibus*, 31 maggio 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVII (2005), pp. 769-771.
- ID., *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae quibus «Compendium Catechismi Catholicae Ecclesiae» approbatur et promulgatur*, 28 giugno 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVII (2005), pp. 801-802.
- ID., Esortazione Apostolica *Sacramentum Caritatis*, 22 febbraio 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIX (2007), pp. 105-180.
- FRANCISCUS, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Sanctuarium in Ecclesia*, 11 febbraio 2017, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIX (2017), pp. 335-338.
- ID., Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, in *L'osservatore romano*, 1° giugno 2021, pp. 2-4.
- ID., Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Traditionis custodes*, 16 luglio 2021, in *L'osservatore romano*, 16 luglio 2021, pp. 2-3.
- ID., Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, in *L'osservatore romano*, 31 marzo 2022, pp. I-XII.

*Documenti di istituzioni curiali*⁵

- SECRETARIA STATUS, Istruzione *Ut sive sollicite*, 31 marzo 1969, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXI (1969), pp. 334-340.
- EAD., *Annuario pontificio 2020*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2020.
- EAD., *Annuario statisticum Ecclesiae 2019*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2021.

⁵ In ordine cronologico per ciascuna istituzione; l'ordine delle istituzioni (aggragate per funzioni) segue quello osservato nella Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, a cui rinviamo anche per quanto riguarda la terminologia impiegata: il riferimento è in particolare all'art. 12, il quale specifica ai §§ 1-2 che con la dicitura 'istituzioni curiali' si designano appunto le unità della Curia romana, comprendenti cioè la Segreteria di Stato, i dicasteri – termine ricorrente anche nella legislazione precedente, dove era tuttavia utilizzato in modo genericamente ampio, e che nell'impostazione delineata dalla citata Costituzione Apostolica è venuto invece a indicare propriamente i sedici 'dicasteri' di cui al capitolo V della stessa – e gli organismi.

- SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Istruzione *Nulla unquam tempore*, 28 maggio 1938, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXX (1938), pp. 198-207.
- SACRA CONGREGATIO RITUUM, Istruzione *Inter Oecumenici*, 26 settembre 1964, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVI (1964), pp. 877-900.
- EAD., Istruzione *Eucharisticum mysterium*, 25 maggio 1967, in *Acta Apostolicae Sedis*, LIX (1967), pp. 539-573.
- EAD., Istruzione *Musicam sacram*, 5 marzo 1967, in *Acta Apostolicae Sedis*, LIX (1967), pp. 300-320.
- EAD., Decreto *Domus Dei decorem*, 6 giugno 1968, in *Acta Apostolicae Sedis*, LX (1968), pp. 536-539.
- SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Istruzione *Actio pastoralis*, 15 maggio 1969, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXI (1969), pp. 806-811.
- EAD., Istruzione *Calendaria particularia*, 24 giugno 1970, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXII (1970), pp. 651-663.
- EAD., Istruzione *Liturgicae instaurationis*, 5 settembre 1970, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXII (1970), pp. 692-704.
- EAD., Norme *Patronus*, 19 marzo 1973, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXV (1973), pp. 276-281.
- EAD., Direttorio *Pueros baptizatos*, 1° novembre 1973, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXVI (1974), pp. 30-46.
- SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Norme *Ecclesia congruenti*, 15 ottobre 1975, in *Notitiae*, XI (1975), pp. 260-262.
- CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *De concentibus in ecclesiis*, 5 novembre 1987, in *Notitiae*, XXIV (1988), pp. 3-39.
- CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Decreto *Domus Ecclesiae*, 9 novembre 1989, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXII (1990), pp. 436-440.
- EAD., Notificazione *De dedicatione aut benedictione ecclesiae in honorem alicuius Beati*, 29 novembre 1998, in *Notitiae*, XXXIV (1998), p. 664.
- EAD., Notificazione *De titulo ecclesiae*, 10 febbraio 1999, in *Notitiae*, XXXV (1999), pp. 158-159.
- EAD., *Responsa ad dubia proposita. Quibus in diebus ecclesiam dedicare convenit?*, in *Notitiae*, XXXVI (2000), p. 407.
- EAD., *Responsa ad quaestiones de nova Institutione Generali Missalis Romani. Responsa Congregationis die 25 septembris 2000*, 25 settembre 2000, in *Communicationes*, XXXII (2000), pp. 171-173.
- EAD., *Responsa ad dubia proposita. An non liceat tabernaculum, quo*

Ss.mum Sacramentum asservatur, ex vitro conficere, in *Notitiae*, XXXVII (2001), pp. 18-19.

EAD., *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, 17 dicembre 2001, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XX, *Documenti ufficiali della Santa Sede (2001)*, a cura di E. LORA, EDB, Bologna, 2004, pp. 1568-1757.

EAD., Istruzione *Redemptionis sacramentum*, 25 marzo 2004, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVI (2004), pp. 549-601.

EAD., *Responsa. Can the title of Minor Basilica be granted to a Cathedral?*, in *Notitiae*, LV (2019), pp. 149-151.

EAD., *Lettera ai Presidenti delle Conferenze dei vescovi sul rito di istituzione dei catechisti*, 3 dicembre 2021, in www.cultodivino.va.

EAD., *Responsa ad dubia* su alcune questioni della Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Traditionis custodes* del Sommo Pontefice Francesco, 4 dicembre 2021, in www.cultodivino.va.

SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Direttorio Ecclesiae imago*, 22 febbraio 1973, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. IV, *Documenti ufficiali della Santa Sede (1971-1973)*, a cura di E. LORA, EDB, Bologna, 1978, pp. 1226-1487.

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Direttorio Apostolorum Successores*, 22 febbraio 2004, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XXII, *Documenti ufficiali della Santa Sede (2003-2004)*, a cura di E. LORA, EDB, Bologna, 2006, pp. 1047-1275.

SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, Lettera circolare *Opera artis*, 11 aprile 1971, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXIII (1971), pp. 315-317.

CONGREGATIO PRO CLERICIS, Istruzione *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, 4 agosto 2002, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XXI, *Documenti ufficiali della Santa Sede (2002)*, a cura di E. LORA, EDB, Bologna, 2005, pp. 499-551.

EAD., Lettera *Official Documents of the Holy See: Letter for the Congregation for the Clergy and Procedural Guidelines for the Modification of Parishes and the Closure, Relegation and Alienation of Churches*, 30 aprile 2013, in *The Jurist*, LXXIII (2013), pp. 211-219.

EAD., Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, 29 giugno 2020, in *L'osservatore romano*, 20-21 luglio 2020, pp. 7-10.

PONTIFICIUM CONSILIUM AD UNITATEM CHRISTIANORUM FOVENDAM, *Directoire pour l'application des Principes et des Normes sur l'Écumenisme*, 25 marzo 1993, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXV (1993), pp. 1039-1119.

- ID., *Il vescovo e l'unità dei cristiani. Vademecum ecumenico*, in *Il Regno - documenti*, LXV (2020), pp. 160-178.
- PONTIFICIUM CONSILIIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES, *Dialogue in Truth and Charity. Pastoral Orientations for Interreligious Dialogue*, 19 maggio 2014, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XXX, *Documenti ufficiali della Santa Sede (2014)*, a cura di L. GRASSELLI, EDB, Bologna, 2016, pp. 436-495.
- PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA, *Carta sulla destinazione degli antichi edifici ecclesiastici*, 26 ottobre 1987, s.e., Roma, 1987.
- PONTIFICIA COMMISSIO DE ECCLESIAE BONIS CULTURALIBUS, Lettera circolare *Fra le sollecitudini*, 10 aprile 1994, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. XIV, *Documenti ufficiali della Santa Sede (1994-1995)*, a cura di E. LORA, EDB, Bologna, 1997, pp. 530-541.
- EAD., Lettera circolare *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, 29 giugno 2001, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa*, EDB, Bologna, 2002, pp. 464-526.
- EAD., Lettera circolare *Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, 8 dicembre 1999, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa*, EDB, Bologna, 2002, pp. 400-437.
- PONTIFICIUM CONSILIIUM DE CULTURA, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida*, 30 novembre 2018, in *Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, a cura di F. CAPANNI, Editoriale Artemide, Roma, 2019, pp. 257-271.
- PONTIFICIUM CONSILIIUM DE SPIRITUALI MIGRANTIIUM ATQUE ITINERANTIUM CURA, Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, 3 maggio 2004, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVI (2004), pp. 762-822.
- PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Responsio ad propositum dubium: de loco excipiendi sacramentales confessiones*, 7 luglio 1998, in *Acta Apostolicae Sedis*, XC (1998), p. 711.

Testi e documenti sulla liturgia⁴

Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1995.

⁴ In ordine alfabetico.

- Manuale delle indulgenze. Norme e concessioni*, 4^a ed., traduzione italiana approvata dalla PAENITENTIARIA APOSTOLICA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1999 (ristampa 2021).
- Martirologio romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Giovanni Paolo II*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2004.
- Messale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgato da papa Paolo VI e riveduto da papa Giovanni Paolo II*, 3^a ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, Roma, 2020 (ristampa 2021).
- Pontificale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Benedizione degli oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1980.
- Pontificale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Istituzione dei ministeri, Consacrazione delle vergini, Benedizione abbaziale*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1980.
- Pontificale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito della Confermazione*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, Roma, 1989 (ristampa 2018).
- Pontificale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, riveduto da Giovanni Paolo II. Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1992.
- Pontificale romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Francisci PP. cura recognitum. De institutione catechistarum*, editio typica, 2021, in www.cultodivino.va.
- Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Giovanni Paolo II. Benedizionale*, ed.

- tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1992.
- Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito del battesimo dei bambini*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1985.
- Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1989.
- Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1991.
- Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito della penitenza*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1974.
- Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Rito delle esequie*, 2^a ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2011.
- Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, Roma, 1989 (ristampa 2016).
- Rituale romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgato da Papa Paolo VI e riveduto da Papa Giovanni Paolo II. Rito del matrimonio*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008.
- Ufficio divino rinnovato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Paolo VI. Liturgia delle Ore secondo il rito romano*, vol. I, *Tempo di Avvento e Tempo di Natale*, ed. tipica per la lingua italiana a cura della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, Roma, 1989 (ristampa 2016).

*Principali fonti normative canoniche*⁵

- Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, in *Acta Apostolicae Sedis*, IX (1917), n. 2, pp. 1-593.
- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta Commissionis - Opera Consultorum in apparandis Canonum Schematibus - I. Coetus studiorum de Sacramentis - Titulus IV: De Sacramento Paenitentiae*, in *Communicationes*, X (1978), pp. 47-74.
- EAD., *Acta Commissionis - Coetus studiorum «De Locis et de Temporibus sacris deque Cultu divino»*, in *Communicationes*, XII (1980), pp. 319-387.
- Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontium annotatione auctus*, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXV (1983), n. 2, pp. 1-317.
- Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXII (1990), pp. 1061-1364.

*Documenti dell'episcopato italiano*⁶

- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I ministeri nella Chiesa*, 15 settembre 1973, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, VII (1973), pp. 157-168.
- EAD., *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*, 14 giugno 1974, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, VIII (1974), pp. 107-117.
- EAD., *Orientamenti per la pastorale del tempo libero e del turismo in Italia*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XIV (1980), supplemento n. 1, pp. 1-39.
- EAD., *Delibera n. 20*, 6 settembre 1984, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XVIII (1984), p. 205.
- EAD., *Delibera n. 30*, 18 aprile 1985, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XIX (1985), p. 46.
- EAD., *Delibera n. 34*, 18 aprile 1985, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XIX (1985), p. 47.
- EAD., *Delibera n. 37*, 18 aprile 1985, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XIX (1985), p. 48.

⁵ In ordine cronologico.

⁶ In ordine alfabetico per autore, dopodiché in ordine cronologico per fonte.

- EAD., *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, 14 novembre 1988, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXII (1988), pp. 157-182.
- EAD., *Delibera n. 57*, 21 settembre 1990, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXIV (1990), pp. 212-213.
- EAD., *Integrazione della delibera n. 20*, 21 settembre 1990, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXIV (1990), p. 204.
- EAD., *Integrazione della delibera n. 37*, 21 settembre 1990, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXIV (1990), p. 205.
- EAD., *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXVI (1992), pp. 309-336.
- EAD., *Integrazione della delibera n. 20*, 27 marzo 1999, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXXIII (1999), p. 92.
- EAD., *Istruzione in materia amministrativa*, 1° settembre 2005, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXXIX (2005), pp. 325-427.
- EAD., *Nota L'accesso nelle chiese*, 31 gennaio 2012, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XLVI (2012), pp. 26-27.
- EAD., *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, 4 giugno 2018, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, LII (2018), pp. 187-193.
- EAD., *“Regolamento applicativo” delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, 4 giugno 2018, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, LII (2018), pp. 194-206.
- EAD., *Tabelle parametriche per l'edilizia di culto per gli anni 2019-2020-2021 e modifica del “Regolamento applicativo”*, 16 gennaio 2019, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, LIII (2019), pp. 46-52.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI, *Le chiese non più utilizzate per il culto*, 4 ottobre 2012, in www.diocesisalerno.it/wp-content/uploads/2012/02/documento-cei-chiese-non-utilizzate.pdf.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE ECCLESIALE PER LE MIGRAZIONI, *Ero forestiero e mi avete ospitato. Orientamenti pastorali per l'immigrazione*, 4 ottobre 1993, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXVII (1993), pp. 303-350.

- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota pastorale *La progettazione di nuove chiese*, 18 febbraio 1993, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXVII (1993), pp. 51-57.
- EAD., Nota pastorale *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, 31 maggio 1996, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXX (1996), pp. 105-155.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - COMMISSIONE PER LE MIGRAZIONI E IL TURISMO, *Orientamenti per la pastorale del tempo libero e del turismo in Italia*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XIV (1980), supplemento n. 1, pp. 1-39.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - SEGRETARIATO PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO, *Usa dei luoghi di culto e di locali parrocchiali da parte di musulmani* (con lettera di ARINZE F. del 26 febbraio 1992), in *Lettera di collegamento del Segretariato per l'ecumenismo e il dialogo della C.E.I.*, n. 28, 30 settembre 1994, pp. 69-70;
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L'EDILIZIA DI CULTO, SERVIZIO INFORMATICO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Manuale per il censimento delle chiese italiane. Guida operativa per l'inventariazione on-line*, a cura di G. CAPUTO, 3^a ed., 8 giugno 2008, revisione aggiornata al 2016, in <http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/documenti/guidacc.pdf>.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *La pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici. Vademecum*, 23 febbraio 2010, in *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*, vol. VIII, *Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana (2006-2010)*, a cura di L. GRASSELLI, EDB, Bologna, 2011, pp. 1622-1656.

*Principali fonti bilaterali*⁷

- Trattato fra la Santa Sede e l'Italia*, 11 febbraio 1929, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXI (1929), pp. 209-221.
- Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense*, 18 febbraio 1984, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXVII (1985), pp. 521-531.

⁷ In ordine cronologico.

- Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della C.E.I. circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici*, 13 settembre 1996, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXX (1996), pp. 336-347.
- Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede per gli interventi giubilari concernenti le Basiliche Patriarcali in Roma*, 1°-15 luglio 1998, nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* del 15 ottobre 1998, n. 241, pp. 225-231.
- Convenzione tra l'Istituto per il catalogo e la documentazione del ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana circa le modalità di collaborazione per l'inventario e il catalogo dei beni culturali mobili appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, 8 aprile 2002, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXXVI (2002), pp. 165-171.
- Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, 26 gennaio 2005, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, XXXIX (2005), pp. 166-182.

*Giurisprudenza italiana e internazionale*⁸

- CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 10 maggio 2005, n. 2234, in *Il foro amministrativo - C.d.S.*, IV (2005), pp. 1386-1387.
- Id., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8298, in *Il foro amministrativo - C.d.S.*, IX (2010), p. 2344.
- CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 24 novembre 1958, n. 59, in *Il foro italiano*, LXXXI (1958), cc. 1778-1782.
- EAD., sentenza 27 aprile 1993, n. 195, in *Il foro italiano*, CXVII (1994), cc. 2986-3000.
- EAD., sentenza 1° ottobre 2003, n. 303, in *Giurisprudenza costituzionale*, XLVIII (2003), pp. 2675-2776.
- EAD., sentenza 4 marzo 2008, n. 50, in *Giurisprudenza costituzionale*, LIII (2008), p. 737-760.
- EAD., sentenza 10 marzo 2016, n. 52, in *Giurisprudenza costituzionale*, LXI (2016), p. 537-554.
- EAD., sentenza 24 marzo 2016, n. 63, in *Giurisprudenza costituzionale*, LXI (2016), pp. 616-637.

⁸ In ordine alfabetico per autore, dopodiché in ordine cronologico per fonte.

- CORTE DI CASSAZIONE, sez. II civ., sentenza 31 dicembre 1948, n. 1951, in *Il foro italiano*, LXXII (1949), cc. 4-6.
- EAD., sez. III civ., sentenza 16 giugno 1951, n. 1572, in *Il foro italiano*, LXXV (1952), cc. 605-611.
- EAD., sez. I civ., sentenza 12 febbraio 1953, n. 359, in *Il foro italiano*, LXXVII (1954), cc. 352-356.
- EAD., sez. I civ., sentenza 27 novembre 1973, n. 3227, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXVII (1976), pp. 133-146.
- EAD., sez. I civ., sentenza 16 marzo 1981, n. 1474, in *Giustizia civile*, XXXI (1981), pp. 1654-1659.
- EAD., sez. I civ., sentenza 1° ottobre 1997, n. 9585, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XI (1998), pp. 681-686.
- EAD., sez. II civ., sentenza 22 giugno 2017, n. 15504, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXX (2017), pp. 633-634.
- COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, sentenza nell'*affaire Association de solidarité avec les témoins de Jéhovah et autres c. Turquie*, 17 ottobre 2016, in <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163107>.
- PRETURA DI DOLO, sentenza 20 settembre 1989, in *Il diritto ecclesiastico*, CI (1990), pp. 191-192.
- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA, sez. I Salerno, sentenza 10 marzo 2004, n. 133, in *Il foro amministrativo - T.A.R.*, III (2004), pp. 801-802.
- TRIBUNALE DI LECCE, sez. I civ., sentenza 5 gennaio 1999, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XIII (2000), pp. 713-719.

INDICE DEGLI AUTORI

- ABBASS J., 32
ABOI RUBIO D., 45, 47
ABU SALEM M., 225
ACEVEDO L.H., 29, 36, 50
ACQUARONE L., 65, 66
ACQUAVIVA A., 69
ADERNÒ F., 224
ALBINO L., 226
ALBISETTI A., 6, 19, 154, 161
ALESSIO L., 29, 35, 36, 50, 84, 133,
144, 182, 192, 203, 205, 214,
217, 222, 235, 253, 267
ALICINO F., 224
ALPA G., 19
ALWAN H.G., 32
AMBROSI A., 8, 70
AMENTA P., 140
AMOROSINO S., 19
ARINZE F., 275
AROCENA SOLANO F.M., 193
ARRIETA J.I., 18, 34, 57, 85, 220
ARRU D., 227, 230
ASTIGUETA D.G., 178
ASTORRI R., 6, 19, 152
ATTOLINO S., 105
AZARA A., 103
AZZIMONTI C. 19, 24, 205, 209, 235,
241, 253, 258, 267, 277, 284-
285, 286
BACCARI R., 150
BAGNUS G., 46
BALSAMO F., 225
BAMBERG A., 254, 259, 260
BARBATI C., 21
BARBERINI G., 104, 231
BARDELLA E., 272
BARILLARO D., 156
BASILE F., 231
BATURI G., 113
BAURA E., 22
BEAL J.P., 82
BEGUS C., 19, 253, 261
BELLETTI M., 72
BELLINI P., 17
BELTRAMI A., 13
BENEDETTI J., 118
BENEYTO BERENQUER R., 172, 212,
219, 253
BENIGNI R., 6, 105
BERLINGÒ S., 18, 21, 72, 73, 87,
152, 155, 161, 230
BETTETINI A., 6, 28, 40, 79, 105,

- 106, 111, 150, 152, 154, 155,
164, 166, 231
- BIANCHI S., 58
- BIANCO G., 149
- BOLCHI E.L., 181
- BOLGIANI I., 20, 24, 68, 69, 77, 150,
160, 254, 266, 277, 286
- BONFIGLIO S., 231
- BONI G., 226
- BONNET P.A., 5, 57
- BORDONALI S., 18
- BORGATO M., 224
- BORIO DI TIGLIOLE R., 20
- BORRAS A., 87, 214, 216, 217, 218,
219, 220
- BOSCHI F., 73
- BOTTA R., 6, 18, 19, 20, 99, 101,
103, 104, 107
- BOTTI F., 150, 225
- BRANCA G., 155
- BRESSAN L., 14
- BRUGNOTTO G., 20
- BRUNELLI D., 231
- BUCCI A., 156, 158, 162, 231
- BUDELLI S., 20
- BUENO SALINAS S., 36, 98
- BUSOLINI D., 239
- CACCIAVILLANI I., 69
- CACCIN R., 69
- CAFARDI N.P., 97
- CALABRESE A., 219, 220, 256
- CALÌ V., 151, 155, 160
- CALVI M., 29, 33, 39, 47, 49, 50, 52,
54, 81, 92, 144, 174, 188, 189,
211, 214, 219, 222
- CALVO J., 48
- CAMASSA E., 18, 236, 242
- CAMMELLI M., 19, 21
- CANONICO M., 6, 104, 231
- CAPANNI F., 10
- CAPUTO G., 239
- CAPRIO A., 232
- CARDIA C., 15, 16, 18, 19, 26, 68,
69, 72, 100, 101, 103, 105,
106, 148, 149, 150, 152, 156,
158, 162, 167, 171, 206, 208,
209, 231, 273, 289
- CARNÌ M., 151, 153, 155, 171
- CAROBENE G., 74
- CARRER M., 225
- CASATI G., 236
- CASINI L., 21
- CASUSCELLI G., 5, 8, 17, 21, 73, 101,
104, 154, 155, 158, 161, 225
- CATOZZELLA F., 29, 31
- CATTA A., 30, 31
- CATTANEO A., 44, 84, 186
- CAVANA P., 6, 14, 26, 68, 148, 153,
159, 160, 172, 231, 252, 253,
257, 266, 270, 275, 277
- CEBRIÁ GARCÍA M.D., 97
- CELESTE G., 20
- CENALMOR D., 37, 50
- CENDON P., 155
- CENTOFANTI N., 155
- CERRINA FERONI G., 236
- CESARINI A., 225
- CHENIS C., 203, 236
- CHIAPPETTA L., 18, 29, 31, 36, 37,
45, 81, 82, 83, 84, 133, 144,
210, 214, 215, 222, 230, 253,
284
- CHIARA G., 225
- CHIESI G.A., 225
- CHIZZONITI A.G., 18, 21, 24, 40, 67,
70, 71, 72, 74, 75, 77, 150,
153, 161, 163, 171, 209, 231,
232, 236

- CIANITTO C., 231
CIBIEN C., 139
CIMBALO G., 225
CIPROTTI P., 101, 160, 164, 230
CITO D., 195
CLEMENTI P., 80
COCCOPALMERIO F., 45
COLAIANNI N., 20, 225
COLELLA P., 160
COLOMBO F., 236
COLOMBO G., 66
CONN J.J., 18, 186
CONSOLI A., 148
CONSORTI P., 208, 225
CONTE G., 19
COPPOLA R., 167
CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO
A., 59
CORIDEN J.A., 82
CORRAL SALVADOR C., 22
COVIELLO N., 154
CROCE M., 6
CROSETTI A., 20, 231
CUVA A., 22, 133
D'AGNELLI F.M., 239
D'ALÒ V., 225
D'ANGELO G., 6, 18, 161, 231
D'ARIENZO M., 20
D'AURIA A., 22
DALLA TORRE G., 12, 20, 27, 29, 57,
98, 109, 111, 149, 153, 160,
167, 226, 229, 232, 296
DAMMACCO G., 21
DANEELS F., 253, 259, 261, 262, 264
DANELON L., 151
DE ANGELIS A., 49
DE MARTINO F., 155
DE MITA E., 231
DE MORI M., 97
DE PAOLIS V., 22, 98, 234, 244, 254
DE STEFANO A., 100, 103, 150
DE VALICOURT E., 87
DECIMO L., 6, 8, 21, 138, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 209, 225,
230, 232
DEGRASSI L., 18
DEL GIUDICE V., 69, 101, 103, 155,
162, 227, 230
DEL POZZO M., 22, 29, 33, 50, 53,
129, 131, 133, 136, 172, 174,
182, 183, 188, 193, 194, 214,
215, 222, 253, 255
DELL'AGNESE C., 155, 160
DI GIUSTO S., 72
DI GREGORIO V., 19
DI IORIO T., 150, 225
DÍAZ CALVARRO J.M., 8
DIMODUGNO D., 20, 74, 118, 160,
254, 259, 286
DOMIANELLO S., 5, 6
DUNN B., 254, 263
EJEH B., 29, 41, 43, 44, 141, 142,
179, 253
ELEFANTE C., 113, 154, 231
ERDÓ P., 29, 30, 35, 37, 81, 82, 83,
84, 86, 88, 89
ERRÁZURIZ M. C.J., 28, 30, 37, 85,
98, 188, 193, 195, 254
ESPOSITO B., 22, 97
EULA E., 103
FABBRI A., 6, 73
FALCHI F., 150
FALTRAUER C., 296
FARIS J.D., 32
FATTORI G., 225
FAUCEGLIA G., 232
FAVA P., 151
FEDELE P., 155, 160, 167

- FEDELI A.V., 64, 69, 77, 253, 258, 277, 286
- FELICIANI G., 8, 12, 18, 24, 50, 54, 97, 208, 209, 235
- FERMANELLI G., 230
- FERRARI A., 226
- FERRARI M., 21
- FERRI G., 101
- FIANDACA G., 232
- FINOCCHIARO F., 6, 18, 70, 71, 78, 102, 103, 104, 105, 149, 151, 153, 161, 163, 165, 168, 171, 223, 232
- FLORES-LONJOU M., 6
- FLORIS P., 25, 152, 153, 161, 162, 289
- FOSSATI A., 73
- FRANCESCHI F., 206, 209, 225
- FRANK E., 136, 175, 178, 183, 184, 188, 189, 190
- FRIGERIO L., 26, 116, 280
- FUCCILLO A., 6, 8, 19, 111, 137, 151, 153, 160, 162, 225, 226, 230, 287
- FUENTES J.A., 195
- FUMAGALLI CARULLI O., 167, 236
- FUSARO A., 19
- FUSCO G., 160, 226
- GANARIN M., 53, 118
- GANDÍA BARBER J.D., 30, 31, 35, 39, 182
- GÄNSWEIN G., 167
- GARANCINI G., 15, 62, 69, 102
- GAROFOLI R., 231
- GAVAZZI L., 239
- GERACI R., 231
- GEROSA L., 50
- GERVAIS J.M., 194
- GHERRI P., 45, 87
- GHERRO S., 6, 19, 69, 152, 156, 160, 171, 231
- GHIRLANDA G., 22, 45, 53
- GIACOMAZZO G.R., 155, 160
- GIAMMARRESI F., 53
- GIANFREDA A., 20, 21, 30, 182, 225, 231
- GIOVANARDI COCHIS R., 97
- GISMONDI P., 150, 155, 160
- GIUFFRÈ A., 5, 151, 155, 160, 162, 166
- GONZALEZ G., 8
- GONZÁLEZ IZQUIERDO J., 50
- GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ A., 8, 29
- GORLANI M., 74
- GRASELLI L., 273, 277
- GRAULICH M., 192
- GRAZIAN F., 96, 98, 244, 254, 285, 286
- GRECO L., 239
- GREEN T.J., 82
- GRISENTI F., 69, 72, 101, 104, 111
- GUARDIA HERNÁNDEZ J.J., 37
- GUARINO A., 230
- GUERRINI M., 239
- GULLO C., 253, 262, 263
- GUZZO L.M., 6, 9, 21, 151, 154, 156, 162, 231
- HERRANZ J., 85
- HORTA ESPINOZA J., 195
- HUELS J.M., 82, 87, 144, 211, 216, 219, 222, 259
- IACOBELLIS F., 226
- IANNACCONE L., 167
- IANNICELLI L., 232
- INCITTI G., 87
- IZZI C., 30, 31
- JARICCI P., 155
- JĘDRASZEWSKI M., 244

- JEMOLO A.C., 69, 148, 162, 163
 JENKINS R.E., 93
 JOUNEL P., 139
 KADUPPIL R.J., 32
 KILDE J.H., 283
 KRUKOWSKI J., 81, 83, 84, 88, 89,
 140, 174, 205, 209, 213, 235,
 259
 LACROCE L., 21, 99, 103, 104, 108,
 114
 LAZZARINI E., 74
 LE TOURNEAU D., 29, 37, 50, 98
 LEO F., 151, 155, 160
 LEONARDI R., 74
 LEZIROLI G., 15, 16, 155, 156, 160,
 167, 169, 230
 LICASTRO A., 6, 225, 232
 LILLO P., 271, 272
 LIMA B., 136, 175, 178, 190, 195
 LO CASTRO G., 6
 LO GIACCO M.L., 225
 LO SURDO G., 150
 LOBO P.I., 97
 LOGOZZO M., 230
 LOHSE E.M., 35, 46, 143, 205, 215
 LONGHI A., 10, 12, 283, 297
 LONGHITANO A., 29, 33, 34, 214,
 215, 216, 217, 219, 222, 253
 LOPEZ A., 73
 LÓPEZ ALARCÓN M., 91
 LORA E., 43, 46, 51, 80, 82
 LORUSSO L., 32
 LUGLI M., 20
 MACRÌ G., 6, 225
 MADERA A., 8, 225
 MADONNA M., 19, 20, 53
 MAFFEO L., 17
 MALECHA P., 9, 27, 29, 30, 31, 34,
 35, 36, 44, 45, 50, 51, 56, 57,
 79, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 133,
 139, 140, 141, 144, 145, 194,
 205, 209, 213, 214, 215, 216,
 217, 219, 222, 234, 235, 253,
 256, 257, 258, 260, 263, 264,
 265, 266, 267, 283, 286
 MANFREDI M., 155, 160
 MANTINEO A., 73, 154
 MARANO V., 150, 151, 154, 155,
 156, 157, 162, 171, 225
 MARCHEI N., 6, 8, 72, 73, 150
 MARCHESI M., 182, 192
 MARCHETTI G., 98
 MARGIOTTA BROGLIO F., 18, 209, 236
 MARINI F., 134, 136
 MARINI F.S., 225
 MARTENS K., 253, 259, 260, 261,
 263, 264
 MARTIN PH., 296-297
 MARTÍN DE AGAR J.T., 29, 32, 34,
 37, 50, 52, 53, 54, 79, 82, 133,
 140, 141, 142, 144, 174, 182,
 193, 194, 214, 216, 219, 222,
 253, 256, 259, 263
 MARTÍN GARCÍA M.D.M., 18
 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER L., 8
 MARTINEZ BLANCO A., 252
 MARTÍNEZ-TORRÓN J., 225
 MARZARO P., 20, 33, 151, 156, 160,
 171, 232
 MARZOA Á., 33, 136, 175, 176, 178,
 188, 219, 220
 MAURO T., 62, 69, 97, 231
 MAZZONI G., 21, 226
 MCKENNA K.E., 47
 McMANCUS F.R., 186
 MESSNER F., 6, 8
 MIELE M., 6, 19, 69, 152, 156, 160,
 171, 231

- MIGLIAVACCA A., 185, 193
 MIÑAMBRES J., 95, 97
 MINELLI C., 5, 148
 MINGARDI M., 134, 136, 175, 176, 177, 179
 MIRAGOLI E., 188, 189, 193
 MIRAS J., 33, 37, 50
 MISTÒ L., 97, 234, 244, 284
 MONETA P., 18, 69, 85, 101, 103, 104
 MONTAN A., 22, 136, 175, 176, 178, 184, 190
 MONTANARI T., 9, 14
 MONTESANO S., 74, 225
 MONTINI G.P., 45, 93, 169, 253, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 270
 MORAMARCO M., 5
 MORBIDELLI G., 236
 MORO S., 62, 72, 77,
 MORRISEY F.G., 97, 244
 MOSCA V., 29, 35, 37, 50, 133, 140, 205, 209, 210, 214, 219, 222, 235, 253
 MOSCONI M., 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 127, 134, 218, 220, 285
 MOTILLA DE LA CALLE A., 8
 MUSCO E., 232
 MUSSELLI L., 18, 20, 69, 158, 160, 162
 MUSSONE D., 83, 135, 175, 178
 NAVARRO RUIZ F., 183
 NEDUNGATT G., 32
 NEGRI A., 226, 236
 NEGRI T., 275, 277
 NITOGLIA S., 226
 NÚÑEZ G., 253, 258, 263
 OBADIA L., 297
 OKULIK L., 97
 OLIOSI F., 73
 OLIVARES E., 31
 OTADUY J., 8, 29
 OTRANTO G., 50
 OUATTARA M., 58
 PACILLO V., 226, 231
 PACINI A., 275
 PAGANO F., 66
 PAGLIARI G., 69, 72, 101
 PALUMBO P., 226
 PAPROCKI T.J., 253, 259, 260
 PARISE G., 34, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 264
 PARISI M., 6, 73
 PAROLIN G.P., 6
 PASSASEO F., 21, 133, 144, 210, 283
 PAVANELLO P., 45
 PEÑACOPA E., 36
 PENNASSO V., 118, 127, 239
 PEREZ DIAZ A., 83
 PERFETTI U., 19
 PERLASCA A., 18, 34, 84, 96, 97, 98
 PERSANO D., 8
 PETRARA T., 98
 PETRONCELLI M., 35, 36, 50, 69, 100, 155, 156, 169, 217, 222, 252
 PETRONCELLI HÜBLER F., 19
 PEYROT G., 69
 PIACENTINI M., 103
 PICCINNI M.R., 21
 PIGHIN B.F., 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 49, 50, 56, 57, 88, 133, 140, 145, 172, 182, 188, 189, 193, 194, 203, 205, 209, 214, 218, 220, 222, 254, 256, 285
 PIGNATELLI N., 5
 PINTO P.V., 32, 33
 PINTO V.E., 192

- PIPERATA G., 21
PIRAS P., 19
POMPILI A., 59
PONCE SOLÉ J., 8
PREZZI L., 9
PROVOST J.H., 252, 259
PUCCI G., 69
PUDUMAI DOSS J., 193
PUGLIESE G., 155
PUIG F., 195
REDAELLI C., 23, 69, 72, 77, 78,
104, 203, 234
RENDE A., 20
RENKEN J.A., 219, 220, 244
RENNA M., 19, 236
RENOULT A., 199
RESPINTI M., 288
RESTA R., 155
RINCÓN-PÉREZ T., 31, 34, 50, 133,
172, 176, 182, 184, 188, 189,
193, 194, 209, 214, 215, 222,
254
RIVELLA M., 22, 23, 208, 244
RIVETTI G., 19, 21, 97
RIZZO M.T., 239
ROCCELLA A., 8, 19, 66, 69, 70, 71,
73, 76, 78, 102, 103, 104, 105,
106, 107
RODELLA D., 73
RODRIGO LARA B., 225
RODRÍGUEZ BLANCO M., 18
RODRÍGUEZ-OCAÑA R., 33
ROLLI R., 20
RONCO M., 226
ROSSETTI M., 66
ROVERSI MONACO M., 21
RUSSO S., 239
RUYSSSEN G., 32
RYGULA P., 182
SABBARESE L., 9, 18, 30, 31, 187
SALACHAS D., 32, 175, 178, 182,
184, 185, 188, 190, 192, 195,
205
SALERNO F., 244
SAN JOSÉ PRISCO J., 32, 268
SÁNCHEZ-GIL A.S., 34, 37, 48, 50,
84, 188, 189, 203, 209, 231,
253, 256, 265
SANGALLI M., 5
SANTI G., 12, 115, 128, 236, 247
SANTISE M., 225
SANTORO R., 226
SARTORE D., 139
SARZI SARTORI G., 44, 84
SCANDELLI M., 22
SCANDURA M.F., 149
SCAVO E., 155
SCAVO LOMBARDO L., 155
SCCELLINI G., 187
SCHIANO G., 148, 152, 154, 155,
156, 160, 162
SCHÖCH N., 253, 258, 260, 263,
264, 265
SCHOUPPE J.P., 8, 33, 44, 84, 97,
234, 244
SCHULZ W., 18
SCHUNCK R., 133, 144
SCIALOJA A., 155
SCIULLO G., 21
SCRUTON R., 280
SEDANO J., 29
SERRA B., 20
SESSA V.M., 19
SIMONELLI L., 80
SŁOWIŃSKI J., 244
SMITH FOSTER M., 214, 217
SMOLLA R.A., 226
SPALLINO L., 73

- SPINELLI L., 155
SUGAWARA Y., 244
ŚWITO L., 244, 285
SZUROMI S.A., 43, 183, 189
TARULLO S., 150
TAYLOR P.M., 8
TEDESCHI M., 19-20, 69, 103, 150,
151, 152, 231
TIGANO M., 20
TIRA A., 20
TOCCI M., 20
TOMER A., 25, 224
TOMKIEWICZ M., 285
TONTI N., 144
TORTOSA D.J., 46
TOZZI V., 6, 15, 63, 68, 69, 72, 104,
149, 152, 158, 160, 230
TRABUCCO D., 224
TRAVI A., 74
TRIACCA A.M., 139
TRINCI A., 232
UJHÁZI L., 32
URRUTIA F.J., 177
VALDRINI P., 29
VANNICELLI L., 149-150
VARALDA C.E., 20
VARNIER G.B., 15, 19, 150
VASCO ROCCA S., 238
VÁZQUEZ SÁNCHEZ J., 92
VÁZQUEZ GARCIA-PEÑUELA J.M., 18
VECCHI F., 92, 236
VEGA GUTIÉRREZ A.M., 18
VEGAS G., 155
VENTRELLA C., 21
VERGARI P., 33, 81, 144, 210, 211, 219
VIANA A., 29
VILLAR J.R., 271
VISIOLI M., 23, 182
VITALE A., 18, 19, 150, 152, 155,
156, 231
VITALI E., 21, 40, 67, 70, 71, 72,
150, 153, 161, 163, 171, 232
VOLPE G., 20
VON USTINOV H.A., 20, 234
WALSER M., 186
WERCKMEISTER J., 37, 83, 214, 216,
219, 253
WOESTMAN W.H., 175, 178, 184,
185, 187, 188, 190, 220, 256
ZAMBON A., 234
ZAMPAGLIONE L., 72
ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO F., 69,
149, 155, 156, 158, 162, 231
ZANNOTTI L., 64, 69, 101, 106, 154
ZATTI G., 275
ZUANAZZI I., 21

SOMMARIO

CAPITOLO I
LA DIMENSIONE GIURIDICA DELLE CHIESE CATTOLICHE.
DALLO STATUTO CANONICO
ALLA RILEVANZA PER GLI ORDINAMENTI SECOLARI

1. Una disciplina trasversale alla prova delle sfide del tempo, tra esigenze religiose, interesse culturale e istanze di dismissione	3
1.1. Valore e gestione dell'edificio di culto, tra riconoscimenti e criticità: le ragioni della tutela dal punto di vista secolare di fronte alle problematiche odierne	3
1.1.1. Il luogo destinato al culto come 'presupposto fisico' del diritto di libertà religiosa	3
1.1.2. La condizione delle chiese cattoliche: un interesse che abbraccia l'intera collettività nazionale	8
1.2. Pluralità di ordinamenti e stratificazioni normative. Le fonti di un regime giuridico articolato	15
1.3. L'ipotetico 'ciclo di vita' di una chiesa. Metodologia e prospettive di ricerca	25
2. Luoghi sacri ed edifici sacri: categorie e distinzioni	27
2.1. Destinazione al culto divino mediante dedicazione o benedizione: il rapporto tra i requisiti essenziali del luogo sacro	27
2.2. Chiese, oratori e cappelle private. Definizione ed elementi distintivi	34
3. Cattedrali, rettorie, santuari e basiliche: requisiti e funzioni	38
3.1. Lo <i>status</i> della chiesa. Finalità pastorale e personalità giuridica	38
3.2. I centri – e le 'periferie' – della vita liturgica delle comunità diocesane e parrocchiali	41
3.2.1. La specificità delle chiese cattedrali e concattedrali	41
3.2.2. Il ruolo delle chiese parrocchiali e sussidiarie	45
3.3. Tra cura pastorale e pietà popolare: amministrazione e peculiarità di rettorie, santuari e chiese annesse a una persona giuridica	47
3.4. Basiliche maggiori e basiliche minori. Attribuzione del titolo e prerogative connesse	55

CAPITOLO II
 COMUNITÀ LOCALE E AUTORITÀ ECCLESIASTICA,
 LEGISLAZIONE STATALE E DISPOSIZIONI REGIONALI,
 NORMATIVA UNILATERALE E PATTIZIA.
 LA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO TRA ASSEGNAZIONE DI AREE,
 FORME DI FINANZIAMENTO E DEDICAZIONE AL CULTO

1.	Tra consenso del vescovo e pianificazione urbanistica: agevolazioni e requisiti di un'iniziativa complessa	61
1.1.	L'edilizia di culto nell'evoluzione della normativa urbanistica. Una presenza costante	61
1.2.	'Attrezzature religiose' e 'standards urbanistici'	70
1.2.1.	Il riparto di competenze in materia di edilizia di culto	70
1.2.2.	Analogie e differenze tra le disposizioni regionali	72
1.3.	«Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Episcopi dioecesani consensu scriptis dato». Soggetti coinvolti e condizioni previste nel diritto canonico per la costruzione di una nuova chiesa	79
1.3.1.	La 'competente autorità ecclesiastica': presupposti e modalità dell'intervento del vescovo diocesano	79
1.3.2.	Requisiti sostanziali e procedurali per l'espressione del consenso: tra il fine ultimo della <i>salus animarum</i> e la sussistenza dei mezzi necessari all'edificazione	84
2.	Il finanziamento all'edilizia di culto cattolica: dal sostegno delle autorità pubbliche al contributo della Conferenza Episcopale Italiana	89
2.1.	Il reperimento dei fondi all'interno della comunità locale. L'apporto dei fedeli e le fonti di sovvenzione nella Chiesa	89
2.1.1.	Il primato delle esigenze liturgiche e pastorali e la centralità della comunità	89
2.1.2.	La raccolta dei fondi, tra iniziative apposite e il ricorso al 'sistema tributario canonico'	92
2.2.	I sistemi di finanziamento assicurati da parte statale e il loro sviluppo normativo: canali 'ordinari' e 'straordinari'	98
2.2.1.	Il sostegno alle spese sostenute per la costruzione e la riparazione di chiese: il fondamento dell'interesse statale e le forme assunte nella legislazione italiana	98
2.2.2.	Le prospettive dischiuse da un modello di finanziamento di carattere pattizio e la progressiva estensione dei contributi ad altre confessioni religiose	105
2.3.	Il supporto economico della Conferenza Episcopale Italiana secondo le vigenti <i>Disposizioni</i> a favore di beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto: dai principi generali agli interventi per i nuovi immobili	113
2.3.1.	Ampiezza e potenzialità del coinvolgimento della Conferenza Episcopale Italiana. Le opere ammesse a contributo e i soggetti destinatari	113
2.3.2.	Procedure differenziate, oneri di rendicontazione e poteri di vigilanza: un <i>iter</i> composito a tutela della corretta fruizione dei fondi	117

2.3.3.	Il contributo nel momento iniziale: l'acquisto di aree e la costruzione di nuovi edifici	122
3.	Dai criteri di progettazione alle modalità della dedicazione e della benedizione. La 'nascita' della chiesa tra arte sacra, finalità liturgiche e principi normativi	126
3.1.	La predisposizione del progetto e i suoi elementi essenziali, tra requisiti tecnico-amministrativi ed esigenze liturgico-pastorali	126
3.1.1.	«Principia et normae liturgiae et artis sacrae»: la finalità liturgica come paradigma fondamentale al quale informare ogni fase del progetto	126
3.1.2.	I 'luoghi privilegiati all'interno degli edifici sacri': l'altare e il tabernacolo	130
3.1.3.	Aspetti artistici, architettonici, economici, normativi: la necessaria collaborazione di esperti e professionisti	136
3.2.	Dalla posa della prima pietra alla <i>dedicatio vel benedictio</i> : modalità e implicazioni del momento fondativo della <i>aedes sacra</i>	138

CAPITOLO III

GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI SACRI: LE GARANZIE DEL CODICE CIVILE, I PRINCIPI DEL *CODEX IURIS CANONICI*, LE INDICAZIONI DEI LIBRI LITURGICI

1.	L'art. 831 del codice civile: un ponte tra ordinamento italiano e diritto canonico? Il vincolo di destinazione tra ruolo dell'autorità ecclesiastica e facoltà del proprietario dell'immobile	147
1.1.	Regime proprietario e destinazione al culto. Lo statuto civilistico delle chiese, tra diritto comune e disciplina speciale	147
1.1.1.	La peculiare condizione degli «edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico»: il temperamento tra esigenze opposte	147
1.1.2.	Un vincolo dai confini ancora incerti: questioni antiche e profili attuali	153
1.2.	L'art. 831 del codice civile e il diritto canonico: ragioni e implicazioni di un legame ineliminabile	159
1.2.1.	Quale rapporto tra disposizioni canoniche e persistenza del vincolo? I termini della questione	159
1.2.2.	Il ruolo insostituibile dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica come presupposto sistemico della tutela	163
1.3.	Codice civile e <i>Codex Iuris Canonici</i> : il vincolo di destinazione e le prescrizioni canoniche sull'uso dei luoghi sacri	170
2.	«Quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt»: gli 'usi propri' dei luoghi sacri tra <i>Codex Iuris Canonici</i> e libri liturgici	173
2.1.	«Celebratio eucharistica peragatur in loco sacro». Il luogo della celebrazione eucaristica, tra principi generali e casi eccezionali	173
2.2.	<i>Ceterae liturgicae celebrationes</i> : dalla celebrazione dei sacramentali durante la Messa alla Messa esequiale	179
2.3.	Battesimo, confermazione, ordine, matrimonio, penitenza e unzione degli infermi: il luogo proprio dell'amministrazione dei sacramenti	183

2.3.1.	I sacramenti dell'iniziazione cristiana	183
2.3.2.	I sacramenti al servizio della comunione	185
2.3.3.	I sacramenti di guarigione	187
2.4.	I luoghi sacri tra culto eucaristico, liturgia delle ore ed <i>Enchiridion indulgentiarum</i>	190
3.	Gli utilizzi 'permissibili' <i>per modum actus</i> dall'ordinario del luogo: una ricostruzione a partire dalle attività di carattere culturale	195
3.1.	Dal quadro complessivo a un esempio concreto: mostre ed esposizioni artistiche nelle chiese	195
3.2.	Canto per la liturgia o concerto? Criteri e limiti per le esecuzioni musicali negli edifici sacri	197
3.3.	Opportunità e problemi della fruizione turistica: l'accoglienza dei visitatori e la <i>vexata quaestio</i> del biglietto di ingresso nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana	203
4.	Gli usi 'proibiti' e le altre condotte improprie	211
4.1.	« <i>Vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit</i> »: la categoria degli usi sempre vietati e la sua estensione	211
4.2.	La violazione: presupposti e conseguenze. Dalla sospensione della liceità della celebrazione al rito penitenziale	213
4.3.	Il delitto di profanazione e il suo rapporto con la violazione dei luoghi sacri	217

CAPITOLO IV

DALL'USO PER IL CULTO ALLA RIDUZIONE A USO PROFANO: PROTEZIONE DEI LUOGHI SACRI E PROSPETTIVE DI DISMISSIONE

1.	La custodia dell'immobile e delle sue finalità: una protezione a tutto tondo	221
1.1.	Le norme poste a tutela degli edifici aperti al culto: l'insospettata attualità di una disciplina risalente. Il caso concreto del contrasto alla pandemia di Covid-19	221
1.2.	L'uso continuato come migliore garanzia di conservazione: gli adempimenti prescritti per la manutenzione ordinaria	232
1.2.1.	Dai mezzi di sicurezza alla cura dell'immobile. La protezione dei « <i>bona sacra et pretiosa</i> » tra compiti degli amministratori e buone prassi	232
1.2.2.	L'apporto delle tecnologie digitali alla preservazione e alla valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici: il censimento informatizzato delle chiese italiane	238
1.3.	Restauri, adeguamenti liturgici e interventi straordinari	240
1.3.1.	Il restauro quale « <i>actus extraordinariae administrationis</i> »: dai controlli canonici alle possibilità di finanziamento	240
1.3.2.	L'adeguamento liturgico delle chiese: un percorso delicato ma necessario per un patrimonio 'vivo' al servizio delle esigenze del culto	246
2.	I criteri previsti per la dismissione	251
2.1.	La cessazione della destinazione dell'edificio al culto. Significato e presupposti di una <i>extrema ratio</i>	251

2.1.1.	‘Perdita della dedizione o della benedizione’ e ‘riduzione a uso profano’	251
2.1.2.	Quali ‘altre gravi ragioni’ possono giustificare una riduzione a uso profano? Un concetto indefinito sotto la lente del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica	260
2.2.	Un uso profano ‘non indecoroso’: la nuova destinazione dell’immobile nel rispetto della sua passata funzione	266
2.2.1.	Usi da favorire e usi da escludere: la preferenza per «funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari»	266
2.2.2.	È possibile la concessione di edifici di culto ad altre confessioni religiose? Principi, limiti e divieti tra ecumenismo e dialogo interreligioso	270
2.2.3.	Il favore per adattamenti con finalità culturali o sociali: cautele richieste e raccomandazioni	278
2.3.	I profili connessi alla dismissione: la nuova sede delle suppellettili sacre e le implicazioni di un’eventuale alienazione dell’edificio	282
3.	Conclusioni. Un ‘macrocosmo’ tuttora in espansione? Punti fermi e linee di fuga di una disciplina dinamicamente vitale	287
	FONTI E DOCUMENTI	299
	INDICE DEGLI AUTORI	311

PUBBLICAZIONI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1. COLI U., *Collegia et sodalitates*, 1913.
2. DONATELLI I., *La "consortia" di Avesa*, 1914.
3. VALENZA P., *Il diritto di usufrutto nelle leggi sulle tasse del registro*, 1915.
4. ZINGALI G., *La statistica della criminalità*, 1916.
5. TUMEDEI C., *La separazione dei beni ereditari*, 1917.
6. ALBERTONI A., *L'Apokeryxis*", 1923.
7. SALVI F., *La cessione dei beni ai creditori*, 1947.
8. MILANI F., *Distinzioni delle servitù prediali*, 1948.
9. FASSÒ G., *I "quattro autori" del Vico*, 1949.
10. FERRI L., *La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi*, 1951.
11. ROSSI G., *La "Summa arboris actionum" di Ponzio da Ylerda*, 1951.
12. POGGESCHI R., *Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo*, 1951.
13. MATTEUCCI N., *Antonio Gramsci e la filosofia della prassi*, 1951.
14. FORCHIELLI P., *I contratti reali*, 1952.
15. SALVI F., *Il possesso di stato familiare*, 1952.
16. FASSÒ G., *La storia come esperienza giuridica*, 1953.
17. PALAZZINI FINETTI L., *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustiniano*, 1953.
18. ROSSI G., *Consilium sapientis iudiciale*, 1958.
19. MANCINI G.F., *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, 1957.
20. FERRI L., *L'autonomia privata*, 1959.
21. TORELLI P., *Scritti di storia del diritto italiano*, 1959.
22. SANTINI G., *I Comuni di Valle del medioevo. La Costituzione federale del "Frignano"*, 1960.
23. GIANNITI F., *I reati della stessa indole*, 1959.
24. GHEZZI G., *La prestazione di lavoro nella comunità familiare*, 1960.
25. NARDI E., *Case "infestate da spiriti" e diritto romano e moderno*, 1960.
26. FERRI L., *Rinunzia e rifiuto nel diritto privato*, 1960.
27. GHEZZI G., *La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali*, 1963.
28. BONSIGNORI A., *Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata*, 1961.
29. REDENTI E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. I, *Intorno al diritto processuale*, 1962.
30. REDENTI E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. II, *Intorno al diritto sostanziale*, 1962.
31. GUALANDI A., *Spese e danni nel processo civile*, 1962.
32. BONSIGNORI A., *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, 1960.
33. MANCINI G.F., *Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro*, vol. I, *Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario*, 1962.
34. NARDI E., *Rabelais e il diritto romano*, 1962.
35. ROMAGNOLI U., *Il contratto collettivo di impresa*, 1963.
36. SANTINI G., *I "comuni di pieve" nel medioevo italiano*, 1964.
37. RUDAN M., *Il contratto di tirocinio*, 1966.
38. BONINI R., *I "libri de cognitionibus" di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della "cognitio extra ordinem"*, 1964.
39. COLLIVA P., *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, 1964.
40. MENGOLZI P., *L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom*, 1964.
41. *Scritti minori di Antonio Cicu*, tomi I e II, *Scritti di teoria generale del diritto - Diritto di famiglia*, 1965.
42. *Scritti minori di Antonio Cicu*, *Successioni e donazioni. Studi vari*, 1965.
43. SACCHI MORSIANI G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, I, 1965.
44. GHEZZI G., *La mora del creditore nel rapporto di lavoro*, 1965.
45. ROVERSI MONACO F.A., *Enti di gestione. Struttura, funzioni, limiti*, 1967.
46. GIANNITI F., *L'oggetto materiale del reato*, 1966.

47. MENGOLZI P., *L'efficacia in Italia di atti stranieri di potestà pubblica su beni privati*, 1967.
48. ROMAGNOLI U., *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, 1967.
49. MONTUSCHI L., *I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro*, 1967.
50. RANIERI S., *Scritti e discorsi vari*, vol. I, *Scritti di diritto penale*, 1968.
51. RANIERI S., *Scritti e discorsi vari*, vol. II, *Scritti di procedura penale*, 1968.
52. BONINI R., *Ricerche di diritto giustiniano*, 1968.
53. SANTINI G., *Ricerche sulle "Exceptiones legum romanorum"*, 1969.
54. LO CASTRO G., *La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari delle fonti del diritto canonico*, 1970.
55. SACCHI MORSIANI G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, II, 1970.
56. ROVERSI MONACO F.A., *La delegazione amministrativa nel quadro dell'ordinamento regionale*, 1970.
57. GIANNITI F., *Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale*, 1970.
58. DE VERGOTTINI G., *Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*, 1971.
59. MENGOLZI P., *Il regime giuridico internazionale del fondo marino*, 1971.
60. CARINCI F., *Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale*, 1971.
61. OSTI G., *Scritti giuridici*, voll. I e II, 1973.
62. ZUELLI F., *Servizi pubblici e attività imprenditoriale*, 1973.
63. PERGOLESI F., *Sistema delle fonti normative*, 1973.
64. MONTUSCHI L., *Potere disciplinare e rapporto di lavoro*, 1973.
65. PATTARO E., *Il pensiero giuridico di L.A. Muratori tra metodologia e politica*, 1974.
66. PINI G., *Arbitrato e lavori pubblici*, 1974.
67. CARPI F., *L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile*, 1974.
68. DE VERGOTTINI G., *Lo "Shadow cabinet"*, 1973.
69. PAOLUCCI L.F., *La mutualità nelle cooperative*, 1974.
70. DE GENNARO A., *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, 1974.
71. STORTONI L., *L'abuso di potere nel diritto penale*, 1978.
72. GIANNITI F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, 1977.
73. BONVICINI D., *Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria*, 1977.
74. DE VERGOTTINI G., *Scritti di storia del diritto italiano*, voll. I, II, III, 1977.
75. LAMBERTINI R., *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, 1977.
76. DALLA D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, 1978.
77. DI PIETRO A., *Lineamenti di una teoria giuridica dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili*, 1978.
78. MAZZACUVA N., *La tutela penale del segreto industriale*, 1979.
79. ROMANELLI G., *Profilo del noleggio*, 1979.
80. BORGHESI D., *Il contenzioso in materia di eleggibilità*, 1979.
81. DALLA TORRE G., *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano*, 1979.
82. CARPI F., *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, 1979.
83. ALLEVA P., *Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori*, 1980.
84. PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano*, 1980.
85. FASSÒ G., *Scritti di filosofia del diritto*, voll. I, II, III, 1982.
86. SGUBBI F., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, 1980.
87. LAMBERTINI R., *Plagium*, 1980.
88. DALLA D., *Senatus consultum Silanianum*, 1980.
89. VANDELLI L., *L'ordinamento regionale spagnolo*, 1980.
90. NARDI E., *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, 1980.
91. PELLICANÒ A., *Causa del contratto e circolazione dei beni*, 1981.
92. GIARDINI D., *Politica e amministrazione nello Stato fondato sul decentramento*, 1981.
93. BORTOLOTTI D., *Potere pubblico e ambiente*, 1981.
94. ROFFI R., *Contributo per una teoria delle presunzioni nel diritto amministrativo*, 1982.
95. ALESSI R., *Scritti minori*, 1981.
96. BASSANELLI SOMMARIVA G., *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, 1983.
97. ZANOTTI A., *Cultura giuridica del Seicento e jus publicum ecclesiasticum nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca*, 1983.
98. ILLUMINATI G., *La disciplina processuale delle intercettazioni*, 1983.
99. TONIATTI R., *Costituzione e direzione della politica estera negli Stati Uniti d'America*, 1983.
100. NARDI E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, 1983.

101. DALLA D., *Praemium emancipationis*, 1983.
102. MAZZACUVA N., *Il disvalore di evento nell'illecito penale - L'illecito commissivo doloso e colposo*, 1983.
103. *Studi in onore di Tito Carnacini. I. Studi di diritto costituzionale, civile, del lavoro, commerciale*, 1983.
104. CAIA G., *Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia*, 1984.
105. BARATTI G., *Contributo allo studio della sanzione amministrativa*, 1984.
106. BORTOLOTTI D., *Attività preparatoria e funzione amministrativa*, 1984.
107. PULIATTI S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustino I a Giustino II*, 1984.
108. LAMBERTINI R., *La problematica della commorienza nell'elaborazione giuridica romana*, 1984.
109. ZUELLI F., *Le collegialità amministrative*, 1985.
110. PEDRAZZOLI M., *Democrazia industriale e subordinazione*, 1985.
111. ZANOTTI M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, 1985.
112. RUFFOLO U., *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore, I*, 1985.
113. BIAGI M., *Sindacato democrazia e diritto*, 1986.
114. INSOLERA G., *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, 1986.
115. MALAGÙ L., *Esecuzione forzata e diritto di famiglia*, 1986.
116. RICCI G.F., *La connessione nel processo esecutivo*, 1986.
117. ZANOTTI A., *Il concordato austriaco del 1855*, 1986.
118. SELMINI R., *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, 1987.
119. DALLA D., *"Ubi venus mutatur"*, 1987.
120. ZUNARELLI S., *La nozione di vettore*, 1987.
121. ZOLI C., *La tutela delle posizioni "strumentali" del lavoratore*, 1988.
122. CAVINA M., *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna*, 1988.
123. CALIFANO L., *Innovazione e conformità nel sistema regionale spagnolo*, 1988.
124. SARTI N., *Gli statuti della società dei notai di Bologna dell'anno 1336 (contributo allo studio di una corporazione cittadina)*, 1988.
125. SCARPONI S., *Riduzione e gestione flessibile del tempo di lavoro*, 1988.
126. BERNARDINI M., *Contenuto della proprietà edilizia*, 1988.
127. LA TORRE M., *La "lotta contro il diritto soggettivo". Karl Larenz - la dottrina giuridica nazionalsocialista*, 1988.
128. GARCIA DE ENTERRIA J., *Le obbligazioni convertibili in azioni*, 1989.
129. BIAGI GUERINI R., *Famiglia e Costituzione*, 1989.
130. CAIA G., *Arbitrati e modelli arbitrati nel diritto amministrativo*, 1989.
131. MAGAGNI M., *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*, 1989.
132. PETRONI L., *La disciplina pubblicistica dell'innovazione tecnologica in Francia*, 1990.
133. ZANOTTI A., *Le manipolazioni genetiche e il diritto della Chiesa*, 1990.
134. SARTOR G., *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, 1990.
135. ROSSI L.S., *Il "buon funzionamento del mercato comune". Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri*, 1990.
136. LUCHETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, 1990.
137. SARTI N., *Un giurista tra Azzone e Accursio*, 1990.
138. GUSTAPANE A., *La tutela globale dell'ambiente*, 1991.
139. BOTTARI C., *Principi costituzionali e assistenza sanitaria*, 1991.
140. DONINI M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, 1991.
141. PERULLI A., *Il potere direttivo dell'imprenditore*, 1992.
142. VANDELLI L. (a cura di), *Le forme associative tra enti territoriali*, 1992.
143. GASPARRI P., *Institutiones iuris publici*, 1992.
144. CAPUZZO E., *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana*, 1992.
145. BIAVATI P., *Accertamento dei fatti e tecniche probatorie nel processo comunitario*, 1992.
146. FERRARI F., *Atipicità dell'illecito civile. Una comparazione*, 1992.
147. GUSTAPANE A., SARTOR G., VERARDI C.M., *Valutazione di impatto ambientale. Profili normativi e metodologie informatiche*, 1992.
148. ORLANDI R., *Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, 1992.
149. CARPANI G., *Le aziende degli enti locali. Vigilanza e controlli*, 1992.

150. MUSSO A., *Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale*, 1993.
151. DONINI M., *Il delitto contravvenzionale. "Culpa iuris" e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, 1993.
152. CALIFANO PLACCI L., *Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano*, 1993.
153. FORNASARI G., *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, 1994.
154. MANZINI P., *L'esclusione della concorrenza nel diritto antitrust italiano*, 1994.
155. TIMOTEO M., *Le successioni nel diritto cinese. Evoluzione storica ed assetto attuale*, 1994.
156. SESTA M. (a cura di), *Per i cinquant'anni del codice civile*, 1994.
157. TULLINI P., *Contributo alla teoria del licenziamento per giusta causa*, 1994.
158. RESCIGNO F., *Disfunzioni e prospettive di riforma del bicameralismo italiano: la camera delle regioni*, 1995.
159. LUGARESI N., *Le acque pubbliche. Profili dominicali, di tutela, di gestione*, 1995.
160. SARTI N., *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, 1995.
161. COLLIVA P., *Scritti minori*, 1996.
162. DUGATO M., *Atipicità e funzionalizzazione nell'attività amministrativa per contratti*, 1996.
163. GARDINI G., *La comunicazione degli atti amministrativi. Uno studio alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241*, 1996.
164. MANZINI P., *I costi ambientali nel diritto internazionale*, 1996.
165. MITTICA M.P., *Il divenire dell'ordine. L'interazione normativa nella società omerica*, 1996.
166. LUCCHETTI G., *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, 1996.
167. LA TORRE M., *Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica*, 1996.
168. CAMON A., *Le intercettazioni nel processo penale*, 1996.
169. MANCINI S., *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, 1996.
170. ZANOBETTI PAGNETTI A., *La non comparizione davanti alla Corte internazionale di giustizia*, 1996.
171. BRICOLA E., *Scritti di diritto penale. Vol. I, Dottrine generali, Teoria del reato e sistema sanzionatorio. Vol. II, Parte speciale e legislazione complementare, Diritto penale dell'economia*, 1997.
172. GRAZIOSI A., *La sentenza di divorzio*, 1997.
173. MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, 1997.
174. BIAVATI P., *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, 1997.
175. ROSSI G. (1916-1986), *Studi e testi di storia giuridica medievale*, a cura di Giovanni Gualandi e Nicoletta Sarti, 1997.
176. PELLEGRINI S., *La litigiosità in Italia. Un'analisi sociologico-giuridica*, 1997.
177. BONI G., *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, 1998.
178. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. I, Diritto del lavoro*, 1998.
179. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. II, Diritto dell'Unione europea*, 1998.
180. ROSSI A., *Il GEIE nell'ordinamento italiano. Criteri di integrazione della disciplina*, 1998.
181. BONGIOVANNI G., *Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato. H. Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920*, 1998.
182. CAPUTO G., *Scritti minori*, 1998.
183. GARRIDO J.M., *Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito*, 1998.
184. BELLODI ANSALONI A., *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, I, 1998.
185. FRANCIOSI E., *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su nov. 13 e nov. 80*, 1998.
186. CATTABRIGA C., *La Corte di giustizia e il processo decisionale politico comunitario*, 1998.
187. MANCINI L., *Immigrazione musulmana e cultura giuridica. Osservazioni empiriche su due comunità di egiziani*, 1998.
188. GUSTAPANE A., *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano. dagli albori dello Statuto Albertino al crepuscolo della bicamerale*, premessa di Giuseppe De Vergottini, 1999.
189. RICCI G.F., *Le prove atipiche*, 1999.
190. CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, 1999.
191. FASSÒ G., *La legge della ragione*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.

192. FASSÒ G., *La democrazia in Grecia*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.
193. SCARCIGLIA R., *La motivazione dell'atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi comparatistica*, 1999.
194. BRIGUGLIO E., "Fideiusoribus succurri solet", 1999.
195. MALTONI A., *Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia, profili costituzionali*, prefazione di Augusto Barbera, 1999.
196. FONDAROLI D., *Illecito penale e riparazione del danno*, 1999.
197. ROSSI L.S., *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, 2000.
198. GRAGNOLI E., *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, 2000.
199. BONI G., *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, 2000.
200. LUGARESÌ N., *Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti*, 2000.
201. LALATTA COSTERBOSA M., *Ragione e tradizione. Il pensiero giuridico ed etico-politico di Wilhelm von Humboldt*, 2000.
202. SEMERARO P., *I delitti di millantato credito e traffico di influenza*, 2000.
203. VERZA A., *La neutralità impossibile. Uno studio sulle teorie liberali contemporanee*, 2000.
204. LOLLI A., *L'atto amministrativo nell'ordinamento democratico. Studio sulla qualificazione giuridica*, 2000.
205. Busetto M.L., *Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento*, 2000.
206. CAMPANELLA P., *Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti*, 2000.
207. BRICOLA F., *Scritti di diritto penale. Opere monografiche*, 2000.
208. LISSANDARI A., *Il contratto collettivo aziendale e decentrato*, 2001.
209. BIANCO A., *Il finanziamento della politica in Italia*, 2001.
210. RAFFI A., *Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Orientamenti della Commissione di garanzia*, 2001.
211. PIERGIGLI V., *Lingue minoritarie e identità culturali*, 2001.
212. CAFARO S., *Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche. Il difficile equilibrio tra modelli antagonisti di integrazione europea*, 2001.
213. MORRONE A., *Il custode della ragionevolezza*, 2001.
214. MASUTTI A., *La liberalizzazione dei trasporti in Europa. Il caso del trasporto postale*, 2002.
215. ZANOTTI A., ORLANDO F., *L'itinerario canonistico di Giuseppe Caputo*, 2002.
216. LUPOI M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni. Vol. I, Policies, metodi, criteri di collegamento. Vol. II, Parallel proceedings*, 2002.
217. LOLLI A., *I limiti soggettivi del giudicato amministrativo. Stabilità del giudicato e difesa del terzo nel processo amministrativo*, 2002.
218. CURI F., *Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, 2003.
219. COTTIGNOLA G., *Studi sul pilotaggio marittimo*, 2003.
220. GARDINI G., *L'imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea*, 2003.
221. CEVENINI C., *Virtual enterprises. Legal issues of the on-line collaboration between undertakings*, 2003.
222. MONDUCCI J., *Diritto della persona e trattamento dei dati particolari*, 2003.
223. VILLECCO BETTELLI A., *L'efficacia delle prove informatiche*, 2004.
224. ZUCCONI GALLI FONSECA E., *La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi*, 2004.
225. BRIGHI R., *Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato*, 2004.
226. LUCHETTI G., *Nuove ricerche sulle istituzioni di Giustiniano*, 2004.
227. *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, voll. I, II, 2004.
228. PIPERATA G., *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, 2005.
229. CANESTRARI S., FOFFANI L. (a cura di), *Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per l'Europa?* Atti del Convegno organizzato dall'Associazione Franco Bricola (Bologna, 28 febbraio-2 marzo 2002), 2005.
230. MEMMO D., MICONI S. (a cura di), *Broadcasting regulation: market entry and licensing. Regolamentazione dell'attività radiotelevisiva: accesso al mercato e sistema di licenze. Global Classroom Seminar*, 2006.
- 230.BIS BRIGUGLIO E., *Studi sul procurator*, 2007.
231. QUERZOLA L., *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, 2006.
232. TAROZZI S., *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, 2006.
233. BOTTI F., *L'eutanasia in Svizzera*, 2007.

234. FONDAROLI D., *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, 2007.
235. ALAGNA R., *Tipicità e riformulazione del reato*, 2007.
236. GIOVANNINI M., *Amministrazioni pubbliche e risoluzione alternativa delle controversie*, 2007.
237. MONTALTI M., *Orientamento sessuale e costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale*, 2007.
238. TORDINI CAGLI S., *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, 2008.
239. LEGNANI ANNICHINI A., *La mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformazioni quattrocentesche*, 2008.
240. LOLLI A., *L'amministrazione attraverso strumenti economici*, 2008.
241. VACCARELLA M., *Titolarità e funzione nel regime dei beni civici*, 2008.
242. TUBERTINI C., *Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni*, 2008.
243. FIORIGLIO G., *Il diritto alla privacy. Nuove frontiere nell'era di Internet*, 2008.
244. BOTTI F., *Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili*, 2009.
245. NISCO A., *Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio*, 2009.
246. ZANOBETTI PAGNETTI A., *Il rapporto internazionale di lavoro marittimo*, 2008.
247. MATTIOLI F., *Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti*, 2010.
248. BERTACCINI D., *La politica di polizia*, 2009.
249. ASTROLOGO A., *Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche*, 2009.
250. DI MARIA S., *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: "Reverentia antiquitatis" e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del codice*, 2010.
251. VALENTINI E., *La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali*, 2010.
252. QUERZOLA L., *Il processo minorile in dimensione europea*, 2010.
253. BOLOGNA C., *Stato federale e "national interest". Le istanze unitarie nell'esperienza statunitense*, 2010.
254. RASIA C., *Tutela giudiziale europea e arbitrato*, 2010.
255. ZUCCONI GALLI FONSECA E., *Pregiudizialità e rinvio (Contributo allo studio dei limiti soggettivi dell'accertamento)*, 2011.
256. BELLODI ANSALONI A., *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, 2011.
257. PONTORIERO I., *Il prestito marittimo in diritto romano*, 2011.
258. GIUSTIZIA senza confini. Studi offerti a Federico Carpi, 2012.
259. GUSTAPANE A., *Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana*, 2012.
260. CAIANIELLO M., *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, 2012.
261. BRIGUGLIO F., *Il Codice Veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio*, 2012.
262. VALENTINI E., *La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali*, Nuova edizione, 2012.
263. TASSINARI D., *Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato*, 2012.
264. MARTELLONI F., *Lavoro coordinato e subordinazione. L'interferenza delle collaborazioni a progetto*, 2012.
265. ROVERSI-MONACO F. (a cura di), *Università e riforme. L'organizzazione delle Università degli Studi ed il personale accademico nella legge 30 dicembre 2010, n. 240*, 2013.
266. TORRE V., *La privatizzazione delle fonti di diritto penale*, 2013.
267. RAFFIOTTA E.C., *Il governo multilivello dell'economia. Studio sulle trasformazioni dello Stato costituzionale in Europa*, 2013.
268. CARUSO C., *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, 2013.
269. PEDRINI E., *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*, 2013.
270. CURI F., *Profili penali dello stress lavoro-correlato. L' homo faber nelle organizzazioni complesse*, 2013.
271. CASALE D., *L'idoneità psicofisica del lavoratore pubblico*, 2013.
272. NICODEMO S., *Le istituzioni della conoscenza nel sistema scolastico*, 2013.
273. LEGNANI ANNICHINI A., «Proxenetes est in tractando». *La professione ingrata del mediatore di commercio (secc. XII-XVI)*, 2013.
274. MONDUCCI J., *Il dato genetico tra autodeterminazione informativa e discriminazione genotipica*, 2013.
275. MANTOVANI M., *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, 2014.
276. DE DONNO M., *Consensualità e interesse pubblico nel governo del territorio*, 2015.

277. PACILLI M., *L'abuso dell'appello*, 2015.
278. PIŠTAN Č., *Tra democrazia e autoritarismo. Esperienze di giustizia costituzionale nell'Europa centro-orientale e nell'area post-sovietica*, 2015.
279. BELLODI ANSALONI A., *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, 2016.
280. HOXHA D., *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, 2016.
281. QUERZOLA L., *L'efficacia dell'attività processuale in un diverso giudizio*, 2016.
282. PIERI B., *Usurai, ebrei e poteri della Chiesa nei consilia di Paolo da Castro*, 2016.
283. RASIA C., *La crisi della motivazione nel processo civile*, 2016.
284. DRIGO C., *Le Corti costituzionali tra politica e giurisdizione*, 2016.
285. POLACCHINI F., *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, 2016.
286. CALCAGNILE M., *Inconferibilità amministrativa e conflitti di interesse nella disciplina dell'accesso alle cariche pubbliche*, 2017.
287. VILLA E., *La responsabilità solidale come tecnica di tutela del lavoratore*, 2017.
288. VINCIERI M., *L'integrazione dell'obbligo di sicurezza*, 2017.
289. CASALE D., *L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti*, 2017.
290. GANARIN M., *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, 2018.
291. LAUS F., *Il rapporto collaborativo tra pubblico e privato nella contrattazione pubblica. Unione Europea e ordinamenti nazionali: analisi comparata di modelli e riforme*, 2018.
292. BONACINI P., *Multā scripsit, nihil tamen reperitur. Niccolò Mattarelli giurista a Modena e Padova (1204 ca.-1314 ca.)*, 2018.
293. GABELLINI E., *L'azione arbitrare. Contributo allo studio dell'arbitrabilità dei diritti*, 2018.
294. LUPOI M.A., *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana?*, 2018.
295. DALLARI F., *Vincoli espropriativi e perequazione urbanistica. La questione della discrezionalità*, 2018.
296. DONINI A., *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, 2019.
297. NOVARO P., *Profili giuridici dei residui delle attività antropiche urbane. Gli incerti confini della gestione dei rifiuti urbani*, 2019.
298. MATTIOLI F., *Giustiniano, gli argentari e le loro attività negoziali. La specialità di un diritto e le vicende della sua formazione*, 2019.
299. RAFFIOTTA E.C., *Norme d'ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative*, 2019.
300. MEDINA M.H., *Servio Sulpicio Rufo: un retrato final desde la perspectiva de Cicerón*, 2020.
301. CENTAMORE G., *Contrattazione collettiva e pluralità di categorie*, 2020.
302. CARUSO C., *La garanzia dell'unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in via principale*, 2020.
303. MATTHEUDAKIS M.L., *L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale*, 2020.
304. TEGA D., *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, 2020.
305. BOLOGNA C., *La libertà di espressione dei «funzionari»*, 2020.
306. ABIS S., *Capace di intendere, incapace di volere. Malinconia, monomania e diritto penale in Italia nel XIX secolo*, 2020.
308. CARUSO C., MEDICO F., MORRONE A. (a cura di), *Granital Revisited? L'integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale*, 2020.
- 308.BIS CANESTRARI S., *Ferite dell'anima e corpi prigionieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di un diritto liberale e solidale*, 2021.
309. MORRONE A., *Il sistema finanziario e tributario della Repubblica. I principi costituzionali*, 2021.
310. PEZZATO E., *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstita in età tardoantica e giustiniana*, 2022.
311. MOLINARI M., *La Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano tra methodus docendi e mito. Έχε ταῦτα ὡς ἐν προθεωρίᾳ*, 2021.
312. GUERRIERI G., LUCHETTI G., LUPOI M.A., MANES P., MARTINO M., TASSANI T. (a cura di), *Fiducia e destinazione patrimoniale. Percorsi giuridici a confronto*, 2022.
313. MORRONE A., MOCCHEGIANI M. (a cura di), *La regolazione della sicurezza alimentare tra diritto, tecnica e mercato: problemi e prospettive*, 2022.
314. GIUPPONI T.F., ARCURI A. (a cura di), *Sicurezza integrata e welfare di comunità*, 2022.

315. BONETTI T., *La partecipazione strumentale*, 2022.
316. GUARNIERI E., *Funzionalizzazione e unitarietà della vicenda contrattuale negli appalti pubblici*, 2022.
317. CAVINA M., *Un inedito di Giulio Claro (1525-1575): Il «trattato di duello». Edizione dal manoscritto [Madrid] Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, g. II. 10*, 2022.
318. PACILLI M., *La tutela camerale tra forme e garanzie*, 2022.
319. CALCAGNILE M., *L'oggetto del provvedimento amministrativo e la garanzia di effettività nell'amministrazione pubblica*, 2022.
320. MENGOLZI P., *L'idea di solidarietà nel diritto dell'Unione Europea*, 2022.
321. TOMER A., *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, 2022.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2022
per i tipi di Bologna University Press